Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 118 del 23 maggio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 97

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1998.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 maggio 1998.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ACCEGLIO

Il comune di ACCEGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Il comune di ACI BONACCORSI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 6,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istiutita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 modificata con legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Il comune di ACI SANT'ANTONIO (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, fissando la detrazione minima per l'abitazione principale prevista dalla legge n. 662 art. 3, comma 55, in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI ADRIA

Il comune di ADRIA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 30 ottobre 1997 ed il 28 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e quella del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi tenuti al pagamento dell'I.C.I.;

(Omissis).

1. di confermare per i pensionati con oltre 65 anni di età con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo INPS, purché il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili, la detrazione di L. 290.000 anziché di L. 200.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purché proprietari di un'unica unità immobiliare;

2. di confermare altresì, per i soggetti passivi, che hanno in atto mutui ipotecari ordinari contratti con istituti di credito per l'acquisto di unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, purché il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 70.000.000 annui, la detrazione di L. 270.000 anziché L. 200.000 e purché non siano già stati oggetto di altri tipi di agevolazioni;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di ridurre l'aliquota al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota ridotta è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI AFRAGOLA

Il comune di AFRAGOLA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1998, nella misura unica del 5,5 per mille, con le stesse previste per il 1997.

(Omissis).

COMUNE DI AGLIANA

Il comune di AGLIANA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti misure di imposta:

a) aliquota ordinaria ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti gli immobili con la sola esclusione di quelli di cui alle successive lettere *b), c)* e *d)*: 6 per mille;

b) aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;

c) aliquota diversificata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le aree edificabili e gli alloggi non locati: 7 per mille;

d) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili fatta eccezione per quelli classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/2, A/7, A/8, A/9, A/10 A/11, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi ie per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille;

2. di elevare la detrazione di imposta, fissata a L. 200.000 in via ordinaria, a L. 320.000 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociali:

reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 1997 e derivante unicamente da pensione di:

L. 10.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

L. 18.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da più componenti;

nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione;

eventuali redditi da IRPEF;

il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A/1, A/2, A/7, A/8, A/9;

3. di stabilire che coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione di cui al punto precedente per l'anno 1998, dovranno inoltrare domanda entro il 31 maggio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI AGLIENTU

Il comune di AGLIENTU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1° gennaio 1998:

I. aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale 4 per mille;

II. *(Omissis);*

III. *(Omissis);*

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno.

V. *(Omissis).*

COMUNE DI AGNADELLO

Il comune di AGNADELLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

Il comune di AGRATE CONTURBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le causali di cui in narrativa, per l'anno 1998:

nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e in L. 200.000 la detrazione d'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI AICURZIO

Il comune di AICURZIO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, da applicare in questo comune nell'anno 1998, per tutte le prime case, e relative pertinenze, per gli immobili di proprietà degli I.P.A.B. e di enti religiosi;

2. di stabilire la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 6 per mille, per tutti gli altri immobili posseduti, diversi dalla prima casa;

3. *(Omissis);*

4. di stabilire che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo numero 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, viene definita come segue:

L. 300.000 per i possessori di reddito familiare annuo fino a L. 16.850.000;

L.200.000 per i possessori di reddito familiare annuo superiore a L. 16.850.000.

(Omissis).

COMUNE DI AILANO

Il comune di AILANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, la misura dell'I.C.I. cui assoggettare gli immobili ricadenti nel territorio comunale nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALÀ DEI SARDI

Il comune di ALÀ DEI SARDI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 ed in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALASSIO

Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 4 per mille;

2. di determinare l'aliquota per le restanti unità immobiliari adibite a civile abitazione e non locate a residenti con contratto registrato, nella misura del 7 per mille;

3. di fissare l'aliquota per tutte le rimanenti tipologie di immobili (fabbricati e/o immobili a qualsiasi uso destinati, diversi comunque da quelli adiiti a civile abitazione, aree fabbricabili) nella misura del 6,5 per mille (aliquota ordinaria);

4. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

5. di elevare la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBERONA

Il comune di ALBERONA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, ricadenti nel territorio del comune di Alberona.

(Omissis).

COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI

Il comune di ALBAREDO ARNABOLDI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mile, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

2. di confermare altresì la detrazione dellimposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 1998 nella misura indifferenziata prevista per legge e già deliberata per il 1997 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBENGA

Il comune di ALBENGA (provincia di Savona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessità di copertura dei servizi e delle funzioni dell'ente:

a) aliquota ordinaria: 5,6 per mille;

b) aliquota per gli immobili delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

c) aliquota per: le unità immobiliare adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate a persone che vi abbiano l'abitazione principale, aree fabbricabili 7 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei pensionati con solo reddito di pensione sociale, come determinata dalla vigente normativa in materia previdenziale.

(Omissis).

COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

Il comune di ALBESE CON CASSANO(provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare nel medesimo valore dell'anno precedente l'aliquota relativa all'I.C.I. che pertanto viene fissata per l'anno 1998 nella misura del 4,80 per mille;

2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo ora vigente per le unità adibite ad abitazione principale è ora di L. 220.000 annue;

3. di non far uso della facoltà di cui all'art. 8, comma 1, e del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

4. di far proprio il disposto dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 il quale testualmente recita: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di far proprio il disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevedendo un'alòiquota agevolata pari all'1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALBINO

Il comune di ALBINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare l'aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale fissandola nella misura del 5,5 per mille con effetto dal 1° gennaio 1998:

con detrazione di L. 205.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

con detrazione di L. 210.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in caso di pensionati con reddito minimo;

5,5 per mille per le unità immobiliari locate o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al seecondo grado;

5,5 per mille per per gli immobili diversi dalle abitazioni;

6,5 per mille per le abitazioni non locate.

(Omissis).

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Il comune di ALBISOLA SUPERIORE (provincia di Savona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

1.1) aliquota ordinaria 6,6 per mille: per unità immobiliari non rientranti nelle fattispecie descritte ai punti 1.2) e 1.3);

1.2) aliquota ridotta 5,5 per mille per: unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale del soggetto passivo, le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

1.3) aliquota maggiorata 7 per mille per: abitazioni non locate possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale, ad esclusione degli alloggi concessi dal soggetto passivo a familiari entro il primo grado di parentela diretta o collaterale che li utilizzino come abitazioni principali e ad esclusione degli immobili locati con regolare contratto registrato cui si applica l'aliquota ordinaria del 6,6 per mille;

2. di ammontare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo da L. 200.000 a L. 220.000.

Tale detrazione di L. 220.000 si applicherà anche alle abitazioni appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI ALBONESE

Il comune di ALBONESE (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALBUZZANO

Il comune di ALBUZZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare dirrettamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di L. 230.000 anziché L.200.000;

di modificare la propria delibera n. 12 del 15 aprile 1997 avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine all'I.C.I.» relativamente alla terza fascia elevando l'importo di L. 23.537.000 a L. 25.000.000 in relazione ad un nucleo famigliare composto da due persone;

(Omissis);

con la deliberazione n. 12 del 15 aprile 1997 in materia di detrazioni il comune ha stabilito quanto segue:

aumento della detrazione dell'imposta ed in modo differenziato e modulato in relazione al numero dei componenti, al reddito del nucleo famigliare, al valore catastale dell'unità immobiliare nonché alla presenza del nucleo famiglilare di soggetti portatori di handicap come specificato:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) nuclei famigliari con portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1996.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Nucleo Famigliare	1ª Fascia L. 400.000	2ª Fascia L. 300.000	3ª Fascia L. 250.000
1 persona	10.698.000	12.481.000	14.264.000
2 persone	17.653.000	20.595.000	23.537.000
3 persone	22.680.000	26.460.000	30.250.000
4 persone	27.100.000	31.560.000	36.100.000
5 persone	31.500.000	36.820.000	42.000.000
6 persone	40.000.000	46.500.000	53.200.000

Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo famigliare.

(Omissis).

COMUNE DI ALCAMO

Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aumento dello 0,50 dell'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 1998 su terreni agricoli, aree fabbricabili ed unità immobiliari non adibite ad abitazione principale. Conseguentemente tale aliquota passa dal 4 al 4,50 per mille;

per lo stesso anno resta ferma al 4 per mille l'aliquota da applicarsi per l'abitazione principale.

(Omissis).

Con delibera del 7 maggio 1998 il comune ha stabilito:

di applicare per l'anno 1998 la detrazione prevista dall'imposta comunale immobili sull'abitazione principale nella misura massima di L. 500.000, esclusivamente ai contribuenti che si trovano nelle sotto indicate condizioni:

A) Pensionati:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto d'usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere proprietà immobiliari;

b) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1 gennaio 1998;

c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito di pensione, nell'anno 1997, non superiore a L. 9.000.000 lordi per ogni componente il nucleo familiare, così come anagraficamehte costituito;

d) per avere diritto alla detrazione nella misura fissata dal presente atto, le condizioni di cui ai punti *a), b)* e *c)* devono sussistere congiuntamente.

B) Famiglie numerose:

a) intendesi famiglia numerosa il nucleo familiare composto da sei a più componenti;

b) possesso del solo appartamento abitato ed eventualmente annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere proprietà immobiliari;

c) reddito familiare lordo riferito all'anno 1997 non superiore a lire 55 milioni nel caso di una famiglia di sei componenti a tale reddito si aggiungono L. 9.000.000 per ogni componente superiore al sesto;

d) per avere diritto alla detrazione nella misura fissata dal presente atto le condizioni di cui ai punti *a), b)* e *c)* devono sussistere congiuntamente.

(Omissis).

a) di escludere dalla maggiore detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti A) e B);

b) di subordinare il beneficio della maggiore detrazione alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

di determinare i seguenti criteri applicativi:

a) i richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre apposita domanda corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modulo predisposto dal Settore Finanze del comune entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto I.C.I. La domanda, indirizzata al comune di Alcamo - Settore Finanze, dovrà essere consegnata manualmente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso fa fede la data del timbro postale;

b) la maggiore detrazione sarà determinata proporzionalmente per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste;

c) la domanda deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni;

d) nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI ALDENO

Il comune di ALDENO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare quanto stabilito con propria deliberazione n. 320 del 29 novembre 1996 in materia di I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998, segnatamente:

a) applicazione dell'aliquota del 5 per mille sulla base imponibile degli immobili calcolata ai sensi di legge;

b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ex art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie o proprietà indivisa residenti nel comune).

(Omissis).

COMUNE DI ALESSANDRIA

Il comune di ALESSANDRIA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille;

2. di determinare l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari:

direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari:

a) direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari;

d) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Il comune di ALESSANDRIA DELLA ROCCA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI ALFANO

Il comune di ALFANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come in effetti conferma, per l'anno 1998 l'aliquota unica I.C.I. con le detrazioni e riduzioni in vigore per l'anno 1997, approvate con delibera di CC. n. 011/97, risultante del 5 per mille, per tutte le tipologie di abitazioni con la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, per le unità immobiliari adibite a prima abitazione dell'importo di L. 200.000 ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.

(Omissis).

COMUNE DI ALGHERO

Il comune di ALGHERO (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel seguente modo le aliquote dell'imposta sugli immobili per l'anno 1998:

a) 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai residenti nel comune, dai soci di cooperative edilizie a proprietà individa e dai titolari degli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. residenti nel comune;

b) 4 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) 5 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, categoria D/2 e D/10 (alberghi, pensioni e residence);

d) 5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

e) 7 per mille per i soli immobili ad uso abitazione e relative cantine e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno;

d) 6 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ALIFE

Il comune di ALIFE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille;

b) di determinare in L. 200.000 la detrazione di imposta relativa alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ALMÈ

Il comune di ALMÈ (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

6. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ALONTE

Il comune di ALONTE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare al 5,25 per mille l'aliquota I.C.I. 1998 da applicare agli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale e al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI ALPETTE

Il comune di ALPETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato con l'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996, per le motivazioni di cui in premessa, che vengono qui richiamate e approvate;

2. di determinare una aliquota unica, non differenziata per tipologia di immobile, né stabilire alcuna aliquota agevolata in rapporto alla diversa tipologia di enti senza scopo di lucro presenti nel territorio comunale, nonché di stabilire e prevedere un'unica detrazione, secondo quanto previsto dalla succitata normativa nella misura di L. 300.000 a favore delle abitazioni principali, così come disposto dal C.C. n. 5 del 25 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI ALSENO

Il comune di ALSENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4 per mille;

di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3 grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili ed i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili.

(Omissis).

COMUNE DI ALTAMURA

Il comune di ALTAMURA (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, con decorrenza 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

abitazione principale 4 per mille;

tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale 4,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALTISSIMO

Il comune di ALTISSIMO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ALTO

Il comune di ALTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille per la generalità dei contribuenti;

non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale viene fissata in L. 200.000 in esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/96.

(Omissis).

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Il comune di ALZANO LOMBARDO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 6,75 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1998, sul territorio comunale di Alzano Lombardo;

di fissare nel 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1998, agli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

di fissare nel 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Per l'anno in cui hanno inizio i lavori l'aliquota agevolata è applicata dal mese di inizio dei lavori, computando quest'ultimo per intero qualora i lavori inizino nella prima metà del mese ed escludendolo dal calcolo qualora i lavori inizino successivamente alla metà del mese stesso.

L'aliquota agevolata è prevista per gli edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 se dovuta.

Per i suddetti interventi devono essere state rilasciate le prescritte autorizzazioni o concessioni edilizie da parte del comune.

Gli interessati dovranno produrre apposita istanza di agevolazione al comune nel termine di un mese dall'inizio dei lavori, e comunque entro l'anno, in cui siano specificate il numero della autorizzazione o concessione rilasciata, nonché la data del rilascio;

di considerare adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi delle case popolari;

di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire in base all'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 200.000 annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

di fissare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I in L. 350.000 a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni in presenza dei seguenti requisiti:

1) abitazioni appartenenti a proprietari che siano:

A) pensionati, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

B) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

D) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

E) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della USSL, sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000.

2) Immobile accatastato in una delle seguenti categorie catastali A/3 - A/4 - A/5.

Il richiedente dovrà possedere congiuntamente almeno uno dei requisiti del punto 1 e uno del punto 2.

Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 30 giugno 1998, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per l'esenzione.

Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30 giugno 1998 il termine è spostato alla fine del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto di proprietà o titolarità di usufrutto, uso o abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI AMARO

Il comune di AMARO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

di mantenere la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AMATO

Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI AMELIA

Il comune di AMELIA (provincia di Terni) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fare proprie e confermare le decisioni assunte dalla giunta con atto n. 50 del 25 febbraio 1998 avente per oggetto: «Determinazione per l'anno 1997 dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

stabilire per anno 1998 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in premessa richiamata;

stabilire inoltre per l'anno 1998 un'aliquota ridotta del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, ai sensi del comma 4, dell'art. 6 sopra richiamato;

dare atto inoltre che la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata a L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 sopra richiamato.

(Omissis).

COMUNE DI ANAGNI

Il comune di ANAGNI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

si conferma per l'ICI l'aliquota del 6 per mille, e le detrazioni stabilite con delibera consiliare n. 12 del 25 febbraio 1994.

(Omissis).

con deliberazione 25 febbraio 1994 n. 12 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di aumentare, con effetto dall'anno 1994, la detrazione I.C.I. sulla prima casa portandola da L. 180.000 a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ANCONA

Il comune di ANCONA ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, per le motivazioni espresse in premessa, l'applicazione di tre aliquote della imposta comunale sugli immobili, differenziate nel modo seguente:

a) aliquota, ridotta, pari al 4,90 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota, ordinaria, pari al 6 per mille, per gli altri immobili:

c) aliquota, agevolata, pari al 3 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ed in capo all'originario proprietario richiedente l'autorizzazione o concessione edilizia e, comunque, per il periodo di possesso.

di non apportare modifiche alla misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale stabilita dalla legge n. 662/1996 e, quindi, applicare la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ANDORA

Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'approvazione delle aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:

a) 5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e ad alberghi e/o residence;

b) 6,1 per mille per immobili adibiti ad altri usi.

di confermare in L. 200.000 la detrazione per gli immobili di cui alla lettera *a).*

(Omissis).

COMUNE DI ANDRANO

Il comune di ANDRANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni per i tributi locali.

(Omissis).

Imposta comunale immobili: aliquota: 4 per mille, detrazioni abitazioni principali L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ANDREIS

Il comune di ANDREIS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 la seguente aliquota per l'applicazione dell'I.C.I.:

aliquota ordinaria 4 per mille;

aliquota del 6 per mille limitatamente alle seguenti tipologie di immobili:

a) alloggi posseduti in aggiunta alla prima abitazione e non locati;

b) alloggi non locati in generale,

(si considerano locati gli alloggi per i quali esista un contratto di affitto registrato per periodi superiori a 6 mesi nell'anno).

dare atto che per abitazione principale si intende anche la previsione dell'art. 3 comma 56 della legge 662/96 (Anziani ricoverati in istituti di ricovero).

(Omissis).

COMUNE DI ANDRETTA

Il comune di ANDRETTA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di variare in aumento l'aliquota ICI per l'anno 1998 dal 4 per mille al 5 per mille con le agevolazioni previste dalla legge, per tutte le abitazioni senza distinzione tra prima e seconda abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ANGHIARI

Il comune di ANGHIARI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille, su tutte le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo di imposta;

di disporre che per la determinazione della base imponibile si tenga conto del disposto di cui all'art. 5 del d.lgs. 504/1992, e successive modificazioni;

di disporre che dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo venga detratta la somma di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protragga tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ANTEGNATE

Il comune di ANTEGNATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi della normativa richiamata in premessa e per le motivazioni ivi specificate, le aliquote I.C.I. e le detrazioni da applicare per il 1998, negli importi di seguito indicati:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 437/1996 convertito con legge n. 556/1996: aliquota 5 per mille;

restanti immobili: aliquota 6,5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o di pensioni integrate al minimo, che non godano di altri redditi: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI ANZIO

Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 10 febbraio 1998 ed il 30 ottobre 1997, rispettivamente le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota per l'applicazione e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:

a) aliquota 6,8 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992, per tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non locati;

b) aliquota 5,8 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992, per tutti gli immobili ad uso commerciale o diverso uso comunque non abitativo, per gli immobili ad uso abitativo, posseduti in aggiunta alla prima abitazione direttamente occupata ma concessi in locazione e per tutti i restanti immobili non compresi nei punti *a)* e *c)*;

c) aliquota 5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale, come espresso dall'art. 8 del più volte citato decreto legislativo n. 504/1992, posseduti da persone fisiche soggetti passivi o utilizzati da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel comune;

2) apportare modificazioni alla citata deliberazione di G.C. del 30 ottobre 1997, n. 277, dando atto che i punti A) e B) della parte dispositiva della medesima sono sostituiti dal punto 1), voci *a)*, *b)* e *c)* della parte dispositiva del presente atto, confermando nella loro interezza i successivi punti C) e D).

(Omissis);

I punti C) e D) della delibera di g.c. del 30 ottobre 1997, n. 277, sono i seguenti:

C) consentire che la detrazione per abitazione direttamente occupata, prevista per legge in L. 200.000, possa essere elevata fino a L. 500.000, o comunque fino a concorrenza dell'imposta dai contribuenti appartenenti alle seguenti categorie:

1) titolari di pensioni ed assegni minimi che, alla data dal 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano compiuto il 60° anno di età e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente;

2) contribuenti il cui nucleo famigliare, conviventi nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;

D) disporre che il beneficio di cui al punto C) possa essere goduto alle seguenti condizioni:

a) che nessuno dei componenti il nucleo famigliare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale;

b) che non venga effettuata sub locazione;

c) che il reddito complessivo annuo del nucleo famigliare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, per i casi di cui al punto 1), ed al triplo per i casi di cui al punto 2);

d) che i richiedenti producano al comune di Anzio, settore II, servizio II tributi, entro il termine previsto per il versamento della rata di acconto dell'imposta in parola, apposita domanda, con sottoscrizione autenticata, attestante, allegando idonea documentazione, di essere nelle condizioni sudescritte e di rientrare nella categoria 1) o 2).

(Omissis).

COMUNE DI APOLLOSA

Il comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e confermare, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille;

di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile l'aliquota sopra determinata del 6 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI APRICA

Il comune di APRICA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge.8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556 le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998

a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti tutti nel comune di Aprica, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 6 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui a sub 1-a);

c) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI APRICALE

Il comune di APRICALE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 6,5 per mille, senza agevolazioni, riduzioni o maggiorazioni della tariffa base.

(Omissis).

COMUNE DI AQUILEIA

Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5,5 per mille la misura dell'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ARADEO

Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

4 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazioni principali;

5 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI ARAMENGO

Il comune di ARAMENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille per tutte le abitazioni, salvo le eccezioni di cui al punto 2) del presente dispositivo;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di applicare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARCENE

Il comune di ARCENE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

l'aliquota da applicare è il 5 per mille confermando l'aliquota già in vigore per l'anno 1997.

dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI ARCONATE

Il comune di ARCONATE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel territorio di questo comune, nella misura unica del 5,60 per mille, da applicarsi a tutte le tipologie di immobili;

di applicare alle sole unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, la detrazione di L. 200.000 annue, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

(Omissis).

COMUNE DI ARCORE

Il comune di ARCORE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, riconfermando quella in vigore per l'anno 1997, per tutti gli immobili;

di determinare in L. 200.000, per l'anno 1998, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, dai soggetti appartenenti alle sottoelencate categorie:

1. pensionati;

2. invalidi e portatori di handicap;

3. disoccupati;

4. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità;

5. titolare di assistenza sociale a livello comunale o della USL a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari di quanto previsto precedentemente;

6. coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti,

con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 22.000.000;

più L. 2.000.000 per ogni persona a carico e convivente, appartenente al nucleo familiare;

più L. 4.000.000 nel caso di presenza nel nucleo familiare portatori di handicap o di invalidi o anziani non autosufficienti anziché L. 2.000.000.

di stabilire che:

a) l'aumento della detrazione verrà riconosciuto dietro presentazione di apposita richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dall'ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione. La suddetta richiesta potrà essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, fatti salvi i poteri di accertamento del comune;

b) il termine tassativo di scadenza per la presentazione della domanda è il 30 giugno 1998, pena la perdita del diritto all'aumento della detrazione;

c) il reddito da considerare è quello annuo imponibile dell'intero nucleo familiare risultante dalla somma dei redditi dichiarati ai fini IRPEF, per l'anno 1997, da ciascuno dei componenti il suddetto nucleo e deve essere desunto dai modelli 101, 201, 730 o 740;

d) il beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari. Non sono considerate altre unità immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprietà del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi.

(Omissis).

COMUNE DI ARDARA

Il comune di ARDARA (provincia di Sassari) ha adottato, l'8 settembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune, per l'anno 1998, nella misura ordinaria del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARDEA

Il comune di ARDEA (provincia di Roma) ha adottato, il 7 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

Aliquota:

6 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

6 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

6 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

6 per mille: alloggi posseduti e non locati;

6 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

6 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

6 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

6 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

6 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

L. 200.000 per detrazione base;

riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI ARENZANO

Il comune di ARENZANO (provincia di Genova) ha adottato, il 20 febbraio 1998 ed il 27 febbraio 1998, rispettivamente le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote I.C.I. per l'esercizio 1998 come segue:

4,3 per mille: aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;

4,8 per mille: aliquota ordinaria per le altre unità immobiliari;

di dare atto che per la detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/96, in modificazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

di confermare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 50/1997 convertito in legge n. 122/1997, le maggiori detrazioni accordate all'abitazione principale e le condizioni per ottenerle previste dalla deliberazione di C.C. n. 103 del 22 dicembre 1995 e così specificate:

detrazione L. 240.000, per abitazioni cat. A3;

detrazione L. 300.000, per abitazioni cat. A4 - A5;

a) il reddito globale lordo conseguito nel 1997 dall'intero nucleo familiare non deve superare l'importo complessivo di L. 25.000.000;

b) l'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere alle categorie catastali A3, A4 e A5 e deve costituire l'unica proprietà per l'intero nucleo familiare su tutto il territorio nazionale (escluse pertinenze);

c) il proprietario dell'immobile potrà usufruire della suddetta detrazione solo a seguito di presentazione della dichiarazione e degli allegati, da consegnare all'ufficio tributi nel periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi (1° maggio/30 giugno), ma separatamente da quest'ultima;

d) non deve essere presentata, per la maggiore detrazione, alcuna dichiarazione di variazione I.C.I.;

e) la dichiarazione, in carta semplice, che l'immobile costituisce l'unica proprietà immobiliare del nucleo familiare accompagnata da copia autentica della dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare vale per il solo anno 1998, restando facoltà dell'amministrazione comunale il mantenere o il variare per gli anni successivi le norme presenti.

(Omissis).

COMUNE DI ARGENTA

Il comune di ARGENTA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 22 dicembre 1997 ed il 26 febbraio 1998, rispettivamente le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,7 per mille;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, che la misura della detrazione di imposta relativa all'abitazione principale di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della citata legge n. 662/1996 viene elevata, da L. 200.000 a L. 500.000, esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare rilievo sociale e con le modalità sottoindicate:

a) Pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 14.563.000;

b) Pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 23.523.000, aumentato di L. 1.800.000 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali;

c) Disoccupati, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 23.523.000, aumentato di L. 1.800.000 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali;

i contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al servizio tributi del comune, entro il 30 giugno 1998, apposita autocertificazione *in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento* del beneficio.

ad invarianza di condizioni sono esonerati dall'obbligo suindicato i contribuenti che abbiano prodotto valida istanza per l'anno 1997 sulla base di quanto disposto con delibera C.C. n. 33 del 14 aprile 1997. I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 1998, fatta salva la potestà del comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge;

(Omissis).

di fissare, ad integrazione di quanto disposto con proprio precedente atto n. 119 del 22 dicembre 1997, l'aliquota I.C.I. nella misura del 3 per mille e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per le seguenti fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

a) recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili:

rientrano nella fattispecie gli interventi di recupero di cui alle lettere *b), c), d),* dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 475. L'inagibilità o inabitabilità dell'unità immobiliare deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale;

b) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici:

rientrano nella fattispecie gli immobili ricadenti in zona «A» ai sensi dell'art. 29 delle «Norme tecniche di attuazione del P.R.G.» per cui siano ammessi i soli interventi di restauro scientifico (A1), e restauro e risanamento conservativo (A2 tipo A e tipo B) ricadenti nelle fattispecie *previste alle lett. b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge* 5 agosto 1987, n. 475;

c) recupero di sottotetti:

rientrano nella fattispecie gli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati.

(Omissis).

COMUNE DI ARGUSTO

Il comune di ARGUSTO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura percentuale del 6 per mille, ai sensi del surri*chiamato decreto-legge n.* 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI ARIANO IRPINO

Il comune di ARIANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare e quindi fissare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998 nella misura del 4,85 per mille, rapportato al valore degli immobili e aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Il comune di ARIANO NEL POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di differenziare l'aliquota da applicarsi nell'anno 1998, esercitando le facoltà attribuite ai comuni dal comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché quelle di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 comma 53 *della legge 23 dicembre 1996 n.* 662, *il* quale richiama l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando:

nel 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, *per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale*, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

nel 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e/o di alloggi non locati;

di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, determinando in L. 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

di dare atto che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e ai suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di* usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ARIENZO

Il *comune* di ARIENZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARIZZANO

Il comune di ARIZZANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,60 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARONA

Il comune di ARONA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfigurare la struttura dell'imposta comunale sugli immobili e di fissare le aliquote per l'anno 1998, in sede di prima applicazione, come segue:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,1 per mille

immobili diversi dalle abitazioni: 5,6 per mille

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5,8 per mille

alloggi non locati: 5,6 per mille

immobili di proprietà di enti non aventi fini di lucro: 5,6 per mille

detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo: L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARTEGNA

Il comune di ARTEGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 5.8 per mille;

b) aliquota ridotta 4.6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di elevare a L. 240.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ARTOGNE

Il comune di ARTOGNE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare quale aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 1998 l'aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune o utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune;

3. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO

Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille;

2. per l'anno 1998 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Asigliano Veneto e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3. è considerata direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ASSEMINI

Il comune di ASSEMINI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. in misura del 6 per mille;

di differenziare, così come segue, le aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

1. immobili diversi da quelli ad uso abitativo (uffici, negozi ecc.) 6,50 per mille;

di fissare le seguenti agevolazioni:

1. casa adibita ad abitazione principale da parte del possessore 4,75 per mille;

2. interventi di recupero di immobili di cui all'art. 1, comma 5 legge n. 449/1997 per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE

Il comune di ASIGLIANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ASSORO

Il comune di ASSORO (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998, le aliquote dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale; 5,6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ATTIMIS

Il comune di ATTIMIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 nell'aliquota ridotta del 5,1 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nell'aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI AULETTA

Il comune di AULETTA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota ordinaria dovuta per la generalità degli immobili è pari al 6,30 per mille;

quella per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero concessa in locazione a soggetti che ne fanno tale uso, è pari al 5 per mille, con detrazione dall'imposta così determinata nella prima ipotesi della somma di L. 250.000, calcolata in ragione del periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è elevata a L. 270.000 per i soggetti disabili e per gli anziani ultrasettantenni.

(Omissis).

COMUNE DI AUSONIA

Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di stabilire una riduzione dell'imposte pari al 40% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI AVIGLIANA

Il comune di AVIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di accogliere integralmente la proposta del settore servizi finanziari allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

Si propone:

1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille in rapporto al valore degli immobili;

2. di confermare il mantenimento della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nell'importo di L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale è mantenuta tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI AZEGLIO

Il comune di AZEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 la tariffa relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AZZANO D'ASTI

Il comune di AZZANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, operando una detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AZZANO DECIMO

Il comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

aliquota del 4,5 per mille:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine e garages);

per le unità immobiliari ad uso residenziale locate, nonché per le unità immobiliari adibite ad attività economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione;

per i terreni agricoli;

aliquota del 5,5 per mille:

per le unità immobiliari ad uso residenziale o adibite ad attività economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, ecc.) non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo;

per le aree fabbricabili;

2. di stabilire (ai sensi dell'art. 8, 3° comma, del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in L. 300.000 annue, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locati;

3. di precisare che godranno dell'aliquota del 4,5 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari *di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un* genitore o fratello/sorella.

(Omissis).

COMUNE DI BACOLI

Il comune di BACOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come successivamente integrato e modificato, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 in misura unica nella percentuale del 5 per mille da calcolarsi sulla base imponibile del patrimonio immobiliare esistenti sul territorio del comune di Bacoli ivi compreso i fabbricati ed i terreni agricoli.

(Omissis).

COMUNE DI BADIA - ABTEI

Il comune di BADIA - ABTEI (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di detenninare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, fino a diversa regolamentazione, nella misura del 4 per mille uguale per tutti gli immobili siti nel territorio comunale;

2. di determinare per l'anno 1998 la detrazione d'imposta nell'importo di L. 300.000 per l'abitazione principale, come pure per le abitazioni dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

(Omissis).

COMUNE DI BADIA CALAVENA

Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire che, per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota da applicare per i soggetti passivi e per la generalità degli immobili è del 6 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi, superficie, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BADIA PAVESE

Il comune di BADIA PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI BADOLATO

Il comune di BADOLATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ridurre per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. per abitazione principale dall'attuale 7 per mille al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BAGALADI

Il comune di BAGALADI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per l'anno 1998 sarà del 6 per mille con una detrazione per la prima casa di L. 250.000;

di stabilire una aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

1. al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

2. al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

3. alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

4. all'utilizzo di sottotetti;

di stabilire l'applicazione limitatamente alle unità immobiliare oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

di dare la massima pubblicità, sulle agevolazioni previste dalla legge per le case inagibili o inabitabili.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Il comune di BAGNACAVALLO (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare nelle misure sotto riportate le aliquote relative alle singole fattispecie imponibili:

terreni agricoli 5,50 per mille;

aree fabbricabili 7 per mille;

abitazione principale 5,80 per mille;

altri fabbricati 6,30 per mille;

abitazioni non locate 7 per mille.

Ai fini dell'applicazione delle aliquote si intendono abitazioni non locate le unità immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione.

Per altri fabbricati si intendono anche le categorie catastali C6 e C7 pertinenze dei fabbricati ad uso abitativo;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

3. di determinare in L. 320.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico:

a) pensionati con unico reddito da pensione annuo non superiore a L. 16.580.000;

b) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;

c) portatori di handicap in condizione non lavorativa, con unico reddito da pensione non superiore a L. 16.580.000;

d) portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;

e) nucleo familiare con un portatore di handicap, con reddito annuale complessivo imponibile ai fini IRPEF fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;

f) disoccupati, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;

g) famiglie numerose composte da 5 o più componenti con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 51.816.000, aumentato di L. 1.865.000 per ogni componente superiore a cinque;

h) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

I redditi sopra citati sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione ai fini I.C.I.

In tutti i casi sopracitati il beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che nessun componente il nucleo familiare possegga a titolo di proprietà, usufruttto, uso o abitazione altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina ecc.).

Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti di imposta dovuti come richiesta documentata il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di particolare condizione di carattere sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione da prodursi per ogni anno di imposizione dovrà prodursi all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvederà in seguito alle successive verifiche riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza avvalersi della facoltà di diversificazione dell'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, né dell'ulteriore facoltà di cui all'art. 4, comma 1 del *decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni in* legge 24 ottobre 1996, n. 556;

2. determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 3,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico del comune di Bagnara di Romagna, quale definito nel piano regolatore generale del comune medesimo, intendendosi per tali gli immobili sottoposti ai sensi del piano particolareggiato del centro storico del comune di Bagnara di Romagna alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo A) e B).

La predetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, avvenuto a far data dal 1° gennaio 1998. Ogni soggetto passivo avente diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti per gli anni in cui la medesima trova applicazione; come richiesta documentata, il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante gli estremi dell'autorizzazione o della concessione edilizia allo stesso rilasciata per l'esecuzione degli interventi innanzi indicati, o della denuncia di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, dallo stesso presentata per l'esecuzione degli interventi medesimi, e, se del caso, del certificato redatto dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, con cui è stata dichiarata l'inagibilità o l'inabitabilità dell'unità immobiliare cui si riferiscono gli interventi di recupero; in alternativa al predetto certificato, il contribuente potrà presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; nonché, in ogni caso, la data dell'inizio dei lavori; detta autocertificazione dovrà essere inoltrata all'ufficio ragioneria e gestione risorse del comune di Bagnara di Romagna entro il termine del primo versamento di imposta effettuato con l'applicazione dell'aliquota agevolata; l'ufficio predetto provvederà in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

3. stabilire di non avvalersi delle facoltà di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5;

4. stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 56 dell'art. 3 della *legge 23 dicembre 1996, n. 662, di considerare direttamente adibita ad* abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, a L. 300.000 l'importo di L. 200.000 di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, limitatamente alle seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali già individuate con proprio atto n. 14 del 10 aprile 1997, citato in premessa:

1. Famiglie di pensionati.

a) soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di *reddito annuo complessivo lordo non superiore* a L. 15 milioni in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera *a)*, con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 25 milioni.

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambe i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

2. Famiglie numerose.

a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3. Famiglie assistite.

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Bagnara di Romagna, ad un *contributo economico, oppure all'assistenza* domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/93.

4. Famiglie abitanti in unità immobiliari di tipo ultrapopolare (A/5).

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unità adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in *caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento* sulla medesima unità.

5. Famiglie con portatori di handicap.

a) soggetto passivo portatore di handicap con invalidità superiore al 66% o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap nella predetta misura;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 maggiorato di L. 10.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

Principi e condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione.

I limiti di reddito di cui alle situazioni di particolare disagio economico-sociale come sopra individuate, sono determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l'anno 1997.

Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti per l'anno 1998; come richiesta documentata il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di situazione di particolare disagio economico-sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione, dovrà essere inoltrata all'ufficio ragioneria e gestione risorse del comune di Bagnara di Romagna entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 1998; l'ufficio predetto provvederà in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNARIA

Il comune di BAGNARIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili è applicata nel territorio comunale con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Il comune di BAGNARIA ARSA (provincia di Udine) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. anche per l'anno 1998 nella misura del 4,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria 5 per mille;

2ª abitazione 6,5 per mille;

aliquota 4 per mille a favore di proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili (durata anni tre).

(Omissis).

COMUNE DI BAIA E LATINA

Il comune di BAIA E LATINA (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il comune di Baia e Latina, per l'anno 1998, nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BALANGERO

Il comune di BALANGERO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per il 1998, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote dell'imposta I.C.I. in vigore per il 1997, come da allegato prospetto;

2. di dare atto che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

Si determinano come segue le aliquote dell'imposta per il 1998:

OGGETTO	ALIQUOTE	DETRAZIONI
Abitazione principale	6 per mille	L. 200.000
Immobili diversi dalle abitazioni	6,5 per mille	—
Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale	6,5 per mille	—
Alloggi non locati	6,5 per mille	—
Locali destinati a varie attività, non aventi scopo di lucro	5 per mille	—
Aree edificabili	6 per mille	—
Per tutte le altre categorie	6 per mille	—

(Omissis).

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Il comune di BALDISSERO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1998, nella misura del 4,75 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione degli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali viene stabilita un'aliquota del 6 per mille;

2. approvare, per l'anno 1998, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per tutte le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie;

3. dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI BALESTRINO

Il comune di BALESTRINO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di differenziare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. così come segue:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per abitazioni diverse da quella principale ed eventuali relative pertinenze 7 per mille,

così come già stabilito con deliberazione di giunta comunale n. 21 del 25 febbraio 1998, che si allega alla presente quale parte integrante;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di intendere per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNONE

Il comune di BAGNONE (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per il 1998 l'aliquota nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e nella misura del 6,5 per mille per le altre, così come previsto con atto G. C. n. 24 del 16 febbraio 1998. Dare atto che tali aliquote sono strutturate per poter garantire qualitativamente e quantitativamente i servizi e le attività svolte dal comune, rappresentando l'I.C.I. la più cospicua tra le entrate proprie del comune;

di confermare la detrazione in L. 250.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale limitatamente alle seguenti situazioni di disagio sociale:

a) cittadini unici occupanti titolari della sola pensione sociale, ritenendo estesa tale agevolazione anche ai cittadini rientranti nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 e cioè gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, alle condizioni di cui alla norma citata;

b) cittadini con inabilità riconosciuta superiore al 75%;

c) cittadini nel cui stato di famiglia siano ricomprese una o più persone aventi una invalidità assoluta riconosciuta del 100%;

subordinare l'operatività del diritto alla maggiore detrazione alla presentazione entro i termini di pagamento della prima rata d'imposta, di apposita domanda corredata della documentazione probante.

(Omissis).

COMUNE DI BANZI

Il comune di BANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per quanto specificato in premessa, l'aliquota relativa all'imposta sugli immobili I.C.I., per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARBARA

Il comune di BARBARA (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

si ritiene per il corrente esercizio di lasciare invariata la suddetta imposta nelle aliquote del 6 per mille e del 5 per mille per le prime abitazioni e con la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. Si prevede inoltre l'applicazione della aliquota agevolata dell'I.C.I. pari al 3 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI BARBIANO - BARBIAN

Il comune di BARBIANO - BARBIAN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da 4 per mille a 4,8 per mille;

2. di determinare in applicazione dell'imposta comunale sugli immobili la detrazione per l'abitazione principale con L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI BARDELLO

Il comune di BARDELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota unica 6 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BARDOLINO

Il comune di BARDOLINO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote differenziate:

aliquota base: 5,5 per mille (terreni e aree fabbricabili);

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aliquota del 5 per mille con detrazione di L. 200.000;

per le abitazioni locate e per i fabbricati diversi dalle abitazioni aliquota 6 per mille;

per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e non locate il 7 per mille;

per le abitazioni locate l'aliquota del 6 per mille potrà essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia usata dal locatario come abitazione principale e detta abitazione sia locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione principale l'aliquota d'imposta sarà del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARI

Il comune di BARI ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1998, per le ragioni in premessa esposte, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

del 4 per mille a favore di propretari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5;

del 4 per mille per le unità immobiliari adibite a negozi e botteghe artigiane (categoria C1) ed ai laboratori per arti e mestiere (categoria C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale;

del 5 per mille per gli alloggi non costituenti abitazione principale o non locati e per le aree fabbricabili;

del 4,5 per mille, come aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili oggetto di imposizione non ricadenti nelle sopra descritte fattispecie;

aliquota agevolativa nella misura del 4 per mille per un periodo di tre anni, relativamente a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992);

2. determinare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 320.000 nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti:

1) *Pensionati.*

Titolari di pensione sociale minima nell'importo, aventi i seguenti requisiti:

a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresa nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima sociale.

2. *Portatori di handicap.*

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente, includendo gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresa nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima sociale.

Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni sopra riferite, occorre determinare i seguenti criteri applicativi.

Il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione. La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata, oppure consegnata a mano, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta al comune di Bari - via Quintino Sella n. 40, Bari o alla ripartizione tributi, via Cairoli n. 2.

I contribuenti che hanno inviato o consegnato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BARILE

Il comune di BARILE (provincia di Potenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili e applicare l'aliquota del 6 per mille del valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BARONISSI

Il comune di BARONISSI (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota I.C.I. anno 1998 5,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

riduzione imposta 50% fabbricati dichiarati inagibili.

(Omissis).

COMUNE DI BARREA

Il comune di BARREA (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, viene stabilita nella misura percentuale del 5 per mille, per tutte le categorie di immobili. Si detraggono L. 200.000 (art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BARZAGO

Il comune di BARZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, con fissazione della stessa al 2,5 per mille per quei fabbricati inagibili o inabitabili, allocati in zona A, che verranno recuperati nell'anno 1998.

(Omissis).

di consentire che dall'imposta sugli immobili come dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggano, fino alla concorrenza del relativo ammontare, le seguenti somme:

L. 240.000 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione su di unità immobiliare accatastata o da accatastare nella categoria A2;

L. 280.000 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione su di unità immobiliare accatastata o da accatastare nelle restanti categorie;

L. 500.000 nel caso che il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione su di unità immobiliare accatastata o da accatastare in una qualunque categoria sia titolare di assistenza sociale erogata in base al regolamento comunale vigente;

di precisare che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BARZIO

Il comune di BARZIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote e le detrazioni già in vigore nell'anno 1997 come meglio specificato di seguito:

abitazione principale: 4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille;

detrazione imposta I.C.I. per abitazioni principali: L. 500.000;

(Omissis).

COMUNE DI BASCAPÈ

Il comune di BASCAPÈ (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1 di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille da applicarsi secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

2. di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale immobiliare sugli alloggi non utilizzati con l'aliquota del 7 per mille;

3. di non procedere all'applicazione di ulteriori detrazioni e deduzioni ulteriori a quelle di legge.

(Omissis).

COMUNE DI BASIGLIO

Il comune di BASIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote proposte ‰
1	Abitazioni principali	5,25
2	Terreni agricoli	6,25
3	Aree edificabili	6,25
4	Altri fabbricati	6,25

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili	Detrazione d'imposta (Lire in ragione annua)
1	Abitazioni principali	200.000

(Omissis).

COMUNE DI BASSANO ROMANO

Il comune di BASSANO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di disporre per l'anno 1998, in conformità alla deliberazione di g.m. n. 104 del 26 febbraio 1998 la determinazione nella misura del 6 per mille;

dell'aliquota da applicare in questo comune in ordine alla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI BASTIGLIA

Il comune di BASTIGLIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, già in vigore per l'anno 1997, istituite con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e determinate con atto di giunta regionale n. 90 del 5 aprile 1997 e più precisamente:

A) 5,5 per mille per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

B) 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

C) 7 per mille, alloggi non locati;

D) 5,5 per mille per gli immobili dei seguenti enti senza scopo di lucro: IACP, parrocchia;

2. di confermare altresì la detrazione annua obbligatoria principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il comune di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermarae per il 1998 l'aliquota I.C.I. determinata per il 1997 e pari al 5,5 per mille alla quale applicare una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI BELGIRATE

Il comune di BERGIRATE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura segente:

abitazione principale 5 per mille;

aliquote diversificate:

altri immobili 6 per mille;

immobili non locati 7 per mille;

immobile oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 4 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BEDERO VALCUVIA

Il comune di BEDERO VALCUVIA (provincia di Varse) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di adottare, per l'anno 1998, per le motivazioni indicate in premessa, l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili;

2. di determinare la detrazione I.C.I., per l'anno 1998, nella misura di lire 200.000 per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 449/1997, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

4. di dare atto, inoltre, che per fruire delle agevolazioni, il soggetto passivo deve presentare:

per i fabbricati inagibili o inabitabili: relazione dell'ufficio tecnico comunale per perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti: dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, resa dal proprietario attestante la gratuità dell'utilizzo.

(Omissis).

COMUNE DI BEDULITA

Il comune di BEDULITA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare direttamente, per competenza, l'aliquota I.C.I. 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BEINASCO

Il comune di BEINASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote per l'applicazione, nell'anno 1998, dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) fabbricati di qualsiasi categoria e classe, a qualsiasi uso adibiti, con la sola esclusione di quelli di cui al punto *b),* terreni agricoli ed aree fabbricabili 5,7 per mille del valore imponibile;

b) fabbricati di qualsiasi classe e categoria, adibiti ad abitazione e non locati 7 per mille del valore imponibile;

2. di determinare, per il medesimo anno e per tutte le categorie di immobili rilevanti ai fini che interessano, la misura della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 199, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 350.000;

3. di ricomprendere fra gli immobili adibiti ad abitazione principale, ai quali spetta la detrazione di cui al punto 2, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BELLANTE

Il comune di BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998;

di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BELLUSCO

Il comune di BELLUSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune come segue:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso d'abitazione, dagli stessi possedute in aggiurta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrino fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto *a):* 6 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

e) aliquota da applicare per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale: 6 per mille;

a) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrino fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

2. di dare atto, altresì, che:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

b) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il qual è accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizo delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data d'ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

c) l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per mille anche per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione o alienazione d'immobili;

d) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta non sono stabilite, pertanto, elevazioni della detrazione di cui all'art. 58, 3° comma, del decreto legislativo n. 446/1997.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Quanto precede si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

e) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Il comune di BELMONTE CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come in effetti conferma, per l'anno 1998 l'aliquota in misura unica sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BELSITO

Il comune di BELSITO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come conferma, nella misura del 6 epr mille l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, senza alcuna riduzione.

(Omissis).

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Il comune di BELVEDERE MARITTIMO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le tariffe vigenti con effetto dal 1° gennaio 1998;

(Omissis);

le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; (abitazione principale con detrazione entro il limite e terreni agricoli);

b) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; (altri fabbricati aree fabbricabili).

(Omissis).

COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO

Il comune di BEREGAZZO CON FIGLIARO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituite con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

4,75 per mille, per abitazione principale ed altri immobili;

2,38 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del decreto leislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come segue: L. 230.000 per tutte le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI BERTIOLO

Il comune di BERTIOLO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. già in vigore nell'anno precedente, nella misura del 4,5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

di prendere atto e confermare per l'anno 1998 la detrazione minima di L. 200.000 annua per abitazione principale, come previsto dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI BERZANO DI TORTONA

Il comune di BERZANO DI TORTONA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BERZO INFERIORE

Il comune di BERZO INFERIORE (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

Il comune di BESANA IN BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nel seguente modo:

nella misura del 5,6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di confermarae in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BESANO

Il comune di BESANO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis),* l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,75 per mille;

(Omissis).

allegato A alla deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 1998:

tariffe anno 1997, unità immobiliari adibite abitazione principale 5,75 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000;

tariffe anno 1998, unità immobiliari adibite abitazione principale 5,75 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BESENZONE

Il comune di BESENZONE (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BETTOLA

Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

(Omissis).

d) di esonerare totalmente dall'I.C.I. i proprietari che eseguono gli interventi previsti dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge stessa;

e) l'esonero sub D) è applicato limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 in quello successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BIANCAVILLA

Il comune di BIANCAVILLA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998, stabilite con delibera di G.M. n. 981 del 23 ottobre 1997 e modificare dal consiglio comunale nel seguente modo: nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali e per i terreni e del 5 per mille per tutti gli altri immobili siti nel territorio del comune, conformemente al disposto 4.1 della circolare n. 17 del 1° ottobre 1993 della regione siciliana;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 3 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI BIANZONE

Il comune di BIANZONE (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota relativa all'ICI.

dare atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge n. 662/1996 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BIBIANA

Il comune di BIBIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 24 febbraio 1997;

di dare atto che per gli immobili adibiti ad abitazione principale (1ª casa) l'aliquota corrisponde al 5 per mille;

per gli immobili adibiti ad abitazione secondaria (2ª casa) l'aliquota corrisponde al 6 per mille;

per gli immobili adibiti ad abitazione principale la detrazione d'imposta è di L. 200.000;

per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la riduzione d'imposta corrisponde al 50%.

(Omissis).

COMUNE DI BIGARELLO

Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità alle vigenti disposizioni di legge: A) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lett. B) della presente delibera, nella misura del 5,7 per mille; B) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; C) aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione;

di prendere atto che (omissis), la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale anche per l'anno 1998 è fissata per legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BINAGO

Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille;

di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di confermare, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente;

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI BISACCIA

Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

è determinata l'aliquota I.C.I. (imposta comunale immobili) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BISCEGLIE

Il comune di BISCEGLIE (provincia di Bari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relative all'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per abitazione principale;

5,15 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali;

7 per mille per le abitazioni non locate;

di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BISENTI

Il comune di BISENTI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BITRITTO

Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. *(Omissis);*

2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, *(omissis)*, nella misura di seguito riportata:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 4,5 per mille;

b) unità immobiliari diverse dalle precedenti, 5 per mille.

Detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, confermata anche per il 1998 nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio urbanistico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

6. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata alla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazoine dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BLELLO

Il comune di BLELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

In ordine all'I.C.I. di determinare le seguenti aliquote:

abitazione principale: 4 per mille;

seconde case: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BLERA

Il comune di BLERA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1998, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, per il comune di Blera, un'unica aliquota, per ogni tipologia di immobile ad essa soggetta nella misura del 5 per mille a carico dei soggetti passivi;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e vi dimori abitualmente, in conformità delle leggi anagrafiche.

(Omissis).

7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazoine dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BLESSAGNO

Il comune di BLESSAGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;

tutte le altre tipologie di immobili: 6 per mille;

di mantenere in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, nella misura del 6 per mille;

aliquota agevolata da applicarsi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente — che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale — dimora abitualmente e relativa pertinenza (una) classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura del 5 per mille;

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del 4 per mille. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, così come stabilito dall'art. 1, quinto comma, della legge n. 449/1997;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BOLSENA

Il comune di BOLSENA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

aliquota 5,25 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

aliquota 7 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione;

detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione base;

riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI BOLOGNANO

Il comune di BOLOGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.: ordinaria 6 per mille, abitazione principale 5 per mille;

per quanto non previsto dalla presente deliberazione si fa riferimento alla legislazione vigente.

(Omissis).

COMUNE DI BOLZANO NOVARESE

Il comune di BOLZANO NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza diversificazioni. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, calcolata senza riduzioni in base all'aliquota di cui sopra, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 con le modalità indicate dalla legge. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione in cui la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

Il comune di BOLZANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. come segue:

terreni agricoli, 5 per mille;

aree fabbricabili, 7 per mille,

altri fabbricati; 5 per mille;

fabbricati adibiti ad abitazione principale e garage di pertinenza dell'abitazione principale, 4,5 per mille;

di prendere atto di quanto previsto dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/96, riconfermando in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale da applicarsi per l'anno 1998;

di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente avvenuto prima del 1° gennaio 1998 a condizione che l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BOMARZO

Il comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 85, della legge n. 662/1996 in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOMPIETRO

Il comune di BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del:

5 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria;

4 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa;

elevare la deduzione, per gli immobili adibiti a prima casa, a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BONEA

Il comune di BONEA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima del 6 per mille per l'anno 1998, in quanto il comune di Bonea è stato dichiarato dissestato ai sensi dell'art. 16 decreto-legge n. 440/1992, con le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge n. 537/1993.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOFORTE

Il comune di BORGOFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

7 per mille per alloggi non locati;

5,75 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

e di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

Il comune di BORGOLAVEZZARO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di determinare inoltre la tariffa agevolata del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. La suddetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di determinare l'aliquota del 6 per mille da applicare alle unità immobiliari abitative agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate;

di dare atto che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione si applica la riduzione di L. 200.000 prevista dal secondo comma dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

di determinare altresì, per l'anno 1998, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire la detrazione annua di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto, che in caso di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciscuno di essi pro quota.

(Omissis).

COMUNE DI BRACCIANO

Il comune di BRACCIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le stesse aliquote I.C.I. e detrazione in vigore per l'anno 1998 e cioè:

aliquota del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota del 6,40 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione nonché quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

detrazione di L. 210.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN SIRO

Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille senza alcuna riduzione o agevolazione;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito ai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di fissare in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno per il quale se ne ha possesso, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 55 punti 2 e 3 della legge n. 662/1996, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimostrino abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis)..

COMUNE DI BORGO VERCELLI

Il comune di BORGO VERCELLI (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, contestualmente all'approvazione del bilancio, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e nel 5,25 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

di dare atto che la detrazione di cui al comma 3 dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORNASCO

Il comune di BORNASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione:

(Omissis).

per l'anno 1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili rimane fissata al 6 per mille dell'imponibile;

per lo stesso anno 1997 l'ammontare delle detrazioni dall'imposta sono fissate nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, come modificato dal cinquantacinquesimo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Il comune di BORSO DEL GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per la prima abitazione e annessi;

di stabilire in 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per immobili a disposizione (U.I.D.), cioè quelli il cui valore, ai fini fiscali (I.R.P.E.F.), viene aumentato di 1/3;

di stabilire, altresì, in 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. delle aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI BOSCO MARENGO

Il comune di BOSCO MARENGO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune, per l'anno 1998, con l'aliquota unica per tutto il territorio e per ogni tipo di immobile del 5 per mille;

di stabilire altresì la detrazione nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOSCONERO

Il comune di BOSCONERO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 4,8 per mille;

b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 4 per mille;

c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente, (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste: 3,8 per mille;

c1) lo stato di inagibilità o inabilità dovrà essere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, nonché copia della documentazione comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unità immobiliare (concessioni, autorizzazioni, ecc.);

c2) pe le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al punto c1), copia del rilascio della concessione o autorizzazione;

c3) l'aliquota agevolata è applicata per anni tre dall'inizio dei lavori;

d) detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOTTANUCO

Il comune di BOTTANUCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 le tariffe I.C.I. come appresso:

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota del 5 per mille per la prima casa;

detrazione per la prima casa di L. 200.000;

aliquota del 6 per mille per la seconda casa, insediamenti produttivi, industriali, artigianali e commerciali;

riduzione per i nuclei familiari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado di invalidità del 75% e con un reddito non superiore a L. 23.681.550 - ulteriore detrazione di L. 120.000;

riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 622/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BOTTICINO

Il comune di BOTTICINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per gli immobili con esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale;

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

di confermare la detrazione per abitazione principale per un importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOVA MARINA

Il comune di BOVA MARINA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in misura del 6 per mille;

di stabilire che verranno applicate le detrazione I.C.I. per l'abitazione principale nella misura risultante dal seguente prospetto:

unità immobiliari classificati nelle cat. A2-A3-A4-A5-:

unità immobiliare il cui valore catastale sia compreso da 0 a 50.000.000 di lire: detrazione applicata L. 300.000;

unità immobiliare il cui valore catastale sia compreso da 50.000.000 a 100.000.000 di lire: detrazione applicata L. 250.000;

unità immobiliare il cui valore catastale sia compreso da oltre 100.000.000 di lire: detrazione applicata L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOVINO

Il comune di BOVINO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Determinare e confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

(Omissis).

COMUNE DI BOZZOLO

Il comune di BOZZOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota generale 6,4 per mille;

aliquota per case sfitte 6,5 per mille;

aliquota per terreni agricoli 6,5 per mille;

aliquota agevolata 4,5 per mille per:

unità immobiliari inagili o inabitabili recuperati (solo recupero globale) e resi abitabili nel 1998;

immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici recuperati (solo recupero globale) e resi agibili e abitabili nel 1998;

aliquota agevolata 4 per mille per insediamenti produttivi (capannoni artigianali - industriali - commerciali) realizzati nel 1998;

di determinare nella misura unica di L. 200.000 la detrazione annua spettante per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BRENDOLA

Il comune di BRENDOLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ai sensi dell'art. 6 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 49 comma 2,della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, l'aliquota da applicarsi nell'anno 1998 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili insistenti sul territorio di questo comune è fissata nella misura diversificata del 4,6 per mille per l'abitazione principale e del 5,3 per mille per gli altri immobili;

la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRENZONE

Il comune di BRENZONE (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare relativamente all'I.C.I. l'assetto impositivo precedentemente disposto;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille;

di determinare, altresì, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 53, art. 3 della legge n. 662/1996 la diversificazione della predetta aliquota nella misura del 6 per mille, con riferimento ai seguenti casi:

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (intendendo per tali immobili tutti quelli posseduti da cittadini italiani e stranieri non adibiti dagli stessi a dimora abituale);

immobili diversi dalle abitazioni;

alloggi non locati;

prendere atto espressamente che, ai sensi del disposto di cui al comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, veniva elevata da L. 180.000 a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

COMUNE DI BRESCELLO

Il comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 comma 2 come modificato dal comma 53 art. 3 legge n. 662/1996, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa anch'essi purché residenti nel comune;

di non determinare ulteriori detrazioni di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in aggiunta a quella prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504 così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRESCIA

Il comune di BRESCIA ha adottato, il 19 dicembre 1997, le seguenti deliberazioni n. 369 e n. 370 per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

Ritenuto per esigenze di bilancio di confermare, come per le precedenti annualità, l'importo massimo della detrazione in L. 300.000, sulla base dei seguenti criteri che si ritengono espressione di disagio economico e sociale:

A) aumento detrazione di imposta oltre a quella di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 basata sul criterio del livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari:

1. Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che oltre all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altra unità immobiliare ubicata in qualsiasi altro comune. Non sono tuttavia esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che, oltre all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, comprensiva di eventuale garage, sono proprietari di quote di immobili, purchè la base imponibile, così come determinata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non superi L. 5.000.000. quali:

un ulteriore garage o un box ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale;

quota di possesso di altra unità immobiliare (abitazioni, box, terreni) ubicata nello stesso comune dell'abitazione principale e/o in qualsiasi altro comune;

piccoli appezzamenti di terreno agricolo incolto o coltivato da soggetti non aventi le caratteristiche di imprenditore agricolo;

piccoli appezzamenti di terreno costituenti pertinenze di aree fabbricabili (quali orti o giardini);

2. Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio, quali:

A1 - abitazioni di tipo signorile;

A7 - abitazioni in villini;

A8 - abitazioni in ville;

A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.

3. La detrazione in rapporto alla base imponibile, così come determinata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dell'abitazione principale, è di L. 300.000 per le unità immobiliari aventi base imponibile inferiore o uguale a L. 80.000.000, con le riduzioni sotto indicate:

a) abitazione principale con rendita catastale x 100 con base imponibile non superiore a L. 80.000.000 detrazione: L. 300.000;

b) abitazione principale con rendita catastale x 100 con base imponibile non superiore a L. 100.000.000 detrazione: L. 240.000;

c) abitazione principale con rendita catastale x 100 con base imponibile oltre L. 100.000.000 detrazione: L. 200.000.

Ai fini della determinazione dei limiti di valore indicati, rientrano, in quanto accatastate separatamente, anche le eventuali pertinenze dell'abitazione principale stessa (garage, tettoie, lavanderie, ecc.) precisando che, in conformità a quanto stabilito dal Ministero delle finanze, l'eventuale detrazione d'imposta deve essere applicata esclusivamente per l'abitazione principale, così che in ogni caso le pertinenze accatastate separatamente debbono scontare integralmente l'imposta.

4. l'applicazione dell'incremento della detrazione, nel rispetto dei limiti più sopra indicati, deve essere effettuata in sede di versamento dell'imposta, senza che sia necessaria la presentazione di apposita domanda e ciò a pena di decadenza del beneficio nel caso di non utilizzazione entro e non oltre il versamento del saldo annuale del tributo;

B) aumento detrazione di imposta oltre a quella di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 basata sul criterio di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico:

1. l'aumento di detrazione d'imposta viene graduato sia in relazione al reddito del nucleo familiare che al numero dei relativi componenti, con riferimento alla deliberazione con la quale è definito il «minimo vitale 1998» e sono stabiliti i criteri di intervento per il sostegno economico. La graduazione della detrazione di imposta sarà individuata facendo riferimento alla tabella annuale delle fasce di reddito stabilite per numero di componenti il nucleo familiare.

2. sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:

A1 - abitazioni di tipo signorile;

A7 - abitazioni in villini;

A8 - abitazioni in ville;

A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.

3. per beneficiare della detrazione di cui sopra è necessaria la presentazione al settore tributi del comune, entro il termine del 15 di giugno 1998 di apposita domanda con unita la documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, 740) unitamente ad ogni altro documento comprovante oneri fiscalmente deducibili, a pena di decadenza del beneficio.

Ritenuto altresì di stabilire per i criteri sopra indicati alla lettera *A)* e *B)*:

che la nozione di «abitazione principale» è quella che è così definita dalla normativa fiscale;

che per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992;

che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe le fattispecie agevolative di cui alle lettere *A)* e *B)*, si applica la detrazione più favorevole al contribuente.

Delibera:

a) di confermare, anche per l'anno 1998, per i motivi in premessa indicati, le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale, in conformità ai criteri a secondo le modalità specificate in narrativa.

(Omissis).

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Il comune di BRESSANA BOTTARONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, la misura dell'aliquota dell'I.C.I. nel 6 per mille;

di determinare, in virtù del disposto di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.00.

(Omissis).

COMUNE DI BRESSANONE - BRIXEN

Il comune di BRESSANONE - BRIXEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille;

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ridotta al 4 per mille per l'unità immobilare adibita ad abitazione principale (per soggetto passivo di imposta);

di fissare per l'anno 1998 la detrazione limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nell'importo annuo di L. 250.000;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i casi sociali come stabiliti con deliberazione del consiglio comunale n. 84 del 23 ottobre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BRESSANVIDO

Il comune di BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata nel 1998 in questo comune, nella misura unica del 4.50 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di dare atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI BRESSO

Il comune di BRESSO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di prendere atto che per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 200.000, ad esclusione dei nulcei familiari nei quali è componente una persona portatrice di handicap grave, per i quali si stabilisce una detrazione pari a L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRIAGLIA

Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella seguente misura:

6 per mille: unica;

ammontare delle detrazioni per l'abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRIGA ALTA

Il comune di BRIGA ALTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille per la generalità dei contribuenti;

2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni di imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

3. di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale viene fissata in L. 200.000 in esecuziontе del disposto dell'art. 3, comma 55, della legge n. 66/1996;

4. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Il comune di BRINDISI MONTAGNA (provincia di Potenza) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica in misura del 6 per mille da applicare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

2. di dare atto che ai sensi del comma n. 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRIONE

Il comune di BRIONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,5 per mille, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. per tutte le fattispecie di immobili;

2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 1998;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BRIVIO

Il comune di BRIVIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 22 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, prevista per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BRONI

Il comune di BRONI (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni nella misura del 6 per mille l'aliquota d'imposta I.C.I. da applicare per l'anno 1998 per il comune di Broni.

(Omissis).

2. di prendere atto che a norma dell'art. 8 del decreto legislativo numero 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000 e si applica fino a concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI BROSSO

Il comune di BROSSO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e di mantenere la fascia di detrazione per i soli proprietari della prima casa in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI BROVELLO CARPUGNINO

Il comune di BROVELLO CARPUGNINO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BROZOLO

Il comune di BROZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per le abitazioni secondarie;

2. rimane confermata in L. 200.000 la riduzione per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI BRUINO

Il comune di BRUINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto che la misura dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e della detrazione d'imposta per l'abitazione principale rimangono confermate rispettivamente nel 6 per mille ed in L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRUMANO

Il comune di BRUMANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRUSASCO

Il comune di BRUSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali ed i terreni, e nella misura del 6 per mille per le abitazioni secondarie;

rimane confermata in L. 200.000 la riduzione per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI BRUZOLO

Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

3. di confermare altresì in L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta di cui all'art. 3, comma 55, punto 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e smi;

4. di determinare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

(Omissis).

COMUNE DI BUCCIANO

Il comune di BUCCIANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota d'imposta (I.C.I.) pari al 6 per mille e la riduzione del 50% di cui all'art. 8 del decreto legislativo numero 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge numero 662/1996, per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, nonché la detrazione di L. 200.000 dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BUGGIANO

Il comune di BUGGIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

prima casa: 5,75 per mille;

seconda casa: 6,75 per mille;

altri: 6,25 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

detrazione per la prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUGNARA

Il comune di BUGNARA (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 la misura del 6 per mille quale aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI BULGAROGRASSO

Il comune di BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,80 per mille per tutte le categorie di immobili;

2. di considerare adibite ad abitazioni principali le unità immobiliari previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane di L. 200.000, come stabilito dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BUSACHI

Il comune di BUSACHI (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le tariffe dei tributi e dei servizi comunali per l'anno 1998 come segue:

per l'I.C.I. mantenere l'aliquota del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUSANA

Il comune di BUSANA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 14 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

2. di approvare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4,8 per mille;

3. di approvare l'aliquora I.C.I. per il 1998 per le aree fabbricabili al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare due aliquote per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1998:

nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali;

nella misura del 4,60 per mille per terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale);

2. la detrazione per l'abitazione principale è stabilita per il 1998 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CABELLA LIGURE

Il comune di CABELLA LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CACCURI

Il comune di CACCURI (provincia di Crotone) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata da questo comune nella misura del 5,90 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CADEO

Il comune di CADEO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4 per mille per le abitazioni principali;

4,50 per mille per tutti i restanti immobili (terreni, areee fabbricabili e altri fabbricati) posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CADONEGHE

Il comune di CADONEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5,3 per mille sulle abitazioni principali e l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione per abitazione principale, pari a L. 200.000;

di aumentare al 6,6 per mille l'aliquota ordinaria;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CADREZZATE

Il comune di CADREZZATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,5 per mille, di confermare la detrazione di 200.000 per l'abitazione principale come da art. 3, comma 55, della M.F. 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAFASSE

Il comune di CAFASSE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CAGLIARI

Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,30 per mille per le abitazioni principali e del 4,50 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di approvare, per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale prevista al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che sostituisce il comma 2, art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 nelle seguenti misure:

1. L. 350.000 in caso di reddito del nucleo familiare fino a L. 25.000.000;

2. L. 280.000 in caso di reddito del nucleo familiare da L. 25.000.001 fino a L. 35.000.000;

3. L. 200.000 (previste per legge) in caso di reddito del nucleo familiare oltre L. 35.000.000;

di escludere l'applicazione di tali detrazioni per le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A1, A7 e A8;

nessun componente del nucleo familiare dovrà essere proprietario o usufruttuario di altra unità immobiliare nel comune di Cagliari;

i contribuenti interessati che possiedano i suddetti requisiti, dovranno presentare apposita richiesta al comune entro la data prevista per l'effettuazione del primo versamento I.C.I., o, nel caso l'immobile venga acquisito nel corso del secondo semestre, entro la data del secondo ed unico versamento. Le richieste hanno validità annuale e non saranno considerate valide se presentate oltre i termini suddetti. Le richieste dovranno essere compilate su modelli autocertificativi predisposti dal comune, messi a disposizione gratuitamente dei contribuenti interessati e dovranno essere corredate dalla documentazione necessaria a comprovare il reddito conseguito dal nucleo familiare nel precedente anno. Più precisamente il reddito dovrà corrispondere all'imponibile IRPEF quale risulta:

1. dal Mod. 740 al rigo N4;

2. dal Mod. 101 ai righi 1 e/o 22;

3. dal Mod. 201 al rigo 1;

4. dal Mod. 730-3, al rigo 9;

5. dalla comunicazione della corresponsione dell'indennità di fine rapporto da parte dell'ente erogante;

le dichiarazioni che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze, risulteranno sprovviste della documentazione suddetta, verranno automaticamente escluse dal diritto alla maggiore detrazione;

in caso di contitolarità, la richiesta potrà essere presentata congiuntamente dai contitolari che dovranno debitamente sottoscriverla;

il contribuente in relazione alla richiesta, provvederà all'autoliquidazione dell'imposta e procederà ai dovuti versamenti, operando le detrazioni spettanti in ragione del periodo di possesso. In caso di contitolarità, la detrazione sarà ripartita tra i contitolari per la quota di spettanza;

nel caso in cui i controlli effettuati dalla divisione tributi accertassero l'applicazione di detrazioni non spettanti, sarà richiesto ai rispettivi contribuenti il rimborso della maggiore detrazione operata, maggiorata degli interessi e delle sanzioni previste dalla norma;

sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le abitazioni non risultino locate;

le detrazioni sopracitate si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Il comune di CAGNANO AMITERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobili, per il comune di Cagnano Amiterno, è determinata nella misura del 5 per mille, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CAGNANO VARANO

Il comune di CAGNANO VARANO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto della deliberazione giuntale n. 406 del 10 ottobre 1997 e conseguentemente confermare la determinazione dell'aliquota I.C.I. di questo comune per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAIAZZO

Il comune di CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 ed il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare, intendendosi integralmente riportata, determinando le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

a) aliquota base: 5 per mille;

b) abitazione principale: 5 per mille;

c) seconda casa locata: 5,50 per mille;

d) seconda casa a disposizione o non locata: 6 per mille;

2. di fissare l'importo dell'abbattimento dell'imposta calcolata per l'abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'alloggio in questione ad abitazione principale del suo proprietario e dei suoi familiari, in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALABRITTO

Il comune di CALABRITTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno di imposta 1998 l'aliquota che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CALALZO DI CADORE

Il comune di CALALZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 16 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 per quanto di competenza ed ai sensi delle vigenti disposizioni, le tariffe tributarie (*).

(Omissis).

(*) lo stesso comune ha dato notizia che le aliquote I.C.I. deliberate per l'anno precedente e confermate sono: aliquota ordinaria 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale L. 300.000.

COMUNE DI CALAMANDRANA

Il comune di CALAMANDRANA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, senza aliquota ridotta e maggiorata e con detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALANNA

Il comune di CALANNA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'imposta I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CALASCIBETTA

Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta;

2) stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta, per l'anno 1998, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonché nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996;

3) stabilire nella misura del due per cento, di cui al comma 57 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 sul gettito effettivo dell'imposta comunale sugli immobili destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune.

4) prendere atto di quanto stabilito nei commi 58 e 59 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CALASETTA

Il comune di CALASETTA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998, la differenziazione delle aliquote I.C.I. nella seguente misura:

a) aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CALATAFIMI

Il comune di CALATAFIMI (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) confermare per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille la tariffa relativa agli immobili diversi dalle abitazioni nonché degli immobili, di qualunque categoria catastale, posseduti in aggunta all'abitazione principale e degli alloggi non locati;

3) determinare per l'anno 1998, in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CALCIANO

Il comune di CALCIANO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di ridurre per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sugli immobili ricadenti in questo comune, dal 7 per mille al 5 per mille;

2) di stabilire, altresì, che la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALCIO

Il comune di CALCIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille;

2) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille per alloggi posseduti e non locati;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4) l'importo di L. 200.000 di cui sopra è elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:

reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate I.N.P.S. (nel reddito familiare così calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);

possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/2 abitazioni di tipo civile;

A/3 abitazioni di tipo economico;

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazioni di tipo rurale.

(Omissis).

COMUNE DI CALDIERO

Il comune di CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;

determinare, per l'anno 1998, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'aliquota nella misura del 5 per mille;

determinare per l'anno 1998, per l'unità immobiliare adibita a dimora abitutale del contribuente che la detenga a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue da rapportare ai mesi per i quali sussista tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CALENZANO

Il comune di CALENZANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 20 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote I.C.I. per il 1998 nelle seguenti misure:

aliquota del 4,5 per mille in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, assegnatarie di alloggi di istituti autonomi per le case popolari;

aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d'imposta per il quale sussite tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'ufficio del registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Sono escluse dall'applicazione di tale aliquota le abitazioni, possedute in aggiunta all'abitazione principale, nelle quali abbiano la residenza familiari del soggetto o dei soggetti passivi che la utilizzino a titolo di comodato gratuito. Per familiari del o dei soggetti passivi si intendono: ascendenti e discendenti di primo e secondo grado e parenti in linea collaterale di secondo grado. Le abitazioni che risultino locate e quelle possedute in aggiunta all'abitazione principale nelle quali abbiano la residenza uno o più familiari, così come sopra specificato, del o dei soggetti passivi sono assoggettate alla aliquota di seguito indicata;

aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili;

2) di determinare la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

Vista la proposta di deliberazione del servizio entrate, predisposta su indicazione e richiesta della giunta municipale, di seguito riportata e relativa all'oggetto:

con proposta di questo servizio in data 9 febbraio 1998 (che sarà inserita fra i punti all'ordine del giorno della seduta consiliare programmata per il 20 febbaio 1998), giusta la previsione dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata in L. 250.000.

È da tener conto, poi, che l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, consente al comune di elevare la detrazione stessa fino a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

A tale ultimo proposito la giunta ha espresso la volontà di confermare, anche per l'anno 1998, tale facoltà elevando la detrazione da L. 250.000 a 500.000 nei confronti dei soggetti passivi che si trovino in una delle situazioni di particolare disagio economico e sociale di seguito riportate:

1) nuclei familiari composti da soli ultrasessantenni alla data del 1° gennaio 1998;

2) nuclei familiari che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla legge n. 104/1992 purché non tenuti per più di sei mesi, nell'arco dell'anno 1998, presso strutture pubbliche o private;

3) nuclei familiari monoreddito nei quali il soggetto unico produttore di reddito si trovi in cassa integrazione, mobilità o occupazione al 1° gennaio 1998 o lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;

4) nuclei familiari i cui componenti, secondo quanto risultante dalla denuncia dei redditi 1997 o comunque con riferimento all'anno d'imposta 1997, risultino privi di reddito;

5) nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantenni con familiari a carico (ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul reddito vigenti per l'anno 1998).

ed alle seguenti condizioni:

che vi sia titolarità del diritto di proprietà o un diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione) sull'immobile costituente dimora abituale del nucleo familiare nel territorio comunale di Calenzano (ad esclusione delle unità classificate o classificabili al catasto in A/1, A/7, A/8, A/9 - abitazioni signorili, ville e villini, castelli e palazzi) e a condizione che i componenti il nucleo familiare medesimo non possiedano altro immobile ad uso abitativo nel territorio comunale;

che il reddito familiare pro-capite non sia superiore alla minima pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 legge n. 544/1988 e della maggiorazione riconosciuta ai pensionati ex combattenti. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato concorre alla determinazione del reddito-pro capite. Per famiglia, ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, si intende una convicenza di fatto, anche senza vincolo di parentela, comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unità immobiliare;

(Omissis).

sulla base di quanto sopra esposto, si propone pertanto al consiglio:

1) di riconoscere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di carattere socio-economico descritte in premessa ed alle condizioni egualmente sopra riportate, l'elevazione della detrazione da L. 250.000 a L. 500.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1998, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992;

2) di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a seguito di richiesta dei soggetti stessi da presentarsi, direttamente o a mezzo raccomandata, nel periodo dal 2 maggio al 31 maggio 1998, al comune di Calenzano - servizio entrate, pena l'impossibilità di accedere al beneficio in questione, e che detta domanda debba essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di essere nelle condizioni sopra indicate e attesti inoltre:

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

composizione del nucleo familiare;

indicazione dei soggetti handicappati effettivamente presenti nel nucleo familiare;

l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno di applicazione dell'I.C.I.;

il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della ulteriore detrazione;

3) di stabilire altresì che i contribuenti che avranno la richiesta entro i termini previsti potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, anche in assenza di comunicazioni in merito da parte del comune, applicare la detrazione nella misura richiesta, restando comunque salva la facoltà del comune di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e, nel caso di dichiarazione infedele, di procedere al recupero della maggiorazione imposta dovuta, oltre alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

(Omissis).

COMUNE DI CALESTANO

Il comune di CALESTANO (provincia di Parma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 6,5 per mille;

2) di confermare anche per l'anno 1998 di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CALICE LIGURE

Il comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nelle seguenti misure diversificate:

4,8 per mille per l'abitazione principale;

6,8 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.

(Omissis).

COMUNE DI CALOPEZZATI

Il comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

2) la detrazione dell'imposta di cui sopra, riferita alla abitazione principale del soggetto passivo, è stabilita nella misura unica di L. 350.000, per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a L. 18.000.000, per nucleo familiare. Per i restanti contribuenti con redditi superiori a L. 18.000.000, la detrazione spettante è stabilita nella misura unica di L. 200.000, come per legge.

(Omissis).

COMUNE DI CALOVETO

Il comune di CALOVETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: quattro per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 4 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 4 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 4 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

II) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV) l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve affermare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilite dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale tale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica.

(Omissis).

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

IX) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CALTABELLOTTA

Il comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CALTANISSETTA

Il comune di CALTANISSETTA ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per la prima casa, fermo restando la detrazione di L. 200.000 ed al 6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CALUSO

Il comune di CALUSO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

abitazione principale 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 260.000;

altri fabbricati 6 per mille;

aree fabbricabili 6 per mille;

terreni agricoli 5 per mille;

agevolazioni di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA

Il comune di CALVI DELL'UMBRIA (provincia di Terni) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per motivi espressi in narrativa ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAMISANO

Il comune di CAMISANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di accogliere la proposta della giunta comunale di applicare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2) di fissare in L. 240.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Il comune di CAMISANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare anche per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

a) aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 4,75 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) di fissare a L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAMMARATA

Il comune di CAMMARATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPANA

Il comune di CAMPANA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Estratto della deliberazione adottata dal comune di Campana (Cosenza) in materia di I.C.I. per l'anno di imposta 1998.

1) aliquota del 5 per mille da applicare a tutti i soggetti passivi e per tutte le unità immobiliari;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abi-

tazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) *(Omissis).*

7) di dare atto che, relativamente alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, l'intero territorio del comune di Campana ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

Il comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2) di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Il comune di CAMPI BISENZIO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) *la determinazione, ai fini I.C.I., delle seguenti aliquote per l'anno 1998:*

a) una aliquota ordinaria pari al 5,7 per mille;

b) una aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e sei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibiti ad abitazione principale;

c) una aliquota diversificata pari al 5 per mille per gli immobili costituiti esclusivamente da fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/6, facenti parte dello stesso foglio catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

d) un'aliquota maggiorata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati costituiti ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario e non locati con contratto fisicamente regolare ai sensi dell'art. 21, commi 18 e 19 della legge n. 449/1997, con esclusione delle seguenti fattispecie, le quali sono assoggettate all'aliquota ridotta di cui al caso *b)*:

immobili ad uso abitativo concessi in comodato a parenti ed affini entro il quarto grado ivi residenti;

immobili ad usu abitativo acquistati con mutui agevolati per prima casa;

2) l'innalzamento della detrazione relativa all'abitazione principale da L. 200.000 a L. 210.000, ai sensi dell'art. 3, comma 5, punto 3), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti i soggetti passivi di imposta;

3) l'innalzamento della detrazione relativa all'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le seguenti categorie di contribuenti:

a) contribente residente del comune di Campi di Bisenzio, unico/a occupante dell'abitazione; sono esclusi i coniugati non legalmente separati o divorziati anche se unici occupanti;

b) nucleo familiare anagrafico con posto da due o più persone, residenti nel comune di Campi Bisenzio;

c) nucleo familiare anagrafico composto da almeno cinque persone residenti nel comune di Campi di Bisenzio;

d) nucleo familiare anagrafico con persona riconosciuta handicappata ex legge n. 104/1992,

a condizione che si verifichino contenstualmente tutte le seguenti condizioni:

I) che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili;

II) che l'unità immobiliare per la quale si richiede la maggiore detrazione sia iscritta al catasto edilizio urbano nelle categorie catastali da A/2 e A/6;

III) che il reddito imponibile I.R.P.E.F. dell'anno 1997, derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione, riferito al nucleo familiare anagrafico del contribuente sia inferiore ai valori della seguente tabella:

una persona: L. 16.100.000;

da due a quattro persone: L. 28.000.000;

cinque persone: L. 32.000.000;

IV) che il nucleo familiare sia l'unico domiciliato presso l'abitazione per la quale si richiede la maggiore detrazione;

Nel caso contemplato dalla lettera *d)*, i limiti di reddito della tabella sono i seguenti:

una persona: L. 25.000.000;

due persone: L. 30.000.000;

tre persone: L. 35.000.000;

quattro persone: L. 40.000.000;

cinque persone: L. 45.000.000, per ulteriori componenti si aggiungono L. 5.000.000;

4) che il beneficio suddetto sia subordinato alla preventiva presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, così come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 127/1997, sui moduli forniti dall'ufficio tributi, contenente:

le generalità del soggetto passivo di imposta;

la composizione del nucleo familiare;

i dati relativi all'immobile;

la certificazione dalla quale risultino le condizioni di cui alla lettera *d).*

Inoltre dovrà essere allegata la documentazione relativa ai redditi percepiti o prodotti nell'anno 1997.

La dichiarazione dovrà essere presentata a pena di decadenza del beneficio entro e non oltre il termine per la scadenza di pagamento dell'acconto.

I soggetti passivi cui spetta la maggiore detrazione dovranno apporre nella clausale del bollettino di versamento la seguente dicitura: «unica unità immobiliare - maggiore detrazione di L. 500.000».

(Omissis).

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Il comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinandola nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Il comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (provincia di Livorno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992, per le motivazioni espresse in narrativa;

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati o non occupati da parenti e affini entro il secondo grado;

disporre che la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia presentata copia conforme del contratto di affitto, mentre l'occupazione di parenti o affini entro il secondo grado deve essere autocertificata dal contribuente. Le attestazioni prodotte restano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso familiare, la data della cessazione del rapporto deve essere comunicata all'ufficio tributi entro trenta giorni;

riconoscere ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo numero 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000:

A) nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni:

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quali unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi quale reddito principale ma non esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell'immobile soggetto a I.C.I. e restando escluso l'assegno di accompagnamento) riferito all'anno 1997:

fino a L. 17.000.000 lordi per unico componente;

fino a L. 23.000.000 lordi per due componenti;

fino a L. 25.000.000 lordi per tre componenti;

fino a L. 27.000.000 lordi per quattro componenti.

Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L. 1.000.000 lordo se nel nucleo familiare vi è un portatore di handicap.

Per nuclei familiari con più di quattro componenti si aggiugono L. 6.000.000 lordi per ciascuna persona.

Ai fini di tale calcolo non si tiene del reddito da pensione, purché non superiore a L. 10.000.000, di ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili.

B) particolari situazioni di disagio economico:

anche su segnalazione dei servizi sociali dell'U.S.L.

C) nuclei familiari ricadenti nelle fasce di reddito già previste abitanti in case acquistate in cooperativa o di edilizia popolare a proprietà indivisa.

Sia nel caso di cui alla lettera *A* che nel caso della lettera *C* l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 500.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare (non viene considerata proprietà aggiuntiva la proprietà di «orticelli» comunque non soggetti all'imposta;

determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione di L. 500.000.

La richiesta dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre) all'ufficio tributi del comune di Campiglia Marittima, via Roma, 5, oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del pagamento della stessa già tenere conto della detrazione maggiorata, le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre.

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le pene previste dagli articoli 483, 495, 496 del consiglio provinciale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

determinare che l'esercizio della facoltà di autocertificazione prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 sopra richiamato debba avvenire al momento del verificarsi della condizione di inagibilità o inabitabilità con dichiarazione da presentare al servizio tributi il quale la sottoporrà ad accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA - CIAMPEDEL

Il comune di CAMPITELLO DI FASSA - CIAMPEDEL (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno precedente e precisamente:

4 per mille l'aliquota ridotta, per l'unità immobiliare prima casa dei soggetti passivi, o dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune nonché per quelle con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

5 per mille l'aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili;

di riconfermare per l'anno 1998, nella misura di L. 300.000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permenente, a condizione che la sessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOBASSO

Il comune di CAMPOBASSO ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 4,80 per mille;

b) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con esclusione delle unità immobiliari indicate nell'ultima parte dell'art. 4, comma 1, dell'art. 4 del decreto legge 8 giugno 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556;

c) aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per l'imposta dovuta dai proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico della città, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire che, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota del 2 per mille, si intende per centro storico la parte della città coincidente con la zona omogenea A del vigente Piano regolatore generale.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Il comune di CAMPOBELLO DI MAZARA (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 sono le seguenti:

centro urbano, aliquota 4,50 per mille, detrazione L. 200.000 per abitazione principale;

oltre il centro urbano, aliquota 5,50 per mille, L. 200.000 per abitazione principale;

terreni, aliquota 5 per mille.

Rimangono applicabili le ulteriori detrazioni previste per la prima abitazione dalla delibera consiliare n. 67 del 31 ottobre 1995:

detrazione di L. 250.000 per le seguenti categorie:

a) pensionati sociali, anche se integrati al minimo, possessori del reddito del solo fabbricato adibito ad abitazione principale, oggetto dell'imposta (I.C.I.);

b) nuclei familiari con a carico portatori di handicaps, completamente inabili al lavoro, con reddito familiare effettivo non superiore al doppio della pensione sociale integrata al minimo, compreso il reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale, oggetto dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO CALABRO

Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;

aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 6 per mille;

aliquota per alloggi non locati 6 per mille;

aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 6 per mille;

aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 6 per mille.

di stabilire nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA

Il comune di CAMPOFELICE DI FITALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille dell'I.C.I., da applicarsi sulle basi imponibili ricavate in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e succ. mod.;

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Il comune di CAMPOFIORITO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOLONGO AL TORRE

Il comune di CAMPOLONGO AL TORRE (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

di favorire i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti nella misura del 4 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOMARINO

Il comune di CAMPOMARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto della deliberazione commissariale n. 344 del 31 ottobre 1997 che determina le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nella misura seguente:

6 per mille terreni agricoli ed aree fabbricabili;

5,5 per mille abitazione principale;

6,2 per mille altri fabbricati.

nonché, di lasciare invariato l'importo della detrazione per abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Il comune di CAMPO NELL'ELBA (provincia di Livorno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di istituire per l'anno 1998 il seguente regime di aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

A) aliquota ordinaria pari al 5 per mille;

B) aliquota maggiorata pari al 6 per mille;

C) aliquota ridotta pari al 4,5 per mille;

D) aliquota agevolata pari al 4,8 per mille;

con le seguenti determinazioni:

A) l'aliquota ordinaria pari al 5 per mille verrà applicata alle aree fabbricabili ed alle unità immobiliari non comprese nei seguenti punti *B), C)* e *D);*

B) l'aliquota maggiorata pari al 6 per mille verrà applicata agli alloggi non beati ed alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale - art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992;

C) l'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille verrà applicata in favore:

a) persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale - art. 4 primo periodo legge n. 556/1996;

b) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata - art. 3 comma 56 legge n. 662/1996;

D) l'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille troverà applicazione:

a) immobili locati per almeno un anno con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) alloggi concessi a titolo gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti nel comune che li utilizzano come abitazione principale;

Al fine del riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata si dispone quanto segue:

in riferimento all'ipotesi di cui al precedente punto [*D) - a)*] lo stato di locazione dovrà risultare da contratto registrato di durata almeno annuale e da dichiarazione che attesti la locazione dell'immobile a persona che lo utilizzi come abitazione principale;

in riferimento all'ipotesi di cui al punto [*D) - b)*] la dichiarazione del proprietario che attesti la cessione dell'utilizzo dell'alloggio a titolo gratuito ad ascendente o discendente di primo grado che abbia la residenza nel comune;

di stabilire, per l'anno 1998, la detrazione dell'I.C.I sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle seguenti misure:

a) L. 220.000 - art. 8 comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996;

a) L. 440.000 per i proprietari ed i soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1997 e che non posseggano altre abitazioni su tutto il territorio nazionale - art. 3 decreto-legge n. 50/1997 - da comprovarsi attraverso autocertificazione in carta semplice.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOREALE

Il comune di CAMPOREALE (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Il comune di CAMPOROTONDO ETNEO (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille - ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 meglio illustrato in premessa, e nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Interno n. 6240/DA/3.1 del 29 luglio 1995 al punto 8 dell'art. 3;

fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996 art. 3 comma 55 punto 2).

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'Imposta comunale sugli immobili deliberate con atto di giunta comunale n. 52 del 27 febbraio 1997;

di applicare l'aliquota ridotta del 5,5 per mille alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.

di dare atto che:

a) le aliquote per l'anno 1998 sono le seguenti:

Tipologia	Aliquota
aliquota ordinaria	6 per mille
abitazione principale	5,5 per mille
abitazioni locate utilizzate come abitazione principale	5,5 per mille
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado	5,5 per mille
abitazioni non locate	6 per mille
immobili diversi dalle abitazioni	6 per mille

b) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è confermata in L. 200.000;

c) ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO TURES SAND IN TAUFERS

Il comune di CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 per questo comune l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 4 per mille;

2. di determinare per l'anno 1998 per questo comune l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per le seconde case ai sensi del testo unico delle leggi regionali concernenti «disciplina dell'imposta di soggiorno», approvato con D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L;

3. di aumentare per l'anno 1998 l'importo di detrazione previsto dalla legge per i soggetti passivi in possesso di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000;

4. di aumentare per l'anno 1998 l'importo di detrazione previsto dalla legge per i soggetti passivi in possesso di un'unità immobiliare adibita ad abitazione prinicipale da L. 200.000 a L. 500.000 nei seguenti casi sociali, se il reddito familiare non supera i seguenti importi nell'anno 1997:

persona singola L. 17.136.000;

famiglia di 2 persone L. 24.276.000;

famiglia di 3 persone L. 29.988.000;

famiglia di 4 persone L. 35.700.000;

famiglia di 5 persone L. 39.984.000;

famiglia di 6 persone L. 44.268.000;

famiglia di 7 persone L. 48.552.000;

famiglia di 8 persone L. 52.836.000;

famiglia di 9 persone L. 57.120.000;

famiglia di 10 persone L. 61.404.000;

famiglia di 11 persone L. 65.688.000;

per le imprese come base di calcolo viene preso il volume d'affari dichiarato nella dichiarazione annuale I.V.A.;

5. di determinare che coloro che intendono fare ricorso alla detrazione come stabilita al punto 4) devono presentare apposita domanda, la quale viene esaminata dalla giunta comunale.

(Omissis).

COMUNE DI CANALE D'AGORDO

Il comune di CANALE D'AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 per l'abitazione principale al 5 per mille con detrazione di L. 200.000;

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di determinare ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 per l'anno 1998 un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od archietettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CANCELLARA

Il comune di CANCELLARA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

Il comune di CANCELLO ED ARNONE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CANDA

Il comune di CANDA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di aumentare, sul territorio comunale di Canda, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. dal 6 per mille al 7 per mille per gli edifici ad uso abitativo diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come individuata dal secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed intergrazioni;

2. di confermare, sul territorio comunale di Canda, per l'anno 1998, l'aliquota già determinata per il 1997 nel 6 per mille per tutti gli altri immobili;

3. di confermarre, in relazione all'abitazione principale, la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2-3-4, legge n. 662/1996 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANDELA

Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili - anno 1998:

1. aliquota 6 per mille;
2. agevolazioni:
   a) attività produttive 5,5 per mille (*);
   b) abitazioni principali 4 per mille (**);
   c) abitazioni secondarie locate 4 per mille;
3. dettrazioni:
   abitazioni principali e/o locate per abitazione principale L.200.000.

(*) L'agevolazione è applicabile ai fabbricati utilizzati ad attività produttive e appartamenti alle categorie catastali «A/10», «C», «D».

(**) L'agevolazione spetta ai soggetti passivi, residenti nel comune di Candela, e all'Istituto autonomo per le case popolari che le utilizzi come abitazione principale e che vi sia un contratto di locazione regolarmente registrato.

(Omissis).

COMUNE DI CANDIANA

Il comune di CANDIANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota 5 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota 5 per mille per immobili ad uso pertinenza classificati C/6 e relativi ad unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota 5,5 per mille per i restanti immobili;

detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

detrazione di L. 300.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di famiglie con presenza di portatori di handicap certificati dal servizio sanitario nazionale.

(Omissis).

COMUNE DI CANDIDONI

Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* l'aliquota dell'I.C.I., al 5 per mille, con effetto dal 1° gennaio 1998, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CANEPINA

Il comune di CANEPINA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. in vigore nel 1997 era del 5 per mille, non erano state previste detrazioni e riduzioni di cui alla legge n. 662/1996. Non si prevvedono per l'esercizio 1998 ulteriori agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 446/1997. L'aliquota rimane invariata rispetto all'esercizio precedente nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CANISCHIO

Il comune di CANISCHIO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili ed una detrazione per abitazione principale fissata in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANNETO PAVESE

Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille;

2. di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

Il comune di CANNETO SULL'OGLIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

abitazione principale aliquota 6 per mille;

terreni agricoli aliquota 7 per mille;

aree fabbricabili aliquota 7 per mille;

altri fabbricati aliquota 7 per mille;

(Omissis).

di approvare la detrazione spettante sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura corrispondente a L. 250.000 per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CANNOBIO

Il comune di CANNOBIO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure sottoindicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario 5,5 per mille;

B) altri fabbricati di proprietari non residenti ed abitazioni non locate 7 per mille;

C) altri immobili 6 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CANOSA SANNITA

Il comune di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille,

di confermare in L. 200.000, nella misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CANOSIO

Il comune di CANOSIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CANTIANO

Il comune di CANTIANO (provincia di Pesaro) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille e di stabilire la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 230.000;

2. di stabilire l'esenzione completa dell'imposta dei proprietari di unità immobiliare che eseguano interventi volti al recuparo di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero architettonico di immobili locati nel centro storico, intendendo per recupero architettonico l'esecuzione dei seguenti lavori:

a) rifacimento delle facciate;

b) rifacimento dei tetti;

l'esenzione si intende accordata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di dare ato di quanto stabilito dall'art. 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e di ogni altra imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CANTÙ

Il comune di CANTÙ (provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

1) l'aliquota ordinaria è fissata al 4,45 per mille;

2) la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se la medesima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CANZANO

Il comune di CANZANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota vigente del 5 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, senza distinzione di immobili;

recepire le disposizioni di cui al comma 55 dello stesso articolo sopra citato, relative alle riduzioni di imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e le detrazioni d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CANZO

Il comune di CANZO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di dare atto che nell'anno 1998 per l'I.C.I.:

a) si applica la aliquota uniforme del 5 per mille su tutti indistintamente gli immobili;

b) è fissata in L. 220.000 la detrazione di imposta da applicare alle unità immobiliari adibite a prima casa;

2) di dare quindi atto che non vengono riconosciute le agevolazioni previste facoltativamente dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CAORLE

Il comune di CAORLE (provincia di Venezia) ha adottato, il 13 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura differenziata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per gli altri casi l'aliquota dell'I.C.I. per il 1998.

(Omissis).

1) di determinare in L.350.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

2) *Omissis;*

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) i soggetti passivi, possessori di immobili e che rientrano nella casistica di cui al precedente punto 3), per poter avvalersi della detrazione prevista dovranno presentare all'ufficio tributi del comune di Caorle apposita dichiarazione, in carta libera, entro al mese successivo a quello della scadenza della prima rata d'acconto dell'I.C.I., attestante la propria posizione e quella dell'immobile soggetto all'imposizione tributaria; l'amministrazione comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della detrazione come qui stabilita;

5) in presenza di un soggetto passivo proprietario od usufruttuario di multiproprietà di cui alla cat. A (abitazioni) non viene concesso il beneficio di cui al precedente punto 3).

(Omissis).

COMUNE DI CAPENA

Il comune di CAPENA (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,75 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI CAPESTRANO

Il comune di CAPESTRANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPODIMONTE

Il comune di CAPODIMONTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare per l'anno 1998 nell'ambito del territorio comunale: 6 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

8) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAPOLONA

Il comune di CAPOLONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote relative alla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con detrazione unica fissata in L. 200.000;

b) 7 per mille per i fabbricati non locati;

c) 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

di dare atto che si intendono per «fabbricati non locati» quelli indicati ai fini IRPEF tra le «unità immobiliari tenute a disposizione per le quali si applica l'aumento di 1/3» ed, in particolare, le unità immobiliari che abbiano conseguito l'abitabilità, siano destinate alla locazione di tipo residenziale e risultino sfitte.

(Omissis).

COMUNE DI CAPOSELE

Il comune di CAPOSELE (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire nella misura del 5 per mille per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

stabilire, altresì, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene detratto l'importo di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI

Il comune di CAPPELLA DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 1998 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3. di stabilire che, per il periodo di imposta 1998, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata;

4. di stabilire per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

Il comune di CAPPELLA MAGGIORE (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare le tariffe e i prezzi pubblici per il 1998, e, per i servizi correlati ad attività scolastiche e parascolastiche, per l'anno scolastico 1997/1998, approvati dalla giunta o dal consiglio comunale con le seguenti deliberazioni:

I.C.I. anno 1998 (deliberazione Commissario prefettizio n. 4 in data 29 ottobre 1997):

4,3 per mille per abitazione principale;

5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRALBA

Il comune di CAPRALBA (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRAUNA

Il comune di CAPRAUNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) fissare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli imoobili (I.C.I.) al 5,5 per mille per la generalità dei contribuenti;

2) non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

3) dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale viene fissata in L. 200.000 in esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO

Il comune di CAPRESE MICHELANGELO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili al 5,5 per mille, come per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIANA

Il comune di CAPRIANA (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1994, la seguente deliberazione per l'anno 1995 (*):

(Omissis).

di determinare, così come per l'anno 1994, anche per l'anno 1995, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota indicata è *tutt'ora vigente.*

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Il comune di CAPRIANO DEL COLLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Il comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1998, sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

2) di fissare nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'anno 1998 sugli immobili utilizzati diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di stabilire in L. 200.000 annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

5) di fissare per l'anno 1998 la detrazione ai fini I.C.I. in L. 300.000 a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni in presenza dei seguenti requisiti:

I. abitazioni appartenenti a proprietari che siano:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

e) nel caso di presenza nei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000.

II. Immobile accatastato in una delle seguenti categorie catastali:

A/3 - A/4 - A/5.

Il richiedente dovrà possedere congiuntamente almeno uno dei requisiti del punto I e uno del punto II.

Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 30 giugno 1998, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovanti i requisiti richiesti per l'esenzione.

Per i contribuenti che diventino proprietati o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30 giugno 1998 il termine è spostato alla fine del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto di proprietà o titolarità di usufrutto, uso o abitazione».

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIGLIO

Il comune di CAPRIGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicandola, in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRINO VERONESE

Il comune di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per quanto in premessa, le seguenti aliquote applicabili per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria: 5,60 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) di determinare per l'anno 1998 nella misura di L. 200.000, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

3) di determinare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare abibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di:

a) persone di età superiore a 65 anni con coniuge pure di tale età titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante;

b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100%;

c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali.

(Omissis).

5) di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIOLO

Il comune di CAPRIOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

di dare atto, che per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale viene mantenuta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARANO

Il comune di CARANO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'esercizio finanziario 1998 le seguenti aliquote ai fini dell'I.C.I.:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota ridotta per le abitazioni principali e per le attività produttive diverse dalle abitazioni: 4,5 per mille;

2) di stabilire nella misura di L. 500.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 15, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO

Il comune di CARAPELLE CALVISIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale immobili, per il comune di Carapelle Calvisio, è determinata nella misura del 6 per mille, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di non avvalersi del disposto dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e quindi di non diversificare le aliquote a seconda della tipologia abitativa.

(Omissis).

COMUNE DI CARATE BRIANZA

Il comune di CARATE BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

mantenere invariata l'aliquota del 5,5 per mille per le case adibite ad abitazione principale, e per i fabbricati produttivi e commerciali, comprese le relative pertinenze;

elevare l'aliquota dal 5,5 al 6,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale (seconde case) comprese le relative pertinenze;

elevare l'aliquota dal 5,5 al 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate (seconde case sfitte) comprese le relative pertinenze;

aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, per i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale in possesso di particolari requisiti, per usufruire della quale occorrerà attenersi scrupolosamente ai termini ed alle disposizioni previste dalla delibera comunale e presentare domanda su apposito modulo disponibile presso l'ufficio servizi sociali entro il 30 maggio 1998.

Questi soggetti vengono individuati nelle due seguenti categorie, per appartenere alle quali è necessario il rispetto delle condizioni previste al punto *a)* ed al punto *b)*:

a) reddito annuo lordo, ai fini IRPEF 1997, del nucleo familiare non superiore a 20 milioni di lire, più 6 milioni per ogni persona a carico e convivente; la presenza nel nucleo familiare, di un componente convivente:

portatore di handicap non autosufficiente o invalido;

anziano non autosufficiente;

minore in affido;

nonché la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale, con la condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari;

b) pensionati, invalidi e portatori di handicap, disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, con reddito annuo lordo, ai fini IRPEF 1997, del nucleo familiare non superiore a 10 milioni di lire, più 6 milioni di lire per ogni persona a carico e convivente, a condizioni che:

la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione non sia superiore a 400.000 lire;

il nucleo familiare non possegga altre abitazioni oltre a quella principale sul territorio comunale ed altrove, autoveicoli superiori a cc. 1600 se alimentati a benzina e cc. 2000 se alimentati a gasolio.

(Omissis).

COMUNE DI CARBOGNANO

Il comune di CARBOGNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 22 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

immobili abitazione principale, aliquota 5 per mille;

la detrazione di imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

è considerato adibito ad abitazione principale l'immobile, non locato, di proprietà di anziani e disabili che trasferiscono la residenza in istituti di *ricovero o sanitari in forma di ricovero permanente;*

i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, per un periodo di permanenza di tali condizioni, usufruiscono di una riduzione d'imposta al 50%.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

Il comune di CARBONARA DI NOLA (provincia di Napoli) ha adottato, *il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell' I.C.I. in questo comune:

1. aliquota del 5 per mille da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale;

2. per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

3. a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;

4. ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

5. agli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni di imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale;

6. ai proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) all'utilizzo dei sottotetti;

7. per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'UTC con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r.: la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune effettua accertamenti di ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'abitazione principale da più soggetti passivi, tale detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

5) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

8) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Il comune di CARBONARA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 9 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura minima di legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONE

Il comune di CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta sugli immobili comunali per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARCARE

Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, deceto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille e le detrazioni I.C.I. così come approvate con deliberazione C.C. n. 96 del 13 novembre 1994 come di seguito indicate:

L. 300.000 per l'anno 1997 la detrazione da applicare per il versamento dell'I.C.I. da calcolarsi sulla prima casa a favore dei pensionati che compiano, nel corso del suddetto anno, i 65 anni di età, che siano residenti nel comune di Carcare, che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria, e che abbiano un reddito, eslcuso quello derivante dall'abitazione, non superiore al trattamento minimo INPS se singoli, o non superiore al trattamento minimo INPS più pensione sociale se il nucleo familiare è compsoto da due o più persone. L'agevolazione viene concessa su richiesta degli interessati, da presentarsi antecedentemente alla scadenza della 1ª rata.

(Omissis).

COMUNE DI CARCERI

Il comune di CARCERI (provincia di Padova) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la misura unica del 5,5 per mille, la imposta comunale sugli immobili, e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARDINALE

Il comune di CARDINALE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'imposta comunale da applicare sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAREGGINE

Il comune di CAREGGINE (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CARESANABLOT

Il comune di CARESANABLOT (provincia di Vercelli) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella seguente misura:

aliquota unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAREZZANO

Il comune di CAREZZANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere invariata per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARGEGHE

Il comune di CARGEGHE (provincia di Sassari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CARIMATE

Il comune di CARIMATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni;

2) di prendere atto che le rendite catastali sono state rivalutate del 5% a partire dall'anno 1997;

3) di determinare in L. 350.000 la detrazione per l'anno 1998 relativamente ai soggetti passivi I.C.I., aventi abitazione principale nel comune di Carimate nei seguenti casi:

a) soggetti passivi I.C.I. pensionati senza familiari a carico con un reddito complessivo annuo inferiore a 15 milioni;

b) soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui nel caso in cui vi sia una persona a carico;

c) soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 25 milioni annui nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave;

4) di determinare in L. 500.000 le detrazioni per l'anno 1998 relativamente ai soggetti passivi I.C.I. disoccupati senza altri redditi e pensionati con reddito annuo inferiore ai 10 milioni;

5) di stabilire che coloro i quali ritengono di avere diritto alla maggiore detrazione come sopra stabilito, devono inoltrare comunicazione preventiva indirizzata al comune entro il giorno 30 maggio 1998, dichiarando l'assenza di altri redditi, ed indicando le condizioni che consentano l'applicazione della maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI CARINI

Il comune di CARINI (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 1° del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato e integrato da successivi provvedimenti normativi nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, e di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, ai sensi della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CARINOLA

Il comune di CARINOLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le tariffe e le aliquote d'imposte nonché le fasce di reddito per l'anno 1997 riguardanti l'I.C.I.

(Omissis).

confermare per l'anno 1997 le tariffe e le aliquote d'imposta in vigore per l'anno 1996 riguardanti l'I.C.I.

(Omissis).

confermare per l'anno 1996 l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale di L. 180.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARLANTINO

Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CARLAZZO

Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili e per tutte le tipologie, ferma la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali;

di riservarsi, per il 1999, di considerare l'opportunità di differenziare l'aliquota di imposta in particolare per quanto si riferisce alle seconde case.

(Omissis).

COMUNE DI CARLINO

Il comune di CARLINO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, come con la presente determina, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille sugli alloggi non locati, nella misura del 4 per mille per tutti gli enti senza scopo di lucro e nella misura del 4,8 per mille su tutti gli altri oggetti di imposizione;

determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale;

estendere tale detrazione, nella misura di L. 500.000, anche «alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari», sulla base dell'art. 8 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CARNAGO

Il comune di CARNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I.:

a) per l'abitazione principale, 5,6 per mille;

b) per gli altri immobili, 6 per mille;

c) per gli immobili di proprietà degli enti senza scopo di lucro, 4 per mille.

La detrazione sull'abitazione principale per l'anno 1998 sarà pari a L. 200.000 considerando a tal fine anche le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non locate da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari.

di confermare anche per il corrente anno 1998 la disciplina di applicazione dell'I.C.I. approvata con la deliberazione n. 36 del 4 marzo 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CARNATE

Il comune di CARNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle sottoindicate misure:

1) 6,30 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) 6,50 per mille per altri fabbricati, immobili diversi dalle abitazioni e immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

3) 7 per mille per immobili non locati;

di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato relativo all'anno 1997 inviato dal concessionario della riscossione ed in base alle abitabilità rilasciate nel corso dell'anno precedente, il gettito complessivo dell'imposta in L. 2.200.000.000 previsto all'apposita risorsa del bilancio 1998;

di rimettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;

di dare atto che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo n. 446/1997, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno per cui si protrae tale detrazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, come definito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 integrato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando per l'anno 1998 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze:

a) pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 21.000.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000, più 2.000.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione o mobilità con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

e) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dall'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;

f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Dal reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare è escluso il reddito della prima casa di abitazione.

Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, tutte le unità classificate A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti *a), b), c), d)* e *f)*;

coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 1998 dovranno inoltrare domanda entro il 1° giugno 1998;

le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art 58 del decreto legislativo n. 446/1996 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 91/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAROLEI

Il comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura unica del 7 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 1998;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Il comune di CARPIGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'I.C.I. nella percentuale del 5 per mille generalizzata e invece di aumenare la detrazione per la prima casa di abitazione dalle L. 250.000, vigenti nel 1997, a L. 350.000 per il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CARPINONE

Il comune di CARPINONE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CARRODANO

Il comune di CARRODANO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 la detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua.

(Omissis).

COMUNE DI CARSOLI

Il comune di CARSOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1998, con la riduzione al 5 per mille per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARTOSIO

Il comune di CARTOSIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cartosio nella misura unica del 5 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate ad anno.

(Omissis).

COMUNE DI CARUGO

Il comune di CARUGO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di aumentare, confermando la misura stabilita nel 1997, l'aliquota minima dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), di 1 punto per mille, determinando per il 1998, l'aliquota nella misura del 5 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale in via generale viene confermata in L. 200.000 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, a favore dei nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni:

a) proprietà di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con esclusione di altre proprietà immobiliari soggetta a I.C.I.;

b) reddito del nucleo familiare fino a L. 50.000.000 annue lorde, con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla prefettura;

c) percentuale di invalidità attribuita dalla commissione sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%;

4) di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto precedente è subordinato alla presentazione, all'ufficio tributi, entro e non oltre il termine del 30 giugno 1998, della documentazione relativa alla invalidità e al reddito con riferimento all'anno 1997;

5) di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto 3) è applicabile una sola volta anche in presenza di più disabili.

(Omissis).

COMUNE DI CARVICO

Il comune di CARVICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere atto che l'imposta sugli immobili sarà applicata per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille;

2) che è stata determinta in L. 200.000 rapportate al perido di anno durante il quale si protrae la destinazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASAGIOVE

Il comune di CASAGIOVE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, con una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo per il quale si protrae tale destinazione così previsto dal punto 2 del comma dell'art. 55 della suddetta legge n. 662/1996. Di applicare un'aliquota differenziata nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari non adibite a prima casa, per garantire un gettito finanziario che consenta un'adeguata copertura ai servizi che l'ente si propone, per l'anno 1998, di erogare alla cittadinanza.

(Omissis).

COMUNE DI CASALBELTRAME

Il comune di CASALBELTRAME (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5,50 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALBORGONE

Il comune di CASALBORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,50 per mille per l'anno 1998 a conferma della deliberazione di giunta comunale n. 8 del 4 febbraio 1998;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE CREMASCO - VIDOLASCO

Il comune di CASALE CREMASCO - VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. *di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del:*

5,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale;

6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1998 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

Il comune di CASALEGGIO NOVARA (provincia di Novara) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Il comune di CASALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I. già adottate per l'anno 1997:

6 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille per i terreni agricoli;

4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

7 per mille per alloggi non locati;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati *dagli istituti autonomi per le case popolari.*

(Omissis).

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

Il comune di CASALETTO CEREDANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di applicare una detrazione di L. 300.000 inclusa quella prevista per legge in L. 200.000 e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, alle persone ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) propretarie, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000, se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente. I richiedenti non dovranno risultare titolari di altri diritti di proprietà o di usufrutto di beni immobili diversi da quanto oggetto della riduzione;

3. di dare atto che il reddito potrà essere annualmente rivalutato con atto della giunta comunale;

4. di dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente *che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro* diritto reale di godimento ed i suo familiari, dimorano abitualmente;

5. di stabilire che il contribuente dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione (in carta semplice):

a) certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo familiare;

c) altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia;

d) atto notorio con il quale si dichiara sotto la propria responsabilità di essere proprietari/usufruttuari della sola casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASALETTO VAPRIO

Il comune di CASALETTO VAPRIO (provincia di Cremona) ha adottato, *il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

1. di rideterminare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli adibiti ad abitazine principale;

2. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale (prima casa).

(Omissis).

COMUNE DI CASALFIUMANESE

Il comune di CASALFIUMANESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto *b)* per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

b) aliquota maggioarata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, indendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono;

2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle seguenti misure:

detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il 65° anno d'età al 1° gennaio 1998, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1998;

essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data del 1° gennaio 1998;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite;

in tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1998. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

la detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima untà;

3. di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2. lettera *c)* che danno diritto alla detrazione di L. 300.000 (a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.);

la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 1998 all'Ufficio tecnico del comune di Casalfiumanese a mezzo di raccomandata a.r., oppure consegnata direttalmente all'ufficio competente;

i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta;

in caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto;

i contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti, ecc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti;

l'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASALINO

Il comune di CASALINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALMAIOCCO

Il comune di CASALMAIOCCO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

Il comune di CASALNUOVO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASALSERUGO

Il comune di CASALSERUGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, il contenuto della delibera della giunta comunale n. 23 del 12 febbraio 1998 e cioè l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille e la detrazione unica sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

l'aumento della detrazione a L. 500.000 per la prima abitazione, per le famiglie che vivono con un reddito non superiore al «minimo vitale».

(Omissis).

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

Il comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno solare 1998, l'imposta comunale nella misura del 5 per mille, per quanto concerne gli immobili ubicati nel territorio di questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI CASALVIERI

Il comune di CASALVIERI (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da calcolare sul valore degli immobili soggetti ad imposta siti nel territorio del comune di Casalvieri, nella misura unica del 7 per mille;

2. confermare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 55, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASAMARCIANO

Il comune di CASAMARCIANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è fissata in via ordinaria, per la generalità degli immobili, nella misura del 5 per mille;

2. per gli altri immobili, esclusi i terreni, posseduti in aggiunta all'abitazione principale viene stabilita un'aliquota pari al 5,5 per mille;

3. la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane fissata in L. 300.000 fino alla concorrenza del suo ammontare;

4. ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

5. le agevolazioni per l'abitazione principale, di cui al presente deliberato, si applicano anche ai soggetti passivi d'imposta anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASANOVA LERRONE

Il comune di CASANOVA LERRONE (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASAPULLA

Il comune di CASAPULLA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI CASARILE

Il comune di CASARILE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune:

aliquota I.C.I. 5,5 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.

(Omissis).

COMUNE DI CASASCO D'INTELVI

Il comune di CASASCO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille;

di stabilire la misura della detrazine dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 200.000;

di dare atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di fissare al 2,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di untà immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, dando atto che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CASATISMA

Il comune di CASATISMA (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili con aliquota unica nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASCIA

Il comune di CASCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire e quindi applicare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, dando atto che la stessa rientra nelle misure così come fissate dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

2. di stabilire in L. 240.000 la detrazione, di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, da applicare alle unità destinate ad abitazione, di proprietà dei contribuenti, ed adibite dagli stessi ad abitazione principale;

3. di stabilire, che tale detrazione spetta altresì ai soggetti così come individuati al punto 4 del comma 55 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASELLE LANDI

Il comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASELLE TORINESE

Il comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nelle misure sottoindicate, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

6 per mille, aliquota base;

4,80 per mille, persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

4,80 per mille per il primo box posseduto adibito a pertinenza dell'abitazione principale;

di stabilire che dall'imposta dovuta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASINA

Il comune di CASINA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I., imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nel modo e nelle misure di seguito riportate:

5,5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

2. di mantenere per l'anno 1998, la detrazione di L. 200.000, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASLINO D'ERBA

Il comune di CASLINO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare anche per il 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille;

2. di far uso anche per il 1998 della facoltà esercitata lo scorso anno, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, che consente al comune di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

(Omissis).

4. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo oggi vigente viene mantenuta per le unità adibite ad abitazione principali per il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

Il comune di CASOLA IN LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASOLE BRUZIO

Il comune di CASOLE BRUZIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota imposta comunale sugli immobili con effetti dal 1° gennaio 1998, 5,5 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, L. 200.000;

la detrazione spetta fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti parenti, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il comune di CASORATE SEMPIONE (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per il 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille (omissis);

2. di fissare, altresì, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. ridotta del 4,90 per mille (pari alla misura fissata per gli esercizi 1996 e 1997) per le abitazioni principali, quindi, più precisamente, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. stabilire che viene anche considerata «abitazione principale» l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASOREZZO

Il comune di CASOREZZO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,30 per mille;

di applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO ALLO JONIO

Il comune di CASSANO ALLO JONIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille e confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura minima di L. 200.000 nei modi e termini di legge;

2. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per mille a fovore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO IRPINO

Il comune di CASSANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Il comune di CASSINA DE' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unità immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti): 7 per mille;

4. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case pololari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

Il comune di CASSINA RIZZARDI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

3 per mille l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o intrventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5 per mille l'aliquota da applicare per tutte le altre tipologie di immobili;

di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta in L. 280.000 per le seguenti tipologie:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992);

alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992);

unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(Omissis).

COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

Il comune di CASSINETTA DI LUGAGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 la seguente aliquota I.C.I. e detrazioni:

aliquota I.C.I. 6 per mille;

detrazioni:

A) L. 300.000, su richiesta documentata degli interessati per coloro che possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (un box e/o cantina) e che sono titolari di un reddito familiare costituito da pensione sociale o minima; le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

B) L. 300.000, per coloro che possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L. 150.000.000, riferito al solo valore di tale unità immobiliare e relativa pertinenza (un box e/o cantina); le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

C) L. 220.000, per coloro che non rientrano ai punti A e B e che sono possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliae adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L. 220.000.000;

D) L. 200.000, per coloro che sono possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale con valore catastale superiore a L. 220.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASSOLA

Il comune di CASSOLA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille, per i motivi in premessa indicati;

di confermare, altresì, la detrazione per l'abitazione principale prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 in L. 200.000, annue;

di non applicare le agevolazioni previste dalle norme seguenti:

a) dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 relativamente alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

b) dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non ceduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

c) dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556 relativamente alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

di non applicare le agevolazioni previste dal comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 relativamente ad interventi di recupero delle unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNARO

Il comune di CASTAGNARO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 un aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale di L. 80.000, portandola perciò da L. 200.000 a L. 280.000 per le coppie giovani secondo quanto esposto in premessa (*).

(*) ferma restando l'aliquota unica confermata per il 1998 nella misura del 5 per mille, in premessa è precisato che le coppie giovani sono rappresentate da:

tutti coloro che hanno costituito un nuovo nucleo familiare presso il comune di Castagnaro in data non antecedente al 1° gennaio 1993, nonché tutti coloro che lo costituiranno dal 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNETO PO

Il comune di CASTAGNETO PO (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, dandosi atto che la detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale disponibilità.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO

Il comune di CASTAGNOLE MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare in particolare nel 5 per mille l'aliquota (unica) I.C.I. relativa all'anno 1998, la detrazione d'imposta resta fissata in L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Il comune di CASTAGNOLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rispetto al valore dell'immobile secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come modificate dall'art. 1, comma 53 e successivi della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di riconoscere le riduzioni e detrazioni come previste dall'art. 8 n. 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/92 come modificato dall'art. 1, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare dando atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dall'imposta dovuta saranno detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTANA

Il comune di CASTANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

applicare l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono gli interventi volti al recupero ai sensi art. 1, comma 5 legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEGGIO

Il comune di CASTEGGIO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Tabella per l'applicazione della detrazione per abilitazione principale

LIMITE DEL REDDITO FAMILIARE		IMPORTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE				
		NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE				
MONOREDDITO	Nucleo familiare con presenza di disoccupati, cassintegrati, inabili a proficuo lavoro, anziani ultra 65enni, portatori di handicap e non autosufficienti (reddito maggiorato del 70%)	1 persona	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone ed oltre
	Fino a 15.000.000	100.000	130.000	150.000	180.000	200.000
	Fino a 18.000.000	50.000	80.000	100.000	130.000	180.000
	Fino a 20.000.000	20.000	50.000	80.000	100.000	150.000
Fino a 27.000.000	Da 20.000.000 fino a 27.000.000...	—	—	—	50.000	100.000

Aliquota determinata: 6 per mille.

La ulteriore detrazione oltre l'importo di L. 200.000 si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 aventi un valore catastale non superiore a 70.000.000 (settantamilioni), in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella sotto riportata.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta, come dimostrato dal Mod. 740. I soggetti passivi hanno diritto alla maggiore detrazione a condizione che non posseggano, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso i box di pertinenza dell'abitazione principale.

E stato deliberato di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEGNATO

Il comune di CASTEGNATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale nella misura del 5,5 per mille.

di stabilire a sensi art. 3 cimma 55 legge finanziaria n. 662/1996 la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBALDO

Il comune di CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili, le aliquote nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e del sei per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL BARONIA

Il comune di CASTEL BARONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote imposta comunale immobili già stabilite per l'anno 1997, stante il prospetto delle casistiche che si allega espressamente sub lettera *a)* al presente atto deliberativo, a formarne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO *A*

Imposta comunale sugli immobili:

ordinaria: 4 per mille;

abitazione principale: 4 per mille;

abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4 comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556): 4 per mille;

immobili diversi da abitazione (specificare): 4 per mille;

alloggi non locati: 6 per mille;

enti senza scopo di lucro (specificare): 4 per mille;

abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille.

riduzione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale sino al 50%;

maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale sino a L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBELFORTE

Il comune di CASTELBELFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBIANCO

Il comune di CASTELBIANCO (provincia di Savona) ha adottato, il 15 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 1997 come segue:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unità immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.

6 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.).

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL CASTAGNA

Il comune di CASTEL CASTAGNA (provincia di Teramo) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

rideterminare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili portandola dal 4 per mille al 5 per mille in misura unica.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELCIVITA

Il comune di CASTELCIVITA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL COLONNA

Il comune di CASTEL COLONNA (provincia di Ancona) ha adottato, il 16 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996;

di confermare altresì nell'importo di L. 360.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELDACCIA

Il comune di CASTELDACCIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria del 4,50 per mille;

di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale per altri immobili posseduti;

di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di destinare la percentuale dell'uno per cento del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;

di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili;

di concedere la detrazione di L. 230.000 dell'imposta per i possessori della sola pensione sociale e della sola abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Il comune di CASTEL DI LAMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nelle seguenti misure l'aliquota di applicazione, per l'anno 1998, della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, residente nel comune: 5 per mille;

b) altri immobili, soggetti all'imposta: 6 per mille;

di elevare a L. 300.000 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi residenti nel comune:

a) anziani che abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 1° gennaio 1998 e con un reddito lordo non superiore a L. 10.000.000 se soli ovvero con un reddito lordo non superiore a L. 20.000.000 se il nucleo familiare è composto da due o più persone;

b) nuove coppie che si costituiranno nel corso del 1998 con un reddito familiare lordo non superiore a L. 40.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Il comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, due aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, differenziate nel modo seguente:

a) aliquota - ridotta - pari al 5.8 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con relativa detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare;

b) aliquota pari al 6.5 per mille, per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, preso atto della delibera di G.C., n. 58 del 19 febbraio 1998 «Determinazione aliquote I.C.I. anno 1998, per le ragioni indicate nella parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, con effetto dal 1° gennaio 1998, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni, da applicare ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili dai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

6,2 per mille aliquota ordinaria per tutte le tipologie di immobili e terreni;

5,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, (con esclusione dei fabbricati ad essa pertinenziali come da circolare Ministero delle finanze n. 318/E del 14 dicembre 1995);

5,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e locate ad equo canone a soggetti che pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (legge regionale Toscana del 20 dicembre 1996, n. 96, art. 29, c. 5). Ai fini dell'applicazione della presente aliquota, il proprietario di detti alloggi dovrà inoltrare al comune, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla locazione, in sede e nei termini di pagamento di acconto e saldo d'imposta;

7 per mille per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona;

2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino all'occorrenza del suo ammontare L. 200.000 (duecentomila), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae la destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di considerare adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata da terzi residenti;

4) di dare atto, che le disposizioni agevolative dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

5) di determinare per l'anno 1998 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 dall'I.C.I. dovuta sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 50 del 1997, in aggiunta all'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, a favore dei contribuenti in situazione di disagio economico e sociale sottodescritte e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la situazione di difficoltà.

I valori immobiliari sottoriportati sono determinati in riferimento ai valori medi della zona al netto delle rivalutazioni previste dall'art. 3 comma 48 legge n. 662/1996:

alle famiglie i cui componenti siano proprietari del solo quartiere di abitazione, e detta abitazione (comprensiva del garage di pertinenza) non abbia una rendita catastale superiore a L. 1.500.000 con reddito lordo annuo, derivante da pensione o lavoro dipendente (escluse famiglie con reddito da lavoro autonomo) non superiore a:

1 persona L. 12.000.000;

2 persone L. 18.000.000;

3 persone L. 22.000.000;

4 persone L. 28.000.000;

oltre le 4 persone si aggiungono L. 2.000.000 annui a persona;

alle famiglie con componente portatore di grave handicap in condizione di assoluta non autosufficienza permanente, convivente nel proprio nucleo familiare, purché la famiglia sia proprietaria del solo quartiere di abitazione e che detta unità immobiliare (compreso il garage di pertinenza), non abbia una rendita catastale superiore a L. 1.500.000;

6) di dare atto che le categorie di contribuenti, riportati al punto 5 ed in possesso dei requisiti sopra indicati per usufruire della detrazione d'imposta maggiorata fino a L. 300.000, devono presentare domanda scritta al comune, e autocertificazione attestante i requisiti posseduti, entro la scadenza della prima rata di acconto dell'imposta. I predetti contribuenti devono, inoltre, segnalare ed indicare negli appositi spazi del bollettino di c.c. l'importo corretto della detrazione operata, al momento del pagamento dell'imposta I.C.I. - In caso di omessa o infedele dichiarazione, l'imposta sarà recuperata unitamente alle sanzioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

in applicazione degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, citato in motivazione, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune di Castel Focognano viene stabilita per l'anno 1998 come segue:

a) nella misura del 5,80 per mille del valore catastale dell'abitazione principale così come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) nella misura del 6 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, tale imposta viene ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente viene elevata dalla misura base di L. 200.000 (lire duecentomila) a quella agevolata di L. 230.000 (lire duecentotrentamila) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa in proporzione della quota di proprietà di essa abitazione principale nel caso in cui la stessa sia utilizzata da più contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA

Il comune di CASTELFRANCO DI SOPRA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,75 per mille;

2) aliquota da applicare per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

3) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto 2: 7 per mille;

4) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

5) aliquota da applicare ai garages regolarmente censiti come tali (C6) ed ubicati nel fabbricato o nel lotto di pertinenza dell'abitazione principale: 5 per mille;

6) aliquota da applicare agli alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, che vi abbiano la residenza e che non possiedano alloggi in proprietà o siano titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, e superficie sugli stessi: 5 per mille;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Il comune di CASTELFRANCO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, al 4,5 per mille, *(omissis);*

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 per gli alloggi non locati, al 5,5 per mille, stabilendo che tale aliquota sia applicata per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'alloggio è considerato sfitto se non viene dimostrato l'uso quale abitazione principale o lo stato di locazione mediante esibizione di contratto validamente registrato;

b) l'alloggio non è considerato sfitto per il periodo durante il quale è occupato, a titolo diverso dalla locazione, da un parente entro il terzo grado del proprietario;

c) l'alloggio è considerato sfitto, con presunzione assoluta, per il periodo durante il quale non è servito da utenza elettrica per uso domestico.

di determinare la detrazione per l'abitazione principale, come definita dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1998, in L. 270.000 su base annua.

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL GABBIANO

Il comune di CASTEL GABBIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di accogliere la proposta della giunta comunale di applicare per l'anno 1998 l'*aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura* unica del 5 per mille;

di fissare in L. 200.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL GIORGIO

Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 6 per mille;

di confermare anche per l'anno 1998 quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 13 del 28 febbraio 1996 per i redditi di sola pensione, non superiori a L. 12.000.000.

(Omissis).

Con delibera n. 13 del 28 febbraio 1996 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di aumentare la detrazione ai fini della determinazione dell'imposta dell'I.C.I. da L. 180.000 a L. 300.000 per le famiglie provviste di una sola abitazione e di una sola pensione fino all'importo di L. 12.000.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

Il comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ha determinato le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota I.C.I. 1998 6 per mille;

aliquota I.C.I. 1998 per abitazione principale 6 per mille;

aliquota I.C.I. per alloggi sfitti inutilizzati 6,5 per mille;

aliquota I.C.I. per alloggi affittati 5,85 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000 elevata a L. 300.000 per i possessori di sola abitazione principale appartenenti a categorie diverse dalla A1 e A8, per gli alloggi di proprietà dello IACP, delle cooperative e dell'istituto di sostentamento del clero.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 le seguenti aliquote e riduzioni in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ordinaria del 6 per mille;

b) aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale del 5 per mille;

c) riduzione per l'abitazione principale pari a L. 200.000 annue (secondo la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55).

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Il comune di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille (quattro per mille) nonchè la detrazione di L. 400.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in possesso di reddito complessivo, prodotto da pensione, terreni e fabbricati, non superiore a L. 12.000.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, 3c, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLANETA

Il comune di CASTELLANETA (provincia di Taranto) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* l'aliquota sull'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, in questo comune, nella misura unica del cinque per mille, in osservanza del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 art. 6.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLARANO

Il comune di CASTELLARANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAVAZZO

Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 per l'abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille) con detrazione di L. 200.000;

di determinare nella misura del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille) l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di determinare ai sensi dell'art. 1, comma quinto, legge n. 449/1997 per l'anno 1998 un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di intresse artistico od architettonico localizzati nei centri storici, ovvereo volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLEONE

Il comune di CASTELLEONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, per l'anno 1998:

a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,9 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,10 per mille;

c) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni; 5,10 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detraibili fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

Il comune di CASTELLEONE DI SUASA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille;

di applicare la detrazione per «prima casa» nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Il comune di CASTELLETTO D'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie di proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998: aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Il comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

le aliquote per il 1998 dell'imposta comunale sugli immobili sono riconfermate nella misura del 5,4 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per altri fabbricati, la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

di fissare l'aliquota agevolata ridotta dell'1,5 per mille per gli immobili localizzati nel centro storico e nei nuclei di antica formazione, come individuati dal PRGC, e sottoposti ad interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, documentati dagli enti preposti (ASL, vigili del fuoco);

ad interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico;

ad interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

ad interventi volti all'utilizzo di sottotetti ai fini residenziali.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei citati interventi e per gli ani 1999, 2000 e 2001, che abbiano iniziato i lavori nel corso dell'anno 1998.

La riduzione si applica rispetto alla aliquota definita, in relazione al valore catastale dell'immobile, per ogni singolo anno.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le riduzioni non utilizzate, in tutto o in parte, spettano all'acquirente.

La rispondenza alle caratteristiche degli interventi per usufruire delle agevolazioni è certificata dall'Ufficio tecnico comunale, sezione edilizia privata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLI

Il comune di CASTELLI (provincia di Teramo) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, relativamente all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nella misura del 5,75 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Il comune di CASTELLI CALEPIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le sottoelencate aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - con effetto 1° gennaio 1998;

a) aliquota del 5 per mille, da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa);

b) aliquota del 5,5 per mille, da applicarsi per i soggetti passivi e per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (seconda casa);

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, o in altro diritto reale, ed i suoi famigliari vi risiedono abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLINO TANARO

Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: cinque per mille per tutti gli immobili;

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prima casa).

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE

Il comune di CASTELLO DI ANNONE (provincia di Asti) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) *(Omissis).*

2) di confermare in particolare nel 5 per mille l'aliquota (unica) I.C.I. relativa all'anno 1998, la detrazione d'imposta resta fissata in L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

Il comune di CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (provincia di Trento) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998, non apportando modifiche rispetto all'anno precedente nelle seguenti misure:

a) aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli altri fabbricati;

di dare atto e confermare che, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, l'aliquota ridotta è applicabile unicamente a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Castello-Molina di Fiemme, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 la quota della detrazione I.C.I. a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) in L. 250.000 e le statuizioni definite con deliberazione consiliare n. 44 del 29 novembre 1996 e confermate con deliberazione di Giunta comunale n. 137 di data 10 aprile 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille e, l'aliquota ridotta del 4 per mille per:

le abitazioni principali dei soggetti residenti;

immobili diversi dalle abitazioni;

abitazioni non locale di anziani o disabili residenti presso case di riposo o di cura;

di determinare in L. 350.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibita a prima abitazione del soggetto passivo, con le modalità di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL MADAMA

Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare:

abitazioni principali 5 per mille;

abitazioni secondarie 5,5 per mille;

2) aliquota agevolata in favore di proprietari che esegueno interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 3,0 per mille;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3,0 per mille;

per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) l'imposta e ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

5) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7) - 8) *(Omissis);*

9) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Il comune di CASTEL MAGGIORE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per il periodo d'imposta relativa all'anno 1998 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel seguente modo:

a) al 6 per mille l'aliquota da applicare per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

b) al 5 per mille l'aliquota da applicare per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

c) al 7 per mille l'aliquota da applicare per gli alloggi non locati;

2) dare atto che, anche stabilendo l'aliquota ridotta di cui alla lettera *b)* del punto 1) del presente atto, il gettito complessivo dell'I.C.I. per il 1998 sarà superiore all'ultimo gettito annuale realizzato;

3) di riconoscere, per il 1998, ai sensi delle norme citate in narrativa, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

A) Persone anziane:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

c) essere in condizione non lavorativa o con un reddito da pensione, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 10.000.000 annui lordi; tale limite è aumentato di L. 5.000.000 per ogni familiare a carico.

B) Famiglie composte da un solo genitore con figli a carico:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto, al 1° gennaio 1997, da un genitore celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona;

c) Reddito familiare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 10.000.000 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare.

C) Famiglie con persona portatrice di handicap:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto, al 1° gennaio 1998, da una o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;

c) reddito familiare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 10.000.000 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare.

D) Famiglie numerose:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 1998;

c) reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 50.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;

4) di stabilire che in tutti i casi individuati al precedente punto l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

5) di stabilire che l'individuazione dei familiari a carico per la determinazione del limite di reddito che dà diritto al beneficio sia effettuata ai sensi dell'art.. 12 del T.U.I.R. in vigore (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e successive modificazioni ed integrazioni);

6) di determinare i seguenti criteri applicativi:

Il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata oppure consegnata a mano al servizio tributi del comune di Castel Maggiore - Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) entro i termini previsti per il versamento dell'imposta.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELMAURO

Il comune di CASTELMAURO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

Il comune di CASTELNOVO DI SOTTO (Reggio Emilia) ha adottato, il 19 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di incrementare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili dal 6 al 6,2 per mille.

Le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 risultano così determinate:

1) aliquota agevolata 5,5 per mille - abitazione principale con detrazione di L. 200.000;

2) aliquota ordinaria 6,2 per mille - immobili destinati ad altro uso;

3) aliquota massima 7 per mille - immobili non locati.

Restano confermate per il corrente anno le precisazioni e le indicazioni contenute nel suddetto atto consiliare n. 16 del 2 aprile 1997.

(Omissis).

Con deliberazione n. 16 del 2 aprile 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

Punto 1 - aliquota agevolata per abitazione principale 5,5 per mille.

Per abitazione principale si intende l'immobile e le relative pertinenze C6 (garages), C2 (magazzino/locali deposito cioè cantine), C7 (tettoie chiuse o aperte).

L'aliquota suddetta viene applicata inoltre:

a) alle abitazioni concesse in locazione con contratto registrato e utilizzate come prima abitazione da affittuari che non detengono nessun altro immobile di proprietà;

b) alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado in linea diretta e precisamente genitori e figli.

Nei suddetti casi *a)* e *b)* non viene applicata la detrazione di L. 200.000.

Per usufruire di tale aliquota agevolata i contribuenti che rientrano nei casi *a)* e *b)* sopra indicati devono presentare entro il 30 giugno 1997 all'ufficio tributi del comune di Castelnuovo di Sotto la seguente documentazione:

a) copia del contratto registrato presso l'ufficio del registro e dichiarazione dove viene specificato di non possedere nessun altro immobile di proprietà;

b) sottoscrizione di una dichiarazione dove risulti il grado di parentela degli occupanti l'immobile in oggetto con il proprietario. I moduli per le dichiarazioni sopra citate sono a disposizione presso l'ufficio tributi.

Punto 3 - aliquota massima 7 per mille.

Si applica agli alloggi non locati.

Relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, si applica nella misura ordinaria del 6 per mille.

Di stabilire la quota di esenzione «prima casa» nella misura di L. 200.000 annue, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di sostituire il punto primo del dispositivo della deliberazione n. 135 del 30 dicembre 1997 come segue:

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio del comune di Castelnovo ne' Monti per l'anno 1998 nella seguente misura:

aliquota ordinaria (applicabile a tutti gli oggetti d'imposta per cui non è prevista una aliquota diversa) = 6,50 per mille;

aliquota agevolata per l'abitazione principale = 5,50 per mille;

aliquota maggiorata per aree edificabili = 7 per mille;

aliquota maggiorata per alloggi non locati o locati per periodi inferiori all'anno = 7 per mille.

Si considerano «non locate» le unità abitative (diverse dalla abitazione principale) vuote o comunque prive di contratto di locazione registrato a norma di legge.

Sono esclusi dall'aliquota maggiorata gli alloggi concessi in comodato o comunque occupati da parenti fino al terzo grado (e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore) che risultino ivi residenti.

Ovvero:

di confermare i restanti punti numeri 2, 3 e 4 del dispositivo della soprarichiamata deliberazione n. 135 del 30 dicembre 1997.

Ovvero:

di recepire la facoltà prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

di recepire quanto stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alle detrazioni d'imposta per l'abitazione principale, fissate in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE

Il comune di CASTELNUOVO BOZZENTE (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

1) l'aliquota ordinaria è fissata al 6,5 per mille;

2) la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se la medesima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Il comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per l'abitazione principale;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di confermare, per l'anno 1998, le seguenti detrazioni:

L. 200.000 per l'abitazione principale;

L. 250.000 per abitazione principale a favore dei nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono da soli o con il coniuge.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

Il comune di CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CEVA

Il comune di CASTELNUOVO DI CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel sette per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili destinati ad uso diverso dalle abitazioni principali mantenendo l'aliquota del sei per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Il comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà edilizia e proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 6,5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6,5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

3) aliquota da applicarsi a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

4) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6,5 per mille;

5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6,5 per mille;

5.3 aliquota agevolata per gli immobili posseduti diversi dalle abitazioni, utilizzati a scopi commerciali e produttivi: 6,5 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 6,5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6,5 per mille;

c) alla realizzazione di immobili di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6,5 per mille;

d) all'utilizzo dei sottotetti: 6,5 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, delle legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille.

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito ai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In altemativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis);

VII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Il comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998.

(Omissis).

di determinare l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di confermare per l'anno 1998, sull'imposta dovuta per unità immobiliare adibita a prima abitazione, la detrazione di L. 230.000, in conformità di quanto disposto dall'art. 3, comma 55, punto 3 del decreto legislativo n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELPETROSO

Il comune di CASTELPETROSO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL RITALDI

Il comune di CASTEL RITALDI (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare con l'aliquota del 4,5 per mille la misura per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per quanto riguarda indistintamente tutti gli immobili diversi dalle aree edificabili, relativamente all'anno 1998;

2) di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per quanto attiene alle aree edificabili, relativamente all'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Il comune di CASTEL ROZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. in L. 200.000 elevate a L. 300.000 nelle seguenti circostanze:

tutti i cittadini, pensionati e non, che abbiano un reddito inferiore al trattamento minimo di pensione INPS;

3. che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare l'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Il comune di CASTEL SAN GIORGIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di accogliere la proposta della giunta municipale e stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2) di adeguare, altresì, la detrazione a L. 250.000 annue per i contribuenti possessori dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Il comune di CASTEL SAN GIOVANNI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 le sotto elencate aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

4,75 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali possedute da persone fisiche che hanno la residenza nel comune, nonché alle abitazioni abitate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

3 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati a recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti;

5,75 per mille in ogni altro caso;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

Il comune di CASTEL SAN LORENZO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Il comune di CASTEL SAN NICCOLO' (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare pertanto anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella *misura del 6 per mille applicando la detrazione di* L. 300.000 spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di non determinarsi in merito alla possibilità di applicare l'aliquota in maniera diversificata come consente l'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO

Il comune di CASTEL SAN VINCENZO (provincia di Isernia) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e quindi fissare per l'anno 1998, nella misura del 6,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, su tutti gli immobili del territorio comunale;

di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE

Il comune di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVETRANO

Il comune di CASTELVETRANO (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I., che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

Con delibera n. 229 del 27 novembre 1996 il comune ha stabilito:

(Omissis).

Modificare con decorrenza dal 1° gennaio 1997 la detrazione I.C.I. solo per la prima abitazione, aumentandola da L. 180.000 a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVISCONTI

Il comune di CASTELVISCONTI (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIADAS

Il comune di CASTIADAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

6 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

Il comune di CASTIGLIONE CHIAVARESE (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto ed approvare la intervenuta conferma da parte della giunta (del.ne n. 44 del 16 febbraio 1998), anche per l'esercizio 1998, dell'ammontare dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,3 per mille, con detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Il comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per quanto manifestato in premessa, le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, come segue:

possessori di prima abitazione: 4,50 per mille con detrazione d'imposta L. 200.000;

possessori di seconda abitazione terreni agricoli e per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili: 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Il comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE D'INTELVI

Il comune di CASTIGLIONE D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 4,3 per mille;

di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 200.000;

di dare atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari permanente, a condizione che la stessa non sia locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA

Il comune di CASTIGLIONE D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1998, così come segue:

abitazione principale: aliquota 5,5 per mille, detrazione L. 200.000;

altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

Il comune di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare, per i motivi addotti in narrativa ai quali si rinvia, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA

Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

a) Prima casa: unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage - autorimessa - posti auto e box): 4,5 per mille;

b) Seconde case affittate con regolari contratti di locazione ed utilizzate come prime case: 4,5 per mille;

c) Altre destinazioni ed industrie: 5,5 per mille;

d) Seconde case sfitte e non locate: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Il comune di CASTIGLIONE TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 *n. 662 in premessa richiamata;*

3) di dare atto, inoltre, che la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo è confermata in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 sopra richiamata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

Il comune di CASTIGLIONE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili - I.C.I. - per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

A) abitazione principale 5 per mille;

B) terreni agricoli 5,50 per mille;

C) aree fabbricabili 6,50 per mille;

D) altri immobili 6,50 per mille;

2) di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) di considerare adibiti ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTILENTI

Il comune di CASTILENTI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 è stabilita nella misura del 4,5 per mille;

2) fissare nell'importo massimo di L. 230.000, la detrazione prevista per le unità immobiliari adibita ad abitazione principale e per gli alloggi regolarmente assegnati di proprietà degli I.A.C.P.

(Omissis).

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Il comune di CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 1998, nella misura del 5,25 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di prendere atto dell'elevazione da L. 180.000 a L. 200.000 della detrazione per l'abitazione principale stabilita dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CASTROFILIPPO

Il comune di CASTROFILIPPO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

nell'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili viene applicata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

Il comune di CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti determinazioni in ordine all'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio finanziario 1998:

a) fissazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

b) esclusione delle diversificazioni e agevolazioni di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

c) presa d'atto della riduzione di cui all'art. 8, comma primo, prima parte, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

d) fissazione della detrazione nella misura di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad uso di abitazione principale;

e) esclusione della riduzione di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/96 e successive modifiche ed integrazioni;

f) applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

g) esclusione della riduzione di cui all'art. 4, comma 1, decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

(Omissis).

COMUNE DI CATIGNANO

Il comune di CATIGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Il comune di CATTOLICA ERACLEA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998, la tariffa stabilita per l'anno 1996 del 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAULONIA

Il comune di CAULONIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare, per l'anno finanziario 1998, l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAUTANO

Il comune di CAUTANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Il comune di CAVAGLIETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e stabilire dal 1° gennaio 1998 l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. da calcolarsi sugli immobili ricadenti sul territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI CAVAGLIO SPOCCIA

Il comune di CAVAGLIO SPOCCIA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota determinativa dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 sia pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAVAGNOLO

Il comune di CAVAGNOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, nella misura unica del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALESE

Il comune di CAVALESE (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;

b) aliquota ridotta del 4 per mille:

b.1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b.2) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b.3) per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) aliquota maggiorata del 6 per mille da applicarsi per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita o tenuti a disposizione per la villeggiatura o altro, con esclusione delle abitazioni individuate alla precedente lettera *b),* che scontano l'aliquota ridotta;

2) di determinare, per l'anno 1998, sulla base dei criteri applicativi definiti dal consiglio comunale con deliberazione del 15 aprile 1997, n. 17 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 300.000;

3) di prendere atto che tale detrazione sarà applicata indistintamente per:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale;

d) per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili;

2) di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di applicare, ad esclusione di quanto specificato al punto 2) del dispositivo ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge citata n. 662, soltanto le riduzioni obbligatorie previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI CAVA MANARA

Il comune di CAVA MANARA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 è fissata nella misura pari al 6 per mille;

2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione;

(Omissis).

la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale è la seguente:

a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale L. 220.000;

a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 100.000.000 detrazione per l'abitazione principale pari a L. 270.000;

a favore delle seguenti categorie di cittadini:

1) pensionati;

2) coniugi a carico dei pensionati;

3) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1997;

che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, le seguenti detrazioni:

Componenti nucleo familiare	L. 400.000 1ª fascia di reddito	L. 300.000 2ª fascia di reddito	L. 250.000 3ª fascia di reddito
1 persona	L. 10.698.000	L. 12.481.000	L. 14.264.000
2 persone	L. 17.653.000	L. 20.595.000	L. 23.537.000
3 persone	L. 22.680.000	L. 26.460.000	L. 30.250.000
4 o più persone	L. 27.100.000	L. 31.560.000	L. 36.100.000

il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare;

per le famiglie monoreddito, derivante da lavoro dipendente, con imponibile fino a 30 milioni e composte da almeno tre persone, saranno applicate ulteriori detrazioni di L. 200.000;

di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/6, A/7, A/8, A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad 80 milioni.

(Omissis).

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Il comune di CAVASO DEL TOMBA (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata inquesto comune nella misura unica del 6 per mille;

2) *(Omissis)*;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata come previsto dall'art. 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAVEDINE

Il comune di CAVEDINE (provincia di Trento) ha adottato, il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare perl'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2) di determinare, per lo stesso anno 1998, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente una maggior detrazione d'imposta nella misura di L. 250.000;

3) di dare atto che la suddetta maggiore detrazione vale solo per l'abitazione principale dei soggetti passivi d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CAVERNAGO

Il comune di CAVERNAGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 1998, le seguenti norme:

aliquota indifferenziata da applicarsi su tutto il territorio 5,5 per mille;

detrazione fino a L. 200.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAVRIGLIA

Il comune di CAVRIGLIA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998 a riconferma di quelle approvate lo scorso anno con proprio atto n. 27 del 15 aprile 1997;

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

2) aliquota da applicare per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,4 per mille;

3) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto 2): 7 per mille;

4) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

5) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,4 per mille;

6) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

6.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4,5 per mille;

6.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4,5 per mille;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,4 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile, e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. L'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000 per i seguenti casi:

1) il soggetto passivo sia pensionato che vive solo e con reddito da pensione nei limiti della minima contributiva I.N.P.S. o famiglia composta da due pensionati entrambi nei limiti reddituali sopra indicati e non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al punto 2;

2) possiede o possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale ed il garage o box;

3) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato in A/3, A/4, A/5, A/6.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CEFALÙ

Il comune di CEFALÙ (provincia di Palermo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

richiamata la deliberazione della giunta municipale n. 126 del 15 aprile 1997, con la quale veniva determinata l'aliquota per l'anno 1997 nella misura del 5 per mille per immobili posseduti a titolo di abitazione principale e per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dall'impresa, e nella misura del 6 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

(Omissis).

confermate, per l'anno 1998 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili determinate per l'esercizio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Il comune di CELENZA SUL TRIGNO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misurra unica del 4,5 per mille sul valore degli immobili soggetti a tassazione secondo le disposizioini della legge n. 421 del 23 ottobre 1992, decreto legislativo n. 504/1992, decreto-legge numero 476/1993 e legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato in premessa;

di confermare la detrazione di L. 200.000 prevista dalle disposizioni legislative richiamate per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CELLARA

Il comune di CELLARA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nel territorio di questo comune, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CELLARENGO

Il comune di CELLARENGO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per il corrente anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di confermare la detrazione all'I.C.I. nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CELLE LIGURE

Il comune di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 così come di seguito:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota maggiorata: 7 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

aliquote ridotte o agevolate:

4 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Celle Ligure, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

5 per mille: limitatamente alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo, e alle unità possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro.

2) di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Il comune di CELLINO SAN MARCO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2) di elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale dalle attuali L. 300.000 a L. 500.000 per l'anno 1998, esclusivamente per i seguenti soggetti beneficiari:

titolari di pensione minima I.N.P.S., titolari di pensioni sociale o assegno sociale a condizione che sia gli uni che gli altri non siano titolari di beni patrimoniali oltre la casa di abitazione, nel territorio nazionale;

3) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;

4) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5) di dare atto che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare all'ufficio tributi del comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

6) di dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno duante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

7) di dare atto che l'aliquota di cui al punto 1, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

8) *(Omissis)*.

9) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CENATE SOPRA

Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille;

2) di applicare una aliquota ridotta pari al 5,80 per mille ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 a favore delle persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato e cioè a quello dell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CENE

Il comune di CENE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per lanno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (IC.I.) nella misura del 5 per mille;

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CENTALLO

Il comune di CENTALLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,8 per mille, confermando quella in vigore nel 1997;

2) di confermare in L. 210.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, rapportata al periodo dell'anno, durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CENTO

Il comune di CENTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per le considerazioni espresse in premessa:

1) di determinare nella misura del 5,6 per mille l'aliquota unica da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

2) di determinare che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CERANESI

Il comune di CERANESI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura unica del 5,8 per mille.

di elevare a L. 210.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERANO D'INTELVI

Il comune di CERANO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote differenziate del:

5 per mille per l'abitazione principale e terreni agricoli;

5,5 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili.

Detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERANOVA

Il comune di CERANOVA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 504:

terreni agricoli: 7 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

abitazione principale: 7 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille;

2) di determinare ai sensi dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:

abitazione principale: L. 200.000 (in ragione annua).

(Omissis).

COMUNE DI CERCENASCO

Il comune di CERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 16/1998 e di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 resta confermata al 4,5 per mille e che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERCINO

Il comune di CERCINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confemare pertanto l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille a valere per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CERCOLA

Il comune di CERCOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per quanto concerne le abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte;

2. determinare nella misura di L. 270.000 la detrazione d'imposta inerente l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERETE

Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 5,5 per mille, con detrazione prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERIALE

Il comune di CERIALE (provincia di Savona) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote I.C.I.

4,5 per mille: aliquota I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille: aliquota I.C.I. da applicarsi agli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CERIGNOLA

Il comune di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fare propria e contestualmente confermare la delibera della giunta comunale n. 1968 del 15 dicembre 1997, con la quale si determina, per esigenze di bilancio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in ragione del 5 per mille la misura dell'aliquota dell'I.C.I. da applicare per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CERMES - TSCHERMS

Il comune di CERMES - TSCHERMS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che, per l'anno 1998, troverà applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli immobili esistenti sul territorio del comune di Cermes nella misura unica e minima del 4 per mille;

2. di stabilire, inoltre, che per l'anno 1998 troverà applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERNOBBIO

Il comune di CERNOBBIO (provincia di Como) ha adottato, il 15 gennaio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilito quindi di mantenere le aliquote sopra citate anche per l'anno 1998, e precisamente:

1) abitazioni principali: 5,2 per mille;

2) altre fattispecie impositive: 5,8 per mille;

3) alloggi a disposizione e non locati e relative pertinenze: 7 per mille (*);

(*) Trattasi dei seguenti casi:

alloggi a disposizione del proprietario oltre la casa;

alloggi dati in uso gratuito;

alloggi dati in comodato;

alloggi non locati con regolare contratto d'affitto;

baite di montagna a disposizione;

eventuali pertinenze relative a quanto sopra.

(Omissis).

Delibera:

di mantenere per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. del 5,2 per mille, 5,8 per mille e 7 per mille come meglio sopra indicato;

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2 e 3 della legge n. 662/669 del 23 e 31 dicembre 1996, ai fini del pagamento dell'I.C.I. a favore di coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi con reddito del nucleo familiare complessivo assoggettato ad IRPEF inferiore a L. 22.500.000 lordi, aumentato di L. 3.000.000 lordi per ogni familiare a carico o di L. 5.000.000 se familiare disabile o non autosufficiente;

b) l'unita immobiliare abitata deve avere rendita catastale fino a L. 1.500.000 relativamente all'abitazione principale. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unita immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9 non hanno altresì diritto i proprietari di altri immobili, oltre l'abitazione principale;

2. i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta come segue, anche in forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;

l'ammontare del reddito complessivo del nucleo familiare percepito nell'anno precedente documentato dai mod. 740 e/o 101/201 di tutti i componenti;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto *b).*

La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 1998 (data di scadenza versamento prima rata I.C.I. salvo variazione data stessa), pena decadenza, all'ufficio tributi del comune anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I contribuenti che avranno presentato la richiesta nei termini e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, potranno usufruire della maggiore detrazione al momento del pagamento dell'imposta.

L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (finanziaria), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Il comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

vista la deliberazione della giunta comunale n. 98 del 22 gennaio 1997 con la quale veniva determinata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza 1° gennaio 1997, pari al 5,3 per mille per l'abitazione principale e il 6,8 per mille per gli altri fabbricati e le aree;

visto il secondo comma dell'art. 49 della legge 27 dicembre 1998 il quale rinvia al 28 febbraio 1998 il termine per l'approvazione dell'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998;

ritenuto di mantenere inalterata l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 prevedendo:

la conferma dell'attuale aliquota per le abitazioni principali 5,3 per mille. Per abitazione principale si intendono gli immobili classificati esclusivamente in categoria catastale «A» che sono abitati dal proprietario o dall'usufruttuario. Sono esclusi tutti gli altri immobili o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. L'aliquota del 5,3 per mille è estesa ai possessori di quote di proprietà relative alla abitazione principale abitata o dai genitori o dai figli;

la conferma al 6,8 per mille per tutti gli altri immobili e terreni.

(Omissis).

Delibera:

1. di determinare, con decorrenza 1° gennaio 1998, l'aliquota da applicare sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle misure e secondo le modalità meglio precisate nelle premesse, provvedendo all'applicazione della stessa secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, in attuazione alla legge delega in data 23 ottobre 1992, n. 421, nonché quanto previsto dai commi 49, 50, 51, 52 e 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETO GRUE

Il comune di CERRETO GRUE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle misura del 6 per mille;

(Omissis).

di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è nella misura legale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETO SANNITA

Il comune di CERRETO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 ottobre 1997 ed il 28 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per la prima casa;

di confermare, altresì, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, limitatamente ad altri immobili, oltre la prima casa;

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili: conferma aliquota fermo restando anche la detrazione per la prima casa nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

Il comune di CERRO AL VOLTURNO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI CERRO MAGGIORE

Il comune di CERRO MAGGIORE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1998, per i motivi espressi nelle premesse del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6 per mille in misura unica per tutte le fattispecie di immobili, senza avvalersi della facoltà di differenziare le aliquote per i casi previsti dalla legge;

2. di mantenere la detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 così come fissata dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativ. . 504/1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA

Il comune di CERTOSA DI PAVIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. n. "a misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'in.porto della detrazione di legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERVARA DI ROMA

Il comune di CER..RA DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, anche per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERVETERI

Il comune di CERVETERI (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per gli immobili concessi in locazione con contratto regolarmente registrato e che costituiscono abitazione principale per i conduttori e al 6 per mille per gli altri immobili;

determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERVICATI

Il comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come determina con il presente atto, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di fissare in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale;

di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge n. 66/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Il comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998, *(omissis)*, un'aliquota I.C.I. ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali;

2. di fissare per l'anno 1998, *(omissis)*, un'aliquota I.C.I. ordinaria al 5,2 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili, nonché per gli alloggi dati in uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a un proprio familiare (inteso ai sensi dell'art. 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

3. di fissare per l'anno 1998, *(omissis)*, un'aliquota maggiorata al 6 per mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate, intese come le unita immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate a servizio di tali alloggi non locati;

4. di fissare per l'anno 1998, *(omissis)* una detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000;

5. di fissare per l'anno 1998, *(omissis)* una maggiore detrazione sull'abitazione principale di L. 500.000 alle categorie di seguito elencate:

persone indigenti che hanno beneficiato di interventi assistenziali da parte del comune;

nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50%, sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1997, risulti inferiore al seguente limite:

reddito del nucleo familiare fino a n. 2 persone: L. 30.000.000;

per ogni persona in più: L. 10.000.000;

persone che oltre all'abitazione principale, hanno esclusivamente una pensione sociale;

alle giovani coppie comunque costituite con età per entrambi al di sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1997, non superiore a L. 30.000.000;

6. di dare atto che le maggiori detrazioni di cui al punto 5. del presente dispositivo verranno subordinate alla presentazione, entro il 31 ottobre 1998 di idonea richiesta documentata, da effettuarsi all'ufficio tributi del comune, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

(Omissis).

COMUNE DI CERVINARA

Il comune di CERVINARA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 6,3 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. e nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei soggetti residenti, art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CERZETO

Il comune di CERZETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni;

di non stabilire per l'anno 1998 alcuna aliquota differenziata della suddetta imposta in favore dei proprietari di immobili che eseguano gli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 5 e 6, della citata legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CESARA

Il comune di CESARA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 17 febbraio 1998 ed il 28 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di articolare ai sensi del comma 53, art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del:

5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

6 per mille per ogni altra unità immobiliare diversa dall'abitazione principale;

(Omissis).

1. di fissare, la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 300.000, per le motivazioni espresse in premessa;

2. di dare atto che il minor gettito I.C.I. previsto in conseguenza dell'aumento della detrazione sarà compensato dall'applicazione di un aumento dell'aliquota I.C.I., disposto dalla giunta comunale con delibera n. 19 del 17 febbraio 1998;

3. di dare atto, infine, che la detrazione di cui al punto 1. avrà effetto solo per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge numero 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CETONA

Il comune di CETONA (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 *nelle seguenti misure:*

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa): 5 per mille;

b) rimanenti unità immobiliari: 6 per mille;

2. di fissare, per lo stesso anno, in L. 250.000 la detrazione relativa all'abitazione principale elevata a L. 300.000 per le abitazioni principali abitate da ultrasessantacinquenni soli.

(Omissis).

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

Il comune di CHAMPDEPRAZ (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CHIALAMBERTO

Il comune di CHIALAMBERTO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CHIAMPO

Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per l'abitazione principale;

5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale:

2. di stabilire le detrazioni per le unità immobiliari nelle seguenti misure:

L. 230.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIANCHE

Il comune di CHIANCHE (provincia di Avellino) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota imposta I.C.I. pari al 7 per mille e la riduzione del 50% di cui all'art. 8 del decreto legislativo numero 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge numero 662/1996, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, nonché la detrazione di L. 200.000 dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIAVERANO

Il comune di CHIAVERANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIESANUOVA

Il comune di CHIESANUOVA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Il comune di CHIESINA UZZANESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I., come sotto specificate:

aliquota 5 per mille per abitazione principale;

aliquota 7 per mille per alloggi non locati e aree fabbricabili;

aliquota 6 per mille altri.

(Omissis).

COMUNE DI CHIOGGIA

Il comune di CHIOGGIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di diversificare, per l'anno 1998, nell'ambito del territorio comunale di Chioggia, nel seguente modo, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni:

a) 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) 6 per mille per tutte le unità immobiliari ivi comprese le unità abitative concesse in uso gratuito ai familiari fino al secondo grado con residenza anagrafica ad esclusione di quelle al punto *a)* ed al successivo punto *c);*

c) 7 per mille per le unità immobiliari abitative non locate con regolare contratto di affitto registrato;

2. di stabilire in L. 200.000 la misura della detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di stabilire altresì che la predetta detrazione di L. 200.000 venga elevata a L. 300.000 per i soggetti che si trovino nelle condizioni appresso indicate:

a) proprietari di una sola abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio o mappale, che siano titolari di pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% o ricoverati, in lungodegenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore ai mesi otto;

b) famiglie proprietarie di un'unica abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio o mappale, e con reddito lordo non superiore al trattamento riconosciuto dall'I.N.P.S. alle persone in cassa integrazione straordinaria alla data del 1° gennaio 1998;

in caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unità abitativa.

(Omissis).

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

Il comune di CHIOPRIS VISCONE (provincia di Udine) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per il 1998 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per le case sfitte e per le aree edificabili residenziali, industriali, artigianali e commerciali;

2. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5,7 per mille per gli altri tipi di immobili;

3. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSA - KLAUSEN

Il comune di CHIUSA - KLAUSEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune di principio nella misura del 4,7 per mille;

2. per gli appartamenti affittati quale abitazione principale e prima abitazione l'aliquota I.C.I. ammonta a 4,7 per mille. Per le altre abitazioni affittate diversamente oppure inabitate sarà applicata l'aliquota di 6 per mille;

unica detrazione L. 200.000 per prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSANO D'ASTI

Il comune di CHIUSANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

Il comune di CHIUSI DELLA VERNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per quanto espresso in premessa, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CHIVASSO

Il comune di CHIVASSO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille, fatta salva la riduzione al 4,8 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando in L. 200.000 la detrazione da applicarsi all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE

Il comune di CIBIANA DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che l'aliquota relativa all'anno 1998, da applicarsi in misura unica in questo comune, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili è del 6 per mille;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CICOGNOLO

Il comune di CICOGNOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 1998 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3. di stabilire che, per il periodo di imposta 1998, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata;

4. di stabilire per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI CILAVEGNA

Il comune di CILAVEGNA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti aliquote:

Aliquota 4,5 per mille:

abitazione principale;

box;

immobili affittati;

immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali, compresi magazzini e locali di deposito;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;

terreni;

aree fabbricabili;

immobili assegnati dall'azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ex I.A.C.P.).

Aliquota 6 per mille:

abitazioni non locate e/o tenute a disposizione.

Aliquota 1 per mille:

soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall'inizio lavori (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997).

prevedendo le seguenti detrazioni:

detrazione di L. 220.000 per l'abitazione principale e di fissare in L. 300.000 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, per gli immobili di valore catastale non superiore a L. 80.000.000, per le seguenti categorie di cittadini, come da protocollo d'intesa agli atti:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1997;

secondo la seguente tabella:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITE REDDITO
1 persona	12.000.000
2 persone	20.000.000
3 persone	24.000.000
4 persone	28.000.000
5 persone	32.000.000
6 persone	40.000.000

I redditi sono da intendersi al netto della tassazione.

(Omissis).

COMUNE DI CIMINNA

Il comune di CIMINNA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, da applicare in tutto il territorio comunale sul valore dei fabbricati a qualsiasi uso destinato;

2) di confermare in L. 180.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita a prima abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CINETO ROMANO

Il comune di Cineto Romano (provincia di Roma) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura che segue:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CINGIA DÈ BOTTI

Il comune di CINGIA DÈ BOTTI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili;

2. di stabilire che:

1) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

2) l'imposta e ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussitenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai

sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 autenticata nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.

Il contribuente ha inoltre l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di restauro ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato del contribuente;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usofrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorino abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usofrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CINISI

Il comune di CINISI (provincia di Palermo) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. relativa all'anno 1998 al 5 per mille;

di applicare l'abbattimento di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CINO

Il comune di CINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi in premessa indicati, anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIORLANO

Il comune di CIORLANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIPRESSA

Il comune di CIPRESSA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe già vigenti per l'anno 1997:

imposta comunale immobili: aliquota del 5,5 per mille;

detrazione per prima casa: L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI CIRIÈ

Il comune di CIRIÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di determinare in L. 230.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, la detrazione dall'imposta dovuta per:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CIRÒ MARINA

Il comune di CIRÒ MARINA (provincia di Crotone) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, in misura unica, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

dare atto che l'aliquota I.C.I., per come sopra determinata costituisce la riconferma all'aliquota applicata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CISERANO

Il comune di CISERANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare le tariffe I.C.I. 1997 per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve

dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile, l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CISLIANO

Il comune di CISLIANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure che seguono:

abitazione principale: 4,80 per mille;

altri immobili: 5,50 per mille;

2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di confermare la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CITERNA

Il comune di CITERNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di applicare nell'anno 1998 per quanto sopra esposto le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille;

b) aliquota maggiorata pari al 7 per mille per terreni edificabili;

c) aliquota maggiorata pari al 7 per mille per abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Il comune di CITTÀ SANT'ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di diversificare e approvare, come segue, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, in forza ed in conformità della consiliare n. 18 del 6 marzo 1997, ferme le agevolazioni, riduzioni e limiti fissati nella delibera stessa, insieme a tutti quegli altri tassativamente fissati dalla legge e non rimessi alla facoltà dei comuni che qui nel prosieguo si riportano:

a) aliquota da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

e) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sosti- tutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di utilizzazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune puo effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, e inoltre stabilisce che:

sia applicata l'ulteriore detrazione del cinquanta per cento.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE

Il comune di CITTÀ DELLA PIEVE (provincia di Perugia) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1998 nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica;

2. in applicazione del disposto del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che modifica l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la detrazione d'imposta di L. 200.000 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è elevata per l'anno 1998 a L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI CITTIGLIO

Il comune di CITTIGLIO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

5,5 per mille abitazioni principali;

6 per mille per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale, ivi compreso le pertinenze (box od altra unità immobiliare);

di dare atto che vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI CIVEZZA

Il comune di CIVEZZA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale 6 per mille e detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CIVEZZANO

Il comune di CIVEZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di elevare a L. 330.000 la detrazione, per l'anno 1998, dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ritenuta compatibile con l'equilibrio di bilancio;

3. la detrazione suddetta viene applicata anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli I.A.C.P.;

4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreché la stessa non risulti locata;

(Omissis).

6. di revocare la propria deliberazione n. 311 dd. 28 ottobre 1997 con la quale si determinava l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

Il comune di CIVITA CASTELLANA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

(Omissis).

di riconoscere, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, modificato ed integrato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito elencate, una ulteriore detrazione come sotto specificato agli effetti dell'applicazione dell'I.C.I., da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992:

Pensionati.

A) Ulteriore detrazione di L. 150.000.

1) possesso del solo appartamento abitato, compreso nelle categorie catastali A/2-A/6, con esclusione della 4ª classe della A/2, ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1997.

Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) avere compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1996;

3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 14.500.000 annui lordi, riferito all'anno 1997.

Il reddito è quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.

L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

4) Abitazione di categoria da A/2 (meno la 4ª classe) ad A/6, con esclusione della 4ª classe della A/2;

B) Proprietari, usufruttuari di immobili uso abitazione, di immobili adibiti ad abitazione principale.

Ulteriore detrazione di L. 100.000.

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, compresi nelle categorie catastali A/2-A/6 (con esclusione della 4ª classe della A/2).

2) di determinare i seguenti criteri applicativi:

Criteri applicativi

i contribuenti che hanno diritto alla ulteriore detrazione di L. 150.000 o di L. 100.000, ma che lo scorso anno non abbiano presentato la richiesta autocertificazione, debbono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968, nella quale dichiarino:

nome, cognome ed indirizzo;

data di nascita;

codice fiscale;

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 o fino a L. 300.000;

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere presentata direttamente al comune di Civita Castellana o spedita tramite raccomandata semplice entro il termine di pagamento della 1ª rata I.C.I. (30 giugno 1998).

Qualora la richiesta venga inviata oltre il termine del 30 giugno 1998 e, comunque, entro il termine di pagamento del saldo (20 dicembre 1998), i contribuenti potranno tenere conto dell'intera detrazione spettante solo in questa sede;

i contribuenti che hanno inviato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1997, già tenere conto della detrazione richiesta.

Le ulteriori detrazioni ammesse, non sono cumulabili tra loro.

l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITAQUANA

Il comune di CIVITAQUANA (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di determinare in L. 300.000 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

Il comune di CIVITELLA ROVETO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili per l'anno 1998 è fissata al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVO

Il comune di CIVO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e del 6 per mille per le restanti unità immobiliari;

2. di confermare per l'anno 1998 la detrazione per la prima abitazione in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CLAVESANA

Il comune di CLAVESANA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1998 nella misura del 5 per mille;

2. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli alloggi non locati per l'anno 1998 nella misura del 5,30 per mille;

3. di non avvalersi della facoltà di apportare eventuali riduzioni d'imposta o elevazioni della detrazione d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CLETO

Il comune di CLETO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per come in effetti conferma, per l'anno 1998 l'aliquota in misura unica sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CLUSONE

Il comune di CLUSONE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

2) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000. rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER).

(Omissis).

COMUNE DI COAZZE

Il comune di COAZZE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, come con la presente conferma per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. da applicare sul territorio comunale nel modo seguente:

a) residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,50 per mille;

b) per tutti gli altri immobili: 5,25 per mille;

2. di confermare per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 prevista dal decreto legislativo n. 504 esclusivamente per le categorie individuate nell'art. 1 p.a.) del presente deliberato.

(Omissis).

COMUNE DI COCULLO

Il comune di COCULLO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'I.C.I. unica al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CODRONGIANOS

Il comune di CODRONGIANOS (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COGNE

Il comune di COGNE (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille;

di applicare una detrazione per le abitazioni principali dell'importo massimo di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLAZZA

Il comune di COLAZZA (provincia di Novara) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille quella relativa alle altre unità immobiliari;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLBORDOLO

Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,90 per mille rapportato al valore degli immobili;

2. di confermare, per l'anno 1998, l'aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., fissata in L. 210.000 per le categorie A2, A3 ed A4 con delibera C.C. n. 9 del 28 gennaio 1997 per l'anno 1997 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7;

3. *(Omissis);*

4. di stabilire l'aliquota agevolata I.C.I. del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita immobiliari nei centri storici del capoluogo e di Montefabbri ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, richiamata per esteso in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI COLFELICE

Il comune di COLFELICE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e quindi confermare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, senza applicazioni di riduzioni e maggiorazioni.

(Omissis).

COMUNE DI COLICO

Il comune di COLICO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquote I.C.I. anno 1998:

Aree fabbricabili: 6,9 per mille;

terreni agricoli: esenti ai sensi dell'art. 7 (lettera *h*) decreto legislativo n. 504/1992 e della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

fabbricati:

immobili diversi da abitazioni: 6,9 per mille;

realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili: 6,9 per mille;

abitazioni:

principale: 4,8 per mille;

in aggiunta alla principale: 6,9 per mille;

alloggi non locati: 6,9 per mille.

Il comune di Colico non intende avvalersi della possibilità offerta agli enti non economici senza scopi di lucro, prevista all'ultimo periodo del secondo comma, art. 6 della legge n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996;

il comune di Colico considera come abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

detrazioni d'imposta anno 1998: L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COLLECCHIO

Il comune di COLLECCHIO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nel seguente modo:

a) aliquota I.C.I. ordinaria pari al 5 per mille per la seguente categoria di immobili:

ogni tipo di unità immobiliare non specificatamente ricompresa in quella con aliquota maggiorata di cui al punto *b)*;

b) aliquota I.C.I. maggiorata pari al 7 per mille per le seguenti categorie di immobili:

fabbricati non locati, intendendosi a fabbricati non adibiti ad abitazione principale, e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino ivi residenti e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEDIMACINE

Il comune di COLLEDIMACINE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE DI TORA

Il comune di COLLE DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare sull'imposta comunale sugli immobili per il 1998 è del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLLI AL VOLTURNO

Il comune di COLLI A VOLTURNO (provincia di Isernia) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI COLLIO

Il comune di COLLIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguen[illegible] deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta com[illegible] immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille non diversificat[illegible]

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI COLLOBIANO

Il comune di COLLOBIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

per tutti gli altri immobili: 5,1 per mille:

2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI COLMURANO

Il comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998 è pari a L. 200.000;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti;

di dare atto che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI COLONNA

Il comune di COLONNA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

abitazione principale: 5,75 per mille;

aree fabbricabili: 6,50 per mille;

altri fabbricati: 6,50 per mille;

2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1998, le detrazioni di imposta come da prospetto che segue:

tipologia degli immobili, nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale:

abitazione principale - nuclei familiari con portatori di handicap detrazione L. 300.000;

abitazione principale del nucleo familiare con reddito non superiore ai limiti in narrativa detrazione L. 300.000;

3. di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;

4. di dare altresì atto che le cetegorie dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico-sociale a cui concedere le riduzioni o detrazioni d'imposta, sono esattamente individuate nel prospetto che precede.

(Omissis).

COMUNE DI COLOSIMI

Il comune di COLOSIMI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLTURANO

Il comune di COLTURANO (provincia di Milano) ha adottato, il 13 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale della famiglia: 5 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi, per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi, per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI COMABBIO

Il comune di COMABBIO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, le causali espresse in narrativa, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto conto delle rivalutazioni apportate dall'art. 1, commi 48 e 51 della legge n. 662/1996;

di fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COMERIO

Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

si determina, per l'anno 1998, un'aliquota I.C.I., unica del 4,30 per mille;

si determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale..

(Omissis).

COMUNE DI CONA

Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CONCO

Il comune di CONCO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) aliquota del 5 per mille da applicare al valore delle abitazioni principali, come definite all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie e proprietà indivise, aventi residenza anagrafica in questo comune;

b) aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CONIOLO

Il comune di CONIOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota del 5 per mille;

2. *(Omissis).*

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CONSELVE

Il comune di CONSELVE (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di fissare l'aliquota nella misura del 7 per mille solamente per gli alloggi non locati (e/o non occupati) e relative pertinenze, per i quali tale condizione sussista in via continuativa dal 1° gennaio 1997 alla data della scadenza del versamento di acconto; da detta condizione sono esclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativi ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI CONVERSANO

Il comune di CONVERSANO (provincia di Bari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998, ai fini dell'I.C.I., l'aliquota ordinaria del 5,25 per mille;

2. di stabilire altresì, per l'anno 1998 le seguenti aliquote differenziate:

a) l'aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) l'aliquota in misura ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione dei beni;

c) l'aliquota in misura ridotta del 4 per mille per l'unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata;

d) l'aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore dell'immobile nel quale il proprietario svolge la propria attività artigianale e/o commerciale con categoria catastale C/1 - negozi, botteghe, C/2 - magazzini, depositi, C/3 - laboratori per arti e mestieri che siano ubicati in zona ricompresa entro il centro storico con esclusione di quelli ubicati: in via Matteotti, piazza A. Moro, via Rosselli, piazza Battisti, corso D. Alighieri, piazza della Repubblica, viale degli Eroi, via dei Paolotti, via della Vittoria, via XXIV Maggio;

e) del 7 per mille per aree fabbricabili;

3. di stabilire inoltre, per l'anno 1998 le seguenti detrazioni d'imposta:

a) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: L. 200.000;

b) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da titolari di pensione non superiore ai minimi INPS aventi i requisiti specifici in premessa: L. 300.000;

c) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata: L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORBETTA

Il comune di CORBETTA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 le aliquote da applicare in questo comune a titolo di imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni come segue:

5,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

7 per mille per le unità immobiliari non locate;

6 per mille per le restanti tipologie di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CORDENONS

Il comune di CORDENONS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ha confermato in materia di I.C.I. per il corrente anno l'aliquota e la detrazione già stabilite per l'anno 1997 nelle seguenti misure:

aliquota: 4 per mille

detrazione per abitazione principale: L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORDIGNANO

Il comune di CORDIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune e nella misura fissa di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CORDOVADO

Il comune di CORDOVADO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per unità immobiliari adibite a residenza principale del soggetto passivo: 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COREGLIA LIGURE

Il comune di COREGLIA LIGURE (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare contestualmente la conferma dell'aliquota I.C.I. per il 1998, determinata in misura unica, del 6 per mille, confermando al contempo la riduzione per la prima casa nella misura vigente di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORENO AUSONIO

Il comune di CORENO AUSONIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 16 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è determinata nella misura del 5,5 per mille;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CORI

Il comune di CORI (provincia di Latina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille e confermare la detrazione prima casa a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORMANO

Il comune di CORMANO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinar l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune per l'anno 1998 nella misura del:

5,50 per mille per l'abitazione principale, per i fabbricati, per le aree fabbricabili e terreni;

7 per mille per tutti gli alloggi sfitti;

2. di determinare in L. 210.000 la detrazione spettante per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CORMÒNS

Il comune di CORMÒNS (provincia di Gorizia) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, un'aliquota differenziata per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite e del 6 per mille, per le unità immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo, che risultino nel corso dell'anno, non locate (sfitte), intendendosi tali anche quelle «possedute in aggiunta all'abitazione principale».

(Omissis).

COMUNE DI CORNA IMAGNA

Il comune di CORNA IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORNAREDO

Il comune di CORNAREDO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di deliberare, per quanto di competenza, le aliquote I.C.I. da applicarsi in questo comune per l'anno 1998 come segue:

nella misura del 5,5 per mille per le prime abitazioni e relative pertinenze, con detrazione L. 220.000 per la prima casa;

nella misura del 5,5 per mille per gli immobili affittati, con contratto registrato, ad uso prima casa;

nella misura del 6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

Il comune di CORNATE D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. *di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per* l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) abitazione principale: 5,2 per mille;

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorino stabilmente;

si intende anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56, legge n. 662/1996);

b) altri immobili: 6,2 per mille;

c) di confermare la detrazione per la sola abitazione principale nella misura annua di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Il comune di CORNEDO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare sulla base imponibile per tutti gli immobili siti nel territorio comunale e soggetti al tributo, senza prevedere aliquote differenziate, riduzioni o detrazioni diverse da quelle di cui al seguente punto 2);

2. di stabilire in L. 200.000 annue la detrazione per l'abitazione principale dando la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare appartenente ad anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CORNIGLIO

Il comune di CORNIGLIO (provincia di Parma) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.Cl.). istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

Il comune di CORNO DI ROSAZZO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica ordinaria del 4,60 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORNO GIOVINE

Il comune di CORNO GIOVINE (provincia di Lodi) ha adottato, il 24 gennaio 1998 ed il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

di dare atto:

che, per effetto di legge, ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili si applica l'imposta ridotta del 50 per cento;

che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000;

che le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi IACP;

di non applicare la riduzione dell'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese;

di non approvare la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale né ad elevare, in alternativa, l'importo di L. 200.000 fino a L. 500.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né abitata da familiari, parenti o chicchessia.

COMUNE DI CORNUDA

Il comune di CORNUDA (provincia di Treviso) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998, *(omissis)* così come disposto dalla giunta comunale con proprio atto n. 25 del 19 febbraio 1998, l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CORTACCIA - KURTATSCH

Il comune di CORTACCIA - KURTATSCH (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica di 4 per mille;

di fissare per la prima abitazione per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni in L. 300.000 l'importo di detrazione;

(Omissis).

COMUNE DI CORTALE

Il comune di CORTALE (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune per l'anno 1998, sulle unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e al 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari soggette al tributo, quantificando il gettito complessivo presunto a L. 220.000.000;

di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CORTAZZONE

Il comune di CORTAZZONE (provincia di Asti) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'importo del tributo I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Il comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1. aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

6. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. *l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati* inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e *comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare* al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis).

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che: l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 230.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis);

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

COMUNE DI CORTE FRANCA

Il comune di CORTE FRANCA (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORTENOVA

Il comune di CORTENOVA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale per gli immobili per quanto riguarda le seconde case nella misura del 6,5 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI CORTINO

Il comune di CORTINO (provincia di Teramo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COSSANO CANAVESE

Il comune di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI COSSATO

Il comune di COSSATO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 *per mille;*

(Omissis).

di dare atto che la detrazione applicabile all'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996 viene fissata in L. 200.000, per l'anno 1998;

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dall'imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3 comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI COSTABISSARA

Il comune di COSTABISSARA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e approvare la delibera di giunta comunale n. 31 del 17 febbraio 1998 che fissa le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 rispettivamente al 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati (compreso garage);

di fissare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000, come previsto dall'art. 3, comma 55, legge *23 dicembre 1996 n. 662;*

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Il comune di COSTA DI MEZZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, dal primo gennaio 1998, l'aliquota unica del 4 per mille per l'applicazione dell'I.C.I.;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufruttuario o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI COSTARAINERA

Il comune di COSTARAINERA (provincia di Imperia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., in questo comune, con effetto dal 1°gennaio 1998:

aliquota 5,5 per mille per:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il contribuente — che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale — dimora abitualmente;

pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria;

aliquota 6 per mille per:

unità immobiliari possedute oltre la prima soggetta all'aliquota di cui al punto precedente;

terreni agricoli;

aree fabbricabili;

negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succesive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a),* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA

Il comune di COSTA VALLE IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per tutti gli immobili;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per le motivazioni in premessa illustrate, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobile;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COVO

Il comune di COVO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 sarà applicata da questo comune nel modo seguente:

4,5 per mille per la «prima» casa con detrazione di L. 200.000;

5 per mille per la «seconda» casa.

(Omissis).

COMUNE DI CRACO

Il comune di CRACO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5,5 per mille;

di stabilire in L. 200.000, come per legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CREMELLA

Il comune di CREMELLA (provincia di Lecco) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima abitazione per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CREMIA

Il comune di CREMIA (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire altresì per l'anno 1998 un'aliquota ridotta al 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di non avvalersi delle altre facoltà che la legge n. 662/1996 assegna alla determinazione dei comuni in materia, ma di limitarsi a prendere atto delle modifiche introdotte da tale legge.

(Omissis).

COMUNE DI CREMOLINO

Il comune di CREMOLINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, per le motivazioni citate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. *a),* dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPINO

Il comune di CRESPINO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota, unica, dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille nonché la riduzione per la prima casa nella somma di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

Il comune di CREVOLADOSSOLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la applicazione della aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CREVALCORE

Il comune di CREVALCORE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili fissate per l'anno 1997 anche per l'anno 1998, come di seguito descritto:

5,3 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, o abitazione sulle stesse;

6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

7 per mille per le abitazioni non locate;

2. di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000;

3. di precisare inoltre che per poter usufruire dell'imposta ridotta del 50% relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, il contribuente deve richiedere apposita certificazione di inabitabitità o inagibilità al comune, presentando perizia, con oneri a suo carico, redatta da persona abilitata.

In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto quanto previsto dal periodo precedente, allegandola alla dichiarazione. Tale dichiarazione non esonera il soggetto passivo dal dover provare l'effettivo stato di inabitabilità o inagibilità in fase di accertamento con perizia certificata da idoneo professionista;

4. di precisare infine che gli immobili previsti all'art. 25.16 del norme tecniche di attuazione al piano regolatore individuati come edifici inseriti in «zone di recupero in zone E», devono pagare l'imposta calcolandola in relazione alle caratteristiche peculiari a ciascun immobile e contribuente.

5. che l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve essere calcolata in base ai valori indicati nella delibera della giunta comunale n. 22 del 12 gennaio 1998, in premessa citata.

(Omissis).

COMUNE DI CRISSOLO

Il comune di CRISSOLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura indifferenziata del 6 per mille;

2. di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di determinare l'aliquota ordinaria del 6 per mille anche a carico degli enti senza scopi di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Il comune di CROCETTA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto della nuova normativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili e di determinare anche per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 5 per mille per tutti i tipi di immobili con detrazione per l'abitazione principale fino a L. 200.000 in concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CRODO

Il comune di CRODO (provincia di Verbanio-Cusio-Ossola) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale immobiliare:

4 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

Il comune di CROSIO DELLA VALLE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, e per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CUCCARO MONTERRATO

Il comune di CUCCARO MONTERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'applicazione della I.C.I. con aliquota nella misura unica del 5 per mille;

di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica e fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUGLIERI

Il comune di CUGLIERI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per il 1998 nel 5 per mille e la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUORGNÈ

Il comune di CUORGNÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare e determinare quanto segue:

1) la misura del 5 per mille per l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili;

2) l'importo della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 così come stabilito dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 55;

3) la misura unica di L. 20.000, corrispondente al minimo stabilito dalla legge, come sanzione amministrativa per tutte le infrazioni formali non diversamente individuate e sanzionate dal decreto legislativo n. 504/1992 all'art. 14, comma 1, 2 e 4.

(Omissis).

COMUNE DI CURA CARPIGNANO

Il comune di CURA CARPIGNANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicabile per l'anno 1998 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CURSI

Il comune di CURSI (provincia di Lecce) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confemare per il 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille così come già confermata per il 1997 con delibera di G.C. n. 152 del 23 aprile 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CUSAGO

Il comune di CUSAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure differenziate in relazione alle diverse titologie degli immobili al fine di mantenere il rispetto degli equilibri del bilancio di previsione 1998;

Tipologia di immobile	Aliquota
Abitazione principale	5 per mille
Terreni agricoli	5 per mille
Aree fabbricabili	6 per mille
Altri fabbricati	6 per mille
Abitazioni «sfitte» o non locate	7 per mille
Detrazione per abitazione principale	L. 200.000

(Omissis).

COMUNE DI CUSANO MILANINO

Il comune di CUSANO MILANINO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 mille e di diversificarla limitatamente agli alloggi non locati, stabilendo per questi ultimi l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CUSTONACI

Il comune di CUSTONACI (provincia di Trapani) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stabilita nella msiura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Il comune di DANTA DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi pubblici locali relativamente all'anno 1998 come sotto specificato:

I.C.I.: determinazione, per l'esercizio 1998, in conformità alle disposizioni contenute del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille, detrazione, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI DECOLLATURA

Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata nel comune di Decollatura nella misura unica del 5 per mille;

di applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione prevista (comma 2 art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 della legge n. 662/1996) di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DELLO

Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

art.1. Per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Dello è applicata con le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 5 per mille;

c) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5,5 per mille;

d) immobili diversi dalle abitazioni (aree edificabili): 6,5 per mille;

e) alloggi non locati: 6,5 per mille;

f) immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro 4 per mille;

art. 2. Fermo restando la detrazione di legge di L. 200.000 per la prima casa, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di L. 320.000, sull'unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti:

proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle categorie A2/A3/A4/A5/A6;

reddito familiare netto anno 1997 nel limite annuo così definito:

per n. 1 persona	L. 11.000.000
per n. 2 persone	L. 18.000.000
per n. 3 persone	L. 27.000.000
per n. 4 persone	L. 35.000.000
per n. 5 persone	L. 40.000.000
per n. 6 persone	L. 45.000.000
oltre 6 persone	L. 49.000.000

Il reddito da considerare è quello del nucleo di convivenza familiare detratto del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché gli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi.

art. 3. La maggiore detrazione di L. 320.000 è assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprietà di lire 80 milioni. Questa viene concessa dietro richiesta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968.

(Omissis).

COMUNE DI DENICE

Il comune di DENICE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992 *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 al 4 per mille;

2. di esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, i proprietari di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI DEROVERE

Il comune di DEROVERE (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 6 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitalle e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

Le diposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

VIII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Il comune di DESENZANO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille:

a) agli immobili delle categorie catastali A10, A11, B, C, D;

b) agli alloggi (cat. dalla A1 alla A9), per il periodo di vigenza contrattuale nel corso del 1998:

concessi in comodato a parenti o affini entro il 2° grado che li utilizzano come abitazione principale;

locati a soggetti che li utilizzano come abitazione primaria previa documentazione mediante autocertificazione del contribuente rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che riporti i dati catastali e gli estremi del contratto di locazione registrato e non deve essere di durata inferiore a quattro anni, oppure i dati relativi al contratto di comodato, secondo il modello che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante;

2. di determinare l'aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; ai sensi dell'art. 3 comma 56, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) viene considerato adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata; ai sensi dell'art. 1 comma 4-*ter*, decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, «per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

3. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota della medesima imposta relativamente alle aree fabbricabili, nonché agli alloggi non concessi in locazione o in comodato con le caratteristiche di cui al punto 1;

4. di determinare in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale, intendendo per abitazione principale le fattispecie descritte sub 2).

(Omissis).

COMUNE DI DIANA D'ALBA

Il comune di DIANA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DICOMANO

Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che, per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili, sono confermate nelle seguenti misure, come da deliberazione della giunta comunale n. 13 del 5 febbraio 1998:

5 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche soggetti passivi di imposta, residenti nel comune;

6,30 per mille per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 decreto legge n. 437/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 556/1996);

7 per mille per alloggi non locati; per alloggi non locati si intendono quelli privi di qualsiasi allacciamento a utenze (energia, gas, acqua, ecc.) pertanto non suscettibili di essere utilizzati come abitazione secondaria;

6,50 per mille per gli altri immobili;

di stabilire la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 210.000 ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI DIGNANO

Il comune di DIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 2 febbraio 1998 e l'11 febbraio 1998 rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Dignano;

nella misura del 5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui al punto precedente.

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 250000.

(Omissis).

COMUNE DI DIVIGNANO

Il comune di DIVIGNANO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 5 per mille;

prima casa: aliquota 4,5 per mille e detrazione per unità immobiliare L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DIZZASCO

Il comune di DIZZASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili(I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI DOGLIANI

Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'applicazione dell'I.C.I. nel modo seguente:

a) fissare per l'abitazione principale: aliquota del 5 per mille con detrazione L. 200.000;

b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni: aliquota 5,5 per mille;

di sottoporre altresì al consiglio comunale l'approvazione, ai sensi dell'art. 3, commi 53, 55 e 56, della legge n. 662/1996 e l'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di talune facoltà concesse da tali disposizioni legislative per la disciplina del tributo relativamente ed unicamente a quanto sotto riportato;

c) per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o più persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'INPS: aliquota del 5 per mille con detrazione L. 300.000;

d) immobili inagibili, inabitabili o di interesse sorico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata 1 per mille per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 5 per mille, in quanto considerata abitazione principale, con detrazione di L. 200.000 o, qualora rientri nel caso di cui alla lettera *c)* di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI DOGNA

Il comune di DOGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota da applicare in questo comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DOLCÈ

Il comune di DOLCÈ (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe dei servizi e le aliquote d'imposta, come segue:

A - Imposte;

1. Imposta comunale immobili - IC.I.:

5,5 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille aliquota ridotta per le abitazioni principali possedute dai residenti nel comune di Dolcè;

la detrazione per la prima casa è stabilita in L. 200.000 elevata a L. 300.000 per portatori di handicap e titolari di pensione sociale secondo quanto stabilito dalla precedente delibera di consiglio comunale n. 38 del 25 settembre 1996;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

Il comune di DOLEGNA DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare anche per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti i tipi di immobili;

2. di applicare la detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2, art. 55, della legge n. 662/1996 (L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI DOMUS DE MARIA

Il comune di DOMUS DE MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è del 5 per mille e la detrazione è di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Il comune di DOMUSNOVAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Propone relativamente all'anno 1998:

a) di determinare l'aliquota unica, relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in relazione appunto a quanto citato in premessa, in misura pari al 4,5 per mille;

b) altresì, di determinare in L. 270.000 la detrazione relativa all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita immobiliare direttante adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI DONATO

Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni nelle seguenti misure:

a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

b) 7 per mille per gli altri fabbricati;

2) di riconoscere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata di L. 200.000;

3) di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 6 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2).

(Omissis).

COMUNE DI DONORI

Il comune di DONORI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 17 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, per le suddette motivazioni, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione così come sopra riportata.

(Omissis).

COMUNE DI DOSSO DEL LIRO

Il comune di DOSSO DEL LIRO (provincia di Como) ha adottato, il 15 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DOVADOLA

Il comune di DOVADOLA (provincia di Forlì) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, ai ensi dell'art. 6, decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

a) aliquota ordinaria al 6,5 per mille nei seguenti casi: abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nei punti b) e c);

b) aliquota ridotta al 5,3 per mille nei seguenti casi: unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, residenti nel comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale, nonché per immobili destinati a servizio dell'abitazione principale quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine anche se tali fabbricati non risultano accastatati insieme all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) aliquota ridotta al 6 per mille per unità immobiliari diverse dalle abitazioni, di proprietà di società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni, imprese individuali direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo numero 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e come modificato dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997 la detrazione di L. 210.000 a valere per l'anno 1998 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivise, nonché gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dallo IACP, concessi in locazione con patto di futura vendita direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI DOVERA

Il comune di DOVERA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille più detrazioni minime di legge.

(Omissis).

COMUNE DI DRAGONI

Il comune di DRAGONI (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote e le tariffe nella misura vigente nell'anno 1997 *(omissis)* per quanto agli allegati prospetti riepilogativi che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

prospetto riepilogativo allegato alla delibera di c.c. n. 15 del 27 febbraio 1998: aliquota I.C.I. anno 1998: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DRENA

Il comune di DRENA (provincia di Trento) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per quanto esposto in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI DREZZO

Il comune di DREZZO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

A) aliquota del 4,5 per mille per la prima casa;

B) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI DRUENTO

Il comune di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e una detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DURAZZANO

Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a valere in questo comune di Durazzano per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ELVA

Il comune di ELVA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI EMARESE

Il comune di EMARESE (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. del 4 per mille e relativa detrazione per la casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ENDINE GAIANO

Il comune di ENDINE GAIANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: *(omissis)*;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,50 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,50 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,50 per mille;

II. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI ENTRATICO

Il comune di ENTRATICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente a questo comune nella misura del 6 per mille, calcolata nelle forme previste dal titolo primo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

di confermare, salvo esenzioni, riduzioni e/o detrazioni di legge, i criteri fissati dalla legge in L. 200.000 per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI EPISCOPIA

Il comune di EPISCOPIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: (esclusa);

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: (esclusa);

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli allogi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti per comune: 5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1 organizzazioni di volontario di cui alle legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: (esclusa);

5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 318, iscritte nell'albo regionale: (esclusa);

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: (esclusa);

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: (esclusa);

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: (esclusa);

d) all'utilizzo di sottotetti: (esclusa);

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni 5 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abita-

zione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

VII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi centri comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ERACLEA

Il comune di ERACLEA (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale I.C.I. che sarà applicata in questo comune per l'anno 1998 nella misura così diversificata:

abitazione principale: 6 per mille;

terreni agricoli: 6 per mille;

altri fabbricati: 6,5 per mille;

aree fabbricabili: 6,5 per mille;

2. *omissis;*

3. ai sensi dell'art. 8, secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, fissare la detrazione per abitazioni principali, in misura pari a L. 200.000 e L. 300.000 per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, utilizzate direttamente dai soggetti che abbiano i seguenti requisiti non cumulabili:

siano assistiti in via continuativa per l'anno 1998 dal comune per stati di degenza e/o povertà;

l'ulteriore detrazione di L. 100.000 è prevista, altresì per le unità immobiliari sempre possedute da proprietari o da titolari del diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, costituenti l'abitazione principale relativamente ad interi nuclei familiari, oltre ad eventuali altri occupanti la stessa unità immobiliare, il cui reddito complessivo è costituito, riferito all'anno 1997, da pensione sociale o da lavoro dipendente per un importo non superiore a quello della pensione minima erogata dall'INPS o non superiore al doppio della stessa in caso di più componenti il nucleo familiare al lordo delle imposte sui redditi e da redditi fondiari per un importo non superiore a L. 720.000 con esclusione del computo delle rendite relative all'abitazione principale;

gli immobili appartenenti alla categoria «A» e classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9, sono esclusi dai summenzionati benefici;

4. di dare atto, altresì, che la detrazione medesima è da calcolare in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, in caso, che l'immobile sia adibito ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali tra loro ed in base alla detrazione cui ciascuno può beneficiare;

5. i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare all'Ufficio tributi apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione, prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando la posizione, sia del soggetto passivo sia del proprio nucleo familiare (come sopra indicato), nei riguardi dei diritti reali sull'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1997. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il versamento della prima rata utile di pagamento in oggetto, al Settore tributi del comune, compilando l'apposito modello fornito dall'ente. La data di protocollo del comune o del timbro postale farà fede ai fini dell'ammissibilità nei termini della richiesta;

6. l'amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, di chiedere documentazione integrativa, comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione qui stabilita.

(Omissis).

COMUNE DI ERBA

Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) 5,5, per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

2. di determinare, altresì, per l'anno 1998 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, e successive modificazioni;

3. di determinare, altresì, per l'anno 1998, la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari;

4. di avvalersi della possibilità prevista dal comma 56, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per l'anno 1998;

5. di dare atto, inoltre, che per l'anno 1998 il comune applicherà riduzioni di imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come previsto dal comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996;

6. di aumentare, per l'anno 1998, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000, giusta facoltà di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, in premessa richiamato:

A) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 1997 dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000, aumentabile tuttavia:

a.1) di L. 1.600.000 se nell'anno 1997 il capofamiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;

a.2) di L. 1.600.000 per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 1997. Sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini Irpef;

a.3) di un'ulteriore somma di L. 1.600.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come precedente punto a.1);

B) l'unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto auto a suo servizio, deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione.

Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 2.000.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale, suoi accessori e pertinenze.

Per i soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione di cui sopra devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti A) e B).

La richiesta dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 1998 od inviata mediante raccomandata entro tale data.

Nel caso di invio a mezzo posta fa fede il timbro postale.

I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tener conto della maggiore detrazione.

L'amministrazione si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

COMUNE DI ERBÈ

Il comune di ERBÈ (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri immobili e terreni agricoli;

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili spettante per l'abitazione principale (escluse le abitazioni locate) in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI ERBUSCO

Il comune di ERBUSCO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ERICE

Il comune di ERICE (provincia di Trapani) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gravante sulla base imponibile desunta dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 504/1992, è fissato nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ERLI

Il comune di ERLI (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, altresì, la proposta della giunta comunale di cui alla deliberazione n. 8 del 26 febbraio 1998, allegata alla presente, di determinazione dell'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, nella misura del 5,5, per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ESANATOGLIA

Il comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ESINE

Il comune di ESINE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tale condizione dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche all'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alla modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale di persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9 del 1963, soggette a corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI EUPILIO

Il comune di EUPILIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille per le abitazioni principali (prima casa), considerando prima casa anche il box e la cantina di pertinenza ancorché diversamente accatastati;

b) 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

c) di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI EXILLES

Il comune di EXILLES (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella seguente misura:

abitazione principale: 5 per mille;

abitazione diversa dalla principale: 6 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI FABBRICA CURONE

Il comune di FABBRICA CURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FABBRICO

Il comune di FABBRICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 18 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, una aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1998, una aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati;

3. di determinare, per l'anno 1998, l'elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000;

4. di determinare altresì, per l'anno 1998, per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, l'elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 320.000:

A) pensionati:

possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze accatastate come: C/6 (garage), C/2 (magazzino/locali deposito cioè cantine), C/7 (tettoia chiusa o aperta);

avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo non superiore a L. 16.000.000 annue lorde riferito all'anno 1997 se trattasi di unico componente. Per i nuclei composti da due o più persone come da stato di famiglia, in condizioni non lavorative, si aggiungono, ai 16.000.000, L. 13.000.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo;

B) famiglie numerose:

possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usofrutto, uso o abitazione, il contribuente, non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage), C/2 (magazzino/locali deposito cioè cantine), C/7 (tettoia chiusa o aperta);

nucleo familiare con 3 o più figli minori al 1° gennaio 1998, come da stato di famiglia;

reddito familiare complessivo riferito all'anno 1997 non superiore a L. 55.000.000 lorde annue nel caso di una famiglia di 4 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il quarto;

C) famiglie con portatori di handicap:

possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare della famiglia al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, a nome di uno o più componenti la famiglia, la stessa non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage), C/2 (magazzino/locali deposito cioè cantine), C/7 (tettoia chiusa o aperta);

il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

Il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 16.000.000 annue lorde per un solo componente riferito all'anno 1997. Si aggiungono L. 13.000.000 annue lorde per ogni altro componente oltre il primo;

di determinare i seguenti criteri applicativi:

i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al comune di Fabbrico - Ufficio tributi, corso Roma n. 35, entro e non oltre il 20 dicembre 1998 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna all'ufficio, la seguente documentazione:

copia della dichiarazione dei redditi mod. 730/98 o mod. 740/98 o copia del certificato mod. 201/98;

dichiarazione in carta semplice attestante i sotto elencati elementi:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) residenza anagrafica;

e) numero persone componenti il nucleo familiare;

f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

g) copia attestato invalidità civile al 100%;

h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);

i) dati catastali della/e pertinenza/e (foglio, particella, subalterno e ubicazione);

l) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione);

m) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra non posseggono nessuna proprietà immobiliare.

I contribuenti che abbiano inviato la richiesta entro i termini dei versamenti potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI FAGAGNA

Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la proposta avanzata dalla giunta con delibera n. 22 del 22 gennaio 1998 corredata dai pareri provvedendo a:

determinare che, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sarà applicata nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata..

(Omissis).

COMUNE DI FAGGETO LARIO

Il comune di FAGGETO LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota 1 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

aliquota 4,60 per mille per gli altri immobili;

detrazione lire 200.000 per prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI FALCONE

Il comune di FALCONE (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare come di fatto approva l'allegata proposta avente per oggetto: imposta comunale sugli immobili, determinazione aliquote anno 1998 che forma parte integrante della presente il cui dispositivo qui di seguito si trascrive:

1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 come segue:

a) nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali (prima casa),

b) nella misura del 6,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FALERNA

Il comune di FALERNA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FALLO

Il comune di FALLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 14 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare, per l'anno 1998, dal 6 al 7 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI FALVATERRA

Il comune di FALVATERRA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le stesse tariffe e imposte stabilite per l'anno 1997 ed esattamente:

A) ...*omissis*...;

B) aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Il comune di FARA GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

d) all'utilizzo dei sottotetti: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FARA VICENTINO

Il comune di FARA VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FARRA D'ISONZO

Il comune di FARRA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

altre unità immobiliari destinate ad abitazione diversa dalla principale 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Il comune di FARRA DI SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. di prendere atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1998 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FARINI

Il comune di FARINI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FELONICA

Il comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 6,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FENESTRELLE

Il comune di FENESTRELLE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non apportare alcuna variazione, per l'anno 1998, alle tariffe ed aliquote d'imposta vigenti, come da prospetto allegato:

quadro riepilogativo delle principali tariffe dei tributi vigenti: I.C.I.:

aliquota unica del 6 per mille;

detrazione per la prima casa: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FENIS

Il comune di FENIS (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. anno 1998: aliquota applicata 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FERENTILLO

Il comune di FERENTILLO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,10 per mille per le abitazioni principali e del 6,60 per mille per i rimanenti fabbricati;

stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FERNO

Il comune di FERNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I.:

5,90 per mille;

7 per mille per i soli alloggi non locati;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000, estendendo il beneficio all'A.L.E.R. di Varese per il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica esistente nel territorio comunale, e L. 300.000 per le abitazioni principali possedute da contribuenti con particolari condizioni di carattere sociale;

di stabilire che per l'anno d'imposta 1998 il reddito del nucleo familiare non superi i seguenti redditi complessivi lordi, come definito ai fini dell'I.R.P.E.F.:

un componente: L. 17.837.000;

due componenti: L. 26.756.000;

tre componenti: L. 35.675.000;

quattro componenti: L. 44.593.000;

cinque componenti: L. 53.512.000;

sei componenti: L. 62.431.000;

sette componenti e oltre: L. 71.349.000.

Il reddito del primo componente è costituito dall'ammontare di due trattamenti minimi di pensione I.N.P.S. anno 1997; per ogni componente oltre il primo viene aggiunto un importo corrispondente a un trattamento minimo di pensione anno 1997;

di fissare il termine per la presentazione delle domande per l'elevazione della detrazione sull'abitazione principale a L. 300.000 alla data del 15 maggio 1998;

di confermare il regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 21 del 27 marzo 1997 dando atto delle necessarie modifiche apportate dalla presente deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI FEROLETO ANTICO

Il comune di FEROLETO ANTICO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

dare atto che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

Il comune di FEROLETO DELLA CHIESA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui riprodotti, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FERRARA

Il comune di FERRARA ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto di applicare per il 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

A) unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto uso, abitazione - dimora abitualmente;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone anziane o disabili che ottengono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso, in carta semplice, all'ufficio I.C.I. del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo;

unità immobiliari adibite ad abitazione, acquistate da persone fisiche residenti nel comune, con dichiarazione di non possedere altra abitazione, anche se occupate da terzi a titolo di locazione, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni della «prima casa» ai fini dell'imposta sui trasferimenti; ovvero è stata avviata azione di sfratto da documentare;

pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una, aliquota 5,50 per mille;

B) unità immobiliari possedute oltre alla prima soggetta all'aliquota di cui alla lettera *A)*, relative pertinenze limitatamente ad una, come meglio sopra descritte, affittate con contratto registrato ad un soggetto residente ed usate come abitazioni principali dai locatari, aliquota 6,50 per mille;

C) terreni agricoli, aliquota 6,50 per mille;

D) aree fabbricabili, ricomprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie (art. 58, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), aliquota 6,50 per mille;

E) negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito laboratori per arti e mestieri, classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3, aliqota 6,80 per mille;

F) opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, classificati o classificabili nelle categorie catastali D/1, D/2 e D/3, aliquota 6,80 per mille;

G) abitazioni non locate, unità immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi ricomprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima, aliquota 7 per mille.

(Omissis).

ritenuto poi di applicare per il 1998 alle abitazioni principali occupate dal soggetto passivo la detrazione di legge di L. 200.000, di cui al comma 2, art. 8, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, modificato dall'art. 58, comma 3, legge 15 dicembre 1997, n. 446;

visto l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, che modifica l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

aggiungendo in fine, che la «predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio sociale o economico;

ritenuto indispensabile pertanto determinare per il 1998 a norma dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, e nella misura di L. 500.000, la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, a favore dei seguenti contribuenti, con gli stessi criteri applicati nel 1997, con una maggiorazione dei redditi previsti nella misura dell'1,5% in conseguenza delal variazione dei numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del periodo dicembre 96/dicembre 1997:

cittadini che vengono riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti stabiliti con deliberazione consiliare n. 13534 del 19 luglio 1991 e successivi aggiornamenti;

pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta che dispongono di un solo reddito, in condizione non lavorativa con reddito derivante da pensione, riferito all'anno precedente a quello a cui fa riferimento l'agevolazione, non superiore a L. 14.546.000 arr. annui al lordo dalle ritenute fiscali;

pensionati e portatori di handicap con riconosciuta invalidità, inclusi in nuclei familiari con un reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 23.497.000 arr., aumentati di L. 1.790.000 arr. per ogni altra persona considerata a carico ai fini previdenziali (si considera il reddito dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione);

disoccupati inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello di agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 23.497.000 aumentati di L. 1.790.000 arr. per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali;

comunque questa agevolazione deve essere subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, limitatamente ad una.

Ritenuto di stabilire le seguenti modalità di applicazione:

i contribuenti interessati saranno tenuti a presentare, direttamente o con raccomandata al Settore tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, ove dichiarino di possedere requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I.;

i contribuenti che abbiano trasmesso la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I. già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

le richieste autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'amministrazione comunale che, in caso di dichiarazioni non veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

Il comune di FERRARA DI MONTE BALDO (provincia di Verona) ha adottato, il 20 gennaio 1998 ed il 26 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

(Omissis).

di dare atto che dall'imposta dovute per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo devono essere detratte, fino a concorrenza dell'imposta dovuta L. 400.000 per le abitazioni principali di coloro i quali risiedono stabilmente nel comune.

(Omissis).

COMUNE DI FIANO

Il comune di FIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è determinata per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FICARAZZI

Il comune di FICARAZZI (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) Aliquota I.C.I. ridotta 4 per mille per i seguenti casi:

a) immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche;

b) immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (associazioni religiose, enti musicali, ecc.);

c) fabbricati costruiti dalle imprese destinati alla rivendita che rappresentano rimanenze di magazzino (sono escluse le immobiliari che hanno per scopo l'acquisto e la vendita di immobili);

d) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La detrazione per l'abitazione principale viene fissata in L. 200.000.

2) Alliquota maggiorata 6 per mille applicata ai seguenti casi:

a) immobili diversi dalle abitazioni principali;

b) immobili in aggiunta alle abitazioni principali;

c) alloggi non locati;

d) terreni;

e) alloggi che non sono stati previsti nei casi sopra esposti;

3) Alloggi inagibili o inabitabili 4 per mille riducibili al 2 per mille:

a) fabbricati inagibili o inabitabili;

b) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziale oppure all'utilizzo di sottotetti.

Il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione a metà dell'imposta I.C.I. prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili può scegliere tra due procedure alternative:

a) richiedere una perizia all'U.T.C. con spese a carico del richiedente, in questo caso, il richiedente dovrà allegare la certificazione dell'ufficio oltre alla dichiarazione I.C.I. relativa all'anno successivo;

b) presentare all'ufficio tributi del comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità - va precisato che l'ente impositore in sede di controllo ha la facoltà di contestare, dietro accertamento, l'esattezza delle affermazioni della parte, ed evitare la procedura per il recupero delle somme versate in meno.

(Omissis).

COMUNE DI FICULLE

Il comune di FICULLE (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in vigore nel 1997 pari al 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO

Il comune di FIERA DI PRIMIERO (provincia di Trento) ha adottato, il 15 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FIESCO

Il comune di FIESCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

di dare atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale opera una detrazione *ex lege* di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Il comune di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'esercizio finanziario 1998 la misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504/1992 o successive modifiche;

di stabilire, così come previsto dalla legge finanziaria 1997 e 1998, l'art. 2 comma 55 e art. 58 decreto legislativo n. 446/1997, le detrazioni per la prima casa, nella misura di L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI FILATTIERA

Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5,25 per mille per l'abitazione principale;

6,25 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati;

di confermare nella misura minima di L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

di non avvalersi della facoltà di stabilire aliquote o agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

(Omissis).

COMUNE DI FILOGASO

Il comune di FILOGASO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FILOTTRANO

Il comune di FILOTTRANO (provincia di Ancona) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, nel 5,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

di determinare, per l'anno 1998, nel 5 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

di stabilire, per l'anno 1998, nel 7 per mille l'aliquota per gli alloggi sfitti o a disposizione. Si considerano alloggi sfitti o a disposizione quelli all'interno dei quali alla data del 31 dicembre 1997 nessun nucleo familiare ha la residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del codice civile. Gli alloggi la cui decorrenza, per l'assoggettamento all'imposta, ricade nel corso dell'anno 1998, scontano l'aliquota ordinaria;

di stabilire nel 4 per mille l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti gli immobili posseduti dagli enti non commerciali rientranti nell'art. 87 lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 che hanno per oggetto esclusivo o principale l'assistenza e la cura degli anziani;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si considerano anziani le persone che hanno compiuto i 65 anni di età;

di dare atto che per l'abitazione principale viene applicata la detrazione di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI FINALE EMILIA

Il comune di FINALE EMILIA (provincia di Modena) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immbili per il prossimo anno 1998 nella misura seguente:

5,5 per mille aliquota ordinaria;

4,4 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti;

5 per mille per i terreni agricoli;

di fissare la detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FINALE LIGURE

Il comune di FINALE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge 22 marzo 1995 n. 85 e dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili da applicarsi alle fattispecie elencate nel prospetto che sub «A» si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, come segue:

4,30 per mille, aliquota agevolata;

4,80 per mille, aliquota ordinaria;

7 per mille, aliquota maggiorata;

di confermare la misura della detrazione dell'imposta relativa alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari nel minimo di legge pari a L. 200.000.

ALLEGATO *A* alla deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 28 febbraio 1998

ELENCO FATTISPECIE IMPOSITIVE IMMOBILIARI DA ASSOGGETTARSI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E RELATIVE ALIQUOTE

	ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1	Agevolata (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1993)	Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale	4,3 per mille	200.000
2	Agevolata (art. 6, comma 4, decreto legislativo n. 504/1993)	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari	4,3 per mille	200.000
3	Agevolata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996 n. 662)	Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate	4,3 per mille	200.000
4	Agevolata (art. 6, comma 4, decreto legislativo n. 504/1993)	Unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione principale nonché unità immobiliari in comodato gratuito a familiari di 1° grado utilizzate come abitazione principale del comodatario	4,3 per mille	non spettante
5	Agevolata (art. 6, comma 4, decreto legislativo n. 504/1993)	Unità immobiliari, regolarmente assegnate, dagli istituti autonomi per le case popolari	4,3 per mille	200.000
6	Ordinaria (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1993)	Fabbricati e/o immobili a qualsiasi uso destinati, diversi comunque da quelli adibiti a civile abitazione oppure fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili	4,8 per mille	non spettante
7	Maggiorata (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1993)	Unità immobiliari, adibite a civile abitazione possedute in aggiunta alla abitazione principale e/o non locate a persone residenti	7 per mille	non spettante

(Omissis).

COMUNE DI FINO MORNASCO

Il comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
immobili adibiti ad abitazione principale o locati come abitazione principale con regolare contratto	4,70
immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locati	6,00
immobili posseduti da enti senza scopo di lucro	4,70

darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare le seguenti detrazioni d'imposta:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale .... L. 200.000;

unità immobiliari adibite ad abitazioni principale ad esclusione delle unità classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, appartenti a:

a) pensionati con almeno 60 anni con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

c) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti .... L. 500.000;

di stabilire che le richieste per usufruire della maggior detrazione sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30 giugno 1998 corredate dalla necessaria documentazione probatoria.

(Omissis).

COMUNE DI FIORANO AL SERIO

Il comune di FIORANO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

Il comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

di stabilire che per l'anno 1998, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FIRENZE

Il comune di FIRENZE ha adottato, il 3 febbraio 1998, rispettivamente le seguenti deliberazioni (n. 113/30 e 114/31), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ai fini dell'approvazione dell'I.C.I., le aliquote:

a) nella misura del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale *(omissis)*;

b) nella misura del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale locata con contratto registrato a un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale;

c) nella misura del 6,5 per mille per l'unità immobiliare accampionata nelle categorie catastali «C/1», «C/3», «C/6», purché costituisca per il soggetto passivo l'unica proprietà rientrante nelle categorie citate e sia utilizzata dallo stesso per svolgere direttamente ed esclusivamente la propria attività commerciale, artigianale o di autorimessa pubblica;

d) nella misura del 7 per mille per i soggetti passivi proprietari di unità immobiliari destinate a civile abitazione tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti);

e) nella misura del 6,8 per mille per tutti i soggetti passivi diversi da quelli di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*;

(Omissis);

di determinare per l'anno 1998, *(omissis)*, le detrazioni, come previsto dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

a) in L. 300.000, la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3 del citato decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, proprietari sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto, nel 1997, altri redditi, oltre quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a L. 18 milioni lordi;

b) in L. 250.000 a favore di persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, qualora il reddito lordo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, assoggettabile all'imposta dei redditi 1997, non sia complessivamente superiore a L. 60 milioni;

c) in L. 200.000 la detrazione a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Firenze, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, se non rientrano nelle condizioni di cui ai punti *a)* e *b)*.

(Omissis).

COMUNE DI FIRMO

Il comune di FIRMO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1997, la seguente deliberazione:

(Omissis).

di rideterminare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicando l'aliquota del 4 per mille ed una detrazione per la prima casa di L. 200.000 a decorrere dall'anno 1997 (*).

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che per l'anno 1998, non sono state apportate modifiche alla suddetta delibera.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMARA

Il comune di FIUMARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998 l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sia del 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso qunato stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera *a),* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Il comune di FIUMEFREDDO BRUZIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi ed immobili 6,50 per mille.

b) all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione *(omissis);*

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati *(omissis).*

(Omissis).

COMUNE DI FIUMICINO

Il comune di FIUMICINO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille da applicarsi sugli immobili nel territorio del comune di Fiumicino;

di riconoscere in L. 200.000 la detrazione per la prima casa;

di stabilire l'aliquota nella misura del quattro per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevelente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FLORESTA

Il comune di FLORESTA (provincia di Messina) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi e di determinare l'aliquota I.C.I. relativa all'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Il comune di FOGLIANO REDIPUGLIA (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di mantenere inalterata nel 1998, la pressione fiscale dell'I.C.I. determinando in conseguenza di ciò la conferma dell'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del sei per mille;

2. di fissare, secondo la previsione di legge per l'anno 1998 in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale, con la possibilità di elevarla a L. 500.000 unicamente per i casi economicamente disagiati;

3. di precisare che i casi economicamente disagiati sono riferiti unicamente alle situazioni in cui il reddito imponibile complessivo della famiglia cui appartiene il contribuente soggetto I.C.I., purché esso sia lavoratore dipendente o pensionato, non superi nel suo ammontare annuo (1998) L. 10.110.850 (corrispondente al trattamento minimo di pensione di un soggetto, cui viene aggiunta una quota forfettaria di L. 1.200.000. annue).

La dimostrazione di tale reddito deve però essere attestata entro il 30 settembre dell'anno successivo all'imposizione (1999), facendo pervenire al Settore Tributi una domanda-dichiarazione unicamente per il tramite del Servizio Sociale (quest'ultimo prenderà così ricognizione dei casi che potrebbero ricadere nella sua competenza).

La domanda, nella parte dichiarativa dovrà comprendere in allegato copia della dichiarazione dei redditi Mod. 730 o 740, o Modd. 101, 102 e simili, eventuale dichiarazione di disoccupazione e, comunque, ogni altro documento concernente i redditi riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare comprese le pensioni estere, i vitalizi derivanti da assicurazioni, ecc. (in mancanza delle documentazioni reddituali, può essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

La dimostrazione della situazione agevolativa non pervenuta entro il suddetto termine comporta la perdita della maggiorazione agevolativa.

4. di avvalersi, inoltre, della possibilità di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, precisando che viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

Il comune di FOIANO DELLA CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* giusta relazione allegata, per l'anno 1998, nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota che sarà applicata in questo comune ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

con conferma della detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, in base all'art. 3, commi 55, punto 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Il comune di FOIANO DI VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 rimane invariata nella misura prefissata del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FOLGARIA

Il comune di FOLGARIA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota base del 6 per mille;
aliquota ridotta del 5 per mille per la prima abitazione;

2. di aumentare per il 1998, per i motivi meglio specificati in premessa, da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANIGORDA

Il comune di FONTANIGORDA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è determinata, indistintamente, in ragione del 5,5 per mille;

2) non sono determinate, previste o disciplinate casistiche o diversificazioni particolari in relazione al tributo in parola, eccezione fatta per quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, nel qual caso viene applicata l'aliquota agevolata determinata in ragione del 4 per mille sugli immobili oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3) la detrazione unica applicabile consentita per l'anno 1998 coincide unicamente con quella di cui all'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996, ovvero in ragione di Lit. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FONTECCHIO

Il comune di FONTECCHIO (provincia de L'Aquila) ha adottato, il 25 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FONTECHIARI

Il comune di FONTECHIARI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 1° ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) per l'anno 1998 fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sul valore degli immobili soggetti ad imposta del comune di Fontechiari, nella misura unica del 5 per mille;

2) significare che per le attività di accertamento e di riscossione dell'I.C.I. si richiamano le norme del citato decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 che qui si intendono integralmente trascritte.

(Omissis).

COMUNE DI FORANO

Il comune di FORANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;

b) aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI FORDONGIANUS

Il comune di FORDONGIANUS (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'importo dell'aliquota da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima ordinaria del 4 per mille, e della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORIO

Il comune di FORIO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille;

di elevare a L. 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 500.000 ai portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale complessivo familiare imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 35.000.000 (escluse eventuali indennità di accompagnamento);

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Il comune di FORLIMPOPOLI (provincia di Forlì) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2) di determinare per l'anno 1998 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000;

3) di determinare la maggiore detrazione per immobile adibito ad abitazione principale per le sottoelencate fasce sociali disagiate in L. 400.000:

1) contribuenti con oltre sessanta anni di età, pensionati, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione, con famiglia composta da un unico componente e con reddito lordo annuo inferiore a L. 13.000.000;

2) contribuenti con oltre sessanta anni di età, pensionati, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione, con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 18.000.000;

3) contribuenti nella cui famiglia sono compresi tre o più figli fiscalmente a carico, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 28.000.000;

4) contribuenti nella cui famiglia sono compresi uno o più figli portatori di handicap, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 28.000.000;

5) contribuenti portatori di handicap, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito annuo inferiore a L. 13.000.000;

6) contribuenti nella cui famiglia sono compresi due figli fiscalmente a carico, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 18.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIA

Il comune di FORMIA (provincia di Latina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella seguente misura differenziata:

a) 4,70 per mille in favore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale di soggetti assegnatari;

b) 5,75 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae fino a concorrenza del suo ammontare la somma di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FORMICOLA

Il comune di FORMICOLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le tariffe, le aliquote di imposta, i tributi locali e servizi locali, già in vigore nell'anno 1997;

dare atto pertanto che per l'anno 1996 saranno applicate le seguenti aliquote di imposta:

I.C.I. 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIGNANA

Il comune di FORMIGNANA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, rimane al 6 per mille come per gli anni precedenti.

Le uniche variazioni applicabili sono riferite alle maggiori detrazioni applicabili ai contribuenti con bassi redditi, in forza dell'accordo siglato tra i sei comuni appartenenti al distretto di Copparo e le organizzazioni sindacali provinciali SPI - CGIL - CISL - UIL - CUPLA di cui alle copie degli atti, allegate alla presente.

(Omissis).

A norma dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 è successive modificazioni, per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale è elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

a) pensioni o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 1997 non superiore a L. 14.563.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1997 di tutto il nucleo famigliare non superiore a L. 23.523.000 più L.1.800.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

Allo scopo di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, si precisa:

1) per reddito complessivo si intende:

redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);

interessi sui depositi bancari, postali, ecc.

rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni;

somme e contributi erogati da enti pubblici o privati;

2) per nucleo familiare si intende:

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

3) per abitazione principale si intende:

quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio 1998.

Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del Funzionario responsabile, con le seguenti modalità:

entro il 31 maggio 1998 è fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere corredate di documentazione probatoria.

la domanda si intende accolta qualora non venga adottato una provvedimento motivato di diniego entro il termine del 20 giugno 1998 da parte del Funzionario responsabile.

Le amministrazioni comunali si impegnano a dare la più ampia informazione ai cittadini dei contenuti del presente accordo ed a predisporre e distribuire appositi stampati per facilitare tutti i soggetti interessati.

Per le categorie dei disoccupati, dei lavoratori in cassa integrazione speciale e ordinaria, in mobilità e i titolari di assistenza sociale a livello comunale l'intervento di assistenza viene contemplato nel regolamento dei servizi sociali a livello distrettuale.

(Omissis).

COMUNE DI FORNELLI

Il comune di FORNELLI (provincia di Isernia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

sono confermate per l'anno 1998 la medesima aliquota I.C.I. (anno 1997 5 per mille).

(Omissis).

COMUNE DI FORNO CANAVESE

Il comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili;

2) di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORNO DI ZOLDO

Il comune di FORNO DI ZOLDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di approvare confermando per l'anno 1998 le aliquote e le disposizioni in materia di riduzioni e detrazioni esistenti;

2) di stabilire pertanto che dal 1° gennaio 1998 le aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, sono le seguenti:

aliquota 5,70 per mille:

immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;

immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota 7 per mille:

tutti gli altri immobili soggetti all'imposta;

3) di stabilire *ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n.* 662 del 23 dicembre 1996, la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000, confermando quanto stabilito nel 1997.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa *non risulti locata;*

4) di stabilire che per la detrazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* e dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5) che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSA

Il comune di FOSSA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSATO DI VICO

Il comune di FOSSATO DI VICO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota unica del 5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Il comune di FOSSOMBRONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di approvare, per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

5,3 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5,5 per mille per i restanti immobili;

2) la detrazione in L. 200.000 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FOZA

Il comune di FOZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 agosto 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998, relativamente ai beni siti nel comune di Foza, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FRACONALTO

Il comune di FRACONALTO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992 con la detrazione unica per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO

Il comune di FRANCAVILLA BISIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - fino al 6 per mille, aliquota unica, in conformità dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

Il comune di FRANCAVILLA D'ETE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

aliquota ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 6 per mille (con detrazione di L. 210.00);

abitazione di anziani o disabili, non locate, residenti in istituti di ricovero 5 per mille (con detrazione di L. 300.000).

(Omissis).

COMUNE DI FRANCICA

Il comune di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I) di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota unica da applicare: 5 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI FRASCATI

Il comune di FRASCATI (provincia di Roma) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, la misura delle aliquote e delle tariffe relative all'imposta comunale sugli immobili e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni vigenti per l'anno 1997:

4 per mille sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché anch'essi residenti nel comune;

6 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti come avanti definite.

(Omissis).

COMUNE DI FRASCINETO

Il comune di FRASCINETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le tariffe sopraelencate, nella misura massima deliberata (a causa del dissesto): aliquota I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

Il comune di FASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinata nella misura del 5,75 per mille, confermando le detrazioni e altre modalità applicative in vigore per l'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINORO

Il comune di FRASSINORO (provincia di Modena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura unica del 5,9 per mille;

2) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000 su base annua.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSO TELESINO

Il comune di FRASSO TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del cinque per mille, l'aliquota da applicarsi per l'anno 1998, alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI FRATTA TODINA

Il comune di FRATTA TODINA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRAZZANO

Il comune di FRAZZANO (provincia di Messina) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille anche per l'anno 1998 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati;

determinare per l'anno 1998 nella misura di L. 200.000 per la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FREGONA

Il comune di FREGONA (provincia di Treviso) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI FRINCO

Il comune di FRINCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di aumentare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2) di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 ed in L. 300.000 per coloro che si trovino in stato di invalidità civile pari al 100 per cento purché sia debitamente certificata o sia in particolari e comprovate condizioni di disagio economico e sociale.

(Omissis).

COMUNE DI FRONT

Il comune di FRONT (provincia di Torino) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 504/1992;

richiamare in ordine alla detrazione per la prima casa il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FROSINONE

Il comune di FROSINONE ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, la tariffa dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille, fatti salvi i provvedimenti successivi che si renderanno necessari a seguito di nuove norme, in materia di deleghe e quant'altro verrà emanato dalla normativa statale.

(Omissis).

COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA

Il comune di FUIPIANO VALLE IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene determinata con aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FUNES - VILLNÖSS

Il comune di FUNES - VILLNÖSS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare nel comune di Funes l'aliquota dell'imposta sugli immobili in misura minima del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FURCI

Il comune di FURCI (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, confermando così quanto stabilito dalla giunta comunale con atto n. 11 del 4 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FURCI SICULO

Il comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determina l'aliquota con cui sarà applicata l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FUSIGNANO

Il comune di FUSIGNANO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, nel seguente modo l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

nella misura del 7 per mille per gli alloggi, diversi dalla abitazione principale, non locati;

nella misura del 6 per mille per tutti gli altri casi;

2) di stabilire quale detrazione dall'imposta dovuta, per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di L. 200.000;

3) di dare atto che la detrazione di cui sopra si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5) di stabilire, in deroga al punto 2) di cui sopra, una detrazione fino a L. 300.000 per l'abitazione principale a chi sia in possesso dei seguenti requisiti e si trovi nelle condizioni che seguono:

CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ELEVAZIONE DELLA DETRAZIONE FINO A L. 300.000

I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc...) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso e abitazione);

sono ammesse a fruire dell'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie:

A/2 abitazioni di tipo civile;

A/3 abitazioni di tipo economico;

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultra popolare;

A/6 abitazioni di tipo rurale e che abbiano una rendita catastale non superiore a L. 1.000.000;

il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè tutti i componenti) imponibile IRPEF 1997;

il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile 1997; per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1998.

PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO

A) Famiglie di pensionati.

Nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includa almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 1° gennaio 1998 avente i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.000.000 aumentato di L. 10.000.000 per ogni componente oltre il primo.

B) Famiglie con portatori di handicap.

Famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 75% avente i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.

C) Famiglie di giovani coppie.

Nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti:

essere coniugati da non oltre 4 anni alla data del 1° gennaio 1998;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.

D) Famiglie numerose.

Nuclei familiari composti da 5 o più componenti avente i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 12.000.000 pro-capite.

E) Famiglie a basso reddito.

Nuclei familiari composti da due o più persone non beneficiari della ulteriore detrazione secondo quanto già previsto dalle lettere precedenti aventi i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 10.000.000 pro-capite.

F) Famiglie assistite.

Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1° gennaio 1998.

(Omissis).

7) di determinare i seguenti criteri applicativi per la richiesta di ulteriore detrazione fino a L. 300.000.

Il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 30 giugno 1998 all'Ufficio Tributi del comune di Fusignano, corso Emaldi n. 115, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sarà depositato presso l'Ufficio Tributi. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI GABICCE MARE

Il comune di GABICCE MARE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire nel seguente modo le aliquote I.C.I. per il 1998:

a) 5,2 per mille per abitazioni adibite a residenza principale dei soggetti passivi dell'imposta;

b) 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali;

c) L. 200.000 quale detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

Il comune di GADESCO PIEVE DELMONA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili, 5 per mille.

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale, 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati, 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune, 5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992 n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nel registro istruito dalle regioni, 4 per mille

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte nell'albo regionale, 4 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, 3 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, 3 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti, 5 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni, 5 per mille.

II. *(Omissis).*

III. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile, e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

V. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GAGGIANO

Il comune di GAGGIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) Aliquota del 5 per mille:

tutte le abitazioni, boxes, negozi, esclusi gli immobili di cui al successivo punto 4);

terreni agricoli.

2) Aliquota del 4 per mille:

per abitazioni nuove, appena costruite, in attesa della prima vendita o locazione, per massimo un anno dall'abitabilità.

3) Aliquota del 4 per mille:

a favore di proprietari che eseguano interventi di ristrutturazione completa, così come definiti dall'art. 31, comma 1 - lett. *d)* della legge n. 457/1978, volti al recupero di unità immobiliari residenziali anche inabitabili. *(omissis)* ....

4) Aliquota del 5,5 per mille:

per immobili produttivi, uffici, laboratori, opifici, magazzini (Cat. A/10 - C/2 - C/3 - D).

5) Aliquota del 6 per mille:

per le abitazioni sfitte per almeno 5 mesi l'anno.

6) Aliquota del 5 per mille:

per le aree fabbricabili (zone C, D e B1R di P.R.G.).

7) Detrazione prevista per la prima abitazione:

la detrazione prevista per la prima casa viene confermata in L. 200.000 per periodo e quota di possesso.

(Omissis).

COMUNE DI GAGLIANICO

Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,50 per mille, e la detrazione per la prima casa nell'imposto di L. 225.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAGLIATO

Il comune di GAGLIATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per come conferma, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille già in vigore nell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI GALBIATE

Il comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille e di fissare in L. 220.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale;

di fissare al 4 per mille l'aliquota a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archi-

tettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori:

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GALEATA

Il comune di GALEATA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 19 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare debitamente adibita ad abitazione principale;

6,0 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

6,5 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI GALLARATE

Il comune di GALLARATE (provincia di Varese) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:

4,5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprità indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6,2 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di prendere atto che la detrazione ordinaria è fissata dalla legge in L. 200.000 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

. *(Omissis).*

Allegato 1: Applicazione sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIATE

Il comune di GALLIATE (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere atto ed approvare integralmente la delibera di G.C. n. 54 del 19 febbraio 1998 adeguando le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel modo che segue:

aumento dell'aliquota per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati al 5,50 per mille;

mantenimento dell'aliquota per la prima abitazione nella misura del 5 per mille;

aumento della detrazione per la prima abitazione a L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Il comune di GALLIATE LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 1 del D.L. n. 504/1992, e per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

2) di stabilire, in L. 200.000 la detrazione da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

(Omissis).

COMUNE DI GALLICCHIO

Il comune di GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima del 6 per mille;

2) di stabilire per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 così come prescritto dall'art. 3, comma 55, punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIPOLI

Il comune di GALLIPOLI (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille su tutti gli immobili e la detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAMALERO

Il comune di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBARANA

Il comune di GAMBARANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fatte salve eventuali e successive determinazioni dell'organo consiliare in ordine all'applicazione di riduzioni e detrazioni dall'imposta a favore di alcune categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBELLARA

Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, le seugenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

4,5 per mille per le unità immobiliari adibite esclusivamente ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutti i rimanenti immobili;

2) di detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBERALE

Il comune di GAMBERALE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sguli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992, stabilendo tuttavia che l'aliquota stessa è del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

determinare altresì nell'importo di L. 300.000 la detrazione prevista per l'unità immobiliari adibite ad abitazione principale:

(Omissis).

COMUNE DI GANDINO

Il comune di GANDINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti i fabbricati e nella misura del 5,3 per mille in favore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di coop. edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

2) di confermare l'applicazione dell'aliquota ridotta nella misura del 5,3 per mille in favore di unità immobiliare, purché non locata, posseduta da anziani e disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

(Omissis).

4) di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI GANDOSSO

Il comune di GANDOSSO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) l'aliquota da applicare è unica per tutti gli utenti e per tutte le categorie di immobili e viene fissata nel 5,50 per mille;

(Omissis).

d) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GANGI

Il comune di GANGI (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) prendere atto che le rendite catastali sono rivalutate del 5% con decorrenza 1° gennaio 1997;

2) *(Omissis);*

3) che l'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati inagibii o inabitabili;

4) che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000;

5) dare atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1997, resta invariata nella misura del 4 per mille senza alcuna diversificazione.

(Omissis).

COMUNE DI GARDA

Il comune di GARDA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, le seguenti aliquote applicabili per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria, 5,90 per mille;

aliquota ridotta, 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) di riconfermare anche per l'anno 1998, nella misura di L. 230.000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini dell'imposta comunale sugli immobii (I.C.I.);

3) *(Omissis).*

4) di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Il comune di GARDONE RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Gardone Riviera per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a. proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili, dando contestualmente atto che il gettito complessivo previsto è superiore a quello realizzato nell'anno 1977 per un importo di L. 6.600.000;

2) di considerare altresì direttamente adibita ad «abitazione principale» l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, come previsto dall'art. 3, comma 56° della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA

Il comune di GARDONE VAL TROMPIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille della rendita catastale per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale a persone fisiche residenti nel comune, del 6 per mille per i rimanenti immobili (seconda casa locata, artigianato commercio al dettaglio ecc.) diversi da quelli indicati di seguito, del 7 per mille della rendita catastale per gli immobili destinati ad attività industriali, grande distribuzione, commercio ingrosso, istituti di credito e immobili adibiti ad alloggi non locati intesi questi ultimi come immobili che, seppure idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione;

2) *(Omissis);*

3) di approvare, per l'anno 1998, con i criteri esposti nell'allegato accordo sindacale richiamato in premessa, una maggiore detrazione fino a L. 260.000, e L. 320.000, da applicare sulla base del reddito del nucleo familiare e del valore dell'immobile ai fini I.C.I. dando atto del rispetto dell'equilibrio del bilancio.

(Omissis).

La maggiore detrazione prevista dal terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno d'imposta 1998 viene concessa:

ai proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle categorie A2-A3-A4-A5 e A6 rientranti nei limiti di reddito indicati nella tabella allegata (All. 1):

nella misura di L. 120.000, entro i limiti di L. 80.000.000, di valore catastale;

nella misura di L. 60.000, per i valori eccedenti tale limite e fino a L. 100.000.000, di valore catastale.

Usufruiscono di tale beneficio i soggetti passivi di imposta che, oltre all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, sono proprietari di un garage o di un box ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale.

Si precisa che, laddove le disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 1998, comportassero un aumento dell'importo della detrazione sull'abitazione principale, la maggiore detrazione rimarrà invariata (Delib. di C.C. n. 115 del 28 novembre 1996).

(Omissis).

Il reddito da considerare è quello del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'IRPEF, delle spese di affitto o del 50%; del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi.

Resta fermo il diritto dell'Amministrazione Comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, la documentazione fornita e sulle condizioni patrimoniali del richiedente.

LIMITI DI REDDITO PER IL 1998

una persona, limite reddito di L. 11.976.000;

due persone, limite reddito di L. 19.880.000;

tre persone, limite reddito di L. 25.560.000;

quattro persone, limite reddito di L. 30.530.000;

cinque persone, limite reddito di L. 35.500.000;

sei persone, limite reddito di L. 40.233.000;

sette persone, limite reddito di L. 44.967.000.

N.B. I limiti di reddito previsti dalla tabella vengono ridotti di 1/3 per i redditi derivanti da lavoro autonomo o pensione corrispondente.

Documenti richiesti:

Per certificare i limiti di reddito gli interessati devono presentare:

il libretto della pensione;

il modulo 201;

il modello 101 se non pensionati;

il modello 730 o 740;

le ricevute del canone di affitto;

la documentazione del mutuo.

Non vanno considerati: gli assegni familiari, i contributi previdenziali, gli arretrati di retribuzione (con esclusione del TFR), gli assegni di accompagnamento, redditi esenti con esclusione delle rendite INAIL o tassati dalla fonte (BOT, CCT, CC, fino ad un ammontare di L. 2.000.000).

Sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre quella di residenza, di roulotte, di caravan, di più di un autoveicolo o di autoveicoli con cilindrata superiore ai 2.000 cc.

(Omissis).

COMUNE DI GARZIGLIANA

Il comune di GARZIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di aumentare per l'anno 1998, nella misura del 7 per mille (l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GASSINO TORINESE

Il comune di GASSINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare in via definitiva le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valersi per l'anno 1998:

a) del 5,5 per mille per le abitazioni principali e per le altre abitazioni non principali regolarmente concesse in affitto;

b) del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di approvare, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dall'art. 55 dealla legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie, fatta eccezione per la classe 3ª della categoria A/3, per la quale viene fissata in L. 300.000;

3) di applicare, per l'anno 1998, la detrazione nella misura di L. 300.000 per le abitazioni principali, nelle seguenti particolari situazioni di carattere sociale:

a) nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificato rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) nuclei familiari aventi un reddito al di sotto del minimo vitale rilevabile da apposita documentazione come stabilito dai regolamenti comunali (tale beneficio è accordato esclusivamente ai proprietari di abitazioni rientranti nelle categorie catastali A3, A4, A5 e A6);

tale detrazione sarà concessa, previa apposita istanza documentata, con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992;

4) di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

(Omissis).

COMUNE DI GAVAZZANA

Il comune di GAVAZZANA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille con le seguenti agevolazioni:

aliquota del 4 per mille per gli immobili ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

aliquota dell'1 per mille per unità immobiliari oggetto degli interventi di cui al comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2) di determinare la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

Il comune di GAZZADA SCHIANNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 31 dicembre 1994, n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

2) di fissare per l'anno 1998, nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per il recupero dei fabbricati inagibili o inabitabili in centro storico.

(Omissis).

COMUNE DI GAZZO VERONESE

Il comune di GAZZO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, mediante riscossione della stessa in n. 2 rate, con scadenza da determinarsi, mediante versamento sul c/c postale, intestato al Concessionario di Verona «A» presso la Tesoreria Comunale (Cassa Risparmio VR-VI-BL-AN, Agenzia di Correzzo).

(Omissis).

COMUNE DI GAZZUOLO

Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2) di stabilire in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI GENONI

Il comune di GENONI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e confermare per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) anno 1998 l'aliquota del 4,5 per mille e di fissare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI GENOVA

Il comune di GENOVA ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 6,2 per mille per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 540 del 30 dicembre 1992 del successivo art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 492 del 20 settembre 1996 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 556 del 24 ottobre 1996;

2. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune di Genova, da applicare al-unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 540 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, del successivo art. 6, comma 9 del decreto-legge n. 492 del 20 settembre 1996 e dell'art. 4, comma 1 della legge n. 556 del 24 ottobre 1996;

3. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1, C3, D e B direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell'esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 7 per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza, possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale, non locate (non occupate);

5. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

6. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille relativamente agli immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

7. di stabilire che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

8. di stabilire in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile, e di elevare a L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito con l'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

9. di stabilire che i soggetti che versano nelle particolari condizioni di carattere sociale che garantiscono una maggiore detrazione a L. 350.000 lo dichiarino espressamente con apposita autocertificazione da presentare al comune, a pena la decadenza, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'I.C.I. 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, con le modalità previste dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI GERACI SICULO

Il comune di GERACI SICULO (provincia di Palermo) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta cumuna sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GERMASINO

Il comune di GERMASINO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

Il comune di GERRE DE' CAPRIOLI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

(Omissis).

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione principale: 5,25 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

(Omissis).

6) aliquota agevolata in favore di proprietati che eseguono interventi volti:

a) (Omissis).

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille, per centro storico si intendono aree edificate nel P.R.G. zone A1 e A2;

c) e *d). (Omissis).*

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis).

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 250.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; per le seguenti categorie di persone:

1) ultrasessantacinquenni al 31 dicembre 1997 con reddito inferiore a L. 8.700.00 (relativo all'anno in positivo precedente il 97 per il 98) se monoreddito;

2) ultrasessantacinquenni al 31 dicembre 1997 con reddito inferiore a 17.500.000 se abitante con altre persone (reddito nucleo familiare).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in isitituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

XI. di dare atto che per usufruire delle agevolazioni previste al n. 6 lett. *b)* del punto 1 e del punto 5 del deliberato, dovrà essere presentata all'ufficio tributi apposita dichiarazione documentata entro il 30 maggio 1998. Contrariamente verrà applicata la normativa di base.

(Omissis).

COMUNE DI GHEDI

Il comune di GHEDI (provincia di BRESCIA) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare per il comune di Ghedi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le modalità specificate nella premessa;

3. di confermare inoltre che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, è da considerarsi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GHEMME

Il comune di GHEMME (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998:

la stessa aliquota del 5,25 per mille, già in vigore nel 1997;

la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

di considerare, in base al disposto del comma 56, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, abitazione principale anche le case possedute a titolo di proprietà o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

(Omissis).

COMUNE DI GHILARZA

Il comune di GHILARZA (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare al 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GHISALBA

Il comune di GHISALBA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe per i tributi locali e per i servizi a domanda individuale determinate dai provvedimenti precedentemente assunti dalla giunta comunale e dal consiglio comunale e di seguito riportati:

a) I.C.I., conferma aliquota e detrazione d'imposta stabilita con deliberazione di giunta comunale n. 29/1997, ovvero sia nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIARDINELLO

Il comune di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GIARRATANA

Il comune di GIARRATANA (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

abitazioni principali: 4 per mille;

altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6 per mille;

determinare l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille a favore di quei proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o di interesse storico, ovvero volti a realizzare autorimesse o posti auto, a condizione che gli immobili stessi ricadano nel centro storico, in conformità alla normativa prevista all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI GIARRE

Il comune di GIARRE (provincia di Catania) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, come in effetti approva la proposta di deliberazione n. 6 del 10 febbraio 1998 presentata dal settore ragioneria e concernente «I.C.I. - Determinazione aliquote per l'anno d'imposta 1998» come sopra emendato e che qui di seguito si riporta limitatamente alla parte dispositiva modificata:

1) per l'anno di imposta 1998 applicare le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

b) aliquota diversificata nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli e del 7 per mille per le aree fabbricabili;

c) aliquota riditta nella misura del 4,25 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

d) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per gli immobili merci e cioè relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI GIAVENO

Il comune di GIAVENO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota generalizzata dell'I.C.I. nella misura del 4,9 per mille nei confronti della universalità dei soggetti passivi di imposta;

2. dare atto che siffatta proposizione di aliquota conduce ad una previsione di bilancio, calcolata sui dati disponibili del 1° semestre 1997 e già al netto della detrazione di L. 200.000, stabilita per legge per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, stimata in circa 3900 milioni (al lordo delle spese di riscossione regolarmente stanziata tra le spese correnti).

(Omissis).

COMUNE DI GILDONE

Il comune di GILDONE (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la tariffa I.C.I. al 5 per mille dell'imponibile per gli immobili di proprietà di privati o di enti ricadenti nel domicilio fiscale di Gildone.

(Omissis).

COMUNE DI GINOSA

Il comune di GINOSA (provincia di Taranto) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi degli I.A.C.P., dando atto che:

a) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suo familiari dimorano abitualmente;

b) la detrazione, quanto l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di confermare le detrazioni per la prima casa, di L. 500.000, per quelle fasce particolari di anziani precedentemente indicate nella summenzionata delibera consiliare, nonché per gli anziani ricoverati presso case di cure in modo permanente benché proprietari dell'immobile che non usano in quanto ricoverati;

4. di stabilire al 3 per mille l'aliquota da applicare, per l'anno 1998, a termini dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 449/1979, limitatamente agli immobili ricadenti nel centro storico;

5. di stabilire, inoltre, l'abbattimento dell'I.C.I. per quei disabili il cui nucleo familiare fruisca della sola pensione di invalidità del disabile stesso.

(Omissis).

COMUNE DI GIOI

Il comune di GIOI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1997, in applicazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, commi 53, 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per le considerazioni riportate in narrativa, l'aliquota I.C.I. differenziandola nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille in tutti gli altri casi;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'abitazione principale è di proprietà di più soggetti passivi tale detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende:

a) quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) quelle intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune;

c) gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimore abituali;

di stabilire che l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, verrà considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Il comune di GIOIA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998 in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Il comune di GIOIA DEL COLLE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per le motivazioni e le considerazioni di cui in premessa e che qui si riportano per farne parte integrante e sostanziale:

1) di determinare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 53 - 59 della legge n. 662/1996 e decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge con modificazione n. 122 del 9 maggio 1997 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1998:

tipologie	aliquota/1000	riferimenti
unità immobiliari non adibite ad abitazione principale	5,5	art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996
unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune e alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, anche essi purché residenti nel comune di Gioia del Colle	5	art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996
alloggi non locati e relative pertinenze (non occupate e tenute a disposizione)	5,7	art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996
alloggi realizzati e non venduti	5,7	art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996
aree fabbricabili	5,7	art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 e art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992

2) di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una maggiore detrazione:

tipologie	detrazioni	riferimenti
detrazione abitazione principale	L. 220.000	art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996
abitazione principale di proprietà di pensionati, aventi residenza anagrafica nel comune e beneficiari di pensione non superiore ai minimi INPS, a condizione che gli stessi e i familiari con i quali abitualmente dimorano, non possedano altri redditi	L. 300.000	art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 e dalla legge n. 122 del 9 maggio 1997
abitazione posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che il titolare si trovi in condizioni di assistibilità da parte del comune	L. 300.000	combinato disposto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996 e legge numero 122/1997
abitazione principale di proprietà di contribuenti aventi residenza anagrafica nel comune che dimostrino di trovarsi nelle condizioni di assistibilità continuativa da parte del comune in base all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'erogazione di interventi economici ed assistenziali	L. 300.000	art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 e dalla legge n. 122/1997

3) di confermare la previsione dell'abbattimento del 50% dell'aliquota ai fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

4) *(Omissis)*;

5) di stabilire che le maggiori detrazioni di cui al punto 2) saranno riconosciute in modo proporzionale ai mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste, nonché sono subordinati ai seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare la richiesta, autocertificazione, nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione rispetto all'abitazione principale;

la richiesta, autocertificazione, debitamente documentata, dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese di giugno 1998 al Servizio tributi del comune di Gioia del Colle, via Rossini, 2, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo;

l'Ufficio tributario del comune accerterà i requisiti in collaborazione con le strutture dell'Amministrazione finanziaria ai fini della verifica dei dati fiscali risultanti dalle istanze e di richiedere al contribuente eventuale documentazione integrata comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno appliicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI GIOIA SANNITICA

Il comune di GIOIA SANNITICA (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto ed approvare quanto deliberato dalla giunta comunale con proprio provvedimento n. 22 del 19 febbraio 1998, in ordine alla determinazione dell'aliquota I.C.I. e per l'effetto stabilire per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota unica ed indifferenziata dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI GIOVO

Il comune di GIOVO (provincia di Trento) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per il 1998:

abitazione principale, 4 per mille, con detrazione dell'importo di L. 200.000;

altri fabbricati, 4 per mille;

aree fabbricabili, 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIRIFALCO

Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere inalterate per l'anno 1998, le disposizioni deliberate per l'anno 1997 con proprio atto n. 58 del 26 febbraio 1997, e cioè:

adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che modifica il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

ridurre per tanto del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, con un aumento di L. 20.000, rispetto alla detrazione precedente;

mantenere inalterata l'aliquota di imposta nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIRONICO

Il comune di GIRONICO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GIUGGIANELLO

Il comune di GIUGGIANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GIULIANO TEATINO

Il comune di GIULIANO TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 uguale per le diverse ipotesi previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI GIUNGANO

Il comune di GIUNGANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per la prima casa di L. 200.000 così come previsto per legge;

stabilire, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono negli 1998 e 1999 interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili autorizzati ad eseguire i lavori nei modi e termini di legge o regolamenti. L'aliquota agevolata è applicabile dal giorno di inizio dei lavori e per la durata di tre anni.

(Omissis).

COMUNE DI GIUSSAGO

Il comune di GIUSSAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

2. di confermare altresì la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 1998, nella misura indifferenziata prevista per legge e già deliberata di L. 200.000;

3. *(Omissis).*

(Omissis).

COMUNE DI GIUSTENICE

Il comune di GIUSTENICE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come in effetti conferma anche per l'anno 1998, la misura dell'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al 5,5 per mille, in precedenza determinata per l'anno 1994 giusto atto giunta comunale n. 41 del 24 febbraio 1994, esecutivo ai sensi di legge e confermata per il 1995 con atto giunta comunale n. 192 del 27 febbraio 1994, per il 1996 con atto giunta comunale n. 187 del 26 ottobre 1995, e per il 1997 con atto giunta comunale n. 44 del 7 marzo 1997, tutti secutivi ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI GIVOLETTO

Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI GODIASCO

Il comune di GODIASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GOITO

Il comune di GOITO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote che sono uguali alle aliquote del 1997:

aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente deliberazione, nella misura del 5,4 per mille;

aliquota nella misura del 6,5 per mille per gli alloggi non concessi in locazione (case sfitte);

2. di determinare la detrazione d'imposta sulla prima casa nella misura di L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI GOLASECCA

Il comune di GOLASECCA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 1998;

2. di specificare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale vengono detratte L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare ai sensi della normativa sopra richiamata;

3. di dare atto che non vengono applicate le altre riduzioni e detrazioni di cui la legge prevede la facoltà.

(Omissis).

COMUNE DI GOLFERENZO

Il comune di GOLFERENZO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GOMBITO

Il comune di GOMBITO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

A) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

B) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

C) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

D) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

E) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

(Omissis).

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni;

(Omissis).

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GONARS

Il comune di GONARS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

1) agevolata: 1 per mille:

tale aliquota trova applicazione a favore di chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale e che eseguono interventi volti a:

recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili;

recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici;

realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali.

Resta inteso che l'aliquota agevolata verrà applicata solo alle unità immobiliari oggetto di questi interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori e su richiesta dell'avente titolo;

2) ordinaria: 4,5 per mille:

2/1) abitazione principale: è intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale vi risiede e dimora abitualmente;

2/2) abitazione locata: è intesa quella data in locazione con contratto registrato a persone che la utilizzano come abitazione principale;

2/3) abitazione in uso gratuito: è intesa quella data in uso gratuito ai familiari (fino al 2° grado - genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle, coniugi) che la utilizzano come abitazione principale;

2/4) fabbricati diversi dalle abitazioni (categoria A/10 - B - C e D, esclusi i C/6 e C/7 trattati nei punti 2/5 e 3/3);

2/5) fabbricati pertinenziali alle abitazioni indicate nei punti 2/1, 2/2 e 2/3 (cantine, soffitte, posti auto (categoria C/6) o tettoie (categoria C/7);

2/6) terreni agricoli posseduti dai proprietari od usufruttuari residenti nel comune di Gonars;

2/7) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di definitiva permanenza, a condizione che gli stessi siano in tutto o in parte assistiti dal comune di Gonars (art. 3, comma 56 legge n. 662/1996), previa richiesta al comune;

3) maggiorata: 7 per mille:

3/1) aree edificabili;

3/2) terreni agricoli posseduti dai proprietari od usufruttuari non residenti nel comune di Gonars;

3/3) gli immobili ad uso abitazione e relativi fabbricati pertinenziali di cui al precedente punto 2/5 sfitti (non locati) e a disposizione (occupati saltuariamente) detenuti dai residenti e non in aggiunta all'abitazione principale e pertinenze principali;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998:

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

La dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica nel comune.

È intesa abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GONNOSCODINA

Il comune di GONNOSCODINA (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4 per mille;

2. di stabilire in L. 500.000 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (come da proposta allegata).

(Omissis).

COMUNE DI GONZAGA

Il comune di GONZAGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote:

5,25 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

6,5 per mille per gli altri cespiti.

(Omissis).

COMUNE DI GORGA

Il comune di GORGA (provincia di Roma) ha adottato, il 13 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale I.C.I. pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GORGONZOLA

Il comune di GORGONZOLA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

delibera di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

abitazione principale: 5,5 per mille (detrazione L. 200.000);

terreni e altri fabbricati: 6 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(OMISSIS).

Il comune di GORLA MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. minima pari al 4 per mille e la detrazione pari a L. 200.000, sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) di determinare, per l'anno 1998, nella misura massima di L. 500.000 l'aumento della detrazione dell'imposta I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazoni ed integrazioni, e alle condizioni indicate nel prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

AUMENTO DETRAZIONE SULL 'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI DOVUTA DAL SOGGETTO PASSIVO PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, DA L. 200.000 A L. 500.000

Art. 1.

L'aumento della detrazione si applica ai soli soggetti passivi qualora il reddito complessivo del nucleo familiare rientri nei limiti fissati dal successivo art. 2, e secondo le modalità in esso previste, a condizione che:

il contribuente non sia titolare di altre unità immobiliari, ad esclusione di quelle di categoria C di classe 6 e 7 e/o di terreni agricoli, boschivi o con destinazione ad uso pubblico.

Fermi restando i limiti di reddito e le condizioni di cui sopra, la detrazione si applica anche nel caso in cui il contribuente possieda quote (anche in proprietà indivisa) di più unità immobiliari sempre che la somma delle citate quote non superi il 100% e le singole unità siano di proprietà o in usufrutto a parenti fino al quarto grado (attestate tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Art. 2.

L'aumento della detrazione è concesso qualora il reddito del nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia, non sia superiore ai livelli di reddito per la determinazione dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare, aggiornati sulla base delle comunicazioni I.N.P.S., in vigore nel secondo semestre dell'anno precedente (decorrenza 1° luglio 1997).

I livelli di reddito sono distinti in quattro categorie:

1ª categoria: generalità dei soggetti passivi richiedenti con esclusione di quelli indicati nelle categorie successive;

2ª categoria: soggetti passivi richiedenti in condizione di vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile;

3ª categoria: soggetti passivi richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;

4ª categoria: soggetti passivi richiedenti in condizione di vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare si tiene conto di tutti i redditi propri dei singoli componenti il nucleo familiare.

Art. 3.

Si considerano soggetti impossibilitati a dedicarsi a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, aventi difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della loro età per infermità o difetto fisico o mentale:

invalidi civili con grado di invalidità superiore od uguale al 46%;

sordomuti;

ciechi parziali o assoluti;

grandi invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all'80% - invalidi INAIL;

inabili INPS;

titolari di pensione privilegiata di guerra od ordinaria non inferiore alla 1ª categoria tabella A;

portatori di handicap con connotazione di gravità legge 5 febbraio 1992, n. 104;

muniti di certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche (ASL o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali).

Art. 4.

Per ottenere l'aumento della detrazione di cui trattasi, il contribuente dal 4 maggio 1998 al 1° giugno 1998 deve presentare istanza presso l'Ufficio tributi comunale, negli orari di apertura al pubblico, corredata dalla seguente documentazione:

copia per il contribuente del modello dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 1997;

autocertificazione dei redditi posseduti o percepiti non soggetti ad inserimento nella dichirazione dei redditi annuale o copia di eventuale certificazione rilasciata dall'ente erogatore di tali provvidenze;

certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche (ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali) attestante la situazione di handicap presente nel nucleo familiare;

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritta dal soggetto passivo attestante la consistenza immobiliare posseduta.

Il certificato di stato famiglia sarà richiesto d'ufficio dal responsabile del procedimento all'Ufficio anagrafe comunale e verrà inserito a corredo dell'istanza prodotta dal soggetto passivo richiedente.

Il modello di istanza da presentare sarà messo a disposizione di tutti i contribuenti interessati durante il periodo sopra riportato presso l'Ufficio Tributi comunale.

Art. 5.

Il responsabile del servizio I.C.I. e, qualora fosse utile, l'assistente sociale, accertano la regolarità della richiesta e ne comunicano all'interessato l'accoglimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Qualora la domanda venga respinta, l'interessato deve versare il conguaglio entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta.

Il contribuente resta comunque tenuto al versamento dell'imposta, al netto della detrazione in argomento, nei termini fissati dalla legge.

LIMITI DI REDDITO PER L'ELEVAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I. DA L. 200.000 A L. 500.000

Comp. nucleo familiare	PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
	Reddito del nucleo familiare per la generalità dei richiedenti con esclusione delle altre fattispecie a fianco riportate).	Reddito del nucleo familiare con soggetto passivo dell' imposta in condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile.	Reddito del nucleo familiare con soggetti impossibilitati a dedicarsi a proficuo lavoro ovvero, se minorermi, hanno difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della loro età per infermità o difetto fisico o mentale.	Reddito del nucleo familiare con soggetto passivo in condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile e con soggetti di cui alla categoria n. 3 con infermità o difetto fisico o mentale.
1	23.691.000	26.849.000	39.479.000	42.639.000
2	33.163.000	36.321.000	48.954.000	52.112.000
3	42.639.000	45.797.000	58.429.000	61.585.000
4	52.112.000	55.270.000	67.902.000	71.060.000
5	56.848.000	60.006.000	72.638.000	75.799.000
6	61.585.000	64.745.000	77.376.000	80.535.000
7 o più	66.323.000	69.483.000	82.113.000	85.271.000

COMUNE DI GORO

Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare le tariffe seguenti anche per l'anno 1998, già in vigore per il 1997:

imposta comunale sugli immobili, 6,5 per mille;

(Omissis).

2) di dare atto che con successivo e separato atto verrà determinato l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale occupata da soggetti disagiati.

La maggiore detrazione verrà concessa nei seguenti casi:

pensionati e portatori di handicap con un solo reddito non superiore a L. 14.575.000 lordi per il 1997 ed in condizione non lavorativa;

pensionati, disoccupati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito imponibile IRPEF 1997 di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 23.544.000, più L. 1.794.000 per ogni persona a carico;

famiglie numerose (da 6 o più componenti al 1° gennio 1998) in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare con reddito, imponibile IRPEF 1997, non superiore a L. 87.449.000 lordi fino a 6 occupanti, oltre L. 14.575.000 per ogni occupante in più;

titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento.

I dati del nucleo familiare devono riferirsi al 1° gennaio 1998.

La detrazione I.C.I. per cui si richiede la maggiorazione deve riferirsi all'abitazione del richiedente.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

mod. 101 o 201 per l'anno 1997;

mod. 730 o 740 per l'anno 1997;

libretti di pensione o autodichiarazione.

(Omissis).

1) di approvare come in effetti approva l'accordo distrettuale «politiche a favore delle persone anziane» nonché i fac-simili relativi alla modulistica per la richiesta a questa amministrazione dei benefici relativi alla detrazione I.C.I. (... *omissis* ...) che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di elevare per l'anno 1998 da L. 300.000 a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, rapportata ad anno e quota di possesso a norma di quanto previsto dalla normativa vigente.

(Omissis);

COMUNE DI GRADARA

Il comune di GRADARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare le aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 1998 già deliberate con atto della giunta municipale n. 18 del 18 febbraio 1998 che si riportano di seguito:

a) nella misura del 5 per mille per abitazione principale, considerando con tale locuzione la fattispecie nella quale vi sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima, con detrazione pari a L. 200.000;

b) nella misura del 5,6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

2) di non avvalersi quindi delle varie facoltà offerte dalla recente normativa (legge n. 449/1997 collegato alla finanziaria 1998, nonché il decreto legislativo n. 446/1997) in merito alla possibilità di istituire diverse aliquote differenziate, nonché agevolazioni particolari.

(Omissis).

COMUNE DI GRANITI

Il comune di GRANITI (provincia di Messina) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille già stabilita per l'anno 1997 con delibera di giunta municipale n. 356 del 30 ottobre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI GRATTERI

Il comune di GRATTERI (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

stabilire in L. 200.000 la detrazione spettante agli immobili destinati ad abitazione principale;

(Omissis).

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

Il comune di GRAVELLONA TOCE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguente:

aliquota ordinaria (casa di abitazione principale e sue pertinenze): 4,75 per mille;

aliquote diversificate:

immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale e loro pertinenze): 5,50 per mille;

immobili di categoria A/10 - C con esclusione di C/6 e D: 5,75 per mille;

detrazioni:

abitazione principale: L. 250.000;

abitazione princiapale posseduta da soggetti inabili al 100%, da nuclei familiari con soggetti portatori di handicap, da indigenti: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Il comune di GRAVINA IN PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria, 6,30 per mille;

abitazione principale, 5,30 per mille;

aliquota agevolata, 4,00 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali opppure all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI GREZZANA

Il comune di GREZZANA (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota del 5 per mille per la determinazione dell'imposta per l'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per la determinazione dell'imposta per gli altri fabbricati;

la detrazione da applicare all'imposta per il possesso dell'abitazione principale in misura di L. 200.000;

una ulteriore detrazione da applicare all'imposta per il possesso dell'abitazione principale in misura di L. 150.000 per i titolari di pensione sociale, senza altri redditi, ad eccezione di quelli derivanti dalle case di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GRIANTE

Il comune di GRIANTE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sgli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

per tutte le tipologie, 6 per mille;

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1997, le riduzioni e detrazioni d'imposta come segue:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti:

riduzione d'imposta 4,5 per mille;

detrazione di imposta (lire in ragione annua) L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRIMACCO

Il comune di GRIMACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

«I.C.I.» - Conferma dell'aliquota ordinaria unica nel 4 per mille - detrazione unica come per legge, pari a L. 200.000».

(Omissis).

COMUNE DI GRIMALDI

Il comune di GRIMALDI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 per I.C.I., l'aliquota unica del 5,50 per mille su tutti gli immobili ricadenti nel territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI GROGNARDO

Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nel 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale.sugli immobili per l'anno 1998;

dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI GRONDONA

Il comune di GRONDONA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1998 ed il 24 febbraio 1998, rispettivamente le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota I.C.I. del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati in centri storici per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2) l'agevolazione decorrerà dal periodo di imposta relativo alla denuncia fatta al comune e per tre anni dalla stessa data di inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI GRONTARDO

Il comune di GRONTARDO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare *(omissis),* l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1988 nella misura del 4,50 per mille, con una diminuzione dell'aliquota dello 0,50 per mille rispetto all'esercizio 1997;

2) di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita da soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più sogegtti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3) di stabilire che per il periodo di imposta 1998 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l'unità immobiliare non risulti locata;

4) di stabilire per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 4,50 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Il comune di GROPELLO CAIROLI (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI GROPPARELLO

Il comune di GROPPARELLO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali indicate in premessa e del 6 per mille per altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTAFERRATA

Il comune di GROTTAFERRATA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) determinare per il 1998 l'aliquota ordinaria della predetta imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,50 per mille. Detta aliquota è ridotta:

al 4 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione dal proprietario medesimo. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili ceduti in locazione e utilizzati dal locatario come abitazione principale;

al 4 per mille per gli immobili dati in uso gratuito da parte di genitori ai propri figli, e viceversa, a condizione che esista contratto, anche a titolo gratuito, regolarmente registrato. Per detti immobili opera anche la detrazione relativa all'abitazione principale per l'importo di L. 200.000;

all'1 per mille per gli immobili i cui proprietari eseguono lavori volti al recupero dell'unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero su immobili di interesse artistico o architettonico siti nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali. Sono esclusi da detta aliquota i sottotetti utilizzati. Ai fini della applicazione di detta aliquota gli interessati dovranno produrre richiesta scritta con allegata certificazione rilasciata dagli organi competenti;

2) elevare la riduzione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, da L. 200.000 a L. 400.000 per l'abitazione principale posseduta da unico occupante, di età superiore a 60 anni e il cui reddito annuo non superi l'importo di L. 35.000.000. Tale maggiore riduzione opera esclusivamente dietro richiesta scritta e documentata del richiedente;

3) stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTOLELLA

Il comune di GROTTOLELLA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

aliquota ordinaria, 6,25 per mille;

aliquota abitazione principale, 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GRUARO

Il comune di GRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,3 per mille;

2) di confermare altresì la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Il comune di GRUMELLO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) applicare l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato nel rispetto degli equilibri di bilancio;

2) determinare al 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. per tutte le categorie non comprese al punto 1);

3) determinare al 6,50 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. per tutte le case sfitte da oltre 6 mesi;

4) dare atto che la detrazione d'imposta viene determinata in L. 200.000 (minimo di legge).

(Omissis).

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ

Il comune di GUALTIERI SICAMINÒ (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare per l'anno 1998, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI GUARCINO

Il comune di GUARCINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

deliberare le aliquote delle imposte e tasse per l'anno 1998 nei seguenti termini:

aliquota I.C.I.: 5 per mille detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDAVALLE

Il comune di GUARDAVALLE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

vista la deliberazione della giunta comunale n. 67 del 19 febbraio 1997 con cui si provvede alla determinazione della aliquota I.C.I. per l'anno 1997 nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

conferma per l'anno 1998 le tariffe ad oggi in vigore e per come stabilite negli atti sopra riportati e nella misura ivi per ciascuno indicata.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDA VENETA

Il comune di GUARDA VENETA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIALFIERA

Il comune di GUARDIALFIERA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 6 per mille le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

Il comune di GUARDIA SANFRAMONDI (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. applicata per l'anno 1997;

determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nel 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GUAZZORA

Il comune di GUAZZORA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla principale e per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI GUSPINI

Il comune di GUSPINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria relativa all'imposta comunale sugli immobili del 4,5 per mille e la detrazione di L. 200.000 spettante per l'abitazione principale;

di estrapolare la sottocategoria «aree fabbricabili» dagli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che, per l'anno 1998, saranno tassate con l'aliquota differenziata del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI IGLIANO

Il comune di IGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure;

5 per mille per tutti gli immobili;

di confermare la detrazioine di L. 200.000 per l'abitazione principale (prima casa).

(Omissis).

COMUNE DI ILBONO

Il comune di ILBONO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI IMBERSAGO

Il comune di IMBERSAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale passa per legge dalle L. 180.000 alla 200.000 annuali;

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,85 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI IMPERIA

Il comune di IMPERIA ha adottato le seguenti deliberazioni:

(Omissis).

Delibera n. 38 dell'8 aprile 1997

di riconoscere una maggiore detrazione d'imposta di L. 120.000, determinando una detrazione d'imposta complessiva di L. 320.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dei soggetti passivi che rientrino nelle seguenti categorie:

1) anziani residenti che abbiano i seguenti requisiti:

a) possesso del solo appartamento abitato con annessa una sola pertinenza quale unica proprietà immobiliare del soggetto passivo nel periodo di imposta considerato, con riguardo all'intero territorio nazionale. Nel caso in cui l'appartamento, con eventuale pertinenza, è abitato a titolo di usufrutto, uso od abitazione il soggetto passivo non deve avere alcuna altra proprietà immobiliare su tutto il territorio nazionale;

b) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta;

c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito complesivo lordo ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello di imposta, con riguardo all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 14.000.000 pro capite e costituito esclusivamente da redditi di cui ai quadri A, B, C, con il vincolo per il quadro A che il reddito dominicale provenga dai terreni situati in zona a destinazione agricola e non sia superiore a L. 360.000;

2) famiglie numerose residenti, che abbiano i seguenti requisiti:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventualmente annessa una sola pertinenza, quale unica proprietà immobiliare del contribuente nel periodo di imposta considerato. Nel caso in cui l'appartamento, con eventuale pertinenza, è abitato a titolo usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere alcuna altra proprietà immobiliare, con riguardo all'intero territorio nazionale;

b) nucleo familiare in senso anagrafico composto da cinque o più componenti, che risultino tali al 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta considerato;

c) reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello di imposta, con riguardo all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 14.000.000 pro capite e costituito esclusivamente da redditi di cui ai quadri A, B, C, con il vincolo per il quadro A che il reddito dominicale provenga dai terreni situati in zona a destinazione agricola e non sia superiore a L. 360.000;

di riconoscere una maggiore detrazione d'imposta di L. 40.000, determinando una detrazione d'imposta complessiva di L. 240.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sotto specificate:

3) possessori di una sola ed unica casa od abitazione su tutto il territorio nazionale che abbiano i seguenti requisiti:

a) proprietà, o altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., dell'appartamento abitato come solo ed unico immobile posseduto dal soggetto passivo nell'ambito del territorio nazionale a condizione che non sia compreso nelle categorie A/1 e A/8;

b) non possesso, nell'ambito del territorio nazionale, di altro immobile, da parte di qualunque altro convivente, in senso anagrafico, della famiglia del soggetto di cui al punto *a).*

di dare atto che le maggiori detrazioni di cui sopra non sono cumulabili fra di esse e che verrà comunque applicato il trattamento di maggior favore per il contribuente se spettante;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 3, comma 56, della legge 23 febbraio 1996, n. 562, l'unità *immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o* disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata che il soggetto passivo dichiari, che sussiste tale requisito ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il termine di versamento della prima rata dell'imposta, salvo che il requisito sorga successivamente;

di sanzionare l'omessa dichiarazione di cui sopra, nel caso in cui sussistano i requisiti che danno diritto all'agevolazione, con una pena pecuniaria ammontare pari all'importo della detrazione applicata;

di dare atto che il comune per le attività di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, potrà invitare i contribuenti a produrre ulteriore documentazione, irrogando, se sarà il caso, le sanzioni di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo n. 504/1992, nella misura prevista dalla deliberazione giunta municipale n. 1694 del 24 agosto 1995 e dal presente provvedimento.

Delibera n. 44 del 15 aprile 1997

di ridefinire l'importo ed i criteri per la fruizione di una maggiore detrazione per l'abitazione principale da parte dei soggetti passivi I.C.I. possessori della sola ed unica abitazione su tuto il territorio nazionale come in premessa specificato e di riformulare il dispositivo della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dell'8 aprile 1997 come segue:

di riconoscere una maggiore detrazione d'imposta di L. 80.000 determinando una detrazione d'imposta complessiva di L. 280.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nlelle condizioni sotto specificate: residenti possessori di una sola ed unica abitazione su tutto il territorio nazionale che abbiano i seguenti requisiti:

a) proprietà, o altro diritto reale rilevante ai fini dell'I.C.I., nell'ambito del territorio nazionale, da parte del soggetto passivo della sola ed unica abitazione principale ed eventualmente annessa una sola pertinenza usata direttamente, a condizione che l'abitazione sia compresa nelle categorie A/2; A/3, A/4, A/5, A/6;

b) non possesso, nell'ambito del territorio nazionale, del diritto di proprietà o altro diritto rilevante ai fini I.C.I. su altro fabbricato o area *fabbricabile imponibili ai fini* I.C.I., das parte di qualunque altro componente del nucleo familiare, inteso in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto *a);*

c) reddito lordo complessivo per l'anno precedente a quello di imposta non superiore a L. 80.000.000, con riferimento all'intero nucleo familiare, in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto *a);*

di dare atto che le maggiori detrazioni di cui sopra e di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dell'8 aprile 1997 non sono cumulabili fra di esse e che verrà comunque applicato il trattamento di maggior favore per il contribuente se spettante;

di dare atto che il comune per le attività di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, potrà invitare i contribuenti a produrre ulteriore documentazione, irrogando, se sarà il caso, le sanzioni di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo n. 504/1992, nella misura prevista dalla deliberazione della giunta municipale n. 1694 del 24 agosto 1995 e dal presente provvedimento;

(Omissis).

Delibera n. 26 del 25 febbraio 1998

di determinare per l'anno di imposizione 1998, per i motivi espressi in narrativa, un'aliquota ordinaria I.C.I. pari al 7 per mille;

di riconfermare il dispositivo delle delibere di Consiglio comunale n. 38 dell'8 aprile 1997 e n. 44 del 15 aprile 1997;

di modificare il punto *b)* del dispositivo di cui alla deliberazione n. 44 citata, aggiungendo dopo la parola fabbricato le seguenti parole «ad uso abitativo» e confermando la restante parte;

di dare atto che il suddetto aumento comporterà un minor incasso prevedibile in L. 50.000.000;

di determinare l'aliquota agevolata al 2 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari: inagibili o inabitabili, e al 4 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari:

di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

alla realizzazione di autorimesse, di posti auto anche pertinenziali;

all'utilizzo di sottotetti;

l'aliquota agevolata è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI INCUDINE

Il comune di INCUDINE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di stabilire che la detrazione d'imposta di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni venga elevata a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI INTROD

Il comune di INTROD (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è del 4,5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale è fissata a L. 250.000 senza apportare mofiche all'applicazione dell'imposta rispetto all'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI IRMA

Il comune di IRMA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ISASCA

Il comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misurra del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di non stabilire, come del resto già lo scorso anno, alcuna agevolazione tra quelle previste dal legislatore, in considerazione del fatto che la casistica contenuta nelle leggi indicate in premessa trova scarso riscontro nel territorio comunale date le modestissime dimensioni dell'ente.

(Omissis).

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

Il comune di ISCHIA DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA D'ASTI

Il comune di ISOLA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

Il comune di ISOLA DEL LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1° gennaio 1998 nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA VICENTINA

Il comune di ISOLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille per il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLE TREMITI

Il comune di ISOLE TREMITI (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione: in alternativa il contribuente ha la facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui il presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari;

(Omissis).

7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo: la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ISPICA

Il comune di ISPICA (provincia di Ragusa) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, la proposta di deliberazione, allegato «A», ad oggetto ivi indicato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis).

Proposta:

1. di rideterminare l'aliquota dell'I.C.I., dal 1° gennaio 1998 e per l'anno 1998 portandola dal 4 per mille al 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale confermando l'aliquota al 6 per mille per gli altri immobili;

2. la detrazione d'imposta è fissata in L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione di L. 300.000 è disposta altresì per capannoni industriali, artigianali e commerciali di superficie superiore a mq 400.

(Omissis).

di revocare parzialmente il punto 2 della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, cancellando la parte finale a partire dalle parole «la detrazione di L. 300.000 è disposta altresì per capannoni industriali, artigianali e commerciali...» per palese illegittimità, poiché i commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, applicano la detrazioine esclusivamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ITALA

Il comune di ITALA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. tariffa ordinaria aliquota del 6 per mille;

2. abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;

3. abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, aliquota del 5,5 per mille;

4. abitazioni locate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, aliquota del 5,5 per mille;

dare atto che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene fissata la detrazione nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ITRI

Il comune di ITRI (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per il corrente anno le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per le abitazioni principali;

6,75 per mille per le abitazioni diverse da quelle adibite ad abitazione principale;

fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perrnanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LAGANADI

Il comune di LAGANADI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno solare 1998, nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi sul proprio territorio;

2. di dare atto che non sono previsti diversificazioini di aliquota tariffaria per nessun caso e che le detrazioni sono quelle di legge previste nella misura di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LAGNASCO

Il comune di LAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998, le tariffe e le aliquote I.C.I. al 4,25 per mille, applicate nell'esercizio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI LAGO

Il comune di LAGO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I., siccome determinata con deliberazione giuntale n. 31 del 6 febbraio 1997 e vigenti in tale anno per gli immobili ricadenti nel territorio comunale, nella misura unica del 5 per mille, resta confermata anche per l'anno in corso.

(Omissis).

COMUNE DI LAINO

Il comune di LAINO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/1992 e dell'art. 3, commi da 53 a 59, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille:

2. di applicare la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 200.000, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta;

3. di mantenere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 53 legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato prima del 1° gennaio 1998, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

(Omissis).

COMUNE DI LAINO BORGO

Il comune di LAINO BORGO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille fermo restante le determinazioni e riduzioni previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI LAION - LAJEN

Il comune di LAION - LAIEN (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 500.000, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza dall'anno 1998 fino a diversa regolamentazione nei seguenti casi:

se il reddito familiare non supera i seguenti importi nell'anno 1997:

L. 8.568.000, persona singola;

L. 12.138.000, famiglia di 2 persone;

L. 14.994.000, famiglia di 3 persone;

L. 17.850.000, famiglia di 4 persone;

L. 19.992.000, famiglia di 5 persone;

L. 22.134.000, famiglia di 6 persone;

L. 24.276.000, famiglia di 7 persone;

L. 26.418.000, famiglia di 8 persone;

L. 28.560.000, famiglia di 9 persone;

L. 30.702.000, famiglia di 10 persone;

L. 32.844.000, famiglia di 11 persone;

se il richiedente è destinatario di prestazioni di assistenza economica di base erogate dall'ente competente per l'assistenza di base ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale del 1° febbraio 1991, n. 2;

2. una copia della relativa dichiarazione dei redditi e la documentazione relativa alle prestazioni di assistenza economica di base deve essere presentata all'ufficio tributi del comune entro il 31 luglio di ogni anno;

3. di determinare che in ogni caso devono verificarsi tutte due le condizioni elencate nel punto 1.

(Omissis).

COMUNE DI LAJATICO

Il comune di LAJATICO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure;

a) 6 per mille per le aree fabbricabili;

b) 6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitazione non principale censite nel Gruppo «A» e non abitate da residenti nel nostro comune;

c) 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI LALLIO

Il comune di LALLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare ed applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con le seguenti aliquote differenziate, con detrazione fissata in L. 200.000 per l'abitazione principale:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 4 per mille;

b) aliquota nella misurra del 4,60 per mille da applicarsi a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LAIVES - LEIFERS

Il comune di LAIVES - LEIFERS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura del 4 per mille nonché le relative detrazioni per abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Il comune di LAMA DEI PELIGNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LA MORRA

Il comune di LA MORRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 ed il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

Delibera n. 27 del 26 febbraio 1998:

(Omissis).

di proporre l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella miura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonché per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

di proporre l'aliquota agevolata per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella miura dello 0 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabilitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architetonico localizzati nei centri storici, escludendo dalll'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili oggetto di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure finalizzati all'utilizzo di sottotetti; la suddetta aliquota agevolata si applica per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di proporre la detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

Delibera n. 2 del 27 febbraio 1998:

(Omissis).

di approvare le tariffe dei tributi comunali e i prezzi per la fruizione dei beni e servizi pubblici in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997, come proposti dalla giunta comunale nelle sottoindicate deliberazioni:

I.C.I. determinazione aliquota anno 1998 - delibera n. 27 del 26 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LANDIONA

Il comune di LANDIONA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1998 nella misura del 5 per mille;

di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in ordine alla diversificazione delle aliquote;

di non avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

di elevare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;

6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LANUVIO

Il comune di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

in applicazione del disposto di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, commi 53 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel territorio del comune di Lanuvio per l'anno 1998 viene determinata nella misura del 5,50 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicemre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomadata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI LANZO D'INTELVI

Il comune di LANZO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

prima casa, 4 per mille con una detrazione di L. 240.000;

seconda casa, 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LANZO TORINESE

Il comune di LANZO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquota dell'I.C.I. per il 1998 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAPEDONA

Il comune di LAPEDONA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 e nella misura che segue le aliquote, differenziate, per l'imposta comunale sugli immobili:

6,5 per mille: ordinaria;

6 per mille: ridotta per una unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LARCIANO

Il comune di LARCIANO (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 una aliquota I.C.I. unica nella misura del 7 per mille;

di stabilire per la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI LARINO

Il comune di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LA SPEZIA

Il comune di LA SPEZIA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di elevare dal 4 al 5,5 per mille l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coopative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata;

3) di ridurre dal 7 al 4 per mille l'aliquota per unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero, unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzzione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali (la concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori);

4) di ridurre dal 7 al 5,5 per mille l'aliquota limitatamente alle unità immobiliari acquisite o aggiunte al fine dell'inizio o dell'ampliamento dell'attività svolta come in premessa specificate (la concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata certificazione della Camera di commercio attesante la destinazione dell'unità locale aggiuntiva);

5) di confermare nel 7 per mille l'aliquota per tutte le altre unità immobiliari;

6) di elevare la detrazione per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali come in premessa specificate;

7) di elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a L. 40.000.000 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale;

8) di elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario;

9) di subordinare la concessione dell'elevazione delle detrazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI LAS PLASSAS

Il comune di LAS PLASSAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Il comune di LASTRA A SIGNA (provincia di Firenze) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.CI. già in vigore nell'anno 1997 nella misura del 5.3 per mille per l'abitazione principale;

2) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. già in vigore nell'anno 1997 nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale;

3) di prendere atto che per l'anno 1998 verranno applicate le seguenti detrazioni:

L. 250.000 per immobili adibiti ad abitazione principale;

L. 300.000 per i soggetti passivi rientranti nelle categorie disagiate esposte in premessa.

(Omissis).

di correggere l'importo di L. 300.000, erroneamente riportato al punto 3) del dispositivo del proprio atto deliberativo n. 13 del 27 febbraio 1998, quale detrazione prevista per le categorie particolarmente disagiate, con l'importo di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI LATISANA

Il comune di LATISANA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di istituire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

aliquota del 5,3 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale, unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

aliquota del 7 per mille per alloggi non locati;

aliquota 6 per mille per i restanti immobili;

di fissare per l'anno 1998 le seguenti detrazioni, da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP:

a) L. 230.000 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5;

b) L. 200.000 per le restanti categorie catastali;

di considerare come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perimanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

sarà prevista anche una maggiore detrazione di L. 300.000 per le abitazioni principali di proprietà o in diritto d'uso, usufrutto o abitazione, di persone con pensione minima INPS e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito; .

per beneficiare delle maggiori detrazioni, i contribuenti dovranno presentare al Servizio sociale del comune un'apposita richiesta documentata; la stessa potrà essere accolta in relazione alla limitata capacità contributiva da accertarsi da parte dei competenti uffici comunali;

(Omissis).

COMUNE DI LATTARICO

Il comune di LATTARICO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come determina con il presente atto, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI LAVIS

Il comune di LAVIS (provincia di Trento) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota nella misura del 4,6 per mille da applicare alle abitazioni principali;

aliquota nella misura del 5,3 per mille per tuffi gli altri fabbricati;

aliquota del 6,5 per mille da applicare alle aree fabbricabili;

di elevare a L. 252.000 l'importo della detrazione annuale prevista dalla legge (art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni) per l'abitazione principale e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare per l'anno 1998 in L. 48.000. l'ulteriore detrazione (portando la detrazione I.C.I. sulla abitazione principale da L. 252.000 a L. 300.000) prevista dall'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e successive modificazioni a favore dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra-popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale e purché abbia un valore catastale non superiore a L. 90.000.000;

il beneficiario della detrazione dovrà possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con riferimento all'intero nucleo familiare;

il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi (gli importi sono quelli relativi alla concessione dell'assegno familiare, opportunamente arrotondati):

nucleo familiare composto da 1 persona L. 17.300.000;

nucleo familiare composto da 2 persone L. 19.700.000;

nucleo familiare composto da 3 persone L. 21.600.000;

nucleo familiare composto da 4 persone L. 23.300.000;

nucleo familiare composto da 5 persone L. 25.100.000;

nucleo familiare composto da 6 a più persone L. 26.900.000;

il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e di redditi dominicali aggiornati riferiti a terreni non edificabili per un ammontare non superiore a L. 4.000.

in caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

per persona a carico si fa riferimento all'art. 12 del testo unico sull'imposta di reddito;

per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli enti che erogano la pensione;

l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta previa presentazione di domanda all'ufficio tributi del comune;

le domande, corredate di una copia autentica della dichiarazione dei redditi presentate nel 1997 e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere in possesso di redditi soggetti a ritenuta di imposta alla fonte, dovranno essere inoltrate entro le ore 12.30 del 30 aprile 1998 e verranno esaminate, con relativa decisione, dalla giunta comunale non oltre il 31 maggio 1998 previa istruttoria dell'ufficio tributi;

di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, l'aliquota dell'uno per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero, sempre all'interno dei centri storici, interventi rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; si rimanda a futuro e separato atto la eventuale regolamentazione particolareggiata delle procedure per accedere al beneficio.

(Omissis).

COMUNE DI LECCE

Il comune di LECCE ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, per l'anno 1998, le aliquota ed agevolazioni I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) come di seguito:

a) aliquota ordinaria 5,50 per mille;

b) aliquota ridotta 4,50 per mille per unità immobibiliare adibite ad abitazione principale;

c) detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LECCE NEI MARSI

Il comune di LECCE NEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) confermare anche per l'anno 1998 la misura dell'aliquota del 6 per mille dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I. (avuto riguardo alle straordinarie esigenze di bilancio) e la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2) di non recepire alcuna delle agevolazioni e riduzioni previste dall'art. 3, comma 55 che sostituisce l'art. 8 della legge n. 504/1992;

3) di considerare quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LEGGIUNO

Il comune di LEGGIUNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'esercizio 1998 l'aliquota ICI nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEGNANO

Il comune di LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle seguenti misure:

abitazione principale 4,9 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEI

Il comune di LEI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, come per gli anni scorsi l'aliquota dell'imposta comunale immobili del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEMIE

Il comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 1998;

(Omissis).

dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI LENI

Il comune di LENI (provincia di Messina) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 come segue:

a) nella misura del 6 per mille per le abitazioni principale (prima casa);

b) nella misura del 6,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LENOLA

Il comune di LENOLA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti nuove misure delle tariffe e prezzi per i servizi locali nonché delle aliquote di imposta, decorrenti dal 1° gennaio 1998, secondo i seguenti prospetti:

(Omissis).

Prospetto c):

imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nuova aliquota 6 per mille.

Le detrazioni per la prima abitazione vengono confermate in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Il comune di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LESA

Il comune di LESA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di far propria la proposta formulata che viene allegata per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(Omissis).

A) proprietario di immobile adibito a prima casa di abitazione:

viene mantenuto l'attuale carico impositivo e cioè aliquota al 5,5 per mille e viene confermata la detrazione di L. 300.000.

B) proprietario di immobile non adibito a prima abitazione ma concessa in locazione con regolare contratto di locazione a famiglia residente e non avente immobili a titolo di proprietà o usufrutto:

viene confermata l'aliquota I.C.I. del 6 per mille.

C) proprietario di immobile non adibito a prima casa non locato (seconde case e o case di vacanza):

viene confermata l'aliquota I.C.I. del 7 per mille.

D) proprietario di immobile classificato C6 (autorimesse box auto):

viene confermata l'aliquota I.C.I. del 6 per mille.

E) proprietario di immobile classificato nelle categorie «C» (eccetto C6) e «D» che non faccia uso diretto per la propria attività artigianale, commerciale, industriale:

viene confermata l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille.

F) proprietario di immobile classificato nelle categorie «C» (eccetto C6) e «D» che non ne faccia uso diretto per la propria attività artigianale, commerciale, industriale, o che lo stesso sia da esso utilizzato a scopo non produttivo o che sia locato ad altri:

viene confermata l'aliquota I.C.I. del 7 per mille.

G) non vengono prese in considerazione le ulteriori facoltà che le attuali disposizioni di legge lo consentano (tantomeno la possibilità di eventuali riduzioni del carico contributivo per le imprese proprietarie di immobili non venduti).

H) terreni/aree e altre classificazioni non previste ai precedenti punti (aree fabbricabili):

viene proposta l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LETOJANNI

Il comune di LETOJANNI (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

prendere atto, che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale disposizione;

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEVATE

Il comune di LEVATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, le seguenti aliquote differenziate:

A) 4 per mille e L. 200.000 di detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A1, A7, A8, A9;

B) 4 per mille e L. 200.000 di detrazione, aumentabile a L. 300.000 per gli immobili classificati in catatosto come A2, A3, A4, A5 e A6. La detrazione di L. 300.000 è applicabile solo per i contribuenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	REDDITO ANNUO FISCALMENTE IMPONIBILE
1	11.100.000
2	18.300.000
3	23.500.000
4	28.000.000
5	33.000.000
6	37.000.000
7 e oltre	41.000.000

C) 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione secondaria locati;

D) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nelle tipologie di cui ai precedenti punti *A)* e *B)*;

(Omissis).

COMUNE DI LEVONE

Il comune di LEVONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da applicarsi in misura unica per tutte le tipologie di immobili, con una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI LIBERI

Il comune di LIBERI (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dare atto pertanto che per l'anno 1998 *(omissis)* saranno applicate le seguenti tariffe ed aliquote di imposta:

I.C.I. 5 per mille - detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LICATA

Il comune di LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

modificare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 determinandola nella misura del 4,25 per mille;

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. sugli immobili viene fissata al 3 per mille nei confronti dei soggetti passivi, che eseguono negli anni 1998 e 1999 i seguenti interventi:

a) recupero di unita immobiliari inagibili o inabitabili;

b) recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

c) realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) utilizzo di sottotetti;

l'aliquota agevolata è applicabile dal giorno di inizio dei lavori accertato dal dipartimento urbanistica e per la durata di 3 anni;

le agevolazioni accordate dall'ente si cumulano con le altre eventualmente acquisite pertanto a titolo esemplificativo se si tratta di edifici inagibili o inabitabili, il tributo risultante dall'applicazione dell'aliquota ridotta è ulteriormente ridotto della metà; se si tratta di sottotetti destinati ad abitazione principale, dall'imposta calcolata con l'applicazione della aliquota ridotta si detrae la franchigia stabilita in favore della prima casa;

l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei precitati interventi per la durata di 3 anni dal periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio dei lavori;

in caso di vendita, successione, costituzione o cessazione dell'usufrutto ed in ogni altro caso di mutazione del soggetto passivo le agevolazioni residue si estendono al nuovo soggetto passivo;

il contribuente entro trenta giorni dall'inizio dei lavori comunicherà all'ufficio tributi il periodo a decorrere dal quale usufruirà dell'aliquota agevolata. L'ufficio tributi richiederà al dipartimento urbanistica l'inoltro dei seguenti documenti:

1) certificazione in cui si attesti l'inagibilità o l'inabitabilità dell'unità immobiliare;

2) certicazione dalla quale si evinca l'effettivo inizio dei lavori;

3) copia del titolo che abilita all'esecuzione dei lavori con riferimento dei dati catastali dell'immobile;

4) dichiarazione in cui si attesti che gli interventi effettuati rientrano in una delle fattispecie previste da vigente regolamento;

qualora da accertamenti effettuati si dovesse riscontrare la non coincidenza degli interventi realizzati con quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 e dal vigente regolamento o la non effettuazione dei lavori nel primo anno d'imposta in cui si richiedono le agevolazioni l'ufficio tributi provvederà ad emettere avviso d'accertamento per i vari anni d'imposta secondo le aliquote vigenti nei corrispondenti periodi non considerando i benefici previsti dalla presente delibera ed applicando la sanzioni previste per l'omesso pagamento dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI LIERNA

Il comune di LIERNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobii epr l'anno 1998 nelle seguenti misure;

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille;

aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie imponibili: 6 per mille;

2) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata;

3) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come definita dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA

Il comune di LIMONE SUL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4 per mille e la detrazione dell'imposta sull'abitazione principale di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI LIRIO

Il comune di LIRIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LISCIA

Il comune di LISCIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'esercizio 1998 si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta comunale sugli immobili con l'aliquota minima stabilita dalla legge nella misura del 4 per mille:

confermare le detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 così come stabilito dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996;

(Omissis).

COMUNE DI LISIGNAGO

Il comune di LISIGNAGO (provincia di Trento) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. così come segue:

4,5 per mille per le abitazioni principali;

5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI LISIO

Il comune di LISIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili;

di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LISSONE

Il comune di LISSONE (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 *nella seguente misura:*

a) abitazione principale e relativa pertinenza: 5 per mille.

b) altri fabbricati (abitazioni locate e non, e immobili diversi dalle abitazioni): 5,50 per mille.

c) detrazione per la sola abitazione principale (esclusa la pertinenza): misura annua di L. 200.000.

d) di confermare tutte le agevolazioni previste dalla deliberazione *della giunta comunale n. 551 del 22 dicembre 1997 (omissis)* unita quale allegato *A)* al presente provvedimento quale parte integrante ed inscindibile (agevolazioni così formulate):

1) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta all'aliquota del 5 per mille, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, riconoscendo ai soggetti di cui sopra la detrazione nell'importo sopra specifi*cato, fatte salve le agevolazioni di cui al punto 3;*

2) di riconoscere l'aumento della detrazione massima ai fini I.C.I. per l'anno 1998 da L. 200.000 a L. 320.000 ai titolari di abitazioni che versino nelle seguenti situazioni, a condizione che le stesse si verifichino contestualmente:

a) siano pensionati o comunque in condizione non professionale ed abbiano già compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta oppure siano portatori di handicap in misura superiore a due terzi;

b) dichiarino un reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF, con esclusione di quello della casa di abitazione, relativamente a tutti i soggetti coabitanti nell'abitazione, non superiore a L. 24.000.000 annui;

c) siano possessori di unità immobiliari classificate in catasto - o classificabili, per le unità ancora sprovviste di rendita definitiva - nelle categorie A/2 (abitazioni civili), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni popolari), A/5 (abitazioni ultrapopolari).

3) di riconoscere la medesima agevolazione ai titolari di assistenza sociale a livello comunale che non rientrino nelle condizioni di cui ai commi precedenti.

4) di subordinare la concessione della richiamata agevolazione alla presentazione entro la fine del mese di giugno di apposita domanda presso l'ufficio tributi, unitamente a copia della dichiarazione dei redditi (o del mod. 201) conseguiti nell'anno precedente.

5) di considerare valida anche per gli anni successivi la richiesta di agevolazione, nel caso in cui non siano venute meno le condizioni sopra richiamate.

(Omissis).

COMUNE DI LIVRAGA

Il comune di LIVRAGA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LOANO

Il comune di LOANO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 tre aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili, una della misura del 5 per mille riferita alle abitazioni principali, una del 6 per mille relativa agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi in locazione ai residenti ed, in caso di comodato, a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario, solo se residenti; nonché gli alberghi, residence, ed altre strutture turistico-ricettive ed una del 6,90 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non concessi in locazione ai residenti e per le altre tipologie di immobili, da applicarsi alla relativa base imponibile;

di determinare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per unità immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno di utilizzo a tale titolo.

(Omissis).

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

Il comune di LOCATE DI TRIULZI (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote già approvate per l'anno 1997, e precisamente:

aliquota del 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

di approvare le seguenti detrazioni:

A) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto anche da anziani ovvero disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

B) la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale viene aumentata a L. 400.000 alle seguenti categorie:

a) pensionati singoli, (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico), con reddito imponibile annuo non superiore a L. 13.000.000; a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto l'eventuale box);

b) pensionati, lavoratori in cassa integrazione ovvero in mobilità, reddito familiare imponibile non superiore annuo a L. 20.000.000 oltre L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 oltre L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

d) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 oltre L. 1.500.000 per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L. sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000.

Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unità, classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al punto *A.*

C) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inadattabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con verbale di sopralluogo, previa dichiarazione presentata dal proprietario alla quale viene allegata idonea documentazione.

L'applicazione della maggiore detrazione non è subordinata alla presentazione di alcuna richiesta. In sede di liquidazione il comune potrà richiedere idonea documentazione che dimostri il diritto all'applicazione della detrazione di L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI LOCRI

Il comune di LOCRI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'anno 1998;

(Omissis).

di applicare l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e nell'area archeologica per come delimitata dalla sopraintendenza;

l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI LODI VECCHIO

Il comune di LODI VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille.

aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille per:

l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale;

i locali adibiti ad attività commerciali rientranti nelle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri).

detrazione ordinaria di L. 200.000 annue per tutti i soggetti aventi diritto;

detrazione speciale di L. 300.000 annue per i soggetti in disagiate condizioni economiche (pensionati con pensione minima, disoccupati ecc. come meglio precisato nell'unito accordo siglato fra questo comune e le organizzazioni sindacali dei pensionati del Lodigiano).

(Omissis).

COMUNE DI LONATE POZZOLO

Il comune di LONATE POZZOLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'imposta comunale sugli immobili anno 1998 con le seguenti modalità:

aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

aliquota del 2 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

detrazione sull'abitazione principale L. 200.000, elevata a L. 400.000 per i contribuenti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'allegato regolamento;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

di approvare l'allegato regolamento composto di n. 6 articoli per la determinazione dei criteri per l'elevazione della detrazione sull'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI LONGARE

Il comune di LONGARE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti per l'anno 1998:

aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille, in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di prendere atto delle seguenti detrazioni:

L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

L. 250.000 per i seguenti casi:

a) per nuclei familiari i cui componenti con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore ai 2/3;

b) per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di 3 figli a carico;

c) per nuclei familiari di almeno 2 persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000;

L. 300.000 per i seguenti casi:

a) per nucleo familiare titolare di reddito lordo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo INPS e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) per i nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore o pari a L. 25.000.000 da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilità lunga.

(Omissis).

COMUNE DI LONGARONE

Il comune di LONGARONE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille;

di elevare a L. 250.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la sessa non risulti locata;

di fissare nella misura del 4 per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI LONGHENA

Il comune di LONGHENA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille, e di applicare la detrazione sull'abitazione principale per l'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LONGONE SABINO

Il comune di LONGONE SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 commi 1 e 2 così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 28 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI LONIGO

Il comune di LONIGO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,3 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile é comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI LOREGGIA

Il comune di LOREGGIA (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misuraunica del 5 per mille con le facilitazione e riduzioni stabilite dalle delilberazioni di giunta comunale n. 52/1997 e 96/1997 e precisamente:

L. 200.000 detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

L. 270.000 detrazilone dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto possivo qualora ricorrano le seguenti circostanze:

prima casa posseduta nel comune, adibita ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 purché:

il reddito lordo del nucleo familiare, quest'ultimo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1998, non sia superiore a L. 30.000.000. Il reddito da prendere in considerazione sarà quello al lordo degli oneri deducibili comprensivo di tutti gli altri eventuali redditi non compresi nelle dichiarazioni dei redditi (modelli 730, 740, 101, 201 ecc.);

viene altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI LORENZANA

Il comune di LORENZANA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota relativa alla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille, confermando quella già in vigore per l'anno 1997;

(Omissis).

COMUNE DI LORSICA

Il comune di LORSICA (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, per il 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

di dare atto che la detrazione per la prima resta confermata in L. 200.000 ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI LOZIO

Il comune di LOZIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille come per l'anno 1997 senza diversificazione alcuna e con detrazione di L. 200.000 per abitazione principale come in premessa specificato.

(Omissis).

COMUNE DI LUCCA

Il comune di LUCCA ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

di aumentare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di L. 240.000 annue, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione;

di aumentare altresì, sempre per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di L. 350.000 annue, a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni:

aver compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente;

essere pensionato o comunque non esercitare attività lavorative;

aver avuto nell'anno 1997 un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 14.000.000 per nucleo familiare composto da una sola persona. Tale limite di reddito viene incrementato di L. 6.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;

gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale;

presentare al comune di Lucca (U.O. 2.3a - Entrate tributarie), entro il termine del 30 giugno 1998, apposita auto certificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti.

(Omissis).

COMUNE DI LUCITO

Il comune di LUCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI LUCO DEI MARSI

Il comune di LUCO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazione principali dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

di tenere conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 23 dicembre 1996, n. 662;

di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accetamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

di detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnatari dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LUGNACCO

Il comune di LUGNACCO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI LUGO

Il comune di LUGO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di differenziare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 in relazione alle seguenti tipologie di immobili assoggettati ad imposta:

a) fabbricati appartenenti al «Gruppo A», esclusa la categoria catastale A/10, e fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire tutti i fabbricati ad uso abitazione e pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari abitative di cui alla successiva lettera *b);*

b) unità immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione;

c) altri immobili assoggettati ad imposta, ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

a) aliquota del 5,80 per mille per i fabbricati appartenenti al «Gruppo A», esclusa la categoria catastale A/10, e per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione e pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari abitative di cui alla successiva lettera *b);*

b) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione;

c) aliquota del 6,20 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta, ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10, terreni agricoli e le aree fabbricabili;

di considerare anche per l'anno 1998, a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come consentito dall'art. 3, comma 56, della più volte menzionata legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di fissare per l'anno 1998 la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

a) detrazione di L. 220.000 per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ad eccezione delle unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera *b);*

b) detrazione di L. 400.000 per le unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le seguenti «particolari situazioni di carattere sociale»;

1. - *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 18.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera *a)*, con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000.

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambe i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

2. - *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stessa e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 12.000.000 per ogni componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3. - *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Lugo, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto *E)* della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993.

4. - *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 18.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 18.000.000 maggiorato di L. 12.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

5. - *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con invalidità superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap con invalidità superiore al 66%;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 22.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 22.000.000 maggiorato di L. 12.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

di determinare le seguenti modalità al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 400.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1998;

b) i limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate devono essere determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 1997;

c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di «particolare situazione di carattere sociale» in cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione dovrà essere inoltrata al servizio tributi del comune di Lugo entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 1998 con la possibilità, per l'Ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;

d) in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Il comune di LUGO DI VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

prima casa 5 per mille sull'abitazione direttamente utilizzata a titolo principale dal proprietario;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi o in aggiunta all'abitazione principale;

di dare atto che per l'anno 1998 la detrazione per abitazione principale è fissata in L. 200.000, annue.

(Omissis).

COMUNE DI LUOGOSANO

Il comune di LUOGOSANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 6 per mille;

di stabilire che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, viene fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Il comune di LURAGO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LURAGO MARINONE

Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di stabilire l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale dal minimo di L. 200.000, al massimo di 300.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1998, e di accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1*a)* reddito complessivo lordo di importo pari a L. 16.000.000. L'ammontare del reddito va riferito al 1997 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo;

1*b)* anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

2*a)* l'unità immobiliare abitata dei nuclei di cui al punto 1*a)* deve essere l'unica di proprietà al 1° gennaio 1998, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcun'altra unità immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili;

2*b)* l'unità immobiliare per i soggetti di cui al punto 1*b)* deve essere posseduta dagli stessi a titoli di proprietà o di usufrutto e non deve essere locata;

3 - 4 - 5 *(Omissis)*;

6) di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:

A/1, abitazioni di tipo signorile;

A/7, abitazioni in villini;

A/8, abitazioni in ville;

A/9, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti:

che detta aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

(Omissis).

COMUNE DI LURANO

Il comune di LURANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella misura del 4,5 per mille;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a priprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI LUSERNETTA

Il comune di LUSERNETTA (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

di stabilire per la sola unità immobiliare adibita a prima abitazione, la detrazione d'imposta di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LUSEVERA

Il comune di LUSEVERA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'anno 1998 per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili relativamente all'abitazione di abituale dimora, nonché la detrazione di L. 200.000, includendo l'abitazione principale di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;

di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle unità immobiliari non locate e loro pertinenze;

di fissare al 4 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni locate con contratto di locazione registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LUSIA

Il comune di LUSIA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LUSIANA

Il comune di LUSIANA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili di questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI LUSIGLIÈ

Il comune di LUSIGLIÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, come già previsto dalla giunta comunale con atto n. 7 del 31 gennaio 1998, per l'anno 1998 un'unica aliquota I.C.I (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille, senza aumento di detrazione per le abitazioni principali e senza ulteriori varianti facoltative previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI LUSON - LÜSEN

Il comune di LUSON - LÜSEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 0,4 per cento uguale al 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti i contribuenti;

di fissare per l'anno d'imposta 1998 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI LUVINATE

Il comune di LUVINATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili:

aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile in tutti i casi;

detrazione sulla prima casa nella misura ordinaria di L. 200.000 rapportata ai mesi del possesso nell'anno.

(Omissis).

COMUNE DI LUZZARA

Il comune di LUZZARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

A) pensionati:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1998 l'unica unità immobiliare di categora catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) essere in condizione non lavorativa e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno 1997 non superiore a L. 14.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 23.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente;

B) famiglie con portatori di handicap:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1998 l'unica unità immobiliare di categoria A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100 per cento;

c) il reddito familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a L. 14.000.000 per un solo componente riferito all'anno 1997. Si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo;

C) famiglie numerose:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1998 l'unica unità immobiliare di categoria A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) nucleo familiare composto da almeno quttro persone o più componenti al 1° gennaio 1998 con un reddito familiare fiscalmente imponibile non superiore a L. 28.000.000 annui nel caso di famiglia di quattro componenti, reddito aumentato di L. 4.000.000 per ogni componente oltre il quarto. Il reddito di riferimento è quello dell'anno 1997.

Sia nel caso della lettera A (pensionati) che della lettera B (portatori di handicap) che della lettera C (famiglia numerosa), l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 400.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

Le detrazioni previste sono relative alle sole categorie catastali:

A/2 di classe 1, abitazioni di tipo civile;

A/3, abitazioni di tipo economico;

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazioni di tipo rurale.

Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere denunciato dal contribuente su appositi moduli che saranno forniti dall'amministrazione.

L'agevolazione consente di applicare, direttamente al momento del pagamento del tributo la detrazione spettante.

L'autodenuncia che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al comune nei quindici giorni successivi al pagamento della prima rata e comunque non oltre il 20 dicembre 1998 dell'anno di imposizione, pena la decadenza del diritto all'ulteriore detrazione.

A questa deve essere altresì allegata copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento nonché della adeguata documentazione (dichiarazione dei redditi; attestato di invalidità civile ecc.).

Il modulo di denuncia deve essere presentato anche nel caso in cui, in seguito all'applicazione della maggiore detrazione l'imposta da pagare sia azzerata.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

Delibera:

di confermare per l'anno 1998 un'aliquota ordinaria dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5,5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 un'aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di determinare altresì per l'anno 1998, a favore delle categorie di contribuenti descritte in premessa e nel rispetto dei criteri e delle modalità sopra riportate, l'elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI MACCHIAGODENA

Il comune di MACCHIAGODENA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'esercizio finanziario 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MACERATA

Il comune di MACERATA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2) approvare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 6,7 per mille;

aliquota per abitazione principale 4,6 per mille;

aliquota per abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5 per mille;

aliquota per unità abitative possedute da enti senza scopo di lucro 5 per mille.

3) approvare per l'anno 1998 l'aumento della detrazine per abitazione principale fino a L. 500.000 per le seguenti categorie di soggetti:

soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del comune (disabili, handicappati);

nucleo familiare composto da un solo soggetto ultrasessantacinquenne alla data del 1° gennaio 1998 in possesso di reddito complessivamente non superiore a 11 milioni;

nucleo familiare composto da due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 1998 in possesso di reddito complessivamente non superiore a 20 milioni;

nucleo familiare con reddito non superiore a 25 milioni con a carico soggetto portatore di handicap;

portatore di handicap gravi (invalidi al 100%) con reddito non superiore a 25 milioni.

4) approvare per l'anno 1998 l'aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 1998:

contribuenti facenti parte del nucleo familiare composto da 5 o più persone con un complessivo reddito annuo non superiore a L. 30.000.000;

giovani coppie di età compresa tra i 18 e i 35 anni con reddito fino a 30 milioni, formatesi dopo il 1° gennaio 1997, per i primi due anni dall'istituzione della convivenza anagrafica;

vedovi/e non conviventi con figli a carico e con reddito inferiore a 25 milioni;

separati/e non conviventi con figli a carico con reddito inferiore a 25 milioni.

5) stabilire che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Il comune di MACERATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

abitazione principale aliquota 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati aliquota 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MACOMER

Il comune di MACOMER (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le tariffe I.C.I. dell'anno 1997;

dare atto quindi che per l'anno 1998 l'imposta I.C.I. verrà determinata nel modo seguente:

a) 4,5 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili (rivalutata del 5% nel 1997);

b) detrazione di L. 200.000 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MADDALONI

Il comune di MADDALONI (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5,50 per mille per gli immobili delle abitazioni principali;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MADONE

Il comune di MADONE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate a soggetti che la utilizzino come abitazione principale;

detrazione per abitazione principale L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI MAENZA

Il comune di MAENZA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGASA

Il comune di MAGASA (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 1998, le aliquote dell'I.C.I. nella misura già determinata per l'anno 1997, e corrispondente al 5 per mille;

2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI MAGHERNO

Il comune di MAGHERNO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per le motivazioni esposte in narrativa, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1998. Essa viene applicata su tutto il territorio comunale senza alcuna diversificazione.

2) di stabilire che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MAGIONE

Il comune di MAGIONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 22 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune e pe gli immobili di categoria catastale C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;

b) 6,5 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad attività artigianali, commerciali e industriali - categorie catastali C/1, C/2, C/3 e D - con esclusione del gruppo D/5 nel caso in cui il soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività;

c) 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari compresi i terreni fabbricabili;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di dare atto che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 e di dare altresì atto che questa amministrazione non intende avvalersi della facoltà di aumentare tale detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIOLO

Il comune di MAGLIOLO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per l'anno 1998 senza applicare differenziazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MAGNACAVALLO

Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per i motivi in premessa, per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, fissando inoltre le seguenti diversificazioni:

riduzione dell'I.C.I. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili

aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprietà in aggiunta all'abitazione principale.

2) di determinare in L. 200.000 il valore della detrazione per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MAIDA

Il comune di MAIDA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 10 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 che sarà applicata in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI MAIERÀ

Il comune di MAIERÀ (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è confermata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAIORI

Il comune di MAIORI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2) determinare ed applicare per l'anno 1998, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

a) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; nonché quelle locate con contratto registrato a soggetti che la utilizzino come abitazione principale; nonché unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; nonché agli alloggi assegnati agli Istituti autonomi case popolari: aliquota 4 per mille - detrazione L. 200.000;

b) immobili diversi dalle abitazioni, sia posseduti senza abitazione principale, sia posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;

c) alloggi non locati o se locati con durata inferiore all'anno: aliquota 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAIRAGO

Il comune di MAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I - di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I., con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota 4,5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) aliquota 6 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) aliquota 6 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locata a soggetto che non la utilizza come abitazione principale;

4) aliquota 6 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) aliquota 6 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

6) aliquota 6 per mille immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) *(Omissis);*

8) aliquota 6 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9) aliquota 6 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

II - detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) L. 200.000 per detrazione base;

III - riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI MAJANO

Il comune di MAJANO (provincia di Udine) ha adottato, il 4 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare in ragione del 5,15 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998;

2) di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MALAGNINO

Il comune di MALAGNINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per 1998, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 4 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d' imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MALALBERGO

Il comune di MALALBERGO (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio.

2) di differenziare l'aliquota come segue:

al 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

al 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili individuati con i principi di cui all'allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di elevare a L. 300.000 la detrazione per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti:

a) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 14.000.000 in caso di unico componente e a L. 8.000.000 pro-capite in caso di più componenti (desunto dal quadro N rigo N1 del mod. 740/1998 redditi 1997; dal punto 1 mod. 101 relativo ai redditi anno 1997);

b) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse eventuali pertinenze all'abitazione principale);

c) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o soggetti a ritenute d'imposta;

4) di dare atto che:

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota ed i contribuenti interessati alla maggiore detrazione dovranno presentare l'autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, come indicato negli allegati A e B, entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione I.C.I. anno 1997 utilizzando il modello C allegato alla presente deliberazione facente parte integrante e sostanziale della stessa.

(Omissis).

COMUNE DI MALGRATE

Il comune di MALGRATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge n. 662/1996, dal decreto legislativo n. 446/1997 nonché dalla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille;

2) di dare atto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 come sostituito dalla legge n. 662/1996, che la detrazione per l'imposta immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di dare atto altresì, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI MALITO

Il comune di MALITO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, la stessa aliquota dell'anno 1997 e cioè il 5,50 per mille inerente l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MALNATE

Il comune di MALNATE (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e sue successive modificazioni, le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico/finanziario del bilancio 1998:

4,90 per mille per il fabbricato adibito ad abitazione principale;

6,80 per mille per gli altri fabbricati (box, seconda casa, unità immobiliari con destinazione commerciale - magazzini, depositi, laboratori, ecc. - aree fabbricabili);

2) applicare una detrazione dell'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, di £. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MALO

Il comune di MALO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, e per i motivi espressi in premessa, le stesse aliquote stabilite per l'anno 1997 con propria precedente deliberazione n. 28 del 3 aprile 1997 e precisamente:

a) aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nelle lettere *b)* e *c)* del presente punto 1);

b) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune di Malo;

c) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore del garage, quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilize a proprietà indivisa, purché residenti nel comune di Malo, utilizzato direttamente dagli stessi soggetti;

2) di stabilire, per i motivi espressi in premessa, che, anche per l'anno 1998, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di elevare, per i motivi espressi in premessa, anche per l'anno 1998, a L. 400.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:

I. possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza;

II. godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza; nel caso di più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

III. in alternativa al precedente punto II, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al «minimo vitale» nella misura stabilita per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato;

di stabilire che la richiesta documentata della maggior detrazione dovrà essere depositata all'Ufficio protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'Ufficio servizi sociali del comune. Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto I dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e i redditi di cui al punto II o III dovranno essere documentati mediante produzione di copie dei modelli 101, 201, 730 e 740.

(Omissis).

COMUNE DI MAMMOLA

Il comune di MAMMOLA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998, l'aliquota del quattro per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) salvo eventuali determinazioni del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MANDATORICCIO

Il comune di MANDATORICCIO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per le abitazioni possedute dai contribuenti dimoranti abitualmente ed aventi residenza anagrafica ed effettica nel comune:

da anziani e disabili;

dai soggetti residenti nell'A.I.R.E. del comune;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6,50 per mille:

per le abitazioni non utilizzate come prima casa, da soggetti non residenti nel territorio comunale;

per le aree fabbricabili esistenti sul territorio comunale;

di determinare che per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo si dettraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno.

(Omissis).

COMUNE DI MANGONE

Il comune di MANGONE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MANOCALZATI

Il comune di MANOCALZATI (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI MANTA

Il comune di MANTA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,80 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MANTOVA

Il comune di Mantova ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

mantenere, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I., di cui alla delibera n. 37 del 15 aprile 1997, nella misura di:

aliquota ordinaria pari al 6,5 per mille;

aliquota del 4,7 per mille per:

unità immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietò indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residente in Mantova;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anzini o disabili che acquisicono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locale;

aliquota del 6 per mille per:

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per:

alloggi non locati da almeno sei mesi;

unità immobiliari destinate ad attività proprie di istituti di credito, cambio e assicurazione;

mantenere, per l'anno 1998, la detrazione di L. 200.000, di cui alla delibera n. 37 del 15 aprile 1997, per:

unità immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(Omissis).

COMUNE DI MARANELLO

Il comune di MARANELLO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come segue:

aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale occupata dal proprietario o dall'usufruttuario;

aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri immobili;

aliquota del 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione civile, non utilizzate come abitazione principale dal proprietario, ma concessi in locazione con contratto registrato o ceduti in comodata gratuito ad un familiare con grado di parentele rientrante tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado);

il diritto alla aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni affittate, potrà essere documentato facendo pervenire all'ufficio tributi del comune foto-copia del bollettino di versamento della prima rata sulla quale dovrà essere annotato il numero di repertorio attribuito all'atto della registrazione del contratto e apposta la firma del contibuente. In alternativa ed in tutti i casi di comodato gratuito a parenti e affini il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere certificato ai sensi della legge n. 15/1968 e successice modificazioni;

aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:

a) per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito, come indicato nel punto precedente;

b) l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato;

aliquota del 7 per mille da applicare agli imponibili denunciati per le aree fabbricabili;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto possivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996;

3. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996;

la riduzione di aliquota e le detrazioni I.C.I. sono previste anche per gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dal soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o comunque non utilizzata;

5. di dare atto che il consiglio comunale con delibera n. 69 del 31 ottobre 1996 ha determinato il valore delle aree fabbricabili, valore che deve essere preso a riferimento per la denuncia da parte dei contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Il comune di MARANO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, come determina, per l'anno 1998, con decorrenza 1° gennaio, per le ragioni tutte di cui in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure:

aliquota del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a norma di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996;

aliquota del 6,7 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a norma di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996;

aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati);

aliquota del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di considerare avvalendosi della facoltà di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO TICINO

Il comune di MARANO TICINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota per l'anno 1998 da applicare in misura unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille e nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;

2. di far constare che per l'anno 1998 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 è di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

Il comune di MARCALLO CON CASONE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe e i prezzi pubblici di cui alle deliberazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente trascritte;

(Omissis).

deliberazione giunta comunale n. 149 dell'8 aprile 1997 «Determinazione aliquota I.C.I. e relative detrazioni di imposta per l'anno 1997» - aliquota applicata 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARCARIA

Il comune di MARCARIA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le misure dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta a questo Ente per gli immobili ubicati sul territorio del comune fissandola come di seguito specificato:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

unità immobiliari costruite da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti: 4 per mille;

unità immobiliari residue (ad esempio: terreni, arree fabbricabili, altri fabbricati, ecc.): 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARCIGNAGO

Il comune di MARCIGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998, per quanto in premessa specificato, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in alto richiamate;

2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MARENTINO

Il comune di MARENTINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare in via definitiva le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili a valersi per l'anno 1998, così come stabilite dalla giunta comunale con il provvedimento richiamato in premessa, nelle seguenti misure:

a) del 5 per mille per le abitazioni principali;

b) del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di approvare, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie;

3. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabilitabilità è accertata dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

(Omissis).

COMUNE DI MARGNO

Il comune di MARGNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 19 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Il comune di MARIANO COMENSE (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4,9 per mille;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1998, nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI MARINO

Il comune di MARINO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare le proposte della giunta comunale in merito all'applicazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 così come segue:

4,8 per mille: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta:

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale del locatario;

a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5,4 per mille: per le altre unità immobiliari;

2. di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARMENTINO

Il comune di MARMENTINO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere per l'ano 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARMORA

Il comune di MARMORA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MARNATE

Il comune di MARNATE (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. di determinare in L. 200.000, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MARONE

Il comune di MARONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nel modo seguente:

5,5 per mille per le abitazioni principali;

6,3 per mille per le abitazioni in aggiunta a quelle principali;

6,3 per mille per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MAROSTICA

Il comune di MAROSTICA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come segue:

a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale come definita dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

b) aliquota del 6 per mille sui seguenti immobili:

a) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:

A) diversi dall'abitazione principale (abitazioni, uffici ecc.);

B) collegi, scuole, uffici pubblici ecc.;

C) negozi, magazini, rimesse e autorimesse ecc.;

D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc.;

b) aree fabbricabili;

c) terreni agricoli;

c) detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000 (c.f.r secondo comma art. 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(Omissis).

COMUNE DI MARRUBIU

Il comune di MARRUBIU (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 1998 nella misura del 4 per mille, e del 3 per mille a favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili per la durata di anni tre decorrenti dall'inizio dei lavori, solo se trattasi di prima casa;

la detrazione per la prima casa è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARTA

Il comune di MARTA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

abitazioni principali 5,75 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati 6,75 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 85 della legge n. 662/1996 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARTANO

Il comune di MARTANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* della presente deliberazione, nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. stabilire che la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata a L. 250.000 ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MARTINENGO

Il comune di MARTINENGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) l'aliquota da applicare è unica per tutti gli utenti e per tutte le categorie di immobili e viene fissata nel 5 per mille;

(Omissis).

b) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passigo sono dettate, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MARTINSICURO

Il comune di MARTINSICURO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di revocare la deliberazione di giunta comunale n. 39 del 10 febbraio 1998;

2) di confermare l'aliquota I.C.I. sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura pari al 4,5 per mille;

3) di aumentare l'aliquota I.C.I. su tutti gli altri immobili al 6,5 per mille;

4) di confermare l'elevazione della detrazione I.C.I. per l'anno 1998 da L. 200.000 a L. 300.000 per le tipologie di contribuenti e con le modalità indicate nella richiamata deliberazione di consiglio comunale n. 130 del 30 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO

Il comune di MARTIRANO LOMBARDO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

di stabilire la riduzione per l'abitazione principale nella misura prevista dalla legge n. 662/1996 pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARZANO APPIO

Il comune di MARZANO APPIO (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

viene confermata l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MASCALUCIA

Il comune di MASCALUCIA (provincia di Catania) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,80 per mille per le abitazioni principali e del 5,70 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni;

(Omissis).

l'importo della detrazione, per i titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASCHITO

Il comune di MASCHITO (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 la tariffa I.C.I. nella misura del 5 per mille sulla base imponibile relativa al valore dell'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

Il comune di MASERÀ DI PADOVA (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 1998:

aliquota ordinaria del 5,3 per mille per tutte le unità immobiliari ed i terreni agricoli;

aliquota del 7 per mille per alloggi non locati ed aree fabbricabili;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 annue;

ulteriore detrazione di L. 100.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e che non possegga a titolo di proprietà, uso, usufrutto, o altro diritto reale di godimento altri fabbricati su tutto il territorio nazionale;

ulteriore detrazione di L. 100.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 per nucleo familiare con soggetti portatori di handicaps con invalidità al 100 per cento;

ulteriore detrazione di L. 100.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 per nucleo familiare con tre o più figli di età inferiore a diciotto anni, studenti o disoccupati alla data del 1° gennaio 1998.

Le suddette detrazioni sono cumulabili.

(Omissis).

COMUNE DI MASON VICENTINO

Il comune di MASON VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I.: di confermare le seguenti aliquote, così come determinate dalla deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 28 febbraio 1997, esecutiva, avente ad oggetto: «Aliquote I.C.I. e detrazione principale, anno 1997»:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

applicazione della riduzione in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4,5 per mille;

detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA

Il comune di MASSA (provincia di Massa-Carrara) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille;

2) di prevedere, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, un'aliquota ridotta nella misura del 5,1 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale;

3) di elevare per l'anno 1998 a L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti ultrasessantacinquenni in possesso delle condizioni e dei requisiti espressi nelle premesse;

4) di subordinare l'applicabilità della maggior detrazione di L. 250.000 alla presentazione della relativa documentazione da parte degli aventi diritto.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

Il comune di MASSA DI SOMMA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2) determinare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota di applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI MASSAFRA

Il comune di MASSAFRA (provincia di Taranto) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I) di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare nella misura del 5,50 per mille:

a) per terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D);

b) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari locate ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale;

d) per gli alloggi posseduti e non locati;

e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precenti classificazioni ed utilizzazioni;

2) aliquota da applicare nella misura del 5 per mille:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3) aliquota da applicare nella misura del 4,50 per mille:

per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1994, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,

iscritte nel registro istituito dalle regioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo;

istituti di beneficenza ed assistenza (I.P.A.B.);

II) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III) l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vediricità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV) l'imposta è ridotta del 50 per cento per i proprietari di unità immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validità per tre anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione è concessa ad istanza in parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.;

V) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli isituti autonomi per le case popolari;

per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (Art. 1, comma 6, legge n. 537/1993;

VI) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VII) la detrazione da L. 200.000 è elevata a L. 260.000:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini I.R.P.E.F., determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di L. 30.000.000 annue, e che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5 per cento ai fini I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000, previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dai soggetti passivi di imposta relativi ai redditi posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5 per cento ai fini I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000 e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio;

b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto *a)*, il limite di reddito globale lordo ai fini I.R.P.E.F. è elevato di L. 2.000.000 per ogni altro componente il nucleo familiare;

c) considerando che il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (1997) e che la composizione del nucleo familiare è quella esistente presso l'ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 1997;

VIII) la detrazione da L. 200.000 è elevata a L. 500.000:

per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale occupate da persone svantaggiate, intendendosi per persone svantaggiate, i nuclei familiari nei quali è compreso almeno un soggetto che è stato sottoposto al trapianto di organi ed, il cui reddito familiare non supera i 35 milioni.

(Omissis).

COMUNE DI MASSALENGO

Il comune di MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota del 6 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

di mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;

di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata per l'anno 1998 con l'aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA LOMBARDA

Il comune di MASSA LOMBARDA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 2 febbario 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili da valersi per l'anno 1998 nell'intero territorio comunale nelle seguenti misure:

5,4 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

7 per mille per gli immobili di civile abitazione diverse dall'abitazione principale agibili e non locati od occupati stabilmente;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

5,9 per mille per gli immobili agricoli;

5,5 per mille per gli immobili destinati a nuove attività imprenditoriali od artigianali debitamente certificate;

2) confermare in L. 400.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, l'importo da detrarre per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle sottoriportate categorie di cittadini:

a) pensionati e portatori di handicap che siano gli unici occupanti dell'appartamento, che abbiano un reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., non superiore a L. 13.500.000 annui lordi riferiti all'anno 1997 ed essere in condizione non lavorativa;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che occupano l'appartamento fino a L. 21.800.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.800.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a farico;

d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (sussidio mensile, esenzione tickets a carico dell'amministrazione comunale, assistenza domiciliare gratuita, esonero completo rette servizi sociali o scolastici, pasti, frequenza ecc. ...);

e) nuclei familiari superiori a cinque persone con reddito complessivo inferiore a L. 28.000.000 in cui nessun componente risulti proprietario, anche in quota, di altri immobili;

3) di avvalersi della possibilità di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete ed a condizione che la stessa non risulti locata;

4) *(Omissis);*

5) la presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto al beneficio di cui ai punti precedenti dovrà essere accompagnata dalla adeguata documentazione od autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti;

6) *(Omissis);*

7) di determinare i seguenti criteri applicativi ai fini di cui al precedente punto 2):

il contribuente deve presentare la richiesta, autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 400.000.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 30 giugno dell'anno in corso all'ufficio tributi del comune oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sarà depositato presso l'ufficio tributi.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI MASSAROSA

Il comune di MASSAROSA (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Vista la proposta della giunta comunale adottata con atto n. 104 del 25 febbraio 1998, reso immediatamente eseguibile, inerente alle agevolazioni I.C.I. per determinate categorie;

Ritenuto doversi uniformare a detta proposta e pertanto stabilire che l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 320.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, possano beneficiare su richiesta documentata i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di carattere sociale:

nuclei familiari di un solo componente ultrasessantacinquenne, con reddito non superiore a L. 12.500.000 annue o nuclei familiari di due componenti ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore a L. 9.578.000 (esclusi i redditi esenti) non proprietari di altri fabbricati al di fuori di quello abitato con eventuali pertinenze (garage, legnaia e simili), il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite.

La richiesta deve essere inviata al Sindaco che provvederà ad effettuare le apposite verifiche.

(Omissis).

DELIBERA

1) di recepire il provvedimento della giunta comunale n. 103 del 25 febbraio 1998 facendolo proprio, con cui è stata determinata per l'anno 1998 un'aliquota unica del 5,50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

2) di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla situazione di carattere sociale in premessa meglio descritte, l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 320.000, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1998 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50;

3) di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi previa produzione della documentazione in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI MASSELLO

Il comune di MASSELLO (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille, senza differenza in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio;

di determinare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

Il comune di MASSINO VISCONTI (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille con detrazione applicabile sulla prima casa di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MATHI

Il comune di MATHI (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998 all'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZÈ

Il comune di MAZZÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,30 per mille e, quindi invariata rispetto all'anno 1997

resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MEANA DI SUSA

Il comune di MEANA DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

abitazione principale abitata dal soggetto passivo d'imposta 5 per mille;

aree fabbricabili 5 per mille (con valore di riferimento per i terreni pari a L. 30.000/mq come già per gli anni d'imposta successiva);

altri fabbricati 6 per mille.

confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MEDE

Il comune di MEDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 1998, come segue:

5 per mille per unità immobiliare destinate ad abitazione principale;

6 per mille per unità immobiliare non adibite ad abitazione principale;

7 per mille per unità immobiliari sfitte;

5,5 per mille per i terreni.

(Omissis).

COMUNE DI MEDEA

Il comune di MEDEA (provincia di Gorizia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 un'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

a) aliquota del 5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite;

b) aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari, adibite ad uso abitativo, possedute in aggiunta all'abitazione principale;

c) aliquota del 6 per mille per gli alloggi non locati (sfitti).

(Omissis).

COMUNE DI MEDESANO

Il comune di MEDESANO (provincia di Parma) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi del decreto leggislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MEDICINA

Il comune di MEDICINA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5,6 per mille;

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 5,4 per mille;

di determinare l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto non pertinenziali, nella misura del 4 per mille, per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di confermare, nella misura del 7 per mille, l'aliquota per gli alloggi non locati;

di prendere atto che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000;

(Omissis).

COMUNE DI MEDIOLAGO

Il comune di MEDIOLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'annc 1998:

(Omissis).

le aliquote I.C.I. 1998 non verranno variate e conseguentemente si confermano quelle attualmente in vigore del:

4 per mille per la prima casa di abitazione (Abitazione principale);

5,25 per mille altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI MEDUNO

Il comune di MEDUNO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. determinate per l'anno precedente e così contraddistinte:

4 per mille: immobile adibito ad abitazione principale; seconda casa concessa in locazione a cittadini con residenza nell'immobile locato; seconda casa data in locazione a familiari a titolo gratuito;

6 per mille: per immobili adibiti a seconda casa.

(Omissis).

COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

Il comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la misura unica del 4,75 per mille dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MELARA

Il comune di MELARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MELETI

Il comune di MELETI (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determianre come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998:

nella misura del 5,75 per mille per l'abitazione principale, compresa l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ospiti permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta dovuta si detraggono L. 200.000 rapportate al perioso dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

nella misura del 5,75 per mille sui terreni;

nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locali e per gli immobili posseduti in aggiunta all' abitazione principale, box esclusi, per i quali sarà applicata l'aliquota del 5,75 per mille;

nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;

nella misura del 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili nonchè, per gli interventi di cui art. 1 comma 5 legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MELICUCCÀ

Il comune di MELICUCCÀ (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutti gli utenti.

(Omissis).

COMUNE DI MELILLI

Il comune di MELILLI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica I.C.I. del 4 per mille, stabilendo di applicare per l'abitazione principale una detrazione annua nel limite di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI MELISSA

Il comune di MELISSA (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per i motivi meglio specificati in narrativa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire la misura della detrazione da applicarsi alla predetta imposta per l'abitazione principale in L. 220.000 relativamente all'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO

Il comune di MELITO DI PORTO SALVO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MELTINA - MÖLTEN

Il comune di MELTINA - MÖLTEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare fino a diverso provvedimento l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come segue osservando le indicazioni previste per legge:

a) aliquota per abitazioni principali e garages annessi: 4 per mille;

b) aliquota per abitazioni soggette all'imposta di soggiorno come da titolo II del testo unico delle leggi regionali, approvato con D.P.G.R. del 20 dicembre 1998, n. 29/L; abitazioni non utilizzate; aree edificabili: 6 per mille;

c) aliquota per tutti gli altri immobili: 4 per mille;

2. di determinare fino a diverso provvedimento la detrazione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come segue osservando le indicazioni previste per legge:

a) L. 300.000 per tutti i contribuenti in possesso di abitazione principale;

b) L. 500.000 per tutti i contribuenti i quali posseggono un reddito famigliare complessivo che non superi il minimo vitale determinato per legge.

Viene considerato il reddito soggetto a tassazione relativo all'anno antecedente quello relativo all'I.C.I.

Una copia della relativa denuncia dei redditi deve venire presentata entro il 31 luglio di ogni anno all'ufficio imposte comunali.

(Omissis).

COMUNE DI MELLO

Il comune di MELLO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 per le ragioni sopra riportate l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

2. *(Omissis);*

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MENAROLA

Il comune di MENAROLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, ai fini I.C.I. l'aliquota del 6 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

di stabilire, per l'anno 1998, un'aliquota ridotta al 4 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MENCONICO

Il comune di MENCONICO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MENDATICA

Il comune di MENDATICA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'aliquota dell'imposta comunale per gli immobili, già in vigore per il 1997, mantenendola cioè al 5 per mille in via generale ed al 6 per mille limitatamente agli alloggi e loro pertinenze ed accessori posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case).

(Omissis).

COMUNE DI MENDICINO

Il comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MEOLO

Il comune di MEOLO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto di dover aderire alle istanze dei cittadini che si trovassero nelle condizioni di poter usufruire di predetta maggiorazione di detrazione, confermando i parametri oggettivi già adottati per il 1997 e che si individuano di seguito:

Detrazione fino a L. 260.000

Limite di reddito	L. 19.000.000
in presenza di coniuge, elevato a	» 24.000.000
per ogni familiare convivente	+ » 2.500.000
per ogni familiare convivente con handicap superiore al 75%	+ » 3.000.000

Detrazione fino a L. 320.000

Limite di reddito	L. 16.000.000
in presenza di coniuge, elevato a	» 21.000.000
per ogni familiare convivente	+ » 2.500.000
per ogni familiare convivente con handicap superiore al 75%	+ » 3.000.000

Inoltre, per le fattispecie sopra evidenziate, si dovrà tenere conto che:

vengono riconosciute le detrazioni solo per le abitazioni principali utilizzate direttamente dal richiedente;

vengono escluse dal beneficio le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1/A8/A9;

i redditi dei componenti il nucleo familiare e/o conviventi si cumulano al fine del raggiungimento dei limiti come sopra fissati.

per reddito si intende qualsiasi tipo di reddito della persona o del nucleo, ossia: redditi esenti, redditi erogati a titolo risarcitorio, rendite di qualsiasi natura, pensioni estere, rendite da capitali mobili o immobili, redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria, temporanea o irregolare;

deve essere prodotta da parte del richiedente una autocertificazione attestante il non possesso, da parte del nucleo familiare di:

a) beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati al prezzo corrente di mercato e con esclusione della abitazione principale utilizzata direttamente);

b) titoli di credito sia pubblico che privato;

c) disponibilità di denaro in qualsiasi altra forma possibile,

che, sommati, risultino di ammontare superiore a lire 30 milioni, oltre ai limiti di reddito sopra evidenziati.

(Omissis).

DELIBERA

1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998;

2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 662/1996:

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);

dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi/loro familiari dimorano abitualmente (comma 55);

le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;

3. ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di riconoscere la maggiore detrazione di L. 260.000 e di L. 320.000, in luogo delle L. 200.000 originarie, a favore dei cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti descritti in premessa;

4. di fissare dal 1° al 30 giugno i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'agevolazione per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MERANO - MERAN

Il comune di MERANO - MERAN (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille:

a) per gli immobili aventi le caratteristiche di «seconda casa», posseduti in aggiunta all'abitazione principale dei soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (DPGR n. 9/L/82);

b) per gli alloggi non locati per un periodo superiore a centottanta giorni all'anno;

ferma restando sia l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per tutti gli alloggi assoggettabili all'imposta non previsti al punto 1) che la quota di detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in L. 250.000 con deliberazione n. 12/Cons. del 13 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MERCALLO

Il comune di MERCALLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Mercallo, per l'anno 1998, con l'applicazione di una detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MERCATINO CONCA

Il comune di MERCATINO CONCA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili, salva la diversa misura di cui ai successivi punti 2 e 3;

2. di determinare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3, com-ma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille rapportata al valore degli immobili;

3. di determinare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per le abitazioni diverse dalla prima casa locate o in comodato. La prova dell'utilizzo dovrà essere fornita attraverso la produzione di regolare contratto di locazione o comodato.

(Omissis).

COMUNE DI MERCOGLIANO

Il comune di MERCOGLIANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille nella misura unica.

(Omissis).

COMUNE DI MESENZANA

Il comune di MESENZANA (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* addotte, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, senza operare diversificazioni fra unità immobiliari;

2. dare atto che non viene modificata la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MESERO

Il comune di MESERO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili;

(Omissis).

di precisare inoltre che il limite di detrazione per le abitazioni principali viene confermato a L. 200.000 ai sensi del terzo comma art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MESOLA

Il comune di MESOLA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,9 per mille;

2. di dare atto che la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MESORACA

Il comune di MESORACA (provincia di Crotone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione dei beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 400.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI MESSINA

Il comune di MESSINA ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

mantenere la doppia aliquota come segue:

abitazione principale 4,5 per mille, detrazione d'imposta pari a L. 200.000;

altri immobili 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI META

Il comune di META (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota abitazione principale: 5,8 per mille;

aliquota abitazioni locate utilizzate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996 n. 556: 5,8 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

Il comune di MEZZANE DI SOTTO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

3. di confermare, in forma esplicita, l'aliquota relativa all'I.C.I. nella misura pari al 5 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista per legge, a favore delle abitazioni principali, stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANI

Il comune di MEZZANI (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

delibera di confermare, per l'esercizio 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,80 per mille, applicata indistintamente ad ogni tipologia di immobile.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANINO

Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZENILE

Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 8 in data 27 gennaio 1998, l'aliquota del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 1998;

2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZOLDO

Il comune di MEZZOLDO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata nel comune di Mezzoldo nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che l'ex art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MIGLIARO

Il comune di MIGLIARO (provincia di Ferrara) ha adottato rispettivamente le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare (*omissis*) l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta dai contribuenti interessati ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con l'aliquota nella misura unica del 7 per mille per l'anno 1998;

(Omissis).

di approvare il verbale di accordo tra le oo.ss. pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL, CUPLA, le amministrazioni comunali del distretto sanitario di Codigoro e dal servizio sociale del distretto sanitario di Codigoro, allegato alla presente, quale parte integrante, riconoscendo per i contribuenti in particolare situazione di carattere sociale, l'aumento di detrazione di imposta I.C.I. per l'abitazione principale, fino all'importo massimo di L. 500.000 (da L. 200.000 a L. 500.000) per l'anno 1998;

pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 1997, non superiore a L. 14.560.000;

pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 + L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1997 non superiore a L. 14.560.000;

portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 + L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 + L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

lavoratore in cassa integrazione straordinaria in mobilità, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 + L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiario secondo quanto previsto ai punti precedenti).

(Omissis).

COMUNE DI MIGLIERINA

Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

di confermare che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MIGLIONICO

Il comune di MIGLIONICO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli immobili in genere e del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché l'aumento delle detrazioni da L. 200.000 a L. 300.000 per gli anziani di età superiore ai sessantacinque anni in possesso di un reddito del nucleo familiare complessivo non superiore a L. 7.000.000 annue al lordo delle ritenute di legge, e per i disabili di qualsiasi età con invalidità superiore ai 2/3 (74%), ciechi civili e sordomuti con un reddito del nucleo familiare complessivo non superiore a L. 5.000.000 annue al lordo delle ritenute di legge, garantendo lo stesso gettito I.C.I. del 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MIGNANEGO

Il comune di MIGNANEGO (provincia di Genova) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MILANO

Il comune di MILANO ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille ai fini dell'I.C.I. fatta eccezione, con riferimento alla legge finanziaria 1998 (legge n. 449/1997), per i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili inabitabili, limitatamente a quelli residenziali, e per i soggetti che realizzano inteventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico siti in centri storici, sottoposti a vincolo della sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici, ai quali si applica l'aliquota del 4 per mille;

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8 del decreto legislativo numero 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50 convertito nella legge 9 maggio 1997 n. 122 ed ulteriormente modificato dall'art. 58 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1998 dai proprietari o titolari di altri diritti reali purché sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni:

a) che i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1997, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1997;

b) che il reddito annuale dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno 1997 non superi a L. 21.000.000 per l'intero nucleo familiare, più di L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) di escludere dalla maggior detrazione di L. 300.000 i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione dal predetto calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali;

d) di escludere comunque dalla maggior detrazione tutte le unità classificate in catasto come A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

di fissare al 30 giugno 1998 la data entro la quale i soggetti aventi diritto alla maggior detrazione ne daranno comunicazione all'amministrazione comunale per le verifiche del caso.

(Omissis).

COMUNE DI MILAZZO

Il comune di MILAZZO (provincia di Messina) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 5 per mille la aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998 e nell'importo di L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

2. di elevare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. limitatamente alle sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MILETO

Il comune di MILETO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale guli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 5.50 per mille;

2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,50 per mille;

3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti nel comune: 6,50 per mille;

4) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

4.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,50 per mille;

4.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,50 per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,50 per mille;

II. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale si intende quella nella quale il contrbuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI MINTURNO

Il comune di MINTURNO (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MIRA

Il comune di MIRA (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. e le detrazioni stabilite per il 1997, con deliberazione di C.C. n. 22 del 21 febbraio 1997 in premessa richiamata e, conseguentemente, di fissare per il 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:

a) aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per tutti gli immobili ad esclusione di quelli di cui al successivo punto *b);*

b) aliquota al 7 per mille per gli alloggi abitabili, non locati e, di fatto, non occupati;

c) al fine dell'applicazione dell'aliquota del 7 per mille si intendono per alloggi le sole unità abitative, restando pertanto esclusi garages, box ed altri fabbricati non aventi le predette caratteristiche;

d) di considerare, ai fini dell'applicazione della riduzione, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, anche se questi acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente;

e) di applicare la detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MIRABELLA ECLANO

Il comune di MIRABELLA ECLANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquta I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MIRADOLO TERME

Il comune di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille secondo le modalità e vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

(Omissis).

di confermare che la detrazione fino a un massimo di L. 500.000 per l'unità adibita ad abitazione principale rimane fissata secondo le modalità stabilite con la deliberazione di giunta comunale n. 153 del 14 aprile 1997, nel modo seguente:

detrazione pari a L. 500.000 per gli immobili di valore catastale rivalutato fino a L. 80.000.000 (valore catastale moltiplicato per il coefficiente 100) secondo la seguente tabella per le seguenti categorie di cittadini.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
(per immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000)

Componenti nucleo familiare	500.000 1 fascia	400.000 2 fascia	300.000 3 fascia	250.000 4 fascia	00.000 5 fascia
1 persona	9.000.000	10.698.000	12.481.000	14.264.000	—
2 persone	14.710.000	17.635.000	20.595.000	23.537.000	—
3 persone	18.900.000	22.680.000	26.460.000	30.250.000	—
4 persone	22.700.000	27.100.000	31.560.000	36.100.000	—

a) pensionati;

b) coniugi a carico dei pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1997;

che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori a 13 del Il immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondono a quelli previsti dala succitata tabella;

al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 attestate:

1. la condizione di appartenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;
2. il reddito complessivo nel nucleo familiare;
3. il non possesso di altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazine principale.

La dichiarazine va sottoscritta dal contribuente avanti un funzinario comunale competente a ricevere la documentazione;

di tali non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9.

(Omissis).

COMUNE DI MIRANDA

Il comune di MIRANDA (provincia di Isernia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MIRANO

Il comune di MIRANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 30 ottobre 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille come deliberato per l'anno 1997.

(Omissis).

1) di aumentare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quando ricorrono i casi dettagliatamente specificati nelle premesse (criterio «minimo vitale» e criterio «portatore di handicap»), che ripropongono sostanzialmente i criteri applicati nell'anno 1997;

2) di porre a carico dei soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione, i seguenti obblighi:

indicazione nell'apposito spazio del bollettino di versamento «detrazione per abitazione principale» della maggiore detrazione;

presentazione di apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando la posizione, sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1997. Nel caso in cui il beneficio della maggiore detrazione venga richiesto per il «criterio portatore di handicap», la dichiarazione dovrà essere integrata dalla certificazione delle competenti autorità sanitarie, attestante il grado di invalidità del familiare convivente;

detta certificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 1998 al comune di Mirano, piazza Martiri, 1 -. Venezia;

l'amministrazione comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiore detrazione in questione;

(Omissis).

3) di esercitare la facoltà concessa dall'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decorrenza dall'anno 1998, considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA

Il comune di MISANO DI GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi in premessa evidenziati, per l'anno 1998:

l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

non applicare per l'anno 1998 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di L. 200.000, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MISILMERI

Il comune di MISILMERI (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MISINTO

Il comune di MISINTO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, la misura del 5 per mille quale percentuale relativa all'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MISSANELLO

Il comune di MISSANELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 del 6 per mille;

di portare a L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MISTERBIANCO

Il comune di MISTERBIANCO (provincia di Catania) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000;

per le sottoelencate categorie di contribuenti, la detrazione I.C.I. riferita all'abitazione principale è elevata a L. 300.000 a condizione che il contribuente non possieda altra unità immobiliare (fabbricati o terreni) oltre a quella per cui viene chiesta la detrazione, su tutto il territorio nazionale; inoltre il fabbricato deve appartenere alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed il valore catastale aggiornato non deve superare L. 100.000.000:

1) nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno sociale;

2) nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 con attestato di invalidità al 100% e nuclei familiari con minori in affido a condizioni che il rispettivo reddito annuo complessivo familiare imponibile IRPEF 1997, non superi L. 23.000.000 altre L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;

3) disoccupati che risultano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno dodici mesi al 31 maggio 1998, con reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF 1997 non superiore a L. 10.000.000 oltre L. 1.000.000 per ogni familiare a carico.

(Omissis).

COMUNE DI MISTRETTA

Il comune di MISTRETTA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. modificare la delibera di giunta municipale n. 410 del 28 novembre 1997, aumentando per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per ogni tipo di abitazione e situzione, dando atto che la stessa è necessaria alla copertura delle spese correnti del bilancio 1998;

2. confermare, nella misura minima di L. 200.000 la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e successiva integrazione.

(Omissis).

COMUNE DI MOCONESI

Il comune di MOCONESI (provincia di Genova) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MODICA

Il comune di MODICA (provincia di Ragusa) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MODOLO

Il comune di MODOLO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le tariffe previste nell'anno 1997 così come da prospetti allegati;

l'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Il comune di MOGGIO UDINESE (provincia di Udine) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare in questo comune, ai fini dell'I.C.I. nella misura unica del 4, 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOGORO

Il comune di MOGORO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 di stabilire un aumento dell'aliquota I.C.I. differenziata come segue:

4,5 per mille: abitazioni principali e terreni di qualsiasi natura e aree edificabili;

5 per mille: le abitazioni oltre l'abitazione principale;

L. 200.000 le detrazioni sull'imposta dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MOLA DI BARI

Il comune di MOLA DI BARI (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare le determinazioni in ordine alle aliquote I.C.I. per l'anno 1998 così come, peraltro, già precedentemente deliberato dall'organo esecutivo dell'ente con atti di giunga n. 22 e n. 25 datati rispettivamente 22 febbraio 1998 e 26 febbraio 1998 e precisamente:

nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e,

nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

nonché stabilire, sulla base di richieste opportunamente documentate da presentarsi all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno 1998, la riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi limitatamente ai contribuenti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti socio-economici:

a) titolari per l'anno 1997 quale unico reddito o di pensione sociale, o assegno sociale o minimo INPS;

b) proprietari o titolari di altro diritto reale di unico immobile adibito ad abitazione principale la cui rendita catastale sia non superiore a L. 1.500.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOLARE

Il comune di MOLARE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri immobili;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOLFETTA

Il comune di MOLFETTA (provincia di Bari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. già deliberate per l'anno 1997 con provvedimento del consiglio comunale n. 24 del 25 febbraio 1997 e specificatamente:

a) nella misura del 4 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Molfetta ed alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune di Molfetta;

b) nella misura del 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto *a)*;

2. di confermare per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di confermare per l'anno 1998 la detrazione di L. 300.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da:

nucleo familiare proprietario di una sola unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, purché titolare di reddito complessivo non superiore al minimo INPS;

nucleo familiare con convivente portatore di handicap riconosciuto al 100%, il cui reddito complessivo soggetto a tassazione non superi i 40.000.000 lordi annui da documentarsi adeguatamente.

(Omissis).

COMUNE DI MOLINA DI LEDRO

Il comune di MOLINA DI LEDRO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 in L. 500.000 la detrazione prevista dall'art.8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sull'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo del tributo;

2. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche sull'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MOLLIA

Il comune di MOLLIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per tutte le unità immobiliari, e di determinare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOLVENA

Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare le aliquote I.C.I., per le ragioni esposte in premessa, come segue:

a) elevare al 6 per mille l'aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti;

b) mantenere al 5 per mille l'aliquota per i restanti beni immobili comprese le prime abitazioni;

c) mantenere a L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBAROCCIO

Il comune di MOMBAROCCIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. in vigore nell'esercizio finanziario 1997:

aliquota I.C.I. prima abitazione 5 per mille;

aliquota I.C.I. seconda abitazione 6 per mille;

aliquota I.C.I. seconda abitazione non locata 6,5 per mille;

aliquota I.C.I. altri fabbricati 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO

Il comune di MOMBELLO DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1998, da applicare a tutti gli immobili;

2. approvare per l'anno 1998 la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie;

3. dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO

Il comune di MOMBELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare aliquote e tariffe tributarie secondo il prospetto che si allega sub A alla presente e sulla base delle considerazioni di cui alla premessa e che si intendono interamente qui riportate;

2. di modificare, solo per quanto strettamente conseguenziale alla presente delibera, i regolamenti interessati;

prospetto dimostrativo aliquote e tariffe tributarie anno 1998 I.C.I.:

aliquota per tutte le unità immobiliari: 5,5 per mille;

aliquota agevolta per gli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997:

unità immobiliari inagibili, inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o storico localizzati nei centri storici, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, interventi volti alla realizzazione ed all'utilizzo di sottotetti: 2,5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBERCELLI

Il comune di MOMBERCELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille, operando una detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOMPEO

Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene confermata nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOMPERONE

Il comune di MOMPERONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che si ritiene, in base all'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 di determinare la detrazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000 annue;

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

Il comune di MONASTERO DI LANZO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misure del 5 per mille con la seguente riduzione, così come deliberato dalla giunta comunale con atto n. 28 del 10 febbraio 1998:

aliquota per alloggi realizzati entro il 31 dicembre 1997 per la vendita e non venduti da imprese di costruzione 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTERO DI VASCO

Il comune di MONASTERO DI VASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 1998 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati;

di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nel comini 53-59 della legge n. 662/1996:

per gli enti senza scopo di lucro non vengono praticate riduzioni;

non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale);

non ci si avvale della facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

resta fissata in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;

di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per recupero fabbricati - fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse - utilizzo sottotetti).

(Omissis).

COMUNE DI MONASTEROLO CASOTTO

Il comune di MONASTEROLO CASOTTO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire per l'anno 1998 in L. 200.000 l'importo della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

Il comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune:

aliquota unica per tutte le abitazioni del 6 per mille;

detrazione per abitazione principale fissata in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONCALIERI

Il comune di MONCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per i motivi indicati in narrativa, le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ivi comprese le unità immobiliari possedute da anziani o disabili di cui in narrativa), 5,5 per mille;

b) immobili diversi dalle abitazioni o alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, 6,55 per mille;

c) alloggi non locati, 7 per mille;

d) aree edificabili, 7 per mille;

di confermare per il 1998 nell'importo di L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONDAINO

Il comune di MONDAINO (provincia di Rimini) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONDAVIO

Il comune di MONDAVIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe I.C.I. già in vigore e cioè:

abitazione principale: 4,5 per mille;

altre: 5,5 per mille;

detrazione per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONDOVÌ

Il comune di MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di revocare la deliberazione della giunta municipale n. 957 in data 22 ottobre 1997;

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi dai precedenti;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale in L. 215.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONFALCONE

Il comune di MONFALCONE (provincia di Gorizia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

l'aliquota di base nella misura del 6 per mille;

l'aliquota dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione d'immobili nella misura del 4 per mille, per un anno;

l'aliquota del 7 mille per gli alloggi e le relative pertinenze (così come definite dall'art. 34, comma 4 - *quater* del T.U.I.R. - decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) destinabili alla locazione e rimasti sfitti;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di prevedere una detrazione di L. 450.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel caso colui che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione l'unità direttamente adibita ad abitazione principale:

non possieda altri immobili soggetti all'I.C.I., al di fuori delle unità immobiliari che sono considerate pertinenze ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (art. 34, comma 4-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986);

l'abitazione posseduta non sia di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1961;

rientri in uno dei seguenti tre casi:

a) sia assistito dal comune nei modi previsti dalla legge;

b) il reddito del proprio nucleo familiare, derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, sia pari o inferiore a:

Composizione nucleo familiare	reddito
—	—
1	L. 10.000.000
2	L. 17.500.000
3	L. 26.000.000

per ogni ulteriore componente viene aggiunto l'importo di L. 5.500.000;

c) nel proprio nucleo familiare conviva una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a quello stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 20/1995:

Composizione nucleo familiare	reddito
—	—
1	L. 34.736.000
2	L. 45.591.000
3	L. 56.446.000

per ogni ulteriore componente viene aggiunto l'importo di L. 5.446.000.

Per avere diritto alla suddetta detrazione gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice a questo comune allegando ogni documentazione necessaria alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, entro il 31 ottobre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MONFUMO

Il comune di MONFUMO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri immobili;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

3. detrazione L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONGHIDORO

Il comune di MONGHIDORO (provincia di Bologna) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di determinare per tutti gli altri immobili una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille;

2. determinare per l'anno 1998, una aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni;

3. determinare per l'anno 1998 una aliquota ridotta al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4. dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

6. riconoscere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000;

7. dare atto che i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 1998 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6).

(Omissis).

COMUNE DI MONNO

Il comune di MONNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicato in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

dare atto che le abitazioni principali del soggetto passivo dell'imposta verrà applicata la detrazione unica fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONOPOLI

Il comune di MONOPOLI (provincia di Bari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Monopoli, nella misura del 5,25 per mille;

2. elevare a L. 240.000 la misura dell'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. elevare a L. 350.000 la misura dell'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo il cui nucleo familiare goda esclusivamente dell'unica fonte di reddito costituita da pensione sociale e/o rendita concessa da enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore a quello di pensione sociale;

4. determinare l'aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, fermo restando a carico dei beneficiari gli oneri dimostrativi di cui al comma 1, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, in favore delle unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi volti al recupero, oppure alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, o ancora, all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI MONREALE

Il comune di MONREALE (provincia di Palermo) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I., *(omissis)* come da seguente prospetto:

a) *Imposta comunale sugli immobili*

Aliquota ordinaria al 5 per mille, si applica:

all'abitazione principale del proprietario;

all'abitazione principale di anziani e disabili residenti in permanenza in istituti di assistenza, a condizione che l'immobile non sia locato;

agli immobili locati, con regolare contratto, a soggetti che lo utilizzano come abitazione principale ovvero concessi dal proprietario in comodato ai familiari che lo utilizzano come abitazione principale;

si applica, altresì, ai fabbricati realizzati per la vendita, e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili.

Aliquota al 6,50 per mille, si applica:

a tutti gli altri fabbricati che non siano l'abitazione principale;

si applica, inoltre, alle aree edificabili.

Detrazione per l'abitazione principale, utilizzata dal proprietario o usufruttuario, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONRUPINO - REPENTABOR

Il comune di MONRUPINO - REPENTABOR (provincia di Trieste) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONSELICE

Il comune di MONSELICE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille:

da applicare alle unità immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nei successivi punti *b)* e *c)*;

b) aliquota ridotta del 5 per mille:

da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed ai soggetti passivi anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e comunque non abitata;

c) aliquota del 7 per mille:

da applicare alle unità immobiliari sfitte, escluse le pertinenze dell'abitazione principale che scontano l'aliquota ordinaria.

Detrazioni (solo per l'abitazione principale):

ordinaria: L. 250.000;

maggiore: L. 360.000 nei casi ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

A): 1) nucleo familiare con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni; 2) nucleo familiare composto da sei o più componenti; 3) nucleo familiare con almeno un componente di 70 anni o più; 4) nucleo familiare con uno o più soggetti disabili con invalidità almeno del 66,7 per cento. I requisiti indicati debbono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1998;

B): condizioni di reddito del nucleo familiare: per un componente L. 14.000.000; per 2 componenti L. 28.000.000; per 3 componenti L. 42.000.000; per 4 componenti L. 56.000.000; per 5 componenti L. 67.000.000; per ulteriori componenti aggiungere 4 milioni per ogni persona in più. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito sopraindicato, si detraggono procapite - imponibile IRPEF - dei componenti il nucleo familiare debbono essere conteggiate eventuali rendite finanziarie, Bot, Cct, dividendi azionari, ecc.... Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 1997.

Il beneficio della maggiore detrazione è subordinata alla condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano - alla data del 1° gennaio 1998 - alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - cantina, garage, box.

(Omissis).

COMUNE DI MONTÀ

Il comune di MONTÀ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di prendere atto che per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è stata confermata al 5 per mille, giusta deliberazione giunta comunale n. 22 del 19 febbraio 1998;

2. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come già deciso dalla deliberazione consiliare n. 5/1997;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già deliberato con deliberazione consiliare n. 5/1997;

(Omissis).

5. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTABONE

Il comune di MONTABONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAFIA

Il comune di MONTAFIA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata nella misura unica del 5,2 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

Il comune di MONTAGNA IN VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare e fare propria la deliberazione succitata della giunta comunale e stabilire le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, come segue:

immobili adibiti direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta 5,5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili 6,5 per mille;

dare atto che le riduzioni, detrazioni ed esenzioni dell'imposta applicabili sono quelle previste esplicitamente quali dovute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni e/o da altre norme aventi forza di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAGNANA

Il comune di MONTAGNANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)*, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 1998 nell'ambito territoriale del comune di Montagnana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di non avvalersi per l'anno 1998 della facoltà di articolazione dell'imposta in oggetto consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 3, commi da 53 a 59, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per straordinarie esigenze di bilancio, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAIONE

Il comune di MONTAIONE (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 4,95 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Montaione, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

3. di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per l'intero anno, completamente vuoti e inutilizzati, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDEO

Il comune di MONTALDEO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI

Il comune di MONTALDO SCARAMPI (provincia di Asti) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, operando una detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Il comune di MONTALTO DELLE MARCHE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Il comune di MONTALTO UFFUGO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, in linea generale, per l'anno 1998 l'aliquota impositiva dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, nonché in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di dare atto che l'aliquota è ridotta al 4,5 per mille relativamente a quegli immobili che, ricadenti nel perimetro del centro storico, saranno ristrutturati.

(Omissis).

COMUNE DI MONTANO LUCINO

Il comune di MONTANO LUCINO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

a) 4,6 per mille l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dal proprietario, con esclusione delle unità immobiliari locate con contratto a soggetti che le utilizzano come prima abitazione;

b) 5,2 per mille le altre fattispecie imponibili ai fini I.C.I.;

c) la detrazione per abitazione principale viene confermata in L. 200.000;

di dare atto che lo stesso provvedimento è stato approvato anche dalla giunta comunale con delibera n. 42 del 12 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAPPONE

Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

Aliquote:

a) 4 per mille: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attività di costruzione e alienazione di immobili; fabbricati di proprietà di enti non aventi scopo di lucro;

b) 5 per mille: unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che la stessa sia non locata; unità immobiliari diverse dall'abilitazione principale, destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione;

c) 5,5 per mille: unità immobiliari ad uso abitativo non locate; unità immobiliari ad uso diverso.

Riduzioni e detrazioni:

a) riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati;

b) detrazione d'imposta di L. 300.000 per unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi di E.R.P. assegnati dall'I.A.C.P., alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti in situazioni di grave disagio economico e sociale. L'inagibilità o l'inabitabilità di cui al punto *a)* è accertata dall'UTC con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le condizioni per il diritto alla detrazione di cui al punto *b)* sono accertate dall'UTC o dal servizio sociale del Distretto sanitario dell'A.S.L. n. 11 a richiesta del contribuente;

(Omissis).

comma 5 - possibilità di fissare aliquote agevolate dell'I.C.I., anche inferiori al 4 per mille, per un triennio dalla data di inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguano interventi per:

a) recupero unità immobiliari inagibili o inabitabili o di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici;

b) realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

c) utilizzo dei sottotetti.

ritenuto avvalersi di tale facoltà disponendo, ad integrazione degli atti relativi alla disciplina ed alle aliquote delle suddette tasse e imposte, quanto segue:

2. di stabilire nel 3 per mille, per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili limitatamente a quelli interessati dagli interventi di cui alle precedenti lettere *a), b),* e *c).*

(Omissis).

COMUNE DI MONTAQUILA

Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, il 9 febbraio 1998 ed il 27 febbraio 1998, rispettivamente le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.CI. per l'anno 1998 nella seguente misura:

abitazione principale: aliquota 4,5 per mille, detrazione L. 200.000;

altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 5 per mille.

(Omissis).

aumentare per il 1998 a L. 230.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a parziale rettifica della delibera G.C. n. 22 del 9 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

Il comune di MONTEBELLO DI BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota unica da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille senza apportare alcuna differenzazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (detrazione L. 200.000 per abitazione principale).

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Il comune di MONTEBELLO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

4,5 per mille sulla abitazione principale compresi i garages di proprietà del titolare dell'abitazione principale direttamente utilizzati o dallo stesso o dai componenti il suo nucleo familiare;

5,5 per mille sugli altri immobili;

(Omissis).

1) di confermare la detrazione d'imposta prevista ai fini I.C.I. in L. 500.000 per l'abitazione principale, a valere per l'anno 1998 con riferimento alla seguente situazione di carattere sociale:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) abitazione occupata da una o più persone con godimento di un solo reddito da pensione equivalente al minimo I.N.P.S. oltre il reddito della sola prima casa;

2) di stabilire che la richiesta di aumento della detrazione dovrà essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I.;

3) che il possesso dei requisisti di cui al punto 1A) dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da sottoscrivere presso l'ufficio tributi allegando copia del modello 201, 730, 740.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Il comune di MONTEBELLUNA (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le condizioni di aliquota e detrazione già previste per l'anno 1997 e precisamente:

aliquota I.C.I. per l'anno 1998: 5,50 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBUONO

Il comune di MONTEBUONO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale ammonta a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di non prevedere altre ulteriori riduzioni o detrazioni se non quella relativa ai fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Il comune di MOTECALVO IN FOGLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, in misura del 5,5 per mille del valore degli immobili;

2) di rinviare all'adozione di apposito regolamento la disciplina dell'imposta di che trattasi per quanto di competenza e per quanto previsto in particolare all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECARLO

Il comune di MONTECARLO (provincia di Lucca) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

abitazione principale: aliquota 5 per mille;

altri fabbricati: aliquota 6,6 per mille;

terreni agricoli: aliquota 6 per mille;

aree fabbricabili: aliquota 6,6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECATINI TERME

Il comune di MONTECATINI TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, successive modifiche ed integrazioni le aliquote per l'applicazione I.C.I. per l'anno 1998, nel seguente modo:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. 5,75 per mille;

b) immobili diversi da quelli di cui alla lettera *a)*: 7 per mille;

di confermare a L. 200.00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di confermare che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

Il comune di MONTECCHIA DI CROSARA (provincia di Verona) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto della relazione in merito ai prezzi ed alle tariffe anno 1998 presentata dalla giunta comunale ed allegata parte integrante del presente atto;

di approvare le misure tariffarie, ivi previste, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

(Omissis).

Allegato *b)* I.C.I.

Nel bilancio è prevista la conferma dell'aliquota di imposta del 5 per mille con riduzione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Il comune di MONTECCHIO MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. è determinata in misura differenziata al 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed al 4,75 per mille per tutti gli altri immobili, e la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI

Il comune di MONTECHIARO D'ACQUI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECOPIOLO

Il comune di MONTECOPIOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili come segue:

nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale dei residenti, per i quali è stabilita un'aliquota nella misura ridotta del 5 per mille;

(Omissis).

di dare atto che verrà applicata la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, punto secondo, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECORICE

Il comune di MONTECORICE (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, senza alcuna diversificazione;

2) di stabilire che resta fissata per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

Il comune di MONTECORVINO ROVELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) in applicazione dell'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di stabilire in modo diversificato l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 e specificatamente:

A) abitazione principale: 5 per mille;

B) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEDORO

Il comune di MONTEDORO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998 è definita nella stessa misura vigente per l'anno 1997 e cioè:

il 5 per mille, per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFALCIONE

Il comune di MONTEFALCIONE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno in corso (1998) l'aliquota I.C.I. nella misura minima del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE

Il comune di MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, l'ammontare dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFIASCONE

Il comune di MONTEFIASCONE (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobli, in questo comune, con effetto del 1° gennaio 1998:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale il 5,75 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFINO

Il comune di MONTEFINO (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 1998 la misura del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Il comune di MONTEFIORE CONCA (provincia di Rimini) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura seguente:

ALIQUOTE

1) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 5,9 per mille;

2) tutte le restanti unità immobiliari: 6,8 per mille;

di aumentare, altresì per i motivi in premessa specificati, a L. 220.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e sue successive modifiche ed integrazioni, ai contribuenti appartenenti a nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantenni con reddito complessivo non superiore a L. 10.500.000 per persona.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFUSCO

Il comune di MONTEFUSCO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio finanziario 1998 le tariffe ed aliquote di imposte vigenti per i tributi e i servizi locali, come di seguito schematizzate:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. fissata al 5,5 per mille, con decurtazione dell'importo di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGALDELLA

Il comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille;

b) la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE GIBERTO

Il comune di MONTE GIBERTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Il comune di MONTEGIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota base: 5 per mille;

aliquota applicata alle case non abitate: 7 per mille;

detrazione prima casa: L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGRANARO

Il comune di MONTEGRANARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

prendere atto, confermando le variazioni dell'aliquota I.C.I. disposte dalla Giunta con gli atti n. 34 del 13 febbraio 1998 e n. 52 del 26 febbraio 1998, di seguito riportate, specificando che il disposto aumento serve a fronteggiare i minori introiti per trasferimenti e gli interessi di preammortamento sul contraendo mutuo di L. 1.500.000.000 per oneri di esproprio (atto C.C. n. 72 del 18 dicembre 1997):

a) abitazione principale, 5 per mille con la detrazione minima di legge;

b) pertinenze delle abitazioni principali (box, garages, soffitte ecc.) e terreni autonomamente risultanti in catasto, 6 per mille;

c) abitazioni secondarie ed aree fabbricabili, 6,5 per mille;

d) avvalersi per l'anno 1998 della facoltà di elevare la detrazione a L. 250.000 sulle abitazioni principali dei soggetti e famiglie possessori di solo o sole pensioni sociali;

e) fabbricati industriali, ed altre tipologie non riconducibili alle fattispecie di cui alla lettera a), b) e c), 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

Il comune di MONTEGRIDOLFO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

1. tipologia degli immobili: immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, aliquote proposte: 5,20 per mille;

2. tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1; aliquote proposte: 6,30 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE GRIMANO

Il comune di MONTE GRIMANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/1992 così come modificata dall'art. 3 della legge 662/1996 una aliquota differenziata per le seguenti tipologie di immobili:

immobili diversi dalla abitazione, 6,5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, 6,5 per mille;

alloggi non locati, 6,5 per mille;

di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI

Il comune di MONTEGROSSO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili;

di determinare in ragione di L. 230.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE

Il comune di MONTEGROSSO PIAN LATTE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con le modifiche introdotte dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELABBATE

Il comune di MONTELABBATE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare ai fini dell'applicazoine dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, l'aliquota del 4,20 per mille per l'abitazione principale e l'aliquota del 4,80 per mille per gli altri immobili;

2. di riconfermare la detrazione I.C.I. relativa alla prima abitazione in L. 200.000 così come previsto dall'art. 3. comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA

Il comune di MONTELEONE DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 per tutti i tipi di immobili;

di riconoscere a favore dell'immobile adibito ad abitazione principale una detrazione nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Il comune di MONTELEONE DI SPOLETO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per il comune di Monteleone di Spoleto.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELIBRETTI

Il comune di MONTELIBRETTI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazone dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI MONTELLO

Il comune di MONTELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, dal 1° gennaio 1998, l'aliquota unica del 4,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I.;

di stabilire che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELUPO ALBESE

Il comune di MONTELUPO ALBESE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO

Il comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per le motivazioni di cui in premessa nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

di non avvalersi delle facoltà previste dalla normativa richiamata in premessa in materia di agevolazioni, aumenti di detrazioni e riduzioni di imposta per le motivazioni riportate nella premessa medesima;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane fissata per il 1998 in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMAGNO

Il comune di MONTEMAGNO (provincia di Asti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di favorire i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stabilendo per loro la tariffa dell'I.C.I. pari al 6 per mille contro una tariffa generale pari al 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMARZINO

Il comune di MONTEMARZINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMIGNAIO

Il comune di MONTEMIGNAIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare pertanto anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille applicando la detrazione di L. 200.000 spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMURRO

Il comune di MONTEMURRO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

diconfermare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immocili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI MONTENERO SABINO

Il comune di MONTENERO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazoine dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) come da decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e riordinato dalla disciplina dei tributi locali di cui al titolo terzo del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2. di fissare la quota di lire 200.000 come detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione;

3. di non avvalersi delle facoltà previste dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le modifiche apportate dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

4. di non avvalersi, altresì, della facoltà di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEPAONE

Il comune di MONTEPAONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille;

determinare all'1 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

stabilire che, per accedere alle agevolazioni, i soggetti interessati dovranno presentare, all'ufficio tributi, attestazione dell'ufficio tecnico comunale comprovante la data di inizio dei lavori, la condizione prevista dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché di essere in regola con le autorizzazioni e/o concessioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 1998 ed il 21 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili al 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di elevare a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità non inferiore all'80% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, a condizione che:

non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale;

il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al triplo dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS;

di mantenere l'aliquota del 4,50 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

1. di stabilire ai fini dell'I.C.I. quanto segue:

a) estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali: ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera *d)* del decreto legislativo n. 446/1997, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e siano ubicati nello stesso isolato dell'abitazoine principale, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

b) estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso a parenti: ai sensi del l'art. 59, primo comma, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 446/1997, le

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e se la concessione è dimostrata con atto pubblico registrato. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse;

c) rimborso per dichiarata inedificabilità di aree: ai sensi del comma 1 lettera *f)* dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, per le aree divenute inedificabili in relazione a delibere amminsitrative o in attuazione di varianti al piano regolatore generale, si stabilisce il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992 quale area fabbricativa;

il rimborso suddetto compete per due anni da quello in cui è stata deliberata l'inedificabilità. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso le deliberazioni sopra richiamate e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992;

d) modalità di versamento: ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 446/1997, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata assolta per intero da un comproprietario per conto di tutti gli altri in ciascuna delle due rate previste per il pagamento;

e) accertamento con adesione: ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 446/1997, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 218/1997, con conseguente riduzione delle sanzioni applicate ad un quarto del minimo previsto;

f) riduzione delle sanzioni: ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la sanzione minima applicabile ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dal decreto legislativo n. 473/1997, viene stabilita nel 40% del tributo dovuto, con un minimo di lire quarantamila; quella applicabile ai sensi del comma 2 della stessa normativa viene stabilita nel 20%; mentre quella del comma 3, sempre nella misura minima, viene ridotta a lire quarantamila.

Tale riduzione è applicabile nei soli casi in cui il contribuente richieda di sanare posizioni pregresse prima che venga notificato l'accertamento da parte del comune.

Resta l'obbligo di corrispondere, sull'imposta evasa, gli interessi moratori nella misura prevista nel punto 6) della più volte richiamata normativa.

In caso di accertamento si applica di norma la sanzione minima prevista dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992, salvo casi di particolare gravità o di recidività opportunamente motivati nell'atto;

2. di stabilire ai fini delle altre entrate patrimoniali e tributarie quanto segue:

a) accertamento con adesione: ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218/1997, con conseguente riduzione delle sanzioni applicate ad un quarto del minimo previsto;

b) riduzione delle sanzioni: ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la sanzione minima applicabile ai sensi rispettivamente dei commi 1 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, viene stabilita nel 40% del tributo dovuto, con un minimo di lire quarantamila; quella applicabile ai sensi del comma 3 del citato decreto-legge n. 66/1989 e dei commi 2 degli articoli 23, 53, e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, viene stabilita nel 20% e, per quanto riguarda le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di documenti previsti nelle normative suddette, la sanzione minima è ridotta a lire quarantamila.

Tale riduzione è applicabile nei soli casi in cui il contribuente richieda di sanare posizioni pregresse prima che venga notificato l'accertamento da parte del comune.

Resta l'obbligo di corrispondere, sull'imposta evasa, gli interessi moratori nella misura prevista nel punto 6) della più voltre richiamata normativa.

In caso di accertamento si applica di norma la sanzione minima prevista dalle cennate disposizioni, salvo casi di particolare gravità o di recidività opportunamente motivati nell'atto.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEPULCIANO

Il comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. deliberate con atto n. 28 del 17 marzo 1997 nella seguente misura:

1) aliquota per prima casa, compreso garage facente parte della stessa unità immobiliare: 5,5 per mille;

2) seconde case senza distinzione se locate o meno: 6,5 per mille;

3) altri immobili: 5,8 per mille;

detrazione prima casa L. 200.000 come da normativa vigente.

(Omissis).

di stabilire, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dell'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996, così come integrata dall'art. 3 con decreto legge 7 marzo 1997 n. 58, che per l'anno 1998, un incremento della detrazione per i proprietari prima casa di L. 300.000 nei seguenti casi:

a) essere pensionato/i;

b) essere proprietario di prima e unica abitazione accatastata con cat. A/2; A/3; A/4; A/5 ed eventuale terreno agricolo non superiore a mq. 1.000;

c) avere un reddito annuo non superiore a L. 14.500.000 per nucleo familiare composto da una sola persona o non superiore a L. 19.200.000 per nuclei di due o più persone.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

Il comune di MONTEREALE VALCELLINA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di fissare in L. 260.000 la detrazione dall'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis);

5. di fissare in L. 260.000 la detrazione dell'imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI MONTERENZIO

Il comune di MONTERENZIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di determinare per tutti gli altri immobili una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille;

2. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del sei per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

3. di dare atto che con l'applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d'entrata per l'imposta comunale sugli immobili da indicare nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 1997;

4. di riconoscere, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000;

5. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 1998 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 6 per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 4).

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROSI

Il comune di MONTEROSI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. è confermata l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. detrazioni dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione base.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Il comune di MONTEROSSO AL MARE (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare e confermare per l'anno 1998 nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1998 per la generalità degli immobili ubicati nel territorio comunale;

2. di approvare e confermare per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quella locata, con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Il comune di MONTEROSSO ALMO (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, in applicazione della normativa citata in narrativa, nelle seguenti misure:

abitazioni principali: 4 per mille;

altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO

Il comune di MONTEROSSO CALABRO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 è confermata l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTERUBBIANO

Il comune di MONTERUBBIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rimanendo invariate le norme sulle detrazioni ed agevolazioni previste, per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Il comune di MONTE SAN BIAGIO (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili. (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO

Il comune di MONTE SAN GIACOMO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) è fissata anche per il 1998 nella misura del 5 per mille;

2. sono confermate le detrazioni per abitazione principale pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Il comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, commi 1 e 2 così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 28 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO

Il comune di MONTE SAN GIUSTO (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* per l'esercizio 1998 le aliquote dell'I.C.I. già applicate e regolamente in vigore per l'anno 1997;

con deliberazione n. 6 del 27 febbraio 1997 il comune ha stabilito:

di confermare per l'anno 1997 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,80 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune di Monte San Giusto, e nella misura del 6 per mille per tutte le altre categorie di immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati, ecc.);

di confermare inoltre le detrazioni a favore dei contribuenti rientranti nelle categorie di cui alla deliberazione consiliare n. 64 del 19 ottobre 1995 (Co.Re.Co. 13089 del 10 novembre 1995) specificata in premessa;

con delibera n. 64 del 19 ottobre 1995, il comune ha stabilito:

di stabilire che, a far data dal 1° gennaio 1996, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), è elevata da L. 180.000 a L. 300.000 per i contribuenti rientranti nelle seguenti categorie:

a) soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del comune (disabili, anziani ed handicappati) proprietari di un solo fabbricato;

b) contribuenti facenti parte di un nucleo familiare con uno o due componenti ultrasessantacinquenni con reddito complessivo procapite non superiore alla pensione minina INPS, proprietari di un solo fabbricato;

c) contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da 5 o più persone con reddito annuo complessivo inferiore a L. 24.000.000, proprietari di un solo fabbricato;

d) nucleo familiare comprendente uno o più soggetti portatori di handicap con redddito non superiore a L. 20.000.000 e che non risulti proprietario di più di un fabbricato;

di stabilire inoltre che per usufruire della maggiore detrazione i soggetti interessati debbono presentare entro il 31 marzo dell'anno d'imposta una richiesta corredata degli ultimi modelli 101 e 102, o del modello 740 o 730 di tutti i componenti il nucleo familiare, restando a carico dell'ufficio l'accertamento relativo all'ammissione al beneficio, l'istruttoria di merito e la relativa decisione, dandone comunicazione agli stessi.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Il comune di MONTE SAN SAVINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) cognitivamente si prende atto dell'adozione dell'atto di giunta comunale n. 21 del 19 febbraio 1998 confermandone i segeunti contenuti: di diversivicare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 1998, rideterminandola, nella misura sottoindicate:

aliquota del 7 per mille per le aree edificabili come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, o locati per meno di giorni 183 l'anno, e relative pertinenze;

aliquota del 4,5 per mille per gli immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, oggetto di interventi di recupero così come previsto dal comma 5 e dell'art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di considerare, *(omissis)*, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza di istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESCANO

Il comune di MONTESCANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille;

2) di non operare diversificazioni dal regime di base stabilito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESCUDAIO

Il comune di MONTESCUDAIO (provincia di Pisa) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per l'applicazione dell'I.C.I. nel 1998, le seguenti aliquote vigenti per il 1997, come determinate con deliberazione giuntale n. 20 dell'11 febbraio 1997:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota ridotta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;

2) di elevare da L. 200.000 a L. 230.000 la detrazione fissa d'imposta applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con le modalità e limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESCUDO

Il comune di MONTESCUDO (provincia di Rimini) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. vengono applicate per il 1998 relativamente all'I.C.I. le seguenti aliquote:

aliquota base abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota per altri fabbricati e terreni edificabili 6 per mille;

2. i terreni edificabili assoggettati all'aliquota del 6 per mille sono quei terreni che, in base alla variante generale al P.R.G. approvata dalla giunta regionale con atto n. 1133 del 28 marzo 1995 e successive varianti perimetrate e speciali adottate, possono essere oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESE

Il comune di MONTESE (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella seguente misura:

5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

6,2 per mille per tutti gli altri immobili siti sul territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESILVANO

Il comune di MONTESILVANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 1998 l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugi immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

3. stabilire, per l'anno 1998, la detrazione I.C.I. relativa all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, così come approvata con l'emendamento, in L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE URANO

Il comune di MONTE URANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di stabilire anche per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

3. di confermare in L. 280.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

4. di confermare nella misura del 4 per mille e per un periodo di tre anni, l'aliquota da applicare ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

5. di ribadire che è da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della sopracitata legge n. 449/1997, per l'anno 1998 l'aliquota agevolata del 4 per mille, per la durata di tre anni, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto o all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVAGO

Il comune di MONTEVAGO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 13 febbraio 1998 ed il 20 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

in materia di maggiore detrazione d'imposta: sino a L. 400.000 per i nuclei familiari composti da una sola persona anziana con più di 65 anni di età compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di imposta e che siano in possesso di un reddito complessivo, dell'anno precedenté a quello d'imposta, non superiore ad una volta e mezzo (1,5 volte) la pensione minima INPS.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVECCHIA

Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

Il comune di MONTEVERDI MARITTIMO (provincia di Pisa) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per gli immobili costituenti abitazione principale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992;

5,8 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVIALE

Il comune di MONTEVIALE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 1998:

per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le persone fisiche soggetti passivi e per gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al precedente punto: 6 per mille;

2. *(omissis).*

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Il comune di MONTE VIDON CORRADO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Il comune di MONTICELLI BRUSATI (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, lasciando invariata in L. 200.000 annue la detrazione per l'abitazione principale dei residenti.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLI PAVESE

Il comune di MONTICELLI PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICHIARI

Il comune di MONTICHIARI (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, così come già stabilito con delibera di giunta comunale n. 574/1997, salvo quanto stabilito ai successivi punti 2 e 3;

2. di introdurre l'aliquota agevolata del 4 per mille per l'anno 1998 per gli interventi elencati nell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. L'aliquota agevolata viene riconosciuta dalla data successiva fra quella di comunicazione all'ufficio tributi del comune di apposita comunicazione (con allegata copia della concessione edilizia) e la data di inizio dei lavori. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi citati e fino alla data di ultimazione dei lavori;

3. di individuare l'aliquota diversificata del 6 per mille per l'anno 1998 per le abitazioni vuote non concesse in locazione o comodato;

4. *(omissis).*

5. di aumentare per l'anno d'imposta 1998 la detrazione d'imposta oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, basata sul criterio di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. La maggiore detrazione viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:

a) ai proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6, rientranti nei limiti di reddito familiare definiti dal seguente prospetto:

Componenti nucleo familiare	Reddito annuo
1 persona	11.330.000
2 persone	18.700.000
3 persone	24.025.000
4 persone	28.650.000
5 persone	33.425.000
6 persone	37.850.000
7 persone	42.260.000

per i lavoratori autonomi si fa riferimento a quanto previsto dal P.S.A. comunale;

b) la maggiore detrazione di L. 140.000 è assegnata entro i limiti di 80 milioni di valore catastale dell'immobile e nella misura ridotta di L. 70.000 per i valori eccedenti tale limite e fino a 100 milioni;

c) il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.) è quello (riferito all'anno precedente) del nucleo di convivenza familiare imponibile IRPEF;

d) la nozione di «abitazione principale» è quella così definita dalla normativa fiscale;

e) per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarietà del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992;

f) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra è necessaria la presentazione all'ufficio tributi del comune, entro il termine del 30 giugno 1998, di apposita domanda con unita la documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, 740).

(Omissis).

COMUNE DI MONTIERI

Il comune di MONTIERI (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi di cui in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle misure di seguito indicate:

a) 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) 6 per mille abitazioni date in locazione con regolare contratto registrato o non ed adibite ad abitazione principale da parte del locatario;

c) 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobile.

Per poter usufruire dell'aliquota ridotta di cui al suddetto punto *b)* gli interessati dovranno produrre, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione, idonea documentazione costituita da copia del contratto registrato oppure da dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/1968, nel caso di non obbligo di registrazione del contratto di locazione. In detta dichiarazione dovrà essere specificato l'importo dell'affitto percepito e gli estremi identificativi del locatario;

2. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

3. di dare atto altresì che la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale ammonta a L. 200.000 annue elevata a L. 500.000 per i proprietari della sola abitazione principale, nella quale dimorano abitualmente da soli o con altri familiari, che hanno un reddito annuo, derivante da pensione sociale o altre pensioni (compresa rendita INAIL, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 10.000.000 per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MONTONE

Il comune di MONTONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per i motivi di cui in premessa, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

6,50 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

2. di applicare per l'anno 1998 una detrazione di L. 250.000, in sostituzione della detrazione di L. 200.000, di cui all'art. 8, 2° comma del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'abitazione principale, secondo le seguenti modalità:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 250.000, anziché L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

a) proprietà di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;

b) valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili, inferiore a L. 110.000.000;

c) reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore agli importi di seguito indicati:

n. 1 persona, L. 30.000.000;

n. 2 persone, L. 50.000.000;

n. 3 persone, L. 60.000.000;

n. 4 persone, L. 70.000.000;

n. 5 persone, L. 80.000.000;

oltre le 5 persone, L. 80.000.000 + L. 10.000.000 per ciascuna persona oltre le cinque.

I sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di:

L. 3.500.000 per ogni persona a carico;

L. 5.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della U.S.L.

(Omissis).

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA

Il comune di MONTOPOLI DI SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;

b) aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;

2. di fissare nella misura minima di L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Il comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1997 le aliquote I.C.I. gravanti sugli immobili nelle misure sottospecificate:

a) aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive lettere;

b) aliquota I.C.I. del 5,3 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Montopoli Valdarno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) aliquota I.C.I. del 5,3 per mille per le unità immobiliari appartenenti ad enti che operano senza scopi di lucro;

d) aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato nelle forme di legge. Vengono inoltre equiparati alle abitazioni locate, quelle concesse in comodato gratuito a familiari, intendedosi per tali: ascendenti e discendenti in linea retta entro il 2° grado, collaterali entro il 2° grado, affini in linea retta entro il 1° grado e collaterali entro il 2° grado;

2. fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 annue;

3. di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1997, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50;

4. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi, previa produzione della documentazione riportata in premessa;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e ritenuto apportuno far propria questa norma.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORFANO

Il comune di MONTORFANO (provincia di Como) ha adottato, il 15 gennaio 1998 ed il 27 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5,5 per mille per l'abitazione principale e l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione secondaria;

di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, a seguito di una verifica contabile;

di confermare nella sua interezza la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 15 gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI

Il comune di MONTORIO NEI FRENTANI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere ferma l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORIO ROMANO

Il comune di MONTORIO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORO INFERIORE

Il comune di MONTORO INFERIORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

aliquota:

1) 5,5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) 5,5 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) 5,5 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4) 5,5 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) 5,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

6) 5,5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) 4 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio *ex* legge n. 449/1997;

8) 5,5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9) 5,5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione;

II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1. L. 250.000 per detrazione base entro il limite di legge;

III. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni;

IV. 6,5 per mille aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORO SUPERIORE

Il comune di MONTORO SUPERIORE (provincia di Avellino) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota del 5 per mille per l'anno 1998 dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

Il comune di MONTORSO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, viene fissata nella misura del 5,5 per mille;

2) di stabilire che per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTÙ BECCARIA

Il comune di MONTÙ BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche nonché per quelle locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale: 5,50 per mille;

2) immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni: 6 per mille;

3) fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 6 per mille;

4) alloggi non locati: 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione di imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MONZA

Il comune di MONZA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, sulla base delle considerazioni in premessa esposte, per l'anno 1998:

A) l'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 5,5 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alla successiva lettera *B);*

B) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 4 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune di Monza per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

C) la detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sarà di L. 200.000.

(Omissis).

di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1998 subordinandone la concessione all'applicazione dei criteri contenuti nell'apposito regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

(Omissis).

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DELLA MAGGIORE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Limite della detrazione L. 300.000

Categorie oggetto di agevolazione

Condizioni:

soggettive: *A)* limiti di reddito; *B)* possesso beni immobili; *C)* possesso beni mobili;

oggettive: *D)* appartenenza a determinate categorie.

A) Reddito:

il reddito da considerare è quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 1998 (dichiarazione dei redditi anno 1997):

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo determinato compe sopra
Una persona	16.000.000
Due persone	24.000.000
Tre persone	27.000.000
Quattro persone	30.000.000
Cinque persone	35.000.000
Sei persone	40.000.000
Oltre le sei persone	45.000.000

B) Possesso beni immobili:

il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale;

immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie:

A/1 abitazioni di tipo signorile;

A/8 abitazioni in ville;

A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

C) Possesso beni mobili:

il nucleo familiare non deve possedere più di una autovettura.

D) Appartenenza a determinate categorie:

il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:

pensionati che alla data del 1° gennaio 1998 abbiano compiuto 65 anni e coniugi a carico degli stessi;

portatori di handicap ovvero capifamiglia di nucleo familiare comprendente portatore di handicap.

È handicappato, indipendentemente dall'età, chi è in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992 art. 4, con uin grado di invalidità non inferiore al 70%.

E) Disposizioni generali:

i soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno:

possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere *A), B), C)* e *D)* ed inviare apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 tramite raccomandata oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune di Monza, entro la data di scadenza del primo acconto del versamento I.C.I. (30 giugno 1998), attestante il possesso dei requisiti necessari.

Presso il settore tributi sarà a disposizione un modello di domanda-autocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati.

I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione richiesta.

L'Amministrazione peraltro si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONZAMBANO

Il comune di MONZAMBANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le abitazioni principali;

6 per mille per tutti gli altri immobili e confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MORANO CALABRO

Il comune di MORANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 1998 le seguenti aliquote:

a) aliquota 4,77 per mille generalizzata per tutti i fabbricati, già vigente nel 1997;

b) aliquota 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi per come al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Finanziaria 1998» nel rispetto documentato di tutte le leggi e norme regolamentarie vigenti in materia;

c) riduzione di L. 220.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, già vigente nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MORBELLO

Il comune di MORBELLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nel 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 per l'abitazione principale e nel 6,5 per mille per le altre abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

Il comune di MORCIANO DI LEUCA (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come conferma, nella misura del 5 per mille per quanto riguarda l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille le abitazioni secondarie, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, così come determinata per lo scorso anno con l'atto di consiglio comunale n. 3 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MORCONE

Il comune di MORCONE (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, come conferma le tariffe relative ad imposte, nonché dei diritti e delle tasse previste per i servizi locali, confermando anche la copertura dei servizi a domanda indivicuale al 36%.

Dare atto, quindi che l'elenco delle tariffe, imposte e tasse per il 1998, risultano essere le seguenti:

(Omissis).

aliquota I.C.I.: 6 per mille;

detrazione per la prima casa: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORENGO

Il comune di MORENGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I) di confermare le vigenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura:

a) del 5 per mille per i fabbricati utilizzati come prima abitazione;

b) del 6 per mille per gli altri immobili;

II) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI MORGONGIORI

Il comune di MORGONGIORI (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto-legge indicato in premessa, nella misura del 4 per mille come già previsto nella deliberazione di giunta comunale n. 12 del 22 gennaio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MORIMONDO

Il comune di MORIMONDO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere per il 1998 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio le seguenti aliquote di riferimento all'imposta comunale immobiliare:

a) aliquota 5 per mille;

b) detrazione di L. 200.000 in rapporto annuo e per abitazione principale come previsto dalla legge finanziaria.

(Omissis).

COMUNE DI MORMANNO

Il comune di MORMANNO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'applicazione dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille valida per l'anno 1997;

di confermare altresì la detrazione per la abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo di effettiva sussistenza del requisito dell'immobile e della quota spettante se più contitolari.

(Omissis).

COMUNE DI MORNESE

Il comune di MORNESE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOROLO

Il comune di MOROLO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, al 6 per mille (art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni).

(Omissis).

COMUNE DI MOROZZO

Il comune di MOROZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è fissata nel 6 per mille;

riguardo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale la detrazione e fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Il comune di MORRONE DEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, una unica aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MORTARA

Il comune di MORTARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare al 5 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 1998;

2) di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di L. 200.000, relativo all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MORTEGLIANO

Il comune di MORTEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 23 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'applicazione della nuova aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5,2 per mille e della detrazione per la prima casa nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOSCAZZANO

Il comune di MOSCAZZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI MOSSO SANTA MARIA

Il comune di MOSSO SANTA MARIA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, stante quanto esposto in narrativa, l'aliquota di imposta I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) di determinare l'aliquota d'imposta I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Il comune di MOTTA BALUFFI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le unità immobiliari;

(Omissis).

IV) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

(Omissis).

V) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Il comune di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA DÈ CONTI

Il comune di MOTTA DÈ CONTI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune, nella misura del 4 per mille.

2) di non operare alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., nè alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO

Il comune di MOTTA MONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura già applicata per l'anno 1997, e, cioè del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

Il comune di MOTTA SANT'ANASTASIA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Approvare:

l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per la prima casa con la riduzione di L. 300.000;

l'aliquota I.C.I. del 5,20 per mille per le altre unità immobiliari;

l'aliquota del 4 per mille con la detrazione di L. 300.000 per le categorie dei disabili e per gli altri casi previsti dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Il comune di MOTTA VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, con le detrazioni stabilite della legge.

(Omissis).

COMUNE DI MOZZAGROGNA

Il comune di MOZZAGROGNA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili;

2) di determinare una aliquota del 4 per mille per proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse a posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ex art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MOZZANICA

Il comune di MOZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, nella misura del 5 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MOZZATE

Il comune di MOZZATE (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1998 ed il 27 febbraio 1998, rispettivamente le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota unica del 4 per mille per tutti i terreni, fabbricati, aree fabbricabili, del Comune di Mozzate.

2) di mantenere la detrazione nella misura di L. 200.000 per come previsto dalla legge n. 662/1997, per tutte le abitazioni principali dando atto che detta detrazione spetta anche per abitazione posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziano o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata per come previsto dalla legge n. 662/1997 art. 3 comma 56.

(Omissis).

1) di stabilire in L. 500.000 la detrazione da applicarsi per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale come individuate in premessa;

(sono tali i nuclei familiari con reddito al di sotto del minimo vitale stabilito nel piano socio assistenziale della regione Lombardia e con la presenza nell'ambito dello stesso nucleo di soggetto non autosufficiente totale o parziale almeno al 50%).

2) di stabilire nel 2 per mille l'aliquota agevolata da applicarsi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI MOZZECANE

Il comune di MOZZECANE (provincia di Verona) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare anche per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

3) di dare atto che in tale previsione si è tenuto conto delle detrazioni di L. 200.000 per l'abitazione principale e dell'aumento delle detrazioni da L. 200.000 a L. 300.000 per le categorie di soggetti individuati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MUGGIA

Il comune di MUGGIA (provincia di Trieste) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare per l'anno 1998 sul territorio comunale, nella seguente misura:

A) 5,7 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Detta riduzione, come peraltro evidenziato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 318/E dd. 14 dicembre 1995, non si estende ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, per tali fabbricati si applica l'aliquota ordinaria. L'applicazione della suddetta aliquota ridotta, in base ai conteggi effettuati, garantisce comunque che il gettito complessivo previsto sia pari al gettito annuale realizzato nell'anno 1996.

Il valore dell'immobile su cui applicare la citata aliquota ridotta deve essere determinato applicando le stesse modalità previste nel punto B) del presente deliberato;

B) 6 per mille sul valore degli immobili iscritti in catasto, determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. Con decreti del Ministero delle finanze le rendite catastali sono rivalutate periodica-

mente, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli immobili, in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare.

Per i fabbricati non iscritti in catasto nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge n. 333/1992 convertito con modificazioni dalla legge n. 359/1992, applicando i coefficienti previsti dalla legge. I coefficienti di aggiornamento sono fissati per ogni singolo anno d'imposta con decreto del Ministero delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale;*

C) 6 per mille sul valore delle aree fabbricabili determinato sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)* della legge n. 457/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

D) 6 per mille sul valore dei terreni agricoli determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

(Omissis).

COMUNE DI MULAZZO

Il comune di MULAZZO (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

4,8 per mille abitazione principale;

6,5 per mille immobili diversi.

(Omissis).

COMUNE DI MURELLO

Il comune di MURELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare di punti 0,5 per mille, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata quindi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MURISENGO

Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e stabilire, *(omissis),* per l'anno 1998:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,8 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di non concedere agevolazioni o maggiori detrazioni, così come previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI MUSSOLENTE

Il comune di MUSSOLENTE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata nel comune di Mussolente, nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1998 in L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indistintamente per tutte le unità immobiliari con estensione dell'agevolazione nei confronti dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di confermare, per quanto non espressamente modificato, le precedenti deliberazioni di C.C. n. 80 del 23 dicembre 1997 e di G.C. n. 2 del 20 gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI NAGO-TORBOLE

Il comune di NAGO-TORBOLE (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di diversificare l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo secondo i seguenti criteri:

aliquota 4 per mille:

1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a) del soggetto passivo residente nel comune;

b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abilitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

2) per le unità immobiliari degli enti senza scopo di lucro;

aliquota 4,5 per mille:

1) per l'unità immobiliare locata:

a) utilizzata come abitazione principale da residenti, con contratto regolarmente registrato;

b) utilizzata come abitazione principale da parenti fino al 3 grado, residenti, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

aliquota 7 per mille:

1) per gli alloggi a disposizione non locati (privi di contratto regolarmente registrato);

2) per gli immobili di proprietà dei soggetti (persone fisiche e società) non residenti nel comune (cosiddette seconde case), utilizzati a scopi turistici (dal proprietario o da terzi) o non utilizzati, in quanto rientranti nella fattispecie degli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

Sono esclusi dall'applicazione di tale aliquota:

a) alloggi e immobili di soggetti residenti, purché locati anche solo parte dell'anno a scopo turistico e purché classificati soggetti all'imposta di soggiorno;

b) alloggi e immobili utilizzati dai residenti o dai loro familiari (risultante da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento);

4. di elevare a L. 300.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm., per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a) del soggetto passivo residente nel comune;

b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

5. di fissare la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari a L. 200.000, come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI NALLES - NALS

Il comune di NALLES - NALS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'importo di detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in L. 500.000 per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI NAPOLI

Il comune di NAPOLI ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 1998:

aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse dalla principale e non date né in locazione (semplice) né in comodato;

aliquota del 7 per mille per gli immobili diverse dalle abitazioni;

2. elevare a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come integrato dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

3. considerare, in virtù del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 6 per mille, nonché la detrazione di L. 300.000 di cui al punto 2, del dispositivo.

(Omissis).

COMUNE DI NASINO

Il comune di NASINO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 1997 come segue:

6,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residente in comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc;

7 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.

(Omissis).

COMUNE DI NAVE

Il comune di NAVE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

a) abitazione principale: 5,5 per mille;

b) altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli: 6,5 per mille:

di determinare per l'anno 1998, ai sensi del secondo comma, art. 8 decreto luogotenenziale 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 15, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e commi 53, 54, 56, 57, 58, 59, art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili di L. 100.000 nelle seguenti circostanze e nella misura del 100% se il valore catastale della casa non supera gli 80 milioni e nella misura ridotta del 50% se il valore catastale della casa non supera i 100 milioni:

ai proprietari della sola casa di abitazione classificata nelle categorie catastali A2-A3-A4-A5-A6;

ai proprietari rientranti nei seguenti limiti di reddito familiare annuo al netto dell'IRPEF:

1 persona L. 11.211.408 salve le elevazioni di legge;

2 persone L. 18.509.400 salve le elevazioni di legge;

3 persone L. 23.797.800 salve le elevazioni di legge;

4 persone L. 28.345.824 salve le elevazioni di legge;

5 persone L. 33.316.920 salve le elevazioni di legge;

6 persone L. 37.547.640 salve le elevazioni di legge;

7 persone L. 41.884.128 salve le elevazioni di legge;

(Omissis).

COMUNE DI NAZZANO

Il comune di NAZZANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. relativa all'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, pari all'aliquota applicata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI NE

Il comune di NE (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 del 5,5 per mille così come stabilito nella delibera del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 1997;

2. di confermare la detrazione dall'imposta comunale per gli immobili per l'anno 1998 così come stabilito nella delibera del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI NEBBIUNO

Il comune di NEBBIUNO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille quella relativa alle altre unità immobiliari;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NEIRONE

Il comune di NEIRONE (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare contestualmente la riduzione dell'aliquota I.C.I. per il 1998, determinata in misura unica, dal 6 per mille al 5,50 per mille, confermando al contempo la riduzione per la prima casa nella misura vigente di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NEMBRO

Il comune di NEMBRO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'applicazione delle seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

2. di applicare la maggiore detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, secondo il seguente schema:

nucleo familiare con reddito complessivo annuo netto da lavoro dipendente, inferiore o uguale a L. 20.000.000 annui: L. 350.000;

nucleo familiare con reddito complessivo annuo netto da lavoro autonomo, inferiore o uguale a L. 18.000.000 annui: L. 300.000.

N.B. Per calcolare il reddito complessivo netto bisogna detrarre dal reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare, gli oneri deducibili nonché un importo di L. 5.000.000, per ciascun familiare a carico del capofamiglia.

Inoltre, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unico immobile posseduto dal titolare.

(Omissis).

COMUNE DI NEMI

Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria pari al 7 per mille;

b) aliquota sul valore delle abitazioni principali intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NEONELI

Il comune di NEONELI (provincia di Oristano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, ed in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NEPI

Il comune di NEPI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille;

di fissare per l'anno 1998 la detrazione, per l'unità immobiliare adibita a prima casa in L. 200.000;

di prendere atto dell'aumento delle vigenti rendite catastali urbane del 5% (diconsi cinque per cento);

quanto sopra ai fini di quanto stabilito nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, sopracitata, nell'ambito della normativa I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI NEROLA

Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI NESPOLO

Il comune di NESPOLO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 annue la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come stabilito dall'art. 3, comma 55, art. 2;

di stabilire che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento ai fini I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI NETTUNO

Il comune di NETTUNO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 fissare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

6,50 per mille, aliquota ordinaria;

4,50 per mille, aliquota da applicare per l'imposta dovuta da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Nettuno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

dall'imposa dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

Il comune di NEVIANO DEGLI ARDUINI (provincia di Parma) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta alla abitazione principale del proprietario 6,5 per mille, specificando che per le pertinenze si applica l'aliquota dell'immobile principale;

2. di dare atto che la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è di L. 200.000 così come stabilito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI NIARDO

Il comune di NIARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NIBBIANO

Il comune di NIBBIANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5,5 per mille: abitazione principale;

6,5 per mille: per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

L. 200.000 detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NIBBIOLA

Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

(Omissis).

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili posseduti e non locati: 5 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni;

5.2 cooperative sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale;

(Omissis).

7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretto od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI NICOLOSI

Il comune di NICOLOSI (provincia di Catania) ha adottato, il 7 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille sui valori immobiliari vigenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI NICOTERA

Il comune di NICOTERA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e per tutte le altre tipologie di immobili, di confermare a L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI NISSORIA

Il comune di NISSORIA (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota sull'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) nella misura del 5,05 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

Il comune di NIZZA MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di considerare, per quanto concerne l'I.C.I., adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di prendere atto e di approvare le tariffe e le aliquote deliberate dalla giunta comunale con i succitati distinti provvedimenti nelle seguenti misure:

I.C.I.:

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

aliquota agevolata per unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5,5 per mille.

Detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Il comune di NOCERA TERINESE (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. viene determinata nella misura del 6 per mille;

2. dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI NOCÌ

Il comune di NOCÌ (provincia di Bari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota unica da applicare per l'anno 1998: 5,25 per mille.

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

8. Di dare atto che, ai sensi del 2° comma, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del deceto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Il comune di NOGAROLE ROCCA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998, per i motivi in premessa specificati, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis)

3. di determinare in L. 250.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

Il comune di NOGAROLE VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 le seguenti aliquote e riduzioni in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a)d aliquota ordinaria del 5 per mille;

b) aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale del 5 per mille;

c) riduzione per l'abitazione principale pari a L. 200.000 annue (secondo la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55).

(Omissis).

COMUNE DI NOLA

Il comune di NOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. dell'anno 1997, ovvero:

prima casa 4,20 per mille con abbattimento di L. 200.000;

seconde case ed altri 5,70 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NOMAGLIO

Il comune di NOMAGLIO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 per quanto riguarda l'I.C.I.:

una aliquota, per tutti gli immobili, stabilita nella percentuale del 5 per mille;

2. di contestualmente dare atto di non prevedere altre aliquote, riduzioni o maggiori detrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI NONE

Il comune di NONE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e stabilire nella misura del 5,70 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998;

di confermare e stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NONIO

Il comune di NONIO (provincia di Verbano-Cusio-Ossala) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, per le motivazioni esposte in premessa, aliquote differenziate per gli immobili adibiti ad abitazione principale da un lato i restanti immobili dall'altro rispettivamente pari al 6,5 per mille e 7 per mille;

2. di confermare l'importo della detrazione per l'abitazione principale fissato ex lege in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NORBELLO

Il comune di NORBELLO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4,5 per mille, sia per le abitazioni principali che per gli altri immobili;

di dare atto che tale aumento è riferito al periodo successibo al 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI NORMA

Il comune di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NOTO

Il comune di NOTO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure e precisamente:

a) 7 per mille, quale aliquota ordinaria da applicare sul valore degli immobili o aree soggette all'imposizione tributaria prevista dal decreto legislativo n. 504/1992, ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto *b)*;

b) 4,25 per mille, quale aliquota agevolata da calcolare sul valore delle abitazioni principali inteso nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Noto.

(Omissis).

COMUNE DI NOVALESA

Il comune di NOVALESA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di fissare, per l'anno 1998, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

4. di considerare «direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata», ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN

Il comune di NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per l'anno 1998 vengono fissate le seguenti aliquote I.C.I:

a) 4 per mille per immobili adibiti ad utilizzazione abitativa ed abitazione principale da parte del proprietario o avente diritto di godimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonché per gli alloggi locati a locatari con residenza anagrafica presso l'unità abitativa ed adibite a residenza principale da parte dello stesso;

b) 5,5 per mille per immobili abitativi da considerarsi a disposizione ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917 nel testo vigente;

c) 4 per mille per tutti gli altri immobili;

2. per l'anno 1998 viene stabilita una detrazione d'imposta per l'abitazione principale del proprietario od avente diritto ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 di L. 250.000;

3. per l'anno 1998 viene stabilito in alternativa alla detrazione di cui alla cifra 2) una detrazione maggiorata di L. 500.000 per particolari casi sociali per proprietario od avente diritto ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 di un unica unità abitativa adibita ad abitazione principale e per i quali il reddito familiare totale non super di 1,5 volte il minimo vitale determinato dalla Provincia autonoma di Bolzano, questa detrazione maggiorata può essere portata in detrazione dall'avente diritto all'atto di versamento dell'imposta, il comune deve essere informato della sussistenza dei requisiti mediante

comunicazione ed invio di copia della dichiarazione dei redditi per l'anno in corso entro il termine di versamento della rata di saldo dell'imposta;

4. per le unità abitative in proprietà dell'IPEA della Provincia autonoma di Bolzano locate ad aventi diritto viene fissata un'aliquota del 4 per mille;

5. aliquota del 4 per mille per le unità abitative adibite ad abitazione principale dell'affittuario: si precisa ai sensi dell'art. 4, Abs. 1 del decreto-legge n. 437/1996), che deve trattarsi di contratto di locazione registrato in quanto la legge lo prescrive;

6. aliquota al 5,5 per mille per unità abitative a disposizione ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1998:

la maggiore aliquota del 5,5 per mille non viene applicata per unità immobiliari adibite da parte dei familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) ad abitazione principale nonché le unità immobiliari adibite dal proprietario o dai suoi parenti per l'esercizio di una attività artistica o professionale oppure ad una attività produttiva;

7. aliquota al 5,5 per mille per unità abitative a disposizione ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986:

la maggiore aliquota del 5,5 per mille non viene applicata per unità immobiliari possedute da parte delle persone ricoverate in case di riposo ed adibite ad abitazione principale nonché per le unità immobiliari adibite dal proprietario o dai suoi parenti per l'esercizio di una attività ricettiva imprenditoriale quale affittacamere o affitto di appartamenti secondo le modalità previste dal D.P.G.P. n. 32 dd. 27 agosto 1996.

(Omissis).

COMUNE DI NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN

Il comune di NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 da L. 200.000 a L. 350.000, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei seguenti casi:

se il reddito familiare non supera i seguenti importi nell'anno 1997:

persona singola: L. 17.136.000;

famiglia di 2 persone: L. 24.276.000;

famiglia di 3 persone: L. 29.988.000;

famiglia di 4 persone: L. 35.700.000;

famiglia di 5 persone: L. 39.984.000;

famiglia di 6 persone: L. 44.268.000;

famiglia di 7 persone: L. 48.552.000;

famiglia di 8 persone: L. 52.836.000;

famiglia di 9 persone: L. 57.120.000;

famiglia di 10 persone: L. 61.404.000;

famiglia di 11 persone: L. 65.688.000;

e se una persona non possiede più di 4 vani catastali, 2 persone non più di 5, 3 persone non più di 6, 4 non più 7, 5 non più di 8 vani catastali ecc. come abitazione principale;

2. di determinare che in ogni caso devono verificarsi tutte due le condizioni elencate al punto 1;

3. di non aumentare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NOVARA

Il comune di NOVARA ha adottato, il 26 febbario 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per quanto attiene l'I.C.I., confermando analogo provvedimento già adottato per l'anno 1997, la giunta comunale in data 29 ottobre 1997 con atto n. 1428 divenuto esecutivo 15 novembre 1997 ha deliberato di:

1. determinare per l'anno 1998 l'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure:

del 4,90 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

del 5,50 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, ivi comprese le pertinenze della stessa autonomamente accatastate o accatastabili;

2. determinare per l'anno 1998 la detrazione dell'imposta sull'abitazione principale nella misura annua di lire duecentomila;

3. dare atto che nei confronti dell'agenzia territoriale per la casa (ex IACP) trova applicazione l'aliquota ordinaria del 5,50 per mille e la misura della detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Il comune di NOVARA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m., nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NOVATE MILANESE

Il comune di NOVATE MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 1998, per le causali di cui in premessa, le aliquote relative all'I.C.I., nelle seguenti misure:

4 per mille - fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (ex art. 8 decreto legislativo n. 504/1992);

5 per mille - persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

unità immobiliari ad uso abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

6 per mille - immobili cat. C/6 (box - autorimesse);

7 per mille - altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

2) di applicare le riduzioni e detrazioni nella seguente misura:

riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Le condizioni sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968;

detrazione di L. 200.000 per:

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

unità immobiliare ad uso abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI NOVEDRATE

Il comune di NOVEDRATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, la tassazione vigente per il 1997 in materia I.C.I.:

aliquota unica del 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVELLARA

Il comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

6,30 per mille per l'aliquota ordinaria;

5,20 per mille per l'abitazione principale;

6,30 per mille per ogni altra categoria di unità immobiliare;

7 per mille per gli alloggi non locati;

2) di riconfermare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le disposizioni di legge;

3) di considerare adibite ad abitazioni principali, ai fini della detrazione di cui al precedente punto 2, le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permante, a condizione che le stesse non risultino locate o che siano dimora abituale dei suoi familiari;

4) di riconoscere per l'anno 1998, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni dettagliatamente elencate in premessa, l'aumento di L. 135.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decretro legislativo n. 504/92 come sostituito dall'art. 3, comma 55, 3 punto, della legge n. 662/1996;

5) di determinare i seguenti criteri applicativi:

i soggetti in possesso dei requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al comune di Novellara - Servizio imposte e tasse, Piazzale Marconi, 1, entro e non oltre il 30 giugno 1998 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna all'ufficio, la seguente documentazione:

copia della dichiarazione dei redditi mod. 730/98 o mod. 740/98 o copia del certificato mod. 201/98;

dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) residenza anagrafica;

e) numero persone componenti il nucleo famigliare;

f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

g) copia attestato invalidità civile 100%;

h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);

i) dati catastali delle pertinenze (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);

l) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione);

m) dichiarazione che gli atri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei diritti reali in godimento di cui sopra, non posseggono nessuna proprietà immobiliare.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini precitati potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni;

6) di revocare a tutti gli effetti le seguenti deliberazioni:

n. 13 del 25 febbraio 1997 consiglio comunale;

n. 19 del 14 aprile 1997 consiglio comunale;

n. 36 del 27 febbraio 1997 giunta comunale, in quanto le disposizioni in premessa hanno reso inefficace tali atti.

(Omissis).

COMUNE DI NOVELLO

Il comune di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere atto e di approvare i contenuti della deliberazione della giunta comunale n. 21 in data 18 febbraio 1998, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 1998;

2) di stabilire, conseguenzialmente, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili senza l'applicazione della diversificazioni previste dall'art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992 citato in premessa;

3) di non esercitare la facoltà di cui all'art. 8 comma 3 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996 n. 662 riguardanti l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille ferma restando la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Il comune di NOVI DI MODENA (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

5,3 per mille per le abitazioni principali;

5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;

6 per mille per le abitazioni in aggiunta all'abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi in aggiunta all'abitazione principale non locati.

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

COMUNE DI NOVI LIGURE

Il comune di NOVI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per le motivazioni in premessa esplicitate, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;

2) di fissare in L. 240.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, quelle regolarmente assegnate dall'agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria, nonché quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

3) di determinare, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota del 4 per mille relativamente agli immobili inagibili o inabitabili soggetti ad interventi di ristrutturazione o a quelli oggetto di interventi finalizzati al solo recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e altresì agli immobili interessati da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, nonché alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali in conformità alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Nel caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra, l'aliquota agevolata è applicata dall'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta; l'aliquota del 4 per mille viene applicata altresì alle unità immobiliari ad uso abitativo locate ad equo canone a soggetti colpiti da sfratto esecutivo, in situazioni di disagio socio economico, previa convenzione tra il propietario ed il comune.

4) di determinare l'aliquota del 6 per mille per gli altri fabbricati esclusi quelli di cui al successivo punto 5).

5) di determinare l'aliquota del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo non utilizzati direttamente dal proprietario o dai familiari, ovvero non locati.

(Omissis).

COMUNE DI NUCETTO

Il comune di NUCETTO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere invariata, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che pertanto rimane stabilita nella misura del 5 per mille;

di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita per l'anno 1998 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NULE

Il comune di NULE (provincia di Sassari) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire le seguenti norme con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) in ordine all'I.C.I stabilire nel 4 per mille l'aliquota di imposta per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione d'imposta da applicare sulla prima casa, che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è quella stabilita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 3 commi 48, 51 e 52 lett. *a)* della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI NULVI

Il comune di NULVI (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di incrementare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del comune di Nulvi, dal 4 per mille al 4,50 per mille mantenendo invariata la detrazione dell'imposta spettante per la casa di abitazione principale che pertanto rimane fissata nella misura ordinaria pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NURACHI

Il comune di NURACHI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. prevista negli anni precedenti, determinata, nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NURAMINIS

Il comune di NURAMINIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per il 1998 le aliquote I.C.I. di seguito indicate:

a) aliquota del 4,5, per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale o che comunque costituiscono per il soggetto passivo per la prima casa;

b) aliquota del 5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale che risultano locate;

c) aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati non compresi nei punti *a)* e *b)*;

d) aliquota del 5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili non comprese ai punti precedenti *a), b), c);*

e) di applicare la riduzione del 50% dell'imposta ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili previo accertamento dell'Ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1996, n. 15.

(Omissis).

COMUNE DI NURECI

Il comune di NURECI (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 4 per mille e la detrazione nella misura unica di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI NUS

Il comune di NUS (provincia di Aosta) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1 di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993 con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e ai sensi della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996 e degli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997:

nella misura del 4 per mille senza nessuna diversificazione;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NUVOLERA

Il comune di NUVOLERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille;

2) di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE

Il comune di OCCHIEPPO SUPERIORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille, senza alcuna differenziazione d'immobili diversi dalle abitazioni o abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

di stabilire la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detinazione, non operando altre detrazioni o riduzioni dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI OCCHIOBELLO

Il comune di OCCHIOBELLO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 febbraio 1998 ed il 28 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per quanto indicato in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'esercizio finanziario 1998, sul territorio del comune di Occhiobello, nella seguente misura:

4 per mille: aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

5,2 per mille: aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi — persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa — residenti nel comune di Occhiobello;

6,5 per mille: aliquota differenziata per aree fabbricabili;

7 per mille: aliquota differenziata per alloggi non locati o tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati);

6,1 per mille: aliquota valida per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. (compresi i terreni agricoli);

L. 200.000 detrazione d'imposta prevista dall'art. 8 del decreto legislativo *n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2 e 4,* della legge n. 662/1996.

(Omissis).

2) di stabilire che a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di stabilire l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2, legge n. 662/1996, in L. 350.000 a norma del punto 3 del medesimo comma 55 sopracitato, sull'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per il soggetto passivo che si trova nella seguente condizione socio-economica:

a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero «nucleo familiare anagrafico» per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, pari a:

L. 9.070.500: nucleo familiare anagrafico di un componente;

L. 5.169.500: per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico.

Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il «nucleo familiare anagrafico» compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiore a L. 2.000.000, ed escluso il reddito derivante dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI OCRE

Il comune di OCRE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire e confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ODALENGO PICCOLO

Il comune di ODALENGO PICCOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ODOLO

Il comune di ODOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata da questo comune per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OFENA

Il comune di OFENA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OFFAGNA

Il comune di OFFAGNA (provincia di Ancona) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. come di seguito ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

6 per mille:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

box, cantine, autorimesse, soffitte, posti auto, destinati a servizio dell'abitazione principale anche se accatastate distintamente dall'abitazione principale stessa;

abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

7 per mille:

tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI OFFIDA

Il comune di OFFIDA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. al 6 per mille dovuta da tutti i soggetti passivi d'imposta possessori di immobili a qualsiasi uso destinati ed aree fabbricabili nel territorio di questo comune;

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota ridotta dell'I.C.I. al 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché per gli alloggi di proprietà degli IACP regolarmente assegnati e per quelli appartenenti a cooperative edilizie dei soci assegnatari.

(Omissis).

COMUNE DI OFFLAGA

Il comune di OFFLAGA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria I.C.I. di questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO

Il comune di OGGIONA CON SANTO STEFANO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI OGLIANICO

Il comune di OGLIANICO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI OLBIA

Il comune di OLBIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per il 1998 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti tariffe:

per l'abitazione principale, 4 per mille;

per le restanti destinazioni, 5,50 per mille;

e la detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI OLCENENGO

Il comune di OLCENENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLDENICO

Il comune di OLDENICO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le motivazioni indicate in premessa;

2) di mantenere in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durantre il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI OLEGGIO

Il comune di OLEGGIO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1998, nelle misure sottospecificate:

abbattimento abitazione principale, L. 200.000;

aliquota ordinaria, 5 per mille;

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, 5 per mille;

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale, 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, 5 per mille;

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione diversa da quella principale, 6,5 per mille;

alloggi abitazioni non locati e/o a disposizione, 6,5 per mille;

2) di dare atto che è possibile la riduzione dal 6,5 per mille al 5 per mille per il proprietario che dispone di concessione edilizia per la ristrutturazione e messa a norma, regolarmente rilasciata a partire dal 1998, e che presenti regolare domanda. Tale domanda deve risultare acquisita al protocollo generale del comune in epoca successiva al rilascio della concessione prima indicata. Il beneficio di cui sopra viene conseguito alle condizioni che i lavori siano iniziati e terminati entro le scadenze indicate nella concessione medesima.

(Omissis).

COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO

Il comune di OLEGGIO CASTELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2) di approvare per l'anno 1998 l'applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare; di L. 200.000 secondo le modalità e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

Il comune di OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le aliquote per l'I.C.I. e precisamente:

aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare alle sole abitazioni principali (esclusi i box), intese ai sensi art. 8, decreto legislativo n. 504/1992;

aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta;

aliquota 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate e per le seconde case dei soggetti non residenti.

2) di confermare la detrazione I.C.I. di L. 200.000, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

3) di approvare per l'anno 1998 in L. 500.000 la detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti i requisiti qui sotto riportati:

A) possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in L. 22.000.000, compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

B) appartenenti ad una delle seguenti categorie:

pensionati;

coniugi a carico dei pensionati;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

invalidi civili con invalidità accertata pari o superiore al 75%;

disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1997;

lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 1997.

C) *possesso da parte del contribuente a titolo di proprietà, uso,* usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale n. 1 posto garage o n. 1 posto auto annesso all'abitazione principale) su tutto il territorio nazionale.

4) di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto «3» è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non posseggano a titolo di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione nessun'altra proprietà immobiliare.

5) di escludere dall'agevolazione di cui al punto «3» gli immobili classificati in categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

6) di determinare i seguenti criteri applicativi:

a) il contribuente deve presentare la richiesta (autocertificazione) nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione di L. 500.000;

b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovrà essere inviata tramite lettera raccomandata entro il termine di versamento della prima rata I.C.I. dell'anno 1998, al servizio tributario del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al servizio tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso farà fede la data di invio della raccomandata, nel secondo caso il timbro dell'ufficio protocollo del comune;

c) l'amministrazione comunale si riserva di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

7) di dare atto che da una verifica riscontrata a seguito delle domande presentate nell'anno precedente, si prevede che i soggetti aventi diritto alla detrazione di L. 500.000 sull'abitazione principale saranno all'incirca 40, per cui una probabile minore entrata derivante dalla concessione della ulteriore detrazione I.C.I. potrà essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I e con la rideterminazione dell'aliquota adottata con il presente atto.

(Omissis).

COMUNE DI OLIVERI

Il comune di OLIVERI (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998, nella misura che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nel modo seguente:

1) abitazione principale, 5 per mille;

2) terreni agricoli, 5 per mille;

3) aree edificabili, 5 per mille;

4) altri fabbricati, 6 per mille;

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, coma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta nel modo seguente:

prima abitazione principale, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OLLOLAI

Il comune di OLLOLAI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

conferma l'aliquota I.C.I. anno 1998 nella misura del 4 per mille senza alcuna variazione per le detrazioni o riduzioni rispetto a quelle previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI OLTRE IL COLLE

Il comune di OLTRE IL COLLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune come segue:

6 per mille per la generalità dei soggetti passivi;

5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA

Il comune di OLTRESSENDA ALTA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2) *di confermare la detrazione minima per la prima abitazione* nella misura di L. 200.000, così come previsto dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI OMIGNANO

Il comune di OMIGNANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. applicata nell'anno 1997 nella misura del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi;

2) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ONCINO

Il comune di ONCINO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da valere per le abitazioni principali;

2) di stabilire nel 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 1998 per le seconde case o abitazioni comunque possedute in aggiunta all'abitazione principale;

3) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ONIFERI

Il comune di ONIFERI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ONORE

Il comune di ONORE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per le ragioni esposte in narrativa, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 che sarà applicata in questo comune indistintamente per tutti i soggetti passivi nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ONO SAN PIETRO

Il comune di ONO SAN PIETRO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di aumentare per l'anno 1998 l'aliquola I.C.I. al 6 per mille per tutte le unità immobiliari site sul territorio comunale;

2 di determinare per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OPERA

Il comune di OPERA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per quanto esposto in premessa, di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote d'imposta comunale degli immobili (I.C.I.):

aliquota 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;

aliquota 6 per mille per le altre unità immobiliari diverse dalle precedenti.

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OPI

Il comune di OPI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. pari al 4 per mille in vigore per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI OPPIDO LUCANO

Il comune di OPPIDO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la relazione allegato «A» predisposta dall'ufficio tributi che fissa le tariffe, le aliquote delle tasse, dei tributi e delle imposte comunali per l'anno 1998 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

(Omissis).

Allegato A

relazione sulla determinazione delle tariffe, delle aliquote e modalità di applicazione di tasse, tributi ed imposte comunali per l'anno 1998.

(Omissis).

Imposta comunale sugli immobili

Per l'anno 1998 viene confermata l'aliquota unica del 6 per mille, e la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; tale detrazione spetterà anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per le abitazioni destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari. (stabilita con deliberazione n. 11/C.C. del 28 febbraio 1997).

(Omissis).

COMUNE DI ORA - AUER

Il comune di ORA - AUER (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

2) di fissare per la prima abitazione per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 3, 55° comma della legge 23 dicembre 1996, n. 662, legge collegata alla finanziaria per il 1997, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, in L. 500.000 l'importo di detrazione, e cioè limitatamente ai casi, nei quali risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'abitazione è classificata in una delle seguenti categorie catastali, indipendentemente dalla rispettiva classe catastale:

A/2 abitazione di tipo civile
A/3 abitazione di tipo economico
A/4 abitazione di tipo popolare
A/5 abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 abitazione di tipo rurale

b) la rendita catastale dell'abitazione non è superiore a L. 1.200.000;

c) il reddito imponibile del nucleo familiare non deve superare il minimo vitale aumentato del coefficiente pari del 2,5. Il minimo vitale è fissato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale come segue:

	Lebensminimum/ reddito minimo vitale	Koeff./ coeff.	
	—	—	
persona singola	8.568.000	2,5	21.420.000
famiglia di 2 persone	12.132.000	2,5	30.330.000
famiglia di 3 persone	14.988.000	2,5	37.470.000
famiglia di 4 persone	17.844.000	2,5	44.610.000
famiglia di 5 persone	19.992.000	2,5	49.980.000
famiglia di 6 persone	22.128.000	2,5	55.320.000
famiglia di 7 persone	24.276.000	2,5	60.690.000
famiglia di 8 persone	26.412.000	2,5	66.030.000

3) di dare atto, che ai fini di usufruire della detrazione maggiore bisogna che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma precedente e che in caso contrario può essere applicata solamente la detrazione nell'ammontare di L. 200.000;

(Omissis).

6) di confermare, che ai fini dell'applicazione dell'importo di detrazione maggiorato ogni contribuente interessato deve presentare una rispettiva dichiarazione per l'anno 1998, indicando la detrazione variata ed allegando un foglio di possesso od un'autodichiarazione del valore catastale;

(Omissis).

COMUNE DI ORCIANO PISANO

Il comune di ORCIANO PISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

2) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

3) 5,5, per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ORCO FEGLINO

Il comune di ORCO FEGLINO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dispositivo delibera di C.C. n. 2 del 29 gennaio 1998.

(Omissis).

3) di approvare:

(Omissis).

la proposta della giunta comunale di determinazione dell'I.C.I. per l'anno 1998 come da deliberazione giunta comunale n. 11 del 22 gennaio 1998.

(Omissis).

Dispositivo delibera giunta comunale n. 11 del 22 gennaio 1998

1) di proporre al consiglio comunale di stabilire l'aliquota per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili per tutti i casi di applicazione.

(Omissis).

COMUNE DI ORIA

Il comune di ORIA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

A) 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B) 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI ORICOLA

Il comune di ORICOLA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

1) immobili destinati ad abitazione principale: 5 per mille;

2) altri immobili: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORIO AL SERIO

Il comune di ORIO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale; direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza conme abitazione principale: 4 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 4 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 4 per mille.

(Omissis).

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a (.........) anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ORIO CANAVESE

Il comune di ORIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di deterrninare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2) di elevare l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, a L. 225.000;

(Omissis).

1) di fissare una aliquota agevolata dell'I.C.I. dello 0,5 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2) di dare atto che le disposizioni del presente deliberato si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo;

3) di dare atto che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le detrazioni oggi deliberate, non utilizzate in tutto o in parte dal venditore, spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI ORIO LITTA

Il comune di ORIO LITTA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 1998 con aliquota differenziata come segue:

5,5 per mille per abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ORIOLO

Il comune di ORIOLO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Premesso che con delibera del commissario prefettizio n. 1 del 28 ottobre 1994 la misura dell'imposta comunale sugli immobili è stata determinata in ragione del 6 per mille;

Che detta delibera, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 77/1995 e successive modificazioni, con delibera di questo consiglio n. 22 del *28 settembre 1995, è stata dichiarata irrevocabile ed efficace per la* durata di cinque anni dalla dichiarazione del dissesto e quindi fino al 1998, con solvezza della facoltà di deliberare nel quinquennio agevolazioni previste da normative vigenti;

(Omissis).

di determinare in lire 250.000 la misura dell'agevolazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a decorrere dal 1998 per tutte le categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI ORISTANO

Il comune di ORISTANO ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le sequenti aliquote da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992:

a) unità imobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche residenti nel comune: 4,70 per mille;

b) immobili diversi dalle unità immobiliari di cui al precedente punto *a)*: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORMEA

Il comune di ORMEA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare, I.C.I., al 5 per mille per la generalità dei contribuenti;

2) di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni di imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

3) di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale viene fissata in L. 200.000, in esecuzione del disposto dell'art. 3 comma 55 della legge 662/1996;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI ORMELLE

Il comune di ORMELLE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

2. di fissare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI ORNAGO

Il comune di ORNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. al 5 per mille e le detrazioni stabilite nella delibera allegata;

(Omissis).

di dichiarare, con separata votazione, e con gli stessi voti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 47, 3 comma, della legge n. 142190.

Delibera allegata del 29 aprile 1997:

1. di confermare le determinazioni assunte da questa amministrazione comunale con atto deliberativo del consiglio comunale n. 7 del 4 febbraio 1997: «Detrazioni dell'I.C.I. per particolari situazioni di carattere sociale», come di seguito specificato:

di fissare, per quanto indicato in premessa, nella misura di L. 300.000 la maggiore detrazione d'imposta di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 per i proprietari o titolari di usufrutto o altro diritto reale di unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella situazione di:

a) pensionati;

b) invalidi civili;

c) lavoratori disoccupati, cassaintegrati o iscritti nelle liste di mobilità, con reddito annuale netto procapite inferiore al L. 10.000.000;

a condizione che:

1) la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita a prima abitazione non sia superiore L. 800.000;

2) il nucleo familiare non possegga:

altre abitazioni oltre a quella principale sul territorio comunale e altrove, autoveicoli di cilindrata superiore a cc. 1600 se alimentati a benzina e cc. 2000 se alimentati a gasolio;

di stabilire che coloro che rientrano nei parametri descritti possano presentare domanda su apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi entro il 30 maggio 1997, per richiedere la maggiore detrazione, indicando successivamente, in sede di versamento delle singole rate di acconto e a saldo, nell'apposito spazio del bollettino di versamento, la maggiore detrazione spettante conteggiata in ogni singola rata;

di stabilire che, allegata alla domanda, venga presentata la seguente documentazione, denuncia annuale dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo e che, per ipotesi prevista ai punti *b)* e *c)* venga rispettivamente, presentata copia dei certificati attestanti la condizione di invalido e documentazione attestante la condizione di disoccupato, cassaintegrato o iscritto nelle liste di mobilità.

(Omissis).

COMUNE DI ORNAVASSO

Il comune di ORNAVASSO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Imposta I.C.I.: *per l'anno 1998 è confermata l'aliquota del 5 per mille.*

(Omissis).

COMUNE DI OROSEI

Il comune di OROSEI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che:

a) (Omissis).

b) l'aliquota I.C.I. è stata confermata nel 5 per mille;

c) (Omissis).

COMUNE DI ORSOGNA

Il comune di ORSOGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di recepire e far proprie le motivazioni addotte dalla giunta comunale con atto n. 41 del 17 febbraio 1998 per la determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille e della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura pari a L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ORTA DI ATELLA

Il comune di ORTA DI ATELLA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

rideterminare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORTA NOVA

Il comune di ORTA NOVA (provincia di Foggia) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il 1998 nella misura del 5 per mille come aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili;

2) di confermare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione di L. 250.000.

3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

4) di approvare l'applicazione di maggiori detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili per abitazioni principali nei seguenti casi, così come segue:

a) detrazione di L. 300.000 per persone e nuclei familiari, che nell'anno precedente a quello di imposta, siano stati titolari di redditi di pensione fino a L. 12.000.000 pro-capite;

5) darsi atto che le detrazioni che sono così determinate avranno effetto dal 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ORTA SAN GIULIO

Il comune di ORTA SAN GIULIO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 come segue l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

A) aliquota ordinaria: 4 per mille.

dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione pricipale del soggetto passivo, calcolata senza riduzioni in base all'aliquota di cui sopra si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 250.000 con le modalità indicate dalla legge.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione in cui la stessa non risulti locata.

B) unità immobiliare di categoria catastale «A» e relative pertinenze, con esclusione delle unità immobiliari cat. «A/10», diverse dalla abitazione principale del soggetto passivo di imposta:

a) unità immobiliari locate ad uso abitazione principale: aliquota 4 per mille;

b) unità immobiliari locate ad uso abitazione non principale: aliquota 4,5 per mille;

c) un'unica unità immobiliare tenuta a disposizione ad uso abitativo dal soggetto passivo di imposta quale seconda casa: aliquota 4,5, per mille;

d) unità immobiliari non ricomprese nelle fattispecie di cui ai suindicati punti *a), b),* e *c)*: aliquote 7 per mille;

C) Il periodo di locazione per l'applicazione delle aliquota di cui al suindicato punto B) è computato proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali la locazione stessa si è protratta; a tal fine non si considera la locazione di durata inferiore o uguale a trenta giorni ed il mese in cui la locazione si protrae per meno di quindici giorni.

(Omissis).

COMUNE DI ORTE

Il comune di ORTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come segue:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,7, per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ORTONA

Il comune di ORTONA (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORTONA DEI MARSI

Il comune di ORTONA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille del valore degli stessi;

2) prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare relativa ad abitazione principale così come indicato in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI ORUNE

Il comune di ORUNE (provincia di Nuoro) ha adottato, il 28 dicembre 1994 (*) la seguente deliberazione per l'anno 1995:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1995, all'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota del 4 per mille, ai sensi degli articoli 6 e 18 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

(*) lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille, con la detrazione di legge in L. 200.000.

COMUNE DI ORVIETO

Il comune di ORVIETO (provincia di Terni) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili adottate per l'anno 1997 come dal prospetto che segue:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota riferita all'abitazione principale: 5 per mille;

aliquota relativa ad abitazione principale anziani disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996 n. 662: 5 per mille;

aliquota per alloggi sia locati che non locati: 7 per mille;

aliquota per immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 6 per mille;

aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, art. 3, comma 55 legge 23 dicembe 1996, n. 662: 6 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ORVINIO

Il comune di ORVINIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nel 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nell'anno 1998 sul valore degli immobili ubicati nel territorio di Orvinio, sia per la prima che per la seconda casa.

(Omissis).

COMUNE DI ORZINUOVI

Il comune di ORZINUOVI (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore nel 1997 nelle seguenti misure:

a) abitazione principale: 6 per mille, detrazione d'imposta L. 220.000;

b) altri immobili: 6,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORZIVECCHI

Il comune di ORZIVECCHI (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

aliquota I.C.I. prima casa 5,5 per mille;

aliquota I.C.I. ordinaria 6 per mille;

2. di approvare lo schema esposto in narrativa per la determinazione della detrazione I.C.I. 1998, ai sensi dell'art. 15 decreto legislativo n. 537/1993, per le abitazioni principali;
3. di dare atto che verranno presentate le domande entro il 30 aprile 1998 e che le stesse verranno esaminate dalla giunta comunale entro il 15 maggio *(omissis)*.

PREMESSA

1) gli interessati alla detrazione dovranno presentare istanza entro il 30 aprile 1998, corredata dello stato di famiglia ed il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.) è quello (riferito all'anno precedente) del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'Irpef, delle spese di affitto o del 50% del mutuo dell'unica casa di abitazione, e degli oneri specificatamente documentati per l'assistenza ai minori handicappati e agli anziani;

2) entro il 15 maggio la giunta esamina la richiesta;

3) la detrazione I.C.I. per l'anno 1998 è di L. 500.000 per le sottoindicate categorie di cittadini, purché il reddito catastale delle diverse categorie di tipologie abitative di cui sopra, non superi L. 80.000.000:

Componenti nucleo familiare	Reddito annuo
1 persona	11.976.000
2 persone	19.880.000
3 persone	25.560.000
4 persone	30.530.000
5 persone	35.500.000
6 persone	40.233.000
7 persone	44.967.000

4. per coloro che non rientrano nelle agevolazioni suddette, la detrazione è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSASIO

Il comune di OSASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000 relativamente all'anno 1998;

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OSCHIRI

Il comune di OSCHIRI (provincia di Sassari) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 le stesse tariffe praticate nel 1997 per i seguenti servizi: (*omissis*) I.C.I. (aliquota del 4 per mille sugli immobili stabilendo la riduzione di L. 200.000 per l'abitazione principale e per le pertinenze, precisando che il suddetto beneficio viene esteso anche per gli alloggi concessi in uso a parenti in linea retta o collaterale.

(Omissis).

COMUNE DI OSIGLIA

Il comune di OSIGLIA (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare, per l'anno 1998, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,9 per mille, misura unica per tutti i tipi di immobile, confermando la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSILO

Il comune di OSILO (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le categorie al 5 per mille ad eccezione degli immobili sui quali si eseguono interventi di recupero ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997 per i quali l'aliquota viene fissata al 3,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OSINI

Il comune di OSINI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota: 4 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSIO SOPRA

Il comune di OSIO SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare a titolo di imposta comunale degli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, le seguenti aliquote differenziate:

A) 4 per mille e L. 200.000 di detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A1, A7, A8 e A9;

B) 4 per mille e L. 200.000 di detrazione, aumentabile a L. 300.000, per gli immobili classificati in catasto come A2, A3, A4, A5 e A6 e adibiti ad abitazione; la detrazione di L. 300.000 è applicabile solo per i contribuenti che non sono proprietari di altri alloggi e fabbricati ovunque ubicati e che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso:

Componenti nucleo familiare	*Reddito annuo fiscalmente imponibile*
1	11.100.000
2	18.300.000
3	23.500.000
4	28.000.000
5	33.000.000
6	37.000.000
7 e oltre	41.000.000

C) 5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali come sopra classificate.

(Omissis).

COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

Il comune di OSPEDALETTO D'ALPINOLO (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

Il comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota differenziata e precisamente:

4,5 per mille per la prima abitazione;

5 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa.

(Omissis).

COMUNE DI OSPITALETTO

Il comune di OSPITALETTO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura base del 5,5 per mille con l'eccezione degli immobili adibiti ad abitazione che nel corso del 1998 rimarranno sfitti per i quali verrà applicata un'aliquota d'imposta del 7 mille;

2. di stabilire le seguenti agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. per i possessori dell'abitazione principale:

a) ai proprietari di una unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché il valore catastale dell'immobile non superi L. 180.000.000 e sia classificato nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 viene concesso un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 260.000;

b) sulla base di richieste documentate, a favore dei contribuenti indicati nel punto *a)* che versano in particolari situazioni di carattere sociale ai sensi dell'art. 15, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la detrazione concessa è di L. 300.000. Dette richieste verranno valutate in base alle fasce di reddito approvate nel piano socio-assistenziale in vigore al momento della scadenza della prima rata.

(Omissis).

COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO

Il comune di OSSAGO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura dell'anno 1997 (6 per mille) nonché i seguenti criteri per l'applicazione dell'imposta già formulati con l'atto C.C. n. 11 del 27 febbraio 1997 in premesso citato e precisamente:

a) di non ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) di non elevare oltre le 200.000 lire l'importo della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) di non adottare alcuna diversificazione di aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI OSSI

Il comune di OSSI (provincia di Sassari) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare un'aliquota unica dell'I.C.I. del 5 per mille per l'anno 1998; con la sola detrazione pari a L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI OSTIANO

Il comune di OSTIANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, come per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI OSTRA

Il comune di OSTRA (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998, modificando contestualmente il proprio precedente atto n. 70 del 18 febbraio 1998, dichiarato *immediatamente eseguibile ai sensi di legge, limitatamente al punto 2)* del dispositivo, come segue:

«di determinare, per quanto meglio detto in premessa, le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

a) abitazione principale: 6 per mille;

b) immobili adibiti ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e le relative pertinenze: 6,8 per mille;

c) altri immobili: 6 per mille;

d) detrazione per abitazione principale: L. 200.000;

e) detrazione per abitazione principale per contribuenti singoli con età non inferiore a 65 anni: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI OTRICOLI

Il comune di OTRICOLI (provincia di Terni) ha adottato, il 20 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI OTTANA

Il comune di OTTANA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4 per mille nonché l'importo di L. 200.000 le detrazioni per i fabbricati adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OTTATI

Il comune di OTTATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis),* che l'aliquota I.C.I. da applicare con decorrenza 1° gennaio 1998 e per tutto l'anno 1998 è del 6 per mille;

(Omissis).

di dare atto, altresì, che l'imposta è ridotta 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. *(omissis)*;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. *(Omissis)*.

(Omissis).

COMUNE DI OTTAVIANO

Il comune di OTTAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota e le detrazioni I.C.I. nella misura seguente:

aliquota I.C.I.: 6 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OVARO

Il comune di OVARO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui agli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille indistintamente per tutti i tipi di immobili;

di stabilire in L. 220.000, indistintamente per tutti i tipi di contribuente, la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI OVINDOLI

Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 gennaio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 4,5 per mille, per l'anno 1998, relativa all'imposta I.C.I. per il comune di Ovindoli.

(Omissis).

COMUNE DI OZEGNA

Il comune di OZEGNA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 quale aliquota base per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il 5,5 per mille;

di dare atto che si intende applicata la riduzione per la prima casa pari a L. 200.000 a norma dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 collegata alla manovra finanziaria 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Il comune di OZZANO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 18 dicembre 1997 ed il 24 febbraio 1998 rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998, approvate con atto consiliare del 26 febbraio 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998 e per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le seguenti detrazioni dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, riservandosi - entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1997, n. 373, di adottare apposita successiva deliberazione ad integrazione del presente atto per specificare l'applicazione delle aliquote alle diverse fattispecie impositive, nonché nella eventualità di modifiche legislative inerenti all'imposta di cui trattasi che rendessero indispensabile un adeguamento della presente:

Imposta comunale sugli immobili anno 1998

N. ordine	*Aliquota*	*Riferita a*
1	5,5 per mille	Ordinaria
2	5,4 per mille	Ridotta per abitazione principale
3	5,4 per mille	Ridotta per abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662)
4	7 per mille	Maggiorata per alloggi non locati

N. ordine	*Detrazione*	*Riferita a*
1	L. 200.000	Detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
2	L. 320.000	Detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi individuati con l'atto c.c. n. 183 del 27 dicembre 1996. Per l'anno 1998, i redditi di riferimento già confermati con l'atto c.c. numero 183/1996, vengono adeguati in misura pari all'1,7%, con riferimento all'indice ISTAT dell'ottobre 1997

2) di non avvalersi per l'anno 1998, delle disposizioni normative espressamente richiamate in premessa ai punti *b), f)*, per le motivazioni sopra indicate;

(Omissis);

ritenuto opportuno:

mantenere inalterate per l'anno 1998 le sopra indicate aliquote e detrazioni già deliberate con l'atto di giunta comunale. n. 423 del 18 dicembre 1997, nonché con le deliberazioni consiliari nello stesso citate;

specificare come segue l'applicazione delle aliquote I.C.I. alle diverse fattispecie impositive per agevolare la cittadinanza nel calcolo dell'imposta per l'anno 1998:

N. ordine	*Aliquota*	*Riferita a*
1	5,5 per mille	Ordinaria Si intende applicabile l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi: — immobili diversi dalle abitazioni, inclusi i garage, anche se di pertinenza dell'abitazione principale — gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzino come dimora abituale *N.B.:* ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille, i soggetti titolari di alloggi locati con contratto registrato, devono presentare al Servizio fiscalità del comune, entro il 31 gennaio 1999, la documentazione seguente: copia del contratto di locazione registrato e copia delle ricevute di versamento I.C.I. dell'anno 1998

N. ordine	*Aliquota*	*Riferita a*
2	5,4 per mille	Ridotta per l'abitazione principale Si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille esclusivamente nel caso di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislivo numero 504/1992 (posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed in cui il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente), possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, oppure regolarmente assegnate dagli I.A.C.P.
3	5,4 per mille	Ridotta per abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662) Si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'alloggio posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da persone anziane o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata
4	7 per mille	Maggiorata per alloggi non locati Per alloggi non locati si intendono letteralmente tutti gli alloggi non locati con contratto registrato. Rientrano pertanto nella fattispecie, ad es.: — alloggi tenuti a disposizione dal soggetto passivo (es.: «seconda casa»); — alloggi non locati; — alloggi concessi in uso dal soggetto passivo in assenza di contratto di locazione regolarmente registrato; — alloggi concessi in uso gratuito, ad es., comodato, non configurandosi il comodato quale contratto di locazione

(Omissis).

Delibera:

1. per le considerazioni premesse, di mantenere inalterate, per l'anno 1998, le aliquote e le detrazioni in materia di I.C.I. già deliberate con l'atto di giunta comunale n. 423 del 18 dicembre 1997 nonché con le deliberazioni consiliari seguenti, nel medesimo atto richiamate: C.C. n. 183 del 27 dicembre 1996 «Determinazione criteri I.C.I. anno 1997, in applicazione art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» e C.C. n. 112 del 18 dicembre 1997 «Approvazione del bilancio di previsione 1998, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 1998/2000», esecutive;

2. di specificare come indicato in premessa l'applicazione delle aliquote I.C.I. alle diverse fattispecie impositive per agevolare la cittadinanza nel calcolo dell'imposta per l'anno 1998;

3. di dare atto che, per effetto delle deliberazioni citate al precedente punto 1., i limiti di reddito anno 1998 per il diritto all'ulteriore detrazione I.C.I. ex art. 8, c. 3, del decreto legislativo n. 504/1992 - dell'importo di L. 120.000 - per i soggetti passivi individuati con l'atto consiliare n. 183/1996, sono pertanto i seguenti:

soggetti che abbiano compiuto il 60° anno d'età alla data del 1° gennaio 1998 e che siano in condizione non lavorativa e con soli redditi di pensione (come da Mod. 201) non superiori a L. 11.583.000 annui lordi riferiti all'anno precedente;

soggetti con invalidità attestata al 100% e con reddito lordo procapite del nucleo familiare non superiore a L. 22.069.000. Il beneficio è esteso anche al caso in cui nucleo familiare comprenda un componente con invalidità attestata al 100%.

(Omissis).

COMUNE DI OZZANO MONFERRATO

Il comune di OZZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)*, per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PACECO

Il comune di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998:

1. l'aliquota ordinaria al 5 per mille;

2. l'aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale al 5,5 per mille;

3. la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 245.000.

(Omissis).

COMUNE DI PACHINO

Il comune di PACHINO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ex decreto legislativo n. 504/1992 nella seguente misura:

a) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;

2. la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PADERNO D'ADDA

Il comune di PADERNO D'ADDA (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I., come determinate per l'anno 1997 con delibera CC. n. 10 del 31 gennaio 1997, e precisamente:

aliquota ridotta 5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune di Paderno D'Adda oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché anch'essi residenti nel comune;

aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta;

2) di confermare la detrazione I.C.I. di L. 200.000, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3) di approvare per l'anno 1998 l'aumento fino a L. 500.000 della detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti aventi i requisiti di cui al successivo punto 4);

4) di stabilire l'applicabilità della detrazione nei limiti sotto precisati ai cittadini che siano in possesso dei requisiti rispondenti ai criteri di seguito enunciati:

casa di abitazione unica proprietà immobiliare od oggetto di altro diritto reale più eventuali cantine e box ad uso personale;

rendita catastale non superiore a L. 1.250.000 (complessiva dell'abitazione principale e eventuali box e cantine);

livello di reddito annuo (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare così come risultante da stato di famiglia alla data della richiesta) del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti il nucleo stesso, nei seguenti limiti:

Reddito familiare (migliaia di lire)		Ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. Numero componenti il nucleo familiare		
		1	2	3 e oltre
Fino a	21.000	200.000	250.000	300.000
21.001	26.000	150.000	200.000	250.000
26.001	31.000	100.000	150.000	200.000
31.001	36.000	50.000	100.000	150.000

Per i nuclei familiari che presentino al loro interno soggetti portatori di handicap, o giovani in affido i limiti tabellari di reddito aumentano di L. 5.000.000.

La composizione del nucleo familiare è da intendersi al momento della richiesta di ulteriore detrazione;

5) di dare atto che i soggetti che si trovano nelle sopra indicate condizioni, dovranno presentare all'Ufficio tributi del comune di Paderno d'Adda domanda di riduzione con la documentazione probante, come da fac-simile allegato alla presente.

(Omissis).

COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

Il comune di PADERNO FRANCIACORTA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille;

b) di non applicare riduzioni o detrazioni d'imposta oltre a quelle obbligatorie per legge.

(Omissis).

COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI

Il comune di PADERNO PONCHIELLI (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere inalterata per l'anno 1998 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PADRIA

Il comune di PADRIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta sugli immobili al 4,5 per mille;

di prevedere per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale la detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PADULA

Il comune di PADULA (provincia di Salerno) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, come in effetti stabilisce, che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene determinata in misura del 6 per mille del valore catastale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PAESANA

Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PAGNACCO

Il comune di PAGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PAGNONA

Il comune di PAGNONA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille;

2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in lire duecentomila, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Il comune di PAISCO LOVENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae questa destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PALAIA

Il comune di PALAIA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 le aliquote I.C.I. già adottate per il 1997 con delibera di C.C. n. 23 del 15 aprile 1997 nella misura seguente:

6 per mille per l'abitazione principale posseduta da soggetti residenti nel comune stesso ovvero assegnata ai soci sempre residenti di cooperative a proprietà indivisa per gli alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6,5 per mille per gli immobili di qualunque destinazione catastale posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZAGO

Il comune di PALAZZAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, confermando l'aliquota unica, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Il comune di PALAZZO ADRIANO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

il mantenimento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

Il comune di PALAZZOLO DELLO STELLA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di istituire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

aliquota del 4,8 per mille per alloggi assegnati dall'IACP;

aliquota del 4,8 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota del 5,6 per mille per i restanti immobili comprese le abitazioni diverse da quella principale locata con atto di affitto registrato.

di fissare per l'anno 1998, le seguenti detrazioni:

1) L. 200.000 per le abitazioni principali;

2) L. 300.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di soggetti con invalidità non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482/1968.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Il comune di PALAZZUOLO SUL SENIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di prendere atto che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 sono state confermate dalla giunta comunale con atto n. 10 del 2 febbraio 1998 così come segue:

prima casa: 5,5 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALERMITI

Il comune di PALERMITI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALERMO

Il comune di PALERMO ha adottato, il 14 ottobre 1997 ed il 25 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

a) confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per la categoria abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili;

b) confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,2 per mille per la categoria altri fabbricati.

(Omissis).

la conferma della detrazione I.C.I. di L. 300.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, ai soggetti passivi del tributo in parola in possesso dei seguenti requisiti:

1. che al 1° gennaio 1998 abbiano compiuto il sessantesimo anno di età per gli uomini ed il cinquantacinquesimo anno di età per le donne;

2. che percepiscano un reddito imputabile al nucleo familiare, che non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi, maggiorata del 100%;

3. che siano titolari del diritto di proprietà o usufrutto per unità immobiliari adibita ad abitazione principale;

4. che non venga effettuata alcuna locazione totale o parziale dell'immobile adibito ad abitazione principale;

5. che non siano proprietari di altri immobili nell'ambito del territorio comunale.

I richiedenti della detrazione di cui sopra dovranno, a pena di decadenza, produrre apposita domanda, di cui si allega una copia, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta I.C.I. al Comune di Palermo - Ripartizione servizi tributari ufficio I.C.I. - Via Roma, 223, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Detta domanda deve contenere sia la richiesta della maggiore detrazione sia la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

I contribuenti che avranno inviato la citata domanda corredata dal documento della denuncia dei redditi per l'anno 1997 (modello 201 - 101 - 730 - 740), terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI PALIANO

Il comune di PALIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 febbraio 1998 e il 26 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 5,75 per mille già in vigore;

(Omissis).

di confermare per l'anno in corso in L. 300.000 la detrazione per la prima casa per le seguenti categorie:

capo famiglia - non in mobilità, iscritti nelle liste di collocamento al 1° gennaio dell'anno in corso, da almeno due anni;

aventi, nel proprio nucleo familiare, persona convivente con grado di invalidità non inferiore al 75%;

documentazione richiesta:

certificato rilasciato dalla sezione cincondariale per l'impiego;

autocertificazione di invalidità.

(Omissis).

COMUNE DI PALMANOVA

Il comune di PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per il 1998 un'aliquota I.C.I. unica;

di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille *(omissis)* di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PALMARIGGI

Il comune di PALMARIGGI (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fissando la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PALMAS ARBOREA

Il comune di PALMAS ARBOREA (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALMIANO

Il comune di PALMIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI PALMI

Il comune di PALMI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. relativa alle abitazioni principali dei residenti è determinato nella misura del 5 per mille;

2) per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ordinaria, relativa agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti, è determinata nella misura del 7 per mille;

3) per l'anno 1998 restano confermate le stesse riduzioni e detrazioni d'imposta in vigore per il 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PALOMONTE

Il comune di PALOMONTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è riconfermata nella misura del 5 per mille anche per l'anno 1998;

2) la detrazione per abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PALOSCO

Il comune di PALOSCO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI PALÙ

Il comune di PALÙ (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille;

2. di confermare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PALUZZA

Il comune di PALUZZA (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PANDINO

Il comune di PANDINO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul valore delle unità immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 1998 in misura del 5 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PAOLA

Il comune di PAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille su tutto il territorio di questo comune nonché la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PAOLISI

Il comune di PAOLISI (provincia di Benevento) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di stabilire per l'anno 1998 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si possono detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 230.000;

di stabilire per l'anno 1998 con riferimento ai casi di:

a) immobili diversi dalle abitazioni;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) alloggi non locati;

l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di stabilire per l'anno 1998 con riferimento alle abitazioni locate ed utilizzate come abitazione principale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 556 del 24 ottobre 1996, l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PARABIAGO

Il comune di PARABIAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e fissare, per l'anno 1998, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

di determinare e fissare nell'importo di L. 235.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PARATICO

Il comune di PARATICO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura:

a) del 5,3 per mille per l'abitazione principale;

b) del 6,6 per mille per tutti gli altri immobili;

di lasciare invariata la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo a L. 200.000 in rapporto annuo.

(Omissis).

COMUNE DI PARCINES - PARTSCHINS

Il comune di PARCINES - PARTSCHINS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale per tutti i contribuenti a L. 300.000 per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato con art. 58, terzo comma del decreto legislativo n. 446/1997;

di dare atto che la determinazine della detrazione si applica per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PARÈ

Il comune di PARÈ (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PARELLA

Il comune di PARELLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PARETO

Il comune di PARETO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998, con l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PARONA

Il comune di PARONA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, terreni, aree fabbricabili, ecc.;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PARUZZARO

Il comune di PARUZZARO (provincia di Novara) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza diversificazioni. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, calcolata senza riduzioni in base all'aliquota di cui sopra, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 con le modalità indicate dalla legge.

si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione in cui la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) 4,5 per mille:

abitazione principale dei residenti nel comune (si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata);

alloggi di proprietà dello IACP

2) 7 per mille, alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

3) 5,1 per mille, immobili diversi dalle abitazioni (es. terreni, negozi, box, autorimesse);

4) 5,1 per mille, abitazioni di proprietà date in locazione con regolare contratto debitamente registrato;

5) 5,1 per mille, abitazioni possedute in aggiunta a quella principale e destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il 1° grado purchè tra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito;

6) 1,0 per mille, unità immobiliari situate in zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge 5 agósto 1978 n. 457 (art. 1 comma 5 legge 449 del 27 dicembre 1997).

Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.

Detrazioni

1) L. 200.000 abitazione principale

Maggiori detrazioni

2) Detrazioni per nuclei familiari:

la detrazione viene elevata a L. 250.000 per i contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietari di altri fabbricati (non costiuisce proprietà il diritto della nuda proprietà da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale non superiore ai seguenti importi:

1 persona L. 17.810.000;

2 persone L. 24.934.000;

3 persone L. 30.264.000;

4 persone L. 35.620.000;

5 persone L. 39.182.000;

6 persone L. 42.744.000;

7 persone e oltre L. 46.306.000.

3) la detrazione è elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di età inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;

4) la detrazione è elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli di età inferiore al 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;

5) la detrazione è elevata a L. 500.000 quando nel nucleo familiare, costitiuito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

invalidi civili non inferiori al 100%;

sordomuti;

ciechi assoluti;

grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80% - invalidi INAIL con invalidità non inferiore all'80%;

inabili INPS con invalidità non inferiore all'80%;

titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di prima categoria tabella A;

portatori di handicap con connotazione di gravità - legge 5 gennaio 1992 n. 104

Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento.

6) Pensionati:

la detrazione è elevata a L. 380.000 per i pensionati che abbiano compiuto 60 anni di età al 1° gennaio 1998, possessori di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1° gennaio 1998 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra.

7) Disoccupati:

la detrazione è elevata a L. 300.000 per i disoccupati da almeno 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1° gennaio 1998. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei limiti della tabella di cui sopra.

8) Abitazioni in centro storico:

la detrazione è elevata a L. 400.000 per le abitazioni situate in zona A adibite ad abitazione principale del contribuente.

Indicazioni per il contribuente:

È possibile applicare una sola detrazione per contribuente.

Le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare dimorante nell'abitazione possieda al 1° gennaio 1998 altre unità immobiliari (terreni o fabbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta la detrazione.

Il reddito netto è uguale al reddito lordo meno l'imposta netta.

Nel calcolo del reddito non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione di residenza.

Per poter usufruire delle agevolazioni sulle aliquote di cui ai punti dal 4 al 6 e delle maggiori detrazioni di cui ai punti dal 2 all'8 è necessario presentare domanda in carta libera, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti, al comune di Pasian di Prato entro il 20 giugno 1998.

Il versamento in acconto potrà comunque essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni, salvo conguaglio a seguito delle determinazioni che l'amministrazione provvederà a comunicare in tempo utile per permettere il versamento del saldo di dicembre, dopo aver valutato le singole domande.

(Omissis).

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

Il comune di PASIANO DI PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 4,3 per mille, e in L. 200.000 la riduzione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Il comune di PASSIGNANO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, per tutti gli altri immobili quali seconde case, garages, terreni ecc. nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

ai sensi dell'art. 15, sesto comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, la detrazione dell'I.C.I. prevista in L. 200.000 è elevata per l'anno 1998, ricorrendo i presupposti e secondo le modalità seguenti:

la detrazione è elevata a L. 300.000 per le unità immobiliari aventi valore imponibile ai fini I.C.I. non superiore a L. 150.000.000 possedute da soggetti il cui reddito complessivo presunto riferito all'intero nucleo familiare di convivenza ed all'anno di applicazione del contributo non risulti superiore ai limiti seguenti:

un componente il nucleo familiare L. 25.000.000;

due componenti il nucleo familiare L. 34.000.000;

tre componenti il nucleo familiare L. 40.000.000;

quattro componenti il nucleo familiare L. 45.000.000;

cinque componenti il nucleo familiare L. 50.000.000;

la elevazione della detrazione potrà applicarsi solo ai nuclei familiari che possiedono solamente l'immobile adibito a propria abitazione e non possiedono altre unità immobiliari adibite ad abitazione o usi commerciali e servizio produttivi;

la elevazione della detrazione sarà concessa ai soli soggetti che ne faranno espressa richiesta secondo le modalità già in vigore per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI PASSIRANO

Il comune di PASSIRANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

non viene variata l'aliquota I.C.I. del 4 per mille e la detrazione per la prima casa è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PASTENA

Il comune di PASTENA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PASTRENGO

Il comune di PASTRENGO (provincia di Verona) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota I.C.I. per l'anno 1998 del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PASTURO

Il comune di PASTURO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 la regolamentazione dell'imposta I.C.I. come di seguito riportato:

aree fabbricabili 4,5 per mille;

terreni agricoli 4,5 per mille.

fabbricati:

immobili diversi da abitazioni 4,5 per mille;

realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili 4,5 per mille;

abitazione principale 4,5 per mille;

in aggiunta alla principale 4,5 per mille;

alloggi non locati 4,5 per mille.

il comune di Pasturo non intende avvalersi della possibilità offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del secondo comma art. 6 legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996.

Il comune di Pasturo considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

Detrazione d'imposta per l'anno 1998: L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PATRICA

Il comune di PATRICA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le tariffe per l'anno 1998 così di seguito riportate:

imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria 5,8 per mille;

aliquota abitazione principale 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PATTI

Il comune di PATTI (provincia di Messina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili e del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI PAULARO

Il comune di PAULARO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'esercizio finanziario 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa, così come previsto dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

2. di confermare, per l'esercizio finanziario 1998, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta, così come previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:.

(Omissis).

COMUNE DI PAULILATINO

Il comune di PAULILATINO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI PAULLO

Il comune di PAULLO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota:

1) 6 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) 6 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) 6 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4) 6 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) 6 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

6) 6 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) 6 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

8) 6 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9) 6 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

Detrazione dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) L. 200.000 per detrazione base entro il limite di legge;

Riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI PAUPISI

Il comune di PAUPISI (provincia di Benevento) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 in misura del 6 per mille, già vigente per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PAVIA

Il comune di PAVIA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,75 per mille;

introdurre la maggior aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti;

confermare per l'anno 1998 l'aliquota ridotta del 5,50 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, estesa anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

differenziare la maggior detrazione per determinate categorie di soggetti (pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, anziani non autosufficienti, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1997) in situazione di particolare disagio economico o sociale, elevandola da L. 320.000 a L. 370.000 per i soggetti il cui reddito per nucleo familiare non superi L. 25.000.000, e da L. 320.000 a L. 400.000 per i soggetti il cui reddito per nucleo familiare non superi L. 21.000.000, aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico elevati a L. 3.000.000 se la persona a carico è portatrice di handicap;

escludere dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9 o che, pur essendo classificati in categorie diverse, abbiano un valore catastale superiore a L. 120.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

Il comune di PAVIA DI UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, già applicata nell'anno 1997;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 annue, ai sensi e con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

anche per il 1998 non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PAVONE DEL MELLA

Il comune di PAVONE DEL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

viene riconfermata l'aliquota del 4 per mille con la detrazione da applicare sull'abitazione principale pari al minimo fissato per legge: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PAVULLO DEL FRIGNANO

Il comune di PAVULLO DEL FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 *(omissis)* le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ridotta: 5,4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese una sola pertinenza classificata nella categoria C/2 (cantina o soffitta) ed una sola nella categoria C/6 (garage), a condizione che le stesse siano effettivamente pertinenze dell'abitazione principale e risultino utilizzate unitamente alla stessa abitazione;

b) aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2 e C/6 non locati, o locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria (stagionale ecc.) di durata inferiore al quadriennio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 legge n. 392/1978 e comunque con contratti non stipulati ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 e dell'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359 e per le aree fabbricabili;

c) aliquota ordinaria: 6,30 per mille per i fabbricati, esclusi quelli indicati nei suindicati punti *a)* e *b)*;

2) di dare atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale stabilita con delibera consiliare n. 216 del 19 dicembre 1996 pari a L. 210.000 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

Il comune di PECETTO DI VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nonché di fissare in L. 200.000 annue la detrazione indifferenziata per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PEDACE

Il comune di PEDACE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare, nella misura del 6 per mille per l'anno 1998, già deliberata con atto consiliare n. 2 del 5 gennaio 1993, in base al decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PEDARA

Il comune di PEDARA (provincia di Catania) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. già deliberata per il 1997, con delibera di giunta municipale n. 51 del 10 febbraio 1997, in premessa citata nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PEDASO

Il comune di PEDASO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire nella misura unica del 6 per mille, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

stabilire in L. 220.000 la detrazione dall'imposta sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PEDESINA

Il comune di PEDESINA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PEDRENGO

Il comune di PEDRENGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con la doppia aliquota del:

5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori;

6 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano l'abitazione principale.

1. Aumento da L. 200.000 a L. 300.000 della detrazione sull'I.C.I. che compete alle abitazioni principali delle seguenti categorie:

pensionati;

disoccupati;

lavoratori dipendenti.

2. Criteri:

a) unica proprietà la casa in cui si abita (viene escluso che è proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonché che è proprietario di terreni e di altri beni immobili);

b) non è applicabile l'ulteriore detrazione alle unità classificata in catasto con rendita superiore ad un milione di lire;

c) limiti di reddito (reddito familiare lordo):

1 componente L. 18.000.000;

2 componenti L. 25.000.000;

3 componenti L. 33.000.000;

4 componenti L. 40.000.000;

5 componenti L. 45.000.000;

6 componenti L. 53.000.000;

7 componenti ed oltre L. 58.000.000;

d) sono esclusi i nuclei familiari che, al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui al punto 1).

3. La mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione.

4. La giunta comunale vaglierà ed eventualmente accoglierà richiesta di ulteriore detrazione I.C.I. avanzata da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficoltà economiche.

5. Le istanze potranno essere presentate sino a 20 giorni prima del termine ultimo fissato per il pagamento della prima rata.

6. L'amministrazione accoglierà le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI PELLIO INTELVI

Il comune di PELLIO INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI PELLIZZANO

Il comune di PELLIZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'esercizio finanziario 1998 nel modo seguente:

a) 6 per mille quale aliquota ordinaria;

b) 5 per mille, in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare escluso categoria catastale A10 direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Il comune di PENNA SAN GIOVANNI (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., nella misura unica del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, con detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

Il comune di PENNA SANT'ANDREA (provincia di Teramo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per i motivi espressi in premessa, di confermare, per l'anno 1998, nella misura unica del 4 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune;

di incrementare da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

(Omissis).

COMUNE DI PENNE

Il comune di PENNE (provincia di Pescara) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2) prendere atto che, con decorrenza dall'anno 1993, è istituita, ai sensi e per gli effetti del comma prima dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

3) dare atto che la base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma secondo dell'art. 1 del citato decreto legislativo ed è dovuto dai soggetti indicati all'art. 3 del predetto decreto, come modificato dall'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

4) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta di che trattasi nella misura del 6 per mille ai sensi dell'art. 3, comma 54, della legge n. 662/1996;

5) di dare atto che, in virtù dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, che ha riscritto l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992:

è confermata la riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati, previo accertamento dell'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, oppure, in alternativa, con autocertificazione del contribuente;

è aumentata in ogni caso per tutti da L. 180.000 e L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PENTONE

Il comune di PENTONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 1998, un'unica aliquota prevista nel 5,50 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 art. 5 e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

l'imposta è ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico comunale.

(Omissis).

COMUNE DI PERANO

Il comune di PERANO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

delibera di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PERDIFUMO

Il comune di PERDIFUMO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare, in ragione del 5 per mille l'aliquota da utilizzare nell'anno 1998 per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI PEREGO

Il comune di PEREGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille, con provvedimento confermativo, con assunzione di decisione finale, rispetto a quanto già determinato dalla giunta comunale con deliberazione n. 14 del 18 febbraio 1998, aliquota in misura unica indifferenziata ed approvare una detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la specifica che tale detrazione risulta unica ed indifferenziata, senza quindi la possibilità di dar corso a detrazioni diversificate, con riguardo all'anno 1998 a carattere superiore a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Il comune di PERGINE VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune:

aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili;

aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Pergine Valsugana, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune medesimo;

2. di esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconoscendo quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di fissare per il 1998 la detrazione I.C.I., in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di disagio economico-sociale, al valore massimo di L. 500.000 (anziché di L. 200.000) alle seguenti condizioni:

a) possesso alla data del protocollo della domanda da parte dei contribuenti di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprietà sul territorio nazionale e comunque di altre proprietà o diritti di ususfrutto, uso e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella occupata dai medesimi.

L'inesistenza di altri beni immobili situati sul territorio nazionale e di eventuali diritti di godimento (usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione idonea, dovranno essere autocertificati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge n. 15/1968.

Sono comunqe escluse da tale beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate in categoria A/1, A/7, A/8, A/9.

Si reputano compresi nella casistica di agevolazioni le pertinenze, identificate dalle unità immobiliari accatastate C/2, C/6, C/7, destinate ed utilizzate a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; il possesso di altri redditi dominicali ed agrari esclude la possibilità di fruire dell'agevolazione, qualora concorra al superamento del reddito indicato alla successiva lettera *b)*;

b) reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, incluso reddito di pensione, riferito all'anno precedente non superiore a L. 13.290.000 per il primo e solo componente il nucleo familiare, incrementabile di un terzo per ogni ulteriore familiare.

(Omissis).

COMUNE DI PERINALDO

Il comune di PERINALDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di confermare, altresì in L. 200.000 la detrazione di imposta sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PERLEDO

Il comune di PERLEDO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 la regolamentazione dell'aliquota e dell'aliquota e dell'imposta I.C.I. nel modo risultante nell'allegato sub A) che espressamente si approva quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Allegato sub A) alla delibera di Consiglio comunale n. 10 del 27 febbraio 1998;

I.C.I. aliquota anno 1998:

area fabbricabili 6 per mille;

terreni agricoli 6 per mille;

fabbricati: imobili diversi da abitazioni principale 6 per mille;

fabbricati: realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili in aggiunta alla principale 6 per mille;

fabbricati: abitazioni alloggi non locali 6 per mille.

Il comune di Perledo non intende avvalersi della possibilità offerta agli enti senza scopi di lucro, prevista all'ultimo periodo del secondo comma art. 6, legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996.

Il comune di Perledo considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

Detrazione d'imposta anno 1998: L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PERLO

Il comune di PERLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere invariata, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che pertanto rimane stabilita nella misura del 5 per mille;

di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita per l'anno 1998 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PERO

Il comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, ai fini della determinazione del gettito I.C.I. nel comune di Pero, per l'anno 1998:

l'aliquota ordianria al 6,6 per mille;

l'aliquota agevolata al 5 per mille, nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobilaire direttamente adibita ad abitazione principale;

di approvare, per quanto espresso in premessa, i requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione per l'abitaizone principale che sono quelli indicati nell'allegato «A», da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

(Omissis).

Allegato «A» alla deliberazione del C.C.N. del 22 gennaio 1998.

I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall' imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Articolo 8 , comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 15, comma 6, della legge n. 573/1993).

1. Proprietà di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6.

2. Reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente o da pensione, ai fini I.R.P.E.F. anno 1997 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.500.000 per ogni persona a carico oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro autonomo, ai fini I.R.P.E.F. anno 1997 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 8.000.000 più L. 1.500.000 per ogni persona a carico.

Si intende che per ottenere la maggiore detrazione i soggetti interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2.

Per ottenere il beneficio, gli aventi diritto devono presentare apposita denuncia, predisposta dall'ufficio tributi, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso del requisito previsto al punto 2 entro il termine perentorio indicato in apposito avviso che sarà pubblicato in tempo utile a cura del competente ufficio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI PERTENGO

Il comune di PERTENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8 del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI PERTOSA

Il comune di PERTOSA (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota rimane fissata al 7 per mille per tutte le ipotesi assoggettate al pagamento dell'imposta in esame salvo la detrazione di L. 200.000 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relativamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae effettivamente tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PERTUSIO

Il comune di PERTUSIO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'immobile di principale residenza al 5 per mille, l'esenzione per detta abitazione principale in L. 200.000;

di determinare nel 7 per mille l'aliquota dovuta per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

di prevedere con apposito regolamento adottato ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che le pertinenze dell'abitazione principale siano considerate parte integrante di essa anche se distintamente iscritte a catasto.

(Omissis).

COMUNE DI PESARO

Il comune di PESARO ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che per l'anno 1998 le aliquote, nonché riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono così quantificate:

A) aliquota 4,7 per mille per l'unità immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

B) aliquota 4,7 per mille per l'unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;

C) aliquota 4,7 per mille per le unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza;

D) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ricomprese fra le categorie A1 e A9, non locate e tenute a disposizione. comunque anagraficamente non occupate:

E) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

F) la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 con elevazione a L. 350.000 per i seguenti casi;

a) contribuenti pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1998 con un reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) nuclei familiari con contribuenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore al 74% certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile , ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico.

(Omissis).

COMUNE DI PESCANTINA

Il comune di PESCANTINA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili già determinata nell'esercizio 1997, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 6 per mille.

aliquota abitazione principale: 5 per mille (tale aliquota è esclusa alle abitazione locale con contratto registrato al soggetto che le utilizzi come abitazione principale).

detrazione abitaizone principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PESCARA

Il comune di PESCARA ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere atto della delibera di G.C. n. 1115 del 31 ottobre 1997 e di stabilire definitivamente, con valenza 1998, una aliquota I.C.I. del 4,25 per mille ed una detrazione di base per l'abitazione principale di L. 200.000 fatto salvo quanto stabilito nel successivo punto 2;

2) di stabilire in L. 400.000 la detrazione per i soggetti aventi alla data dell 1° gennaio 1998 congiuntamente i requisiti che seguono:

a) essere alla data del 1° gennaio 1998 titolare di pensione con età non inferiore a 60 anni compiuti;

oppure,

essere portatore di handicap al 1° gennaio 1998 titolare o meno di pensione con invalidità al 100% risultante del certificato di riconoscimento all'invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

oppure,

essere soggetto passivo il cui nucleo familiare, convivente nell'abita zione oggetto di detrazione, comprende uno o più disabili al 1° gennaio 1998 con invalidità civile al 100% risultante dal certificato rilasciato dalle compètènti, strutture pubbliche.

oppure,

essere soggetto passivo il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprende uno o più disabili all 1° gennaio 1998 con invalidità civile al 100% risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b) essere possessore o compossessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione esclusivamente di un'unica unità immobiliare la cui rendita catastale non sia superiore a L. 1.365.000 (valore patrimoniale L. 136.500.000) utilizzata come abitazione principale.

Eventuali pertinenze (es. garage - cantina) in quanto destinate al servizio di dette unità non vengono considerate, ai fini della maggiore detrazione, come unità immobiliari possedute.

c) avere con riferimento all'anno 1997 un reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF al lordo degli oneri deducibili non superiore a L. 16.000.000 incrementato a L. 22.000.000 in presenza del coniuge ed in ragione di L. 1.000.000 per ogni altro componente il nucleo stesso, fiscalmente a carico.

Sono considerati fiscalmente a carico se non hanno posseduto nel 1997 redditi propri per un ammontare complessivo superiore a L. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili, con esclusione dal computo dei redditi esenti (pensioni sociali, pensioni di guerra, ecc.) e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui c/c bancari e postali, interessi sui BOT o su titoli pubblici) o a imposta sostitutiva (es. fondi comuni di investimento):

i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

i figli di età non superiore ai 26 anni dediti agli studi o tirocinio gratuito;

nonché, purché conviventi o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza provvedimento giudiziario, i familiari indicati dall'art. 43 c.c. e cioé i figli maggiorenni che non si trovano nelle condizioni del precedente punto, i discendenti prossimi in assenza di figli, i genitori, e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle;

d) il nucleo familiare è quello esistente alla data di inoltro della domanda;

e) i componenti il nucleo familiare, oltre il titolare o i titolari dell'unica unità immobiliare, non devono possedere a loro volta unità immobiliari di alcun tipo nel territorio nazionali.

(Omissis).

COMUNE DI PESCASSEROLI

Il comune di PESCASSEROLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PESCATE

Il comune di PESCATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per lanno 1998 la seguente regolamentazione del l'aliquota I.C.I. differenziata e delle detrazioni:

a) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti gli immobili ad esclusione delle case non affittate;

b) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille del valore degli immobili per le case non affittate, ai sensi dell'art. 3, comma 53 punto 2, della legge n. 662/1996;

c) di elevare la detrazione dall'imposta stabilendo che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 230.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55 punto 3 della legge n. 662/1996;

d) di aumentare, altresi, la detrazione dell'imposta per le famiglie con reddito complessivo lordo fino a L. 20.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per coniuge a carico e di ulteriori L. 2.000.000 per ogni figlio o familiare a carico, dietro presentazione di apposita istanza, corredata di copia della dichiarazione dei redditi, da inoltrare entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, stabilendo che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in possesso dei citati requisiti di reddito, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 400.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996;

e) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f) di esonerare , ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, precisando che detto esonero e applicato limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori».

(Omissis).

COMUNE DI PESCHE

Il comune di PESCHE (provincia di Isernia) ha adottato, 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

è stabilita l'aliquota I.C.I. per il 1998 al 5,75 per mille, con una riduzione dello 0,25 per mille rispetto a quella vigente per il 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PESCHICI

Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per il 1998, l'aliquota ordianria del 6 per mille, così come disposto per il precedente anno 1997;

2. di introdurre, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, per il 1998 un'aliquota, ridotta, al 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;

3. di confermare a L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

4. di elevare a L. 300.000, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale o di invalidità, in questo ultimo caso occorre che l'invalidità sia riconosciuta da un ente competente e non sia inferiore al 67%.

Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta, di cui al precedente punto 2, le unità immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8, A9; per queste unità immobiliari si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Il comune di PESCHIERA BORROMEO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate per l'anno 1997, sulla base del prospetto seguente:

a) immobili ad uso abitativo utilizzati dal propietario come abitaizoen principale 5,5 per mille;

b) immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 6 per mille;

c) terreni e fabbricati ad uso diverso da quello abitativo 6 per mille;

d) immobili ad uso abitativo non compresi nei casi *a)* e *b)* (case non locate, date in locazione a non residenti, foresterie) 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PESCIA

Il comune di PESCIA (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, anche per l'anno 1998 le aliquote fissate per il 1997 con deliberazione n. 222 del 4 marzo 1997. Pertanto per tale anno l'aliquota ordinaria sarà del 7 per mille mentre l'aliquota ridotta da applicarsi agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo sarà fissata nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Il comune di PESCOSOLIDO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

1) aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota applicabile alle abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Pescosolido (art. 8 decreto legislativo n. 504/1992), ovvero utilizzata da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune: 4 per mille;

2) l'unità immobiliare poseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, si considera abitazione principale, purché non locata.

(Omissis).

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Il comune di PESSANO CON BORNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 5,6 per mille;

aliquota per immobili ad uso abitazione sfitti, vuoti o comunque non utilizzati: 7 per mille;

detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale: L. 220.000,

detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale di soggetti aventi solo redditi minimi di pensione (sociale, invalidità civile o simili) L. 300.000; gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione alla maggior detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI PESSINA CREMONESE

Il comune di PESSINA CREMONESE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998.

aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 5,5 per mille per mille.

(Omissis).

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1988, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari. nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

Il comune di PETRALIA SOPRANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, come approva la proposta vente per oggetto: determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 confemando nel 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

Il comune di PETRALIA SOTTANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le agevolazioni fissate per l'anno 1997 e le aliquote nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 4,75 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PETRIOLO

Il comune di PETRIOLO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6 comma secondo, dal decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille;

di determinare in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come da art. 3, comma 55, punto 2;

di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di determinare l'aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse da quella principale che risultino non locate.

(Omissis).

COMUNE DI PETRIZZI

Il comune di PETRIZZI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nell'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PETRONÀ

Il comune di PETRONÀ (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applciata in questo comune nella misua unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PETTINEO

Il comune di PETTINEO (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1988 l'aliquota per l'imposta sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PETTORANELLO DI MOLISE

Il comune di PETTORANELLO DI MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille;

di fissare in L. 200.000 la misura della detrazione da applicare sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

Il comune di PETTORAZZA GRIMANI (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per il 1998 nella misura del 6 per mille;

di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PEZZAZE

Il comune di PEZZAZE (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applciarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 1998, fissandola nella misura unica del 6,50 per mille;

di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale detta aliquota sarà appciata nella percentuale ridotta del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE

Il comune di PIACENZA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applciata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIADENA

Il comune di PIADENA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare *(I.C.I.) nella misura del 6 per mille;*

di determinare per l'anno 1998 la detrazione per la prima casa nella misura L. 250.000, esclusi i fabbricati classificati nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile) ed i soggetti aventi reddito imponibile superiore a L. 150.000.000 per i quali si applica la detrazione base.

(Omissis).

COMUNE DI PIAGGINE

Il comune di PIAGGINE (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, confermando l'aliquota in vigore per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

Il comune di PIANA DEGLI ALBANESI (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6 per mille;

di fissare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale, di usufrutto, uso od abitazione e di superficie:

a) dal soggetto passivo ed adibita ad abitazione principale;

b) da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

c) da cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

di fissare, altresì, nella misura del 5,50 per mille, per un periodo di anni tre, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;

di fissare nella misura di L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale di soggetti pensionati, di età non inferiore ai 65 anni compiuti alla data del 1° gennaio 1998 ed in possesso di una sola unità immobiliare direttamente adibita a dimora abituale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, purché percettori di pensione minima e, comunque, con importo non superiore a L. 10.000.000 annue; qualora i componenti il nucleo familiare siano percettori di altri redditi, per godere di tale agevolazione il reddito non deve superare l'importo complessivo di L. 16.000.000;

sono escluse da tale agevolazione le abitazioni classificate in catasto nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

di stabilire che per ottenere l'aumento della detrazione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare dal 1° al 30 giugno di ciascun anno apposita istanza indirizzata all'ufficio tributi del comune, con l'indicazione delle complete generalità proprie e di tutti i componenti del nucleo familiare, corredata di documentazione o autocertificazione attestante l'ente erogatore, il tipo di pensione, il numero di posizione e l'importo del reddito dell'anno precedente, sia proprio che dell'intero nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA

Il comune di PIANA DI MONTE VERNA (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 è determinata nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata per l'anno 1998 in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PIAN CAMUNO

Il comune di PIAN CAMUNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

Il comune di PIANCASTAGNAIO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

abitazione principale: 5,2 per mille;

altri immobili: 5,6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIAN DI SCÒ

Il comune di PIAN DI SCÒ (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria 6,80 per mille;

b) abitazione principale: aliquota 5,25 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Il comune di PIANELLO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 10 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per gli edifici adibiti ad abitazione principale e nella misura del 6,5 per mille per gli altri soggetti passivi d'imposta relativamente al territorio del comune di Pianello Val Tidone;

di stabilire altresì in L. 200.000 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PIANEZZA

Il comune di PIANEZZA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutti gli immobili ad eccezione:

a) degli alloggi sfitti per i quali l'aliquota viene fissata al 6 per mille;

b) unità immobiliari inagibili o inabitabili per i quali l'aliquota viene determinata in ragione del 3 per mille, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità dell'immobile.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità dovrà essere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega alla dichiarazione da redarsi al comune entro i termini di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nonché copia della documentazione comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unità immobiliare (concessione, autorizzazione, ecc.).

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

2) fissare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIANICO

Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire nel 5 per mille senza alcuna differenziazione, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto 1° gennaio 1996;

2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3, legge n. 662/1996;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale dichiara la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI PIANIGA

Il comune di PIANIGA (provincia di Venezia) ha adottato, il 18 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,50 per mille, così come stabilito con delibera di G.C. n. 515 del 24 dicembre 1994 e con delibere G.C. n. 57/96 e G.C. n. 82/97;

di approvare la detrazione minima prevista per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIANORO

Il comune di PIANORO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per le ragioni espresse in premessa le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili fissate per l'anno 1997 anche per il 1998 come di seguito descritto:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, o abitazione sulle stesse;

5,4 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

7 per mille per le abitazioni non locate;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIANTEDO

Il comune di PIANTEDO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul territorio comunale;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dando atto che la stessa opera fino alla concorrenza dell'imposta ed in rapporto al periodo dell'anno durante il quale tale destinazione si protrae.

(Omissis).

COMUNE DI PIARIO

Il comune di PIARIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con riduzione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PIASCO

Il comune di PIASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 3 commi dal 48 al 59 e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 commi 58 e 59, le sottoelencate agevolazioni:

1) l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

2) l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie prevista al punto 3) terzo capoverso, per l'anno 1998 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare viene ridotta al 50%.

(Omissis).

COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

Il comune di PIAZZA BREMBANA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di conferrnare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

2) di dare atto, altresì, che restano in vigore e vigenti tutte le norme relative all'applicazione dell'imposta suddetta, così come determinate con delibera di consiglio comunale n. 5 in data 17 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PIAZZATORRE

Il comune di PIAZZATORRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale;

c) detrazione di L. 250.000 a favore di tutte le unità adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIAZZOLO

Il comune di PIAZZOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata nel comune di Piazzolo nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PICCIANO

Il comune di PICCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5 per mille:

2) di stabilire ai sensi del comma 5 art. 1 della legge n. 449/1997 l'aliquota del 3 per mille a favore dei:

a) proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili;

b) proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI PICO

Il comune di PICO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare le seguenti determinazioni per l'anno 1998 delle tariffe, aliquote d'imposta e variazioni di reddito dei tributi comunali, confermando quelle già previste per l'anno 1997;

I.C.I. 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

I.C.I. 5,50 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per gli alloggi non locati; confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIEDICAVALLO

Il comune di PIEDICAVALLO (provincia di Biella) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2) di stabilire che non vengono disposte diversificazioni di imposta, né riduzioni o detrazioni, ad eccezione di quelle che sono obbligatoriamente previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

Il comune di PIEDIMONTE ETNEO (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998;

a) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguino interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili: 4 per mille;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

b) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nella precedente classificazione: 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 1992 compreso quanto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, sino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

Il comune di PIEDIMONTE MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto dover determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 5 per mille;

aliquota del 5 per mille per unità immobiliari il cui soggetto passivo, alla data del 1° gennaio, abbia concesso l'abitazione di cui è proprietario, in locazione o comodato;

aliquota del 5 per mille per unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale.

ulteriore detrazione sull'abitazione principale di L. 100.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista per i seguenti soggetti passivi:

1) disoccupati che al 1° gennaio dell'anno siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni.

Soggetti passivi che alla data del 1° gennaio usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità da oltre tre mesi.

Le condizioni indicate, devono essere documentate da competenti organismi;

2) i titolari di pensioni o assegni che alla data del 1° gennaio abbiano già compiuto il 65° anno di età e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente, eventualmente comprensivo di posto d'auto o box, cantina, area pertinenziale.

3) i soggetti passivi che alla data del 1° gennaio nel proprio nucleo familiare convivente, nell'abitazione oggetto di detrazione, comprendano uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra i soggetti interessati dovranno avanzare domanda all'ufficio tributi dell'ente, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra entro e non oltre il termine di versamento della prima rata gli stessi terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione.

(Omissis).

Delibera

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nelle misure riportate in premessa narrativa.

2) di dare atto che i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della domanda entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, ed il versamento dovrà essere effettuato in due rate, la prima nel mese di giugno pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso nel 1° semestre e la seconda, a saldo, dal 1° al 20 dicembre.

(Omissis).

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Il comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998 le tariffe del 5 per mille applicata per il 1997 con eccezione dell'aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune che viene fissata con decorrenza 1° gennaio 1998, al 6 per mille.

2) di precisare che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

4) di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRABBONDANTE

Il comune di PIETRABBONDANTE (provincia di Isernia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per il 1998 l'aliquota del 4,75 per mille;

(Omissis).

per quanto concerne le possibilità di diversificazione delle aliquote, nonché delle agevolazioni e riduzioni dell'imposta di che trattasi, previste dalla legislazione vigente (ed in particolare quelle introdotte dalla legge di accompagnamento alla finanziaria per il 1998 n. 449 del 27 dicembre 1997 e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446) si stabiliscono le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille per il periodo massimo di 3 anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRABRUNA

Il comune di PIETRABRUNA (provincia di Imperia) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazione: 6 per mille;

e) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinanzione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

f) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRACATELLA

Il comune di PIETRACATELLA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

adeguare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dal 4,20 per mille al 4,50 per mille;

stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, come consentito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRACUPA

Il comune di PIETRACUPA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili stabiliti nella misura unica del 6 per mille;

confermare altresì la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRA MARAZZI

Il comune di PIETRA MARAZZI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAMELARA

Il comune di PIETRAMELARA (provincia di Caserta) ha adottato, il 12 gennaio 1998 ed il 7 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1998 nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

di stabilire la detrazione I.C.I., per l'esercizio 1998, in L. 250.000;

(Omissis).

di fissare l'aliquota agevolata all'uno per mille per l'imposta I.C.I., ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge sopra citata, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di, comma 10, della legge finanziaria 1998 n. 449 del 27 dicembre 1997 in relazione alle tariffe ed ai diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRANICO

Il comune di PIETRANICO (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, anche per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli imobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRASANTA

Il comune di PIETRASANTA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura percentuale di seguito specificata:

a) 4,5 per mille per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

b) 4,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o disabili, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) 4,5 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) 6 per mille per alloggi e case di civile abitazione non locati o affittati per periodi di tempo inferiori all'anno solare, posseduti dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale o detenuti, per un periodo superiore ai tre anni, da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

e) 5,50 per mille per tutti gli immobili, soggetti a tassazione, e non rientranti nei casi di cui ai punti *a), b), c), d);*

f) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti passivi ultrasessantacinquenni, al 1° gennaio dell'anno d'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, purché proprietari e/o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare occupata.

(Omissis).

Avvertenza:

Al punto *e)* del sopra indicato estratto di delibera del comune di Pietrasanta (provincia di Lucca) è correttamente riportata l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tassazione e non rientranti nei casi di cui ai punti *a), b), c), d),* aliquota che, per mero errore materiale contenuto nell'estratto inviato in precedenza dal predetto comune, era stata indicata in modo sbagliato nella misura del 5 per mille nella pubblicazione avvenuta alla pag. 267, prima colonna, del supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998.

COMUNE DI PIETRAVAIRANO

Il comune di PIETRAVAIRANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Il comune di PIEVE ALBIGNOLA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2) di stablire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazone principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000;

3) di non avvalersi delle facoltà di ulteriore modulazione dell'imposta introdotte dall'art. 3, commi 53 e 55, della legge n. 662/1996, nonché dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI CADORE

Il comune di PIEVE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquote:

7 per mille per tutti gli immobili e terreni fabbricabili;

6 per mille per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.;

4 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 6, 7 della legge n. 449/1997;

detrazione di L. 270.000 per i proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale indipendentemente dalla categoria catastale ed gruppo A nella quale l'immobile risulta iscritto.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI LEDRO

Il comune di PIEVE DI LEDRO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1998, in L. 500.000 la detrazione dell'mposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Il comune di PIEVE DI SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota I.C.I. a valere per l'anno d'imposta 1998 e nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima casa occupata dal proprietario;

di non avvalersi delle altre facoltà agevolative e tariffarie previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 97.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Il comune di PIEVE EMANUELE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare, per l'esercizio 1998, le aliquote I.C.I. sotto riportate:

a) aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

b) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e dati in locazione;

c) aliquota del 7 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate;

d) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni;

di stabilire in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale limitatamente a:

a) pensionati singoli, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L 13.000.000;

b) nel caso di presenza nei nuclei familiari di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della USSL sempre se conviventi con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti nel nucleo fino a L. 20.000.000 più L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

di escludere dall'aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al punto *a/b.*

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effeffo dal 1° gennaio 1998:

I. aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché relative pertinenze (box C6): 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille.

II. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

III. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli allogi posseduti e non locati: 6 per mille;

IV. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stesse posseduti nel comune: 6 per mille;

V. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

VI. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VII. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille,

VIII. detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Il comune di PIEVE FOSCIANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire con effetto dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'I.C.I., Imposta comunale sugli immobili in questo comune, nella misura del 4 per mille per tutti i tipi di immobili senza alcuna differenziazione;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito ai commi 48, 51 e 52, lettera *a),* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquania per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di o non utiizza limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; sell'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVEPELAGO

Il comune di PIEVEPELAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, l'aliquota e la detrazione sulla prima casa agli effetti I.C.I. per l'anno 1998 rispettivamente nel 6 per mille ed in L. 240.000 confermando pertanto quanto stabilito con atto consiliare n. 11 del 27 febbraio 1997 per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Il comune di PIEVE SAN GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PIGLIO

Il comune di PIGLIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 12 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota I.C.I. per il 1998 nella misura unica del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi, con la sola detrazione prevista dalla legge: L. 200.000 per la sola abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE

Il comune di PIGNATARO MAGGIORE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 tutte le tariffe ed aliquote di imposte, tasse e tributi vigenti per l'anno 1997;

in particolare vengono confermate:

l'aliquota I.C.I. al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PIGNONE

Il comune di PIGNONE (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998 *(omissis),* nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermando in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare d'imposta dovuta, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIGRA

Il comune di PIGRA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare *(omissis)* per l'anno 1998, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura così come segue:

abitazione principale: 5 per mille;

tutti gli altri immobili: 6 per mille;

di applicare la sola detrazione d'imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PINAROLO PO

Il comune di PINAROLO PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle misure di cui al protocollo d'intesa allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(Omissis);

PROTOCOLLO D'INTESA

(Omissis);

La giunta comurale sottoporrà al consiglio comunale una delibera riguardante l'applicazione del l'I.C.I. che fissi l'ulteriore detrazione, pari a L. 500.000 per gli immobili di valore catastale fino a L 80.000.000, secondo l'allegata tabella, per le seguenti categorie di cittadini:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1997;

f) alle famiglie monoreddito da lavoro dipendente fino a L. 30.000.000 e composte da almeno 3 persone si applicheranno le ulteriori detrazioni di L. 250.000; che non possiedano, anche a titoli di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante:

1) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione.

2) il reddito complessivo del nucleo familiare

3) il non possesso di altri immobili escluso, il garage di pertinenza all'abitazione principale.

La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.

Di tali ulteriori detrazione, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/8 - A/9.

(Omissis).

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
in rapporto al reddito escluso quello della casa

Componenti nucleo familiare	*500.000 I fascia*	*400.000 II fascia*	*300.000 III fascia*	*250.000 IV fascia*
1 persona	10.000.000	11.000.000	13.000.000	14.000.000
2 persone	16.000.000	18.000.000	21.000.000	24.000.000
3 persone	19.000.000	23.000.000	26.000.000	30.000.000
4 persone	23.000.000	27.000.000	32.000.000	36.000.000
5 persone	26.000.000	32.000.000	37.000.000	42.000.000
6 persone	30.000.000	40.000.000	46.000.000	53.000.000

(Omissis).

COMUNE DI PINEROLO

Il comune di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. secondo i seguenti criteri applicativi:

aliquota ordinaria del 5,6 per mille, da applicare a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

aliquota ridotta del 4 per mille per recupero unità immobiliari nel centro storico ai sensi comma 5, art. 1, legge n. 449/1997;

aliquota del 6 per mille per alloggi locati e relative pertinenze (box), con esclusione;

di quelli usufruiti dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. (art. 4, decreto-legge n. 437/1996);

di quelli posseduti in aggiunta a quello principale destinati ad abitazione principale di ascendenti o discententi diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il secondo grado (figli, genitori, fratelli);

di quelli di proprietà di enti senza scopo di lucro regolarmente assegnati per case popolari (es. ATC);

aliquota del 7 per mille da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di usufrutto o abitazione da terzi per un periodo superiore a sei mesi. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalenza l'attività di costruzione;

2) di approvare la detrazione di L. 300.000 per l'anno 1998 e di concedere la detrazione anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI PINETO

Il comune di PINETO (provincia di Teramo) ha adottato, il 23 febbraio 1998 ed il 20 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'esercizio 1998 la doppia aliquota I.C.I. e nella stessa misura, esattamente:

a) l'aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli rientranti nella fattispecie delle abitazioni principali;

b) l'aliquota del 4,80 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali;

anche per il 1998, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000.

(Omissis).

1) di elevare il limite della detrazione minima da applicare all'I.C.I. per l'esercizio 1998 da L. 200.000 a L. 300.000 per l'abitazione principale da applicare ad ipotesi di disagio sociale;

2) che tale agevolazione può essere usufruita, sulla base di preventiva richiesta documentata, da alcune categorie di cittadini residenti che rientrano nella fattispecie di seguito indicate:

anziani che hanno come unico reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF soltanto la pensione minima di vecchiaia;

inabili senza altro reddito all'infuori della pensione di invalidità;

le famiglie o singol con reddito complessivo imponibile IRPEF fino a L. 20.000.000, elevabile di ulteriori L. 2.00.000 per ogni altro componente familiare, e, che l'abitazione per cui si chiede l'agevolazione fiscale sia l'unica posseduta su tutto il territorio nazionale;

3) che il reddito di riferimento per la fruizione della suddetta agevolazione è quello riferito al 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

Il comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 applicando per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti residenti l'aliquota ridotta del 4,5 per mille;

di prendere atto che la detrazione per la prima casa risulta essere di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA

Il comune di PIOBESI D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'abitazione principale;

di non procedere, per i motivi indicati in premessa, ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., così come consentito dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI PIOBESI TORINESE

Il comune di PIOBESI TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille e di fissare in L. 280.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PIOLTELLO

Il comune di PIOLTELLO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5.30 per mille per le abitazioni principali, compresi box, posti auto, cantine, soffitte pertinenziali purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

di incrementare per l'anno 1998, l'aliquota dello 0.70 per mille elevandola così, complessivamente al 6 per mille per gli altri immobili diversi dalle abitazione principali e relative pertinenze, per terreni agricoli per le aree fabbricabili, da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale è mantenuta ai sensi di legge a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIOMBINO

Il comune di PIOMBINO (provincia di Livorno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote dell'I.C.I. valevoli per il 1998 nelle seguenti misure:

A) 5,6 per mille: unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

B) 6,5 per mille: unità immobiliari abitative non adibite ad abitazione principale, nei casi in cui siano abitate da parenti o affini del proprietario entro il secondo grado, oppure locale con contratto regolarmente registrato;

C) 7 per mille: unità immobiliari abitative non locate e comunque non comprese nella tipologia di cui al punto B);

D) 6,4 per mille: altre unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere A), B) e C);

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di lire 220.000, elevata a L. 500.000 nei seguenti casi e con le modalità appresso indicate:

a) contribuenti aventi tutte le seguenti caratteristiche soggettive:

1) i componenti della famiglia anagrafica e le persone conviventi non abbiano la proprieta, l'usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari della categoria catastale A diverse da quella in cui risiedono e/o su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 o C5;

2) il reddito familiare complessivo lordo (comprensivo di ogni reddito del nucleo, incluso quello dell'unità immobiliare soggetta ad I.C.I. e restando esclusi i soli assegni di accompagnamento) riferito all'anno 1997 non sia superiore a lire 17 milioni per famiglie composte da una sola persona, a lire 23 milioni per due persone, a lire 25,5 milioni per tre persone, a lire 27,5 milioni per quattro persone, importi ci si aggiungono lire 6 milioni per ogni componente oltre il quarto e lire 1 milione per ogni portatore di handicap;

3) sono esclusi dal calcolo del reddito di cui al punto 2), nel limite massimo di lire 10 milioni, i redditi da pensione di persone conviventi con il contribuente principale, purché non proprietari di altre unità immobiliari;

b) contribuenti in particolari condizioni di disagio economico, anche su segnalazione dei servizi sociali dell'Azienda USL.

I contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione di cui al punto precedente devono presentare al comune una specifica richiesta, corredata da ogni atto e documento utile e comprovare il diritto alla stessa, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto I.C.I. Il comune si pronuncerà sulla richiesta entro il termine previsto per il pagamento del saldo I.C.I., sempre entro tale termine, nei casi in cui l'esame della richiesta non sia stato completato, il contribuente riceverà comunicazione nella quale sarà invitato a provvedere al pagamento del saldo come se la richiesta fosse stata accolta. In caso di successivo diniego, il comune richiederà la differenza d'imposta, senza applicare sovrattasse e interessi;

Il pagamento dell'acconto dovrà essere fatto comunque per intero; tuttavia, qualora il contribuente abbia già usufruito dell'ulteriore detrazione per il 1997, potrà allegare alla richiesta copia del relativo provvedimento e pagare l'acconto già calcolando l'ulteriore detrazione. In caso di successivo diniego, il comune richiederà la differenza d'imposta, senza applicare sovrattasse e interessi;

di stabilire che, in tutti i casi nei quali una stessa unità immobiliare, nel corso dell'anno fiscale cambi di destinazione o ne vengano modificate le modalità di utilizzo, l'aliquota e le detrazioni applicabili vengano calcolate in frazioni mensili, arrotondando al mese intero una volta superati i primi 14 giorni dello stesso;

di stabilire che, ai fini di quanto previsto dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale siano specificate tali condizioni. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia o della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

(Omissis).

COMUNE DI PIOMBINO DESE

Il comune di PIOMBINO DESE (provincia di Padova) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 quanto stabilito con delibera di giunta comunale n. 200 del 30 ottobre 1997 relativamente all'aliquota - 5 per mille - e di considerare direttamente adibita ad abitazionè principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero a sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 - comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, terzo comma - ultimo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiunto dall'art. 3 - primo comma del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, aumentando la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 alle seguenti condizioni e modalità:

1) soggetti assistiti economicamente dal comune; soggetti che versano in precarie condizioni economiche, pur non assistite dal comune, le cui condizioni di disagio economico-sociale siano accertate dall'ufficio assistenza;

2) l'unità immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero dell'unità familiare cui appartiene;

3) l'untà immobiliare deve risultare censita al catasto erariale in una delle seguenti categorie:

A/2 - Abitazione di tipo civile;

A/3 - Abitazione di tipo economica;

A/4 - Abitazione di tipo popolare;

A/5 - Abitazione di tipo ultra popolare;

A/6 - Abitazione di tipo rurale;

4) la maggior detrazione spetta solo se sussistono tutte le condizioni da 1) a 3);

5) la maggior detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o concessa in comodato a terzi, anche se parenti;

6) la maggior detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;

7) i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere, sotto pena di decadenza del beneficio a quanto segue:

a) presentare apposita domanda all'amministrazione comunale entro il mese di aprile dell'anno di imposta documentando, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonchè la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unità immobiliare;

b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento dell'imposta I.C.I.;

8) l'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI PIOSSASCO

Il comune di PIOSSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Il comune di PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per il 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per i rimanenti immobili, 6,25 per mille per gli immobili sfitti da più di due anni, dando atto che per la prima casa spetta la detrazione fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Il comune di PIOVENE ROCCHETTE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

prima casa: 4,3 per mille;

altri immobili: 5 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

di confermare, ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 200.000 la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56 della citata legge n. 662/1996, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PIOZZO

Il comune di PIOZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1996 nella misura del 5 per mille;

di non avvalersi della facoltà di apportare eventuali riduzioni d'imposta o elevazioni della detrazione d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PISA

Il comune di PISA ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ravvisata la necessità di confermare, rispetto all'anno di imposta 1997, il limite predetto in L. 300.000 secondo i seguenti criteri stabiliti negli anni precedenti:

1) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi della legge n. 104/1992, oppure è presente un non vedente, individuato ai sensi della legge n. 508/1988;

2) soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti:

a) avere compiuto 65 anni alla data dell'1° gennaio 1998;

b) possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale garage o posto macchina annessi, soltanto l'unità immobliare oper la quale viene chiesta la maggiore detrazione;

c) possedere un'unità immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;

d) essere persona fisica non in attività lavorativa oppure pensionata;

e) disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo anche dai redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed escluso il reddito del fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi per l'anno 1997);

f) non avere tra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili;

g) nel caso in cui l'unità immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di più soggetti, ognuno di questi deve essere inpossesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, ed il loro reddito non deve superare quello indicato al precedente punto *e)* moltiplicato per il numero di tali soggetti.

(Omissis).

DELIBERA

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di stabilire l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

di stabilire l'aliquota del 5,8 per mille per tutte le altre situazioni;

di considerare adibita ad abitazione principale, alla quale quindi applicare l'aliquota del 4,6 per mille oltre alla detrazione ordinaria, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di applicare la maggiore detrazione di L. 300.000 per le categorie di soggetti passivi indicati in premessa, che presentino i requisiti che qui si richiamano integralmente.

(Omissis).

COMUNE DI PISANO

Il comune di PISANO (provincia di Novara) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, per quanto espresso in narrativa;

di fissare in L. 250.000 la misura della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non operare alcuna riduzione percentuale dell'imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai soggetti indicati nel comma 56 della precitata legge.

(Omissis).

COMUNE DI PISCINAS

Il comune di PISCINAS (provincia di Cagliari) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinazione aliquota anno 1998: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PISTOIA

Il comune di PISTOIA ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1998, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili:

l'aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

l'aliquota nella misura ridotta del 4,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi aventi residenza anagrafica in questo comune, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille per le unità immobiliari, da chiunque possedute, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi voti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili - accertate o dichiarate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici - cioé immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 e posti in zone classficate nel vigente piano regolatore generale del comune come A - ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti; tali interventi devono, in ogni caso, rientrare tra quelli sottoposti alla denuncia di inizio lavori o al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia ai sensi delle norme vigenti; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000, come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PIVERONE

Il comune di PIVERONE (provincia di Torino) ha adottato il 31 dicembre 1997 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, nell'aliquota del 5 per mille, l'imposta comunale immobiliare per l'anno 1998, con la detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIZZALE

Il comune di PIZZALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. l'imposta comunale sugli immobili è applicata nel territorio con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari:

(Omissis).

tabella per le maggior detrazioni per la determinazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 1998 e modalità di applicazione.

Tabella detrazioni abitazione principale

Detrazioni: componenti nucleo familiare - L. 350.000 - prima fascia:

redditi complessivi:

1 persona: L. 9.000.000;

2 persone: L. 14.710.000;

3 persone: L. 18.900.000;

4 persone: L. 22.700.000;

5 persone: L. 26.300.000;

6 persone: L. 29.800.000;

Detrazioni componenti nucleo familiare - L. 300.000 - seconda fascia:

redditi complessivi:

1 persona: L. 10.698.000;

2 persone: L. 17.653.000;

3 persone: L. 22.680.000;

4 persone: L. 27.100.000;

5 persone: L. 31.500.000;

6 persone: L. 40.000.000;

Detrazioni: componenti nucleo familiare - L. 250.000 - terza fascia:

redditi complessivi:

1 persona: L. 12.481.000;

2 persone: L. 20.595.000;

3 persone: L. 26.460.000;

4 persone: L. 31.560.000;

5 persone: L. 36.820.000;

6 persone: L. 46.500.000.

N.B.: Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti il nucleo familiare e i rispettivi redditi complessivi.

Modalità di applicazione

1. le maggiori detrazioni sono applicate alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/3 - A/4 - A/5, aventi un valore catastale non superiore a L. 50.000.000, adibite ad abitazioni principale per le seguenti categorie di cittadini:

pensionati;

coniuge a carico di pensionati;

disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento);

lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 1997);

portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70%;

contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'A.S.L. di Pavia;

2. il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini IRPEF (anche se non dichiarati con Mod. 730 o 740) e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta;

3. si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abilitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale);

4. è considerata abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

5. per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli uffici del comune di Pizzale entro il 15 giugno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PIZZOFERRATO

Il comune di PIZZOFERRATO (provincia di Chieti) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PLOAGHE

Il comune di PLOAGHE (provincia di Sassari) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare (*omissis*), per l'anno 1998, nelle seguenti misure le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili;

contribuendo in tal modo ad alleviare il peso delle imposte gravanti sulla prima casa;

(Omissis).

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abilitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI POCAPAGLIA

Il comune di POCAPAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI PODENZANA

Il comune di PODENZANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

1. abilitazione principale: 5,75 per mille;
2. altri fabbricati: 6,75 per mille;
3. fabbricati cat. C/2: 5 per mille;

di aumentare a far data dal 1° gennaio 1998 la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 230.000 per i proprietari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano attualmente) alle seguenti condizioni:

a) nucleo familiare con reddito complessivo lordo annuo non superiore a L. 20.000.000. In tale reddito rientrano i redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, pensioni (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Tesoro, Prefettura, ecc.);

b) nucleo familiare con portatori di handicap e con invalidità superiore al 66%.

Per ottenere tale beneficio è necessario presentare all'ufficio comunale autocertificazione in cui si attesta, sotto la propria responsabilità penale, che si rientri in tale categoria.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIBONSI

Il comune di POGGIBONSI (provincia di Siena) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5,4 per mille l'aliquota ordinaria gravante sugli immobili da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

2. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 sul valore del patrimonio immobiliare sito nel territorio comunale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale; non sono da considerarsi sfitti gli alloggi concessi in uso gratuito ai familiari entro il secondo grado;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta riferita all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO CATINO

Il comune di POGGIO CATINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIOFIORITO

Il comune di POGGIOFIORITO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di confermare in L. 200.000, nella misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE

Il comune di POGGIO IMPERIALE (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille, mentre per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai proprietari degli stessi l'aliquota ridotta del 5 per mille;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIOMARINO

Il comune di POGGIOMARINO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille ed in misura unica per i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, e la detrazione di L. 200.000 annue per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO MIRTETO

Il comune di POGGIO MIRTETO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO PICENZE

Il comune di POGGIO PICENZE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per il 1998 le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

(Omissis).

6) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Detrazioni L. 200.000)

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIOREALE

Il comune di POGGIOREALE (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare per l'anno 1998, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di elevare per l'anno 1998 da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza della relativa imposta.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO RUSCO

Il comune di POGGIO RUSCO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione della somma di L. 250.000, rapportata al periodo dell'anno, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO SANNITA

Il comune di POGGIO SANNITA (provincia di Isernia) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, per quanto di competenza e di adottare al fine della formazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 1998 le seguenti misure finanziarie e tariffarie con decorrenza 1° gennaio 1998:

A) l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1994 in misura del 4,5 per mille, già vigente per l'anno 1997 (v. G.C. n. 80 del 9 aprile 1997).

(Omissis).

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Il comune di POGLIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel modo seguente:

A) abitazione principale: 5 per mille:

per abitazione principale si intende quella abitata dal contribuente titolare del diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e quella abitata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

B) altri immobili: 6,5 per mille:

abitazioni possedute in aggiunta alla principale da persone fisiche e non locate;

abitazioni possedute da persone fisiche in aggiunta alla principale e locate;

abitazioni possedute da soggetti diversi da persone fisiche;

fabbricati diversi dalle abitazioni e terreni;

box con specifica rendita catastale diversa da quella dell'abitazione principale;

2. confermare, per l'anno 1998, in L. 230.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari da adibirsi ad abitazione principale;

3. elevare a L. 350.000 detta detrazione per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) persone singole (come da documentazione anagrafica) titolari esclusivamente di pensione sociale;

b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

c) contribuenti affidatari di minori;

d) soggetti in particolari situazioni di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali.

(Omissis).

COMUNE DI POGNANO

Il comune di POGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe per i tributi locali determinate dai provvedimenti precedentemente assunti dalla giunta e consiglio comunale e di seguito riportati:

I.C.I. - conferma l'aliquota d'imposta e la detrazione d'imposta di L. 200.000 sulla prima casa, stabilita con deliberazione di Giunta n. 27/1997;

(Omissis).

con delibera del 29 gennaio 1997 n. 27 il comune ha stabilito:

1) di determinare, per l'anno 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POGNO

Il comune di POGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POJANA MAGGIORE

Il comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura unica del 4,5 per mille;

per l'anno 1998 la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8, cormna 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in L. 220.000;

ai fini della detrazione dall'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI POLAVENO

Il comune di POLAVENO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille e per la prima casa nella misura del 5 per mille;

di determinare la detrazione, per la prima casa, in L. 200.000;

di determinare una ulteriore detrazione di L. 60.000 solo per la prima casa, purché il valore catastale della medesima non superi L. 80.000.000, e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare rientri per l'anno 1997, nei seguenti limiti:

Componenti il nucleo familiare	imponibile IRPEF anno 1997 da lavoro dipendente	imponibile IRPEF anno 1997 da lavoro autonomo
Una persona	11.976.000	7.984.000
Due persone	19.880.000	13.253.000
Tre persone	25.560.000	17.040.000
Quattro persone	30.530.000	20.353.000
Cinque persone	35.500.000	23.667.000
Sei persone	40.233.000	26.667.000
Oltre le sei persone	44.967.000	29.978.000

che il reddito da considerare è quello del nucleo di convivenza familiare del 1997 ridotto dell'IRPEF, delle spese di affitto o del 50% del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o ad anziani invalidi;

di stabilire che per il calcolo del reddito:

non vanno considerati gli assegni familiari - i contributi previdenziali - gli arretrati di retribuzione - le pensioni sociali - le pensioni di invalidità civile - gli assegni di accompagnamento - le pensioni di guerra - i redditi esenti o tassati alla fonte (bot-cct-cc, per un ammontare annuo fino a L. 2.000.000)

vanno considerati: - i T.F.R. - i redditi esenti o tassati alla fonte (bot, cct, cc, per un ammontare annuo superiore a L. 2.000.000).

(Omissis).

COMUNE DI POLCENIGO

Il comune di POLCENIGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille, ai sensi art. 2, del decreto legge 27 ottobre 1995 n. 440, l'aliquota I.C.I. differenziata per l'anno 1998, e del 6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi nell'ambito del territorio comunale di Polcenigo.

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente o data in locazione a cittadini residenti nel comune o a personale U.S.A. dipendente in servizio alla Base U.S.A.F. di Aviano.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 - comma 56 legge n. 662/1996).

Viene altresì determinata l'applicazione dell'aliquota differenziata al 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad attività produttive, commerciali e studi professionali.

Di determinare nella misura dell'1 per mille l'aliquota agevolata ai sensi dell'art. 1 - comma 5 della legge 449 del 27 dicembre 1997 per i proprietari di immobili che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. Detta aliquota agevolata avrà la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI POLICORO

Il comune di POLICORO (provincia di Matera) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. si conferma l'aliquota unica del 6 per mille e la detrazione per abitazione principale pari a L. 260.000 (determinata con deliberazione di G.M. n. 141/97).

(Omissis).

COMUNE DI POLLEIN

Il comune di POLLEIN (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, quale aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, il 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Il comune di POLLENA TROCCHIA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali con una detrazione di L. 200.000 e del 6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI POLLINA

Il comune di POLLINA (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, come segue:

5 per mille per le case di prima abitazione, lasciando invariate le detrazioni;

5,5 per mille per gli immobili di proprietà oltre quelli di prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI POLLONE

Il comune di POLLONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POLONGHERA

Il comune di POLONGHERA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille;

di stabilire, per l'anno 1998 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;

riduzione d'imposta: (*omissis*) ·

detrazione d'imposta: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

Il comune di POLPENAZZE DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998;

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille con riduzione al 5,5 per mille per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI POLVERARA

Il comune di POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di non diversificare le aliquote entro tale limite e di applicare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI POMARANCE

Il comune di POMARANCE (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 relativa all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, è determinata nella misura del 5 per mille;

b) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 relativa a tutte le altre tipologie di immobili soggetti all'imposta, diverse da quella di cui al precedente punto *a)* della presente deliberazione, è determinata nella misura del 5,75 per mille;

c) la detrazione relativa all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è determinata nella misura base prevista per legge, cioè L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMBIA

Il comune di POMBIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nelle seguenti misure le aliquote I.C.I. di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e seguenti modificazioni ed integrazioni:

5,5 per mille per l'abitazione principale, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

6,5 per mille per tutte le altre ipotesi;

di far constare che opereranno le agevolazioni obbligatorie per legge.

(Omissis).

COMUNE DI POMEZIA

Il comune di POMEZIA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998 in toto le aliquote e le riduzioni di cui alla propria delibera 23 gennaio 1996, n. 6.

(Omissis).

con delibera 23 gennaio 1996, n. 6, il comune ha stabilito:

di approvare per l'anno 1996 le seguenti aliquote per il pagamento della imposta comunale sugli immobili:

a) abitazioni principali: aliquota del 4,4 per mille;

b) abitazioni secondarie ed immobili destinati ad uso diverso: aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POMPEIANA

Il comune di POMPEIANA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille;

d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;

e) aliquota da applicare a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico, applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 5 per mille;

f) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

g) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI POMPIANO

Il comune di POMPIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5,5 per mille per abitazione principale;

6 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale, terreni, aree fabbricabili, ecc.;

2) di determinare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sogetto passivo;

3) di aumentare per i motivi citati in premessa, la suddetta detrazione a L. 300.000 a favore dei soggetti passivi la cui unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale abbia un valore catastale non superiore a L. 60.000.000 e che siano in possesso dei requisiti previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 gennaio 1998 tra il comune di Pompiano e le organizzazioni sindacali dei pensionati, allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 20 del 24 febbraio 1998, che qui si hanno per riportati ed approvati.

(Omissis).

COMUNE DI POMPU

Il comune di POMPU (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è fissata nel 4 per mille;

la detrazione è stabilita nella misura unica di L. 200.000 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PONCARALE

Il comune di PONCARALE (provincia di Brescia) ha adottato la *seguente deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONNA

Il comune di PONNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. al 6 per mille del valore catastale degli immobili;

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PONSO

Il comune di PONSO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di approvare la detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale..

(Omissis).

COMUNE DI PONTASSIEVE

Il comune di PONTASSIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 24 febbraio 1998 ed il 3 marzo 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni dell'I.C.I. indicate nelle delibere richiamate in narrativa e pertanto:

a) applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili, con le aliquote che seguono:

l'aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale possedute da parte di soggetti residenti nel comune stesso ovvero assegnate a soci, sempre residenti di cooperative a proprietà indivisa, nonché agli alloggi regolarmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari;

l'aliquota del 6,4 per mille per gli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni ed alloggi locati utilizzati come abitazione principale;

l'aliquota del 7 per mille per gli altri alloggi posseduti diversi dalle abitazioni principali, compresi quelli locati;

b) stabilire in L. 200.000 la detrazione ordinaria per l'abitazione principale così come prevede l'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

c) elevare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000 annue per l'anno 1998 nei casi in cui si verifichino le seguenti contemporanee condizioni:

che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare siano soggetti d'imposta;

che l'iscrizione dell'unità immobiliare al catasto edilizio urbano sia *in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5;*

che il reddito imponibile dell'anno 1997 riferito al nucleo familiare del contribuente così come risultante dai registri anagrafici sia pari o inferiore al minimo vitale come risulterà da apposito atto per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 1998 e riferito alla misura annua 1998 della pensione minima INPS;

d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

1. modificare il punto 1 lettera *c)* dell'atto deliberativo n. 33 del 24 febbraio 1998 nel seguente modo:

c) elevare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 650.000 annue per l'anno 1998 nei casi in cui si verifichino le seguenti contemporanee condizioni:

che l 'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare siano soggetti d'imposta;

che l'iscrizione dell'unità immobiliare al catasto edilizio urbano sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5;

che il reddito imponibile dell'anno 1997 riferito al nucleo familiare del contribuente così come risultante dai registri anagrafici sia pari o inferiore al minimo vitale come risulterà da apposito atto per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 1998 e riferito alla misura annua 1998 della pensione minima INPS aumentato del 30%.

(Omissis).

COMUNE DI PONT CANAVESE

Il comune di PONT CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI PONTEBBA

Il comune di PONTEBBA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare (e confermare) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

Il comune di PONTECCHIO POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota e le detrazioni previste per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998, adottate con delibera di giunta comunale n. 37 del 19 febbraio 1997, esecutiva a termini di legge;

(Omissis).

con delibera del 19 febbraio 1997, il comune ha stabilito:

(Omissis).

1. di fissare le seguenti aliquote I.C.I. per il 1997:

la riconferma dell'aliquota del 1996 6 per mille;

la riconferma della detrazione di L. 300.000 per i contribuenti aventi i seguenti requisiti:

a) possesso in via esclusiva della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'esercizio 1996, non superiore a L. 15.000.000; il reddito familiare si determina diminuendo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico e, successivamente, del 40% di eventuali redditi da lavoro dipendente.

(Omissis).

COMUNE DI PONTECURONE

Il comune di PONTECURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di portare a L. 300.000 la deduzione per abitazione principale per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE DELL'OLIO

Il comune di PONTE DELL'OLIO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Conferma aliquote I.C.I. per l'anno 1998.

richiamata preliminarmente la deliberazione consigliare n. 12 del 28 febbraio 1997 relativa alla determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1997 nella misura del:

6 per mille per le abitazioni non locate;

4,9 per mille per i rimanenti immobili;

(Omissis).

Delibera

di confermare, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. già approvate con atto consigliare n. 12 del 28 febbraio 1997 come riportate in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Il comune di PONTE DI LEGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili già in vigore negli anni 1996 e 1997 che sarà applicata in questo comune nella misura diffferenziata:

4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

6 per mille per le altre unità immobiliari;

2. dare atto che per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta verrà applicata la detrazione unica fissa di L. 300.000, ai sensi di quanto disposto dal C.C. con atto n. 13 del 16 febbraio 1994.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Il comune di PONTE DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

5 per mille aliquota abitazione principale e terreni agricoli;

6 per mille aliquota ordinaria.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE LAMBRO

Il comune di PONTE LAMBRO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, per tutti i casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di fissare altresì l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;

4. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi è stata prevista in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PONTELONGO

Il comune di PONTELONGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi anche agli immobili non locati, senza sorta di agevolazioni o differenziazioni;

di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 rapportata ad anno.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

Il comune di PONTE NELLE ALPI (provincia di Belluno) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali, e del 6 per mille per gli altri immobili;

nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE NOSSA

Il comune di PONTE NOSSA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che l'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, sarà applicata con l'aliquota unica del 4,8 per mille, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

4. dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI PONTENURE

Il comune di PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998, nelle misure seguenti:

al 5,8 per mille l'aliquota per quanto riguarda i terreni agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);

al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;

al 4 per mille l'aliquota per le unità oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

Il comune di PONTE SAN NICOLÒ (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata a questo comune pari al 5,5 per mille;

2. prevedere l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo;

3. aumentare la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 1998 da L. 200.000 a L. 500.000 nella seguenti fattispecie:

per le unità immobiliari possedute da proprietari, o dai titolari del diritto reale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, assistiti in via continuativa dal comune;

quando il reddito complessivo del nucleo famigliare sia dato, oltre che dalla abitazione principale, solo da pensione con importo massimo non superiore a due volte la pensione minima INPS lorda relativa all'anno precedente quello di imposizione; in questo caso i richiedenti devono avere un'unica abitazione, personalmente e continuativamente abitata dagli stessi e compresa tra le categorie catastali A2/A4;

4. determinare che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione debbano presentare apposita domanda all'ufficio tributi, entro il 30 aprile 1998, documentando l'esistenza dei presupposti agevolativi così come specificato in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Il comune di PONTE SAN PIETRO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONTESTURA

Il comune di PONTESTURA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998: aliquota unica del 5,5 per mille;

2. *(Omissis).*

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PONTEVICO

Il comune di PONTEVICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare che la detrazione per la prima casa è fissata nell'importo di L. 200.000, stabilito per legge;

3. di elevare detta detrazione a L. 250.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti sottoindicati:

«Il comune di Pontevico applicherà per l'anno 1998 una aliquota I.C.I. del 5 per mille e a domanda, ai proprietari dell'unica casa di abitazione (A2, A3, A4, A5, A6) con reddito familiare inferiore a quello sottoindicato, un ulteriore aumento della detrazione, da aggiungersi a quella prevista di legge (L. 200.000), pari a L. 50.000. Tale detrazione verrà altresì concessa ai nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap indipendentemente da qualsiasi riferimento reddituale. La domanda dovrà essere inoltrata all'ufficio tributi negli orari di sportello».

Il reddito da considerare è quello del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'Irpef, del 50% del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori, portatori di handicap o agli anzani invalidi.

Limiti reddito 1998

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo
Una persona	11.537.000
Due persone	19.152.000
Tre persone	24.624.000
Quattro persone	29.412.000
Cinque persone	34.200.000
Sei persone	38.760.000
oltre le sei persone	43.320.000

non vanno considerati: gli assegni familiari, i contributi previdenziali, gli arretrati di retribuzione (con esclusione del TFR), le pensioni sociali, le pensioni di invalidità civile, gli assegni di accompagnamento, le pensioni di guerra, le rendite INAIL, e i redditi esenti o tassati alla fonte;

sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, di più di un autoveicolo o di autoveicoli con cilindrata superiore ai 2000 cc.

(Omissis).

COMUNE DI PONTI

Il comune di PONTI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 al 4 per mille;

2. di esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, i proprietari di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI PONTINIA

Il comune di PONTINIA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5,35 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e in L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PONTIROLO NUOVO

Il comune di PONTIROLO NUOVO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26-27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille anche per il 1998;

stabilire i seguenti criteri di detrazione per l'I.C.I. 1998 per l'abitazione principale.

La detrazione, spettante, previa presentazione di apposita domanda, passa da L. 200.000 a L. 400.000, ed è riferita solo alle famiglie che hanno come unica proprietà la casa di abitazione con relative pertinenze, e la cui rendita non superi L. 1.100.000, a condizione che il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare, risultante presente nell'immobile di che trattasi, abbia i seguenti requisiti:

nucleo familiare di n. 1 persona	L. 22.000.000;
nucleo familiare di n. 2 persone	L. 32.000.000;
nucleo familiare di n. 3 persone	L. 37.000.000;
nucleo familiare di n. 4 persone	L. 42.000.000;
oltre le quattro persone per ogni altro componente si aggiungono	L. 7.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI PONTI SUL MINCIO

Il comune di PONTI SUL MINCIO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di stabilire in L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo previsto dal secondo comma, art. 6, decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PONTOGLIO

Il comune di PONTOGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONTREMOLI

Il comune di PONTREMOLI (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per il corrente anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):

aliquota 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, ecc;

aliquota ridotta 6,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

aliquota ridotta 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. di confermare per il corrente anno 1998, l'aumento da L. 200.000 a L. 300.000 della detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo quanto previsto dalla deliberazione di consiglio comunale n. 84 del 24 dicembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, citata in premessa, qui integralmente richiamata.

(Omissis).

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN

Il comune di PONT-SAINT-MARTIN (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota unica 4 per mille;

detrazione abitazione principale L. 220.000 (*);

(*) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PONZA

Il comune di PONZA (provincia di Latina) ha adottato, il 29 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. sono così determinate:

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale, 5,5 per mille;

b) altri fabbricati, oltre l'abitazione principale, 6,5 per mille;

2. per l'anno 1998 le riduzioni e le detrazioni di imposta sono così determinate:

a) per i fabbricati oltre l'abitazione principale, dichiarati inagibili o inabitabili secondo le modalità dell'art. 8 del decreto legislativo numero 504/1992, così come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'imposta risultante, calcolata con l'aliquota del 6 per mille, è ridotta del 50%;

b) per i fabbricati, adibiti ad abitazione principale, la detrazione d'imposta è stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PONZANO MONFERRATO

Il comune di PONZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONZANO ROMANO

Il comune di PONZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, meglio illustrato in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Ponzano Romano, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONZANO VENETO

Il comune di PONZANO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. già vigente del quattro per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POPOLI

Il comune di POPOLI (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per l'anno 1998, *(omissis),* l'aliquota I.C.I. verrà applicata in maniera diversificata secondo le classi degli immobili come da prospetto che segue:

POPOLI Art. 5, comma secondo, legge n. 504/1992 così come modificato da art. 3, legge n. 662/1996, finanziaria 1997	Aliq. attuale	Aliq. nuova	Differ. punt.
CLASSE 1 - ANCITEL 7-8 Aliquota abitazioni principali Gruppo A, tranne categoria A10 detrazione vigente prima casa L. 200.000	5,2	5,0	– 0,2
CLASSE 4 - ANCITEL 9 Aliquota per Enti senza scopo di lucro Gruppo A, categoria A3, A4, A5 Gruppo B, categoria B1, B3, B7	5,2	5,0	– 0,2
CLASSE 2 - ANCITEL 9 Aliquota per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazone principale Gruppo A, non usufruenti detraz. 1ª casa	5,2	5,7	+ 0,5
CLASSE 3 - ANCITEL 9 Aliquota per alloggi non locati Gruppo A, non usufruenti detraz. 1ª casa	5,2	6,4	+ 1,2
CLASSE 5 - ANCITEL 9 Aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni Gruppo B-C-D Gruppo A, categoria A10	5,2	5,7	+ 0,5
CLASSE 6 - ANCITEL 5 Terreni agricoli	5,2	5,0	– 0,2
CLASSE 7 - ANCITEL 6 Aree fabbricabili	5,2	5,7	+ 0,5

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. di L. 200.000 per l'abitazione principale;

2. di consentire agli anziani o disabili, ricoverati in istituti di cura ed in case di riposo, di detrarre L. 200.000 dell'I.C.I. dovuta per la propria abitazione principale a condizione che essa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PORCIA

Il comune di PORCIA (provincia di Pordenone) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura annua del 4 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000;

3. di confermare l'ulteriore detrazione di L. 120.000 a favore dei soggetti che versano nelle condizioni specificate nelle premesse, nei termini stabiliti con proprio atto consiliare n. 11/96.

(Omissis).

COMUNE DI PORLEZZA

Il comune di PORLEZZA (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI PORPETTO

Il comune di PORPETTO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 4,8 per mille l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, su tutte le tipologie degli immobili del comune di Porpetto (misura unica);

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a),* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, coti raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PORRETTA TERME

Il comune di PORRETTA TERME (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

2. di elevare la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PORTACOMARO

Il comune di PORTACOMARO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, come già applicata nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PORTALBERA

Il comune di PORTALBERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PORTE

Il comune di PORTE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Il comune di PORTICO e SAN BENEDETTO (provincia di Forlì) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

vengono confermate, per l'anno 1998, la modalità, le aliquote e la detrazione già stabilita per l'anno 1997 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Pertanto:

A) Gli immobili ubicati nel territorio comunale ai fini di cui trattasi, si distinguono come segue:

a) immobili destinati ad abitazione principale;

b) tutti gli altri immobili;

dando atto che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente» (ultimo alinea del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come riformulato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

B) Per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. restano determinate in questo comune come segue: ,

a) 5,5 per mille immobili adibiti ad abitazione principale;

b) 7 per mille tutti gli altri immobili.

C) La detrazione resta determinata nella misura unica di L. 200.000 annue, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Il comune di PORTO AZZURRO (provincia di Livorno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di confermare ai sensi dell'art. 3 — dal comma 53 al comma 56 — della legge n. 662/1996 per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. determinate con delibera C.C. n. 10 del 20 febbraio 1997 con le relative agevolazioni e detrazioni come segue:

abitazione principale 5,50 per mille. Si intende come abitazione principale quella nella quale, il contribuente, che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente e quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata;

immobili diversi da «abitazione principale» 7 per mille;

di stabilire la detrazione dell'imposta di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOCANNONE

Il comune di PORTOCANNONE (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti tariffe di tasse e aliquote d'imposta per l'anno 1998:

Imposta comunale immobiliare

Si conferma l'aliquota del 5 per mille, senza alcuna diversificazione prevista dalla legge.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

L'imposta sarà ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, con le modalità e i criteri di legge.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO CERESIO

Il comune di PORTO CERESIO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare gli importi delle imposte e tasse comunali nonché delle diverse entrate tributarie come risultano dalla tabelle «A», «B», «C», «D», «E», «F» e «G» allegate a far parte integrante e sostanziale del presente atto approvando, altresì, la tabella dei tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici:

(Omissis).

Imposta comunale immobili:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5,5 per mille;

unità immobiliari diverse 6,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Il comune di PORTOFERRAIO (provincia di Livorno) ha adottato, il 30 ottobre 1997 ed il 27 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno di imposta 1998 il regime di aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili così come determinato nella deliberazione di giunta municipale n. 89 del 27 febbraio 1997 e confermato dalla deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 28 febbraio 1997.

(Omissis).

A) di stabilire un nuovo regime di detrazione da applicarsi nella seguente misura:

L. 500.000 per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento da contribuenti per i quali si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

1. soggetti, di età superiore ai sessanta anni, titolari di reddito derivante da pensione, maggiorato dei redditi imponibili imputabili ai restanti componenti del nucleo familiare e/o dei soggetti di fatto conviventi, non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti maggiorata del cinquanta per cento;

2. non titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati.

I contribuenti che intendono usufruire della detrazione pari a L. 500.000 entro il termine previsto per il versamento della rata in acconto (30 giugno), dovranno presentare al comune una specifica richiesta corredata di ogni atto o documento utile a comprovare il diritto all'agevolazione o apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al verificato soddisfacimento delle suelencate condizioni. L'ufficio tributi comunali entro il termine previsto per il versamento a saldo (20 dicembre) comunicherà al contribuente l'esito della richiesta.

Il contribuente verserà la rata in acconto applicando la detrazione normale (L. 200.000) e procederà, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della richiesta, al conguaglio in sede di versamento a saldo.

Nell'ipotesi che il richiedente abbia già ottenuto per l'anno 1997 la comunicazione di accoglimento da parte dell'ufficio tributi, lo stesso potrà procedere alla determinazione dell'acconto considerando la detrazione pari a L. 500.000, salvo l'obbligo di produrre la suelencata documentazione entro il termine del trenta giugno.

B) di dare atto che la detrazione per abitazione principale in tutte le altre ipotesi impositive rimane fissata in L. 200.000 annue.

(Omissis).

Con le deliberazioni n. 89 del 27 febbraio 1997 e n. 5 del 28 febbraio 1997, il comune di Portoferraio ha stabilito:

(Omissis).

di istituire per l'anno 1997 il seguente regime di aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota normale pari al 6,7 per mille;

aliquota maggiorata 7 per mille;

aliquota ridotta 5,2 per mille;

aliquota agevolata 6 per mille, con le seguenti determinazioni:

1. l'aliquota normale pari al 6,7 per mille verrà applicata alle aree fabbricabili ed alle unità immobiliari appartenenti alla categoria residuale di «altri immobili soggetti ad imposizione» comprendente tutti i fabbricati diversi da: «abitazione principale»; da «unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale»; da «alloggi non locati»;

2. l'aliquota maggiorata pari al 7 per mille verrà applicata agli «alloggi non locati»;

3. l'aliquota ridotta pari al 5,2 per mille verrà applicata agli immobili costituenti «abitazione principale» per le persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, ed all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata»;

4. l'aliquota agevolata pari al 6 per mille verrà applicata agli «immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale».

L'aliquota agevolata verrà, altresì applicata, alle unità immobiliari concesse in comodato dal proprietario, con contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzino quale abitazione principale.

Al fine del riconoscimento del diritto all'applicazione della aliquota agevolata si rileva quanto segue: *a)* lo stato di locazione dovrà risultare da contratto registrato in data anteriore al 1° gennaio 1997; *b)* nell'ipotesi in cui, in base al testo unico dell'imposta di registro — D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — non sia obbligatoria la registrazione di detto atto il proprietario dovrà produrre il contratto di locazione non registrato e le ricevute dei canoni riscossi accompagnato dall'originale dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dalla quale sia possibile rilevare il reddito effettivo del fabbricato.

È consentito al richiedente l'agevolazione produrre, in luogo di quanto richiesto ai punti *a)* e *b)*, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano riportati tutti gli elementi indicati ai punti *a)* e *b)*».

È consentito al richiedente l'agevolazione produrre, in luogo del contratto di comodato registrato, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano riportati tutti gli elementi atti a dimostrare lo stato di «comodato».

I contribuenti che intendono usufruire della aliquota agevolata, entro il termine previsto per il versamento della rata in acconto (30 giugno), dovranno presentare al comune una specifica richiesta corredata di ogni atto o documento utile a comprovare il diritto all'agevolazione. L'ufficio tributi comunali entro il termine previsto per il versamento a saldo (20 dicembre) comunicherà al contribuente l'esito della richiesta.

Il contribuente verserà la rata in acconto applicando l'aliquota non agevolata e procederà, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della richiesta, al conguaglio in sede di versamento a saldo.

A) di dare atto che, in base al comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

B) di stabilire un nuovo regime di detrazione da applicarsi nella seguente misura:

L. 350.000 per le unita immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento da contribuenti per i quali si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

1. soggetti, di età superiore ai sessanta anni, titolari di reddito derivante da pensione, maggiorato dei redditi imponibili imputabili ai restanti componenti del nucleo familiare e/o dei soggetti di fatto conviventi, non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti maggiorata del cinquanta per cento;

2. non titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale in qualsiasi comune essi siano situati.

I contribuenti che intendono usufruire della detrazione pari a L. 350.000 entro il termine previsto per il versamento della rata in acconto (30 giugno), dovranno presentare al comune una specifica richiesta corredata di ogni atto o documento utile a comprovare il diritto all'agevolazione o apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al verificato soddisfacimento delle suelencate condizioni. L'ufficio tributi comunali entro il termine previsto per il versamento a saldo (20 dicembre) comunicherà al contribuente l'esito della richiesta.

Il contribuente verserà la rata in acconto applicando la detrazione normale (L. 200.000) e procederà, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della richiesta, al conguaglio in sede di versamento a saldo.

di dare atto che la aliquota agevolata prevista per gli immobil adibiti ad abitazione principale per soggetti residenti dovrà essere applicata secondo le modalità fissate dalla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate del 14 dicembre 1995, n. 318/E.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOGRUARO

Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 16 febbraio 1998 ed il 26 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno d'imposta 1998 l'aliquota I.C.I. del 5,6 per mille per le abitazioni principali e quella del 5,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati.

(Omissis).

1. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'I.C.I. 1998 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti, per le unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

2. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Il comune di PORTOMAGGIORE (provincia di Ferrara) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, così come definito dal vigente PRG limitatamente all'unità immobiliare oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

b) 5,8 per mille valevole per tutte le altre fattispecie di immobile imponibili valevole sull'intero territorio comunale.

(Omissis).

Inteso, per l'anno 1998 riconoscere l'aumento della detrazione che compete alle abitazioni principali, da L. 320.000 a L. 500.000, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.575.000 annui lordi riferito all'anno 1997;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.544.000, più L. 1.794.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.544.000, più L. 1.794.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 87.449.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.575.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *b)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *c)* (disoccupati) ed alla lettera *d)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 500.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non posseggano alcuna proprietà immobiliare nel territorio nazionale.

Che i richiedenti producano apposita istanza entro il termine di pagamento della prima rata dell'imposta in parola, da presentare, a pena di decadenza, al comune di Portomaggiore - Ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'istanza, dovrà contenere la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di essere nelle condizioni sopra indicate ed attesti inoltre:

il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della ulteriore detrazione;

la composizione del nucleo familiare;

l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno di applicazione dell'I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi.

Tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono tali condizioni.

La maggior detrazione sarà determinata, proporzionalmente, per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste.

I contribuenti che avranno inviato la citata domanda, corredata dalla adeguata documentazione, terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggior detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni di legge.

Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza del beneficio della detrazione per l'anno 1998. In caso di inoltro dell'istanza a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale.

Il comune si riserva di richiedere la documentazione integrativa che riterrà opportuna.

(Omissis).

Delibera

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, e per l'anno 1998, alle categorie di contribuenti indicate in narrativa ed alle condizioni sopra riportate, un aumento della detrazione d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da L. 320.000 a L. 500.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. di dare atto che i livelli di reddito presi a riferimento sono pari al limite stabilito per l'anno 1997 aumentati dell'1,7 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Il comune di PORTO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 15 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per il 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, comma 2, di prevedere una detrazione ordinaria per l'abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO RECANATI

Il comune di PORTO RECANATI (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. aliquota I.C.I. anno 1998:

a) per l'abitazione principale l'aliquota è nella misura del 5,50 per mille;

b) per tutte le altre unità immobiliari l'aliquota è nella misura del 6,30 per mille;

2. elevare per l'anno 1998 a norma del comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. relativa all'abitazione principale in favore di tutti quei soggetti passivi nei confronti dei quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale ai sensi della *legge 5 febbraio 1992, n.* 104;

b) pensionati, il cui nucleo famigliare sia composto dal richiedente, dal coniuge a carico e dai figli a carico ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi un reddito mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a L. 1.300.000 (comprensivo di qualsiasi pensione, assegno o indennità) e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

c) soggetti passivi proprietari di una sola abitazione di tipo economico (cat. A/3) o di tipo popolare (cat. A/4). In tale caso devono essere comunque rispettate le disposizioni che consentivano la detrazione di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. dare atto che i soggetti sopra citati detraggono dall'imposta dovuta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo di L. 300.000 rapportato *al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

4. di dare atto che coloro i quali hanno già beneficiato della riduzione per l'anno 1997 non dovranno produrre domanda; l'obbligo resta per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 1., ne richiedono i benefici per l'anno 1998. A tale riguardo la domanda verrà indirizzata al comune ed inoltrata entro il 30 giugno 1998 su apposito modulo, messo a disposizione dall'amministrazione.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Il comune di PORTO SANT'ELPIDIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 4,8 per mille e la detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOSCUSO

Il comune di PORTOSCUSO (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di rideterminare l'aliquota I.C.I. relativamente al gruppo/categoria D/7 portandola dal 4 al 5,5 per mille;

2. di confermare l'aliqota I.C.I. del 4 per mille per tutti gli altri gruppi/categoria e in L. 200.000 per la detrazione per le prime case.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO TOLLE

Il comune di PORTO TOLLE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4 per mille;

aree edificabili: 6 per mille;

tutti gli altri immobili: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO TORRES

Il comune di PORTO TORRES (provincia di Sassari) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. *di stabilire ai sensi dell'art.* 3, *comma* 53, *della legge 23 dicembre* 1996, n. 662, per l'anno 1998, l'aliquota vigente sul proprio territorio dell'imposta comunale sugli immobili in percentuale pari al cinque per mille per la prima casa e sei per mille per gli immobili diversi dalla prima casa e sette per mille relativamente agli alloggi non locati (per alloggi non locati debbono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioé utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di affitto registrato). Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti e i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. di stabilire per l'anno 1998 le detrazioni con i seguenti limiti:

a) per la prima casa L. 200.000;

b) disoccupati, cassintegrati, iscritti in liste di mobilità, titolari di pensione e/o assegno minimo INPS, con reddito familiare non superiore al doppio della pensione e/o assegno minimo INPS: L. 300.000;

c) soggetti passivi d'imposta nel cui nucleo familiare convivano portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 75 per cento con reddito non superiore al triplo della pensione e/o assegno minimo INPS: L. 300.000.

Dette agevolazioni dovranno essere certificate e verificate dai competenti uffici.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO VIRO

Il comune di PORTO VIRO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella misura così diversificata:

fabbricato adibito ad abitazione principale: 5 per mille;

fabbricati classificati in C6 e C7 (garage e tettoie) a disposizione dell'abitazione principale: 5 per mille;

abitazione secondaria tenuta a disposizione o affittata e aree fabbricabili: 7 per mille;

altri fabbricati e terreni agricoli; 5,5 per mille.

2) di confermare le detrazioni per abitazioni principali in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di determinare le seguenti maggiori detrazioni in relazione a particolari situazioni di carattere sociale:

persone titolari di solo reddito di pensione sociale o invalidità (con importo non superiore alla pensione sociale) e di quello relativo alla unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione per L. 320.000;

persone sole titolari di solo reddito riferito a lavoro dipendente di importo annuo (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 16.000.000 e a L. 12.000.000 se derivante da solo reddito di impresa o professione o, comunque da attività autonoma: detrazione per L. 270.000;

nucleo familiare composto da più persone con reddito annuo complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore a L. 12.000.000 per ogni componente. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i conviventi e per la determinazione del tetto massimo di reddito si computano tutti i componenti, anche se privi di reddito: detrazione per L. 270.000.

(Omissis).

COMUNE DI POSINA

Il comune di POSINA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del sei per mille;

2) di concedere per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di L. 300.000 per tutti coloro che versano in tale situazione.

(Omissis).

COMUNE DI POSTA

Il comune di POSTA (provincia di Rieti) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1997 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2) di detrarre L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).

(Omissis).

COMUNE DI POSTA FIBRENO

Il comune di POSTA FIBRENO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POTENZA

Il comune di POTENZA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, nella misura del 7 per mille, l'aliquota normale per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di ridurre, del 25% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fissando l'aliquota al 5,25 per mille e fissando la detrazione annua a L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione sarà proporzionalmente ripartita in base alla quota per la quale la detrazione medesima si riferisce. Tale agevolazione si applicherà anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei propri assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica. Viene, altresì, considerata direttamente abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'imposta comunale sugli immobili è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che consegna o invia, all'Ufficio tributi comunale, la relativa documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La documentazione attestante l'inagibilità o l'inabitabilità può essere allegata alla dichiarazione imposta comunale sugli immobili se il contribuente ha l'obbligo di presentazione delle medesime.

(Omissis).

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Il comune di POVE DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare, per l'anno 1998, l'I.C.I. con le seguenti aliquote:

4,5 per mille (aliquota agevolata) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli altri immobili;

2) di applicare la maggiore detrazione I.C.I. nella misura massima di L. 300.000 a favore di soggetti pensionati titolari di redditi al di sotto dei limiti e alle condizioni sottoriportati:

A) Limiti di reddito:

	Reddito mensile x 13	Limite annuo
	—	—
Nucleo familiare con 1 componente	769.230	10.000.000
Nucleo familiare con 2 componenti	1.076.923	14.000.000
Nucleo familiare con 3 componenti	1.269.230	16.500.000
Nucleo familiare con 4 componenti	1.407.692	18.300.000
Nucleo familiare con 5 componenti	1.538.461	20.000.000
Nucleo familiare con 6 componenti	1.653.846	21.500.000

per ogni ulteriore componente il limite è aumentato di L. 1.600.000.

B) Condizioni:

1) hanno diritto alla detrazione esclusivamente i pensionati ultrasessantenni titolari di reddito nei limiti sopraddetti, proprietari della sola casa di abitazione;

2) possono beneficiare della maggiore detrazione coloro che nel corso dell'anno di riferimento dell'imposta si siano trovati in particolari documentabili situazioni dì disagio economico (es.: licenziamento, fallimento, ecc.) e comunque siano proprietari della sola casa di abitazione e rientrino nei limiti di reddito sopraddetti con riferimento, al periodo in cui si è verificata la situazione di disagio;

3) la casa di abitazione dovrà essere classificata di categoria A/3 o A/4 ovvero, se classificata A/2, dovrà avere una rendita catastale non superiore a L. 1.500.000;

4) compatibilmente con quanto previsto al punto precedente per reddito si intende il reddito imponibile IRPEF lordo dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi (solo per i pensionati);

5) per nucleo familiare si intende quello residente nell'immobile oggetto dell'imposta;

6) coloro che intendono avvalersi della maggiorazione della detrazione dovranno, presentare entro il 31 maggio 1997, limitatamente a coloro che si sono trovati in situazioni imprevedibili, entro il 30 novembre 1997, domanda corredata dai documenti che dimostrino il possesso dei requisiti.

(Omissis).

COMUNE DI POVEGLIANO

Il comune di POVEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'impresa comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,9 per mille;

2) di determinare per l'anno 1998, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili fissando la detrazione in L. 300.000 a favore dei contribuenti appartenenti a:

famiglie composte da 1 o 2 persone che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. comprensiva della maggiorazione sociale (se la famiglia è composta da una sola persona) e non superiore al doppio di tale ammontare (se la famiglia è composta da due persone), e dichiarino, inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

Il comune di POVEGLIANO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998, per le motivazioni in premessa specificate, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'anno 1998 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo venga detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 in ragione annua.

(Omissis).

COMUNE DI POVIGLIO

Il comune di POVIGLIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Di confermare per l'anno finanziario 1998:

1) l'aumento delle rendite (o estimi) catastali al 31 dicembre 1996 ai sensi art. 3, commi 48 e 51 della legge n. 662/1996 come segue:

A) per le rendite dei fabbricati = + 5%

B) per i redditi dominicali = + 25%

2) che a norma della circolare M.F. n. 96/E del 4 aprile 1997 non si conferma per l'anno '98 quanto specificato al punto 2) lettera d) del dispositivo dell'atto Consiliare n. 18 dell'11 aprile 1997 (aliquota 5,2 per mille) alloggio concesso dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado.

3) di fissare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

A) aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel comune di Poviglio;

B) aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate, vuote e relative pertinenze classificate nel C/2, C/6 e C/7;

C) aliquota ordinaria del 5,9 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.

4) di fissare per l'anno 1998, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale una detrazione di L. 200.000 aunue rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI POZZALLO

Il comune di POZZALLO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per tutto l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo e nella misura del 5,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 220.000 per tutte le relative categorie di contribuenti;

di considerare abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero ed a condizione che la stessa non risulti locata;

di applicare, anche alla abitazione locata con contratto registrato al soggetto che la utilizza come abitazione principale, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo;

di applicare l'aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per un periodo non superiore a tre anni anche ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che anno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e la alienazione di immobili;

di applicare l'aliquota ridotta nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI POZZOLENGO

Il comune di POZZOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite a prima casa e nella misura del 6 per mille per le restanti unità immobiliari;

2) di confermare in L. 200.000, per l'anno 1998, ai fini del pagamento dell'imposta I.C.I., la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI POZZOLEONE

Il comune di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le tariffe e aliquote vigenti nel 1997 relative a: I.C.I. (delibera G.M. n. 70 del 20 febbraio 1997)

(Omissis).

Con la delibera n. 70 del 20 febbraio 1997, il comune ha stabilito:

1) di ridurre l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il 1997 nella misura unica del 4,50 per mille;

2) di considerare «direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

COMUNE DI POZZUOLI

Il comune di POZZUOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRADALUNGA

Il comune di PRADALUNGA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare nella misura del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio di competenza per l'anno 1998;

2) di determinare nella misura minima prevista, elevata per legge da L. 180.000 a L. 200.000, la detrazione dall'imposta dovuta per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PRAIA A MARE

Il comune di PRAIA A MARE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di abitazioni;

2) di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRAIANO

Il comune di PRAIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PRALBOINO

Il comune di PRALBOINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare, per l'anno 1998, l'aliquota base del 5,5 per mille per l'abitazione principale e l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale o non locate;

2) di elevare da L. 180.000 a L. 200.000 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalità dei soggetti passivi dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PRALI

Il comune di PRALI (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, nell'esercizio delle facoltà attribuite alle amministrazioni comunali dall'art. 4, lettera *a)*, n. 6 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRAMOLLO

Il comune di PRAMOLLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. così diversificate:

A) aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e agli immobili locati a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale;

B) aliquota del 7 per mille da applicarsi agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa);

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di dare atto che la prevista riduzione «ope legis» al 50% dell'importo dovuto per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili potrà essere applicata solo in presenza di una perizia dell'Ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prodotta dal contribuente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si accerti l'inagibilità dell'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI PRASCO

Il comune di PRASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRASCORSANO

Il comune di PRASCORSANO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 1998, confermando la proposta della giunta comunale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura prevista pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

Il comune di PRATA CAMPORTACCIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

3) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

Il comune di PRATA D'ANSIDONIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PRATELLA

Il comune di PRATELLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 15 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRATIGLIONE

Il comune di PRATIGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per il 1998 le seguenti aliquote e tariffe dei tributi comunali e le tariffe ed i prezzi dei servizi pubblici:

imposta comunale sugli immobili: aliquota unica 5 per mille;

detrazione prima casa: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRATO

Il comune di PRATO ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue:

4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

5,3 per mille aliquota ordinaria;

7 per mille per alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione.

(Omissis).

COMUNE DI PRATO SESIA

Il comune di PRATO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRATOVECCHIO

Il comune di PRATOVECCHIO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, con applicazione delle detrazioni previste dalla legge per la prima casa, pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRELÀ

Il comune di PRELÀ (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

imposta comunale immobile: aliquota del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PREMARIACCO

Il comune di PREMARIACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di variare ed applicare a decorrere dall'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) terreni agricoli, 4,5 per mille;

b) abitazioni principali, 4,5 per mille;

c) aree fabbricabili, 5 per mille;

d) altri fabbricati, 5 per mille;

e) unità immobiliari inagibili o inabitabili per i quali si procede ad interventi di recupero, con lavori iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998, 2 per mille per gli anni dal 1998 al 2000 compresi;

f) unità immobiliari inagibili o inabitabili per i quali non si procede ai relativi lavori di recupero, 6 per mille;

2) per gli immobili di cui al punto *e),* i proprietari soggetti passivi dovranno presentare all'Amministrazione comunale per gli anni di riferimento (1998-1999-2000) entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, una autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni attestante l'esecuzione dei lavori di recupero degli stessi immobili;

3) di determinare, a decorrere dall'anno 1998, nella misura annua di L. 500.000, comunque fino a concorrenza dell'imposta, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, titolari di reddito di qualsiasi natura, con esclusione del reddito prodotto dalla stessa abitazione, di importo pari od inferiore all'importo minimo delle pensioni I.N.P.S., se appartenenti a famiglie monoreddito, o con redditi non superiori al doppio della pensione I.N.P.S. se appartenenti a nuclei plurireddito; viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente il nucleo privo di reddito;

4) le situazioni esposte nel punto 2 dovranno essere adeguatamente documentate, presentando all'Amministrazione comunale, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, una dichiarazione con al-
legata copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, che attesti il diritto alla maggiore detrazione di L. 500.000;

5) per le altre unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, diverso da quello di cui al punto 3), la detrazione resta fissata a L. 200.000 fino alla concorrenza dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PREMOLO

Il comune di PREMOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

(Omissis).

COMUNE DI PRESENZANO

Il comune di PRESENZANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

4 per mille solo per utenze private prima casa ad uso abitativo;

6 per mille per locali ad uso commerciale, artigianale, industriale e per abitazioni private non residenti e seconda casa;

(Omissis).

Detrazione I.C.I., viene elevata da L. 300.000 a L. 500.000, per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PRESICCE

Il comune di PRESICCE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PRESSANA

Il comune di PRESSANA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRESTINE

Il comune di PRESTINE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRIGNANO CILENTO

Il comune di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche o persone giuridiche ed i soci di cooperative edilizie e proprietà indivise, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille,

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

IX. di dare atto che Prignano è classificato comune interamente montano.

(Omissis).

COMUNE DI PRIOCCA

Il comune di PRIOCCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere per l'anno 1998, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare la detrazione d'imposta di L. 220.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) di non procedere *(omissis)* ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., così come previsto dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI PRIOLA

Il comune di PRIOLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. al 5 per mille per la generalità dei contribuenti;

2) di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, ovvero oggetto di interventi di *recupero del patrimonio edilizio;*

3) di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale viene fissata in L. 200.000;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

5) di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI PRIVERNO

Il comune di PRIVERNO (provincia di Latina) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare nel 1998 le aliquote I.C.I. già stabilite nel 1997 con deliberazione di giunta n. 473 del 29 novembre 1996 che qui di seguito si riportano:

6,50 per mille per la seconda casa o immobile diversi dalle abitazioni;

5,50 per mille per la prima casa ovvero di abitazioni principali di residenti a Priverno;

2) di fissare all'1 per mille l'aliquita I.C.I., a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori:

a) in caso di vendita dell'unità immobiliare, oggetto della presente agevolazione, le detrazioni previste dal precedente comma si applicano per il restante periodo, in favore del nuovo proprietario;

b) sono previsti conguagli nel caso in cui i lavori siano effettuati o iniziati entro la data di versamento del saldo dell'imposta, sempreché sia stata presentata apposita istanza;

Il presente atto costituisce integrazione alle seguenti deliberazioni:

deliberazione di consiglio comunale n. 119 del 31 ottobre 1995 avente per oggetto: I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale - Aumento della detrazione sino a L. 300.000;

deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 27 febbraio 1996 avente per oggetto: I.C.I. imposta comunale sugli immobili - Ulteriore detrazione;

deliberazione di consiglio comunale n. 100 del 29 novembre 1996 avente per oggetto: I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale - Aumento della detrazione sino a L. 300.000 - Ulteriore novero dei benefici;

deliberazione n. 473 del 29 novembre 1996 avente per oggetto: I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili 1997 - Determinazione aliquote differenziate.

(Omissis).

COMUNE DI PRIZZI

Il comune di PRIZZI (provincia di Palermo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili viene stabilita nella misura:

a) del 4 per mille sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a qualsaisi uso destinati;

b) la detrazione per le abitazioni principali di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PROPATA

Il comune di PROPATA (provincia di Genova) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, pari a quella già fissata per il precedente anno 1997;

2) di confermare nell'importo di L. 300.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Il comune di PROVAGLIO D'ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2) di determinare, altresì, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 5 per mille, con una detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PROVVIDENTI

Il comune di PROVVIDENTI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti tariffe di tasse e aliquote d'imposta per l'anno 1998:

Imposta comunale sugli immobili:

si conferma l'aliquota del 6,5 per mille, senza alcuna diversificazione prevista dalla legge. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

L'imposta sarà ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, con le modalità e i criteri di legge.

(Omissis).

COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Il comune di PUEGNAGO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

aliquota 5 per mille relativamente alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

aliquota 6 per mille relativamente agli altri immobili;

aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997);

di determinare la detrazione dell'imposta come segue:

L. 250.000 per l'unità immobiliare non superiore a 70 mq adibita ad abitazione principale di anziani di età superiore a 65 anni, titolari di pensione sociale (art. 3, legge n. 112/1997);

L. 200.000, per le altre unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale, comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI PUGLIANELLO

Il comune di PUGLIANELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è fissata al 6 per mille indistintamente riferita alla generalità degli immobili soggetti all'imposta;

di stabilire che le aliquote ridotte siano soltanto quelle minime previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI PULFERO

Il comune di PULFERO (provincia di Udine) ha adottato, il 5 febbraio 1998 ed il 29 dicembre 1997, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relativa detrazione rispettivamente nella misura del 5 per mille e L. 200.000, come per l'anno 1997, giusta deliberazione giuntale n. 60 del 25 febbraio 1997.

(Omissis).

di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare a:

immobili abitativi diversi dall'abitazione principale;

immobili non aventi caratteristiche abitative;

terreni edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI PULSANO

Il comune di PULSANO (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutto gli immobili al fine di assicurare entrate sufficienti per ottenere il pareggio economico del bilancio di previsione 1998;

2. di confermare per l'anno 1998 la detrazione minima di L. 200.000 per tutte le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI PUOS D'ALPAGO

Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

2) di confermare l'aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PUSIANO

Il comune di PUSIANO (provincia di Como) ha adottato, il 25 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedendo una detrazione su tutte le abitazioni principali di L. 210.000 (come definite dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996);

(Omissis).

COMUNE DI PUTIGNANO

Il comune di PUTIGNANO (provincia di Bari) ha adottato, il 20 febbraio 1998 ed il 28 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 4,70 per mille.

(Omissis).

di fissare in L. 300.000 la detrazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

di fissare in L. 500.000 la detrazione dell'unità immobiliare del soggetto passivo proprietario della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con nessun altro reddito, titolare di pensione sociale o di invalidità civile e comunque titolare di reddito familiare sino al minimo vitale annuo di L. 9.070.100, stabilito dal regolamento comunale approvato con delibera del C.S. n. 455/97 e che non abbiano provveduto ad alcuna alienazione o donazione di unità immobiliare proprie nell'ultimo quinquennio.

(Omissis).

COMUNE DI QUADRELLE

Il comune di QUADRELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

rideterminare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, confermando la misura del 5 per mille, così come stabilito con deliberazione di giunta comunale n. 217 del 4 novembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI QUAGLIUZZO

Il comune di QUAGLIUZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5,6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) per l'anno 1998;

di non applicare ulteriori detrazioni, riduzioni o diversificazioni oltre a quelle già previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI QUALIANO

Il comune di QUALIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 10 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1998, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI QUARGNENTO

Il comune di QUARGNENTO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. vigente nell'anno 1997, che sara applicata da questo comune nella misura unica del 5,30 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI QUARNA SOTTO

Il comune di QUARNA SOTTO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, in esecuzione del disposto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI QUARONA

Il comune di QUARONA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI QUARRATA

Il comune di QUARRATA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,2 per mille;

2) determinare l'aliquota I.C.I. nella misura ridotta del 5 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3) determinare l'aliquota per gli alloggi non locati e le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

4) stabilire le seguenti detrazioni di imposta:

A) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad esclusione di quelle di cui alla successiva lettera *B)* L. 200.000;

B) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio del comune con reddito derivante unicamente da pensione non superiore a quello minimo I.N.P.S. da lavoro dipendente con esclusione dei contribuenti che abitano in immobili di categoria catastale A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9: L. 330.000.

Nel limite reddituale sopracitato non si tiene conto del reddito da fabbricati derivante dalla rendita catastale dell'abitazione principale.

La detrazione di cui sopra è subordinata alla presentazione di una istanza documentata entro il 30 giugno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI QUARTO

Il comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 febbraio 1998 ed il 28 febbraio 1997, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno finanziario 1998 la tariffa attualmente in vigore per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

N.	TIPOLOGIA	ALIQ.	DETRAZIONE
1	Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa	5 per mille	200.000
2	Unità immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale	5 per mille	—
3	Restanti immobili	6 per mille	—

(Omissis).

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Il comune di QUARTO D'ALTINO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, e per le sole abitazioni sfitte, l'aliquota del 7 per mille;

(Omissis).

3) di determinare, per l'anno 1998, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 a L. 350.000 limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) nuclei familiari con portatori di handicap o con invalidi civili se quest'ultimi hanno solo reddito derivante dall'invalidità;

b) nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensioni sociali o pensioni integrate con un massimo di L. 20.000.000 nel caso di 2 o più persone e di L. 10.000.000 nel caso di unica persona.

(Omissis).

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Il comune di QUARTU SANT'ELENA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di ridurre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 556/1996, la sopracitata aliquota, al 5 per mille per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale;

3. di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che per l'anno 1998 la detrazione prevista per l'abitazione principale ai fini I.C.I., è così graduata:

L. 300.000 nei confronti di soggetti titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, soli o con coniuge nella medesima situazione reddituale;

L. 250.000 nei confronti di soggetti titolari di reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF non superiore a L. 40.000.000;

tali detrazioni verranno concesse ai soggetti che ne fanno domanda, su modelli predisposti dal comune, con allegata documentazione comprovante il reddito.

(Omissis).

COMUNE DI QUILIANO

Il comune di QUILIANO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura di seguito indicata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le motivazioni tutte di cui in narrativa ed in relazione diretta con la necessità di copertura dei costi di servizi e delle funzioni dell'ente come da previsioni della situazione dello schema di bilancio 1998 ai sensi del decreto legislativo n. 77/1995:

5,3 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6,5 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI QUINCINETTO

Il comune di QUINCINETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere inalterata l'aliquota base I.C.I. per l'anno 1998 pari quindi al 4,75 per mille, con una detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI QUINDICI

Il comune di QUINDICI (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni addotte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni nella misura unica del 6 per mille, senza differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzione e di maggiori detrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI QUINTANO

Il comune di QUINTANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

di dare atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale opera una detrazione *ex lege* di L. 200.000;

(Omissis).

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Il comune di QUINTO DI TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI QUINTO VERCELLESE

Il comune di QUINTO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI QUITTENGO

Il comune di QUITTENGO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI RAGALNA

Il comune di RAGALNA (provincia di Catania) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille, rapportato al valore degli immobili per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e del 5,5 per mille per unità immobiliare adibita a seconda casa;

determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 così come facultizzato dai commi 55 e 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o da disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, salvo che la stessa non risulti locata o comunque occupata a qualsiasi titoli.

(Omissis).

COMUNE DI RAGOLI

Il comune di RAGOLI (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare a valere per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale riguardante l'imposta comunale sugli immobili in L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI RAGUSA

Il comune di RAGUSA ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. l'aliquota unica nella misura del quattro per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RAMACCA

Il comune di RAMACCA (provincia di Catania) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 per mille prevista dalla normativa citata in premessa;

di determinare, altresì, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, nell'importo minimo di L. 200.000 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 citata in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI RAMISETO

Il comune di RAMISETO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare e stabilire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per i motivi di cui in narrativa;

di approvare e stabilire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, nella misura di L. 200.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come indicato in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI RAMPONIO VERNA

Il comune di RAMPONIO VERNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili e di non praticare maggiori detrazioni e riduzioni fino a quando non si sarà definitivamente stabilito con precisione il gettito di tale imposta, per le motivazioni dette in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA

Il comune di RANCIO VALCUVIA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare, per l'anno 1998, la seguente classificazione di aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari locate;

le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

determinazione detrazione I.C.I. per l'anno 1998 nella misura di L. 200.000 per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 449/1997, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

di dare atto, inoltre, che per fruire delle agevolazioni e detrazioni, il soggetto passivo deve presentare:

per le unità immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

per i fabbricati inagibili o inabitabili: relazione dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 5;

per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti: dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal proprietario attestante la gratuità dell'utilizzo.

(Omissis).

COMUNE DI RANZANICO

Il comune di RANZANICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1998, nella misura differrenziata del 4,5, per mille per le abitazioni adibite a prima casa e del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nel minimo di legge pari a L. 200.000, così come previsto nell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI RAPALLO

Il comune di RAPALLO (provincia di Genova) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,6 per mille;

di confermare, per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale nella misura L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI RAPINO

Il comune di RAPINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per il 1998 nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI RAPOLANO TERME

Il comune di RAPOLANO TERME (provincia di Siena) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili da applicare nel nostro comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RAPOLLA

Il comune di RAPOLLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RASUN ANTERSELVA RASEN ANTHOLZ

Il comune di RASUN ANTERSELVA - RASEN ANTHOLZ (provincia di Bolzano) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. con decorrenza dal 1° gennaio 1998 vengono fissate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

4,4 per mille per tutti gli immobili;

(Omissis).

con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in base al comma 65 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 viene fissata la detrazione d'imposta I.C.I. con L. 350.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

la facoltà, di concedere ai soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale una elevata detrazione I.C.I. secondo l'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, non viene considerata per l'anno 1998;

(Omissis).

COMUNE DI RASURA

Il comune di RASURA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RAVANUSA

Il comune di RAVANUSA (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille, rapportato al valore degli immobili, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi per abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille, rapportato al valore degli immobili, per tutti gli altri soggetti passivi..

(Omissis).

COMUNE DI RAVENNA

Il comune di RAVENNA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze;

aliquota agevolata del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

di confermare in L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale da soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di stabilire che sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di aumentare a L. 400.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'Allegato «A» che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI RAVEO

Il comune di RAVEO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per il 1998 nella misura del 4 per mille;

di darsi atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI RAVISCANINA

Il comune di RAVISCANINA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI REA

Il comune di REA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.), nella misura del 6 per mille;

di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l'anno 1998 nella misura di L. 300.000, alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4 e A/5, aventi un valore catastale non superiore a L. 750.000.

(Omissis).

COMUNE DI REALMONTE

Il comune di REALMONTE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 7 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI REANO

Il comune di REANO (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare conformemente a quanto proposto dalla giunta comunale, per l'anno 1998 l'aliquota da applicare per l'impota comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RECANATI

Il comune di RECANATI (provincia di Macerata) ha adottato, il 23 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998, di mantenere invariate le tariffe I.C.I. già applicate nell'anno 1997 in esecuzione alla deliberazione n. 229/1997, e quindi di confermare le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per abitazione principale 5 per mille;

aliquota per abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5 per mille;

aliquota per alloggio a disposizione non locati o locati, anche se con regolare contratto registrato, ad uso non abitativo o ancorché locati ad uso abitativo non residenti 7 per mille.

(Omissis).

approvare per l'anno 1998 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 e comunque entro il limite d'imposta dovuta per l'abitazione principale per tutti quei soggetti passivi il cui nucleo familiare, così come composto alla data del 1° gennaio 1998, abbia un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF, inteso al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche degli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore a:

nucleo di una persona L. 12.500.000;

nucleo di due persone L. 22.000.000;

nucleo di tre persone L. 30.500.000;

nucleo di quattro persone L. 38.000.000;

per ogni persona in più, oltre quattro, viene prevista un'elevazione del limite di reddito di L. 6.000.000;

qualora, sempre alla data del 1° gennaio 1998, all'interno del nucleo familiare ci sia un portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), o un invalido con una invalidità dichiarata superiore all'80% (risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche) i limiti di reddito da considerare sono quelli del nucleo familiare composto da un numero di persone immediatamente superiore a quello effettivo.

(Omissis).

COMUNE DI RECCO

Il comune di RECCO (provincia di Genova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sottoindicate:

a) 5,7 per mille aliquota ordinaria;

b) 4,6 per mille, aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le sottoindicate unità immobiliari:

per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato al 1° gennaio 1998 ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;

c) 6,5 per mille aliquota maggiorata per le abitazioni non locate intendendosi per tali anche quelle tenute a disposizione nonché per quelle, possedute in aggiunta all'abitazione principale, locate a soggetti non residenti nel comune;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI RECOARO TERME

Il comune di RECOARO TERME (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come integrato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, al 6,5 per mille per tutti gli immobili senza distinzione alcuna;

di stabilire, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di applicare ai sottoelencati casi la detrazione di L. 230.000, a condizione che gli interessati provvedono alla formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti entro la data di scadenza della prima rata:

unità immobiliari con unico occupante di età superiore ai 60 anni;

unità immobiliari con famiglie in cui coabitino persone non autosufficienti a carico, che siano titolari di indennità di accompagnamento;

unità immobiliari con famiglie in cui coabitino persone portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 100%;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI REGGELLO

Il comune di REGGELLO (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. come fissata per il 1997 che risulta pertanto così determinata:

aliquota base (abitazione principale), 5,3 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, 7 per mille;

detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno, L. 200.000;

estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale agli anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e la cui unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufutto, non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Il comune di REGGIO CALABRIA ha adottato, il 31 ottobre 1997 ed il 19 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, nella misura del 5,60 per mille;

di fissare per l'anno 1998 la detrazione d'imposta sulla unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 300.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di rettificare, per i motivi esposti in narrativa, il deliberato della giunta comunale n. 1553 del 31 ottobre 1997 al secondo capoverso come segue: *di fissare per l'anno 1998 la detrazione d'imposta sulla unità* immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI REGGIOLO

Il comune di REGGIOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente come specificato nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa anch'essi purché residenti nel comune;

3. di determinare altresì per l'anno 1998 nelle misure del 7 per mille l'aliquota da applicarsi agli alloggi non locati;

4. di approvare altresì l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

1 - Pensionati:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1998 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) essere in condizione non lavorativa, con un reddito annuo da pensione, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 17.000.000 lordi nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 26.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. Sono escluse dalle suddette agevolazioni le famiglie composte, oltre che dal pensionato, da altre persone non pensionate titolari di reddito proprio.

2 - Altre situazioni di bisogno:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1998 l'unica *unità immobiliare di categoria catastale* A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) nucleo familiare composto da almeno due componenti al 1° gennaio 1998 con un reddito familiare non superiore a L. 26.000.000 annui lordi nel caso di famiglia di due componenti, reddito aumentato di L. 4.000.000, per ogni componente superiore al secondo. Il reddito di riferimento è quello dell'anno 1997. Le detrazioni previste sono relative alle sole seguenti categorie catastali:

A/2 di classe 1ª - Abitazioni di tipo civile;

A/3 Abitazioni di tipo economico;

A/4 Abitazioni di tipo popolare;

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 Abitazioni di tipo rurale,

e nel rispetto della seguente procedura:

Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione *deve essere autocertificato dal contribuente nelle forme di legge*, sotto la sua responsabilità, su appositi moduli che saranno forniti dalla Amministrazione.

Nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

Il contribuente che si trova nelle condizioni di poter usufruire della agevolazione provvede direttamente, al momento del pagamento del tributo, ad applicare la detrazione spettante.

L'autocertificazione che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al comune unitamente alla copia della attestazione dell'avvenuto versamento entro il 10 luglio 1998. Il modulo di autocertificazione deve essere presentato anche nel caso in cui, in seguito all'applicazione della maggiore detrazione, l'imposta da pagare sia azzerata.

(Omissis).

COMUNE DI REINO

Il comune di REINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il comune di Reino, è confermata nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI REMANZACCO

Il comune di REMANZACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 che l'aliquota dell'I.C.I. sia fissata in misura unica del 5,5 per mille;

2. di confermare anche per l'anno 1998 le riduzioni e detrazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 98 del 29 ottobre 1996, così come integrata dalla deliberazione consiliare n. 29 dell'11 aprile 1997, e precisamente:

Riduzioni:

riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; Deve essere prodotta autocertificazione da parte del contribuente; L'inagibilità o inabilità sarà accertata dall'ufficio tecnico con perizia.

riduzione per terreni agricoli condotti direttamente:

a) sui primi 50 milioni di valore l'aliquota è dello 0%;

b) oltre i 50 milioni e fino a 120 milioni di valore riduzione al 30%;

c) oltre i 120 milioni e fino a 200 milioni di valore riduzione al 50%;

d) oltre i 200 milioni e fino a 250 milioni di valore riduzione al 75%.

Detrazioni:

L. 200.000 per l'abitazione principale.

Maggiori detrazioni:

1) L. 240.000 per i cittadini contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) reddito familiare lordo, relativo all'anno 1997, non superiore a L. 20.000.000. Aumentato di L. 4.000.000 per ogni familiare a carico, compreso il coniuge ed i figli di età inferiore a 26 anni a carico;

b) che non siano proprietari di altri immobili, di autoveicoli di cilindrata superiore a 17 cv, di moto di cilindrata superiore a 100 cc, di natanti od aereomobili;

2) L. 300.000 per i cittadini contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) reddito familiare lordo, relativo all'anno 1997, non superiore a L. 15.000.000. Aumentato di L. 4.000.000 per ogni familiare a carico, compreso il coniuge ed i figli di età inferiore a 26 anni a carico;

b) che non siano proprietari di altri immobili, di autoveicoli di cilindrata superiore a 15 cv, di moto di cilindrata superiore a 100 cc, di natanti od aereomobili;

3) L. 300.000 per i cittadini contribuenti in possesso di pensione sociale, che siano unici proprietari della sola casa di abitazione;

4) L. 300.000 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;

3. di stabilire che per reddito familiare lordo si intende il reddito familiare lordo imponibile ai fini IRPEF, calcolato ai sensi del decreto-legge n. 69/1988 conv. con modificazioni nella legge n. 153/1988 (assegno per il nucleo familiare) e precisamente:

Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente.

Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno familiare;

4. *di stabilire che la maggiore detrazione verrà concessa a chi presen*terà opportuna domanda entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento della prima rata, completa di dichiarazione dei redditi;

5. di stabilire che il pagamento dell'imposta, limitatamente ai contribuenti che hanno presentato domanda per fruire della maggiore detrazione, dovrà essere effettuato obbligatoriamente in due rate, come previsto dalla normativa vigente in materia, al fine di permettere i controlli;

6. di stabilire che vengono assimilati all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto.

(Omissis).

COMUNE DI RENATE

Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RESCALDINA

Il comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate:

a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa), 4,5 per mille;

b) Terreni agricoli, 4,5 per mille;

c) Aree fabbricabili, 6 per mille;

d) Altri fabbricati, 6 per mille;

e) Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte), 7 per mille.

(Omissis);

2. di elevare, per l'anno 1998, da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione concessa per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi *che si trovano nelle condizioni di seguito tassativamente enunciate:*

a) pensionati con reddito annuale imponibile — ai fini Irpef — di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile e reddito annuale imponibile — ai fini Irpef — di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile — ai fini Irpef — di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000, per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile — ai fini Irpef — di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico.

In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidità civile o di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica rilasciata dalla competente USSL — purché conviventi — l'importo di L. 1.700.000 per ogni persona a carico è elevato a L. 2.700.000;

e) soggetti titolari di assistenza sociale in ambito comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari ai sensi delle precedenti lettere *a), b), c)* e *d)*, e comunque previo parere dei servizi sociali comunali.

Sono altresì considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute in proprietà o a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisicono la residenza in istituti di cura e assistenza o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

L'applicazione della detrazione di L. 400.000 è comunque subordinata alla presentazione da parte dei soggetti legittimati, entro il giorno 30 aprile 1998, di specifica istanza adeguatamente documentata e redatta sull'apposito modulo messo a disposizione dell'amministrazione comunale.

(Omissis).

COMUNE DI RESIUTTA

Il comune di RESIUTTA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota da applicare in questo comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RETORBIDO

Il comune di RETORBIDO (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI REVERE

Il comune di REVERE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue:

aliquota ordinaria, 5,75 per mille;

alloggi non locati, 7,00 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI

Il comune di REVIGLIASCO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili;

2. di determinare in ragione di L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI REVINE LAGO

Il comune di REVINE LAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille e la detrazione sulla abitazione principale pari a L. 200.000;

2. *di fissare un'aliquota agevolata dell'I.C.I. pari al 2 per mille, a favore* dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari o inabitabili, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI REZZAGO

Il comune di REZZAGO (provincia di Como) ha adottato, il 29 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 1998 la detrazione d'imposta di L. 200.000 per le abitazioni principali (come definite dall'art. 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI RHO

Il comune di RHO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote all'imposta comunale sugli immobili:

a) abitazioni principali, aliquota 5 per mille;

b) abitazioni sfitte o locate ad uso foresteria, aliquota 7 per mille;

c) abitazioni non rientranti nei precedenti punti *a)* e *b)*, aliquota 6,3 per mille;

d) altri fabbricati e terreni agricoli, aliquota 6,3 per mille;

e) aree fabbricabili, aliquota 7 per mille;

2. di applicare nella misura di L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale;
3. di considerare, in base all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, per abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente (da documentare), a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di considerare, altresì, per abitazioni principali le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI RIALTO

Il comune di RIALTO (provincia di Savona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1998, senza applicare differenziazioni.

(Omissis).

COMUNE DI RIBERA

Il comune di RIBERA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare nella misura unica del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nell'anno 1998.

(Omissis).

3. dare atto che la detrazione spettante per l'abitazione principale è di L. 200.000, come previsto per legge.

(Omissis).

COMUNE DI RIBORDONE

Il comune di RIBORDONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI RICADI

Il comune di RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

IV. di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. così come determinata con atto della giunta n. 477 del 1966.

. *(Omissis).*

con delibera di giunta municipale n. 477/1996, il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1997, nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RICALDONE

Il comune di RICALDONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nel 5,75 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;
dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI RICCIONE

Il comune di RICCIONE (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per i motivi sopraesposti, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

5,4 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per le abitazioni sfitte;

6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

2. di escludere dall'aliquota del 7 per mille (sconteranno quindi l'aliquota del 6,5 per mille) le abitazioni cedute in comodato d'uso gratuito a parenti e affini di 1° grado, di 2° grado e di 3° grado, sia in linea retta che collaterale, situazione dimostrabile con un certificato anagrafico che attesti la residenza anagrafica almeno dal 1° gennaio 1998; chi usufruisce di tale aliquota agevolata dovrà far pervenire al comune di Riccione, Ufficio I.C.I., entro il 20 dicembre 1998 la richiesta di riduzione dell'aliquota dal 7 al 6,5 per mille, allegando il certificato anagrafico dal quale risulti che il parente o l'affine, dimorante in quell'abitazione, ha la residenza anagrafica in quella abitazione almeno dal 1° gennaio 1998; l'esibizione della documentazione sopracitata non sarà necessaria quando la situazione è rimasta invariata rispetto all'anno precedente;
3. di confermare per l'anno 1998 la maggior detrazione I.C.I. per l'abitazione principale nella misura di L. 150.000 ai sensi di quanto previsto dal comma 55/3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aumentando così la detrazione da L. 200.000 a L. 350.000;
4. di applicare la suddetta maggior detrazione nei confronti di chi ha la residenza e la dimora di fatto nel comune di Riccione ed ha come «unica proprietà» (oppure diritto di usufrutto, uso o abitazione) il solo appartamento o casa di abitazione in cui abita (e delle eventuali pertinenze, garage, posto auto, cantina ecc.) e che detta unica proprietà appartenga alla categoria A/3, A/4, A/5 e A/6;
5. di concedere tale maggior detrazione anche a chi ha più quote di proprietà di un fabbricato o più fabbricati, a condizione che la somma di tali quote corrisponda alla proprietà di un solo appartamento (e delle eventuali pertinenze, garage, cantina, posto auto ecc.). Per richiedere l'ulteriore detrazione occorre presentare domanda in carta semplice, con allegata copia dichiarazione I.C.I., entro la data del versamento della rata a saldo ed idonea documentazione attestante l'appartenenza del fabbricato, unica proprietà, alla Cat. A/3, A/4, A/5 ed A/6;
6. per l'anno 1998, sono esonerati dal presentare la documentazione sopracitata quei soggetti che già per l'anno 1997 hanno richiesto la maggior detrazione e le condizioni sono rimaste invariate;

(Omissis).

COMUNE DI RIFIANO - RIFFIAN

Il comune di RIFIANO - RIFFIAN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 con effetto dal 1° gennaio 1998;
l'aliquota I.C.I.: 4 per mille (ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

(Omissis).

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

Il comune di RIGNANO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIMINI

Il comune di RIMINI ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare *(omissis),* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono escluse le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico;

aliquota del 6,7 per tutti gli altri immobili;

2) di confermare per l'anno 1998 l'aumento a L. 350.000 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate con i criteri già applicati nell'anno 1997 nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali:

cittadini residenti nel comune;

proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio);

di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%;

titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 1997 a L. 14.000.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni, deve essere nell'anno 1997 non superiore a L. 28.000.000; sono esclusi dal computo del reddito complessivo quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata.

Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 1° gennaio 1998. La detrazione è rapportata ad unità immobiliare; in caso di comproprietà spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante è applicata sulla sola imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, e non si estende all'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, fare pervenire al comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio, allegando copia della dichiarazione dei redditi propria e degli altri componenti il nucleo familiare (o del libretto di pensione o di invalidità).

Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l'anno 1998 ai requisiti sopra individuati;

3) di considerare, a conferma della medesima determinazione per l'anno 1997 ed in futuro fino a nuova diversa determinazione, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI RIOFREDDO

Il comune di RIOFREDDO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare senza variazioni l'aliquota I.C.I. prevista per l'anno 1997 della deliberazione n. 6 adottata dal consiglio comunale il giorno 7 marzo 1997 anche per l'anno 1998.

(Omissis).

con l'atto n. 6 del 7 marzo 1997 il consiglio comunale di Riofreddo ha stabilito nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIOLUNATO

Il comune di RIOLUNATO (provincia di Modena) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per ogni tipologia di immobile;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000 annue;

3. di fissare, altresì, una aliquota agevolata del 2 per mille per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibii o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Il comune di RIOMAGGIORE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'esercizio finanziario 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche;

di stabilire, in ossequio a quanto indicato al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di equiparare alle prime case le abitazioni date in uso gratuito ai discendenti e ascendenti diretti di primo grado che non possiedono alcuna abitazione, a condizione che gli stessi vi risultino residenti a noma di legge;

di assoggettare le aree fabbricabili all'aliquota ridotta del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIO MARINA

Il comune di RIO MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, come dettagliatamente riportato nell'elaborato descrittivo, allegato in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

A) Aliquote:

prima casa con residenza anagrafica: 6 per mille;

tutti gli altri casi (altre abitazioni a disposizione, garage, magazzini ecc.): 7 per mille, ad eccezione:

chi affitta a persone che utilizzano l'immobile quale abitazione principale: 6 per mille.

B) Detrazioni:

prima casa con residenza anagrafica: L. 240.000, elevabile a L. 300.000 per gli ultrasessantacinquenni con reddito annuo complessivo per nucleo familiare, pari o inferiore a L. 9.000.000, maggiorato di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo familiare stesso che non possiede altre proprietà immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (la relativa richiesta dovrà essere inoltrata entro il 30 aprile 1998 su appositi moduli reperibili presso gli uffici comunali).

(Omissis).

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE

Il comune di RIONERO IN VULTURE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto *legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:*

A) 5,00 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B) 5,50 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI RIONERO SANNITICO

Il comune di RIONERO SANNITICO (provincia di Isernia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIPARBELLA

Il comune di RIPARBELLA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 le tariffe ed aliquote relative ai tributi e servizi comunali di seguito indicate nella stessa misura dell'anno 1997 dando atto che:

(Omissis).

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55 della legge n. 662/1996 è stata determinata in L. 230.000, con deliberazione consiliare n. 4 del 28 febbraio 1997.

Le aliquote in materia di I.C.I. sono state determinate, su atto di indirizzo consiliare n. 5 del 28 febbraio 1997, con delibera di G.M. n. 88 dell'11 aprile 1997 nella seguente misura:

a) (aliquota abitazione principale ed ordinaria), 5,5 per mille, per gli immobili costituenti abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 , nonché per tutti gli altri immobili di categoria catastale diversa dalla «A»;

b) (aliquota immobili locati), 5,5 per mille,
per gli immobili categoria catastale «A» non adibiti ad abitazione principale dal proprietario, ma locati a soggetti terzi e che siano adibiti da tali soggetti ad abitazione principale;

c) (aliquota immobili non locati), 6,5 per mille),
per gli immobili di categoria catastale «A» non adibiti ad abitazione principale dal proprietario e non rientranti nelle ipotesi di casa «locata» di cui alla lettera *b)*;

la detrazione per abitazione principale dovrà essere applicata ai soli immobili adibiti ad abitazione principale di cui alla precedente lettera *a)*.

(Omissis).

COMUNE DI RIPOSTO

Il comune di RIPOSTO (provincia di Catania) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis);

per l'anno d'imposta 1998, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (di cui al comma 2 dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663) è elevata a L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

Il comune di RIVA DI SOLTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIVALBA

Il comune di RIVALBA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille uniformemente per tutti gli immobili (prima abitazione, diversi da abitazione, alloggi non locati, in aggiunta alla prima abitazione, ecc.);

di adottare quanto obbligatoriamente previsto dall'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, demandando ad un eventuale successivo provvedimento deliberativo la regolamentazione dell'I.C.I. secondo quanto previsto dal successivo art. 59, dando atto che lo stesso entrerà in ogni caso in vigore nell'anno 1999;

di stabilire ai sensi del comma 55, art. 3, legge n. 662/1996 e del comma 3, art. 58, decreto legislativo n. 446/1997 che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione;

di considerare ai sensi del comma 56, art. 3, stessa legge, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI RIVA LIGURE

Il comune di RIVA LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire come di seguito le aliquote e disposizioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998:

a) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, 4,80 per mille;

b) immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del punto *a)*, alloggi non locati, 6,25 per mille;

c) terreni agricoli, 4,80 per mille;

d) aree edificabili, 7 per mille;

l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata a L. 300.000 nei casi di seguito specificati:

A) soggetti passivi portatori di handicap o comunque appartenenti a nucleo familiare in cui risulta un portatore di handicap. L'agevolazione è limitata ai casi in cui l'handicap comporti una inabilità accertata pari almeno, al 67% ed il reddito imponibile netto complessivo del nucleo familiare non superi l'importo come di seguito stabilito:

a) L. 18.000.000 per i nuclei familiari composti da una persona;

b) L. 20.000.000 per i nuclei familiari composti da due persone;

c) L. 22.000.000 per i nuclei familiari composti da tre persone;

d) L. 24.000.000 per i nuclei familiari composti da quattro persone;

e) L. 26.000.000 per i nuclei familiari composti da cinque o più persone.

Le predette condizioni dovranno essere documentate mediante situazione di famiglia (da acquisire d'ufficio), certificazione rilasciata dall'U.S.L., ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché - per quanto concerne il reddito - dichiarazione resa dal soggetto passivo dell'imposta ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni.

B) Soggetti passivi titolari di trattamento minimo di pensione previsto per l'assicurazione generale obbligatoria appartenenti a nuclei familiari i cui componenti sono sprovvisti di redditi, fatta eccezione per quelli derivanti da trattamento minimo di pensione previsto per l'assicurazione generale obbligatoria e che, comunque, non risultano titolari di altre proprietà immobiliari, oltre alla casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione, o di altri diritti su immobili di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (diritti di usufrutto, uso o abitazione). Le predette condizioni dovranno essere documentate mediante situazione di famiglia (da acquisire d'ufficio) e dichiarazione resa dal soggetto passivo dell'imposta ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni.

La concessione della maggiore detrazione verrà disposta con determinazione del responsabile del servizio, nominato ai sensi dell'art. 11, 4° comma, del decreto legislativo n. 504/1992.

Coloro che ritengono di aver diritto alla maggiore detrazione per l'anno 1998 dovranno inoltrare documentata istanza al Sindaco entro il 31 marzo 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO

Il comune di RIVAMONTE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure differenziate:

a) prime abitazioni e primo garage a servizio delle stesse aliquota pari al 4,5 per mille con detrazione d'imposta pari a L. 200.000;

b) rimanenti immobili ed aree fabbricabili: aliquota pari al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

Il comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO

Il comune di RIVAROLO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota del 4 per mille:

per gli interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 31, lett. *c)* e lettera *d)* della legge n. 457/1978 che interessano l'intero fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia e fino alla comunicazione di fine lavori che non deve superare il limite dei tre anni dalla data del rilascio della concessione. L'eventuale proroga della concessione non dà diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere effettuata in sede di denuncia I.C.I. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e interessi;

per gli immobili messi a disposizione della pubblica amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica. L'applicazione di una aliquota agevolata è giustificata dal fatto che il proprietario, concordando con la pubblica amministrazione un affitto secondo quanto stabilito dalle norme di edilizia residenziale pubblica, consente alla pubblica amministrazione di risolvere situazioni di tensione abitativa;

aliquota del 5.50 per mille:

per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. A questi immobili si applica la detrazione di imposta di L. 200.000 (fissata dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di 1° grado che li utilizzano come abitazione principale;

per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);

per l'abitazione (da intendersi una sola abitazione) possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenuta a disposizione dal proprietario (immobile con allacciamento utenze e assoggettato per l'intera superficie a tassa rifiuti). La comunicazione per l'individuazione dell'abitazione tenuta a disposizione dovrà essere effettuata in sede di denuncia I.C.I.;

agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni;

aliquota del 7 per mille, per tutti gli immobili posseduti e non rientranti nei casi specificatamente individuati nelle precedentemente aliquote.

(Omissis).

COMUNE DI RIVAROSSA

Il comune di RIVAROSSA (provincia di Torino) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, anche per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille e con una detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

di fissare, invece, un'aliquota agevolata dell'I.C.I., pari all'1 per mille, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti nell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI RIVA VALDOBBIA

Il comune di RIVA VALDOBBIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

imposta unica pari al 6 per mille;

di confermare a L. 300.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RIVE

Il comune di RIVE (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille già in vigore per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI RIVELLO

Il comune di RIVELLO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

stabilire l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI RIVISONDOLI

Il comune di RIVISONDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'I.C.I., per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RIZZICONI

Il comune di RIZZICONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'applicazione dell'I.C.I., in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, riconfermando l'aliquota unica del 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza, del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI ROANA

Il comune di ROANA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe e le aliquote già vigenti nel 1997, accogliendo la proposta formulata dalla Giunta comunale con delibera n. 20 del 20 febbraio 1998.

Deliberazione del 2 dicembre 1996;

(Omissis).

determinare per l'anno 1997, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali come definiti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e del 5,8 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ROASCIO

Il comune di ROASCIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROATTO

Il comune di ROATTO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili;

di determinare in ragione di L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI ROBASSOMERO

Il comune di ROBASSOMERO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille alloggi recuperati dal degrado;

6 per mille alloggi sottratti al mercato delle abitazioni (alloggi sfitti);

5,5 per mille rimanenti immobili;

detrazione prima casa L. 220.000.

di dare atto che la detrazione per la prima casa passa da L. 200.000 a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

Il comune di ROBECCHETTO CON INDUNO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, la seguente aliquota differenziata dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune:

aliquota I.C.I. abitazione principale: 5 per mille;

aliquota I.C.I. altre categorie di immobili: 6 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.

(Omissis).

COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO

Il comune di ROBECCO D'OGLIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

aliquota del 7 per mille ed aliquota ridotta al 6 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCABASCERANA

Il comune di ROCCABASCERANA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. sugli immobili per il prossimo anno 1998 nella misura del 5,50 per mille, quale aliquota unica, quantificando per tanto la previsione di entrata per il prossimo anno in L. 210.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

Il comune di ROCCA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura prevista pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCADASPIDE

Il comune di ROCCADASPIDE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I., nelle misure seguenti:

a) aliquota base: 5 per mille *(Omissis).*

b) aliquota agevolata: 2,50 per mille, immobili oggetto di interventi di recupero, art. 1 legge n. 449/1997;

c) L. 200.000: detrazione base;

d) L. 300.000: detrazione per titolari di immobili privi di altri redditi.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DI BOTTE

Il comune di ROCCA DI BOTTE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per i motivi di cui in premessa, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, a conferma di quanto disposto dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo n. 131 del 30 ottobre 1997, esecutivo.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DI CAVE

Il comune di ROCCA DI CAVE (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998 nella misura indifferenziata del 6 per mille:

di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Il comune di ROCCA DI MEZZO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 3 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. in misura pari al 5,50 per mille;

di concedere una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione pari a L. 250.000;

di concedere una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 300.000 ai soggetti che possiedano tutti i seguenti requisiti:

1) l'essere pensionato ultrasessantacinquenne che vive solo;

2) l'avere un reddito annuale non superiore a L. 15.000.000;

3) non avere altre immobili in proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio dello Stato;

4) non essere titolari di rendite, vitalizi e titoli d'investimento vari.

I requisiti dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva con firma autentica. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 l'autentica potrà essere omessa qualora la sottoscrizione della dichiarazione avvenga in presenza del responsabile del procedimento identificato in Ammanniti Ugo, istruttore del servizio tributi;

di dare atto che l'aumento della detrazione per l'abitazione principale dei soggetti di cui al punto precedente non compromette l'equilibrio finanziario del bilancio;

di demandare all'ufficio tributi la predisposizione degli atti necessari a pubblicizzare l'importo della aliquota dell'I.C.I., le detrazioni concesse sulla prima abitazione, e l'abbattimento del 50% dell'aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DI NETO

Il comune di ROCCA DI NETO (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per il 1998 l'aliquota per l'I.C.I. nella misura del 6 per mille;

confermare le detrazioni per prima abitazione nella misura prevista di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAFIORITA

Il comune di ROCCAFIORITA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Il comune di ROCCAFLUVIONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la stessa aliquota dello scorso anno dell'I.C.I. pari al 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÍ

Il comune di ROCCAFORTE MONDOVÍ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per il 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ai proprietari e ai titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione che risultino residenti sul territorio comunale per tutto il 1998. In caso di residenza per periodi inferiori la presente aliquota verrà applicata limitatamente al periodo di effettiva residenza;

6 per mille in oni altro caso.

di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53, 59 della legge n. 662/1996:

non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale);

non ci si avvale della facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8, comma primo, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

resta fissata in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione è aumentata a L. 300.000 a favore di coloro che, ultra sessantenni residenti, possiedono la sola casa in cui abitano, di superficie non superiore a 60 mq, di categoria economica popolare e fruitore di reddito non superiore a L. 18.000.000 annui lordi se singoli ed a L. 25.000.000 annui lordi se con coniuge a carico;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune.

di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 della legge numero 449/1997 (aliquota agevolata per recupero fabbricati, fabbricati di valore artistico, costruzioni autorimesse, utilizzo sottotetti).

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAFORZATA

Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per le ragioni esposte in narrativa, di aumentare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta I.C.I. nel seguente modo:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,3 per mille;

unità immobiliare non adibita ad abitazione principale: 5,6 per mille;

aree fabbricabili e terreni agricoli: 5,3 per mille;

di determinare, con decorrenza dal 1998, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAFRANCA

Il comune di ROCCAFRANCA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998 e per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille,

2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000, solo ne caso in cui l'immobile sia occupato direttamente dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Il comune di ROCCAGLORIOSA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per gli immobili di questo comune nella misura del 6 per mille di cui alla delibera di giunta comunale del 14 aprile 1997.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAGORGA

Il comune di ROCCAGORGA (provincia di Latina) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1998;

2. di recepire la nuova normativa al riguardo stabilita dall'art. 3 comma 55 limitatamente alle disposizioni di cui al punto 4 e più precisamente di stabilire che per i soli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. la detrazione d'imposta passa da L. 200.000 a L. 350.000;

3. di stabilire che la detrazione d'imposta passa a L. 500.000 per i capannoni della zona artigianale.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCALUMERA

Il comune di ROCCALUMERA (provincia di Messina) ha adottato, il 9 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAMANDOLFI

Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO

Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di prendere atto di quanto deliberato dalla giunta municipale con atto n. 22 del 25 febbraio 1998 e di determinare per le esigenze indicate in narrativa per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono, negli anni 1998 e 1999, i seguenti interventi:

a) recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) recupero di immobili di interesse architettonico o artistico localizzati nei centri storici;

c) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

d) utilizzo dei sottotetti;

così come stabilito dall'art. 1 commi 5 e 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAMORICE

Il comune di ROCCAMORICE (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

specificato che, per quanto riguarda in particolare l'I.C.I., l'aliquota viene confermata al 5 per mille, già valevole per il 1997, che tale aliquota è unica per tutti i diversi titpi di immobili presenti sul territorio comunale con rinuncia quindi alla facoltà concessa dalla legge di diversificarla con riferimento a diverse tipologie immobiliari e che non si applicano né le detrazioni né le riduzioni consentite dalle norme relative all'imposta in argomento per le abitazioni principali, ferma restando solo la detrazione di L. 200.000 prevsita in via generale e obbligatoria dalla legge n. 662/1996 per le suddette abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCANOVA

Il comune di ROCCANOVA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

3. di stabilire, per l'anno 1998, la detrazione per unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 250.000 per tutti i cittadini e da L. 200.000 a L. 500.000, a favore dei soli contribuenti che appartengono alle seguenti categorie di disagio economico e sociale:

a) i soggetti passivi che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 1997 che siano titolari di pensione o assegni minimi e che siano in possesso della sola abitazione condotta direttamente;

b) i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nella abitazione oggetto della detrazione, comprenda eventuali disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante dalle competenti strutture pubbliche;

4. di stabilire, altresì, che soggetti di cui trattasi possono essere ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario o titolare di altro diritto reale o possessore di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale, nel territorio nazionale;

che non venga effettuata locazione;

che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non sia superiore a L. 12.000.000 per un nucleo composto da una unità, a L. 24.000.000 per un nucleo composto da due unità più L. 1.600.000 per ogni componente convivente nel nucleo per i casi di cui ai punti succitati a) e b);

che per unità immobiliare si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente ed in particolare per le seguenti categorie: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

che tutti i suddetti requisiti necessari per l'ottenimento della maggiore detrazione debbono essere posseduti, necessariamente, alla data dell'1 gennaio 1998;

che la detrazione non è estensibile ai box ed autorimesse, cantine anche se destinate a servizio delle abitazioni principali, salvo il caso in cui tali fabbricati abbiano, con l'abitazione principale, un'unica rendita catastale.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCANTICA

Il comune di ROCCANTICA (provincia di Rieti) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCARAINOLA

Il comune di ROCCARAINOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille riferita alle diverse tipologie di immobili, secondo i principi e i criteri dettati dal titolo primo, capo primo, nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota è fissata al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Il comune di ROCCA SAN GIOVANNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

deliberare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquote del 6 per mille per abitazioni non locate;

aliquota del 5 per mille per aree fabbricabili;

aliquota del 5 per mille per prima casa e immobili non ricompresi precedentemente;

(Omissis).

per abitazione non locata deve intendersi quanto precisato in preambolo.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Il comune di ROCCA SANTO STEFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura ordinaria del sei per mille, così confermando la propria precedente deliberazione n. 116/1997 in narrativa richiamata;

2. di stabilire che per l'anno 1998 verranno applicate unicamente le detrazioni previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Il comune di ROCCASCALEGNA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, con effetto per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Roccascalegna nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

3. di elevare a L. 300.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora lo stesso sia titolare di pensione sociale.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI

Il comune di ROCCASECCA DEI VOLSCI (provincia di Latina) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASICURA

Il comune di ROCCASICURA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASPARVERA

Il comune di ROCCASPARVERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, in applicazione delle disposizioni normative vigenti e per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nel 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASTRADA

Il comune di ROCCASTRADA (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per il 1998 tutte le seguenti misure, già in vigore per l'anno 1998, in materia di I.C.I.:

a) di considerare, ai fini I.C.I., direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in cui dimorano abitualmente, da soli o con altri familiari privi di reddito, i proprietari pensionati sociali con un reddito annuo non superiore a L. 14.000.000; la maggiore detrazione è concessa dal responsabile della gestione dell'imposta su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condizioni che ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi;

c) di determinarre l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille, per l'anno 1998, al fine di concedere le agevolazioni suddette ad altri contribuenti e manterene il gettito I.C.I. pari a quello del 1997;

d) di concedere la riduzione dell'1,5 per mille dell'aliquota I.C.I., fissandola pertanto al 5,5 per mille per l'anno 1998, per le seguenti unità immobiliari:

adibite direttamente ad abitazione principale;

locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

adibite ad attività artigianali, commerciali, industriali classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e «D» con esclusione di quelli compresi nei gruppi D/4, D/5, D/6;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati ubicati nei centri storici ed interessati da interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione, regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente regolamento edilizio e previa richiesta degli interessati, limitatamente all'anno in cui vengono effettuati detti interventi. Le richieste saranno valutate sulla base dei criteri da stabilire con apposito regolamento.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAVALDINA

Il comune di ROCCAVALDINA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel 6 per mille e la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAVIGNALE

Il comune di ROCCAVIGNALE (provincia di Savona) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare, per l'anno 1998, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, misura unica per tutti i tipi di immobile, confermando la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA BELBO

Il comune di ROCCHETTA BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA PALAFEA

Il comune di ROCCHETTA PALAFEA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

Il comune di ROCCHETTA SANT'ANTONIO (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta da applicare: 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a),* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI RODDI

Il comune di RODDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,25 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998;

2. di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI RODELLO

Il comune di RODELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RODENGO SAIANO

Il comune di RODENGO SAIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di approvare le agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. previste per i possessori di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come qui appresso specificato:

categoria A/2, abitazione di tipo civile, detrazione L. 240.000;

categoria A/3, abitazione di tipo economico, detrazione L. 275.000;

categoria A/4, abitazione di tipo popolare, detrazione L. 295.000;

categoria A/5, abitazione di tipo ultrapopolare, detrazione L. 295.000;

categoria A/6, abitazione di tipo rurale, detrazione L. 295.000;

categoria A/11, abitazioni ed alloggi tipici, detrazione L. 295.000.

(Omissis).

COMUNE DI RODERO

Il comune di RODERO (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota del 5 per mille per la prima abitazione;

b) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RODI GARGANICO

Il comune di RODI GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi del comma 1, dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato ed integrato con la legge n. 662/1996 e dall'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1998 nel territorio del comune di Rodi Garganico;

di stabilire, altresì, in L. 300.000 l'ammontare delle detrazioni per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RODIGO

Il comune di RODIGO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, in via definitiva, con riferimento alle motivazioni espresse in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Rodigo, nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati, per i quali viene applicata l'aliquota del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROGHUDI

Il comune di ROGHUDI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998 viene stabilita al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROIATE

Il comune di ROIATE (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed aggiunte, per tutte le tipologie di immobili;

2. di fissare, altresì, nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI ROMA

Il comune di ROMA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A) nella misura del 6,9 per mille (aliquota ordinaria) relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

B) nella misura del 4,9 per mille nei casi di:

b1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune; si considerano equiparate ai fini dell'applicazione dell'aliquota all'abitazione principale un box o posto auto e una cantina siti nel medesimo fabbricato;

b2) unità immobiliare, considerata direttamente adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari «a condizione che la stessa non risulti locata»;

b3) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1) ed a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) in cui il soggetto passivo eserciti la propria attività commerciale od artigianale direttamente o come rappresentante legale o amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata, o in collaborazione con il coniuge o con un familiare entro il primo grado di parentela; tale agevolazione è applicata anche nel caso in cui soggetto passivo sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amminsitratore;

b4) unità immobiliari adibite ad autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6) in cui il soggetto passivo eserciti la propria attività direttamente o come legale rappresentante o amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata, o in collaborazione con il coniuge o con un familiare entro il primo grado di parentela; tale agevolazione è applicata anche nel caso in cui il soggetto passivo sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore;

b5) unità immobiliare non locata concessa in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale e ivi abbia la residenza anagrafica.

Per le unità immobiliari di cui ai punti b3) e b4) l'aliquota del 4,9 per mille è applicabile ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;

C) nella misura del 5,5 per mille nei casi di unità immobiliari locate, da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

L'applicazione delle anzidette aliquote del 4,9 - 5,5 per mille è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno successivo, attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra.

Di riconoscere una ulteriore detrazione di imposta a titolo di I.C.I. di L. 300.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista per le abitazioni principali, ai soggetti passivi del tributo in parola in possesso dei seguenti requisiti:

1) disoccupati che al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'I.C.I. siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni:

non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'I.C.I. abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;

lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità da oltre sei mesi.

Le condizioni indicate devono essere documentate dai competenti organismi;

2) titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il sessantesimo anno di età;

3) soggetti passivi il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto di detrazione comprenda uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

I soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a L. 50.000.000;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a due volte e mezza l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S. per i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 ed a quattro volte e mezzo per il caso di cui al precedente punto 3.

I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di applicazione d'imposta, su apposito modulo attestante oltre il possesso dei requisiti sopra indicati:

il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;

la composizione del nucleo familiare;

l'indicazione dei soggetti disabili, con il relativo grado di inabilità, effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al precedente punto 3);

l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi.

Tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi di cui al precedente punto 1): nei casi di cui ai precedenti punti 2) e 3) la domanda iniziale varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno comunicare al comune, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno, l'intervenuta modifica ed il conseguente adeguamento alle normali condizioni di imposizione.

Nel caso di omessa o infedele dichiarazione si procederà al recupero delle maggiori imposte dovute e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE

Il comune di ROMAGNANO AL MONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille fissando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura del 5 per mille;

la detrazione sulle abitazioni principali pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROMAGNESE

Il comune di ROMAGNESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire come agevolazione per la prima casa una riduzione della tariffa dello 0,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROMANENGO

Il comune di ROMANENGO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'qliquota unica del 5 per mille e la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROMBIOLO

Il comune di ROMBIOLO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) da applicare in questo comune, nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.

di non avvalersi della facoltà di:

a) ridurre l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) elevare l'mposta della detrazione per l'abitazione principale;

c) considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

d) deliberare aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio;

di stabilire, inoltre, le seguenti modalità applicative:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino, a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI RONAGO

Il comune di RONAGO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota nella misura del 4,5 per mille, solo gli edifici adibiti a prima casa, ai sensi ed agli effetti dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1998;

2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota della citata imposta per tutti i restanti immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RONCARO

Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Il comune di RONCHI DEI LEGIONARI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota base dell'I.C.I. per l'anno 1998 nel 7 per mille e di determinare un'aliquota ridotta, del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti, sempre per l'anno 1998, considerando altresì abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili cha acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, anche a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né utilizzata da alcuno;

2. di prevedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000. a L. 400.000 nei casi sottoriportati:

a) proprietari della sola casa di abitazione con rendita catastale non superiore a quella posseduta dalle abitazioni di tipo economico-popolare categoria A/4;

b) il nucleo familiare anagrafico abbia un reddito annuo lordo relativo al 1997 derivante da lavoro dipendente e/o pensione, medio pro capite pari o inferiore a L. 8.000.000;

oppure, in alternativa al punto *b)* il seguente punto *c)*:

c) nel nucleo familiare anagrafico sia presente una persona disabile con invalidità civile del 100% ed il reddito familiare lordo dell'anno 1997, derivante da lavoro dipendente o pensione risulti pari o inferiore a L. 50.000.000;

ritenuto inoltre che siano riconfermate anche le modalità per ottenere l'agevolazione che sono le seguenti:

A) l'interessato deve presentare la domanda in carta semplice al Comune;

B) l'ufficio tributi istruirà le domande ed informerà gli interessati dell'agevolazione concessa, che avrà effetto solo per l'anno in corso e li inviterà a presentare la documentazione occorrente per effettuare il calcolo dell'I.C.I., fornendo loro l'assistenza e la consulenza necessaria;

nel caso in cui l'acconto I.C.I. sia stato versato senza tener conto della maggior agevolazione spettante, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di dicembre, oppure si provvederà d'ufficio allo sgravio dovuto;

3. di approvare la seguente bozza di regolamento.

(Omissis).

COMUNE DI RONCOBELLO

Il comune di RONCOBELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Roncobello nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di dare atto che ex art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RONCO BRIANTINO

Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, riconfermando quindi l'aliquota applicata negli anni precedenti;

di determinare l'ulteriore detrazione dell'imposta per le abitazioni principali come definite dalla parte finale del comma 2 del nuovo testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, elevando per l'anno 1998 la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000.

di tale ulteriore detrazione protranno beneficiare i soggetti passivi dell'imposta appartenenti alle seguenti categorie:

a) pensionati con redditi annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 26.500.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico,

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a L. 26.500.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a L. 26.500.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, al fine I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 26.500.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

2. nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'azienda USSL, sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;

f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti;

saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, tutte le unità classificate in catasto in A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 2 - lettera *a);*

coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 1998 dovranno inoltrare domanda entro il 30 giugno 1998;

le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI RONCOLA

Il comune di RONCOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

detrazioni: L. 200.000 previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI RONSECCO

Il comune di RONSECCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998:

a) nel 4,3 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili;

b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RORÀ

Il comune di RORÀ (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per il 1998 un'aliquota del 6 per mille sul reddito degli immobili siti sul territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI ROSÀ

Il comune di ROSÀ (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. 1998 nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROSAZZA

Il comune di ROSAZZA (provincia di Biella) ha adottato, il 9 settembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale nella misura pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROSCIANO

Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 4 febbraio 1998 ed il 23 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I., aliquota base: 5 per mille, (non inferiore al 4 per mille, non superiore al 7 per mille).

1) Fabbricati: A) Aliquote.

La legge finanziaria 1998 concede, ai comuni, la possibilità di diversificare l'aliquota anche in riferimento all'attività svolta dal soggetto obbligato.

Dall'art. 3, comma 543, della legge n. 862/1996 (finanziaria 1997), può dedursi la seguente casistica:

1. abitazione principale: aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente);

2. seconde case: aliquota 5,5 per mille;

3. alloggi non locati: aliquota 5,5, per mille;

4. immobili destinati ad attività commerciale: aliquota 5 per mille;

5. immobili destinati ad attività artigianali: aliquota 5 per mille;

6. immobili destinati ad attività industriali: aliquota 5 per mille;

7. immobili posseduti da enti senza fine di lucro (non-profit): aliquota 4,5 per mille (agevolata);

8. immobili locati, con contratto registrato, a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale: aliquota 5 per mille (agevolata) (art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla legge n. 556/1996);

9. immobili destinati ad attività proressionali: aliquota 6 per mille;

10. fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e la alienazione di immobili: aliquota 4 per mille, per anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni).

N.B.: ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997), viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di ususfrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Fabbricati: *B)* Riduzione di imposta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario:

a) di perizia, con allegata idonea documentazione;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in alternativa a quanto previsto sub «*a*».

Fabbricati: *C)* Detrazioni di imposta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) dalla imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Dal 1997 l'imposta dovuta per la abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%: in alternativa l'importo di L. 200.000 può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 1997, dalla imposta dovuta per l'abitazione principale vengono detratte L. 300.000.

N.B.: le riduzioni e detrazioni dall'imposta di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) si applicano alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

2) Aree fabbricabili:

Per la presente fattispecie la legge finanziaria 1997 non reca alcuna novità.

Pertanto: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) sono soggette ad I.C.I. le aree indicate come edificabili dagli strumenti urbanistici generali (piano regolatore) anche in mancanza di strumenti attuativi (lottizzazioni ecc..). Edificabilità legale ed anche di fatto;

b) non sono soggette ad I.C.I. le aree soggette a vincoli di inedificabilità (aree di rispetto, aree con vincolo paesaggistico, trasferimento di volumetria).

N.B.: Il comune deve attestare, su richiesta degli interessati, se l'area è o non è fabbricabile.

Aliquota: aliquota base: 5 per mille.

3) Terreni agricoli:

per la presente fattispecie la legge finanziaria 1997 non reca alcuna novità.

Pertanto: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) sono soggetti all'I.C.I. tutti i terreni agricoli, anche se il proprietario non è un agricoltore. Sono previste dalla legge riduzioni di imposta delle quali possono usufruire solo i coltivatori diretti o imprenditori agricoli che coltivano direttamente i propri terreni;

b) sono esenti dall'I.C.I.:

i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984: i comuni sono elencati nella circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993;

i terreni incolti sui quali non vengono esercitate le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività annesse);

terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole vengono svolte in forma non imprenditoriale (orticelli).

Aliquota: aliquota base: 5 per mille.

4) Costruzioni agricole:

l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge n. 133/1994, ha fissato i requisiti affinché un fabbricato possa essere considerato rurale;

le costruzioni rurali che rispettano i requisiti previsti dalla suddetta legge non sono soggette ad I.C.I. poiché sono sprovviste di rendita ed il loro valore deve intendersi compreso in quello del terreno;

le costruzioni diverse dalle abitazioni sono rurali se utilizzate come strumentali all'attività agricola;

le costruzioni agricole che non rispettano i prescritti requisiti sono soggette all'I.C.I.

Aliquota: aliquota base: 5 per mille;

di recepire la delibera di giunta comunale n. 7 del 4 febbraio 1998, relativa a «determinazione I.C.I. per l'esercizio 1998 inserendo nel punto fabbricati: *c)* detrazioni d'imposta, al successivo capoverso *N.B.*, al rigo 3, tra le parole «applicano» e «alle unità immobiliari» la parola «anche»;

(Omissis).

COMUNE DI ROSELLO

Il comune di ROSELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Il comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (provincia di Teramo) ha adottato, il 18 febbraio 1998 ed il 28 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazione principale: 4,25 per mille;

terreni agricoli 4,25: per mille;

aree edificabili: 7 per mille;

alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (non locati - a disposizione - per periodi superiori a mesi 6 nell'anno 1998) 7 per mille;

altri immobili: 6,5 per mille.

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione I.C.I. prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'abitazione principale, in L. 300.000, a favore di contribuenti che, alla data dell'1 gennaio 1998, siano in possesso di almeno uno dei requisiti soggettivi di cui alla lettera *a)* e di tutti i requisiti oggettivi indicati alla lettera *b)*:

a) Soggettivi:

pensionati che alla stessa data dell'1 gennaio 1998, abbiano compiuto il sessantesimo anno di età;

soggetti che abbiano all'interno del proprio nucleo di convivenza familiare, portatori di handicap, permanente inabili a qualsiasi proficuo lavoro;

lavoratori in cassa integrazione; che risultino in tale situazione almeno dall'1 gennaio 1997;

lavoratori in mobilità; che risultino in tale situaziione almeno dal 1° gennaio 1997;

disoccupati; che risultino in tale situazione almeno dal 1° gennaio 1997.

b) Oggettivi:

che il dichiarante e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, non siano proprietari o non siano titolari di diritti reali su alcun immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I.;

costituita dalle singole unità immobiliari censite in catasto come abitazione, cantina, garage ed eventuale terreno (giardino) di pertinenza dell'abitazione stessa;

che il dichiarante e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, non abbiano conseguito, nel 1997, redditi al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., superiori ai seguenti limiti (imponibile IRPEF):

L. 15.000.000 per un unico componente;

L. 20.000.000 fino a due componenti;

L. 5.000.000 per ogni componente in più;

2. stabilire le seguenti modalità di applicazione del beneficio:

a) il contribuente è tenuto a presentare al comune di Roseto degli Abruzzi - Settore IV - «Bilancio, contabilità e programmazione», entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi 1997, apposita richiesta, redatta su modello all'uopo predisposto dal «funzionario responsabile», contenente i seguenti elementi:

nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, del contribuente e dei restanti componenti del nucleo di convivenza familiare;

ammontare dei redditi conseguiti nel 1997, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.;

allegata fotocopia della denuncia dei redditi 1997 di tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare;

b) la presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la «condicio sine qua non» per operare, da parte del contribuente, già dalla data del primo acconto, pari al 90% dell'imposta, dovuta per il periodo di possesso del primo semestre 1998, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento;

(Omissis).

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Il comune di ROSIGNANO MARITTIMO (provincia di Livorno) ha adottato, il 20 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, agli effetti dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - per l'anno 1998 l'aliquota, come appresso indicato:

1) terreni agricoli: 5 per mille;

2) aree fabbricabili: 7 per mille;

3) immobili classificati gruppo C (escluso C/6 - C/7): 5 per mille;

4) immobili classificati gruppo A (escluso A/9 - A/10):

a) abitazione principale: 4,2 per mille;

b) abitazione non principale locata per almeno 12 mesi: 6,6 per mille;

c) altre: 7 per mille.

5) immobile classificato C/6 - C/7:

a) pertinenza di abitazione principale: 5,3 per mille;

b) altre: 7 per mille.

6) immobili diversi dai precedenti: 5 per mille.

(Omissis).

Per l'anno 1998 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche è pari a L. 320.000, dando atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

Il comune di ROSIGNANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in misura unica per tutte le categorie di immobili ed i soggetti passivi;

2. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000;

3. di stabilire l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROSOLINA

Il comune di ROSOLINA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

a) aliquota del 6 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione principale (con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7) e per le aree fabbricabili;

b) aliquota del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;

c) aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;

2. di elevare la maggiore detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale adibita a dimora abituale da L. 220.000 a L. 250.000;

(Omissis).

COMUNE DI ROSORA

Il comune di ROSORA (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROSSA

Il comune di ROSSA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di non procedere ad ulteriori detrazioni o differenziazioni di aliquota per le abitazioni secondarie.

(Omissis).

COMUNE DI ROSSANO

Il comune di ROSSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, *(omissis)*, la misura unica dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 del 6 per mille su tutto il territorio comunale e per ogni genere di immobile.

(Omissis).

COMUNE DI ROSSANO VENETO

Il comune di ROSSANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto altresì, di confermare per l'anno 1998, a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dcembre 1992, n. 504 e successive modificazioni l'aumento della detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000, nonchè i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della stessa, già fissati per l'anno 1997 e di seguito indicati:

1. possesso, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa; per più componenti il nucleo familiare ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

3. in alternativa al precedente punto 2): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli 740, 101, 201, eccetera, rilasciati dai datori di lavoro, entro il tetto massimo del minimo vitale fissato dal vigente regolamento dei contributi ed aggiornato annualmente, considerando gli stessi limiti della pensione minima INPS, relativa all'anno cui si riferisce il reddito goduto;

visto che, a norma del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi, la quota base, per il calcolo del reddito minimo vitale, è pari all'importo mensile della pensione minima INPS da lavoro dipendente che, al novembre 1990, risultava essere di L. 506.000;

atteso che la pensione minima INPS derivante da lavoro dipendente, relativa al 1997, ammonta a L. 685.400, per 13 mensilità e che, pertanto, la quota base di calcolo, debitamente aggiornata ammonta a L. 8.910.200;

preso atto che, in conformità a quanto disposto dal succitato regolamento, e tenuto conto dell'aggiornamento della base di calcolo del reddito minimo vitale, i richiedenti la detrazione nella misura massima di L. 300.000 non devono superare le seguenti fasce di reddito:

persona sola: L. 10.692.000;

2 componenti: L. 15.147.000;

3 componenti: L. 18.266.000;

per ogni altro componente si aggiungono L. 3.119.000;

Delibera

1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

2. di confermare sempre per l'anno 1998, l'aumento della detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000 a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, trovandosi nelle situazioni evidenziate in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI ROSSIGLIONE

Il comune di ROSSIGLIONE (provincia di Genova) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutte le altre fattispecie;

2. di detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come previsto dal citato art. 8, comma 2, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di dare atto dell'agevolazione prevista dal comma 56, art. 3 della legge n. 662/1996 citata;

4. di dare altresì atto che non verranno riconosciute altre agevolazioni la cui applicazione viene lasciata dalla legge alla facoltà dei comuni;

(Omissis).

COMUNE DI ROSTA

Il comune di ROSTA (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di revocare la deliberazione della giunta comunale n. 316 del 6 novembre 1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

2. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui ai prospetti allegati, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche.

(Omissis).

Allegato *A* alla deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 19 febbraio 1998.

A) Misura delle aliquote:

N.	Tipologia degli immobili	Aliquote (per mille)
1	Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (sino alla sussistenza di detta condizione, anche per frazione di anno) Fabbricati dichiarati inagibili o inutilizzabili e di fatto non utilizzati	4,5
2	Terreni agricoli Immobili appartenenti (o locati con contratto registrato o dato in uso a qualsiasi titolo) ad enti umanitari o culturali senza scopo di lucro	5
3	Prime case occupate dal soggetto passivo d'imposta.	5,5
4	Immobili affittati con contratto ad equo canone regolarmente registro o concessi a familiari di 1° grado, come prima casa Immobili destinati ad attività produttive condotte direttamente dal soggetto passivo d'imposta. Terreni edificabili	6
5	Altri immobili	7

Allegato *B* alla deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 19 febbraio 1998.

B) Misura delle detrazioni d'imposta:

N.	Tipologia degli immobili	Detrazione d'imposta (lire in ragione annuo)
1	Per la prima abitazione	200.000
2	Per la prima abitazione abitata esclusivamente da nuovi nuclei familiari - per i primi due anni di costituzione (*)	300.000
3	Soggetti passivi di imposta pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico (*)	350.000
4	Disoccupati o lavoratori in mobilità con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico (*)	350.000
5	Nuclei familiari con presenza di disabili con invalidità non inferiore al 75%, documentata dalle competenti strutture pubbliche, o anziani non autosufficienti (*)	400.000

(*) Si escludono dalla maggior detrazione tutte le unità immobiliari classificabili in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Per usufruire delle maggiori detrazioni è sufficiente un'autocertificazione - corredata, se necessario, dalla apposita documentazione - su apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi del comune, nel quale si autorizza il comune stesso ad effettuare ogni opportuna. Per usufruire delle maggiori detrazioni è sufficiente un'autocertificazione - corredata, senecessario, dalla apposita documentazione - su apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi del comune, nel quale si autorizza il comune stesso ad effettuare ogni opportuna verifica. Il comune si riserva inoltre la facoltà di valutare con diverso criterio impositivo singoli casi di prova indigenza segnalati dai servizi sociali.

COMUNE DI ROTA D'IMAGNA

Il comune di ROTA D'IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROTA GRECA

Il comune di ROTA GRECA (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

COMUNE DI ROTELLA

Il comune di ROTELLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 4,5 per mille;

di confermare la detrazione della prima casa in L. 200.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

(Omissis).

COMUNE DI ROTONDA

Il comune di ROTONDA (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. confermare anche per l'anno 1998, le vigenti tariffe relative ai tributi, canoni, imposte e tasse dei servizi comunali, *(omissis)*: I.C.I. 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROURE

Il comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille senza differenziazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4) del presente provvedimento;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI ROVAGNATE

Il comune di ROVAGNATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998, con assunzione di decisione finale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica indifferenziata del 4,5 per mille, facendosi riferimento alla deliberazione di G.C. 20 del 31 gennaio 1998, dichiarata immediatamente eseguibile, *(omissis)*, e fornire espressa approvazione con riguardo alla detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e quindi senza possibilità di dar corso a detrazioni diversificate a carattere superiore a L. 200.000, che risulta dunque l'unica misura consentita.

(Omissis).

COMUNE DI ROVATO

Il comune di ROVATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille da applicare in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. di stabilire in L. 200.000 l'ammontare della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ROVELLASCA

Il comune di ROVELLASCA (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ROVERBELLA

Il comune di ROVERBELLA (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare la determinazione, per l'anno 1998, nella misura indifferenziata del 5 per mille dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'

Il comune di ROVEREDO GUA' (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota applicata in questo comune al 5,50 per mille;

2. di riconfermare in modo generalizzato la detrazione di cui all'art. 8 - 2° comma del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROVERETO

Il comune di ROVERETO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, una aliquota ordinaria pari al 5 per mille al fini dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unità immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune;

2. di ridurre per l'anno 1998 al valore del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

3. di ridurre per l'anno 1998 al valore del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell'anno impositivo, fino a nuova locazione, l'unità immobiliare è assoggettata all'aliquota ordinaria prevista al punto 1;

4. di applicare per l'anno 1998 un'aliquota pari al 4 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, al garage di pertinenza dell'abitazione principale, parificando cioè l'aliquota applicata all'abitazione principale con quella del garage di pertinenza. Si definisce garage di pertinenza dell'abitazione principale, individuandolo nell'ambito degli immobili diversi dalle abitazioni, l'unità immobiliare catastalmente classificata nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all'esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unità risulti al servizio dell'abitazione principale del soggetto passivo o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. Il garage di pertinenza dell'abitazione principale è inteso quale unica unità immobiliare classificata nella categoria C/6 strettamente ed esclusivamente al servizio dell'abitazione principale medesima, non comprendendo nell'agevolazione ulteriori unità in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso, per queste ultime unità immobiliari verrà applicata l'aliquota ordinaria;

5. di considerare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non sia locata;

(Omissis).

7. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000, dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente abbia avuto nel 1997 un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a L. 15.000.000;

8. di elevare l'importo della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a L. 500.000, limitatamente alle categorie di soggetti beneficiari nel corso dell'anno 1998 degli interventi di assistenza economica (minimo vitale) di cui all'art. 24, primo comma, lettera «c» della L.P. 14/91, per periodi di almeno 6 mesi, anche non continuativi;

9. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000 dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente abbia avuto nel 1997 un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a L. 20.000.000, e sia presente nel suddetto nucleo un componente di età superiore ai 65 anni ovvero portatore di invalidità superiore al 60 per cento;

10. di aumentare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi diversi dall'abitazione principale non locati; a tal fine si stabilisce che non rientrano in detta tipologia:

l'abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado);

le unità immobiliari date in uso gratuito a familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), i quali vi dimorino abitualmente;

le unità immobiliari a disposizione di residenti all'estero se non locate;

le unità immobiliari a disposizione di anziani o disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti;

11. di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti 6, 7, 8 e 9 che precedono, devono presentare richiesta al comune, in conformità ad apposito modulo predisposto dagli uffici, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e s.m.;

(Omissis).

COMUNE DI ROVERE' VERONESE

Il comune di ROVERE' VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROVITO

Il comune di ROVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale - 5,5 per mille;

(Omissis);

2) aliquota da applicare, per soggetti passivi e per immobili che non rientrano tra quelli previsti nel punto 1) - 7,00 per mille;

(Omissis);

IV. L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni uno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo e principale la costruzione e l'alienazione di beni;

(Omissis);

V. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI RUBANO

Il comune di RUBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare nellà misura del 5,8 per mille l'aliquota principale che sara applicata per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili;

2) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara applicata per l'anno 1998, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibito ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale;

3) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara applicata per l'anno 1998 sugli immobili classificati catastalmente in categoria C6 posseduti e direttamente utilizzati dai titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4) di fissare, anche per l'anno 1998, la detrazione dell'imposta I.C.I. a L. 250.000, come descritto nelle premesse del presente atto;

5) di prevedere, per l'anno 1998, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;

6) di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune: L. 500.000 di detrazione;

b) l'abitazione principale il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, riferito all'anno 1997 non sia superiore al doppio della pensione minima INPS pari a L. 18.140.200 come indicato dal rigo «reddito imponibile» della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del Mod. 201: L. 500.000 di detrazione;

c) per l'abitazione principale che sia l'unica di proprietà di nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 1997 non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto.

Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a L. 45.350.500:

L. 325.000 con componenti nucleo familiare pari a 5 unità;

L. 400.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unità;

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso L. 45.350.501 e L. 54.420.600:

L. 325.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

L. 400.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unità;

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 54.420.601 e L. 63.490.700:

L. 325.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

L. 400.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unità.

Per classi di reddito imponibile lordo superiori, si applica la detrazione pari a:

L. 325.000 per componenti nucleo familiare pari alle unità corrispondenti alla classe;

L. 400.000 per componenti nucleo familiare pari alle unità corrispondenti alla classe più uno;

L. 500.000 per componenti nucleo familiare pari alle unità corrispondenti alla classe più due.

Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1997 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno 1998.

In tutti i casi in cui la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unità abitativa deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare nel corso del 1998 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8.

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 1998, corredata da copia della denuncia dei redditi del nucleo familiare per le situazioni suindicata dalle lettere *b)* e *c)*, e autocertificare con le modalità previste dalla legge n. 127/97 sulla esemplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.

(Omissis).

PROSPETTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE SPETTANTE AI FINI I.C.I. PER L'ANNO 1998 DEL COMUNE DI RUBANO

Allegato alla delibera di Giunta comunale n. 19 del 16 febbraio 1998.

Limiti di reddito n. comp. nucleo	fino a £ 45.350.500	da £ 45.350.501 fino a £ 54.420.600	da £ 54.420.601 fino a £ 63.490.700	da £ 63.490.701 fino a £ 72.560.800	da £ 72.560.801 fino a £ 81.630.900	da £ 81.630.901 fino a £ 90.701.000
5	325.000					
6	400.000	325.000				
7	500.000	400.000	325.000			
8	500.000	500.000	400.000	325.000		
9	500.000	500.000	500.000	400.000	325.000	
10 e oltre	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	325.000

COMUNE DI RUDA

Il comune di RUDA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per le motivazioni in premessa evidenziate, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

a) aliquota del 4 per mille per i casi di immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locati ed adibiti a suo tempo ad abitazione principale;

b) aliquota del 5,5 per mille per i casi di immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, nonché posseduti da Enti senza scopo di lucro;

c) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, compresi i terreni e i lotti edificabili, nonché garage ed autorimesse;

d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali seconde case, alloggi sfitti, ecc.;

e di determinare ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la seguente detrazione dall'imposta:

detrazione dall'imposta pari a lire 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) di stabilire per l'anno 1998 le seguenti ulteriori detrazioni per categorie di contribuenti che versano in particolari situazioni di carattere sociale, le seguenti ulteriori detrazioni:

A) *famiglie numerose*: detrazione lire 300.000:

a) genitori con 3 o più figli a carico;

b) imponibile IRPEF nucleo famigliare con reddito fino a 45.000.000;

B) *Anziani*: detrazione lire 250.000:

a) ultrasessantacinquenni;

b) reddito imponibile inferiore all'importo pensione minima INPS a persona;

C) *Invalidi*: detrazione lire 320.000:

a) famiglie con invalidi al 100%;

b) imponibile IRPEF nucleo famigliare con reddito fino a 45.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUEGLIO

Il comune di RUEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 6 comma 2 e 18 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille da applicarsi alla base imponibile fissata per legge e detrazione abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUFINA

Il comune di RUFINA (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) Applicare per l'esercizio 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

il 5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta da parte di soggetti residenti nel Comune stesso ovvero assegnate a soci, sempre residenti, di cooperative a proprietà indivisa nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

il 6,5 per mille per gli altri immobili diversi dalle abitazioni e per le unità immobiliari locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale.

il 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla principale e per gli alloggi non locati.

2) Determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 55 - punto 3 della legge n. 662/1997, in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RUINAS

Il comune di RUINAS (provincia di Oristano) ha adottato, 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Determinare nel 4 per mille l'aliquota dell'I.C.I. ed in L. 200.000 la detrazione unica di imposta per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RUINO

Il comune di RUINO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998, per quanto in premessa specificato, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in alto richiamate;

2) di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI RUSSI

Il comune di RUSSI (provincia di Ravenna) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare nel Comune di Russi per l'anno 1998 le seguenti aliquote differenziate in merito all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

A. aliquota ordinaria al 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti tipologie di immobili per le quali è prevista l'applicazione delle seguenti aliquote:

B. aliquota al 5,8 per mille da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, ivi comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

C. aliquota del 6,2 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale dati in locazione od occupati stabilmente;

D. aliquota del 7 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione non locata e/o non occupata stabilmente, ovvero tenuta a disposizione;

2. di determinare la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

A. detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi ivi comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;

B. detrazione di L. 350.000 da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dalle categorie di soggetti che versano nelle particolari situazioni economico-sociali riportate nell'unito allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Allegato *A*

I.C.I. 1998: CONDIZIONI DI BASE PER POTER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DI L. 350.000

A. I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.) né devono essere titolati di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

B. Sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/B (ville) e A/9 (castelli e palazzi).

C. Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1997. Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1997, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1998.

Categorie di soggetti che possono detrarre L. 350.000 dal versamento I.C.I. 1998:

A. Famiglie con due o più figli.

Nucleo familiare con due o più figli a carico in età non superiore a 26 anni alla data del 1° gennaio 1998 aventi i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997 non superiore a lire 14 milioni pro-capite.

B. Famiglie di pensionati.

Nuclei familiari composti da pensionati e comunque da persone in condizioni non lavorative che includa almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data 1° gennaio 1998 avente i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a lire 14 milioni aumentato di lire 12 milioni per il secondo componente di lire 10 milioni per ogni ulteriore componente.

C. Famiglie con portatori di handicap.

Famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 75% aventi i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a lire 14 milioni pro-capite.

D. Famiglie con mutuo prima casa.

Nuclei familiari con i seguenti requisiti:

famiglie aventi stipulato con l'istituto di credito un mutuo prima casa e con un reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a lire 14 milioni pro-capite.

E. Famiglie numerose.

Nuclei familiari composti da 5 o più componenti aventi i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a lire 12 milioni pro-capite.

F. Famiglie a basso reddito.

Nuclei familiari composti da due o più persone non beneficiari della ulteriore detrazione secondo quanto già previsto dalle lettere precedenti aventi i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore a lire 12 milioni pro-capite.

G. Famiglie assistite.

Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RUTIGLIANO

Il comune di RUTIGLIANO (provincia di Bari) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5,75 per mille;

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 per la prima casa al 5,50 per mille;

di fissare la detrazione per la prima casa per l'anno 1998 in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUTINO

Il comune di RUTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Il comune di RUVO DI PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1990, da applicare per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SACILE

Il comune di SACILE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. - imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di approvare, per l'anno 1998, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4,4 per mille, per i soggetti passivi; quali persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale;

3. di approvare, per l'anno 1998, l'aliquota del 6,5 per mille da applicare esclusivamente alle unità immobiliari non locate, con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, nel periodo d'imposta;

4. di approvare, per l'anno 1998 una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta con detrazione) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata;

6. di approvare, per l'anno 1998, una maggior detrazione di L. 100.000 per le seguenti categorie di beneficiari:

persone sole, pensionate e con reddito complessivo anno 1997 non superiore a L. 9.000.000;

coppie di persone con almeno una pensione e reddito complessivo familiare anno 1997 non superiore a L. 11.000.000, entrambe o una sola persona soggetto passiva.

L'applicazione della maggior detrazione è subordinata alle condizioni:

essere proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pentinenze;

nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile;

non aver venduto nell'anno 1997 beni immobili per un valore superiore ai 50 milioni.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9.

Le condizioni devono sussistere alla data del 1° gennaio 1998;

7. i beneficiari dell'aliquota ridotta e maggiore detrazione di cui al punto 5., 6. nonché al punto 2. per le abitazioni locate, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'ufficio tributi.

(Omissis).

COMUNE DI SACROFANO

Il comune di SACROFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare e confermare per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota ordinaria del 5 per mille, relativamente all'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAGLIANO MICCA

Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota base I.C.I., per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille, come già stabilito per lo scorso esercizio 1997;

2. di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in L. 200.000, come già stabilito per lo scorso esercizio 1997;

3. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

4. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto n. 3. verrà riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SAINT MARCEL

Il comune di SAINT MARCEL (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille;

di determinare a decorrere dal 1° gennaio 1998 la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAINT-PIERRE

Il comune di SAINT-PIERRE (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le tariffe, le aliquote di imposta e le detrazioni per i tributi locali vigenti nell'anno 1997 al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALA COMACINA

Il comune di SALA COMACINA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, la detrazione da L. 180.000 a L. 200.000 per quanto riguarda l'abitazione principale, ai sensi dei commi dal 48 al 59 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;

2. di mantenere, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per le sole abitazioni principali;

3. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutte le altre abitazioni (esclusa l'abitazione principale) e per i terreni.

(Omissis).

COMUNE DI SALA CONSILINA

Il comune di SALA CONSILINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI SALBERTRAND

Il comune di SALBERTRAND (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di far propria la proposta della giunta comunale di conferma per l'anno 1998 delle aliquote e detrazioni I.C.I. così come stabilite per l'anno 1997;

3. di deteminare le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

abitazione principale 4 per mille;

altri immobili soggetti 5,5 per mille;

incremento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALCEDO

Il comune di SALCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SALCITO

Il comune di SALCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura unica del 5 per mille;

confermare altresì la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALE DELLE LANGHE

Il comune di SALE DELLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere, per l'esercizio 1998, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 7 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SALE MARASINO

Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune.

(Omissis).

COMUNE DI SALEMI

Il comune di SALEMI (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare la detrazione d'imposta ai fini dell'I.C.I. per l'anno 1998, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi a L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALERANO CANAVESE

Il comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALISANO

Il comune di SALISANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,30 per mille, già in vigore per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

Il comune di SALSOMAGGIORE TERME (provincia di Parma) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille secondo le determinazioni citate in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI SALUGGIA

Il comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille nei casi ricorrenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che così recita: «I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori»;

di fissare per tutti gli altri casi l'aliquota I.C.I. 1998 al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALORNO - SALURN

Il comune di SALORNO - SALURN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALVIROLA

Il comune di SALVIROLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1998 per le persone ultrasessantacinquenni, proprietarie di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con reddito annuo lordo non superiore a L. 18.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAMARATE

Il comune di SAMARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare la tariffa I.C.I. del 5 per mille per l'anno d'imposta 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAMATZAI

Il comune di SAMATZAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare a partire dal 1° gennaio 1998, le aliquote I.C.I., nel seguente modo:

Tipo di immobile	Aliquote dal 1° gennaio 1998
prima casa	4 per mille
seconda casa	5 per mille
case sfitte	5 per mille
immobili diversi dalle abitazioni	5 per mille
immobili posseduti da enti senza scopo di lucro	4 per mille

di dare atto che le detrazioni e le riduzioni restano invariate, come in appresso:

	Detrazioni	Riduzioni
prima casa	L. 200.000	—
fabbricati inagibili: previo accertamento dell'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o autocertificazione	—	50% dell'I.C.I.
abitazione principale: di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purché l'abitazione non risulti locata	L. 300.000	—

(Omissis).

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

Il comune di SAMBUCA PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella stessa misura dell'anno 1997 determinata con atto della G.M. n. 78 del 22 marzo 1997 che si allega al presente atto sub D per formarne parte integrale e sostanziale con la stessa detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

Con delibera n. 78 del 22 marzo 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e per quelle date in locazione con tale destinazione (per quest'ultima dovranno essere fornite copie autenticate dei contratti di locazione debitamente registrati) nella misura del 6,5 per mille e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

si considera ai sensi dell'art. 3, comma 56, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare nella misura agevolata del 4 per mille l'aliquota d'imposta nei seguenti casi:

a) per le unità immobiliari possedute in proprietà usufrutto o altro diritto reale da parte di enti senza scopo di lucro;

b) per le unità immobiliari possedute da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili realizzati per la vendita e non venduti;

tale riduzione viene concessa per tre anni trascorsi i quali l'aliquota da applicare sarà elevata al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAMBUCO

Il comune di SAMBUCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Il comune di SAN BENEDETTO PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote che saranno applicate in questo comune, tenuto conto dell'accoglimento della modifica specificata nella premessa narrativa in ordine agli alloggi di proprietà I.A.C.P. (ora ALER):

Descrizione	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi	5 per mille	L. 200.000
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti in S. Benedetto Po	5 per mille	L. 200.000
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate	5 per mille	L. 200.000

Descrizione	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale	6 per mille	—
Unità immobiliari di proprietà dell'A.-L.E.R. (ex I.A.C.P.) locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale	5 per mille	—
Alloggi non locati da almeno sei mesi	7 per mille	—
Tutte le tipologie di immobili non comprese nelle casistiche precedenti	6 per mille	—

(Omissis).

COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Il comune di SAN BENIGNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

di riconfermare in L. 250.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (approvata con delibera di consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 1997).

(Omissis).

COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

Il comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di determinare altresì in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima casa;

(Omissis).

COMUNE DI SAN BIASE

Il comune di SAN BIASE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. — imposta comunale sugli immobili — nella misura del 4 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI SAN CANDIDO - INNICHEN

Il comune di SAN CANDIDO - INNICHEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:

a) 6 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di «seconda casa», posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi regionali concernenti la «disciplina dell'imposta di soggiorno» (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);

b) 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

2. di aumentare per l'anno 1998 a L. 300.000 ovvero L. 500.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seconda che ricorrano i seguenti presupposti:

a) L. 500000:

appartengano a nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, in cui vi sia un reddito familiare imponibile non superiore al minimo vitale fissato con D.P.G.P.; a tal fine non si considerano i redditi percepiti esenti IRPEF; vanno altresì considerati i redditi prodotti all'estero;

b) L. 300.000:

appartengano a nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, in cui vi sia un reddito familiare imponibile non superiore a 2 volte il minimo vitale fissato con D.P.G.P.; a tal fine non si considerano i redditi percepiti esenti IRPEF; vanno altresì considerati i redditi prodotti all'estero;

Nessun componente del nucleo familiare come sopra definito può possedere altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero, con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale.

Il richiedente non può coabitare con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare.

Per il riconoscimento della maggiore detrazione dall'imposta deve essere prodotta una richiesta e la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996.

Le richieste, redatte in carta libera, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tasse del comune di San Candido, e firmate dagli interessati, devono essere presentate allo stesso ufficio tasse, che ne rilascia ricevuta, entro il 29 maggio 1998.

Le richieste pervenute o presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Le richieste si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento nei termini sopraindicati; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CESAREO

Il comune di SAN CESAREO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) per le persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze: 5,5 per mille;

b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5, per mille;

c) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

d) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

e) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale è confermata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CIPIRELLO

Il comune di SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 21 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

Il comune di SAN CIPRIANO D'AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire anche per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI SAN CLEMENTE

Il comune di SAN CLEMENTE (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria pari al 6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale;

aliquota ridotta pari al 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) di elevare, per l'anno 1998, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 fino a L. 300.000 limitatamente alle situazioni socio-economiche sotto riportate e nelle modalità ivi indicate:

a) proprietari di un unico immobile, su tutto il territorio dello Stato, adibito ad abitazione principale che appartenga alla categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6 ovvero, se comproprietari, in proporzione alla quota di possesso dell'immobile stesso — di età superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne — soli, ovvero con coniuge (si considera sempre a carico se di età superiore a 65 anni per gli uomini ovvero 60 anni per le donne) e/o altri familiari a carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Inoltre detti soggetti passivi devono possedere solo redditi di pensione minima I.N.P.S., oltre all'importo del reddito derivante dalla unità immobiliare adibita ad abitazione principale; nell'eventualità di comproprietà fra i coniugi il suddetto limite di reddito si intende applicato ad ognuno di essi;

b) l'aumento della detrazione viene riconosciuto anche a coloro che oltre all'immobile adibito ad abitazione principale, così come individuato al punto a), risultino proprietari di un appezzamento di terreno non edificabile e di superficie non superiore ad un ettaro, e/o di autorimesse, box e posti auto, destinati a servizio dell'abitazione principale;

c) l'aumento della detrazione non spetta ai soggetti passivi, come sopra individuati, che risultino proprietari di altri immobili, oltre quelli individuati ai punti *a)* e *b)*, ovvero titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su altri immobili;

d) i requisiti di cui sopra devono essere tutti posseduti alla data del 1° gennaio 1998. Il limite di reddito si intende riferito all'anno 1997;

e) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto stabilito ai precedenti punti *a)* e *b)*, potrà avvalersene direttamente in sede di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1998 (in proporzione alla rata versata così come previsto per la detrazione di L. 200.000);

f) per avere diritto alla maggiore detrazione il contribuente dovrà produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia di documento fiscale attestante il reddito percepito nell'anno 1997. Il comune potrà in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per usufruire dell'elevazione della detrazione;

g) la predetta domanda dovrà essere inoltrata al comune - Ufficio tributi, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'I.C.I.;

h) per gli anni successivi, sono esonerati dal presentare la domanda sopra citata, quei contribuenti che già nell'anno 1998 hanno richiesto la maggiore detrazione e le condizioni saranno rimaste invariate;

(Omissis).

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

Il comune di SAN DAMIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 pari a quella del 1997 (0,55%);

(Omissis).

COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA

Il comune di SAN DAMIANO MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutte le basi imponibili;

(Omissis).

COMUNE DI SAN DANIELE PO

Il comune di SAN DANIELE PO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unità immobiliari;

(Omissis).

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

(Omissis).

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE

Il comune di SAN DONÀ DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione degli immobili di cui al seguente punto b);

b) 3 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi di seguito indicati:

interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 così come successivamente modificato ed integrato, indicate nell'allegato 3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G. approvata ai sensi della legge regionale 5 marzo 1985, n 24, «Tutela ed edificabilità delle zone agricole», con delibera di giunta regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;

interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C. n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente ad oggetto «Delimitazione ai sensi ex art. 27 della legge n. 457/1978 delle zone di recupero e realizzate a norma dell'art. 31, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978.

2) di dare atto che l'aliquota ridotta al 3 per mille è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente punto 1), lettera *b)*, e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di considerare «anziano», ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al punto 1) i soggetti che abbiano compiuto il 60° anno di età alla data del 31 dicembre 1997;

5) di aumentare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, siano assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1998 per stati di indigenza o povertà;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti in tale situazione mediante certificazione prodotta dalla commissione di 1ª istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo, riportante una percentuale di invalidità superiore al 74% o, in caso di minori, la certificazione per l'erogazione della indennità mensile di frequenza, e a prescindere da qualsiasi limite di reddito;

c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito familiare (famiglia anagrafica) sia stato, nell'anno 1997, complessivamente inferiore all'importo lordo di L. 21.000.000 aumentato di L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

6) di considerare cassintegrato anche il lavoratore dipendente straordinariamente impiegato in lavori socialmente utili;

7) di escludere comunque dal beneficio di cui al punto 3) le unità immobiliari del gruppo «A» classificate «A/1» - «A/7» - «A/8» - «A/9» nonché i contribuenti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale, terreni agricoli con reddito dominicale superiore a L. 200.000 ed aree edificabili chiarendo che non rientrano nell'alveo della definizione di «immobile diverso dall'abitazione principale» le unità immobiliari che siano pertinenziali all'abitazione principale purché insistenti sul medesimo mappale dell'abitazione (es. garage, magazzino ...);

(Omissis).

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

Il comune di SAN DONATO DI NINEA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adeguare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 del 5 per mille al 6 per mille, in misura unica per tutti i soggetti passivi di imposta e per tutte le unità immobiliari, per come stabilito dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Il comune di SAN DONATO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, come di seguito indicata, la disciplina generale per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998, *(omissis):*

a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 (sei) per mille;

b) di di confermare dell'aliquota agevolata nella misura del 4,5 (quattro virgola cinque) per mille per le seguenti tipologie di immobili:

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 - e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6) adibiti ad abitazione principale del contribuente;

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 - e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6) - concessi in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro il 2° grado, ovvero, dati in locazione ad equo canone ai sensi della legge n. 392/1978 (con esclusione dei contratti con «patti in deroga»);

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 - e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6) nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica;

c) di confermare l'aliquota differenziata nella misura del 5 (cinque) per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 - e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6) non ricompresi nella classificazione di cui alla precedente lettera *b);*

d) di conferma di un'aliquota differenziata del 7 (sette) per mille per gli immobili non locati classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 - e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6);

e) di confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo - rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1994 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23/12/1996, n. 662);

f) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

g) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 4,5 (quattro virgola cinque) per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2) di demandare alla giunta comunale l'adozione dei successivi provvedimenti di definizione delle procedure operative per l'applicazione delle agevolazioni previste dal precedente punto 1), lettere *c), d), e), f), g)*, del presente atto;

(Omissis).

COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Il comune di SAN DONATO VAL DI COMINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:

a) per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: cinque per mille;

b) per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: sei per mille;

c) detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;

d) terreni edificabili: cinque per mille.

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Il comune di SAN FELICE A CANCELLO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 23 gennaio 1998, ad oggetto: «Determinazione aliquota I.C.I. anno 1998»:

di confermare, conseguentemente, la misura dell'aliquota e della detrazione d'imposta che rimangono determinate al 5,75 per mille, e L. 200.000 di detrazione per la prima casa; misure già vigenti al 31 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

Il comune di SAN FELICE CIRCEO (provincia di Latina) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4,50 per mille per le abitazioni principali;

6 per mille per gli altri immobili;

di elevare a L. 280.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Il comune di SAN FELICE SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5,5, per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I.;

di determinare per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FERDINANDO

Il comune di SAN FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare *(omissis)* anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), già applicata nell'anno 1997, nella misura del 6 per mille e, per l'effetto, stabilire che, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

confermare anche per l'anno 1998 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali in L. 200.000 in conformità alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2;

(Omissis).

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Il comune di SAN FERDINANDO DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe vigenti relative ai tributi comunali I.C.I.: aliquota 5 per mille e detrazione prima casa pari a L. 300.000;

(Omissis).

COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 1998 sono le seguenti:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

aliquota abitazione anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Il comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare nel 1998 le tariffe I.C.I. 1997 che risultano pertanto essere le seguenti:

a) abitazione principale: aliquota 4,5 per mille e detrazioni di L. 200.000, per nuclei famigliari composti da ultra sessantenni con reddito complessivo non superiore a sedici milioni, detrazione di L. 250.000;

b) seconda casa ed altri immobili 5,5, per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANFRÈ

Il comune di SANFRÈ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per il 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANFRONT

Il comune di SANFRONT (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) 4 per mille: per l'abitazione principale in proprietà, uso, usufrutto, diritto di abitazione dei soggetti passivi residenti nel comune di Sanfront oppure abitata da loro parenti in linea retta, ascendenti e discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

l'importo della detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i titolari dei diritti reali di cui sopra viene confermato in L. 200.000;

b) 5 per mille: per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, i terreni e le aree fabbricabili;

c) 5,20 per mille: tutte le abitazioni non ricomprese nel punto *a).*

(Omissis).

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Il comune di SAN GAVINO MONREALE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota inerente l'imposta comunale immobiliare nella misura del 4,5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI

Il comune di SAN GERMANO DEI BERICI (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1998 aliquota I.C.I., da applicare nel territorio di questo comune è determinata nella misura del 6,8 per mille, con riduzione della stessa aliquota al 5 per mille per le persone fisiche - soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a norma dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GILLIO

Il comune di SAN GILLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni con detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

Il comune di SAN GIORGIO A LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 6 per mille;

aree fabbricabili (per tutto il territorio comunale): 5 per mille;

importo della detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Il comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili indistintamente per tutte le unità immobiliari;

di stabilire, altresì, per l'anno 1998 nella misura unica di L. 300.000 la detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

Il comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili e del 7 per mille per gli alloggi non locati ed immobili destinati ad attività proprie di istituto di credito, cambio ed assicurazioni e la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Il comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;

aliquota aree fabbricati nella misura del 7 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di L. 300.000, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:

a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell'INPS e di quello relativo all'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000 annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I.;

b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;

c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 1998;

5. di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 4), avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

Il comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO

Il comune di SAN GIOVANNI A PIRO (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare nelle misure in atto tutti i tributi comunali per l'anno 1998;

dare atto che per quanto riguarda l'I.C.I., la percentuale confermata è pari al 5,50 per mille (cinque e cinquanta per mille).

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO

Il comune di SAN GIOVANNI D'ASSO (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni è stabilita come segue:

5 per mille: per le abitazioni principali;

per le abitazioni locate con contratto registrato da soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

per le pertinenze dell'abitazione principale ancorché distintamente iscritte in catasto;

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela a condizione che vi abbiano la residenza anagrafica;

6 per mille: per tutti gli altri immobili;

di stabilire infine che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di San Giovanni del Dosso nelle seguenti misure:

1) aliquota al 6 per mille da applicarsi per tutti gli immobili ivi comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel comune;

2) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati per più di sei mesi continutativi nel corso dell'anno;

3) aliquota al 4 per mille per gli alloggi realizzati per la vendita, e non venduti per un periodo non superiore a tre anni, dalle imprese che hanno per esclusivo e prevalente oggetto l'attività di costruzione e alienazione di alloggi;

4) aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o di usufrutto e non locata, qualora i soggetti acquiscano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

di stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE

Il comune di SAN GIOVANNI DI GERACE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

Il comune di SAN GIOVANNI ILARIONE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5, per mille.

(Omissis).

COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Il comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire al 5,70 per mille l'aliquota unica per il calcolo dell'I.C.I. per l'anno 1998;

2) di riconoscere, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni introdotte dalla legge n. 662/1996 e successivo decreto-legge n. 50/1997, un aumento della detrazione base di L. 200.000 nella misura di L. 112.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1 - A6 - A7 - A8 e A9.

Il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;

3) di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 2) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:

A) reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000 annui (debbono essere conteggiate in tale limite eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc.);

B) non essere soggetto I.C.I. per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa;

C) non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18 cavalli fiscali, di autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiori a ml. 5, di non possedere aereomobili, cavalli da corsa o da equitazione.

Il reddito familiare (15.000.000 moltiplicati per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato:

I) di L. 10.000.000 per la presenza nel nucleo familiare di anziani con più di 65 anni compiuti al 1° gennaio 1998;

II) di L. 20.000.000 nei seguenti casi:

per nuclei familiari con almeno 5 componenti;

nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;

qualora per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti il 1° gennaio 1998;

per la presenza nel nucleo familiare di soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;

4) di dare altresì atto che i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante la sussistenza al 1° gennaio 1998 dei requisiti richiesti entro il 20 dicembre 1998 (età, *A, B, C*); per i casi di cui al punto II relativo all'elevazione dei limiti di reddito l'agevolazione viene rapportata al periodo per il quale le condizioni si verificano;

5) l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Il comune di SAN GIOVANNI LA PUNTA (provincia di Catania) ha adottato, il 30 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille (cinque per mille).

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Il comune di SAN GIULIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote per l'anno 1998 dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: 4,8 per mille per la prima casa, 6 per mille per gli altri immobi diversi dalla prima casa e 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Il comune di SAN GIULIANO TERME (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, le misure delle aliquote dell'I.C.I. differenziate come appresso:

a) 4,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune;

b) 5 per mille per le abitazioni locate, con contratto di locazione registrato e utilizzate come abitazione principale;

c) 6 per mille per tutti gli altri immobili;

d) 7 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione e sfitti;

2. di determinare, per l'anno 1998, la detrazione di lire 200.000 dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che tale detrazione spetta a ciascuno dei soggetti passivi per cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di confermare, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 122/1997, per l'anno 1998 e successivi, la detrazione di lire 400.000, di cui la deliberazione del C.C. n. 44 del 14 aprile 1997, spettante per la prima casa abitata dai meno abbienti; categoria di soggetti identificati con propria precedente deliberazione n. 23 del 28 febbraio 1994;

5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui ai punti 2 e 4 della parte dispositiva del presente provvedimento si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

(Omissis).

la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è elevata a L. 300.000 a decorrere dall'anno 1994 nei confronti dei soggetti che:

A) siano componenti di un nucleo familiare il cui reddito complessivo mensile non sia superiore a: L. 800.000 (annuo L. 10.400.000) nel caso di nuclei familiari con un solo componente; L. 1.050.000 (annuo L. 13.650.000) nel caso di nuclei familiari con due componenti; L. 1.300.000 (annuo L. 16.900.000) nel caso di nuclei familiari con tre componenti; L. 1.550.000 (annuo L. 20.150.000) nel caso di nuclei familiari con quattro componenti; per ogni componente in più si aggiungono L. 200.000. Concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF od esenti a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per quelli derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e dei familiari conviventi, nonchè delle relative pertinenze, intendendo a tale proposito le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;

B) il contribuente e/o i familiari conviventi non debbono possedere, utilizzare o comunque disporre a qualsiasi titolo di ulteriori immobili oltre quelli previsti al precedente punto;

C) l'abitazione principale deve in ogni caso essere classificata o classificabile in categorie catastali diverse da A/1, A/7, A/8 e A/9;

D) almeno un componente del nucleo familiare deve trovarsi, al momento di presentazione della domanda in una delle condizioni previste ai seguenti punti:

1) essere titolare di pensione;

2) risultare iscritto alla competente sezione circoscrizionale di collocamento;

3) essere oggetto di trattamento di cassa integrazione salariale;

4) essere portatore di handicap accertato da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti;

2) Gli interessati dovranno presentare apposita domanda inderogabilmente entro il mese di aprile di ogni anno. Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione (busta paga, certificato di pensione etc.) relativa al reddito mensilmente percepito da ogni componente il nucleo familiare.

3) L'ammissione alla fruizione della detrazione o l'eventuale diniego saranno oggetto di apposita determinazione del responsabile per l'imposta comunale sugli immobili da comunicarsi al richiedente entro il successivo mese di maggio. Lo stesso responsabile attiverà tutti i controlli necessari volti ad evitare indebite fruizioni dell'agevolazione.

4) Il contribuente che, una volta presentata la domanda, verifichi il venir meno delle condizioni previste deve darne comunicazione al responsabile per l'imposta in modo sollecito e comunque entro il termine previsto per il versamento del saldo d'imposta, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92. Il contribuente dovrà in ogni caso procedere al pagamento dell'imposta annualmente dovuta, calcolandola mediante l'utilizzo della ordinaria detrazione di L. 180.000 onde evitare le sanzioni previste in caso di versamento insufficiente;

5) Di rinviare a successivo atto deliberativo la regolamentazione circa i criteri e metodi circa gli accertamenti dei redditi dei rispettivi nuclei familiari sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio;

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIUSTINO

Il comune di SAN GIUSTINO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. in misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

1) considerare, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/96;

2) elevare a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92, come modificato ed integrato dalla legge n. 662/96 e dalla legge n. 122/97, da applicare nell'anno 1998, secondo le modalità di cui all'art. 8 medesimo ed a favore dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

a) età: superiore a 65 anni al 1°gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta;

b) composizione nucleo familiare:

singolo;

soggetto passivo + coniuge;

c) proprietà di un'unica unità immobiliare nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del coniuge;

d) valore patrimoniale dell'immobile come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile ai fini I.C.I. inferiore a L. 100.000.000;

e) reddito:

reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e del coniuge, residente nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno precedente, non superiore agli importi di seguito indicati:

n. 1 persona L. 16.000.000;

n. 2 persone L. 22.000.000;

3) disporre che l'applicazione della detrazione in oggetto, nella misura stabilita dal presente atto, relativamente ai requisiti di cui ai punti *b), c)* e *d)*, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso di tutti essi stessi requisiti;

4) disporre che, in caso di contitolarità dell'immobile da parte di n. 2 soggetti passivi, qualora uno di essi non abbia conseguito al 1° gennaio 1998, il sessantacinquesimo anno di età la detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo in possesso di tutti i requisiti di cui alla presente deliberazione, in rapporto alla relativa quota di utilizzo dell'immobile come abitazione principale;

5) disporre altresì, che il possesso dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) della presente deliberazione, dovrà essere documentato dagli interessati con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui alla legge n. 15/68, da presentare entro il termine di versamento in acconto della imposta per l'anno 1998 e, in caso di variazione degli stessi nel corso dell'anno, entro il 31 dicembre 1998;

(Omissis).

COMUNE DI SAN GODENZO

Il comune di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 18 febbraio 1998 ed il 27 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare conseguentemente, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del comune di San Godenzo come segue:

abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6, C/7, aliquota 6 per mille;

negozi e botteghe C/1, aliquota 6 per mille;

magazzini, locali deposito C/2, aliquota 6 per mille;

laboratori arti e mestieri C/3, aliquota 6 per mille;

alberghi, pensioni D/2, aliquota 6 per mille;

altri del gruppo C e D, aliquota 6 per mille;

altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6, C/7, aliquota 7 per mille;

aree edificabili, aliquota 7 per mille;

3) di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 1997;

(Omissis).

1) di aumentare la detrazione I.C.I. - (imposta comunale sugli immobili) spettante per l'anno 1998 per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 230.000, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

A) unicità di possesso della sola abitazione principale; (non essere proprietari di altre unità immobiliari abitative situate nel comune di San Godenzo e/o in qualsiasi altro comune);

B) intero nucleo familiare residente nella abitazione principale; (coniugi e figli minori);

2) di dare atto che la misura dell'aumento della detrazione in parola non ha subito variazioni rispetto all'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

Il comune di SAN GREGORIO DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I., che saranno applicate in questo comune:

1.1. aliquota del 5 per mille per «abitazione principale»; (detrazione pari a lire 250.000);

1.2. aliquota del 5,00 per mille per le abitazioni secondarie locate (soltanto per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale. Circolare n. 96/E del Ministero delle finanze del 4 aprile 1997);

1.3. aliquota del 6,00 per mille per seconde abitazioni non locate;

1.4. aliquota del 4,00 per mille (art. 3, comma 55, punto 3, legge n. 662/1996) (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese);

1.5. elevazione detrazione abitazione principale a lire 360.000 per le seguenti categorie:

a) aventi a carico portatore handicap, risultante da certificazione rilasciata dall'unita sanitaria locale;

b) pensionati con un reddito imponibile (nucleo familiare) riferito all'anno precedente non superiore a lire 14.000.000 (quattordicimilioni) e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta al maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LEO

Il comune di SAN LEO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/92:

a) aliquota ridotta pari al 5 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi la residenza nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonchè sul valore delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 4 comma 1 del decreto-legge n. 437/96, convertito nella legge n. 556/96;

b) aliquota ordinaria al 7 per mille da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta;

2) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi assoggettata all'aliquota del 5 per mille di cui al precedente punto 1), lettera *a)* l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

COMUNE DI SAN LEONARDO IN PASSIRIA ST. LEONHARD IN PASSEIER

Il comune di SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST. LEONHARD IN PASSEIER (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la propria delibera esecutiva, n. 56/97 delibera 27 novembre 1997;

2. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo attualmente vigente, a partire dal 1° gennaio 1998 al 4,5 per mille;

3. di determinare, ai sensi dell'art. 8, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente modificato ed integrato, l'importo della detrazione applicabile all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per la abitazione principale con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in L. 350.000;

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE

Il comune di SAN LORENZO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 le aliquote ICI nella seguente misura:

5 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre abitazioni;

2) di confermare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione per prima casa;

(Omissis).

COMUNE DI SAN LUCIDO

Il comune di SAN LUCIDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le medesime tariffe già in vigore per l'anno 1997, dei seguenti tributi:

(Omissis).

2) I.C.I. al 5,75 per mille, giusta delibera G.M. n. 93 del 28 febbraio 1997, esecutiva, legge 23 dicembre 1996, n. 662:

(Omissis).

Allegato A

Al fine di tentare di far rivivere la zona antica del nostro comune, i proprietari di immobili che ricadono nella zona omogenea (A) del P.R.G. (centro storico), su istanza (o comunicazione) indirizzata al sindaco con allegati i seguenti documenti:

1) titolo di proprietà;

2) fotocopia planimetria catastale con l'indicazione dell'immobile per il quale si richiede l'agevolazione;

3) stampa originale della visura catastale (N.C.U.E.) rilasciata in data recente che contiene l'U.I. per la quale si richiede l'agevolazione.

Possono godere di aliquota agevolata del 4 per mille per i seguenti immobili (U.I.) a destinazione ordinaria, gruppo C categorie:

C/1 (negozi e botteghe);

C/4 (fabbricati per arti e mestieri);

con l'esclusione, da tale agevolazione di quelle unità immobiliari che, pur ricadenti nel centro storico, abbiano l'ingresso principale (o prospicente) dalle seguenti piazze e vie:

piazza Fiume;

piazza Matteotti;

via Vittorio Emanuele;

via Panoramica;

via Roma;

via Gramsci.

Tale agevolazione (con particolari condizioni) viene estesa anche per i seguenti immobili (U.I.) ricadenti nel centro storico a destinazione catastale ordinaria, gruppo C categorie:

C/2 (magazzini e locali deposito);

C/3 (laboratori e locali deposito),

a condizione che siano direttamente utilizzati dalle ditte commerciali o artigianali, a posto fisso e non occasionale, che svolgono la propria attività principale in immboli ricadenti nel centro storico e che godono già dell'aliquota agevolata.

(Omissis).

COMUNE DI SANLURI

Il comune di SANLURI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Il comune di SAN MARCELLINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998 sul valore dei fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili è fissata nella misura del 6 (sei) per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCELLO

Il comune di SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per il corrente esercizio finanziario nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. e le detrazioni già vigenti per l'esercizio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

Il comune di SAN MARCELLO PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di approvare, per l'anno 1998, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote e detrazioni, confermando in toto quanto già stabilito per l'anno 1997:

A) aliquota ridotta del 5 per mille, applicabile alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonchè applicabile agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

B) aliquota ordinaria del 6,7 per mille, applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti;

C) detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI

Il comune di SAN MARTINO ALFIERI (provincia di Asti) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per il 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

Il comune di SAN MARTINO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutti i tipi di immobili;

2) determinate in L. 200.000 annue la detrazione d'imposta per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA

Il comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) confermare, per l'anno 1998 le seguenti aliquote e modalità applicative relative all'I.C.I., come fissate dalla giunta comunale con proprio atto n. 17 del 17 febbraio 1998, esecutivo;

2) conseguentemente fissare come segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 1998:

a) aliquota ordinaria per tutto il territorio comunalle: 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta per l'abitazione principale: 5 per mille;

c) aliquota maggiorata per abitazione non locata: 6,5 per mille;

3) per determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) stabilire che «abitazione non locata» è quell'abitazione non occupata stabilmente ed in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi;

5) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6) dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

(Omissis);

8) di date atto, infine, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relative alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA

Il comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per quanto in premessa, al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazioni principali per l'esercizio 1998;

di fissare al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adibiti a seconda abitazione e per le unità immobiliari dei non residenti, per l'esercizio 1998;

di confermare in L. 250.000 la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Il comune di SAN MAURO CASTELVERDE (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di aumentare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5 per mille;

2) di detrarre dall'imposta dovuta per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale;

3) di ridurre l'imposta fino ad un massimo del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili previa dichiarazione rilasciata dal sindaco;

4) di esonerare dal pagamento dell'imposta i terreni agricoli ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977, giusta circolare Ministero finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE

Il comune di SAN MAURO DI SALINE (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le misure tariffarie ivi previste (in relazione allegata n.d.r.), ai sensi dell'art. 54, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;

(Omissis);

allegato alla deliberazione n. 5 del consiglio comunale 26 febbraio 1998;

(Omissis);

I.C.I. misura unica del 6 per mille, con detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO FORTE

Il comune di SAN MAURO FORTE (provincia di Matera) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'imposta comunale sugli immobili l'aliquota del 6 per mille e in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA

Il comune di SAN MAURO LA BRUCA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, altresì, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille di cui alla deliberazione giuntale n. 27 del 7 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO

Il comune di SAN MAURO MARCHESATO (provincia di Crotone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. adottata per il 1997 che è pari al 5 per mille per tutte le categorie delle unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÌ

Il comune di SAN MICHELE MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

2) di stabilire per l'anno 1998 in L. 200.000 l'importo della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NAZARIO

Il comune di SAN NAZARIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

1) abitazione principale: aliquota precedente 1997, 5 per mille; nuova aliquota 1998, 5 per mille;

2) altri immobili di proprietà: aliquota precedente 1997, 6 per mille; nuova aliquota 1998, 6 per mille;

3) aree fabbricabili: aliquota precedente 1997, 6 per mille; nuova aliquota 1998, 6 per mille;

(Omissis).

Delibera

di fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 secondo lo schema sopra riportato e per le ragioni esposte in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NAZZARO

Il comune di SAN NAZZARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 le stesse misure fiscali in vigore nell'anno precedente per quanto riguarda l'I.C.I.;

(Omissis);

con delibera n. 9 del 14 febbraio 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis);

di applicare, per l'anno 1997, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Il comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - determinata con deliberazione della giunta municipale n. 73 del 24 febbraio 1994;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

Il comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

(Omissis).

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

(Omissis);

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che *non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni*: 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis);

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale *si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione* principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

(Omissis);

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis);

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO

Il comune di SANNICANDRO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di adottare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I. (art. 6 decreto legislativo n. 504/1992):

I) aliquota del 4 per mille per abitazione principale e relativi accessori e pertinenze, ricordando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, abita;

II) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta;

2) di stabilire in L. 200.000 - la detrazione spettante al soggetto passivo per l'immobile adibito ad abitazione principale (art. 8, commi secondo e terzo, decreto legislativo n. 504/1992).

(Omissis).

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Il comune di SAN NICOLA ARCELLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) per le persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille;

b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (direttamente adibite ad abitazioni principali) 4 per mille;

c) aree edificabili aliquota 5 per mille con esenzione dei terreni dichiarati agricoli;

2) aliquota da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inaggibili o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico: 2 per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 6) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

6) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

7) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato;

8) l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o la alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione all'ufficio tributi del comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente articolo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita, e comunque non oltre il periodo di tre anni dall'ultimazione dei lavori;

9) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il soggetto passivo è detratta, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

10) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti locata;

(Omissis);

14) di stabilire che, in attesa dell'adozione dell'apposito regolamento, le eventuali soprattasse e sanzioni stabilite dalle leggi con importi minimi e massimi, siano commisurati sempre nella misura massima prevista.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO - ST. PANKRAZ

Il comune di SAN PANCRAZIO - ST. PANKRAZ (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per gli effetti dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 vengono confermate le tariffe citate e per l'I.C.I. vengono applicati i valori minimali previsti dalle vigenti norme.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di convalidare la delibera di giunta comunale n. 38 in data 18 febbraio 1998 avente ad oggetto «imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - determinazione aliquota a decorrere dal 1° gennaio 1998.»;

2) di dare atto, che per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune è determinata nella misura del 5 per mille, e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale mantenuta nella misura base stabilita dalla legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO

Il comune di SAN PAOLO BEL SITO (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille come già applicata nell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Il comune di SAN PAOLO D'ARGON (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 6,25 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille;

aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale 6 per mille;

aliquota per alloggi non locati 7 per mille;

2) di determinare per l'anno 1998, ai fini del calcolo I.C.I., le seguenti detrazioni:

L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

L. 300.000 per i proprietari di abitazione principale che nel corso del 1996 abbiano percepito come reddito esclusivamente una pensione sociale per nucleo familiare;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di dare atto che i proprietari di immobili, che hanno ceduto in locazione o in comodato l'unità immobiliare a soggetti che hanno adibito la medesima ad abitazione principale, dovranno fornire copia del contratto registrato entro il 30 giugno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

Il comune di SAN PAOLO DI JESI (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1998 nel modo seguente:

abitazione principale: aliquota 6 per mille, detrazione L. 200.000;

altri immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 7 per mille;

abitazione locata (art. 4, decreto legislativo n. 437/1996, conv. in legge n. 556/1996), con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale (anche se familiare): aliquota 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO

Il comune di SAN PIER D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del :

6 per mille per terreni agricoli;

6 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche;

6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni;

5 per mille per immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;

7 per mille per immobili in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

2) di elevare anche per l'anno 1998 l'importo in detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

Il comune di SAN PIETRO A MAIDA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è stabilita come segue:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili aliquota 5,5 per mille;

2) per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata nella misura minima di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO

Il comune di SAN PIETRO APOSTOLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5,5 per mille, la detrazione in favore del soggetto previsto ai sensi dell'art. 3, comma 54, legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene determinata in L. 200.000 all'anno per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

Il comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 5,80 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni;

(Omissis).

la detrazione d'imposta a L. 200.000 per quei soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Il comune di SAN PIETRO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

in materia di aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 1998:

abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;

immobili diversi dalla prima casa 7 per mille;

detrazione per la prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Il comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille, per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

2) di dare atto che non viene esercitata la facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, dettagliatamente riportato in premessa;

3) di dare atto che non si applicano né la riduzione dell'imposta e né, in alternativa, l'aumento della detrazione, previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e che pertanto la detrazione per l'abitazione principale resta confermata in L. 200.000 per l'anno 1998;

4) di dare atto che non viene applicato quanto disposto dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, meglio descritto in premessa;

5) di dare atto, in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Il comune di SAN PIETRO IN CARIANO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di modificare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

abitazione principale: aliquota 4,5 per mille;

altri immobili aliquota: 6,9 per mille;

immobili sfitti aliquota: 7 per mille;

2) di confermare la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 53, e seguenti della legge n. 662/1996;

3) di confermare la detrazione di L. 300.000 per la prima casa adibita ad abitazione principale di protatore di handicap o di nucleo familiare in cui sia presente oltre al soggetto passivo I.C.I., che chiede la citata detrazione, anche un portatore di handicap riconosciuto dalla prefettura di Verona.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille confermandola quindi rispetto a quanto già deliberato per l'esercizio 1997;

2) di determinare sempre per l'anno 1998 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella somma di L. 200.000, anche se in questo caso, pertanto, confermando quanto già determinato per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Il comune di SAN PIETRO VERNOTICO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

abitazione principale: 5 per mille;

abitazioni locate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

terreni agricoli: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PONSO

Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili;

2) di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Il comune di SAN POSSIDONIO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, per le ragioni espresse in premessa, le sottoelencate aliquote I.C.I.:

aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati (con esclusione degli alloggi sfitti) e per i terreni;

aliquota del 7 per mille per alloggi non locati e per le aree fabbricabili;

2) di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata nella misura di L. 200.000, così come stabilito dall'art. 55 comma 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO

Il comune di SAN POTITO SANNITICO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) prendere atto ed approvare la proposta della giunta comunale di cui alla deliberazione n. 54 del 28 febbraio 1998, in ordine alla determinazione dell'aliquota I.C.I. e relativa detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare principale del soggetto passivo e, per l'effetto, di non apportare modifiche o variazioni alle stesse per l'anno 1998, confermandole nella misura prevista con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 21 febbraio 1997, come segue:

aliquota ICI 5 per mille;

detrazione L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN REMO

Il comune di SAN REMO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di San Remo, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C - D, e per le aree fabbricabili;

aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati appartenenti alla categoria catastale A esclusi A10);

2) di fissare l'aliquota agevolata del 3,8 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, intesi come soggetti al vincolo di cui alla Legge n. 1089/1939, localizzati nei centri storici (zone A del P.R.G. ai sensi del D.M. 2 aprile 1968), ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;

3) di precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 2) si applicherà limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione al servizio tributi della documentazione che sarà richiesta al fine di consentire i necessari controlli ed acquisire il parere dell'ufficio tecnico comunale attestante che l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2);

4) di elevare per il 1998 a lire 230.000 l'importo della detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dando atto che tale agevolazione non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione 1998;

5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o di disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che gli interessati presentino la documentazione attestante il possesso dei requisiti suddetti entro il termine per il versamento della prima rata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO

Il comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. vigente nell'anno 1997, che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 5,25 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Il comune di SAN SEVERINO MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato, il 19 febbraio 1998 ed il 25 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare le aliquote per l'anno 1998 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure e per le tipologie di seguito specificate:

aliquota ordinaria: 6,50 per mille;

aliquota del 5,50 per mille per:

unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonchè accessori e pertinenze delle stesse pur aventi rendita catastale autonoma;

immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attività di impresa organizzata al fine della produzione di beni o servizi, nonchè ad attività libero professionale, purchè utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

Di stabilire che relativa all'imposta comunale immobiliare si abbia quanto segue:

aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archetettonico tali individuati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

applicazione della detrazione di Lire 240.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SEVERO

Il comune di SAN SEVERO (provincia di Foggia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;

immobili posseduti da anziani o disabili ai sensi dell'art. 3 comma 56, della legge n. 662/1996: 5 per mille;

altri immobili: 5,75 per mille.

di stabilire, per l'anno 1998 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SPERATE

Il comune di SAN SPERATE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota della imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE

Il comune di SANTA CATERINA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO

Il comune di SANTA CATERINA DELLO IONIO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dato atto che con delibera del consiglio comunale civile n. 015 del 17 marzo 1997, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge finanziaria 1997 veniva prevista una detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

dato atto che con la medesima delibera consiliare, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge finanziaria 1997, veniva prevista, oltre le detrazioni ex lege, un'agevolazione di L. 10.000 in favore delle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani oltre il sessantacinquesimo anno di età, o da soggetti disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

(Omissis).

Delibera

di confermare per l'anno 1998 aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con l'applicazione delle detrazioni, ed agevolazioni sopra indicate.

COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONI

Il comune di SANTA CRISTINA E BISSONI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 rapportate la periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO

Il comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili: aliquota 5 per mille (cinque per mille).

(Omissis).

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Il comune di SANTA CROCE SULL'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato con l'art. 3 comma 53 della legge 662/1996 viene determinata per l'anno 1998 nella misura del 4,6 per mille;

2. l'aliquota per l'abitazione principale viene stabilita per l'anno 1998 in misura uguale al 4,2 per mille. Ai fini della applicazione della aliquota del 4,2 per mille, vengono equiparate all'abitazione principale le pertinenze della stessa (box, garage, ecc.) ancorché distintamente iscritte in catasto;

3. l'aliquota per le abitazioni non locate viene determinata per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, con la seguente precisazione: si intendono «abitazioni non locate» le unità immobiliari per le quali non sussiste un contratto di locazione, stipulato nelle forme di legge, con locatari che le utilizzino esclusivamente come abitazione di residenza.

Si considerano invece «locate» le abitazioni occupate a titolo di comodato gratuito da familiari del proprietario. Per familiari si intendono gli ascendenti ed i discendenti entro il secondo grado, i collaterali entro il secondo grado e gli affini in linea retta di primo grado e collaterale entro il secondo grado;

4. l'aliquota dell'I.C.I. viene stabilita nella misura dell'1 per mille, per proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5. l'aliquota ordinaria si applica anche per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili ultimati non oltre il 31 dicembre 1994, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, con l'esclusione dalla norma suddetta delle società immobiliari di gestione;

6. la detrazione di cui ai punti 2, 3 e 4 del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/96 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene stabilita in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, salvo casi di particolare disagio economico-sociale come sottoindicati;

7. la detrazione di cui sopra viene fissata in L. 300.000 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio e precisamente per:

contribuenti che vivono in famiglie al cui interno sono soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 104/1992, purchè non tenuti in strutture pubbliche o private. L'agevolazione viene concessa a condizione che il reddito familiare pro-capite ai fin IRPEF sia inferiore a dodici milioni annui lordi, oppure a seguito di certificazione dell'ufficio politiche sociali del comune.

L'agevolazione viene concessa a domanda dei soggetti interessati da presentarsi entro il 31 maggio 1998, corredata della documentazione attestante i requisiti di cui sopra;

8. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Il comune di SANTA FLAVIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la stesa aliquota I.C.I. applicata per il 1997 pari al 5 per mille e la detrazione per la prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGAPITO

Il comune di SANT'AGAPITO (provincia di Isernia) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 1998 le tariffe già in atto per il 1997 relative ad imposte, tasse, tributi, servizi pubblici a domanda individuale, nonché l'indennità di carica al sindaco e l'indennità di gettoni di presenza ai consiglieri ed assessori comunali;

di dare atto che l'I.C.I. viene riconfermata nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Il comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,7 per mille;

2. di fissare l'aliquota del 7 per mille da applicarsi agli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i dodici mesi, da documentarsi mediante copia del contratto di locazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

3. di determinare la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di determinare la detrazione di L. 300.000 nei confronti dei soggetti i quali documentino adeguatamente di versare in condizioni di particolare disagio economico o sociale e più precisamente nel seguente caso:

pensionati abitanti nell'unica casa di proprietà, titolari di un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 annui;

la detrazione viene riconosciuta in termini proporzionali alla quota di possesso previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata relativa all'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Il comune di SANT'AGATA DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicare, per l'anno 1998 all'imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Il comune di SANT'AGATA LI BATTIATI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

di concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle censite in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unità abitativa, e il cui reddito complessivo per l'anno 1997 non superi L. 9.000.000 per nucleo familiare di un solo componente, L. 12.000.000 per nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000 per nuclei familiari con più di due componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata;

che per ottenere l'ulteriore detrazione il contribuente è tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorietà entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. (30 giugno 1998) ovvero entro il 20 dicembre 1998 se l'atto di proprietà è successivo al 30 giugno 1998 (in tutti i casi l'agevolazione sarà rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso) indicando: le generalità complete, il codice fiscale, la dimora abituale e il reddito complessivo del nucleo familiare e attestando di possedere una sola casa abitativa con eventuale pertinenza (cantina, box, garage, ecc.) purché queste ultime insistano nello stesso immobile;

che nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero;

che l'immobile non sia classificato nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 indicandone i dati di individuazione e di classamento dell'immobile e nel caso non risultasse censito ma dichiarato il numero di protocollo e data della dichiarazione nonché la percentuale di possesso.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA LUCE

Il comune di SANTA LUCE (provincia di PISA) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Il comune di SANTA LUCIA DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE

Il comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Il comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

Il comune di SANTA MARGHERITA DI STAFFORA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Il comune di SANTA MARIA A MONTE (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998 *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) 5 per mille aliquota ordinaria:

per abitazioni principali;

per le case possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari purché la stessa non risulti affittata;

per le case locate come abitazione principale con atto registrato;

per tutti gli altri immobili diversi dalle case non locali;

b) 7 per mille per le seconde case non locate (intendendosi tali quelle sfitte per almeno sei mesi nell'anno);

c) 3 per mille per interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

2. di determinare altresì la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale in L. 220.000;

(Omissis).

ritenuto di dover stabilire che della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 220.000 a L. 400.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione possano beneficiare, su richiesta documentata, i contribuenti che si trovino nelle seguenti circostanze di disagio economico-sociale;

prima situazione: famiglie di soli ultrasessantenni con reddito procapite non superiore a L. 11.000.000, risultante da pensione INPS, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 legge 544/1988 e della maggiorazione riconosciuta a pensionati ex combattenti, non proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite;

seconda situazione: famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap tali così come riconosciuti dalla legge 104/1992, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal servizio sanitario dell'USL, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito pro-capite non superiore al limite di cui alla prima situazione;

per la quantificazione del reddito pro-capite il numero dei componenti il nucleo familiare viene convenzionalmente aumentato di una unità;

(Omissis).

1. di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle due situazioni di carattere economico-sociale, in premessa meglio descritte, l'elevazione della detrazione da L. 220.000 a L. 400.000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sull'abitazione principale per l'anno 1998, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali destinazioni e situazioni, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122;

2. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi previa produzione della documentazione richiesta in premessa, stabilita per le sue diverse situazioni, da presentarsi entro e non oltre il giorno 30 aprile 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Il comune di SANTA MARIA A VICO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire che l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 è fissata nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

dare atto che la determinazione per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Il comune di SANTA MARIA DELLA VERSA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998, per quanto in premessa specificato, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in alto richiamate;

2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE

Il comune di SANTA MARIA DEL MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

Il comune di SANTA MARIA DI LICODIA (provincia di Catania) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

Il comune di SANTA MARIA IMBARO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. la conferma dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA REZZONICO

Il comune di SANTA MARIA REZZONICO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARINA

Il comune di SANTA MARINA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. confermare per l'abitazione principale l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, confermando l'esenzione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

2. di aumentare l'aliquota I.C.I. per tutte le abitazioni in aggiunta alla principale e per le aree fabbricabili dal 6 per mille al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARINELLA

Il comune di SANTA MARINELLA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. Di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti e non residenti, 5 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto previsto dai commi 48, 5 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandta a/r la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazoine principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazoine principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proprozionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che: alle categorie di contribuenti previste alle successive lettere a) e b) una maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 350.000, detrazione che, comunque, non può essere maggiore all'imposta versata. Tale detrazione spetterà solo ai possessori della abitazione dove abitano e dell'eventuale pertinenza, con i seguenti requisiti:

a) pensionati con età superiore a sessanta anni con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 20.000.000 lordi annui. Detto limite è aumentato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico;

b) contribuenti nel cui nucleo familiare è presente una persona con una invalidità riconosciuta non inferiore al 75% (come da attestazione rilasciata dalla competente USL) ed il reddito del nucleo familiare non sia superiore a L. 40.000.000.

Concorrono alla determinazione dei redditi complessivi lordi annui previsti nei successivi punti a) e b) le seguenti voci:

redditi di pensione (da mod. 201);

redditi di lavoro dipendente (da mod. 101 e/o redditi di lavoro autonomo);

redditi di fabbricati;

pensioni sociali;

pensioni di guerra;

pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva;

pensioni, assegni e indennità erogate dal Ministero dell'interno.

Il diritto al beneficio della maggiore detrazione potrà essere esercitato nei seguenti modi:

a) tramite domanda da presentare entro la data del 30 settembre 1998 da coloro che rientrano nelle condizioni previste ai punti *a)* e *b)* del precedente punto IV.

Successivamente e comunque non oltre il mese di dicembre, l'ufficio provvederà al rimborso;

b) direttamente all'atto del versamento della prima rata (giugno 1998).

I contribuenti sono, comunque, tenuti a presentare domanda come al precedente punto.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente.

V. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

Il comune di SANT'ANGELO A SCALA (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Il comune di SANT'ANGELO DI BROLO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari;

di determinare l'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di confermare, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, nella misura di L. 280.000 per la predetta unità;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

Il comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) per l'anno 1998 le aliquote, nonché riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono così quantificate:

A) aliquota 5,3 per mille per l'unità immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

B) aliquota 5,3 per mille per l'unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;

C) aliquota 5,3 per mille per le unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza;

D) aliquota 6 per mille per le unità immobiliari ricomprese tra le categorie A1 e A9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente non occupate;

E) aliquota 5,7 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

F) aliquota 4 per mille in favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nelle attività di costruzione e alienazione di immobili, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni;

G) la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Il comune di SANT'ANGELO IN VADO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare e stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Il comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e riconfermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Il comune di SANT'ANGELO MUXARO (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

quantificare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore degli immobili ricadenti nel territorio di questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA NINFA

Il comune di SANTA NINFA (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. mantenere per l'anno 1998 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. mantenere la detrazione d'imposta in ragione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di L. 250.000, per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Il comune di SANT'ANNA ARRESI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto che le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 sono confermate nella misura stabilita per il 1997 e precisamente:

aliquota 6 per mille;

immobile adibito ad abitazione principale o locato ad un locatario che lo usa come abitazione principale 5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000;

a richiesta dell'interessato e per gli immobili dichiarati principali inagibili o inabitabili riduzione dell'imposta al 50%.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Il comune di SANT'ANNA D'ALFAEDO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille:

di prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

di provvedere ad eventuali modifiche in relazione a diverse disposizioni che potranno essere impartite dalla legge in materia di finanza pubblica.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'APOLLINARE

Il comune di SANT'APOLLINARE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del comune di S. Apollinare, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

Il comune di SANTA TERESA DI RIVA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 è stabilita nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI

Il comune di SANT'ELIA A PIANISI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Il comune di SANT'ELPIDIO A MARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. da applicare nell'anno 1998 nella misura del 5,2 per mille;

2. di applicare per il 1998 la detrazione minima per l'abitazione principale stabilita dalla legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Il comune di SANTERAMO IN COLLE (provincia di Bari) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1998, nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

2. confermare, sempre per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) per gli immobili di qualunque destinazione catastale, posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO

Il comune di SANT'ILARIO DELLO JONIO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 25 febbraio 1998 e 16 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come determina, e per quanto in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di disporre la detrazione di L. 500.000 dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Il comune di SANT'ILARIO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 1998, nel modo e nelle misure di seguito riportate:

1) 5,55 per mille per tutti gli immobili;

2) 7 per mille per gli alloggi non locati alla data del 1° gennaio come definiti in premessa della presente deliberazione intendendosi per tali le unità immobiliari classificate o classificabili catastalmente nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale, diretto e dei familiari, non locate a terzi, quindi vuote e sfitte;

di mantenere in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Il comune di SANT'IPPOLITO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5 per mille;

c) aliquota per aree fabbricabili: 6,5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane quella tabellare (L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Il comune di SANT'ONOFRIO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille anche per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Il comune di SANTO STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESANIO

Il comune di SANTO STEFANO DI SESANIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per il corrente anno di imposta 1998 confermare l'I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA

Il comune di SANTO STINO DI LIVENZA (provincia di Venezia) ha adottato, il 14 gennaio 1998 ed il 17 gennaio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella seguente misura le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

6 per mille aliquota ordinaria;

4,9 per mille aliquota ridotta abitazione principale;

(Omissis).

I.C.I.: di confermare, per l'anno 1998, le aliquote stabilite per tale esercizio con delibera giunta comunale n. 12 del 14 gennaio 1998 nonché, per lo stesso esercizio, le agevolazioni stabilite per l'esercizio 1997 con delibera C.C. n. 8 del 21 marzo 1997, esecutiva Co.Re.Co. 1038/1997;

(Omissis).

con deliberazione n. 8 del 21 marzo 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

elevare a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale con riferimento alle sottoindicate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale escludendo dal beneficio le unità immobiliari del gruppo «A» classificate A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;

contribuenti assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1997 per stati di indigenza e povertà;

contributi nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili portatori di handicap, regolarmente riconosciuti in tale situazione;

contributi il cui reddito proprio e dell'intera famiglia anagrafica sia costituito esclusivamente da pensioni per un importo lordo imponibile complessivo non superiore a L. 19.750.000 nonché da redditi fondiari per un importo non superiore a L. 750.000 (da intendersi al netto della deduzione di L. 1.100.000 spettante ai fini I.R.P.E.F. per l'abitazione principale).

Per usufruire della maggiore detrazione, i contribuenti dovranno presentare all'ufficio tributi del comune apposita dichiarazione, nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovrà pervenire, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della dichiarazione dei redditi. L'amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno.

Nel caso di comproprietà è sufficiente, per la stessa unità immobiliare, che la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti venga presentata da uno solo dei comproprietari.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VERO MILIS

Il comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 13 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

2. di fissare in L. 250.000 l'importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VINCENZO

Il comune di SAN VINCENZO (provincia di Livorno) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) aliquota del 5,5 per mille:

1) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ricordando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (legge n. 662/1997 - art. 3, comma 55 - punto 2);

2) per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4) per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5) appartamenti posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati a cittadini residenti nel comune con contratto di affitto debitamente registrato entro e non oltre i termini fissati per i versamenti delle quote I.C.I. di acconto a saldo (l'aliquota del 5,5 per mille spetterà per il periodo dell'anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione);

6) appartamenti destinati ad attività ricettivo-turistica extra-alberghiera per i quali sia stato richiesto ed ottenuto il marchio di qualità (l'aliquota del 5,5 spetterà per il periodo successivo alla data di richiesta del marchio);

7) accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina) di cui alla categoria catastale C/6;

b) aliquota del 6 per mille per gli immobili identificati in catasto alla categoria C/1 e D utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto, di durata minima annuale, debitamente registrato o comunque, se di importo inferiore al minimo richiesto per la registrazione obbligatoria, risultanti dalla scrittura privata e relativa autocertificazione;

c) aliquota del 7 per mille per immobili adibiti ad abitazione non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota 5,5 per mille. Immobili di cui alle categorie catastali C/1 e D non utilizzati o comunque non aventi i requisiti prescritti per l'aliquota 6 per mille. Immobili compresi nella categoria catastale B;

accessori e pertinenze degli immobili precedentemente indicati soggetti a questa aliquota 7 per mille. Terreni, aree fabbricabili.

La detrazione base di L. 200.000 dell'imposta compete per gli immobili indicati in questo dispositivo alla lettera *a)* punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

La detrazione di cui trattasi è elevata a L. 500.000 in presenza delle seguenti condizioni che devono essere documentate nella richiesta da inviare tramite raccomandata o consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune entro il termine fissato per il pagamento della quota di acconto I.C.I.:

i componenti della famiglia anagrafica devono disporre di redditi lordi, riferiti all'anno 1996, non superiori a:

L. 16.000.000 per famiglie composte da una sola persona;

L. 22.000.000 per famiglie composte da due persone;

L. 26.000.000 per famiglie composte da quattro persone.

Per ogni componente oltre il quarto, la quota di reddito lordo è aumentata di L. 6.000.000. Agli effetti del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito derivante da pensioni di uno o più persone conviventi fino all'importo di L. 9.000.000.

Le quote di cui sopra sono aumentate di L. 1.000.000 per ogni persona disabile o handicappata.

Nella determinazione del reddito non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento e di eventuali rendite INAIL o comunque di ogni altro introito a carattere risarcitorio.

I componenti della famiglia anagrafica non devono avere proprietà, usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliare adibite ad abitazione in aggiunta a quella in cui dimorano abitualmente e/o unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 e D.

I contribuenti, in fase di calcolo e versamento dovranno tener conto di dispositivi di legge e della presente deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Il comune di SAN VITO DI LEGUZZANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia adibita nella misura del 5,5 per mille, per tutti gli immobili, con esclusione delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale, la cui aliquota è fissata nel 5 per mille;

2. di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, individuati nell'allegato n. 12.1 del P.R.G., e localizzati nei centri storici così come delimitati dall'Atlante dei centri storici edito dalla regione Veneto.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di dare atto che con la differenziazione di aliquota a favore dell'abitazione principale il gettito complessivo non sarà inferiore al gettito dell'anno d'imposta 1997, così come decritto in premessa;

4. di stabilire che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione e superficie da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente siano considerate direttamente adibite ad abitazione principale e quindi godano della detrazione prevista dalla legge, a condizione che le stesse non risultino locate;

5. di concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 1998, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa, nel caso di più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

c) in alternativa al precedente punto *b)*: godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme entro il tetto del «minimo vitale» come fissato dal comune di S. Vito di Leguzzano all'art. 12-*bis* del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed enti pubblici e privati;

d) in alternativa al punto *c)*: presenza del nucleo familiare di persona con handicap grave o invalidità assoluta certificati da apposita commissione medica;

6. di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 5) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Il comune di SAN VITO LO CAPO (provincia di Trapani) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stabilita nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO ROMANO

Il comune di SAN VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a propeità indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto: 6,5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalla abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;

base imponibile:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato infine dai commi 48, 51 e 52 lett. *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

riduzioni:

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

detrazioni:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

definizione di abitazione principale ai fini della detrazione:

per abitazione s'intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

abitazioni principalli di anziani e disabili ricoverati in istituti:

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

Il comune di SAN VITTORE DEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. del comune di S. Vittore del Lazio pari al 5,5 per mille;

2. di elevare, altresì, anche per il corrente anno, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Il comune di SAN VITTORE OLONA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 pari al 5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996;

2. di stabilire:

la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998 pari a L. 240.000;

detrazione per l'abitazione principale pari a L. 300.000 per gli unici occupanti con reddito di pensione lordo mensile non superiore a L. 900.000 e che rientrano in almeno uno dei seguenti casi:

1) avere un'etè di almeno 65 anni;

2) essere portatori di handicap;

3) essere invalidi civile;

ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ZENONE AL PO

Il comune di SAN ZENONE AL PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dle 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fatte salve eventuali e successive determinazioni dell'organo consiliare in ordine all'applicazione di riduzioni e detrazioni dall'imposta a favore di alcune categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI SAPONARA

Il comune di SAPONARA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto e quindi:

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili giusto art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 504, nella misura del 5 per mille;

2) di prendere atto che l'imposta è determinata applicando alla base imponibile degli immobili, l'aliquota di cui al punto 1).

(Omissis).

COMUNE DI SAPPADA

Il comune di SAPPADA (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di differenziare come segue le aliquote I.C.I. da applicarsi nell'ambito del territorio comunale per l'anno 1998:

a) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche sogetti passivi in esso residenti.

Si considerano tali, peraltro, quelle possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti sanitari o di ricovero, purché non risultino locate;

b) 5,5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato a persone fisiche e da queste utilizzate come abitazione principale;

c) 6 per mille per tuti gli altri immobili;

1. di elevare a L. 300.000 la misura della detrazione d'imposta riconosciuta alle unità immobiliari di cui alla lettera *a)* del punto precedente.

(Omissis).

COMUNE DI SAPRI

Il comune di SAPRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. (Imposta comunale immobili).

(Omissis).

COMUNE DI SARCONI

Il comune di SARCONI (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in conseguenza, le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come di seguito indicato:

abitazione principale 5,5 per mille;

aree diverse da zone agricole e zone edificabili 5,5 per mille;

abitazioni secondarie ed altri immobili 6,5 per mille;

aree edificabili 6,5 per mille.

di stabilire che sarà applicata, sulla prima casa, la sola detrazione base fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SARDIGLIANO

Il comune di SARDIGLIANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) Per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune viene determinata nella misura unica del 6 per mille.

2) Viene determinata nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

3) Ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sarà detratta la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAREGO

Il comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:

aliquota del 5 per mille sulle abitazioni principali così come individuate dall'articolo 3, comma 55, punto 2 legge n. 622/96. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

aliquota del 5,75 per mille sugli altri fabbricati, sulle aree edificabili e sui terreni che non rientrano nelle ipotesi di esenzione;

2) di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale anno 1998 è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAREZZANO

Il comune di SAREZZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SARMEDE

Il comune di SARMEDE (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ridotta al 5 per mille, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, del decreto legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, o locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

aliquota al 6 per mille per gli altri immobili soggetti all'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SARROCH

Il comune di SARROCH (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di mantenere invariate, anche per l'anno d'imposta 1998, aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, determinandola nella misura unica del 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale determinandola in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SARSINA

Il comune di SARSINA (provincia di Forlì) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,00 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per altri fabbricati ed aree fabbricabili.

di confermare in L. 200.000 la misura unica della detrazione di imposta per l'abitazione principale (o fino alla concorrenza del suo ammontare).

(Omissis).

COMUNE DI SASSELLO

Il comune di SASSELLO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille;

approvare, per le motivazioni sopraespresse, per l'anno 1998 l'aumento della detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come segue:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito lordo complessivo del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici sia inferiore a L. 15.000.000;

DETRAZIONE AUMENTATA A L. 300.000

b) unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito lordo complessivo del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici sia inferiore a L. 15.000.000 e che abbiano compiuto il 70° anno di età al 1° gennaio 1998,

DETRAZIONE AUMENTATA A L. 500.000

secondo le categorie definite con delibera C.C. n. 78 del 28 ottobre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SASSO MARCONI

Il comune di SASSO MARCONI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota ridotta 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e detenuta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione per la sola categoria catastale A;

2. di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

di elevare a L 300.000 la detrazione per abitazione principale per le persone ritirate dal lavoro che:

a) abbiano compiuto 65 anni alla data del 1° gennaio 1998;

b) siano in possesso esclusivamente di un reddito derivante da pensione minima o sociale;

c) siano in possesso del solo appartamento ove vivono quale loro proprietà immobiliare alla data del 1° gennaio 1998; saranno ricompresi in questa categoria anche coloro che oltre all'abitazione principale siano in possesso di un garage o posto macchina o magazzino, in tal caso sconterà la maggiore detrazione la sola abitazione principale (categoria catastale A);

d) che nessun famigliare dimorante nell'appartamento possieda altre proprietà immobiliari oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione.

Per il riconoscimento del sopracitato diritto all'ulteriore detrazione per l'anno 1998 i contribuenti che si trovano nelle suddette condizioni dovranno far pervenire all'ufficio tributi l'autocertificazione entro il termine previsto per il pagamento.

(Omissis).

COMUNE DI SATRIANO

Il comune di SATRIANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili per il prossimo anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

Il comune di SATRIANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, di questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 5 per mille;

c) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabitito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistanza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente dagli Istituti autonomi per le case popolari;

4. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. Si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6. Di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l'iscrizione del bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

7. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAUZE DI CESANA

Il comune di SAUZE DI CESANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota generale dell'Imposta Comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel modo seguente:

abitazione principale 6 per mille;

abitazione diversa dalla principale 7 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni relative alle categorie catastali A10, B, C e D e per le aree e terreni fabbricabili il 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAUZE D'OULX

Il comune di SAUZE D'OULX (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 1998 un'aliquota di Imposta Comunale sugli Immobili unica nella misura del 6 per mille;

3. di confermare per l'anno 1998 l'aumento, a norma dell'art. 8 comma 3 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, a L. 300,000 della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Il comune di SAVIORE DELL'ADAMELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

2. di ridurre per l'anno 1998 del 40 per cento l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO SOVODNJE OB SOČI

Il comune di SAVOGNA D'ISONZO - SOVODNJE OB SOČI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di mantenere inalterata nel 1998 la pressione fiscale del I.C.I. determinando in conseguenza di ciò la conferma dell'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di fissare, secondo la previsione di legge per l'anno 1998 in L. 200.000, l'importo della detrazione per l'abitazione principale (art. 3, comma 55 legge 662/96);

3. di avvalersi, inoltre, della possibilità di cui all'art. 3, comma 56, della legge 662/96, precisando che viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA

Il comune di SAVOIA DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, l'aliquota unica per l'applicazione della nuova imposta comunale (I.C.I.) a decorrere dall'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

2) di fissare in lire 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAVONA

Il comune di SAVONA, ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per tutte le motivazioni di cui alla narrativa, le aliquote per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 1998, confermando la misura delle aliquote vigenti per l'anno precedente, e precisamente:

4,9 per mille l'aliquota per i soggetti passivi persone fisiche e soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5,1 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili;

2) di stabilire in lire 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SCAFATI

Il comune di SCAFATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere atto, che per l'anno 1998, l'aliquota relativa all'I.C.I. è fissata nel 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCAGNELLO

Il comune di SCAGNELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille l'imposta comunale sugli immobili e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SCANDALE

Il comune di SCANDALE (provincia di Crotone) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504/92, l'aliquota relativa all'I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCANDIANO

Il comune di SCANDIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 27 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 1998, ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

nella misura del 5,4 per mille come aliquota ordinaria;

nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per alloggi non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario;

2) di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni, le seguenti detrazioni:

L. 285.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per i seguenti casi:

a) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L. 385.000 per le categorie di soggetti in condizioni economiche-sociali disagiate, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione che siano in possesso della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, escluso ogni altro possesso di immobili purché rientrino in uno dei seguenti casi:

pensionati di età non inferiore a 60 anni che, oltre al reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, possiedono esclusivamente un reddito di pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lordi ed il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno tre mesi con reddito annuo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti;

membri di una famiglia numerosa composta da 5 o più componenti con reddito familiare imponibile non superiore a L. 65.000.000 nel caso di famiglia con 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 imponibili annui per ogni componente superiore a 5.

(Omissis).

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

Il comune di SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (provincia di Cermona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998 nella misura indifferenziata del 5 per mille;

2) di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000, fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita da soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi famigliari dimorano abitualmente;

3) di stabilire che, per il periodo di imposta 1998, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata;

4) di stabilire, per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI SCARMAGNO

Il comune di SCARMAGNO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998, le seguenti aliquote differenziate relativamente alle categorie catastali di seguito elencate:

Categorie catastali	Aliquota (per mille)
terreni agricoli	4
aree fabbricati	4
fabbricati cat. A	4
altri fabbricati di cui:	
cat. C/2	4
cat. C/6	4
cat. C/7	5
fabbricati Cat. B	5
fabbricati Cat. C (escluse Cat. C/2 - C/6 - C/7)	5
fabbricati Cat. D	5,5

2) di confermare in L. 200.000 pari all'importo minimo stabilito per legge, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SCARPERIA

Il comune di SCARPERIA (provincia di Firenze) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire un aumento della detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i seguenti soggetti passivi e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica:

a) contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 31 dicembre 1997, titolari di pensioni e non esercitanti alcuna attività retributiva di qualsiasi genere;

b) contribuenti che si siano trovati nell'anno 1997 anche temporaneamente in situazioni di disoccupazione o cassa integrazione.

2) di stabilire che i suddetti soggetti potranno usufruire dell'agevolazione di cui sopra soltanto nei casi in cui si verificano le seguenti contemporanee condizioni:

a) che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti d'imposta;

b) che tale unità immobiliare sia iscritta al catasto edilizio urbano di una delle categorie catastali comprese fra A/2 ed A/5;

c) che il reddito imponibile dell'anno 1997 riferito al nucleo familiare del contribuente, così come risultante dai registri anagrafici, sia:

per nuclei familiari composti da una persona pari o inferiore al minimo INPS in vigore nell'anno 1998, cioè a L. 9.070.100;

per nuclei familiari composti da due o più persone pari o inferiore al doppio del minimo INPS in vigore nell'anno 1998, cioè a L. 18.140.200.

3) di disporre, per ottemperare al preciso disposto dell'art. 15 comma 6° comma della legge n. 537/93 sopraindicata, che i soggetti, che versano nelle condizioni per fruire dell'agevolazione suddetta, lo dichiarino compilando apposita istanza, (autocertificazione), utilizzando i moduli in distribuzione presso il comune da presentare perentoriamente entro i termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno in corso. In caso di omessa od infedele dichiarazione, l'imposta sarà recuperata con le sanzioni e quanto altro previsto dalla legge.

4) di disporre che, per quanto riguarda l'agevolazione sopra richiamata, valgono tutte le altre norme che il legislatore ha previsto per la detrazione di lire 200.000, di cui al più volte citato art. 3 del decreto legislativo n. 504/92.

5) di riconfermare per il 1998 quanto stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 14 del 24 febbraio 1997, con la quale sono state deliberate per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:

a) 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel comune e per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) 6,5 per mille per le unità immobiliari classificate (rientranti) nel gruppo catastale «C» (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia);

c) 7 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SCHIAVON

Il comune di SCHIAVON (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

a) l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e terreni agricoli;

b) l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati ed altresì per le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI SCIARA

Il comune di SCIARA (provincia di Palermo) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota ICI per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCIGLIANO

Il comune di SCIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCISCIANO

Il comune di SCISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) approvare la parte espositiva del presente atto;

2) stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 6 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) sul territorio del comune di Scisciano;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI SCORDIA

Il comune di SCORDIA (provincia di Catania) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione per l'anno 1998 sono così determinate:

Specifica immobili	Aliquota
1) abitazione principale	4,50 per mille
2) appartemento di proprietà dei genitori abitato dai figli o viceversa	4,50 per mille
3) altra abitazione a disposizione, alloggio non locato, immobili adibiti ad uso diverso da abitazione	5 per mille
4) area edificabile	5 per mille
5) terreni agricoli	4,50 per mille

Detrazioni

solo per abitazione principale di cui al punto 1) L. 200.000.

Per poter usufruire dell'aliquota prevista al punto 2), è fatto obbligo agli eventi diritto di produrre atto di notarietà presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SCORZÈ

Il comune di SCORZÈ (provincia di Venezia) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota è fissata nella misura del 7 per mille;

la detrazione per le abitazioni principali in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI SECINARO

Il comune di SECINARO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, nella misura in atto, le tariffe, le imposte e le aliquote di cui agli atti deliberativi in premessa richiamati, come dal seguente elenco:

a) aliquota I.C.I.: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SECUGNAGO

Il comune di SECUGNAGO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998;

2) di prendere atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SEDILO

Il comune di SEDILO (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SEDRINA

Il comune di SEDRINA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate:

per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;

per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SEGARIU

Il comune di SEGARIU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota del 4,5 per mille per tutte le categorie di immobili per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di stabilire che per l'anno 1998 dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

di dare atto che l'aliquota del 4,5 per mille stabilita per l'anno 1998 è la medesima già applicata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SEGNI

Il comune di SEGNI (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1997:

a) aliquota da applicare ai soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, garages, cantine, negozi botteghe artigiane e altri immobili in cui si esercitano attività produttive, nonché abitazioni locate a giovani coniugi (fino a tre anni dalla data del matrimonio) con dimora abituale in Segni: 5,5 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non locati, nonché per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti nella precedente lettera *a):* 6 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tali disposizioni si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI SELARGIUS

Il comune di SELARGIUS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire *(omissis)* nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1998;

2) di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3) di stabilire che per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 di cui al precedente punto 2), relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

a L. 300.000 (maggiore detrazione di L. 100.000 rispetto a quella applicata per la generalità dei contribuenti) a favore del soggetto passivo appartenente a nucleo familiare il cui reddito sia costituito esclusivamente da pensione sociale e da quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare;

a L. 240.000 (maggiore detrazione di L. 40.000 rispetto a quella applicata per la generalità dei contribuenti) a favore del soggetto passivo appartenente a nucleo familiare il cui reddito non sia superiore a L. 18.000.000 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare;

4) di confermare che:

a) la maggiore detrazione dovrà essere richiesta mediante compilazione di apposito modulo, previsto dal comune, da inoltrare entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto o, nel caso di immobili acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo;

b) la maggiore detrazione non potrà essere concessa nel caso di unità immobiliari classificate come A1, A7 ed A8.

(Omissis).

COMUNE DI SELLERO

Il comune di SELLERO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

dare atto che per le abitazioni principali del soggetto passivo dell'imposta verrà applicata la detrazione unica fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SELLIA MARINA

Il comune di SELLIA MARINA (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4 per mille, valida fino ad eventuale variazione.

(Omissis).

COMUNE DI SELVA DI PROGNO

Il comune di SELVA DI PROGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 1998 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione:

fabbricato: unità immobiliare adibita a prima abitazione, aliquota 6 per mille, detrazione L. 220.000;

tutti gli altri fabbricati, aliquota 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SELVINO

Il comune di SELVINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

in ordine all'I.C.I., di determinare, confermando l'aliquota applicata per l'anno 1997:

6 per mille, aliquota unica, da applicare sul valore di tutte le abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SEMINARA

Il comune di SEMINARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SEMPRONIANO

Il comune di SEMPRONIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, attese le premesse, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SENAGO

Il comune di SENAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1997 così di seguito diversificata:

aliquota anno 1997: 5,7 per mille;

alloggi non locati: aliquota 6,2 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni uno: aliquota 4 per mille;

2) di aumentare la detrazione per l'abitazione principale relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1997 nel seguente modo:

da L. 200.000 a L. 300.000, portatori di handicap, titolari di pensione, lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, nuclei familiari monoreddito, disoccupati e contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti, proprietari o usufruttuari di una unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2 (limitatamente alle classi 1 e 2), A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2), oltre a boxes e cantine e/o altre pertinenze, con reddito imponibile:

1) pari a L. 10.000.000 per nucleo familiare composto da una persona;

2) pari a L. 22.000.000 per il nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito è elevato di L. 2.000.000 per ogni altro familiare;

il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovrà presentare entro il 17 maggio 1997 la richiesta corredata dalla documentazione che comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta sarà esaminata da un'apposita commissione tecnica che esprimerà il parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, da parte del responsabile I.C.I., entro il 30 maggio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SENALES - SCHNALS

Il comune di SENALES - SCHNALS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel comune di Senales come segue:

a) 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

b) 5 per mille per le abitazioni principali;

c) 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di concedere una detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SENERCHIA

Il comune di SENERCHIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno di imposta 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SENIGA

Il comune di SENIGA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille applicata a tutti i tipi di immobili;

di riconfermare la detrazione sull'imposta dovuta per le abitazioni principali in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SENIGALLIA

Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'anno 1998 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 5 per mille per l'immobile (cantina, soffitta, garage, tettoia) classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, asservito all'abitazione principale o asservito all'unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate ovvero prive di contratto registrato, tenute a disposizione come seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonché per le loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia), immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;

elevare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000, così come previsto dalla norma vigente, dando atto che ciò non comporta variazione di gettito di bilancio 1998 rispetto all'assestato 1997;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata;

elevare la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e integrato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n. 122, a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 1998;

reddito individuale di pensione non superiore a L. 12.000.000;

reddito individuale immobiliare prodotto dal solo possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (locali di deposito, rimesse, autorimesse e tettoie) classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, purché non superiore ad una unità per ciascuna fattispecie;

categoria catastale dell'abitazione A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

stabilire che i soggetti di cui al punto 1), che affittano le unità immobiliari con contratto registrato ad altri soggetti che l'adibiscono ad abitazione principale e tutti quelli di cui al punto 3) dovranno fornire, prima del versamento dell'acconto del mese di giugno, idonea documentazione atta a dimostrare l'esistenza di tutte le condizioni che giustificano l'applicazione, rispettivamente, dell'aliquota ridotta e della maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

Il comune di SENNA LODIGIANA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SENNARIOLO

Il comune di SENNARIOLO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi espressi in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SEPPIANA

Il comune di SEPPIANA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per quanto espresso in premessa, di stabilire l'aliquota I.C.I. relativa all'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille, confermando così quella in vigore per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SERDANIA

Il comune di SERDANIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto opportuno determinare l'aliquota per l'anno 1998 stabilendo il 4 per mille e mantenendo la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERIATE

Il comune di SERIATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - che sarà applicata in questo comune come segue:

categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7: 5,75 per mille;

categoria catastale A/1, A/8, A/9, A/10, A/11: 6,50 per mille;

abitazioni sfitte: 7 per mille;

categoria catastale B: 5,75 per mille;

categoria catastale C: da C/1 a C/5, 6,50 per mille; da C/6 a C/7, 5,75 per mille;

categoria catastale D: 6,50 per mille;

terreni: 6,50 per mille;

aree edificabili: 6,50 per mille;

2) di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per l'applicazione I.C.I. dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, come di seguito:

determinazione diversificata delle aliquote;

la riduzione e detrazione d'imposta;

le abitazioni non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni;

per l'applicazione d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

per la diversificazione delle detrazioni d'imposta in rapporto a situazioni soggettive come da allegate tabelle contraddistinte dalle lettere A) e B);

(Omissis).

ALLEGATO *A*

CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (Art. 3, legge n. 662/1996 e art. 58 decreto legislativo n. 446/1997).

Viene riconosciuta la facoltà di applicazione della maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale qualora ricorrano per il contribuente le seguenti contestuali condizioni:

a) detrazione per fasce:

prima fascia L. 500.000;

seconda fascia L. 440.000;

terza fascia L. 380.000;

quarta fascia L. 320.000;

quinta fascia L. 260.000;

sesta fascia L. 200.000;

b) abitazione ricompresa nelle seguenti categorie catastali:

A/3, A/4, A/5, A/6;

c) unica proprietà su tutto il territorio nazionale.

I limiti di reddito aumentati di L. 2.000.000 qualora, oltre alle condizioni sopradette, estese anche alla categoria catastale A/2, ricorra una delle seguenti condizioni:

1) nuclei familiari con presenza di portatori di handicap (invalidità superiore al 60%);

2) nuclei familiari con capofamiglia in stato di disoccupazione;

3) nuclei familiari con capofamiglia in stato di cassaintegrazione;

4) famiglie monoreddito numerose (dai cinque componenti in poi).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda è da presentarsi a cura dell'interessato entro il termine del 31 maggio, a pena di decadenza, corredata dalla sopraindicata documentazione:

denuncia dei redditi dell'anno precedente (mod. 730, 740, 101, 201);

attestazione relativa al ricorrere delle condizioni per l'applicazione dell'incremento di L. 2.000.000 alle fasce di reddito;

dichiarazione I.C.I. iniziale e successive variazioni (da presentarsi solo se non siano state presentate a medesimo titolo per l'anno 1997 o qualora siano intervenute ulteriori variazioni rispetto all'anno precedente).

(Omissis).

COMUNE DI SERMIDE

Il comune di SERMIDE (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si attua tale determinazione;

di dare atto altresì che detta detrazione per l'anno 1998 viene aumentata a L. 300.00 a favore:

a) dei soggetti proprietari o comproprietari di una sola abitazione di tipo economico categoria A/3, di tipo popolare, categoria A/4 di tipo ultrapopolare, categoria A/5 adibito ad abitazione principale;

b) alloggi regolarmente assegnati dall'istituto autonomo case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Il comune di SERRA DE' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998:

aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille;

aliquota I.C.I. per abitazione principale 6 per mille;

2) di riconfermare, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 220.000;

3) di considerare altresì, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA

Il comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille con detrazione unica per la prima casa nella misura di legge.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAMANNA

Il comune di SERRAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'imposta comunale sugli immobili con aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERRA PEDACE

Il comune di SERRA PEDACE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di variare la detrazione dell'I.C.I., portandola da L. 200.000 a L. 250.000, mantenendo invariate tutte le altre imposte e tasse.

(Omissis).

COMUNE DI SERRATA

Il comune di SERRATA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 18 febbaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 4 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAVALLE LANGHE

Il comune di SERRAVALLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, è fissata al 6 per mille;

2) riguardo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applicherà la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

Il comune di SERRAVALLE SESIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili:

aliquota nella misura del 5,50 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

non si accordano riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996;

si dà applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SERRE

Il comune di SERRE (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, come stabilisce, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERSALE

Il comune di SERSALE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota unica del 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai comma 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1966. n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro

ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque inutilizzato. Il comune può effettuare accertamento d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. dare atto che, ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi Comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggetti al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SESSA AURUNCA

Il comune di SESSA AURUNCA (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 12 marzo 1997, con la quale sono state determinate le aliquote e maggiorata la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1997, nelle seguenti misure:

nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali, intese sia quelle nelle quali il contribuente dimora abitualmente, sia quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizioni che la stessa non risulti locata e sia, infine per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, art. 3, comma 55, 2-4 e comma 56 della legge n. 662/1996;

nella misura del 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, di alloggi non locati, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, art. 3, comma 53, 2 e 55, 1, abitazioni locate con contratto registrato utilizzate come abitazioni principali, art. 4, comma 1 della legge 24 ottobre 1996, n. 556.

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 230.000.

(Omissis).

Delibera:

di confermare per l'anno 1998, le stesse aliquote I.C.I. stabilite con delibera di G.M. n. 241 il 26 febbraio 1997, di cui il C.C. prese atto con propria delibera n. 5 del 12 marzo 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO CAMPANO

Il comune di SESTO CAMPANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille riportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SESTOLA

Il comune di SESTOLA (provincia di Modena) ha adottato, il 27 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, e nella misura del 6,30 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO - SEXTEN

Il comune di SESTO - SEXTEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per il periodo d'imposta 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

di fissare per il periodo d'imposta 1998 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 300.000;

(Omissis).

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Il comune di SESTRI LEVANTE (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle misure sottoindicate:

a) 6,5 per mille aliquota ordinaria;

b) 4,5 per mille aliquota ridotta:

per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;

c) 5,5 per mille:

per le unità immobiliari possedute in aggiunta alla abitazione principale locate con contratto registrato, nel periodo d'imposta per almeno otto mesi;

per le unità immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale appartenenti alle categorie censuarie C/1, C/3 e C/4, gestite direttamente dal titolare o locate con contratto registrato da almeno un anno;

di stabilire, a valere per l'anno 1998, che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sia elevata da L. 200.000 a L. 300.000 a condizione che:

a) l'unità immobiliare in questione appartenga alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;

b) che il contribuente sia residente anagraficamente nell'immobile in oggetto e non sia proprietario né titolare di usufrutto, di uso od abitazione, enfiteusi, superficie su altri immobili nel territorio nazionale, fatta eccezione per quelli che costituiscono accessori o pertinenze a servizio dell'abitazione principale (box e cantina);

c) di ritenere che la maggior detrazione non spetti ai proprietari, usufruttuari, o titolari di altro diritto reale su immobili che non costituiscono l'abitazione principale, con esclusione per gli accessori o pertinenze dell'abitazione principale medesima;

d) di ritenere che con il termine accessorio si debbano intendere non solo il box e la cantina siti nello stesso immobile in cui si trova l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e costituenti perti-

nenze della stessa risultanti da apposito atto notarile, ma quelli che, pur non trovandosi nello stesso stabile dell'abitazione principale, siano utilizzati come pertinenza dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. A tale finalità il vincolo pertinenziale, qualora non risulti da apposito atto notarile già stipulato, dovrà essere dichiarato dal soggetto d'imposta sotto la propria responsabilità nelle forme di autocertificazione ex art. 4 della legge n. 15/1968 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), e fatta salva in ogni momento, la facoltà dell'Amministrazione comunale, di disporre gli accertamenti ritenuti necessari;

(Omissis).

COMUNE DI SEZZE

Il comune di SEZZE (provincia di Latina) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'I.C.I., dall'anno 1998 e limitatamente alla prima casa (casa di abitazione principale) una aliquota agevolativa del 4,50 per mille;

di riconfermare per tutti gli altri immobili tassabili l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI

Il comune di SICIGNANO DEGLI ALBURNI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SICULIANA

Il comune di SICULIANA (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SIENA

Il comune di SIENA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti misure di aliquota e detrazione per «abitazione principale» ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 1998 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992:

A) Aliquote ed immobili:

6 per mille - Aliquota ordinaria;

4,90 per mille:

a) Abitazione principale dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperatite edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (ex art. 4, comma 1, legge n. 556/1996) oltre alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

7 per mille:

b) Alloggi non locati (destinati alla locazione e tenuti sfitti), nonché gli alloggi tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale (ex art. 3, comma 53, legge n. 662/1996);

3,90 per mille:

c) Immobili in ordine ai quali vengono eseguiti da parte dei proprietari interventi (ex art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, nonché interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico.

B) Detrazione per abitazione principale, L. 200.000.

2. di precisare:

a) che l'aliquota stabilita per l'abitazione principale è a valere per le abitazioni principali dei soggetti residenti e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi residenti nel comune, ad esclusione degli altri fabbricati ad essa pertinenziali forniti di rendita catastale distinta da quelle dell'unità immobiliare-abitazioni e per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) che l'aliquota stabilita per gli interventi — ex art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 — è a valere per le fattispecie seguenti:

interventi di recupero di unità immobiliari inabitabili o inagibili, consistenti necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unità immobiliari deteriorate ma recuperabili;

interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli della legge n. 1089/1939, localizzati nel centro storico, interventi consistenti necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo - ex art. 31, comma 1, lett. *c)* della legge n. 457/1978;

c) che la detrazione per «abitazione principale» è a valere:

per l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano;

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione semplice;

per la unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

per la unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI SIGNA

Il comune di SIGNA (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

A) 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche, unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

B) 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale o che comunque non costituiscono abitazione principale del soggetto passivo, nonché gli alloggi non locati;

C) 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per i terreni, per le aree febbricabili;

di determinare, la detrazione I.C.I. applicabile per l'anno 1998 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, come segue:

A) L. 300.000: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

abbiano compiuto al 31 dicembre 1997 il 65° anno di età;

siano titolari nell'anno 1998 di solo reddito da pensione non superiore all'importo 1998 della pensione minima INPS, comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS calcolata come sopra;

non esercitino attività retribuita di alcun genere;

siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini I.C.I.) sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purché annessi all'abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio;

che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio.

Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazioni anagrafiche.

B) L. 200.000: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli altri contribuenti;

di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione di cui al punto A) debbano far pervenire al comune entro la scadenza della prima rata una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale attestino l'esistenza di tutte le predette condizioni, salvo accertamenti da parte del comune con conseguente recupero di imposta ed applicazione delle sanzioni previste per omessa od infedele dichiarazione, salvo quanto altro previsto dalla legge n. 15/1968 per falsa dichiarazione.

(Omissis).

COMUNE DI SILEA

Il comune di SILEA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

abitazione principale, 4,8 per mille;

altri immobili soggetti all'imposta (terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati), 5,8 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000, fino alla concorrenza dell'imposta;

detrazione per l'abitazione principale di L. 320.000, fino alla concorrenza dell'imposta, per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 1997 solamente redditi di lavoro dipendente, per un importo complessivo non superiore a L. 9.960.000 (se il nucleo è composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

b) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 1997 solamente redditi da pensione per un importo complessivo non superiore a L. 9.960.000 (se il nucleo è composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone) e dichiarino, inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

di dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

COMUNE DI SILIGO

Il comune di SILIGO (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille in relazione all'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili).

(Omissis).

COMUNE DI SILIQUA

Il comune di SILIQUA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. sugli immobili nella misura del 4 per mille;

di determinare in L. 250.000 la detrazione «limitatamente» all'unità immobiliare adibita ad uso abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SILVANO D'ORBA

Il comune di SILVANO D'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille;

di stabilire che dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI SINISCOLA

Il comune di SINISCOLA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, fissate al 4 per mille per le prime abitazioni ed al 5,5 per mille come aliquota ordinaria.

(Omissis).

COMUNE DI SINNAI

Il comune di SINNAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ed un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 556/1996 (*omissis*);

di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura minima di L. 200.000;

di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SIRACUSA

Il comune di SIRACUSA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

a) immobili adibiti ad abitazione principale, aliquota 4 per mille;

b) altri immobili, aliquota 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SIRIGNANO

Il comune di SIRIGNANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel comune di Sirignano per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire, altresì che l'aliquota I.C.I. di cui sopra si applica a tutti i tipi di immobili ricadenti nel comune di Sirignano e soggetti all'I.C.I. con la sola esclusione degli immobili adibiti a luoghi di culto e dei relativi locali annessi tranne il caso in cui i locali annessi vengono usati non per scopo di culto bensì per scopi commerciali;

di stabilire, infine, che per gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SIROLO

Il comune di SIROLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

4 per mille - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale;

6 per mille - Unità immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinati a servizio dell'abitazione locata;

7 per mille - Tutte le altre unità immobiliari;

che la detrazione per abitazione principale rimane fissata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOAVE

Il comune di SOAVE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota unica del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari;

di stabilire una aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità abitative inabitabili, per i soli fabbricati del gruppo A esclusa la categoria catastale A/10, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione.

A tal fine, per beneficiare dell'aliquota agevolata il contribuente dovrà presentare al settore tributi, apposita richiesta, nelle forme di autocertificazione previste dalla legge n. 15/1968, indicando il codice fiscale, i dati identificativi catastali dell'unità immobiliare e la data in cui sono iniziati i lavori volti al recupero dell'unità abitativa inabitabile.

Il contribuente dovrà inoltre presentare, entro e non oltre i termini di legge, dichiarazione di variazione ai fini I.C.I., allegando alla stessa copia del verbale di inizio lavori.

L'ufficio tecnico, per consentire i successivi controlli, dovrà trasmettere all'ufficio tributi, copia della concessione edilizia e al termine dei lavori, copia del verbale di fine lavori;

di confermare a L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

Il comune di SOIANO DEL LAGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 per come segue:

aliquota 5 per mille relativamente alle abitazioni principali;

aliquota 6 per mille relativamente agli altri immobili;

di fissare per l'anno 1998 la seguente detrazione relativa alle abitazioni principali ed aggiuntiva a quella di L. 200.000:

L. 120.000 relativa alla abitazione principale classificata nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7;

Vengono escluse dal predetto beneficio i proprietari di altre abitazioni oltre quella di abituale residenza e le categorie di abitazioni delle classi A1, A8, A9, A10 e A11.

(Omissis).

COMUNE DI SOLAGNA

Il comune di SOLAGNA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di lasciare invariate rispetto a quelli vigenti all'anno 1997, tutte le aliquote;

(Omissis);

aliquota ordinaria, 6 per mille;

abitazione principale, 5 per mille;

detrazione per abitazione principale, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOLARINO

Il comune di SOLARINO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,

residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI SOLAROLO

Il comune di SOLAROLO (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 5,50 per mille;

b) aliquota maggiorata del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze, e ciò in assenza di contratto di locazione, quando la mancata locazione supera di quattro mesi e presso i quali non corrisponda alcuna residenza;

c) aliquota agevolata del 2,75 per mille per i proprietari che eseguono interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

di confermare la detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'ammontare di L. 200.000, elevabile a L. 300.000 per i casi di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del 30 gennaio 1996;

di stabilire che sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI SOLARUSSA

Il comune di SOLARUSSA (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per il 1988, la vigente aliquota I.C.I. del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

di modificare, per il 1988, l'aliquota I.C.I. che viene elevata al 5 per mille per gli immobili non adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SOLERO

Il comune di SOLERO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di condividere le motivazioni espresse dalla giunta comunale e pertanto di prendere atto e confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 pari al 5,5 per mille per terreni e fabbricati ed al 6 per mille per la seconda casa;

di introdurre le seguenti agevolazioni:

la detrazione per la prima casa è elevata di L. 30.000 e si fissa in L. 230.000;

gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale sono sottoposti all'aliquota del 5,5 per mille.

(Omissis);

COMUNE DI SOLZA

Il comune di SOLZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998 è la seguente:

a) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili, ad eccezione degli alloggi posseduti e non locati, 5,5 per mille;

b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi poseduti e non locati, 7 per mille;

di determinare le detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo d'anno in cui si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SOMANO

Il comune di SOMANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale;

di non ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale né di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Il comune di SOMMARIVA DEL BOSCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come si conferma, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Sommariva del Bosco per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille;

di considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SONDRIO

Il comune di SONDRIO ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. e le tabelle per l'anno 1997 con delibere numeri 61 e 62 del 14 aprile 1997, come segue:

aliquota ordinaria del 5,8 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abita-

zione principale (l'aliquota ridotta non si applica, quindi, alle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale);

aliquota maggiorata del 6,8 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

1) elevare, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale, ove ricorrano le condizioni elencate in premessa, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del successivo art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50;

2) di stabilire che i contribuenti interessati, per avere diritto alla detrazione di cui sopra, devono presentare o spedire con raccomandata, entro il prossimo mese di giugno, al servizio tributi del comune, apposita richiesta redatta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente:

cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito dal nucleo familiare nell'anno 1996;

il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3);

3) di autorizzare i contribuenti che hanno tempestivamente inviato o presentato la richiesta di cui sub 2), a tener conto della maggiore detrazione loro spettante in sede di pagamento delle rate I.C.I. 1997, nell'intesa che il comune si riserva:

di chiedere la presentazione di eventuale documentazione integrativa a comprova di quanto autocertificato dagi interessati;

di segnalare all'autorità competente le eventuali dichiarazioni infedeli;

di applicare le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SONGAVAZZO

Il comune di SONGAVAZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, per tutti i casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi è stata prevista in L. 200.000;

(Omissis).

COMUNE DI SONNINO

Il comune di SONNINO (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dlel'imposta comunale sugli immobili;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SORAGNA

Il comune di SORAGNA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili su tutto il territorio comunale, nella misura del 6 per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3;

2. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,25 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di determinare per l'anno 1998, per gli alloggi non locati, appartenenti al gruppo A: categorie A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 una aliquota I.C.I. del 7 per mille, con esclusione degli alloggi concessi in uso di comodato a familiari indicati nell'art. 433 del codice civile a condizione che gli stessi li utilizzino come abitazione principale e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica.

(Omissis).

5. di dare atto che la giunta comunale non si è avvalsa della facoltà di cui al comma 55, n. 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre le L. 200.000, per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SORBOLO

Il comune di SORBOLO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di non avvalersi della facoltà di applicare aliquote diversificate e le riduzioni e detrazioni dell'imposta, previste rispettivamente dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 8, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modficati dalla legge n. 662/1997 e dall'art. 3, comma 56 della stessa legge finanziaria.

(Omissis).

COMUNE DI SORBO SAN BASILE

Il comune di SORBO SAN BASILE (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1997:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 5,3 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 6,50 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 6,50 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6,50 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dlela legge 4 gennaio 1968, n. 15, autentica, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta se dovuta per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SORESINA

Il comune di SORESINA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per quanto in premessa, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota I.C.I. applicata per l'anno 1997 e precisamente:

a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata: 5,3 per mille;

b) per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille;

2) di confermare per l'anno 1998 le detrazioni di imposta nella misura di L. 200.000, in ragione annua;

3) di determinare, altresì, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo da L. 200.000 a L. 230.000, per le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1° gennaio 1998 proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 18.000.000 (riferito a reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta);

(Omissis).

COMUNE DI SORGÀ

Il comune di SORGÀ (provincia di Verona) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Evidenziato che il valore degli immobili ai fini del calcolo dell'I.C.I. è così determinato:

a) per i fabbricati iscritti in catasto esso è costituito da quello che risulta applicando alle rendite risultanti dal catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, *ed al decreto ministeriale 14 dicembre 1991, ovverossia pari a* 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B, e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1;

b) per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;

c) per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

d) per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque;

(Omissis).

Delibera:

fissare per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota relativa all'abitazione principale e nella misura del 6,25 per mille l'aliquota ordinaria per tutti gli altri tipi di immobili;

confermare in L. 200.000 la riduzione da applicare per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Il comune di SORIANO NEL CIMINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, in conformità alla proposta dlela giunta municipale di cui al provvedimento n. 43/98, anche per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria e le aliquote diversificate secondo le varie tipologie di unità immobiliari già deliberate per l'esercizio finanziario 1997 con proprio atto n. 16/97, così come di seguito specificate:

aliquota ordinaria	5,75 per mille
abitazione principale	4,50 per mille
immobili di proprietà di artigiani e commercianti per l'attività propria a conduzione familiare	5 per mille
alloggi non locati (privi di allacci ai servizi - luce, gas, acqua e esentati da RSU)	7 per mille
aree fabbricabili	7 per mille

di confermare inoltre anche per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SORRENTO

Il comune di SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

a) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad uso diverso dalle abitazioni;

b) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati a soggetti residenti;

c) aliquota del 6,5 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati o a disposizione;

determinare, nella misura ridotta del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, in favore dlele persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

stabilire, altresì, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, deve essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a condizione che la stessa non risulti locata e che, pertanto l'aliquota d'imposta da applicare ai fini I.C.I., per le suddette unità immobiliari, per l'anno 1998 è il 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SORTINO

Il comune di SORTINO (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare per l'anno 1998 le aliquote per l'imposta comunale per gli immobili:

aliquota 4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. C/6), anche se distintamente iscritte in catasto;

aliquota 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale e delle sue pertinenze;

aliquota 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese costruttrici;

aliquota 4 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulta locata, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;

(Omissis).

COMUNE DI SOSPIRO

Il comune di SOSPIRO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 4,75 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI SOVERE

Il comune di SOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 7 per mille, senza alcuna differenziazione, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto 1° gennaio 1998;

di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3 legge n. 662/1996;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Il comune di SOVERIA MANNELLI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 21 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare anche per il 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata nel comune di Soveria Mannelli nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SOVICO

Il comune di SOVICO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998 nella seguente misura:

aliquota ordinaria: 5,7 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e delsoci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Sovico, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

Si considera, ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SOVRAMONTE

Il comune di SOVRAMONTE (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 tutte le altre tariffe e aliquote relative a tributi e servizi locali indicati nella premessa:

(Omissis).

f) imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

immobili appartenenti ai gruppi catastali «C» e «D»: 4 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI SPADOLA

Il comune di SPADOLA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 15 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare la determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, come tariffa unica.

(Omissis).

COMUNE DI SPESSA

Il comune di SPESSA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fatte salve eventuali e successive deteminazioni dell'organo consiliare in ordine all'applicazione di riduzioni e detrazioni dall'imposta a favore di alcune categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

Il comune di SPEZZANO DELLA SILA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di ridurre, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. dal 7 per mille al 6,50 per mille;

di confermare la detrazione I.C.I. per la prima abitazione a L. 300.000 per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Il comune di SPIGNO SATURNIA (provincia di Latina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille;

di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SPILAMBERTO

Il comune di SPILAMBERTO (provincia di Modena) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. come sottospecificato:

1) aliquota sulla abitazione principale: 5,60 per mille;

2) aliquota su altri fabbricati, aree, terreni: 5,80 per mille;

3) aliquota su alloggi non locati: 7 per mille;

di determinare la detrazione suill'abitazione principale in L. 240.000.

Detrazione applicabile anche alle unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali possedute da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero, purché non locate.

(Omissis).

COMUNE DI SPILIMBERGO

Il comune di SPILIMBERGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 5 e 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota imposta comunale sugli immobili - I.C.I., per l'anno 1998 nella misura del 4,6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPINETE

Il comune di SPINETE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille del valore degli immobili stessi di cui al comma 2 dell'art. 1.

(Omissis).

COMUNE DI SPINONE AL LAGO

Il comune di SPINONE AL LAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

per la prima casa di proprietà: 5,5 per mille;

per le case di proprietà oltre la prima: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPINOSO

Il comune di SPINOSO (provincia di Potenza) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come in effetti si determina col presente atto, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPOTORNO

Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (categorie catastali B-C-D - aree fabbricabili - terreni - unità immobiliari di categoria A comprendenti unità immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di proprietà di enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro, da applicarsi in questo comune nella misura del 6 per mille;

di determinare per l'anno 1998 una aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unità immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purché le stesse non risultino locate.

Sull'imposta dovuta per tali unità immobiliari verrà concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di determinare per l'anno 1998 una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari adibite ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale.

(Omissis).

COMUNE DI SPRESIANO

Il comune di SPRESIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 febbraio, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota delle imposte comunali sugli immobili (I.C.I.) nella misura pari al 5 per mille vigente nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI STATTE

Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'anno 1998;

di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 per quanto attiene l'aliquota del 3 per mille limitatamente alle zone ricadenti nel centro storico ai fini della rivitalizzazione del medesimo.

(Omissis).

COMUNE DI STAZZEMA

Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998, con esclusione:

a) degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo abitativo in aggiunta all'abitazione principale, per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille;

b) degli immobili concessi in locazione con contratto registrato ed utilizzati dal locatario come abitazione principale, per i quali l'aliquota viene fissata nelal misura del 6 per mille;

c) degli immobili divenuti inagibili o inabitabili a seguito dell'evento alluvionale del 19 giugno 1996, individuati nelle aree a rischio idrogeologico a seguito di ordinanza r.t. n. 215 del 4 giugno 1997, che rispettivamente viene fissata nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 5 per mille per gli altri immobili. Tale agevolazione come previsto dall'art. 1, comma quinto della legge n. 449/1997 è subordinata all'esecuzione di interventi volti al recupero di dette unità immobiliari, ed ha la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;

2) di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, salvo le eccezioni previste di cui al successivo punto 4;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di elevare per l'anno 1998, in base alla normativa citata in premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 300.000 in relazione a richieste documentate da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale.

Le suddette richieste dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione I.C.I.

La detrazione così aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi:

ultrasessantenni pensionati o ritirati dal lavoro, disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidità e guerra, e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennità di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purché non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Omissis).

COMUNE DI STELLA CILENTO

Il comune di STELLA CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI STIA

Il comune di STIA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, con l'applicazione delle detrazioni previste nella legge n. 662/1996 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI STRA

Il comune di STRA (provincia di Venezia) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in forma diversificata: 6 per mille per l'immobile posseduto a titolo di abitazione principale 7 per mille per tutti gli altri immobili a qualsiasi uso posseduto diverso dall'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI STRAMBINELLO

Il comune di STRAMBINELLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI STRESA

Il comune di STRESA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

per abitazione principale: 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per legge;

per altri immobili: 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STREVI

Il comune di STREVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata nel comune di Strevi per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STROPPIANA

Il comune di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,25 per mille;

di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI STROZZA

Il comune di STROZZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota unica del: 6 per mille;

detrazioni: L. 200.000 previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI SUARDI

Il comune di SUARDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti aliquote:

aliquote 4 per mille:

immobili da ristrutturare (per i primi cinque anni decorrenti dalla denuncia inizio lavori);

aliquote 5 per mille:

tutte le abitazioni, pertinenze ed ogni altro immobile;

terreni.

(Omissis).

COMUNE DI SUBBIANO

Il comune di SUBBIANO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

resta confermata la detrazione di L. 300.000 già stabilita con la consiliare n. 19 del 29 febbraio 1996;

viene invece aumentata a L. 18.200.000 la misura del reddito annuo in favore di due persone coabitanti e non più di una, in possesso ciascuno di una pensione minima di L. 697.300 per 13 mensilità ed in possesso della sola casa di abitazione di categoria A3/A4/A5/A6;

di confermare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

di confermare le tariffe per l'anno 1998 assunte dalla giunta comunale ed in narrativa riportate.

(Omissis).

COMUNE DI SUELLO

Il comune di SUELLO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI SUISIO

Il comune di SUISIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:

6 per mille per abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri immobili;

(Omissis).

di elevare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, da L. 200.000 a L. 250.000 la quota di detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili adibiti ad abitazione principale, siano essi proprietari o titolari di altri diritti reali.

(Omissis).

COMUNE DI SULMONA

Il comune di SULMONA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, senza alcuna variazione per l'anno 1998 tutte le tariffe e prezzi pubblici attualmente in vigore e precisamente:

a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SUPERSANO

Il comune di SUPERSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SURANO

Il comune di SURANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, l'aliquota nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SURBO

Il comune di SURBO (provincia di Lecce) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote per l'anno 1998 relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure come appresso indicate:

abitazione principale 4,50 per mille;

altri immobili 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SUTERA

Il comune di SUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure sotto indicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.):

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

per tutti gli altri tipi di immobili: diversi dalle abitazioni (magazzini, garage, pagliere, stalle, ecc.), posseduti in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati, aree fabbricabili, ecc.: aliquota del 4 per mille;

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: detrazione di imposta di L. 200.000 in ragione annua;

per tutti gli altri tipi di immobili: nessuna riduzione o detrazione di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SUTRI

Il comune di SUTRI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

immobili abitazione principale: aliquota 5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o immobili diversi dalle abitazioni o alloggi non locati: aliquota 6 per mille;

immobili realizzati da imprese aventi oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o alienazione di immobili destinati alla vendita e non venduti (periodo massimo anni 3 dalla fine dei lavori): aliquota 4 per mille;

la detrazione di imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 250.000 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;

è considerato adibito ad abitazione principale l'immobile, non locato, di proprietà di anziani o disabili che trasferiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma di ricovero permanente;

i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, per un periodo di permanenza di tali condizioni, usufruiscono di una riduzione d'imposta al 50%.

(Omissis).

COMUNE DI TAGGIA

Il comune di TAGGIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue, per l'anno 1998, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari situate nel territorio del comune di Taggia:

a) terreni agricoli 4,40 per mille;

b) immobili adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille;

c) altri immobili 6 per mille;

di dare atto che resta invariata, nella misura di L. 230.000, come determinata dal c.c. con delibera n. 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TAGLIO DI PO

Il comune di TAGLIO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

abitazione principale aliquota 6 per mille;

altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale), aree fabbricabili, terreni agricoli aliquota 7 per mille.

di prevedere le seguenti detrazioni:

detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta per tutti coloro che sono proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

detrazione di L. 250.000 sull'imposta dovuta, per tutti i contribuenti, che oltre ad essere proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono altresì titolari di reddito derivante da sola pensione sociale I.N.P.S..

(Omissis).

COMUNE DI TAIO

Il comune di TAIO (provincia di Trento) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 per tutte le categorie nel 4 per mille (diconsi quattro per mille) l'aliquota che sarà applicata in questo comune dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TAIPANA

Il comune di TAIPANA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'esercizio 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille, mantenendo la detrazione di L. 270.000 a favore dei cittadini residenti proprietari di immobile sul territorio comunale di Taipana, che sia definibile «prima casa».

(Omissis).

COMUNE DI TALAMELLO

Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TALEGGIO

Il comune di TALEGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

dichiarare che non si fa luogo a riduzioni facoltative e che vengono applicate le riduzioni previste *ope legis* dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI TAMBRE

Il comune di TAMBRE (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili e fissare al 3 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, considerando che tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori..

(Omissis).

COMUNE DI TAPOGLIANO

Il comune di TAPOGLIANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille (unica) quale imposta comunale sugli immobili;

di non provvedere pertanto alla diversificazione delle aliquote in discorso come previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996) né a ridurre le detrazioni già previste per legge dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI TARANO

Il comune di TARANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille determinata per l'anno 1997 con deliberazione della giunta comunale n. 12/1997 citata in narrativa;

di dare atto che sono riconosciute soltanto le seguenti riduzioni e detrazioni d'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996:

a) L. 200.000 detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;

b) riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI TARANTASCA

Il comune di TARANTASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TARANTO

Il comune di TARANTO ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) nella misura del 6 per mille;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota agevolata al 3 per mille in favore di quei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o intabitabili su tutto il territorio comunale o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico, o architettonico ubicati nel centro storico (città vecchia). L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre a decorrere dall'inizio dei lavori. Tale aliquota agevolata, inoltre, è ammessa per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1997 se è dovuta, così come previsto dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 1;

di concedere l'elevazione della detrazione per l'abitazione unica e principale, fissandola in L. 300.000, facendo inoltre uso della facoltà concessa dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, art. 3, che integra la legge n. 537/1993, art. 15, e il decreto legislativo n. 504/1992, art. 8, quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai convicenti siano pre-

senti invalidi o portatori di handicap che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

a) invalidi civili con invalidità non inferiore al 100%;

b) sordomuti;

c) ciechi assoluti;

d) grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80% invalidi I.N.A.I.L.;

e) titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria, tabella A;

f) portatori di handicap con connotazione di gravità legge 5 febbraio 1992, n. 104;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di concedere per tale unità immobiliare la detrazione nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI TARCENTO

Il comune di TARCENTO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 e 29 ottobre 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

delibera di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di determinare per l'anno 1998 in L. 250.000 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione prevista dal terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

delibera di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dall'imposta comunale sugli immobili nelle misura unica del 5,25 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TARTANO

Il comune di TARTANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in comune nella misura del 5 per mille per la prima casa di abitazione, e nella misura del 6 per mille per le seconde case e tutte le altre categorie.

(Omissis).

COMUNE DI TARZO

Il comune di TARZO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TAURIANOVA

Il comune di TAURIANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. relativa alle abitazioni principali dei residenti è determinata nella misura del 5 per mille;

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ordinaria, relativa agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei reisidenti e non residenti è determinata nella misura del 6 per mille;

per l'anno 1998 restano confermate le stesse riduzioni e detrazioni d'imposta in vigore per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI TAVAGNASCO

Il comune di TAVAGNASCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 in misura unica, pari al 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TAVENNA

Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 6 per mille le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TAVERNERIO

Il comune di TAVERNERIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998;

di confermare il regime delle detrazioni in atto a seguito dell'introduzione delle modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1991, n. 504, effettuate con i commi 48 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 662/1992 e delle determinazioni assunte con atto di consiglio comunale n. 7/97.

(Omissis).

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, *(omissis)*, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

di dare atto che la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

Il comune di TAVERNOLE SUL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) uguale a quella già applicata nel 1997 e cioè nella misura unica del 5,5 per mille;

(Omissis);

che in relazione a quanto sopra stabilito si tiene conto che:

la detrazione per la prima abitazione rimane stabilita in L. 200.000;

le rendite catastali urbane (elevate del 5% rispetto al 1996), vengono confermate come risultanti nel 1997;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ecc.

(Omissis).

COMUNE DI TEANO

Il comune di TEANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le stesse tariffe adottate nell'anno 1997 nella misura del 5 per mille;

stabilire che, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo si applichi l'aliquota nella misura ridotta del 4,5 per mille;

confermare ai fini I.C.I. per l'anno 1998 la detrazione applicata nel 1997 per la prima abitazione in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI TEGGIANO

Il comune di TEGGIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TELTI

Il comune di TELTI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

di determinare, inoltre, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Il comune di TEMPIO PAUSANIA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille già adottata dalla giunta comunale con il provvedimento deliberativo n. 46 del 28 febbraio 1998 l'imposta comunale sugli immobili ubicati nel territorio comunale;

di stabilire nella misura minima fissata dalla normativa in vigore la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale;

di non stabilire ulteriori agevolazioni o riduzioni d'imposta in quanto l'ente, come peraltro già evidenziato nella parte premessa, per gravi esigenze di bilancio non è in grado di modificare il gettito dell'entrata relativa.

(Omissis).

COMUNE DI TEMÙ

Il comune di TEMÙ (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. già in vigore negli anni 1996 e 1997 che sarà applicata in questo comune nella misura differenziata:

4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

6 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI TEOLO

Il comune di TEOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,2 per mille e del 5 per mille per l'abitazione principale concedendo per quest'ultima fattispecie una detrazione pari a L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI TEOR

Il comune di TEOR (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 1998:

la riduzione dell'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per tutti gli immobili;

la fissazione della detrazione da applicare alla prima casa nella misura di L. 210.000;

la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili;

di estendere l'agevolazione per la prima casa agli immobili di proprietà o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purché non locati.

(Omissis).

COMUNE DI TERAMO

Il comune di TERAMO ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire nel 5 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Teramo, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (facoltà riconosciuta dall'art. 4, decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni con la legge 24 ottobre 1996, n. 556); sono esclusi, invece, gli immobili dei contribuenti che hanno stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in quanto la capacità contributiva si assume identica a quella degli altri soggetti possessori di immobili diversi e non vi è alcun meccanismo stabilito dalla

legge che assicuri l'estensione al conduttore del beneficio economico derivante al proprietario da un eventuale regime differenziato agevolativo relativo all'I.C.I.;

stabilire l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto autonomo case popolari, in quanto trattasi di enti non a scopo di lucro e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate (art. 3, comma 53, legge n. 662/1996);

stabilire la detrazione d'imposta di L. 280.000 per gli immobili destinati ad uso abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dalla legge n. 662/1996;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

stabilire l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili oggetto d'imposta indipendentemente dall'uso cui sono destinati;

stabilire l'aliquota del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari o inabilitati o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, disponendo comunque che l'aliquota agevolata è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

considerare regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;

considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.

(Omissis).

COMUNE DI TERDOBBIATE

Il comune di TERDOBBIATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TERENTO - TERENTEN

Il comune di TERENTO - TERENTEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, a decorrere dall'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nel seguente modo:

a) 6 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa, posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (decreto del presidente della giunta comunale 23 dicembre 1982, n. 9/L);

b) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

(Omissis);

di fissare per l'esercizio 1998 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo vigente l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente per l'unità adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Terento per l'unità immobiliare a L. 400.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TERENZO

Il comune di TERENZO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TERMENO SULLA STRADA DEL VINO TRAMIN AN DER WEINSTRASSE

Il comune di TERMENO SULLA STRADA DEL VINO - TRAMIN AN DER WEINSTRASSE (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione;

di aumentare l'importo di detrazione d'imposta per l'abitazione effettivamente utilizzata ad abitazione principale come segue:

a) a L. 300.000 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione;

b) di esonerare completamente dal pagamento dell'I.C.I. i soggetti passivi che versano nelle seguenti situazioni:

1) il contribuente dev'essere proprietario della sola abitazione ed abitare nella stessa insieme alla sua famiglia. Non può possiedere ulteriori unità immobiliari, né abitazioni, né terreni, sia nel comune, sia sul territorio statale, né all'estero; anche i familiari non devono essere in possesso di ulteriori unità immobiliari; escluso sono il/i garage/s che sono a servizio dell'abitazione principale.

L'abitazione dev'essere classificata o classificabile catastalmente nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/11 e non superare il valore catastale di L. 2.500.000;

2) il reddito complessivo familiare non può essere superiore a tre volte il minimo vitale, fissato con decreto del presidente della giunta provinciale 18 novembre 1997, n. 37 e cioè:

persona singola L. 25.704.000;

famiglia di due persone L. 36.396.000;

famiglia di tre persone L. 44.964.000;

famiglia di quattro persone L. 53.532.000;

ogni altro familiare L. 6.408.000;

3) il contribuente non può coabitare con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare;

le domande per ottenere il completo esonero dall'imposta I.C.I., redatte in carta libera e su apposito modulo, il quale è disponibile presso l'ufficio di contabilità/ufficio imposte, debitamente compilate e sottoscritte dal contribuente, devono pervenire entro il termine perentorio del 15 maggio 1998 presso l'ufficio di contabilità e imposte, il quale ne rilascia ricevuta.

Domande che pervengono dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Domande si considerano prodotte in tempo utile, se spedite a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Timbro e data dell'ufficio postale accettante fanno fede a tal fine.

(Omissis).

COMUNE DI TERMOLI

Il comune di TERMOLI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

premesso che con delibera di giunta comunale n. 63 del 28 febbraio 1997, successivamente integrato con delibera di giunta comunale n. 78 dell'11 marzo 1997, sono state determinate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno 1997, istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

a) fabbricati ed unità immobiliari diversi da quelli di abitazione principale: 6,5 per mille;

b) aree fabbricabili: 6,5 per mille;

c) terreni agricoli come definiti dall'art. 2, lettera *c)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 6,5 per mille;

d) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

e) nulla disponendo in merito alla detrazione, si lasciava in vigore quella minima, stabilita per legge in L. 200.000;

(Omissis);

DELIBERA

di confermare, per l'anno 1998, ai fini di pervenire al pareggio del bilancio, le tariffe I.C.I., meglio precisate in narrativa, già applicate nell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI TERNATE

Il comune di TERNATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare, per l'anno 1998, la seguente diversificazione di aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari locate;

le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

agli alloggi regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolare;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

determinazione detrazione I.C.I., per l'anno 1998 nella misura massima prevista dalla legge, in L. 500.000 per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

(Omissis).

di dare atto, inoltre, che per fruire delle agevolazioni e detrazioni, il soggetto passivo deve presentare:

per le unità immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

per i fabbricati inagibili o inabitabili relazione dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti, dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario attestante la gratuità dell'utilizzo.

(Omissis).

COMUNE DI TERRAVECCHIA

Il comune di TERRAVECCHIA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. e la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, valevoli per l'anno 1998, vengono confermate nella misura del 5 per mille e L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERRICCIOLA

Il comune di TERRICCIOLA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

aliquota ridotta del 5,5 per mille:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota ridotta del 6 per mille:

immobili diversi dalle abitazioni, escluso le aree fabbricabili;

di stabilire, per l'anno 1998, in L. 250.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la prima casa posseduta da anziani ultrasessantacinquenni che vivono soli o con coniuge ultrasessantacinquenne, con reddito pro capite non superiore al reddito derivante dalla pensione minima, maggiorato del reddito derivante dall'abitazione di residenza, che non risultino proprietari di altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TERZIGNO

Il comune di TERZIGNO (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota e la detrazione I.C.I. nella maniera seguente:

aliquota I.C.I. 7 per mille;

detrazione abitazione principale L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Il comune di TERZO DI AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TERZOLAS

Il comune di TERZOLAS (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, confermando la detrazione d'imposta di L. 200.000 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI TEULADA

Il comune di TEULADA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune dal 1° gennaio 1998:

aliquote:

a) aliquota ordinaria 4,5 per mille;

b) aliquota da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 4 per mille;

c) aliquota da applicare alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4 per mille;

detrazioni:

dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TEVEROLA

Il comune di TEVEROLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 ottobre 1997 e 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

mantenere per l'anno 1998 le aliquote I.C.I., *(omissis)*, così come determinato per l'anno 1997 - 6 per mille;

(Omissis);

stabilire che, per l'anno di imposta 1998, dall'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza dell'ammontare di detta imposta, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Il comune di TEZZE SUL BRENTA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 4,5 per mille;

di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI THIESI

Il comune di THIESI (provincia di Sassari) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'aliquota del 4,75 per mille sull'imposta comunale degli immobili per l'anno 1998 e determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TIGLIETO

Il comune di TIGLIETO (provincia di Genova) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TIGNALE

Il comune di TIGNALE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi specificati in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Tignale per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, dando contestualmente atto che il gettito complessivo previsto è superiore a quello realizzato nell'anno 1997;

di considerare altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TIRANO

Il comune di TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TIRES - TIERS

Il comune di TIRES - TIERS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 350.000, ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

di non aumentare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TIRIOLO

Il comune di TIRIOLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. da applicare nel comune nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale con detrazione di L. 200.000 nella misura del 6 per mille per i restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonché nella misura agevolata del 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale autorizzazione o concessione, gli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI TIROLO - TIROL

Il comune di TIROLO - TIROL (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998:

l'aliquota I.C.I. del 6 per mille:

a) per gli immobili aventi le caratteristiche di «seconda casa», posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi regionali concernenti «disciplina dell'imposta di soggiorno» (DPGR 23 dicembre 1982, n. 9/L);

b) per gli alloggi non locati per un periodo superiore a centottanta giorni nell'anno;

ferma restando l'aliquota minima del 4 per mille per tutti gli altri immobili assoggettabili all'imposta;

in L. 230.000 - l'importo spettante a titolo di detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ivi compresa l'ipotesi contemplata dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), elevato a L. 500.000 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di famiglie che beneficiano di assegno di cui all'art. 14 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.

(Omissis).

COMUNE DI TISSI

Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

A) nella misura del 4,5 per mille in favovre delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà ijndivisà, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

B) nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI TIVOLI

Il comune di TIVOLI (provincia di Roma) ha adottato, il 16 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare le aliquote I.C.I. sul proprio territorio nelle seguenti misure:

4,8 per mille per la prima abitazione;

6 per mille per le altre unità immobiliari;

2 per mille per i fabbricati i cui proprietari eseguono lavori atti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o utilizzo di sottotetti per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori;

di inalzare la detrazione per l'unità immobiliare utilizzata come prima abitazione a L. 260.000;

di considerare prima abitazione l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TOCCO CAUDIO

Il comune di TOCCO CAUDIO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecendente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assgnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI TOFFIA

Il comune di TOFFIA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TOIRANO

Il comune di TOIRANO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, ai sensi della normativa in premessa citata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,30 per mille, confermando così la misura dell'imposta già in vigore per l'anno 1997;

di dare atto che, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TOLLO

Il comune di TOLLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare:

a) l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille così come deliberato dalla giunta comunale con atto n. 22 del 9 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TOLMEZZO

Il comune di TOLMEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per l'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 1998;

di confermare, per l'anno 1998, le agevolazioni concesse alle prime abitazioni ubicate nelle frazioni alte di Cazzaso, Cazzaso Nuova, Fusea, Illegio e Località Navarlons, elevato a L. 250.000 la detrazione d'imposta;

di applicare l'aliquota agevolata del 2,875 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI TOLVE

Il comune di TOLVE (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille;

(Omissis).

di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 come prevista dalla legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI TOMBOLO

Il comune di TOMBOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,80 per mille sull'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Il comune di TONEAZZA DEL CIMONE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali come definite dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, e del 5,6 per mille da applicare al valore di tuti gli altri immobili, nonché la detrazione per l'unità immobiliare diettamente adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge.

(Omissis).

COMUNE DI TORANO CASTELLO

Il comune di TORANO CASTELLO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come da allegato;

di ridurre l'imposta del 20 per cento dell'abitazione principale per anziani o disabili (art. 3 - comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

(Omissis).

allegato: imposta comunale sugli immobili, segnalazione aliquote, riduzioni, maggiori detrazioni anno 1998 (legge 24 ottobre 1996, n. 556 - legge 23 dicembre 1996, n. 662):

maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

1) aliquota 5 per mille ordinaria;

2) aliquota 4 per mille abitazione principale;

3) aliquota 4 per mille abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

4) 4 per mille abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556);

5) aliquota 4 per mille immobili diversi da abitazioni, esercizi commerciali, artigiani ed altri ad essi assimilati;

6) aliquota 5 per mille alloggi non locati;

7) aliquota 4 per mille enti senza scopo di lucro;

(Omissis).

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Il comune di TORBOLE CASAGLIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 17 settembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'impota comunale per gli immobili (I.C.I.) che sarà applicata da questo comune nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

di approvare, *(omissis)* le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 1998, previste per i possessori dell'abitazione principale, in conformità alle modalità di cui all'allegata relazione prospetto *(omissis)*;

Relazione *(omissis)*.

aumento detrazione da L. 280.000 a L. 300.000 a favore di chi:

A) possiede solo la casa in cui abita;

B) la stessa sia di categoria A2, A3, A4, A5 e A6;

C) il valore della rendita catastale sia inferiore o uguale a L. 840.000;

D) il reddito rientri nei limiti specificati nella sottostante tabella:

LIMITI DI REDDITO

Numero componenti	Fascia 1997	Aumento 2,50%	Fascia 1998	Fascia arrotondata
—	—	—	—	—
1	10.600.000	265.000	10.865.000	11.000.000
2	17.500.000	437.500	17.937.500	18.000.000
3	22.500.000	562.500	23.062.500	23.000.000
4	26.800.000	670.000	27.470.000	27.000.000
5	31.500.000	787.500	32.287.500	32.000.000
6	35.500.000	887.500	36.387.500	36.000.000
7	39.600.000	990.000	40.590.000	41.000.000

Il reddito da considerarsi è riferito al nucleo di convivenza familiare ridotto dell'IRPEF, del 50% del mutuo eventuale della casa di abitazione nonché oneri documentati per assistenza a persone anziane invalide, minori portatori di handicap.

Non vanno considerati assegni familiari, arretrati di retribuzione (escluso TFR), contributi previdenziali, pensioni sociali di invalidità civile, assegni di accompagnamento, pensioni di guerra, redditi esenti o tassati alla fonte (BOt, CCT, CC fino ad un ammontare di L. 2.000.000. L'importo netto deve essere inferiore o uguale a quello specificato in tabella.

Per il calcolo dei limiti di reddito è stato utilizzato l'importo del reddito 1997 aumentato di una percentuale di inflazione del 2.50% (media agosto 1996/agosto 1997).

Per beneficiare dell'ulteriore detrazione secondo i criteri di cui sopra deve essere presentata apposita domanda all'ufficio tributi allegando la necessaria documentazione entro e non oltre il 5 giugno 1998.

Resta fermo il diritto dell'Amministrazione comunale a condurre accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.

Documenti richiesti:

libretto pensione;

modello 201;

modello 101;

modello 730-740;

documentazione eventuale mutuo.

COMUNE DI TORCHIAROLO

Il comune di TORCHIAROLO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

prima casa 4 per mille;

seconda casa 6,5 per mille;

di confermare, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

Il comune di TORELLA DEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale contributo.

(Omissis).

COMUNE DI TORGIANO

Il comune di TORGIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rapportata al valore degli stessi, nelle seguenti misure:

4,6 per mille per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che la possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati;

concedere l'agevolazione prevista dal 5 comma comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, abbattendo di due punti le aliquote I.C.I., previste per l'anno 1998, a favore di proprietari che eseguano, nelle zone A (centri storici) di Torgiano e Brufa, come individuati nello strumento urbanistico vigente nel comune di Torgiano, interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, che pertanto risultano determinate nelle seguenti misure:

abitazione principale aliquota del 2,6 per mille;

altri fabbricati aliquota del 3,8 per mille;

dare atto che, ai sensi del 6 comma legge n. 449/1997, le disposizioni del presente articolo si applicano, alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo;

dare atto le aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e decadono in presenza di opere non conformi alla concessione edilizia ancorché sanabili;

dare atto che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI TORINO

Il comune di TORINO ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. NELL'ANNO 1998
ALIQUOTE E DETRAZIONI

Casistica degli immobili	Aliquota (per mille)	Detrazioni (in lire)
—	—	—
Regime ordinario dell'imposta	6	—
Alloggi adibiti ad abitazione principale	5,75	230.000
Alloggi appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari	5,75	230.000

Casistica degli immobili	Aliquota (per mille)	Detrazioni (in lire)
—	—	—
Alloggi non locati di anziani e disabil residenti in case di ricovero	6	230.000
Alloggi dell'agenzia territoriale per la casa, A.T.C., assegnati a residenti in Torino	5,75	230.000
Alloggi con sfratto esecutivo per necessità propria o di un familiare	6	230.000
Alloggi vuoti non locati e non utilizzati	7	—
Alloggi realizzati per la vendita e non venduti da imprese	4	—
Immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati	Imposta ridotta del 50%	—

(Omissis).

COMUNE DI TORNACO

Il comune di TORNACO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili posseduti e non locati: 5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reare, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretto od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comimali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI TORNO

Il comune di TORNO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobile (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/92:

Nr.	Tipologia degli immobili	Aliquota proposta
—	—	—
1	Persone fisiche e soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale	4,5 per mille
2	Per tutti gli altri soggetti passivi	5 per mille

di determinare, per l'anno 1998 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

Nr.	Tipologia degli immobili	Detrazione d'imosta
—	—	—
1	Persone fisiche e soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale	L. 230.000

(Omissis).

COMUNE DI TORRACA

Il comune di TORRACA (provincia di Salerno) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TORRALBA

Il comune di TORRALBA (provincia di Sassari) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, come riconferma, l'aliquota dell'I.C.I., da applicare sugli immobili siti nel territorio comunale di Torralba, per l'anno 1998, nella misura del 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE

Il comune di TORRAZZA PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

di dare atto che si è ritenuto di dover prevedere una aliquota unica non differenziata per tipologia di immobile, ne stabilire alcuna aliquota agevolata in rapporto alla diversa tipologia di enti senza scopo di lucro presenti nel territorio comunale, nonché di stabilire e prevedere un'unica detrazione, secondo quanto previsto dalla succitata normativa, nella misura di L. 200.000 a favore delle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI TORREANO

Il comune di TORREANO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. rimane confermata l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE BOLDONE

Il comune di TORRE BOLDONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, 5 per mille.

Tale aliquota si applica altresì agli alloggi di proprietà dell'IACP e dati in locazione abitativa.

b) da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati (per un periodo nell'anno superiore ai 6 mesi) o locati a soggetti non residenti, 7 per mille.

c) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni, 5,50 per mille.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietari, o che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; è da ritenersi altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritto nella corrispondente anagrafe.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE CAJETANI

Il comune di TORRE CAJETANI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 31 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE D'ARESE

Il comune di TORRE D'ARESE (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Il comune di TORRE DEL GRECO (provincia di Napoli) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare come in effetti determina le aliquote I.C.I. per il 1998 da applicare ai soggetti passivi a norma del decreto legislativo 504/92 ed a norma della legge n. 662/96 nel modo seguente:

aliquota del 4,5 per mille per tutti gli immobili esistenti nel comune di Torre del Greco;

detrazione di L. 200.000 annue per i soli fabbricati adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DÈ PICENARDI

Il comune di TORRE DÈ PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobilire direttamente adibita ad abitazione 4,9 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unità immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 5,5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro

ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

Il comune di TORRE DI MOSTO (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

di approvare siccome approva le proposte contenute nella parte narrativa da parte del sindaco/presidente per cui per il 1998 viene disposto:

a) l'applicazione della detrazione unica di L. 200.000 per ogni immobile adibito ad abitazione principale;

b) l'applicazione della detrazione del 50% dell'I.C.I. a favore del titolare di fabbricato inagibile, inabitabile o di fatto inutilizzato previa presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 da parte del titolare stesso;

c) non applicazione della aliquota agevolata del 4 per mille per tre anni per gli immobili costruiti per la vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione ed alienazione di immobili;

d) erogazione, su istanza, di un contributo fino al 100% della imposta da pagare a favore di titolare di abitazione principale il reddito del cui nucleo familiare sia inferiore o uguale a quello della pensione minima INPS in rapporto diretto all'ammontare della imposta da pagare ed al numero dei titolari richiedenti il beneficio fino alla concorrenza di un onere complessivo a carico del bilancio del comune di Torre di Mosto non superiore a L. 10.000.000 per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA

Il comune di TORRE DI SANTA MARIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 13 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dare atto che sono mantenute in vigore per l'anno 1998, le tariffe in atto e precisamente per:

a) I.C.I. imposta comunale sull'immobile, aliquota 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORREGLIA

Il comune di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate come segue:

del 5 per mille, aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;

del 6 per mille, aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

aliquota del 5,75 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 6,50 per mille per le seconde case;

di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facoltà di statuizione dell'ente.

(Omissis).

COMUNE DI TORRENOVA

Il comune di TORRENOVA (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'imposta I.C.I. nella misura del 5 per mille secondo la tariffa approvata con delibera n. 31 del 14 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE PELLICE

Il comune di TORRE PELLICE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per seconda casa ed aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE S. SUSANNA

Il comune di TORRE S. SUSANNA (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRESINA

Il comune di TORRESINA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazoine di un'aliquota unica nella misura del 6 per mille;

di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8 comma terzo concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI TORRETTA

Il comune di TORRETTA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determina per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille per tutti i tipi di immobili;

determina in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

Il comune di TORRICELLA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (L. 200.000) già in vigore nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI TORRICELLA VERZATE

Il comune di TORRICELLA VERZATE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

di confermare altresì la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 1998 nella misura prevista per legge e già deliberata per il 1997, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Il comune di TORRI DEL BENACO (provincia di Verona) ha adottato, il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, per i motivi in premessa specificati, nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota per le sole abitazioni principali comprese tra le categorie da A/1 ad a/11 applicando la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRILE

Il comune di TORRILE (provincia di Parma) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per i motivi descritti in marrativa per l'anno 1998, nella misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

1. abitazione principale del contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di dimora abituale, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: aliquota 5 per mille;

2. pertinenze di abitazioni principali classificabili nella categoria catastale C/6 (autorimesse - garage), C/2 (depositi - cantine), C/7 (tettoie), aliquota 5 per mille;

3. aree fabbricabili per le quali i proprietari entro i due anni dalla loro classificazione, non hanno ancora attivato le procedure previste dalla legge per la loro edificazione, aliquota 7 per mille;

4. abitazioni non locate e pertinenze per un periodo superiore a sei mesi. Con esclusione di quelle concesse in uso gratuito a familiari con residenza nel comune o a disposizione di chi risiede all'estero nonché di fabbricati sfitti in attesa di vendita posseduti dalle imprese costruttrici, aliquota 7 per mille;

5. aliquota ordinaria per tutti gli immobili non sopra indicati, aliquota 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRIONI

Il comune di TORRIONI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

delibera di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Il comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Rilevato, al fine di assicurare i servizi attualmente svolti dall'ente i cui costi sono riportati nel bilancio di previsione 1998, di confermare un'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e di elevare a L. 300.000 le maggiori detrazioni per le abitazioni principali a favore dei contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni a carattere sociale:

famiglie ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore alla pensione minima I.N.P.S. non proprietari di altri immobili al di fuori di quello adibito a civile abitazione o ad edilizia popolare. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di richiesta e documentazione da produrre per tale agevolazione, nelle seguenti fattispecie:

domanda in carta libera da presentarsi in concomitanza della scadenza della prima rata;

fotocopia certificati pensionistici relativi all'anno in corso;

stato di famiglia;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui specificare la mancanza di possesso di altri beni immobili oltre alla casa di civile abitazione o di residenza popolare;

(Omissis).

Delibera

di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di riconoscere per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale di civile abitazione o edilizia popolare,

rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi previa produzione della documentazione sopra specificata.

(Omissis).

COMUNE DI TORRITA TIBERINA

Il comune di TORRITA TIBERINA (provincia di Roma) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504, *nella misura del 5 per mille per tutti i soggetti passivi.*

(Omissis).

COMUNE DI TORTONA

Il comune di TORTONA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, ai sensi della normativa in premessa citata, l'applicazione agli imponibili delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune: 5,15 per mille;

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,30 per mille;

immobili, diversi dalle abitazioni, destinati ad attività artigianali, commerciali, industriali, di proprietà del soggetto titolare dell'attività economica: 5,15 per mille;

immobili, diversi dalle abitazioni, destinati ad attività artigianali, commerciali, industriali, non in conduzione diretta da parte del soggetto d'imposta: 6 per mille;

terreni agricoli: 5,15 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non inseriti nelle altre fattispecie di cui al presente elenco: 6 per mille;

casi di immobili diversi dalle abitazioni, non inseriti nelle altre fattispecie di cui al presente elenco: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali: 4 per mille. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei cetri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di definire l'aliquota del 6 per mille quale aliquota base di riferimento;

di determinare per l'anno 1998, nella misura di L. 210.000, la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

di determinare per l'anno 1998, nella misura annua di L. 350.000, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 3) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale:

a) pensionati con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'Irpef fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'Irpef fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti e/o di invalidi, sempre a carico del contribuente, l'aumento del reddito esente è elevato da L. 2.000.000 per ogni persona a carico a L. 3.000.000;

c) invalidi con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'Irpef fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

d) anziani non autosufficienti con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'Irpef fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

e) disoccupati e lavoratori in mobilità con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'Irpef fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

f) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'Irpef fino a L. 21.000.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 350.000 *di cui al* punto precedente i contribuenti proprietari di unità immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione di detrazione di cui al precedente punto 4) dovranno pervenire al comune, nelle forme stabilite dalle norme vigenti per quanto riguarda l'attestazione dello *status* oggetto della maggiorazione e pena la decadenza del beneficio, dal 1° al 30 giugno 1998 e che avranno validità per il solo periodo d'imposta 1998;

di stabilire che i requisiti per l'ottenimento della maggiore derazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui al punto precedente;

di stabilire che le istanze di maggiore detrazione vengono accolte con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste al punto 4), o perché si tratta di abitazioni escluse dal beneficio ai sensi del precedente punto 5) od, infine, perché l'istanza di cui al punto 6) non è stata presentata nei termini previsti;

di considerare, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa-non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TORTORA

Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 7 per mille per tutto il territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI TORVISCOSA

Il comune di TORVISCOSA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, mentre per gli alloggi non locati l'aliquota viene stabilita nella misura del 7 per mille, con la precisazione che gli alloggi non locati sono quelli diversi dall'abitazione principale e che la detrazione per la prima casa è quella minima di legge.

(Omissis).

COMUNE DI TOSSICIA

Il comune di TOSSICIA (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI TRADATE

Il comune di TRADATE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille prevedendo l'aliquota ridotta pari al 5 per mille per:

abitazione principale. Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché l'alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi per le case popolari;

garage e cantina di pertinenza dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRAMONTI

Il comune di TRAMONTI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nelle stesse misure stabilite per l'anno 1997:

A) unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, aliquota 5 per mille, detrazione L. 220.000;

B) immobili locati ad inquilini residenti che li utilizzano come abitazione principale, aliquota 5 per mille;

C) altri fabbricati, aliquota 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO

Il comune di TRAMONTI DI SOTTO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille sull'abitazione principale per i residenti e del 6 per mille sulle abitazioni secondarie e per i non residenti, e confermata la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000;

di estendere l'aliquota ridotta prevista a favore dell'abitazione principale anche a favore dei proprietari che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a patto che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRANA

Il comune di TRANA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 ed in L. 220.000 la detrazione d'imposta per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRANI

Il comune di TRANI (provincia di Bari) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per i motivi esposti in narrativa, ed applicare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRAONA

Il comune di TRAONA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRAPANI

Il comune di TRAPANI ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria del 5 per mille;

di fissare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, tranne che per quelli locati, con contratto registrato, a soggetto che lo utilizzi come abitazione principale o dati in comodato ai propri familiari che lo utilizzino come abitazione principale;

di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;

di fissare nella misura del 3 per mille l'aliquota a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inabigili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000;

di considerate direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TRAPPETO

Il comune di TRAPPETO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione ai fini del calcolo I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge pari a L. 200.000 art. 8, comma 2, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI TRAUSELLA

Il comune di TRAUSELLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille su abitazione principale e 5,5 per mille su seconde case.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVERSETOLO

Il comune di TRAVERSETOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare solo le aliquote e le maggiori detrazioni all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come indicato nell'atto di C.C. n. 6 del 27 gennaio 1998 sottoriportate:

a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati e non concessi a terzi in uso, in comodato e in usufrutto;

c) di approvare la maggiore detrazione nella misura di L. 500.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali a favore di persone e nuclei familiari che alla data del 1° gennaio 1998, risultano assistiti da comune tramite l'istituto del «minimo vitale», in base al vigente regolamento comunale, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;

di stabilire con il presente atto le seguenti aliquote ridotte/agevolate:

aliquota del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per unità immobiliari adibita ad abitazione principale;

esonero totale a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVES

Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 1 in data 6 febbraio 1998, l'aliquota del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 1998;

determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVESIO

Il comune di TRAVESIO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. già deliberata con atto del commissario straordinario n. 41 del 26 febbraio 1996;

(Omissis).

con delibera n. 41 del 26 febbraio 1996 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1996;

di ridurre del 4,5 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVO

Il comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere invariata per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREBASELEGHE

Il comune di TREBASELEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille e in L. 210.000 la detrazione per l'abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili ove gli stessi risiedevano prima del ricovero permanente presso l'istituto, per gli anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TRECASALI

Il comune di TRECASALI (provincia di Parma) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRECASTAGNI

Il comune di TRECASTAGNI (provincia di Catania) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

rideterminare, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come di seguito riportato:

a) per l'immobile adibito esclusivamente ad abitazione principale, 5 per mille;

b) per immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili, i cui proprietari eseguono interventi volti al loro recupero o immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico su cui vengono eseguite attività lavorative finalizzati alla loro rivalutazione, 4 per mille. Tale aliquota agevolata è applicata alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

c) per le aree fabbricabili, 6 per mille;

d) per tutti gli altri fabbricati, 6,50 per mille;

e) per gli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti da parte di quelle imprese la cui attività abbia per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione di immobili, 4 per mille di tale aliquota, si può beneficiare per un periodo non superiore a due anni.

(Omissis);

di elevare a L. 500.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punti 2 e 3, della legge n. 662/1996, la detrazione di imposta I.C.I. dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali per le sottonotate categorie di contribuenti che qui di seguito si riportano:

a) pensionati titolari di pensione sociale o minima e comunque tutti i titolari di pensione con reddito familiare imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 14.800.000 elevato di L. 1.300.000 per ogni familiare senza reddito a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 50% con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 25.000.000 di L. 1.300.000 per ogni familiare a carico;

c) famiglie in cui nel proprio nucleo familiare c'è uno o più portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 75% e/o nel caso di presenza di persona/e non autosufficienti, che non godono di assistenza domiciliare, tutti e due i casi devono essere supportati da certificazione medica della U.S.L. o da strutture statali, con reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a L. 24.000.000 elevato per ogni persona a carico di ulteriori L. 2.500.000;

d) famiglie numerose composte da 5 o più componenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF non superi L. 25.000.000;

e) famiglie monoreddito con reddito da lavoro dipendente non superiore a L. 15.000.000 elevato di L. 500.000 per ogni persona a carico;

f) famiglie monoreddito con reddito di lavoro autonomo non superiore a L. 10.000.000 elevato di L. 500.000 per ogni persona a carico;

di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e di essere in possesso di uno dei requisiti richiesti che danno il riconoscimento al diritto di detrazione fino a L. 500.000;

presentare la documentazione, in carta semplice, attestante il proprio stato di appartenenza ad uno dei requisiti richiesti. Essi sono:

per il requisito di cui alla lettera a): certificato di pensione, mod. 740 o mod. 201 di tutti i componenti il nucleo familiare;

per il requisito di cui alla lettera *b)*: attestato di invalidità civile rilasciato dalla U.S.L. mod. 740 o mod. 101 di tutti i componenti il nucleo familiare;

per il requisito di cui alla lettera *c)*: stato di famiglia, attestato di invalidità e/o certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da una struttura pubblica, mod. 740 o mod. 101 di tutti i componenti il nucleo familiare;

per il requisito di cui alle lettere *d), e), f)*: stato di famiglia, mod. 740 o mod. 101 di tutti i componenti il nucleo familiare;

la richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata, anche a mezzo raccomandata, ai servizi amministrativi tributari del comune di Trecastagni, entro il 30 giugno 1998;

la documentazione completa dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del 15 ottobre 1998;

i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini potranno tenerne conto già in fase di pagamento dalla rata di acconto scadente il 30 giugno 1998.

L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e presentato, in assenza si applicherà la detrazione per l'abitazione principale prevista per legge pari a L. 200.000 e si provvederà al recupero coattivo della quota I.C.I. non versata.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste nel decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI TREGLIO

Il comune di TREGLIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 *l'aliquota per l'applicazione dell'imposta* comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille;

(Omissis);

*di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 e comunque fino alla concor*renza dell'imposta dovuta, la detrazione dell'I.C.I. che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione appartenenti alla seguente categoria:

famiglie nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 75%, con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 1997, non superiore ai 30.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREIA

Il comune di TREIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 nella misura «ordinaria» del 6,2 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per la prima casa, differenziandola al 7 per mille nelle seguenti fattispecie:

alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale con eclusone di quelli concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il 1° grado di parentela in linea retta (figli-genitori) che li utilizzano come abitazione principale; comunque a tali immobili non si applica la detrazione per abitazione principale;

immobili destinati ad attività produttive non utilizzati e/o non locati.

(Omissis).

COMUNE DI TREISO

Il comune di TREISO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6,5 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, *per l'anno 1998 alle abitazioni principali, nonché agli immobili diversi dal*l'abitazione principale;

di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali;

di non applicare l'aliquota diversificata di cui al punto 2) dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Il comune di TREMESTIERI ETNEO (provincia di Catania) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, nella misura del 4,80 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI TREMEZZO

Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

per tutte le tipologie - 6 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1997, le riduzioni e detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti: 4,5 per mille con detrazione di imposta (lire in ragione annua): L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREMOSINE

Il comune di TREMOSINE (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di richiamare e riconfermare le aliquote, le riduzioni e le agevolazioni di cui alla delibera di consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 1997 che sono le seguenti;

Aliquote:

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (art. 3, comma 53, punto 2, legge n. 662/1996, e successive modifiche ed integrazioni, 7 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille;

alloggi non locati, 7 per mille;

enti senza scopo di lucro (tutte le tipologie), 4 per mille;

abitazioni principale, 6 per mille.

Detrazioni:

di prendere atto che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascun di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella per la quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altri diritti reali e i suoi familiari dimorano abitualmente;

di dare atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Riduzioni-agevolazioni:

di prendere atto inoltre della riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI TRENTA

Il comune di TRENTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale al 5,5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di dare atto che verranno considerate adibite ad abitazione princiale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI TRENZANO

Il comune di TRENZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per il 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREPPO CARNICO

Il comune di TREPPO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, per tutti i soggetti passivi, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dando atto che la detrazione per abitazione principale resta invariata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Il comune di TREPPO GRANDE (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ai sensi dell'art. 3, comma 53 ss. della legge n. 662/1996 è stabilita l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TREPUZZI

Il comune di TREPUZZI (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. relativa alle abitazioni principali ed al 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

stabilire in L. 200.000 la detrazione massima consentita per le abitazioni principali rapportandola all'effettivo periodo di utilizzo e sino alla concorrenza dell'imposta dovuta.

(Omissis).

COMUNE DI TREQUANDA

Il comune di TREQUANDA (provincia di Siena) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,50 per mille;

altri immobili: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRESANA

Il comune di TRESANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già in vigore nel 1997 e cioè:

6,25 per mille per l'abitazione principale;

6,75 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati;

di confermare nella misura minima di L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRESIGALLO

Il comune di TRESIGALLO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 17 gennaio 1998 e 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota unica del 6,8 per mille.

(Omissis).

di riconoscere, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di L. 500.000 a richiesta documentata dei contribuenti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa single (nucleo famiiare monocomposto), con reddito complessivo 1997 non superiore a L. 14.563.000, proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificbili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1997 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, autorimesse, rimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertnto se il soggetto o i componenti il nucleo familiare possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

Allo scopo di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, si precisa:

per reddito complessivo si intende:
redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);
interessi sui depositi bancari, totali, ecc.;
rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni;
somme e contributi erogati da enti pubblici e privati;

per nucleo familiare si intende:
il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

per abitazione principale si intende:
quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

per gli scopi di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio 1998.

si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del funzionario responsabile, con le seguenti modalità:

entro il 31 maggio 1998 è fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo comunale o a mezzo lettera raccomandata e dovranno essere corredate di documentazione probatoria;

la domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento di diniego entro il termine del 20 giugno 1998 da parte del funzionario responsabile.

(Omissis).

COMUNE DI TRESNURAGHES

Il comune di TRESNURAGHES (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TREVI

Il comune di TREVI (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza 1° gennaio 1998:

a) aliquota fissa del 6 per mille per tutti gli immobili con esclusione di quelli di cui al punto *b)*;

b) aliquota fissa del 7 per mille per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di stabilire in L. 200.000 (duecentomila), la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI TREVIGLIO

Il comune di TREVIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare:

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREVIGNANO

Il comune di TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 rimane invariata l'aliquota del 5,5 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili;

per l'anno 1998 viene confermata altresì in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Il comune di TREVIGNANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI TREVILLE

Il comune di TREVILLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREVIOLO

Il comune di TREVIOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la seguente disciplina ai fini dell'applicazione in questo comune dell'imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) l'aliquota dell'imposta viene determinata nella misura ordinaria del 5 per mille;

b) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, quale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è fissata nell'importo di L. 200.000;

c) la predetta detrazione è elevata a L. 250.000 nelle circostanze ed alle condizioni sotto indicate:

applicazione della maggiore detrazione per i contribuenti che, essendo proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, hanno compiuto 60 anni di età ed hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo pari o inferiore a L. 17.000.000;

in caso di comproprietà la detrazione spetta in misura proporzionale alla quota di proprietà;

non possono usufruire del beneficio i soggetti passivi dell'imposta che, oltre all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altre unità immobiliari ubicate in qualsiasi altro comune;

sono escluse dal beneficio della maggiore detrazione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A9;

viene stabilita l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti all'utilizzo dei sottotetti, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

per beneficiare della maggiore detrazione o dell'aliquota agevolata è necessaria la presentazione all'ufficio comunale tributi della documentazione fiscale del caso.

(Omissis).

COMUNE DI TREVISO

Il comune di TREVISO ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti tariffe, aliquote e detrazioni dei tributi locali per l'anno 1998:

Imposta comunale sugli immobili:

5 per mille quale aliquota generale;

4 per mille quale aliquota a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TREZZANO ROSA

Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 secondo le seguenti classi:

5 per mille: abitazione principale e box pertinente;

6 per mille:

A/10 ufficio;

C/2 magazzino;

C/3 laboratorio;

D/1 opificio;

D/2 albergo;

D/5 sede bancaria;

D/8 supermercato;

5,5 per mille: tutto il resto (seconde abitazioni e altro);

determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Il comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. come segue:

abitazione principale, 5,2 per mille;

altre abitazioni, 6,5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, 6,5 per mille;

abitazioni non locate, 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TREZZONE

Il comune di TREZZONE (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 *nella misura;*

immobili adibiti ad abitazione principale, 5,5 per mille;

immobili diversi delle abitazioni, immobili possedute in aggiunta dell'abitazione principale ed altri immobili, 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Il comune di TREZZO SULL'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 2 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per quanto in premessa, con effetto dal 1° gennaio 1998 l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative *e regolamentari.*

(Omissis).

COMUNE DI TREZZO TINELLA

Il comune di TREZZO TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, *il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 1998, alle abitazioni principali, nonché agli immobili diversi dall'abitazione principale;

di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI TRIBANO

Il comune di TRIBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille, confermando la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRIBIANO

Il comune di TRIBIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

nella misura del 5 per mille per gli immobili posseduti quale abitazione principale;

nella misura del 5,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per tutti gli altri casi non meglio specificati;

misura fissa della detrazione L. 200.000 unica.

(Omissis).

COMUNE DI TRICERRO

Il comune di TRICERRO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998:

a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili;

b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRICESIMO

Il comune di TRICESIMO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille rapportato al valore degli immobili;

di fissare la detrazione per abitazione principale nella misura unica di L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TRICHIANA

Il comune di TRICHIANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Aliquote:

abitazione principale dei soggetti passivi: 4,5 per mille;

ordinaria: 6 per mille;

alloggi non locati e aree edificabili: 7 per mille;

abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662: 4,5 per mille;

proprietari che esguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico o architettonico per l'utilizzo di sottotetti o che realizzano autorimesse o posti auto art. 1, comma 5, legge *27 dicembre 1997, n. 449:* 3 per mille;

Detrazioni:

per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA

Il comune di TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nelle misure di seguito specificate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità residenziale adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 5,5, per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

di approvare la detrazione dell'imposta per un ammontare di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; fino a concorrenza dell'imposta dovuta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TRINITAPOLI

Il comune di TRINITAPOLI (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nel seguente modo:

terreni agricoli: 5 per mille;

abitazioni principali: 5 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRINO

Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'mposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRISOBBIO

Il comune di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI TRISSINO

Il comune di TRISSINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per il 1998 alle unità residenziali destinate a propria abitazione un'aliquota I.C.I. pari al 4,75 per mille;

di applicare per l'anno 1998 alle unità residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno un'aliquota I.C.I. pari al 6,5 per mille;

di applicare per l'anno 1998 alle unità immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all'art. 31, lettera *d)*, legge n. 457/1978 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) l'aliquota I.C.I. pari al 3 per mille limitatamente al periodo che va dall'inizio alla
fine lavori così come denunciati all'Ufficio tecnico comunale (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997);

di mantenere per tutte le altre unità diverse da quelle precedenti un'aliquota I.C.I. pari al 5 per mille;

di confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue;

di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (ATER), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura massima pari a L. 500.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale la unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TRIVIGNO

Il comune di TRIVIGNO (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRODENA - TRUDEN

Il comune di TRODENA - TRUDEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993:

(Omissis).

di determinare l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille (*).

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che sino ad oggi non sono state adottate altre deliberazioni successive riguardanti la suddetta aliquota, che rimane fissata nella misura indicata del 4 per mille.

COMUNE DI TROMELLO

Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

fissare in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno per il quale se ne ha il possesso la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TRONTANO

Il comune di TRONTANO (provincia di Novara) ha adottato, il 20 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene fissata per l'anno 1998 nel 5,5 per mille;

la detrazione d'imposta per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Trontano viene fissata nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

Il comune di TRONZANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,5 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI TROPEA

Il comune di TROPEA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 22 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di elevare per l'anno 1998 l'ammontare della detrazione a L. 250.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TUENNO

Il comune di TUENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 ottobre, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di dare atto che la detrazione spettante per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene confermata nella misura minima di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Il comune di TUORO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquot.a I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

di determinare nel 4 per mille l'aliquota agevolata di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero su immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TURANIA

Il comune di TURANIA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TURSI

Il comune di TURSI (provincia di Matera) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I., nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TUSCANIA

Il comune di TUSCANIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare le aliquote e le detrazioni di imposta, applicabili nel comune di Tuscania per l'anno 1998, agli effetti dell'I.C.I., come segue:

abitazione principale: 4,5 per mille;

detrazione per abitazione principale, fino alla concorrenza di L. 200.000;

altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI UCRIA

Il comune di UCRIA (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura unica del 7 per mille;

dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;

di elevare, per l'anno 1998, la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale solo a favore di soggetti passivi portatori di handicap grave documentato con certificato rilasciato dalla competente U.S.L., dando atto che non viene stabilita alcuna altra riduzione dall'imposta dovuta né alcuna altra elevazione della detrazione dall'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI UDINE

Il comune di UDINE ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) detrazione fino a L. 500.000 (dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di:

a) persone anziane o disabili, possessori a titolo di proprietà o di usufrutto dell'unica abitazione, ricoverati in modo permanente in reparti di lungodegenza o in strutture protette con il contributo del comune, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, devono sussistere le seguenti condizioni:

possesso di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1;

acquisizione residenza presso l'istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

alloggio non occupato da congiunti o non in comodato gratuito a terzi;

b) contribuenti che versino in situazioni di grave disagio economico-sociale, come individuati dalla deliberazione giuntale n. 842 del 25 marzo 1997, quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 1997, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori, non superiore a:

L. 9.070.000 per nucleo di 1 componente;

L. 15.116.000 per nucleo di 2 componenti;

L. 20.104.000 per nucleo di 3 componenti;

L. 24.639.000 per nucleo di 4 componenti;

L. 28.720.000 per nucleo di 5 componenti;

L. 32.650.000 per nucleo di 6 componenti;

L. 36.278.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre.

Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1;

2) detrazione fino a L. 400.000 (dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 400.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti portatori di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) nonché ai nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) i cui componenti dispongano di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 1997, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori e l'indennità di accompagnamento, ricompreso nei seguenti limiti:

da L. 9.070.001 a L. 13.151.000 per nucleo di 1 componente;

da L. 15.116.001 a L. 21.918.000 per nucleo di 2 componenti;

da L. 20.104.001 a L. 29.150.000 per nucleo di 3 componenti;

da L. 24.639.001 a L. 35.726.000 per nucleo di 4 componenti;

da L. 28.720.001 a L. 41.644.000 per nucleo di 5 componenti;

da L. 32.650.001 a L. 47.342.000 per nucleo di 6 componenti;

da L. 36.278.001 a L. 52.603.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre;

3) detrazione fino a L. 300.000 (dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 1997 ricompreso nei seguenti limiti:

da L. 9.070.000 a L. 13.151.000 per nucleo di 1 componente;

da L. 15.116.001 a L. 21.918.000 per nucleo di 2 componenti;

da L. 20.104.001 a L. 29.150.000 per nucleo di 3 componenti;

da L. 24.639.001 a L. 35.726.000 per nucleo di 4 componenti;

da L. 28.720.001 a L. 41.644.000 per nucleo di 5 componenti;

da L. 32.650.001 a L. 47.342.000 per nucleo di 6 componenti;

da L. 36.278.001 a L. 52.603.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre.

Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, il contribuente deve essere possessore di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1.

(Omissis).

Delibera

di fissare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 da applicarsi a tutti gli immobili compresi nel territorio comunale;

di approvare le maggiori detrazioni per l'abitazione principale, eccedenti le 200.000 lire stabilite dalla legge, nelle misure e con i criteri in premessa specificati.

(Omissis).

COMUNE DI URAGO D'OGLIO

Il comune di URAGO D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, dando atto che la detrazione per la prima casa di abitazione resta fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI URAS

Il comune di URAS (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura percentuale del 4,5 per mille;

fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI URBANA

Il comune di URBANA (provincia di Padova) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per quanto in premessa detto, per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI URBANIA

Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, nel modo che segue, le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 1998:

a) aliquota del 6 per mille:

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale;

ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresì, riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dalla legge n. 662/1996;

b) aliquota 7 per mille per tutti gli altri immobili;

di dare atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è determinata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI URBISAGLIA

Il comune di URBISAGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

di confermare la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire l'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari *oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;*

di introdurre ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera *m)* l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

(Omissis).

COMUNE DI URGNANO

Il comune di URGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI USINI

Il comune di USINI (provincia di Sassari) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI USMATE VELATE

Il comune di USMATE VELATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) aliquota 4,5 per mille: per le abitazioni principali del proprietario o del titolare di usufrutto o concesse in uso gratuito o abitazioni a familiari entro il secondo grado di parentela; per le abitazioni a disposizione entro 12 mesi dalla data del rogito o dell'assegnazione, qualora si tratti di abitazioni di cooperative di edilizia economico popolare o qualora si tratti di abitazioni affittate a equo canone con regolare contratto registrato;

2) detrazione di L 230.000 per le abitazioni di cui al punto 1);

aumento della suddetta detrazione a L. 300.000 per le categorie particolari che rispondano a tutte le seguenti circostanze:

a) che il reddito del nucleo familiare sia inferiore ai limiti sottoelencati:

nucleo composto da una persona: L. 17.000.000;

nucleo composto da due persone: L. 26.000.000;

per ogni ulteriore componente del nucleo familiare si aggiungono L. 2.000.000.

b) che i componenti il nucleo familiare non siano proprierari di:

altre abitazioni o immobili, oltre all'abitazione principale, comprese residenze secondarie in multiproprietà, residenze secondarie in locazione anche stagionale su tutto il territorio nazionale;

autoveicoli di cilindrata superiore a c.c. 2000 se alimentati a benzina e c.c. 2500 se alimentati a gasolio o gas;

imbarcazioni da diporto di qualsiasi stazza;

cavalli;

aerei da turismo, elicotteri da turismo, motoalianti ultraleggeri e deltaplani a motore;

c) che la rendita catastale di detta unità immobiliare, compresa eventuale cantina, non sia superiore a L. 1.200.000;

aliquota del 5,5 per mille per gli immobili ad uso diverso da abitazione in uso ai proprietari o concessi ad uso gratuito a familiari entro il secondo grado di parentela *o locati con apposito contratto registrato, locali* di abitazione locati con apposito contratto registrato, terreni ed aree edificabili;

3) aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati, locati ad uso foresteria o con contratti non registrati.

4) *documentazione da produrre per usufruire delle agevolazioni:*

per chiedere la detrazione di L. 300.000 (punto 2);

per il punto *a)*: dichiarazione dei redditi;

stato di famiglia;

per il punto *b)*: atto notorio;

per il punto *c)*: rendita catastale;

per chiedere l'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille (punto 3):

proprietà dell'immobile;

attività;

contratto d'affitto registrato;

atto notorio del proprietario e dell'affittuario per l'uso gratuito;

per usufruire delle agevolazioni e/o delle aliquote previste dai punti 2 e 3 è necessario presentare domanda, all'ufficio tributi del comune, sugli appositi modelli a disposizione presso l'ufficio stesso, entro e non oltre il 30 giugno 1998, fermi restando il diritto dell'amministrazione comunale a condurre ulteriori e più appropriati accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite.

(Omissis).

COMUNE DI USSANA

Il comune di USSANA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adeguare, per i motivi indicati in premessa, le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 così come segue:

1. abitazione principale: 4,5 per mille;
2. aree fabbricabili: 6 per mille;
3. altri fabbricati: 6 per mille;
4. terreni agricoli: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI USSARAMANNA

Il comune di USSARAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

richiama ai consiglieri la deliberazione n. 6 del 27 febbraio 1997, con cui è stata applicata, con decorrenza 1997, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille senza operare alcuna detrazione o riduzione;

fa presente che, a distanza di un anno dall'attivazione di tale percentuale, appare conveniente proporre, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., l'aumento di L. 20.000 sulla detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

(Omissis).

delibera

di incrementare con decorrenza 1998 di L. 20.000 la detrazione I.C.I. di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 della legge 662/96, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI USSEAUX

Il comune di USSEAUX (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili;

di confermare nell'importo di L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI UZZANO

Il comune di UZZANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

disporre le aliquote di applicazione I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

Tipologia degli immobili	*Aliquota*
Fabbricati adibiti ad abitazione principale	5,50 per mille
Fabbricati diversi da abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati	5,75 per mille
Aree fabbricabili	5,75 per mille
Terreni	5,75 per mille
Alloggi non adibiti ad abitazione principale e non locati	7 per mille

di approvare l'aumento della detrazione I.C.I. ai sensi della normativa in premessa citata, per l'anno 1998, in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE

Il comune di VACCARIZZO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998, per quanto espresso in narrativa, l'aliquota ICI nella misura del 6 per mille, con la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita alla abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VADENA - PFATTEN

Il comune di VADENA - PFATTEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VADO LIGURE

Il comune di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere atto della deliberazione n. 527 del 31 ottobre 1997, con la quale la giunta comunale ha fissato le aliquote I.C.I. per l'anno 1998;

2) di reputare che le aliquote come sopra determinate rispondano in maniera ottimale alla necessità di reperimento di nuove risorse economiche;

3) di approvare, come si evince dal succitato provvedimento n. 527/97:

le aliquote determinate come segue:

nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria;

nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata;

nella misura del 6 per mille l'aliquota agevolata;

nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata;

che dovranno essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unità tabella allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

che la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari è fissata nella misura minima di L. 200.000;

che i contribuenti aventi diritto alle aliquote differenziate di cui ai punti 3, 4 e 7 del citato prospetto costituente allegato A), ai fini della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al comune apposita dichiarazione e, ove necessario, copia del contratto di affitto debitamente registrato, nonché di documenti e/o atti integrativi.

ALLEGATO *A)*

Aliquota	*Fattispecie impositiva*	*Aliquota*	*Detrazione*
1 Agevolata (art. 6, comma 2)	unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;	5,3 per mille	200.000
2 Agevolata (art. 6, comma 4)	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;	5,3 per mille	200.000

Aliquota	*Fattispecie impositiva*	*Aliquota*	*Detrazione*
—	—	—	—
3 Agevolata (art. 3, comma 56, legge 23-12-1996, n. 662)	unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;	5,3 per mille	200.000
4 Agevolata (art. 6, comma 2)	unità immobiliari locate, con contratto registrato a soggetti già residenti nel comune che le utilizzano come abitazone principale, nonché a soggetti che, intendendo utilizzarle per il medesimo scopo, acquisiscono nei trenta giorni successivi alla stipula del contratto in locazione, la residenza anagrafica nel comune;	6 per mille	non spettante
5 Agevolata (art. 6, comma 2)	unità immobiliari date in comodato gratuito a familiari, entro il primo grado di parentela, residenti nel comune che le utilizzino come abitazione principale;	5,3 per mille	non spettante
6 Agevolata (art. 6, comma 2)	immobili, a qualsiasi uso adibiti, posseduti da enti morali di diritto pubblico senza scopo di lucro;	5,3 per mille	non spettante
7 Agevolata (art. 6, comma 4 e art. 8 comma 4)	unità immobiliari, regolarmente assegnate, dagli istituti autonomi per le case popolari;	5,3 per mille	200.000
8 Agevolata (art. 6, comma 2)	fabbricati esclusivamente destinati ad attività artigianali posseduti da soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane della Camera di commercio industria artigianato di competenza;	6 per mille	non spettante
9 Ordinaria (art. 6, comma 2)	tutti gli altri immobili non ricompresi nei precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 o che comunque non ne abbiano i requisiti come sopra espressamente indicati (aree edificabili, fabbricati industriali, box auto, magazzini, depositi, botteghe, fabbricati realizzati per la vendita, ecc.;	6,7 per mille	non spettante
10 Maggiorata (art. 6, comma 2)	unità immobiliari non locate tenute a disposizione dai proprietari;	7 per mille	non spettante

(Omissis).

COMUNE DI VAGLIA

Il comune di VAGLIA (provincia di Firenze) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) *di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle* seguenti misure:

5,50 per mille: unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari;

6,90 per mille: unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale o che comunque non costituiscono *abitazione principale del soggetto passivo del tributo; immobili diversi* dalle abitazioni; terreni; aree fabbricabili;

7 per mille: per le abitazioni non locate;

2) di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis);

4) di avvalersi della facoltà di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi del quale: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata», stabilendo che i contribuenti che si trovino nelle condizioni di fruire della suddetta agevolazione debbano far pervenire al comune entro la scadenza della prima rata una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/1968 nella quale si autocertifichino le condizioni previste dalla norma citata;

5) di non avvalersi delle possibilità previste e disciplinate dalle norme di seguito trascritte per le specifiche situazioni in esse indicate:

a) art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556, «i Comuni possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato»;

b) art. 6 del decreto legislativo 504/1992 come riformulato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662:

comma 2: «L'aliquota può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro»;

c) art. 8 decreto legislativo 504/1992 come riformulato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662:

comma 1, quarto periodo: «L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili»;

d) comma 3: «A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l'importo di lire 200.000 di cui al comma 2 del presente *articolo* può essere elevato fino a L. 500.000 *nel* rispetto dell'equilibrio di bilancio».

e) di non avvalersi di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

Il comune di VAGLIO BASILICATA (provincia di Potenza) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota massima ed unica del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili, per salvaguardare l'equilibrio del bilancio trattandosi di ente ancora in fase di risanamento;

che dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VAIANO

Il comune di VAIANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del:

del 4,5 per mille per:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) in favore dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

del 7 per mille per le abitazioni non occupate (per abitazione non occupata si intende quella nella quale non risulta alcuna persona residente);

del 5,5 per mille a favore degli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI VAILATE

Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

Aliquota:

5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

5 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

5 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

5,5 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; (per le sole aree fabbricabili);

5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge 449/1997;

5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

L. 200.000 per detrazione base;

ulteriore detrazione del 100%, se i possessori hanno i seguenti requisiti: 1. sono possessori esclusivamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. sono ultrasessantacinquenni; 3. non superano un reddito di lire 18 milioni se singoli o di lire 25 milioni se con coniuge a carico.

riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI VAJONT

Il comune di VAJONT (provincia di Pordenone) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 sono confermate le tariffe, le detrazioni i limiti di reddito per i tributi locali, per i servizi a domanda individuale e precisamente:

aliquota ICI 4 per mille; detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALBREMBO

Il comune di VALBREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ICI, che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille per le ragioni esplicitate in premessa;

di fissare in L. 270.000 l'importo della detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fino alla concorrenza dell'imposta da versare).

(Omissis).

COMUNE DI VALBREVENNA

Il comune di VALBREVENNA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5 per mille con detrazione abitazione principale L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALBRONA

Il comune di VALBRONA (provincia di Como) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel medesimo valore dell'anno precedente, l'aliquota relativa all'I.C.I. che, pertanto viene fissata per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille:

(Omissis).

di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo ora vigente per le unità adibite ad abitazione principale è ora di L. 200.000 annue;

di non far uso delle facoltà di cui all'art. 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96;

di far proprio il disposto dell'art. 3, comma 56, legge 662/1996 il quale testualmente recita: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

COMUNE DI VALDA

Il comune di VALDA (provincia di Trento) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per il periodo di imposta 1998 è confermato nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALDAORA - OLANG

Il comune di VALDAORA - OLANG (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille;

2) per le unità immobiliari soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del testo unico, approvato con D.P. giunta regionale del 20 ottobre 1988, n. 29/L, l'aliquota è determinata nella misura del 6 per mille;

3) di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALDASTICO

Il comune di VALDASTICO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I., come di seguito indicato:

A) aliquota del 5 per mille rispetto alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi d'imposta;

B) aliquota del 6 per mille rispetto a tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Il comune di VAL DELLA TORRE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le aliquote e la detrazione I.C.I. come segue:

prima casa: 5 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

detrazione prima casa: L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALDENGO

Il comune di VALDENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VALDIDENTRO

Il comune di VALDIDENTRO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille;

elevare l'importo di L. 200.000, di cui al comma secondo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma terzo dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALDINA

Il comune di VALDINA (provincia di Messina) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 7 per mille;

di riconfermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALDISOTTO

Il comune di VALDISOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

di approvare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALDUGGIA

Il comune di VALDUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Il comune di VALEGGIO SUL MINCIO (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di esercitare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, la facoltà, prevista dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che consente di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

2) di aumentare, quindi, per l'anno 1998, la detrazione da L. 200.000 a L. 250.000 per l'unità immobiliare che presenti le seguenti caratteristiche:

sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

rappresenti, assieme alle relative pertinenze (garage, cantina, ecc.), l'unica proprietà immobiliare del nucleo familiare (capo famiglia, coniuge, figlio/i, ecc.) sull'intero territorio nazionale;

(Omissis);

4) di subordinare il sopracitato aumento ad apposita dichiarazione redatta e sottoscritta su modulo predisposto dall'amministrazione che dovrà pervenire al comune da parte del soggetto passivo entro il termine previsto per il versamento della rata d'acconto o per il primo versamento utile dell'anno 1998, a pena di decadenza dal beneficio;

5) di esercitare la facoltà prevista dall'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e quindi di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VALFENERA

Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato, il 10 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998, l'aliquota I.C.I. vigente nel 1996 e 1997, vale a dire il 5 per mille, così come fissata con propria deliberazione numero 396 del 25 gennaio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VALFLORIANA

Il comune di VALFLORIANA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille, da applicarsi in misura unica ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi e per gli effetti dall'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni con detrazione d'imposta minima obbligatoria di L. 200.000 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALGANNA

Il comune di VALGANNA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare:

l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili con la detrazione di L. 200.000 senza prevedere alcuna diversificazione e di cui alla delibera n. 7 del 28 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VALGIOIE

Il comune di VALGIOIE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, come con la presente conferma, per l'anno 1998 le aliquote da applicare sul territorio comunale nel modo seguente:

a) residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili: 6 per mille;

2) di confermare, per l'anno 1998, la detrazione di L. 200.000 prevista dal decreto legislativo n. 504, esclusivamente per le categorie individuate nell'art. 1 p. *a)* del presente deliberato.

(Omissis).

COMUNE DI VALGRANA

Il comune di VALGRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VALLARSA

Il comune di VALLARSA (provincia di Trento) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi esposti in premessa nel 5 per mille l'aliquota generale valida ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per il periodo d'imposta 1998;

di determinare nel 4 per mille l'aliquota ridotta a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo valida ai fini del'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per il periodo d'imposta 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE AGRICOLA

Il comune di VALLE AGRICOLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

COMUNE DI VALLE AURINA - AHRNTAL

Il comune di VALLE AURINA - AHRNTAL (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998(*):

(Omissis).

aumento dell'importo di detrazione dell'imposta comunale degli immobili per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'anno 1998.

(Omissis).

(*) Il comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. è rimasta invariata al minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI VALLECROSIA

Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998:

l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

l'aliquota ridotta nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonché, in applicazione del comma 56 dell'art. 3 della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auti anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE DI CADORE

Il comune di VALLE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata nella misura del 6 per mille;

di confermare la detrazione relativa alla casa di prima abitazione in L. 200.000, con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 8 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI VALLEMAIO

Il comune di VALLEMAIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, dando atto che la stessa verrà riscossa con le modalità previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

di detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui al presente punto si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatore diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione da predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VALLEPIETRA

Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI VALLERMOSA

Il comune di VALLERMOSA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

la conferma dell'aliquota del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLEROTONDA

Il comune di VALLEROTONDA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, sugli immobili ricompresi nel territorio del comune di Vallerotonda.

(Omissis).

COMUNE DI VALLESACCARDA

Il comune di VALLESACCARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 17 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLEVE

Il comune di VALLEVE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

(Omissis).

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il comune di VALLO DELLA LUCANIA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale 6 per mille;

3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 5 per mille.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VALMACCA

Il comune di VALMACCA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per il 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALMADRERA

Il comune di VALMADRERA (provincia di Lecco) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con una detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALMONTONE

Il comune di VALMONTONE (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto 1° gennaio 1998:

aliquota agevolata in misura del 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ed all'utilizzo di sottotetti;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota agevolata in misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare di detta aliquota l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella di vendita se la stessa interviene entro il triennio.

Per i fabbricati già realizzati aventi le caratteristiche di cui sopra per i quali l'impresa ha già presentato dichiarazione di ultimazione lavori dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, tale aliquota può essere applicata con decorrenza 1° gennaio 1998, previa debita richiesta da presentare non oltre il 30 giugno del corrente anno e per la durata massima di anni tre.

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti al capo I, qualunque sia l'uso o la categoria castale: 5 per mille.

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dal comma 48 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, la data di cessazione di tali condizioni.

Il comune effettua accertamenti d'ufficio per verificare le condizioni dichiarate dal contribuente.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abita-

zione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

la detrazione d'imposta viene aumentata fino a L. 500.000 in relazione alle seguenti categorie di soggetti passivi:

Prima categoria:

disoccupati che al 1° gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno due anni;

i non occupati che, già fruitori della C.I.G. o indennità di mobilità ai sensi della normativa vigente, al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;

i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono della C.I.G o siano iscritti nella lista regionale di mobilità da oltre sei mesi;

le condizioni sopra indicate devono essere documentate dai competenti organismi.

Seconda categoria:

i titolari di pensione o assegni di invalidità.

Terza categoria:

i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione principale, comprenda uno o più disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

Condizioni:

1) i soggetti passivi sopraindicati sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale, fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza;

che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui alle precedenti categorie 1 e 2 ed al triplo per il caso di cui alla categoria 3.

2) il richiedente a pena di decadenza dovrà produrre domanda entro il 31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta;

3) la domanda, autenticata nella sottoscrizione dovrà attestare oltre al possesso dei requisiti sopraindicati ai punti 1, 2 e 3:

a) il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;

b) la composizione del nucleo familiare;

c) l'indicazione dei soggetti disabili con il relativo grado di invalidità effettivamente conviventi nel nucleo familiare;

d) l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.

La mancata indicazione degli elementi sopraindicati comporta il non accoglimento della domanda. La dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale viene richiesta la maggiore detrazione;

4) la maggiore detrazione viene applicata in proporzione al periodo di tempo per il quale sussistono i requisiti di cui ai punti precedenti;

5) in caso di infedeltà saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI VALMOREA

Il comune di VALMOREA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale immobili nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALMOZZOLA

Il comune di VALMOZZOLA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per il 1998, l'aliquota I.C.I. nel 5,50 per mille e la detrazione per la prima casa di abitazione in L. 200.000 annue;

di applicare a favore di chi intende attuare interventi contemplati dall'art. 1, quinto comma, legge n. 449/1997 l'aliquota dello 0,50 per mille per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI VALPERGA

Il comune di VALPERGA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 è fissata come segue:

immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di uso, usufrutto o abitazione da terzi: 7 per mille;

fabbricati diversi da quelli di civile abitazione tenuti nella disponibilità del proprietario e non utilizzati da questo o locati ovvero dati in uso a terzi: 7 per mille;

tutti gli altri immobili: 5,5 per mille.

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VAL REZZO

Il comune di VAL REZZO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI VALSAVARENCHE

Il comune di VALSAVARENCHE (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare a tutti i tipi di immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998 nella misura unica del 4 per mille;

di applicare la detrazione consentita dalle norme vigenti in materia, la cui decisione spetta a questo consiglio, nell'imposto di L. 500.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALSECCA

Il comune di VALSECCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI VALSINNI

Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della legge 421 del 23 ottobre 1992, l'aliquota unica nella misura del 5 per mille, l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1998, così come stabilito dalla G.M. n. 65 del 21 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VALSOLDA

Il comune di VALSOLDA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Il comune di VALTOURNENCHE (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare in attuazione dell'art. 3 comma 55 della legge 662/1996 quanto segue: per l'anno 1998 si stabilisce, ai fini I.C.I.:

la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale residente è fissata in L. 200.000;

l'aliquota del 4 per mille per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 ossia posseduti da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune;

l'aliquota del 5 per mille per tutte le altre abitazioni e i terreni fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI VALVA

Il comune di VALVA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille e di stabilire una diversificazione di tale aliquota nella misura del 4,5 per mille per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale (prime case) e relative pertinenze;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VALVERDE

Il comune di VALVERDE (provincia di Catania) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota del 5,50 per mille per le unità immobiliari:

a) adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune;

b) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta non risulti locata;

confermare l'aliquota del 5,80 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI VALVERDE

Il comune di VALVERDE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

(Omissis).

di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VALVESTINO

Il comune di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le aliquote dell'I.C.I. nella misura già determinata per l'anno 1997, e corrispondente al 5 per mille;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

Il comune di VAPRIO D'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI VARALLO POMBIA

Il comune di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta I.C.I. (imposta sugli immobili) nella misura del 5 per mille;

di determinare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 e fino a concorrenza dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI VARANO DÈ MELEGARI

Il comune di VARANO DÈ MELEGARI (provincia di Parma) ha adottato, il 3 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non avvelersi per l'anno 1998 delle facoltà di diversificazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di aumento della detrazione per l'abitazione principale, già stabilita per legge in L. 200.000, agli effetti, rispettivamente, degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni istitutivo del tributo;

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta di cui sopra, per tutti gli immobili soggetti a tale tributo.

(Omissis).

COMUNE DI VARAZZE

Il comune di VARAZZE (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

a) 5,1 per mille, aliquota ordinaria,

b) 4,3 per mille, aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,

c) 4,8 per mille, aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) 7 per mille, aliquota per alloggi non locati o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VARCO SABINO

Il comune di VARCO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, determinando detrazioni spettanti per le abitazioni residenziali e non in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VAREDO

Il comune di VAREDO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare ed applicare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VARENNA

Il comune di VARENNA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 6 per mille;

b) aliquota ordinaria (per tutte le altre fattispecie imponibili): 7 per mille;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietario od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata;

di stabilire in L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come definito dalla normativa vigente e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI VARISELLA

Il comune di VARISELLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che per l'anno 1998 in questo comune sarà applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VARMO

Il comune di VARMO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati dando atto che in via presuntiva il gettito complessivo non è inferiore a quello dell'anno precedente;

di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1 - primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 3 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione);

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, all'art. 5, secondo comma (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria);

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

COMUNE DI VARZO

Il comune di VARZO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del cinque per mille rapportato al valore degli immobili, confermando quella già adottata negli anni 1996 e 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VASTOGIRARDI

Il comune di VASTOGIRARDI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per il corrente anno 1998, nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VEDANO OLONA

Il comune di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:

nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VEDDASCA

Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

aliquota I.C.I. 6 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

di non avvalersi delle facoltà offerte dalla sopracitata normativa.

(Omissis).

COMUNE DI VEDESETA

Il comune di VEDESETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

Il comune di VEDUGGIO CON COLZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

7 per mille sugli alloggi non locati;

6 per mille su tutti gli altri immobili;

di mantenere la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge.

(Omissis).

COMUNE DI VEGGIANO

Il comune di VEGGIANO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario, ecc.: e pertinenze (garage, autorimessa, posti auto e box):

aliquota ridotta al 4,7 per mille;

per unità immobiliari destinate a negozi e botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attività economiche professionali ed ad attività industriali e condotti direttamente dal proprietario:

aliquota 5 per mille;

per unità immobiliari destinate a civile abitazione, a negozi e botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attività economiche professionali e ad attività industriali, date in affitto o a disposizione di parenti e affini fino al terzo grado:

aliquota 6 per mille;

per unità immobiliari sfitte e destinate ad abitazione oppure a negozi e/o botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attività economiche e professioni e attività industriali ed artigianali:

aliquota 7 per mille;

aree fabbricabili e residenziali: aliquota 5 per mille;

infine aliquota stabilita nel 5,3 per mille per gli altri casi (terreni agricoli).

(Omissis).

COMUNE DI VEJANO

Il comune di VEJANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per il 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare ai soggetti passivi per tutte le categorie di immobili è confermata nella misura del 5 per mille e che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo risulta confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VELESO

Il comune di VELESO (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI VELLETRI

Il comune di VELLETRI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come di seguito indicato:

aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di confermare per l'anno 1998 a L. 200.000 l'importo della detrazione fissata per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di aumentare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati sociali che hanno compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1997 o soggetti assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1998 per stati di indigenza o povertà (al fine di poter usufruire la maggiore detrazione, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio tributi entro il 31 dicembre 1998 un'autocertificazione con allegata documentazione che attesti i requisiti richiesti).

(Omissis).

COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

Il comune di VELLEZZO BELLINI (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, per quanto in premessa specificato, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in oggetto richiamate;

di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VENARIA REALE

Il comune di VENARIA REALE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, per i motivi espressi in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura:

del 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori o dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune;

del 7 per mille per le case sfitte;

del 6 per mille per le abitazioni locate;

del 6,3 per mille per i terreni agricoli;

del 7 per mille per le aree fabbricabili;

del 6,3 per mille per gli altri fabbricati;

di stabilire altresì, in L. 230.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VENEZIA

Il comune di VENEZIA ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di ridurre l'aliquota al 4 per mille, minimo previsto dalla legge, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di

applicare l'aliquota del 7 per mille ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali, in quanto ad esse pertinenziali, qualora siano accatastati separatamente dalle case di abitazione;

di ridurre l'aliquota al 4 per mille per le abitazioni in cui sono in corso lavori di ristrutturazione o di restauro e che diventeranno abitazione principale dei soggeffi passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto a seguito di presentazione, al settore tributi Ufficio I.C.I., di autocertificazione pena la decadenza del beneficio e recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e soprattasse previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992;

di portare l'aliquota al 6 per mille per le abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente, per ragioni di lavoro o di studio..A tal fine gli interessati presenteranno al settore tributi - Ufficio I.C.I., un'autocertificazione, senza allegati, sottoscritta dal proprietario dei locali ed indicante:

1) ubicazione dell'abitazione;

2) che l'abitazione è affittata con contratto registrato, precisando il relativo ufficio di registro, il numero assegnato, la serie ed il nominativo dell'affittuario ivi residente o dimorante stabilmente per motivi di lavoro o di studio;

3) di aver effettuato il versamento ai fini del rinnovo o inizio del contratto, precisandone la data;

di precisare che l'autocertificazione, resa in carta semplice e senza autenticazione della firma, deve essere prodotta nei termini previsti, peraltro non perentori, previsti per il pagamento dell'imposta che sono il 30 giugno o il 20 dicembre a seconda che le condizioni del contratto registrato si siano avverate nel primo o nel secondo semestre 1998;

di confermare infine i suddetti termini di presentazione dell'autocertificazione, anche per le altre fattispecie comprese nella presente deliberazione;

si precisa inoltre che l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6 per mille per gli appartamenti affittati dovrà essere effettuata in dodicesimi considerando per intero il mese in cui la registrazione è avvenuta entro il giorno 15;

l'aliquota ridotta può comunque essere applicata soltanto se il contratto di affitto ha una durata superiore all'anno;

di portare l'aliquota al 6 per mille per le unità abitative date in comodato, come da autocertificazioni, da parte del proprietario a parenti in primo e secondo grado residenti anagraficamente nell'appartamento stesso;

di portare l'aliquota al 6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o messi a disposizione del comune da istituti aventi lo stesso fine e da questo assegnati;

di confermare l'aliquota del 7 per mille per tutte le restanti unità immobiliari;

di applicare una detrazione di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di applicare l'ulteriore detrazione da L. 200.000 a L. 320.000 per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, mantenendo gli stessi aventi diritto dell'anno 1997:

a) titolari di pensione sociale;

b) portatori di handicap riconosciuto al 100 per cento;

c) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto;

l'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto. Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione al settore tributi, Ufficio I.C.I., con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti;

di procedere a perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, con la relativa spesa a carico del proprietario, nel caso in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui si comunichi l'inagibilità o l'inabitabilità del proprio fabbricato e in base alla quale si utilizzi la riduzione del 50 per cento dell'imposta;

(Omissis).

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Il comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 al 5,5 per mille la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., da applicare in tutto il territorio comunale di Ventimiglia di Sicilia sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

di aumentare a L. 200.000, la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita a prima abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI VENTOTENE

Il comune di VENTOTENE (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata nel comune di Ventotene (Latina) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VENZONE

Il comune di VENZONE (provincia di Udine) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 nella msura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VERANO BRIANZA

Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per i motivi citati in premessa, per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune nella misura unica del 5,30 per mille;

di determinare un'unica detrazione in L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI VERCELLI

Il comune di VERCELLI ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la misura unica dell'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5 per mille e detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERDUNO

Il comune di VERDUNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERGEMOLI

Il comune di VERGEMOLI (provincia di Lucca) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 la seguente aliquota I.C.I.:

6 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI VERGIATE

Il comune di VERGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille, rapportato al valore degli immobili e la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERMIGLIO

Il comune di VERMIGLIO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per quanto in premessa esposto, per l'anno 1998, in L. 250.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari;

di determinare, per quanto in premessa esposto, per l'anno 1998, al 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta di che trattasi da estendersi a tutte le tipologie di immobili soggetti a tassazione.

(Omissis).

COMUNE DI VERNASCA

Il comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERNATE

Il comune di VERNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di stabilire la maggiore detrazione d'imposta di L. 330.000 per l'abitazione principale per i seguenti casi:

nuclei familiari con almeno due figli minori a carico con reddito (lordo) familiare non superiore a L. 24.000.000 aumentabili di L. 1.000.000 per ogni minore a carico oltre ai due;

nuclei familiari composti da una sola persona pensionata, con età superiore ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 anni per le donne, con reddito (lordo) non superiore ai 15.000.000;

nuclei familiari con a carico disabili al 100 per cento;

di prendere atto, per l'anno 1998, della detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 per tutti i casi diversi da quelli specificati nel punto precedente.

(Omissis).

COMUNE DI VERNAZZA

Il comune di VERNAZZA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1998 per la generalità degli immobili ubicati nel territorio comunale;

di ridurre alla misura del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VERNIO

Il comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote e le detrazioni, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti sul territorio del comune di Vernio, nel seguente modo:

abitazione principale: aliquota 4,50 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;

detrazione sull'imposta per l'abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERNOLE

Il comune di VERNOLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ai sensi del decreto legislativo n. 504/92 stabilisce nella misura unica del 5 per mille, valevole per tutte le tipologie di immobili soggetti al tributo, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VEROLANUOVA

Il comune di VEROLANUOVA (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, come approva, la determinazione per l'anno 1998 dell'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 5,4 per mille;

di approvare, come approva, le seguenti detrazioni della predetta imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 1998 - legge 27 dicembre 1997 n. 449, riconfermando quanto deliberato con proprio verbale di deliberazione n. 11 del 26 febbraio 1997 esecutiva ai sensi di legge e precisamente:

A) da L. 200.000 a L. 320.000.

La determinazione dei limiti di reddito avviene come segue:

Il reddito da considerare è quello, riferito all'anno precedente, del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'Irpef, delle spese di affitto o del 50% del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonchè degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi.

Resta fermo il diritto dell'amministrazione comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.

Limiti di reddito per il 1998:

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo
una persona	11.300.000
due persone	18.800.000
tre persone	24.000.000
quattro persone	28.000.000

per i nuclei familiari formati da più di quattro persone il reddito, a partire da L. 28.000.000, va aumentato di L. 5.000.000 per ogni componente il nucleo familiare oltre le quattro persone.

Documenti richiesti:

Per certificare i limiti di reddito gli interessati devono presentare:

- il libretto di pensione, se pensionati;
- il Modello 201;
- il Modello 101 se non pensionati;
- il Modello 730 o 740;
- le ricevute del canone di affitto;
- la documentazione del mutuo.

Sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre quella di residenza, di immobili adibiti ad attività, di roulotte, di caravan, di più di un autoveicolo o di autoveicolo con cilindrata superiore ai 2000 cc.

B) da L. 200.000 a L. 320.000 per i nuclei familiari di cui fanno parte i portatori di handicaps riconosciuti indipendentemente dal reddito. Per portatori di handicaps riconosciuti si intendono: «i soggetti che presentano le minorazioni previste dall'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e che sono riconosciuti tali dalla Commissione medica dell'Azienda U.S.S.L. di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295».

(Omissis).

COMUNE DI VEROLENGO

Il comune di VEROLENGO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERRONE

Il comune di VERRONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di avvalersi, per l'anno 1998, della facoltà di aumentare al 4,5 per mille l'aliquota da applicare ai seguenti immobili:

a) fabbricati strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, o destinati ad uso ufficio o ad uso commerciale;

b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati;

c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti;

2. di mantenere invariata al 4 per mille l'aliquota da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati al precedente punto 1.

3. di confermare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

Il comune di VERTEMATE CON MINOPRIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,85 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERTOVA

Il comune di VERTOVA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dato atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERUCCHIO

Il comune di VERUCCHIO (provincia di Rimini) ha adottato, il 3 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

vengono applicate per il 1998 relativamente all'I.C.I. le seguenti aliquote:

- aliquota base, 5,75 per mille; aliquota per fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille;
- aliquota per alloggi non locali e terreni edificabili 7 per mille.

I terreni edificabili assoggettati all'aliquota del 7 per mille sono quei terreni che in base al P.R.G. approvato definitivamente dalla G.R. in data 27 febbraio 1996 possono essere oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Si prende atto che si considerano non locati gli alloggi per i quali non esiste un regolare contratto di locazione eccettuati gli immobili dati in comodato o affidati ai familiari; fatti comprovati dalla residenza anagrafica.

(Omissis).

di approvare, limitatamente all'anno 1998, le agevolazioni in favore di anziani in materia di I.C.I. *(Omissis)* come di seguito riportato:

- ulteriore detrazione I.C.I.:

Ulteriore detrazione dell'imposta comunale sugli immobili di L. 120.000 (da sommare alla detrazione di L. 200.000) per i pensionati con piu di 65 anni se uomo e 60 anni se donna proprietari della prima casa di abitazione più le eventuali pertinenze, con un reddito famigliare lordo annuo non superiore a L. 13.500.000 se singolo e L. 27.000.000 per nucleo famigliare.

(Omissis).

* In riferimento all'ulteriore detrazione I.C.I. *(Omissis)* si precisa:

a) Dai limiti di reddito indicati vanno esclusi:

- l'appartamento di proprietà adibito ad abitazione esclusiva più le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.);

- pensioni INAIL di invalidità;

- indennità di accompagno;

- il reddito dominicale o agrario fino a L. 100.000 se non titolari di partita IVA;

- gli emolumenti arretrati;

- gli emolumenti percepiti per lavori socialmente utili.

Tali limiti di reddito dovranno essere adeguati all'inizio di ogni anno secondo gli indici di svalutazione calcolati su base annua, elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla G.U.

b) In deroga a quanto previsto si precisa che *(Omissis)* l'aumento della detrazione I.C.I. verranno accordate anche a quei nuclei familiari composti (o che comprendono al proprio interno) da soggetti di età inferiore ai limiti stabiliti anche se non titolari di pensione, purché totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67%.

2) Di dare atto che coloro che hanno presentato la richiesta per l'ulteriore detrazione I.C.I. *(Omissis)* nell'anno 1997 sono esentati dalla presentazione delle relative richieste, fermo restando la verifica dei limiti stabiliti per poter accedere all'agevolazione.

Per i cittadini che richiedono per la prima volta tali agevolazioni si specifica che la domanda per l'ulteriore detrazione I.C.I. dovrà essere presentata entro e non oltre la data di versamento della rata a saldo, *(Omissis)*

Le domande dovranno essere presentate al funzionario responsabile I.C.I. *(Omissis)* , in carta semplice e corredate da idonea documentazione fiscale.

(Omissis).

COMUNE DI VERVIO

Il comune di VERVIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura unica del 7 per mille quale imposta I.C.I. applicata in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI VERZUOLO

Il comune di VERZUOLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'applicazione di più aliquote differenziate riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

- 5,50 per mille come aliquota normale;

- 5,30 per mille come aliquota ridotta nel caso di abitazioni principali e per le tipologie previste dall'art. 4 comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556;

- 4 per mille per immobili in corso di ristrutturazione per restauro e *risanamento conservativo situati nel centro storico;*

- 7 per mille per gli alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

- detrazione fissa di L. 200.000 per l'abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

COMUNE DI VESCOVANA

Il comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. al 5,25 per mille anche per l'anno 1998 per tutte le unità immobiliari;

di confermare la detrazione per abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VESCOVATO

Il comune di VESCOVATO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1. Aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 5 per mille.

2. Aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 autenticata nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comuni-

care al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VESPOLATE

Il comune di VESPOLATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VESTRENO

Il comune di VESTRENO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille a valere per l'anno 1998;

di precisare che l'A.C. non intende avvalersi delle facoltà previste dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 di fissare aliquote I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico posti nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, proponendo per quanto sopra l'aliquota dello 0,1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Il comune di VEZZA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare così come conferma per l'anno 1998, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare la detrazione d'imposta di L. 220.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

di non procedere, per i motivi indicati in premessa, ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., così come previsto dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Il comune di VEZZA D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

di stabilire che la detrazione d'imposta di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni venga mantenuta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZANO LIGURE

Il comune di VEZZANO LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

di riconfermare l'aliquota nella misura del 6,5 per mille per le unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Il comune di VEZZANO SUL CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

- 5,7 per mille per le unità immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di L. 200.000;
- 6,2 per mille per le unità immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1° gennaio 1998 da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso;
- 6,2 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10 - B - C - D);
- 7 per mille per le aree fabbricabili;
- 7 per mille per le unità immobiliari (cat. catastale A) non occupate alla data del 1° gennaio 1998 da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unità immobiliari (cat. catastale A) non compresi nei casi sopra indicati.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZI PORTIO

Il comune di VEZZI PORTIO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

abitazione principale 5,50 per mille;

altri immobili 7 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIADANA

Il comune di VIADANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

la determinazione, per l'anno 1998, *(omissis)*, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale aliquota del 5,75 per mille;

2) altre unità immobiliari aliquota 7 per mille;

3) detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIADANICA

Il comune di VIADANICA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per i motivi suddetti nella misura del 6 per mille la tariffa I.C.I. da applicarsi per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VIALE D'ASTI

Il comune di VIALE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. vigente nel 1996 e 1997, vale a dire il 6 per mille, così come fissata con propria deliberazione n. 200 in data 28 gennaio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VIANO

Il comune di VIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,75 per mille;

di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VIAREGGIO

Il comune di VIAREGGIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno d'imposta 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

A) aliquota ridotta, pari al 4,5 per mille, per:

1) le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché le unità immobiliari siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) le persone fisiche proprietarie di abitazioni locate con contratto registrato, a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

4) l'unità immobiliare, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione competerà finché dura il ricovero e a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;

B) aliquota ordinaria pari al 6 per mille per:

1) tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni, utilizzati dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento per l'esercizio della propria attività;

2) gli alloggi regolarmente assegnati come abitazione principale dagli istituti autonomi per la case popolari;

3) i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

C) aliquota pari al 7 per mille per tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti;

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, a L. 400.000 esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che presentino i seguenti requisiti:

A) contribuenti che:

1) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1997;

2) risultino proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) non esercitino alcuna attività retribuita di qualsiasi genere;

4) non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5);

5) siano titolari del reddito derivante da pensione oltre a quello dell'immobile posseduto di cui al punto 2), e che non siano titolari di altri redditi fondiari, escluso la proprietà di terreni a vocazione edificatoria, oltre all'abitazione principale per un ammontare imponibile superiore a L. 500.000;

6) che siano titolari di un reddito imponibile IRPEF per l'anno 1997 non superiore a L. 24.000.000, al netto della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

B) contribuenti:

invalidi civili, del lavoro o di guerra che presentino un grado di invalidità superiore al 50%, che abbiano gli stessi requisiti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del punto *A)*;

C) per gli alloggi:

regolarmente assegnati come abitazione principale dall'istituto autonomo case popolari.

La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, così come disposto dal citato art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

I contribuenti interessati dovranno presentare al comune di Viareggio, entro il 30 giugno 1998, istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi I.C.I. del comune, corredati dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti e di copia della dichiarazione dei redditi 1998 relativa all'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VIARIGI

Il comune di VIARIGI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille per ogni categoria d'immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VICARI

Il comune di VICARI (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VICCHIO

Il comune di VICCHIO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria e per immobili diversi dalle abitazioni 6,5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta alla prima abitazione 6,7 per mille;

alloggi non locati 7 per mille;

immobili locati come prima abitazione 6 per mille;

aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione principale 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VICO EQUENSE

Il comune di VICO EQUENSE (provincia di Napoli) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rimanga invariata rispetto al 1997 e, pertanto, così determinata:

a) misura unica del 6,5 per mille su tutte le categorie di immobili;

b) detrazioni sulla abitazione principale del contribuente (con abituale dimora) a L. 240.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI VICOFORTE

Il comune di VICOFORTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - nella seguente misura diversificata:

6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformità della stessa;

ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VICOLUNGO

Il comune di VICOLUNGO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VICOVARO

Il comune di VICOVARO (provincia di Roma) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, anche per l'anno 1998, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIDIGULFO

Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 504:

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille;

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 5 per mille;

di determinare, *(omissis)*, per l'anno 1998 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:

abitazione principale: L. 200.000 (in ragione annua).

(Omissis).

COMUNE DI VIDRACCO

Il comune di Vidracco (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 7 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'importa comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Il comune di VIETRI DI POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che resta confermata, nelle misure vigenti, l'aliquota I.C.I.

(Omissis).

Con atto di consiglio n. 3 del 10 febbraio 1997 si stabilì al 5 per mille riconoscendo una detrazione di L. 400.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

COMUNE DI VIGANÒ

Il comune di VIGANÒ (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 la tariffa per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,4 per mille;

di confermare altresì, le riduzioni, detrazioni e modalità di applicazione della medesima già in vigore.

(Omissis).

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Il comune di VIGARANO MAINARDA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,30 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni:

aliquota del 5,8 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente,

di estendere l'aliquota prima casa agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione principale;

aliquota del 5,9 per mille per negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o classificabili nelle categorie C/1, C/2, C/3; terreni agricoli;

aliquota del 7 per mille per abitazioni non adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo d'imposta e non locate con contratto registrato, unità immobiliari tenute a disposizione, pertinenze di cui sopra;

pertanto aliquota del 6,30 per mille per aree fabbricabili, tutti gli altri immobili.

La detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 è elevata a L. 500.000, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni:

1. pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 1997, non superiore a L. 14.565.000 lorde;

2. pensionato con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.525.000 + L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

3. portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1997 non superiore a L. 14.565.000 lorde;

4. portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.525.000 + L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

5. disoccupato con reddito annuale imponibile ai fine Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.525.000 + L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

6. lavoratore in cassa integrazione straordinaria, in mobilità con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.525.000 + L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

7. titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti).

L'agevolazione in questione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze; queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria.

La richiesta, corredata dalla documentazione comprovante il reddito. dovrà essere inviata tramite raccomandata, entro il mese di giugno 1998, al settore imposte e tasse del comune, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI VIGGIANELLO

Il comune di VIGGIANELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che, per l'anno 1998 si ritiene di far rimanere l'aliquota nella misura del 6 per mille e di far rimanere la detrazione d'imposta per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIGGIÙ

Il comune di VIGGIÙ (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazoine dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota del 6 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi:

persone fisiche nonché soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 7 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi:

persone fisiche ed altri soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale, sfitte o locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale;

c) aliquota del 6 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi:

unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;

soggetti passivi relativamente ad immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

soggetti passivi per immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di dare atto che vengono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1997, n. 446;

di dare atto che viene considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota del 6 per mille, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di primo grado;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate la periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI

Il comune di VIGLIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

Il comune di VIGNALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNONE

Il comune di VIGNONE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIGO DI FASSA

Il comune di VIGO DI FASSA (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. come segue:

4 per mille l'aliquota ridotta per l'unità immobiliare prima casa dei soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residente nel comune, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

5 per mille l'aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili;

di fissare per l'anno 1998, nella misura di L. 300.000, la detrazione dall'imposta nei confronti dei soggetti passivi di cui al comma 2 art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

(Omissis).

COMUNE DI VIGOLO VATTARO

Il comune di VIGOLO VATTARO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, a valere per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille;

di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VIGOLZONE

Il comune di VIGOLZONE (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille;

di dare atto che:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi *48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*

b) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contibuente;

c) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione *principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del* suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abi-

tazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

d) per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VIGONZA

Il comune di VIGONZA (provincia di Padova) ha adottato, il 29 ottobre 1997 ed il 14 maggio 1997 (confermata per il 1998), le seguenti deliberazioni *per l'anno 1998:*

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,2 per mille per l'abitazione principale e l'aliquota del 5,7 per mille per gli altri immobili;

(Omissis).

di autorizzare l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari al 50% dell'imposta a favore dei contribuenti unicamente proprietari dell'abitazione principale destinata a residenza con nuclei familiari e redditi lordi complessivi così determinati:

nucleo familiare di una persona, reddito L. 18.500.000;

nucleo familiare di due persone, reddito L. 23.400.000;

nucleo familiare di tre persone, reddito L. 27.800.000;

nucleo familiare di quattro persone, reddito L. 31.500.000;

ogni ulteriore persona, + L. 3.500.000;

di stabilire che nella formazione del reddito annuo lordo del contribuente può essere detratta la quota relativa agli interessi bancari che ha versato nel corso dell'anno a copertura dell'eventuale mutuo contratto;

che non possono essere oggetto di ulteriore detrazione gli immobili entranti nelle categoria A.1, A.7, A.8, A.9 e A.10;

che il termine massimo per la richiesta di ulteriore detrazione è il 30 giugno 1997;

che la ulteriore detrazione potrà anche essere richiesta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune allegando in ogni caso la copia della dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Il comune di VILLA BARTOLOMEA (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare ed approvare, siccome determina ed approva, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA BISCOSSI

Il comune di VILLA BISCOSSI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5,50 per mille *(omissis);*

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA CASTELLI

Il comune di VILLA CASTELLI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e la detrazione I.C.I. per la prima casa di abitazione di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA CELIERA

Il comune di VILLA CELIERA (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 le seguenti tariffe per i servizi e tributi locali:

I.C.I.: 5,50 per mille per tutti gli immobili (detrazione unica abitazione principale: L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

Il comune di VILLA D'ALMÈ (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000, *dando atto che per abitazione principale si intende quella* nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VILLADEATI

Il comune di VILLADEATI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

Il comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

nella misura del 5,50 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

di stabilire per l'anno 1998 le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a lire 200.000, con la seguente precisazione, in applicazione dell'art. 3 comma 56 legge 662/1996: saranno considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

di elevare fino a L. 300.000 le detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni tutte riportate in premessa, e così individuate:

pensionati;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

disoccupati da oltre sei mesi nell'anno precedente;

lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilità per almeno sei mesi nell'anno precedente;

in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di pensioni di guerra, pensioni estere, rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di L. 1.000.000, reddito da lavoro anche percepiti all'estero, indennità di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella tabella riportata in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Il comune di VILLA D'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per la generalità dei soggetti passivi (aliquota ordinaria) e nella misura del 5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, oltre alle unità immobiliari locate, con contratto registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale (aliquota ridotta).

(Omissis).

COMUNE DI VILLA ESTENSE

Il comune di VILLA ESTENSE (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue:

aliquota nella misura unica del 5 per mille, come per l'anno precedente;

la detrazione ordinaria è fissata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFALLETTO

Il comune di VILLAFALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota del 5,6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta sui terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

Il comune di VILLAFRANCA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di fissare la detrazione per le abitazioni principali a L. 200.000;

di fissare la detrazione di L. 200.000 anche alle abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata;

viene confermata a L. 400.000 la detrazione per le condizioni di cui ai punti dal n. 1 al n. 9 della premessa di cui alla deliberazione del consiglio comunale 10/97:

1) contribuenti che siano assistiti economicamente dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1998;

2) contribuenti il cui nucleo familiare, costituito da tutti i conviventi nell'abitazione principale, disponga complessivamente di un reddito lordo annuo (1997) non superiore a L. 17.000.000;

3) l'unità immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene;

4) il soggetto richiedente deve possedere l'unità immobiliare a titolo di proprietà oppure a titolo d'uso, usufrutto o di abitazione;

5) vengono escluse da tale beneficio le abitazioni iscritte in catasto alle seguenti categorie: A1, A7, A8, A9, A10;

6) la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1) a sub 5) si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative *solo se le condizioni di cui ai punti 1 e 2*;

7) la maggiore detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o concessa in comodato a terzi anche se parenti;

8) la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;

9) i soggetti che intendano beneficiare della maggiore detrazione di cui sopra dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza:

a) presentare apposita richiesta all'amministrazione comunale entro il 31 maggio 1998, corredata da una dichiarazione nella forma di autocertificazione prevista dalla legge 15/68 attestante la posizione, sia dal soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale, nonché la principale e la categoria catastale dell'unità immobiliare;

b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del versamento dell'imposta I.C.I. di conto corrente postale.

L'amministrazione comunale si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Il comune di VILLAFRANCA SICULA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 7 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Il comune di VILLAFRANCA TIRRENA (provincia di Messina) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI VILLALAGO

Il comune di VILLALAGO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per il 1998 ...*omissis*... l'I.C.I. unica al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLALFONSINA

Il comune di VILLALFONSINA (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMAGNA

Il comune di VILLAMAGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 9 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Il comune di VILLANOVA D'ALBENGA (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

Il comune di VILLANOVA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per il corrente anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di confermare la detrazione all'I.C.I. nel seguente modo:

a) L. 240.000 annue, per l'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente che la possiede vi dimori abitualmente. È altresì da considerarsi abitazione principale purché non locata, l'unità immobiliare posseduta a qualsiasi titolo da anziani o disabili ospiti in case di riposo o R.S.A.;

b) L. 300.000 *ai portatori di handicap* (*anche se familiare, non intestatario* dell'immobile, ma convivente con il proprietario);

c) L. 300.000 ai nuclei familiari il cui reddito complessivo risulti essere un'unica pensione sociale.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

Il comune di VILLANOVA DEL GHEBBO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

Il comune di VILLANOVAFRANCA (provincia di Cagliari) ha adottato *la seguente deliberazione per l'anno* 1997(*):

(Omissis).

di determinare per l'anno 1997 l'aliquota del 4 per mille per tutte le categorie di immobili per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di stabilire che per l'anno 1997 della imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

(Omissis).

(*) lo stesso comune ha dato notizia che per il 1998 l'aliquota I.C.I. e la detrazione sono rimaste invariate.

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Il comune di VILLANOVA MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, per gli alloggi sfitti e nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di non ridurre per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale né di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Il comune di VILLANOVA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune con l'effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare alle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopradetta: 5,5, per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti di ufficio per verificare le veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Il comune di VILLANOVA MONTELEONE (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di ridurre con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota, già stabilita al 5 per mille, nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di dare atto che pertanto per tutte le altre fattispecie e/o casistiche diverse dal comma precedente, consentite dalla normativa, resta applicabile l'aliquota del 5 per mille e più precisamente:

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;

i soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;

i proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) all'utilizzo di sottotetti;

per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

l'aliquota è stabilita inoltre nella misura del 5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

non viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

tipologia degli immobili: tutti indistintamente aliquota 5,5 per mille;

di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa detrazione d'imposta: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Il comune di VILLANOVA SULL'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica del 4,5 per mille;

di dare atto che, ai sensi della norma citata e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA TULO

Il comune di VILLANOVA TULO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 30 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAPIANA

Il comune di VILLAPIANA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille relativa all'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA POMA

Il comune di VILLA POMA (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sarà applicata nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLARBOIT

Il comune di VILLARBOIT (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAR DORA

Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta di L. 200.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di dare atto che non viene determinata alcuna riduzione di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAR FOCHIARDO

Il comune di VILLAR FOCHIARDO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

di fissare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. al 3 per mille a favore di quei proprietari che eseguano interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, volti al recupero per finalità abitative di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

il recupero deve essere comunque finalizzato, a seconda dei casi, al ripristino dell'agibilità, dell'abitabilità, dei caratteri artistici o architettonici dell'unità immobiliare;

i requisiti di inagibilità o di inabitabilità devono essere oggetto di specifica e documentata dichiarazione da parte dell'interessato, verificata ed accertata da parte dell'ufficio tecnico comunale e della competente U.S.L.; l'agevolazione è concessa solo nel caso in cui il richiedente o chiunque altro, al momento della presentazione della domanda, non sia residente né domiciliato presso l'unità immobiliare oggetto del recupero;

le caratteristiche degli immobili di interesse artistico o architettonico sono quelle evidenziate nel piano regolatore generale comunale, tavola TP3;

la domanda diretta ad ottenere l'agevolazione in oggetto deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione/autorizzazione edilizia o alla denuncia di inizio attività, a seconda della tipologia degli interventi; il comune si pronuncerà sull'istanza contestualmente al rilascio/diniego della concessione/autorizzazione edilizia o entro i termini prescritti dal regolamento comunale per i tempi del procedimento amministrativo nel caso di denuncia inizio attività;

il richiedente-proprietario deve dimostrare di essere in regola con i versamenti I.C.I. dovuti nel quinquennio antecedente alla presentazione dell'istanza di cui sopra;

tutti gli interventi di recupero interessati alla presente agevolazione devono essere condotti su unità immobiliari situate nella zona «A» del vigente piano regolatore generale comunale; gli interventi diretti al recupero di immobili inagibili o inabitabili possono essere condotti anche all'interno della zona «E»;

l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dal primo anno successivo a quello in cui sono stati iniziati i lavori;

il mancato completamento degli interventi nei tempi prescritti dagli atti concessori e dalla normativa vigente comporta la decadenza dal diritto all'aliquota agevolata e l'obbligo di pagamento dell'imposta per gli anni pregressi secondo l'aliquota piena, stabilita per le categorie delle unità immobiliari interessate;

di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di considerare «direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata», ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI VILLARICCA

Il comune di VILLARICCA (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è determinata nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000;

stabilire per l'anno 1998 la riduzione dell'imposta in misura del 20% alle sole unità immobiliari di proprietà dell'istituto autonomo case popolari;

di stabilire, per l'anno 1998, per esigenze di bilancio l'aliquota del 7 per mille per i terreni edificabili, aree fabbricabili e tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale esistenti nell'ambito del territorio.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

Il comune di VILLAROMAGNANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

mantenere invariata per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I., *(omissis)*, al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAROSA

Il comune di VILLAROSA (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI VILLAR PELLICE

Il comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. già applicate per l'anno 1997 e cioè:

5 per mille aliquota base;

5 per mille aliquota per alloggi dati in locazione a residenti;

6 per mille aliquota per alloggi dati in locazione a non residenti e per seconde case;

detrazione per abitazione principale L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA

Il comune di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

Il comune di VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Villa Santa Lucia Degli Abruzzi per il corrente anno 1998 confermando la misura del 5 per mille già in vigore per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SANTA MARIA

Il comune di VILLA SANTA MARIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SANTINA

Il comune di VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, a valere per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI VILLASTELLONE

Il comune di VILLASTELLONE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare in via definitiva le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

abitazione principale dei soggetti passivi: 6 per mille;

altri immobili diversi dall'abitazione principale: 7 per mille;

di approvare in L. 220.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VILLATA

Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili;

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000;

di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I. 1998;

di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni è ridotta del 50% e la relativa inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAURBANA

Il comune di VILLAURBANA (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota nella misura del 4 per mille, per l'imposta comunale sugli immobili ed in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Il comune di VILLAVALLELONGA (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, come per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA VERDE

Il comune di VILLA VERDE (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLETTE

Il comune di VILLETTE (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VILLIMPENTA

Il comune di VILLIMPENTA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

1) aliquota ordinaria: 5,75 per mille;

2) abitazione principale: 5,25 per mille;

3) terreni agricoli: 5,75 per mille;

4) alloggi non locati: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLONGO

Il comune di VILLONGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi rispettivamente sugli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale ed a tutte le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale;

di confermare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per particolari situazioni di carattere sociale di cui alla citata delibera di consiglio comunale n. 63/1996.

(Omissis).

COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

Il comune di VILMINORE DI SCALVE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l'abitazione principale ferma restando la detrazione minima nella misura di legge;

6 per mille per ogni altro tipo di immobile.

(Omissis).

COMUNE DI VIMERCATE

Il comune di VIMERCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota di imposta ordinaria al 5,8 per mille ed una aliquota ridotta per le abitazioni principali al 4,8 per mille, con una detrazione pari a L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VIMODRONE

Il comune di VIMODRONE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote dell'I.C.I. nella misura di:

4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 437/1996 convertito dalla legge n. 556/1996;

7 per mille indistintamente per tutti gli altri immobili;

di confermare altresì nell'importo di L. 200.000, la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa).

(Omissis).

COMUNE DI VINADIO

Il comune di VINADIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VINOVO

Il comune di VINOVO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati;

B) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VINZAGLIO

Il comune di VINZAGLIO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIONE

Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIPITENO (STERZING)

Il comune di VIPITENO (STERZING) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune in maniera uniforme in misura del 4 per mille;

di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in maniera uniforme con L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIRGILIO

Il comune di VIRGILIO (provincia di Mantova) ha adottato, l'11 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota principale che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate nella misura del 6 per mille;

di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 55, della legge n. 662/1996, aumentando da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1998 dai proprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:

l'immobile sia destinato ad abitazione principale;

il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000, comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennità di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di 1 milione e mezzo per ogni familiare a carico.

Quest'ultimo importo raggiungerà la cifra di 3 milioni qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi, nell'anno 1997;

di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione dal calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale;

di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

6. Di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 1998 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata.

Detto termine è da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 1998.

In caso di acquisto di fabbricato in data successiva al 3 giugno 1998, l'istanza può essere presentata entro il 20 dicembre 1998, data di scadenza della seconda rata.

Le istanze, con relativa documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata;

7. di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica.

(Omissis).

COMUNE DI VISCIANO

Il comune di VISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille secondo i principi ed i criteri dettati dal titolo 1°, capo 1°, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

di disporre la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 54, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI VISCO

Il comune di VISCO (provincia di Udine) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'aliquota I.C.I. applicata nel 1997 e precisamente il 5,5 per mille con la detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VISONE

Il comune di VISONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VISTARINO

Il comune di VISTARINO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni esposte in narrativa, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1998. Essa viene applicata su tutto il territorio comunale senza alcuna diversificazione;

di stabilire che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VISTRORIO

Il comune di VISTRORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle seguenti misure l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

per l'abitazione principale: 5 per mille;

per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VITA

Il comune di VITA (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	2	3
1	Aliquota unica	5

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come da prosetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Riduzione di imposta %	Detrazione di imposta (lire in ragione annua)
1	2	3	4
1	Detrazione prima casa		250.000

(Omissis).

COMUNE DI VITERBO

Il comune di VITERBO ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (per la determinazione dell'imposta) nella misura del 5 per mille.

Per quanto sopra esposto:

aumentare per i motivi di cui in premessa con decorrenza 1° gennaio 1997, la detrazione da applicare all'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge

n. 662/1996, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, portandola a L. 450.000, da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nei seguenti punti 1 e 2:

1) aver superato il sessantacinquestimo anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; essere titolare di una o più pensioni, la cui somma totale non sia superiore all'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS aumentato di L. 1.200.000 annue; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini; che né il contribuente, né i conviventi siano proprietari o usufruttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producono reddito a loro favore;

2) coloro che risultano essere stati licenziati da almeno 12 mesi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta e che siano iscritti come disoccupati presso l'ufficio di collocamento non aventi diritto ad alcuna indennità od alcun tipo di sussidio o che comunque eventuali somme a suddetto scopo erogate non superino l'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini; che né il contribuente né i conviventi siano proprietari o usufruttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producono reddito a loro favore.

Per usufruire dell'agevolazione i richiedenti dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio tributi, entro il termine previsto per il versamento della 1ª rata di acconto dell'I.C.I.; a tale domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostituiva dall'atto di notorietà in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti ed indicando i dati anagrafici ed i redditi posseduti dei soggetti conviventi.

(Omissis).

COMUNE DI VITO D'ASIO

Il comune di VITO D'ASIO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 le aliquote I.C.I. nella identica misura già stabilita per il 1997 con delibera del consiglio comunale n. 13 del 6 marzo 1997 come segue:

4,8 per mille: abitazione principale, con detrazione di L. 200.000;

6 per mille: per gli altri immobili, con la possibilità di rientrare nella prima aliquota qualora l'immobile venga locato, con regolare contratto, ad un locatario per il quale il medesimo diventi abitazione principale e residenza.

(Omissis).

COMUNE DI VITTORIO VENETO

Il comune di VITTORIO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)* l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura unica del 5,75 per mille;

di stabilire che l'importo della detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 comma 2° del decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1998 è fissato in L. 210.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VITTUONE

Il comune di VITTUONE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

conferma per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

6 per mille ordinaria e 7 per mille per gli alloggi non locati;

e determina la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 e un'ulteriore detrazione di L. 100.000 (complessivamente L. 300.000) per soggetti che si trovino al 1° gennaio 1998 in particolari condizioni socio-economiche.

(Omissis).

COMUNE DI VIVARO

Il comune di VIVARO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) del 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI VIZZINI

Il comune di VIZZINI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, per l'anno 1998, la seguente diversificazione dell'aliquota I.C.I.:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota pari al 4,5 per mille;

b) per le altre unità immobiliari aliquota pari al 5 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

di approvare, per l'anno 1998, la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;

per quanto riguarda le riduzioni trova applicazione il comma 1, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI VIZZOLA TICINO

Il comune di VIZZOLA TICINO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura dell'aliquota ordinaria del 4 per mille e con applicazione delle detrazioni di legge di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, secondo criteri e modalità dalla stessa legge stabiliti.

(Omissis).

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Il comune di VIZZOLO PREDABISSI (provincia di Milano) ha adottato, il 18 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire, nel rispetto dei limiti di legge, l'aliquota diversificata per la seguente categoria di immobili:

alloggi non locati: 7 per mille;

di determinare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, una aliquota pari al 3,5 per mille;

a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interessi artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

La inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità in oggetto per il periodo di 3 anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori.

(Omissis).

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000, e per i casi individuati come da delibera di c.c. n. 6 del 18 febbraio 1998 di L. 300.000.

(Omissis).

di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, con effetto per l'anno 1998, per i casi sociali, con le modalità, per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in premessa e qui date per integralmente riportate e trascritte.

(Omissis).

COMUNE DI VÒ

Il comune di VÒ (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

6 per mille, aliquota ordinaria;

5,5 per mille per abitazione principale;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

4 per mille per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (dall'età di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VOBBIA

Il comune di VOBBIA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(Omissis)* per l'anno 1998, le aliquote come da prospetto che segue:

1. tipologia degli immobili: abitazione principale; aliquota: 4 per mille;
2. tipologia degli immobili: altri fabbricati; aliquota: 6 per mille;
3. tipologia degli immobili: aree fabbricabili; aliquota: 6 per mille;
4. tipologia degli immobili: terreni agricoli; aliquota: 6 per mille;
5. tipologia degli immobili: edifici ex-rurali; aliquota: 6 per mille;

di determinare *(omissis)* per l'anno 1998, le riduzioni, detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

1. tipologia degli immobili: unità immobiliare adibita a prima abitazione; riduzione di imposta: —; detrazione di imposta (lire in ragione annua): 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VOGOGNA

Il comune di VOGOGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)* nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998;

di applicare le sole riduzioni e deduzioni e detrazioni di imposta stabilite nella precitata legge.

(Omissis).

COMUNE DI VOLLA

Il comune di VOLLA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, ai sensi della normativa citata in premessa, e per i motivi riportati, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, come segue:

1. tipologia: unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia del proprietario che di parenti entro il primo grado; aliquota: 5,5 per mille; detrazione: L. 220.000;
2. tipologia: restanti immobili; aliquota: 5,5 per mille; detrazione: —;
3. tipologia: alloggi non locati; aliquota: 7 per mille; detrazione: —;

precisare che per alloggi non locati si intendono tutti quelli per i quali non è possibile documentare, con contratto di fitto, la sussistenza del rapporto di locazione;

in relazione all'aliquota e alla detrazione relativa agli immobili occupati da parenti entro il primo grado del proprietario, si precisa che le stesse sono correlate alla effettiva residenza dell'interessato. Pertanto la situazione di cui sopra deve essere dimostrata con la esibizione di apposito certificato di residenza, da cui discende l'obbligo del successivo accertamento del comando vv.uu. o altri uffici comunali a ciò preposti;

precisare, infine, che la detrazione è, ai sensi di legge, riservata esclusivamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione del soggetto passivo ed è elevata a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI VOLONGO

Il comune di VOLONGO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica prevista al 4 per mille;

di confermare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in misura unica pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1998:

un'aliquota agevolata pari al 5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell'imposta;

un'aliquota principale pari al 6,1 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive;

una detrazione di L. 200.000 annue per l'imposta dovuta per l'abitazione principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1997;

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992,. così come modificato dalla legge n. 122/1997, ritenendo di individuare come categorie di soggetti in situazione di particolare disagio socio-economico le persone fisiche, soggetti passivi dell'imposta, che siano titolari di pensione, elevando per questi soggetti la precedente detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000, purché siano sussistenti entrambe le seguenti condizioni:

a) che sia l'unica abitazione posseduta, ovvero l'unico immobile posseduto rientrante nella categoria catastale A o nella categoria R della nuova classificazione (con esclusione degli immobili rientranti nella categoria R/4);

b) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare dimorante nell'unità immobiliare sia non superiore a L. 20.000.000, come risultante dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 1997, ovvero risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VOLPIANO

Il comune di VOLPIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare... *(omissis)*... per il 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,75 per mille;

(Omissis).

di applicare per il 1998 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 280.000, gia fissata per il 1997, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione... *(omissis).*

(Omissis).

COMUNE DI VOLTAGGIO

Il comune di VOLTAGGIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992 citato in premessa, tenuto conto di quanto stabilito «*ope legis*» con l'art. 3, commi 53-59 della legge n. 662/1996, non intendendo avvalersi delle facoltà concesse dal citato art. 3, commi 53-59.

(Omissis).

COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO

Il comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e per gli altri immobili;

nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di fissare in L. 210.000 la detrazione per abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

Il comune di VOLTA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 una aliquota unica del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, pari a quella del 1997 e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VOLTERRA

Il comune di VOLTERRA (provincia di Pisa) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vigente sul territorio del comune per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) 5,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI VOLTIDO

Il comune di VOLTIDO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. della legge 23 dicembre 1966, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la

facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

COMUNE DI VOLTURINO

Il comune di VOLTURINO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Volturino.

(Omissis).

COMUNE DI VOLVERA

Il comune di VOLVERA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

di stabilire un'aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 1998;

di elevare, per l'anno 1998, la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 280.000 per tutte le fattispecie ricorrenti.

(Omissis).

COMUNE DI VOTTIGNASCO

Il comune di VOTTIGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

di non applicare differenziazioni o modifiche alle detrazioni dell'imposta previste dalle norme vigenti.

(Omissis).

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 le aliquote da applicare all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per quelle ordinarie;

si dà atto che la detrazione per l'abitazione principale è fissata nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZAGAROLO

Il comune di ZAGAROLO (provincia di Roma) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI ZAMBRONE

Il comune di ZAMBRONE (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ZANÈ

Il comune di ZANÈ (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le seguenti aliquote, così come determinate dalla deliberazione C.C. n. 12 del 26 febbraio 1997, esecutiva, avente ad oggetto: «Aliquote I.C.I. e detrazione per l'abitazione principale - anno 1997»:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o

disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4,5 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 260.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZAVATTARELLO

Il comune di ZAVATTARELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZELO SURRIGONE

Il comune di ZELO SURRIGONE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere per il 1998 e nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio le seguenti aliquote di riferimento all'imposta comunale immobiliare:

a) aliquota 6 per mille;

b) detrazione di L. 200.000 in rapporto annuo e per abitazione principale come previsto dalla legge finanziaria;

c) detrazione di L. 300.000 per abitazione principale in favore di soggetti I.C.I. percepenti e titolari di pensione di vecchiaia al minimo e/o anziani non autosufficienti aventi lo status di «singolo» sullo stato di famiglia.

(Omissis).

COMUNE DI ZEME

Il comune di ZEME (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nella msiura del 4,5 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZENEVREDO

Il comune di ZENEVREDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: 6 per mille (misura unica);

di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Il comune di ZENSON DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di confermare per l'anno 1998 la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ZERI

Il comune di ZERI (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. così come deliberazione n. 51 del 7 aprile 1997;

1) di determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili destinati dai soggetti passivi residenti nel comune a propria abitazione principale;

2) di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota per gli immobili non compresi tra quelli individuali al punto 1);

dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, di diritto reale di usufrutto, usi, abitazione, enfiteusi superficie, sugli stessi dimora abitualmente ed è residente all'estero.

(Omissis).

COMUNE DI ZERO BRANCO

Il comune di ZERO BRANCO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nelle misure:

5 per mille per abitazioni principali;

6 per mille per rimanenti immobili;

di confermare l'applicazione delle detrazioni per abitazione principale prevista in L. 200.000 come disposta dal punto 2, comma 55, art. 3, legge n. 662 del 23 dicembre 1996 dando atto che per l'anno 1999 la materia in oggetto verrà rivista e rideterminata in conformità alle nuove disposizioni previste dal decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

Il comune di ZIANO DI FIEMME (provincia di Trento) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta del 4,5 per mille;

(Omissis).

di dare atto e confermare che, a tenore dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996 n. 437, l'aliquota ridotta è applicabile unicamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Ziano di Fiemme, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ZIBELLO

Il comune di ZIBELLO (provincia di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili.

COMUNE DI ZINASCO

Il comune di ZINASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e unica proprietà immobiliare del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI ZOAGLI

Il comune di ZOAGLI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille;

di fissare in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ZOCCA

Il comune di ZOCCA (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istitutito con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1998 nella misura del 5,80 per mille;

di fissare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZOGNO

Il comune di ZOGNO (provincia di Begamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Il comune di ZOLA PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili determinate dalla giunta comunale e di applicare le stesse come di seguito specificato:

aliquota ordinaria, per l'anno 1998, nella misura del 5,4 per mille;

aliquota ridotta, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille:

1) in favore dei soggetti passivi persone fisiche, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita a propria abitazione principale;

2) in favore dei soggetti passivi persone fisiche, ovunque residenti, per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come proprie abitazioni principali;

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, la detrazione di imposta a favore dei proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione per l'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale, in L. 230.000, così come previsto con propria precedente deliberazione n. 110 del 22 dicembre 1997;

di introdurre, per l'anno 1998, le seguenti ulteriori detrazioni di imposta, fra loro alternative e non cumulabili, da aggiungersi a quella di L. 230.000, già prevista per l'abitazione principale, nei casi sotto elencati a condizione che nessun famigliare dimorante nell'appartamento possieda, su tutto il territorio nazionale al 1° gennaio 1998, altre proprietà immobiliari (terreni e fabbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione:

a) nella misura di L. 130.000 a favore della famiglie con 3 figli di età inferiore a 18 anni purché:

1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1° gennaio 1998;

2. il nucleo famigliare ricomprenda tre figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1998;

3. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1997 non sia superiore a L. 66.000.000 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;

b) nella misura di L. 130.000 a favore delle famiglie con 5 o più componenti il nucleo famigliare purché:

1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1° gennaio 1998;

2. il nucleo famigliare sia composto da cinque o più componenti alla data del 1° gennaio 1998;

3. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1997 non sia superiore a L. 66.000.000 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;

c) nella misura di L. 250.000 a favore delle famiglie con 4 o più figli di età inferiore a 18 anni purché:

1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1° gennaio 1998;

2. il nucleo famigliare ricomprenda quattro o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1998;

3. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1997 non sia superiore a L. 66.000.000 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;

d) nella misura di L. 250.000 a favore delle giovani coppie con o senza figli purché:

1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1° gennaio 1998;

2. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1997 non sia superiore a L. 60.000.000 annui lordi imponibili ai fini IRPEF, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel 1997;

3. entrambi i soggetti della giovane coppia abbiano un'età inferiore a 35 anni alla data del 1° gennaio 1998;

4. sia in essere un mutuo, intestato anche a un solo soggetto della giovane coppia, contratto per l'acquisto dell'immobile come prima casa ed in ammortamento da non più di tre anni alla data del 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ZOLDO ALTO

Il comune di ZOLDO ALTO (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: 7 per mille in misura unica;

di elevare a L. 400.000, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ZOLLINO

Il comune di ZOLLINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ZONE

Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

di determinare altresì l'aliquota per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZOPPÈ DI CADORE

Il comune di ZOPPÈ DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire pertanto che dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'I.C.I. di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, sono determinate nella misura del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili a qualsiasi scopo adibite;

di stabilire ai sensi dell'art. 3 comma 55, punto 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000, confermando quanto stabilito nel 1997. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricanti dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a/r la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI ZUBIENA

Il comune di ZUBIENA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere invariate, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I., già stabilite con l'atto deliberativo C.C. n. 9/1997, di cui in premessa:

5,75 per mille, sugli immobili adibiti ad abitazione principale;

6,50 per mille, sugli altri tipi di immobili.

di confermare altresì la detrazione di imposta relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZUCLO

Il comune di ZUCLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis),* l'aumento a L. 300.000 (dalle attuali L. 200.000) della detrazione dall'imposta dovuta a titolo I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, *(omissis).* L'applicazione della detrazione di L. 300.000 deve intendersi applicata, oltreché alle unità immobiliari dei soggetti passivi di cui al capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dall'art. 58 commi 1 e 2, o quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI ZUGLIANO

Il comune di ZUGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZUGLIO

Il comune di ZUGLIO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ZUMAGLIA

Il comune di ZUMAGLIA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni nelle seguenti misure:

a) 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 6,50 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2) di riconoscere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata in L. 200.000;

3) di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazione, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 5,50 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2).

(Omissis).

COMUNE DI ZUNGOLI

Il comune di ZUNGOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunal sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — *L'***avviso di rettifica** *dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla* **Gazzetta Ufficiale.** *L'***errata-corrige** *rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla* **Gazzetta Ufficiale.** *I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di San Prospero (provincia di Modena) adottata il 9 febbraio 1998 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1998).

Nell'estratto della deliberazione del comune di San Prospero (provincia di Modena) citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 138, prima colonna, del suppplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicato, alla fine dell'estratto, dopo l'ultimo paragrafo e prima della parola «*Omissis*», deve intendersi pubblicato il seguente paragrafo: «*di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto*».

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Piozzano (provincia di Piacenza) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. e delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Al punto *a)* dell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 268, seconda colonna, del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*5% ...*», leggasi: «*5 per mille ...*».

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651411/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **484.000**
- semestrale ... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **396.000**
- semestrale ... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **110.000**
- semestrale ... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **102.000**
- semestrale ... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **260.000**
- semestrale ... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **101.000**
- semestrale ... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **254.000**
- *semestrale* ... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.045.000**
- semestrale ... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **935.000**
- semestrale ... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 1 8 0 9 8 *

L. 40.500